

UNIVERSITÉ  
**FRANCO  
ITALIENNE**

UNIVERSITÀ  
**ITALO  
FRANCESE**

**L'ÉCOLE**  
DES HAUTES  
ÉTUDES EN  
**SCIENCES  
SOCIALES**

Classe di *Lettere e Filosofia*

Corso di perfezionamento in  
**Culture e Società dell'Europa Contemporanea**

33° ciclo

Tesi in cotutela con  
École des Hautes Études en Sciences Sociales

**Diritti altrove.**

**Lavoratori italiani e protezione sociale in Francia e  
Argentina tra le due guerre mondiali**

*Les droits ailleurs.*

*Les travailleurs italiens face à la protection sociale  
en France et Argentine dans l'entre-deux-guerres*

M-STO/04

Candidato

dr. Federico Del Giudice

Direttore di tesi Scuola Normale Superiore  
prof. Ilaria Pavan

Direttore di tesi EHESS  
prof. Alessandro Stanziani



## Ringraziamenti

Il sapere è una produzione sociale. Purtroppo però in campo umanistico prevale spesso l'individualismo della ricerca, le firme uniche poste all'inizio degli articoli e dei libri. Eppure ogni ricerca è il frutto di scambi continui di idee, stimoli, riflessioni. Ho iniziato a lavorare sull'emigrazione italiana in Francia durante la mia tesi triennale, ormai quasi sette anni fa. In questi anni sono state moltissime le persone che mi hanno dato un consiglio o un aiuto, inutile citarle tutte, ma a loro va il mio pensiero e la mia gratitudine. Da quando ho ripreso i miei studi dopo anni di interruzione, se sono stato in grado di superare le mie lacune e di giungere a questo 'prodotto' finito è grazie al confronto incessante, ai gesti di altruismo, attenzione e cura in un mondo accademico troppo spesso pervaso da logiche competitive.

Si dice che il dottorando sviluppi la sindrome dell'impostore: perché sono qui, in mezzo a gente molto più brava di me? Ringrazio tutti gli impostori come me, che hanno preferito cooperare piuttosto che competere, scambiare idee, anche se parziali e incomplete, piuttosto che recitarle dentro di sé.

Ringrazio i giovani storici e umanisti della Normale, Bruno Settis, Giulio Francisci, Alessandro Brizzi e Giacomo Canepa per affinità dei temi studiati e per i progetti sviluppati insieme, ma anche Luca Nigro, Manuela Pacillo, Marcello Reggiani, Michele Gammella, Giovanni Tonolo, Virginia Magnachi, Elena Niccolai e tutti/e quelli/e che ora mi scordo.

Un grazie ai filosofi, Elia Zaru, Paolo Missiroli, Andrea Di Gesu, Andrea Moresco e Matteo Polleri, non perché con loro io abbia imparato qualcosa di filosofia, ma perché hanno reso i primi anni di dottorato un'esperienza umana intensa e arricchente. Con molti/e di questi ho condiviso la dimensione politica della Scuola con l'impegno negli organi accademici e fuori.

Purtroppo durante il dottorato ho vissuto poco l'EHESS, anche a causa della pandemia. Nonostante ciò siamo riusciti a mettere in piedi un ciclo di seminari sul welfare che sono stati per me momenti di grande crescita, sia dal punto di vista delle conoscenze scambiate sia per le competenze pratiche acquisite. Restano poi nella memoria tutti i consigli ricevuti durante il mio Master parigino, periodo in cui le problematiche e le metodologie di questa tesi hanno iniziato a prendere forma nella mia testa. Anche qui, inutile fare i nomi, sarebbero troppi.

Molti degli stimoli contenuti in questa tesi provengono da docenti e ricercatori/trici della *Società Italiana di Storia del Lavoro* e della sua consorella francese, la AFHMT. Andrea Caracausi, Stefania Montemezzo, Federico Creatini, Corinne Maitte, Nicoletta Rolla, Ferruccio Ricciardi, Stefano Gallo, solo per citare quelle e quelli con cui ho avuto uno scambio più intenso.

A Ferruccio Ricciardi devo la conoscenza di Virginia Mellado, che a sua volta mi ha messo in contatto con diversi storici come Juan Manuel Palacio e Luciano Barandiáran grazie ai quali mi sono formato sui tribunali argentini. La mia permanenza a Buenos Aires è stata inoltre arricchita dal confronto continuo con Camillo Robertini sulla storia del lavoro, e non solo, tra le due sponde dell'Atlantico.

In tempi pandemici, questa tesi non sarebbe stata possibile senza una schiera immensa di archivisti/e e bibliotecari/e che mi hanno permesso di accedere a documenti e testi che si facevano sempre più introvabili.

In questi anni ho lavorato con due relatori pronti al dialogo, stimolanti ma anche particolarmente ricettivi agli stimoli che potevo offrire. Due docenti complementari nel loro modo di seguirmi e nei consigli dati, sempre capaci di intavolare un dialogo a tre, orizzontale e basato sull'ascolto ed il profondo rispetto reciproco. Questi ringraziamenti non sono quindi di forma, perché dal confronto con loro è nata questa tesi con le sue problematiche e le sue riflessioni.

Mi si permetta di usare questo spazio per ringraziare la mia famiglia, che ha seguito attentamente le evoluzioni della mia formazione, prestando sempre un aiuto pratico e concreto quando sorgevano nuovi problemi o bisogni in questi ultimi anni pieni di novità.

Arrivare a Pisa per il dottorato mi ha permesso di entrare dentro una famiglia immensa di compagne e compagni con cui condivido ormai un'amicizia fraterna, oltre che una comune visione della società. Una comunità resistente che in questa città ha messo le radici e che la rende un posto migliore ogni giorno. Hanno reso migliore anche la mia vita, supportandomi in ogni cambiamento attraversato in questi quattro anni.

Questo testo è dedicato a Rosaria, perché anche nel delirio più totale degli ultimi mesi è stata in grado di farmi vivere bene il presente, e a Gioele, che mi insegna a relativizzare le amarezze ed i momenti bui e a ci proietta ogni giorno nel futuro.

## Indice

<b>Introduzione</b>	14
1. Protezione sociale e migrazioni: quale relazione?	16
2. La protezione sociale <i>au ras du sol</i> : il contributo delle fonti giudiziarie	18
3. Il metodo comparativo alla luce del <i>transnational turn</i>	26
4. Giochi di scala e sincronie	29
5. Tra microstoria e metodi quantitativi	31
6. Le fonti utilizzate	33
6.1 Le fonti normative	33
6.2 Fonti diplomatiche	34
6.3 Archivi sindacali	35
6.4 Archivi giudiziari	36
6.5 Archivi demografici e di polizia	37
<b>Capitolo I</b>	
<b>Prospettive nazionali sulla protezione sociale dei migranti</b>	39
1. Alle origini delle politiche sociali e migratorie in Francia e Argentina	42
1.1 Selezione all'entrata, selezione all'uscita. Due modelli (apparentemente) antipodici alla nascita della protezione sociale moderna	46
1.2 Gli stranieri si organizzano da soli. Il mutualismo	50
2. Politiche sociali e migratorie in Francia ed Argentina tra le due guerre mondiali	58
2.1 Politiche sociali e migratorie negli anni Venti	59
2.2 La crisi economica degli anni Trenta	66
2.3 La seconda metà degli anni Trenta: dalla crisi internazionale dei rifugiati allo scoppio della guerra	81
3. L'Italia e la tutela dell'emigrazione	90
3.1 L'emigrazione per l'Italia liberale	92
3.2 Il primo dopoguerra	96
3.3 Continuità e rotture della politica estera fascista	100
<b>Capitolo II</b>	
<b>Prospettive internazionali di protezione sociale degli stranieri</b>	109
1. La nascita del diritto internazionale del lavoro e delle migrazioni	113

1.1 Albori di un diritto internazionale delle migrazioni	113
1.2 Potenzialità e realtà del primo diritto internazionale del lavoro	118
2. Il bilateralismo nel primo dopoguerra	126
2.1 La guerra e la concorrenza per l'accaparramento della manodopera	128
2.2 Il bilateralismo <i>rioplatense</i>	134
2.3 Ascesa e crisi del bilateralismo	136
3. Prospettive multilaterali di governo delle migrazioni: aspirazioni e crisi	141
3.1 Gli albori delle organizzazioni internazionali	143
3.2 La crisi economica e la distinzione tra lavoratori/coloni ed indigenti	153
3.3 La seconda metà degli anni 1930	159
<b>Capitolo III</b>	
<b>Le trasformazioni della giustizia del lavoro tra le due guerre e la difesa legale dei lavoratori stranieri</b>	166
1. Il lavoro nell'arena giudiziaria: crisi e trasformazioni all'arrivo della protezione sociale	169
1.1 Giustizia del lavoro prima della Grande Guerra	172
1.2 Dopo la Guerra, una giustizia in crisi	180
1.3 Seconda metà degli anni Venti: i <i>Prud'hommes</i> si affermano, le riforme argentine naufragano	191
1.4 L'avvento della crisi economica e l'emersione della protezione sociale	195
1.5 I tribunali nella conflittualità sociale del biennio 1935-36	212
2. Gli stranieri e la giustizia del lavoro: fonti silenti e storiografie assenti	223
2.1 La tutela giuridica degli stranieri agli albori della protezione sociale	225
2.2 la tutela giuridica degli emigranti	231
<b>Capitolo IV</b>	235
<b>Chi? Con chi? Contro chi? I diritti sociali degli stranieri tra solitudini e solidarietà</b>	
1. I <i>prud'hommes</i> , tra dimensioni individuali e di gruppo. Un identikit degli stranieri	240
1.1 La dimensione di gruppo nei conflitti del settore edile nella Senna	246
1.2 Gli effetti della legge sulla protezione della manodopera nazionale	259
1.3 La dimensione collettiva dei conflitti a Aix-en-Provence: un tessuto sociale in fermento	263

2. Contro chi? Il problema dell'intermediazione della manodopera	273
2.1 Il <i>tâcheronnat</i> nell'attività quotidiana dei <i>prud'hommes</i>	278
2.2 Il riconoscimento della <i>responsabilité solidaire</i>	283
3. Il supporto legale dei sindacati: quale aiuto per gli stranieri nei <i>prud'hommes</i> ?	286
3.1 Il ruolo degli avvocati	294
3.2 Conflitti probovirali e militanza politico-sindacale: quali continuità?	298
4. I contenziosi in Argentina: un mondo solitario?	308
4.1 Le reti territoriali, tra vecchie e nuove migrazioni	311
4.2 L'imprenditoria italiana	314
4.3 La grande industria alimentare	319
4.4 L'emergere della dimensione collettiva	321
5. Assicurazioni, avvocati e periti: conflitti per procura	324
5.1 Le assicurazioni	325
5.2 I periti medici	328
5.3 Gli avvocati	330
5.4 Alle soglie dei tribunali: uno sguardo in controluce attraverso l'intervento della diplomazia	334
<b>Capitolo V</b>	
<b>Le domande degli stranieri nei tribunali argentini e nei <i>prud'hommes</i> francesi.</b>	344
1. Procedure a confronto	347
1.1 I tribunali ordinari argentini	347
1.2 Le procedure nei <i>prud'hommes</i>	350
2. Argentina: la centralità degli infortuni sul lavoro	356
2.1 I trattati internazionali e gli infortuni sul lavoro	360
2.2 Riconoscere il rapporto causale tra incidente ed infortunio	362
2.3 Malattia o infortunio?	366
2.4 Porti e piroscafi	370
3. Francia: i <i>prud'hommes</i> , un'istituzione permeabile in un mondo del lavoro informale	376
3.1 Gli anni Venti: procedure di giustizia in un mondo del lavoro 'grigio'	382
3.3 La ritirata della consuetudine e l'avanzata della contrattazione collettiva	387
3.4 Gli immigrati nel mercato del lavoro e la protezione data dai trattati	391

internazionali di lavoro	
4. Un mondo di carte	395
4.1 Le carte d'identità	396
4.2 I certificati di lavoro	401
4.3 Le assicurazioni sociali	406
4.4 Gli assegni familiari	411
4.5 Il diritto al tempo libero: le ferie	416
5. La riforma del Codice di Commercio argentino: una protezione sociale selettiva	427
5.1 Una tutela maggiore contro i licenziamenti	431
5.2 Le ferie pagate: un «privilegio <i>repugnante</i> »	434
5.3 Un dibattito giuridico tra Roma e Buenos Aires	438
5.4 Quando la battaglia non è sul diritto, ma sulla categoria	441
<b>Epilogo</b>	458
1. Gli 'indesiderabili' ed il diritto penale	459
2. Un'altra storia della protezione sociale dei migranti	460
3. Nuovi orizzonti di ricerca sul diritto internazionale del lavoro e delle migrazioni	461
4. Diritti e segmentazione del mercato del lavoro	463
5. Per una storia della burocratizzazione/formalizzazione delle relazioni di lavoro	464
6. Per una storia comparata e globale della giustizia del lavoro	465
<b>Fonti primarie</b>	467
1. Archivi e fondi - Argentina, Francia, Italia, banche dati	467
2. Fonti a stampa	468
2.1 Articoli, tesi e trattati	468
2.2 Pubblicazioni ufficiali di Stati ed Enti Locali	473
2.3 Pubblicazioni di organizzazioni internazionali	473
2.4 Riviste giuridiche	475
2.5 Giornali	476
<b>Bibliografia secondaria</b>	477



## Indice delle figure e grafici

Figura 1	Operai infortunati nel 1917 in Argentina per nazionalità	50
Figura 2	L'assistenza ai disoccupati in Francia	72
Figura 3	Disoccupati a Buenos Aires e in Argentina per nazionalità (1932).	78
Figura 4	<i>Caja de Accidentes</i> : somme inviate all'estero	80
Figura 5	Lavoratori infortunati in Argentina per nazionalità, anni 1917, 1933 e 1945.	81
Figura 6	Disoccupati stranieri con sussidio nel Dipartimento della Senna, 10 giugno 1939.	87
Figura 7	Rapporto stranieri/francesi tra i percettori di sussidio contro la disoccupazione nel Dipartimento della Senna, 10 giugno 1939	87
Figura 8	Ratifiche delle Convenzioni OIL concernenti le migrazioni e la protezione sociale	159
Figura 9	<i>Conseils de prud'hommes</i> in Francia: numero di contenziosi (1913-1925)	188
Figura 10	<i>Conseil de prud'hommes</i> : tipologie di domande a livello nazionale (1921-1931)	189
Figura 11	<i>Conseil de prud'hommes</i> in Francia: numero di contenziosi (1924-1929)	192
Figura 12	Statistiche dell'attività della <i>Oficina de Sumarios</i> del DNT – atti registrati	197
Figura 13	Statistiche della <i>Oficina de Sumarios</i> del DNT – Atti trattati	198
Figura 14	<i>Conseil de prud'hommes</i> in Francia – numero di contenziosi (1929-1935)	206
Figura 15	Domande - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	207
Figura 16	Numero medio di domande per attore - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	208
Figura 17	<i>Conseils de prud'hommes</i> in Francia: numero di contenziosi (1935-1938, 1940)	215
Figura 18	Attività svolta dall' <i>Asesoría Jurídica Gratuita</i> del DNT - Medie mensili desumibili dai dati disponibili	219
Figura 19	Organizzazione dello Stato Argentino fino al 1943	220
Figura 20	Composizione del campione - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine</i> ,	242

*section du bâtiment*

Figura 21	Percentuale di italiani sulla totalità del campione - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	242
Figura 22	Presenza degli italiani per qualifica - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	245
Figura 23	Settori di attività dei lavoratori con nazionalità italiana - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	245
Figura 24	Settori di attività dei lavoratori con patronimico italiano - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	246
Figura 25	Numero di lavoratori coinvolti per grandezza del conflitto - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	247
Figura 26	Elaborazione cartografica a mezzo Gimp del contenzioso Chech Gelindo, Chech Giuseppe, Preto José et al. c. Bertana e Raffiani	256
Figura 27	Elaborazione cartografica dei domicili degli attori del contenzioso Cordani, Peque, Sticotti et al. c. Société Anonyme Entreprise Professionnelle de Constructions	261
Figura 28	Cartina dell'area circostante ( <i>arrondissement</i> ) Aix-en-Provence	262
Figura 29	I convenuti denunciati da lavoratori con patronimico italiano - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	274
Figura 30	I convenuti denunciati da italiani - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	275
Figura 31	Rappresentazione cartografica del contenzioso Bernakini, Delcolle, Morano et al. c. Volpi	279
Figura 32	Procedure - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section bâtiment</i>	353
Figura 33	Esiti: tutti i lavoratori - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	354
Figura 34	Esiti litigi: lavoratori italiani - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	354
Figura 35	Esiti litigi: patronimici italiani - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	355
Figura 36	Il 'valore' degli infortuni in Argentina	357
Figura 37	Domande sui salari - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	388
Figura 38	Le richieste salariali del 1937 - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	390
Figura 39	Domande relative al preavviso di licenziamento - <i>Conseil de</i>	391

*prud'hommes de la Seine, section du bâtiment*

Figura 40	Domande su licenziamenti abusivi - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	394
Figura 41	Domande relative ai certificati di lavoro - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	402
Figura 42	Domande inerenti le assicurazioni sociali - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	410
Figura 43	Domande relative agli assegni familiari - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	412
Figura 44	Domande per indennità di ferie retribuite - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	417
Figura 45	Domande relative ai certificati di ferie - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	421
Figura 46	Media domande per attore - <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment</i>	425

## Indice delle tabelle

Tabella 1	Inchiesta del MAE del 1898 sul mutualismo italiano nel mondo	53
Tabella 2	Attività e servizi del mutualismo italiano in Argentina	55
Tabella 3	<i>Sumarios</i> : quadro comparativo dei contenziosi dei secondi semestri	197
Tabella 4	Lavoro svolto dall' <i>Asesoría jurídica</i> del DNT tra ottobre 1932 e marzo 1933	200
Tabella 5	La definizione del campione di italiani - <i>Conseil de Prud'hommes de la Seine, section bâtiment</i>	241
Tabella 6	Composizione degli attori ( <i>demandeurs</i> ) – <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section bâtiment</i>	243
Tabella 7	Italiani: composizione degli attori ( <i>demandeurs</i> ) – <i>Conseil de prud'hommes de la Seine, section bâtiment</i>	244
Tabella 8	Contro Folli, imprenditore edile – 7 febbraio 1931	254
Tabella 9	Attività dell'Ufficio dell'Umanitaria a Marsiglia	290
Tabella 10	Marino don José c. Ricagno don Mauricio	312
Tabella 11	Sobrido de Hernandez Joaquina c. Corbacho & Fernandez	313
Tabella 12	Luis Pescio c. Compañía Fosforera Argentina Sociedad Anonima	314
Tabella 13	Nativo Antonio c. Oliva José	316
Tabella 14	Biciuffi Rizieri Adolfo c. Catanzaro Hnos	318
Tabella 15	Leonarón Bautista c. Ferrario José y Juan	319
Tabella 16	Deluca José c. La Negra, sociedad anonima Sansinena	320
Tabella 17	Evoluzione delle polizze private in Argentina	326
Tabella 18	Contenzioso di venticinque operai del <i>Parque Rivadavia</i>	337
Tabella 19	Contro Auger et Bonnet, impresa di lavori pubblici (Parigi) – 2 giugno 1934	413
Tabella 20	Contro Luchessa, imprenditore idraulico (Saint Germain en Laye) – 2 giugno 1934	415
Tabella 21	Akroua Ammar ben Ali, contro Fontaine (Seine)	418
Tabella 22	Contro Durand Louis, architetto costruttore (Parigi), Torti Salvatore, imprenditore edile (Ivry sur Seine) e Sotgiu Salvatore, <i>tâcheron</i> (Villejuif) – 5 giugno 1937	420
Tabella 23	Contro Société Anonyme Entreprise Professionnelle de Constructions	422

- 4 ottobre 1937

Tabella 24	Contro Bidault René (Yerres) – 11 ottobre 1937	423
Tabella 25	Contro Thieble Roger (Fresnes) – 4 ottobre 1937	423
Tabella 26	Contro Les Techniciens Français du Bâtiment (Parigi) – 4 ottobre 1937	424
Tabella 27	Contro Etablissements Golendorf (Paris) – 4 ottobre 1937	424

La storia comparata, resa più agevole da conoscere e servire, animerà del suo spirito gli studi locali, senza i quali essa non può nulla, ma che, senza di essa, non finirebbero da nessuna parte. In una parola, smettiamo, se volete, di questionare eternamente, da una storia nazionale a un'altra, senza mai comprenderci. Un dialogo fra sordi, in cui ognuno risponde a sproposito alle domande dell'altro, è un vecchio artificio da commedia, fatto apposta per suscitare le risa d'un pubblico pronto all'allegria; ma non è un esercizio intellettuale molto commendevole.

Marc Bloch, *Per una storia comparata delle società europee*, 1928

I began to realize something fundamental about fieldwork: that is useless to concentrate exclusively on one's 'research project'. One has to be endlessly curious about everything, sharpen one's eyes and ears, and take notes about everything. This is the great blessing of this kind of work. The experience of strangeness makes all your senses much more sensitive than normal, and your attachment to comparison grows deeper.

Benedict Anderson, *A Life Beyond Boundaries*, 2018

## Introduzione

Tra il 1861 ed il 1940, venti milioni di italiani decisero di emigrare ripartendosi quasi equamente tra l'Europa e le Americhe. Tra le destinazioni prescelte, Francia e Argentina furono seconde solo agli Stati Uniti<sup>1</sup>. L'immigrazione in questi due Paesi era stata sospinta da processi di sviluppo economico che ne avevano stravolto il tessuto industriale e agricolo, facendo giocare ad entrambi i Paesi, alle soglie della Seconda rivoluzione industriale, ruoli di primo piano nei rispettivi continenti. Dalla seconda metà del Diciannovesimo secolo fino al secondo dopoguerra, l'economia rioplatense fu seconda, in tutte le Americhe, solo agli Stati Uniti<sup>2</sup>, trainata dalle esportazioni dei prodotti agricoli che avevano dato avvio a quello che è stato chiamato il *desarrollo hacia afuera* (sviluppo verso l'estero)<sup>3</sup>; la Francia era uscita dalla grande depressione degli anni 1882-1886 con un imponente processo di industrializzazione incentrata sulla razionalizzazione e dall'integrazione verticale della produzione introdotta dalle nascenti grandi fabbriche che sorgevano attorno alle principali città ed ai bacini minerari<sup>4</sup>.

In entrambi i Paesi gli italiani rappresentarono la nazionalità più numerosa sulla totalità dei flussi in entrata, sia prima che dopo la Grande Guerra. Sin dall'inizio del Novecento, i migranti provenienti dalla Penisola avevano assunto un peso significativo in alcune città, come Buenos Aires e Marsiglia, dove rappresentavano in entrambi i casi circa un quinto della popolazione<sup>5</sup>. Distribuiti sia tra i lavoratori che tra gli imprenditori in Argentina<sup>6</sup>, in Francia si limitavano per la grande maggioranza a ricoprire mansioni operaie e agricole, spesso fortemente dequalificate<sup>7</sup>.

Con la fine della Prima guerra mondiale, numerosi Paesi tradizionalmente d'immigrazione videro ridursi i flussi in entrata, o per la crisi derivante dagli eventi bellici, come nel caso di Austria e Germania, o per l'introduzione di leggi che definivano quote prefissate di migranti sulla base della provenienza, come gli Stati Uniti. Francia e Argentina divennero stabilmente le prime destinazioni delle migrazioni

1 E. Sori, *L'emigrazione italiana dall'Unità alla seconda guerra mondiale*, Il Mulino, Bologna 1979, pp. 28 e sgg.

2 C. Lewis, *Argentina: A Short History*, Oneworld Publications, Oxford 2002, pp. 89.

3 R. Barragán - D. Mayer, Latin America and the Caribbean, in M. van der Linden - K. Hofmeester (dir.), in *Handbook Global History of Work*, De Gruyter, Berlin/Boston 2018, pp. 96; J. C. Moya, A Continent of Immigrants: Postcolonial Shifts in the Western Hemisphere, in «Hispanic American Historical Review», 86 (2006), pp. 11.

4 S. Berstein - P. Milza, *Histoire de la France au XXème siècle : Tome 1 : 1900-1930*, Perrin, Paris 2009, pp. 63; A. Dewerpe, *Le monde du travail en France (1800-1950)*, Armand Colin, Paris 1998, pp. 96.

5 S. L. Baily, *Immigrants in the Lands of Promise: Italians in Buenos Aires and New York City, 1870 - 1914*, Cornell University Press, Ithaca (NY) 2004, pp. 60; E. Temime, *Les Italiens dans la région marseillaise pendant l'entre-deux-guerres*, in «Publications de l'École Française de Rome», 94 (1986), pp. 547-575.

6 F. Devoto, *Storia degli italiani in Argentina*, Donzelli, Roma 2007, pp. 123.

7 B. Blancheton - J. Scarabello, *L'immigration italienne en France entre 1870 et 1914*, in «Cahiers du GREThA», (2010), pp. 3-19; O. Milza, *Les Italiens dans l'économie française (1919-1939)*, in «Publications de l'École Française de Rome», 94 (1986), pp. 69-88.

italiane nel corso del periodo interbellico, affiancate solo dalla Svizzera che si propose gradualmente come un Paese sempre più attrattivo per la manodopera peninsulare. Nuovi flussi si sommarono quindi ad una presenza già molto radicata sul territorio, uscendo dalle zone di insediamento storiche – Sud-Est in Francia, zona costiera in Argentina - per espandersi in aree fino ad allora poco toccate dalle migrazioni italiane. Ai flussi di fine Ottocento provenienti in entrambi i casi principalmente dal Nord-ovest italiano, si aggiunsero progressivamente quelli dalle altre regioni della Penisola, seguendo le catene migratorie già tracciate nei primi anni del secolo. In Argentina gli italiani passarono dall'essere 929.863 nel 1911 a 1.771.378 nel 1924<sup>8</sup>, mentre in Francia dai 420.000 nel 1911 ai 760.000 nel 1926 e 808.000 nel 1931<sup>9</sup>.

In parallelo a questa esplosione dei flussi migratori, Francia e Argentina sperimentarono un forte sviluppo delle proprie politiche sociali. Dopo aver introdotto le prime norme a protezione degli operai infortunati sul luogo di lavoro (nel 1898 in Francia, nel 1915 in Argentina) ed aver adottato i primi sistemi pensionistici (le più estese *Retaites Ouvrières et Paysannes* nel 1910 in Francia, alcune Casse speciali per gli impiegati pubblici in Argentina), il periodo tra le due guerre fu un fiorire di proposte legislative che si affiancarono ad un grande dinamismo degli attori sociali – imprenditoria, sindacati, società di mutuo soccorso – che misero in campo proprie iniziative o andarono ad integrare quelle pubbliche. La Francia si dotò progressivamente di un sistema di assicurazioni sociali (1928 e 1930) che copriva vecchiaia, malattia, maternità e disoccupazione<sup>10</sup> ed uno relativo agli assegni familiari (1932)<sup>11</sup> per proteggere le famiglie numerose, mentre continuavano ad esistere e si rafforzavano le leggi di assistenza per le popolazioni indigenti, specialmente in materia sanitaria<sup>12</sup>. Al contempo, l'Argentina espanse il suo sistema di casse previdenziali che toccarono un numero crescente di settori economici, non riuscendo però a allargarsi all'industria ed al commercio<sup>13</sup>. Nella prima metà degli anni Trenta, poi, fu introdotto il sussidio di

---

8 L. De Rosa, *L'emigrazione italiana in argentina: un bilancio*, in G. Rosoli - F. Devoto (dir.), in *L'Italia nella società Argentina: contributi sull'emigrazione italiana in Argentina*, Centro Studi Emigrazione, Roma 1988, pp. 80.

9 P. Milza, *L'immigration Italienne en France d'une Guerre à l'autre*, in P. Milza (dir.), in *Les Italiens en France de 1914 à 1940*, École française de Rome ; Diffusion de Boccard, Rome; Paris 1986, pp. 19.

10 M. Dreyfus et al., *Se protéger, être protégé: Une histoire des assurances sociales en France*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2006; P. Mattera, *Il conflitto ben temperato. Le assicurazioni sociali in Francia negli anni Venti, tra riforme e lotta politica*, Rubbettino, Catanzaro 2018.

11 P. V. Dutton, *Origins of the French Welfare State: The Struggle for Social Reform in France, 1914–1947*, Cambridge University Press, Cambridge, UK ; New York 2002.

12 A. Brodier-Dolino, *Entre social et sanitaire : les politiques de lutte contre la pauvreté-précarité en France au XXe siècle*, in «Le Mouvement Social», 242 (2013), pp. 9–29.

13 P. G. Flier, *El desarrollo de la seguridad social en la Argentina: los seguros sociales. Del model ideal al posible*, in J. Panettieri (dir.), in *Argentina: trabajadores entre dos guerras*, Mundo Contemporaneo, Buenos Aires 2000, pp. 119–154; C. M. Lewis, *Social Insurance: Ideology and Policy in the Argentine, c. 1920-66*, in C. Abel - C. M. Lewis (dir.), in *Welfare, Poverty and Development in Latin America*, Palgrave Macmillan, London ; New York 1993, pp. 175–200.



maternità e fu riformato il Codice di Commercio (1933), che sancì nuovi diritti contro i licenziamenti ed in materia di ferie retribuite a tutto il mondo commerciale<sup>14</sup>.

### 1. Protezione sociale e migrazioni: quale relazione?

Se questi due fenomeni, migrazioni e protezione sociale, ebbero uno sviluppo parallelo, come incisero mutualmente l'uno sull'altro? In particolare, quale rapporto si venne a configurare tra il diritto del lavoro – ed i diritti sociali ad esso collegati – ed il diritto delle migrazioni? Questa è la prima domanda a cui intende rispondere la presente tesi. In altri termini, l'interesse sarà comprendere come le migrazioni influirono sul mercato del lavoro e quindi sulla definizione delle riforme sociali, ma anche di sondare l'effetto che ebbero i nuovi diritti sociali sull'orientazione dei flussi migratori, sulle strategie di installazione o di rimpatrio.

Più che nel campo degli studi storici, questi interrogativi sulla relazione tra migrazioni e protezione sociale hanno avuto una vasta eco nella sociologia degli ultimi anni, periodo in cui i movimenti migratori e lo smantellamento del *welfare state* sono stati due processi che si sono dispiegati quasi sincronicamente. Vogliamo qui riprendere alcune questioni poste dai sociologi Alexandre Afonso e Camilla Devitt:

How does immigration influence welfare states, industrial relations and skill production regimes in different countries? In turn, do these institutions create different types and levels of demand for migrant workers? What is the relationship between levels of coordination in the economy and immigration policies? [...] We consider immigration alternatively as an explanatory variable and as a variable to be explained. These are not competing but complementary perspectives. On the one hand, a focus on immigration sheds light on the context in which capitalist institutions originate and change over time. On the other, taking socio-economic institutions into account can help explain the nature and size of immigration flows, as well as the characteristics of immigration policies in different political economies<sup>15</sup>.

Prendendo spunto da queste righe, studiare il nesso tra migrazioni e protezione sociale ci permette di vedere sotto una luce diversa anche la storia del diritto e delle istituzioni politiche. Spesso la storiografia si è interessata degli aspetti repressivi del diritto, dei meccanismi di esclusione attuati dalle istituzioni<sup>16</sup>. Studiare la protezione sociale può aiutarci a cambiare prospettiva, mettendo in evidenza la funzione 'attrattiva' e/o se-

---

14 G. Queirolo, *Indemnizaciones, enfermedades y antigüedad entre los empleados de comercio: alcances y límites de la ley n° 11729 (Argentina, 1934-1945)*, in «Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral», 50 (2016), pp. 145–169.

15 A. Afonso - C. Devitt, *Comparative political economy and international migration*, in «Socio-Economic Review», 14 (2016), pp. 591–613.

16 R. B. Jensen, *The Rise and Fall of the 'Social Crime' in Legal Theory and International Law: The Failure to Create a New Normative Order to Regularize Terrorism, 1880–1930s*, in «Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series», (2018), pp. 1–11; G. Noiriél, *Le Creuset français: Histoire de l'immigration XIXe-XXe siècles*, Seuil, Paris 1988; J. Suriano, *Trabajadores, anarquismo y Estado represor: de la Ley de residencia a la Ley de defensa social (1902-1910)*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires 1988.

lettiva del diritto. Infatti, lo vedremo nel corso della trattazione, il diritto in generale, ed il diritto del lavoro in particolare, funzionò anche come meccanismo di attrazione di nuovi lavoratori, nuove popolazioni, nuove competenze e nuovi capitali. Al tempo stesso, questo ruolo di attrazione del diritto del lavoro ebbe anche la tendenza a gerarchizzare gli stranieri sulla base della provenienza, della funzione produttiva a loro assegnata, o della composizione familiare (se individui singoli o con famiglia al seguito). Le politiche di protezione sociale e le politiche migratorie furono fenomeni complementari tra di loro perché furono entrambi sintomatici del ruolo crescente dello Stato moderno nell'organizzazione sociale ed economica e furono inoltre meccanismi di regolazione del mercato del lavoro.

Oggi tra i sociologi, si è infiammato il dibattito tra chi vede nelle migrazioni un 'cavallo di Troia' nel processo di smantellamento del *welfare* e chi, invece, le intende come una risorsa per il mantenimento degli attuali livelli di prestazioni sociali<sup>17</sup>. Studiare come nella storia i processi migratori e lo sviluppo della protezione sociale abbiano interagito ha quindi un interesse che supera i confini della sola disciplina storica per entrare in un dibattito interdisciplinare di più ampia portata. A questo dibattito se ne lega un altro, ovvero quello relativo ad una possibile segmentazione delle politiche sociali come specchio della segmentazione del mondo del lavoro<sup>18</sup>. In altri termini: gli stranieri potevano fruire della stessa protezione che era accordata ai nazionali? Come incideva la loro posizione nel mercato del lavoro sui diritti che potevano rivendicare?

In generale studiare la protezione sociale ed il diritto del lavoro usando lo sguardo dei migranti può essere utile a interrogare e problematizzare meglio le gerarchie che la stessa protezione sociale venne a creare. Riprendendo Gosta Esping Andersen,

A more basic question, it seems, is what kind of stratification system is promoted by social policy. The welfare state is not just a mechanism that intervenes in, and possibly correct, the structure of inequality; it is, in its own right, a system of stratification. It is an active force in the ordering of social relations<sup>19</sup>.

Per quanto il testo di Esping-Andersen abbia assunto notorietà per la proposta di suddividere e definire il *welfare state* secondo tre grandi modelli, l'attenzione prestata dal sociologo danese sul potere gerarchizzante delle politiche sociali è assolutamente da riscoprire. L'interesse di studiare la relazione tra migrazioni e sistemi di protezione sociale sta a nostro avviso nella possibilità di analizzare l'emersione, la stratificazione, la gemmazione, l'innesto e/o lo scontro di sistemi molteplici di inclusione ed esclusione, di emancipazione e di controllo.

---

17 A proposito del dibattito più recente su questo aspetto, si veda W. Streeck, *Between Charity and Justice: Remarks on the Social Construction of Immigration Policy in Rich Democracies*, in «DaWS Working Papers», 5 (2017), pp. 1–17; S. van Dyk - S. Graefe, *The reality of exclusive solidarity A response to Wolfgang Streeck's "Between Charity and Justice"*, in «Culture, Practice & Europeanization», 4 (2019), pp. 149–154.

18 M. J. Piore, *Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies*, Cambridge University Press, Cambridge 2008.

19 G. Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton University Press, Princeton 1990, pp. 23.

## 2. La protezione sociale *au ras du sol*: il contributo delle fonti giudiziarie

Oltre a queste domande di carattere generale, più nel dettaglio questa tesi intende studiare come i lavoratori italiani utilizzarono il sistema giuridico e giurisprudenziale locale (attraverso il ricorso ai tribunali che si occupavano di contenziosi di lavoro) al fine di rivendicare il pieno accesso alle politiche sociali mano a mano introdotte nei sistemi normativi francese e argentino.

Cercando di superare le barriere tra ambiti di studio, e tradizioni storiografiche differenti, l'intento è quello di indagare l'intersezione tra diversi strumenti – ambito normativo locale e internazionale, questioni sindacali, diplomazia, relazioni intracomunitarie – che gli stranieri potevano utilizzare per l'allargamento dei propri diritti.

Con l'emersione della storia sociale delle migrazioni negli anni Ottanta, le storiografie dei Paesi presi qui in esame si sono interessate a come gli stranieri siano stati visti e considerati dal mondo operaio e sindacale, quale sia stato il loro ruolo nelle lotte sociali e quali i conflitti sorti con la manodopera locale<sup>20</sup>. Queste ricerche si muovevano di pari passo, spesso sovrapponendosi con quelle che Paola Corti ha definito ricerche agiografiche<sup>21</sup>, sul ruolo dell'emigrazione politica, specialmente nell'Esagono, e che avevano sottolineato il ruolo di primo piano del 'fuoriuscitismo' nella ricostituzione dei partiti antifascisti in esilio<sup>22</sup>.

A partire dagli anni Novanta, il dibattito tra correnti culturaliste e strutturaliste, e l'emergere delle analisi delle reti sociali, ha portato gli storici ad interrogarsi sul ruolo

---

20 Per citarne alcuni, sul caso francese: D. Barjot, *Les Italiens et le BTP français du début des années 1860 à la fin des années 1960 : ouvriers et patrons, une contribution multiforme*, in «Annales de Normandie», 31 (2001), pp. 69–80; G. S. Cross, *Immigrant Workers in Industrial France: The Making of a New Laboring Class*, Temple University Press, Philadelphia 1983; L. Haus, *Labor Unions and Immigration Policy in France*, in «The International Migration Review», 33 (1999), pp. 683–716; M. Martini, *Bâtiment en famille: Migrations et petite entreprise en banlieue parisienne au XXe siècle*, CNRS éditions, Paris 2019; Sul caso argentino si veda, tra gli altri S. L. Baily, *The Italians and Organized Labor in the United States and Argentina: 1880- 1910*, in «International Migration Review», 1 (1967), pp. 56–66; M. I. Barbero - S. Felder, *El rol de los italianos en el nacimiento y desarrollo de las asociaciones empresarias en la Argentina (1880-1930)*, in G. Rosoli - F. Devoto (dir.), in *L'Italia nella società Argentina: contributi sull'emigrazione italiana in Argentina*, Centro Studi Emigrazione, Roma 1988, pp. 137–159; F. Devoto - A. Fernandez, *Asociacionismo, liderazgo y participación en dos grupos étnicos en áreas urbanas de la Argentina finisecular. Un enfoque comparado*, in G. Rosoli - F. Devoto (dir.), in *L'Italia nella società Argentina: contributi sull'emigrazione italiana in Argentina*, Centro Studi Emigrazione, Roma 1988, pp. 178–189.

21 Sulla critica a questi studi, si veda P. Corti, *L'emigrazione italiana in Francia : un fenomeno di lunga durata*, in «Altretalia», 26 (2003), pp. 4–26.

22 P. Milza (dir.), *Les Italiens en France de 1914 à 1940*, École Française de Rome, Roma 1986; P. Milza - D. Peschanski, *Exils et migration: Italiens et Espagnols en France, 1938-1946*, L'Harmattan, Paris 1998; E. Vial, *L'Union populaire italienne, 1937-1940: une organisation de masse du parti communiste italien en exil*, École Française de Rome, Roma; Paris 2007; In ambito comparativo, si veda F. J. Devoto - P. González Bernaldo de Quirós (dir.), *Émigration politique: une perspective comparative. Italiens et Espagnols en Argentine, en France XIXe-XXe siècles*, Editions L'Harmattan, Paris 2001.

delle comunità nelle migrazioni<sup>23</sup>. L'interrogativo verteva sui meccanismi che attivavano il fenomeno migratorio, quelli definiti di *push and pull*, e sulle catene che ne orientavano le direzioni, ma anche sul ruolo che i legami comunitari avevano nella protezione dei propri membri in società che tendevano spesso a tenere separate, se non segregate, le comunità straniere<sup>24</sup>. Una particolare attenzione è stata prestata alla conformazione dei mercati del lavoro, guardando alle stratificazioni che si venivano a creare e al modo con cui i lavoratori migranti vi si erano inseriti<sup>25</sup>. Mentre ciò avveniva, la storia diplomatica ed istituzionale posava il suo sguardo sul ruolo di protezione dei migranti svolto dal nascente diritto internazionale. Grazie a questi ultimi studi, i cui primi esempi risalgono alla fine degli anni Settanta, si è gettata nuova luce sugli accordi bilaterali che erano stati sottoscritti tra i Paesi esportatori di manodopera ed i Paesi importatori e sulla nascita delle organizzazioni multilaterali come l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)<sup>26</sup>, anche se è da ravvisare un notevole disequilibrio tra le storiografie francese ed argentina in materia, sulle ragioni del quale cui torneremo spesso nella trattazione<sup>27</sup>.

- 23 Sul dibattito tra «culturalismo» e «strutturalismo» nello studio delle migrazioni, si veda N. L. Green, *Repenser les migrations*, Presses Universitaires de France, Paris 2002; M.-A. Hily - W. Berthomière, *La notion de «réseaux sociaux» en migration*, in «Hommes & Migrations», 1250 (2004), pp. 6–12; V. Piché, *Les théories migratoires contemporaines au prisme des textes fondateurs*, in «Population», Vol. 68 (2013), pp. 153–178.
- 24 S. L. Baily, *Immigrants in the Lands of Promise: Italians in Buenos Aires and New York City, 1870 - 1914*, cit.; P. Corti, *Famiglie transnazionali*, in P. Corti - M. Sanfilippo (dir.), in *Storia d'Italia. Migrazioni*, Einaudi, Torino 2009, pp. 303–316; M. Gribaudi, *Itinéraires personnels et stratégies familiales : les ouvriers de Renault dans l'entre-deux-guerres*, in «Population», 44 (1989), pp. 1213–1232; J. C. Moya, *Cousins and Strangers: Spanish Immigrants in Buenos Aires, 1850-1930*, University of California Press, Berkeley 1998; J. Rainhorn - C. Zalc, *Commerce à l'italienne: immigration et activité professionnelle à Paris dans l'entre-deux-guerres*, in «Le Mouvement Social», (2000), pp. 49–68.
- 25 M. J. Borges, *Migrations in Latin America: a Crosscultural Perspective*, in «International Review of Social History», 49 (2004), pp. 483–488; M. J. Piore, *Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies*, cit.; A. Portes - L. Jensen, *Disproving the Enclave Hypothesis: Reply*, in «American Sociological Review», 57 (1992), pp. 418–420.
- 26 Tra gli studi pionieri delle relazioni bilaterali, anche se non direttamente legate alle migrazioni si veda P. Milza, *Français et Italiens à la fin du XIXe siècle: aux origines du rapprochement franco-italien de 1900-1902*, Ecole Française de Rome, Rome 1981; Sul ruolo svolto dalla «diplomazia sociale» nel periodo tra le due guerre e dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro S. Kott, *Une «communauté épistémique» du social? Experts de l'OIT et internationalisation des politiques sociales dans l'entre-deux-guerres*, in «Genèses», (2008), pp. 26–46; C. Douki et al., *La protection sociale des travailleurs migrants dans l'entre-deux-guerres : le rôle du ministère du Travail dans son environnement national et international (France, Italie, Royaume-Uni)*, in «Revue française des affaires sociales», (2007), pp. 167–171; M. D. Lewis, *Les frontières de la République : Immigration et limites de l'universalisme en France*, Agone, Marseille 2010; C. Rass, *Temporary Labour Migration and State-Run Recruitment of Foreign Workers in Europe, 1919–1975: A New Migration Regime?*, in «International Review of Social History», 57 (2012), pp. 191–224; P.-A. Rosental, *Géopolitique et État-providence*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 61e année (2006), pp. 99–134; Da sottolineare i nuovi studi in materia, portati avanti con particolare attenzione da Giulio Francisci, G. Francisci, *La diplomazia sociale nell'esperienza migratoria italiana tra la Grande guerra e il primo dopoguerra: due casi di studio (1915-1924)*, in «Farestoria», II (2020), pp. 25–37.
- 27 Per il caso argentino, pochi studi sono stati fatti sulle relazioni bilaterali in materia migratoria per il periodo che precede la Seconda Guerra mondiale. Tra questi G. Rosoli, *Il “conflitto sanitario” tra Italia e Argentina del 1911*, in G. Rosoli - F. Devoto (dir.), in *L'Italia nella società Argentina:*

In definitiva, quindi, la storiografia è riuscita a studiare come i migranti fossero considerati dalle organizzazioni politiche e sociali, dalle reti comunitarie, dal diritto nazionale ed internazionale. Questi filoni storiografici, però, raramente hanno trovato un punto unificante. Chi parlava del rapporto tra lavoratori migranti e diritto internazionale poco si interessava dell'azione del sindacato o dei *social networks*; di contro, chi ha sottolineato maggiormente il ruolo di questi ultimi ha raramente tenuto di conto l'effetto che il diritto internazionale ha avuto su queste reti, ecc. Questi sono alcuni esempi non esaustivi, ma sintomatici, di un problema di interconnessione tra correnti storiografiche, ambiti di ricerca e interessi di studio differenti. Il limite, inoltre, degli studi storici che sono alla base di questa ricerca, è di prendere spesso il soggetto migrante come un soggetto passivo. È il caso di chi si è interessato al rapporto tra movimento operaio e manodopera straniera, che spesso ha messo in risalto maggiormente come il primo guardava la seconda, piuttosto che interessarsi al ruolo svolto dalla manodopera straniera dentro - con o contro - il movimento operaio. Ma è anche il caso degli studi sul diritto internazionale, che hanno focalizzato la loro attenzione su ciò che si muoveva agli apici della diplomazia, piuttosto che guardare come il diritto fosse usato e mobilitato da coloro verso i quali era rivolto.

Infine, nessuno, o quasi, si è sino ad oggi interessato all'ambito giudiziario e giurisprudenziale. Riteniamo che lo 'spazio giudiziario' sia un osservatorio privilegiato per esaminare la convergenza di questi diversi attori. Studiando i processi si può vedere come intervenivano le organizzazioni sociali, come veniva applicato il diritto nazionale o internazionale (o come questi due livelli interagivano e si integravano) e come le reti comunitarie vi agivano, ovvero se emergevano conflitti intra-comunitari o se l'azione veniva portata avanti con il sostegno di parti della comunità.

Perché quest'assenza nella storiografia? Il recupero dello spazio giudiziario come oggetto di studio e come fonte è relativamente recente. Chi si è occupato della storia del movimento operaio, in continuità con una visione marxista ortodossa, ha spesso dato per scontato che i lavoratori e il mondo sindacale avversassero il diritto, vedendolo come mero strumento in mano alle classi dominanti<sup>28</sup>. Ciò non deve stupirci, se si pensa a come il diritto penale sia stato spesso usato come strumento di repressione dei lavoratori e degli strati più disagiati della società<sup>29</sup>. Anche chi si è occupato dello studio del diritto internazionale si è ampiamente disinteressato di vedere se e come questo

---

*contributi sull'emigrazione italiana in Argentina*, Centro Studi Emigrazione, Roma 1988, pp. 288–310; Per il secondo dopoguerra, si veda E. Scarzanella, *Italia y la emigración a América Latina: acuerdos bilaterales y participación en el CIME (1946-1957)*, in «Historia Unisinos», 22 (2018), pp. 195–208.

28 J. M. H. Mascot, *Marx e i furti di legna. Dal diritto consuetudinario al diritto di classe*, in M. Gatto (dir.), in *Marx e la critica del presente: Atti del convegno "Marx e la critica del presente (1818-2018)"*, Roma, 27-29 novembre 2018, Rosenberg & Sellier, Torino 2020, pp. 143–164.

29 Si veda D. Hay - P. Craven, *Masters, Servants, and Magistrates in Britain and the Empire, 1562–1955*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 2014; P. Linebaugh - M. Rediker, *I ribelli dell'Atlantico. La storia perduta di un'utopia libertaria*, Feltrinelli, Milano 2018; A. Stanziani, *Bondage: Labor and Rights in Eurasia from the Sixteenth to the Early Twentieth Centuries*, Berghahn Books, Oxford, New York 2014.

diritto fosse realmente entrato nella giurisprudenza, come fosse stato declinato nell'azione quotidiana delle corti, se fosse stato usato come leva per modificare delle prassi cristallizzatesi a livello nazionale o locale. Come se il diritto internazionale creasse uno spazio altro, alieno al diritto nazionale o ad esso superiore, lo si è studiato più come un oggetto in sé piuttosto che come uno strumento giuridico nelle battaglie giudiziarie di tutti i giorni.

La lenta riscoperta del ruolo delle fonti giudiziarie è avvenuta attraverso canali diversi. In Italia il più noto è quello che è stato aperto dalla microstoria, che ha sottolineato il potenziale epistemologico dei documenti che ci sono stati lasciati dai tribunali con il carattere quasi antropologico dell'opera del giudice<sup>30</sup>. Se la microstoria ha utilizzato in un primo tempo le sentenze come fonte per studiare altri fenomeni, sempre di più tali fonti sono state usate per interrogare le istituzioni stesse. È così diventata molto ricca la storiografia su alcune forme di giustizia d'*ancien régime*, come nel caso della 'giustizia sommaria' o in generale delle giustizie mercantili e commerciali<sup>31</sup>. Il pregio di questa letteratura è stato di focalizzarsi sulle procedure, quindi di dissezionare l'azione delle corti rintracciando l'azione delle parti, i legami tra di esse, le continuità storiche nel modo di agire e pensare e, di conseguenza, anche le innovazioni. Questi studi, tuttavia, si sono limitati unicamente all'epoca moderna.

In profonda sintonia con la microstoria, e nate in parallelo, sono poi le ricerche sulle istituzioni giudiziarie di tipo commerciale sorte in Francia e poi allargatesi nel resto d'Europa all'inizio del Diciannovesimo secolo. Ruotanti attorno alle innovazioni dottrinarie dell'epoca post-rivoluzionaria in relazione alle mutazioni dei rapporti di lavoro intervenute con la rivoluzione industriale, questi studi hanno mostrato la sopravvivenza di consuetudini e prassi pre-esistenti ed il loro scontrarsi o integrarsi con la nuova strutturazione del diritto di matrice napoleonica prima e con l'emersione della moderna 'questione sociale' poi<sup>32</sup>.

Il terzo asse che ha portato ad una riscoperta delle fonti giudiziarie è da rintracciare nelle ricerche sui rapporti di lavoro negli spazi coloniali ed imperiali. Questi studi hanno permesso di uscire da una visione puramente repressiva del diritto coloniale, focalizzando invece l'attenzione sulla capacità degli attori sociali, in questo caso i

---

30 Il riferimento è chiaramente all'opera di Carlo Ginzburg C. Ginzburg, *L'inquisitore come antropologo*, in *Il filo e le tracce: vero falso e finto*, Feltrinelli, Milano 2015, pp. 270–280.

31 A. Caracausi, *Procedure di giustizia in età moderna: I tribunali corporativi*, in «Studi Storici», 49 (2008), pp. 323–360; S. Cerutti, *Giustizia sommaria. Pratica e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime*, Feltrinelli, Milano 2003.

32 P. Cam, *Les prud'hommes, juges ou arbitres? Les fonctions sociales de la justice du travail*, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris 1981; A. Cottureau, *Sens du juste et usages du droit du travail: une évolution contrastée entre la France et la Grande-Bretagne au XIXe siècle*, in «Revue d'histoire du XIXe siècle», (2006), pp. 101–120; C. Lemercier, *Comment peut-on être prud'homme? Les facettes du mandat à Paris avant 1870*, in H. Michel - L. Willemez (dir.), in *Les Prud'hommes. Actualité d'une justice bicentenaire*, Croquant, Vulaines sur Seine 2008, pp. 5–11; N. Olszak, *Mouvement ouvrier et système judiciaire (1830-1950)*, Strasbourg, Université de Strasbourg; L. Willemez, *Les Conseils de Prud'hommes entre activité judiciaire et logiques syndicales. Histoire et sociologie d'une juridiction non-professionnell (1806-2014)*, in «Les Cahiers de Justice», 2 (2015), pp. 157–170.

lavoratori, di usare il diritto come arma per il riconoscimento dei propri diritti. In altri termini queste correnti storiografiche hanno ben mostrato come le corti potessero essere usate come un'arena per la lotta politica e sociale<sup>33</sup>.

A stimolare questi ultimi studi è stato un proficuo dialogo con diverse correnti degli studi giuridici e della sociologia del diritto. Innanzitutto quella denominata *Law in action*, postura inaugurata dal giurista americano Roscoe Pound con il suo articolo «Law in Books and Law in Action» del 1910, in cui invitava a concentrare l'attenzione sugli uomini che amministravano la giustizia a valle – e quelli che ad essa si rivolgevano –, piuttosto che alle norme per come erano state elaborate a monte:

if we look closely, distinctions between law in the books and law in action, between the rules that purport to govern the relations of man and man and those that in fact govern them, will appear, and it will be found that today also the distinction between legal theory and judicial administration is often a very real and a very deep one<sup>34</sup>.

Alessandro Stanziani ha ripreso il concetto di 'diritto in azione' applicandolo allo studio delle fonti giudiziarie, aggiungendo una specifica utile per le ricerche storiche

in studying 'law in action' we must keep in mind that the amount of litigation does not indicate the impact of rules on 'real life', but rather the extent to which people could access the means to enforce their legal rights<sup>35</sup>.

L'attenzione è posta quindi sulla capacità e possibilità degli attori sociali di appropriarsi degli strumenti giuridici e giudiziari. Questo aspetto entra fortemente in risonanza con gli apporti delle correnti di sociologia del diritto e di sociologia di matrice weberiana<sup>36</sup>, che hanno sottolineato come la giustizia possa essere uno strumento, o un impedimento a seconda del suo funzionamento, per il pieno raggiungimento dei diritti sociali dei lavoratori<sup>37</sup>. L'attenzione quindi non può concentrarsi solo sull'ambito normativo, ma deve parallelamente interrogarsi sulla permeabilità dell'azione

---

33 C. De Vito, *Punitive Entanglements: Connected Histories of Penal Transportation, Deportation, and Incarceration in the Spanish Empire (1830s-1898)*, in «International Review of Social History», 63 (2018), pp. 169–189; D. Hay - P. Craven, *Masters, Servants, and Magistrates in Britain and the Empire, 1562–1955*, cit.; A. Stanziani, *Les métamorphoses du travail contraint. Une histoire globale XVIIe-XIXe siècle*, Les Presses de Sciences Po, Paris 2020.

34 R. Pound, *Law in Books and Law in Action*, in «American Law Review», 44 (1910), pp. 15.

35 A. Stanziani, *Labor on the Fringes of Empire: Voice, Exit and the Law*, Palgrave Macmillan 2018, pp. 13.

36 Facciamo riferimento qui alla ricerca sulle procedure giudiziarie come prosecuzione dei conflitti di lavoro di F. Soubiran, *Le recours à la justice dans les conflits du travail: histoire d'un détour (l'exemple de l'automobile)*, CESDIP, Paris 1987; agli studi recenti di Laurent Willemez sull'uso del diritto da parte del mondo sindacale L. Willemez, *Les prud'hommes et la fabrique du droit du travail: contribution à une sociologie des rôles judiciaires*, in «Sociologie du Travail», 54 (2012), pp. 112–134; ed agli atti del convegno sul rapporto tra la possibilità di accedere alla giustizia e l'accesso al welfare M. Cappelletti (dir.), *Accès à la justice et état-providence*, Presses Universitaires d'Aix-Marseille 1984.

37 Per una ricostruzione dell'applicazione della sociologia weberiana E. Serverin, *Sociologie du droit*, La Découverte 2000, pp. 47.

giudiziaria – guardando ai tempi, i costi ed i meccanismi della giustizia – e su come questo ambito normativo è utilizzato dai diversi attori in campo.

Tutte queste correnti hanno contribuito a riscoprire i processi come espressione di un conflitto sociale manifesto<sup>38</sup>. Esse hanno inoltre permesso di evidenziare la non-opposizione tra diritto e mercato, in questo caso specifico il mercato del lavoro, considerando quest'ultimo in un processo dialettico continuo con il diritto: diritto e mercato del lavoro si modificano a vicenda senza che vi sia uno schiacciamento diretto di uno sull'altro o viceversa<sup>39</sup>.

Se quindi vi è stata una riscoperta o, per essere più corretti, un ripensamento delle istituzioni giudiziarie e delle sue fonti come oggetto di studio, non può non emergere il totale vuoto di ricerche per il periodo che va dall'inizio del Ventesimo secolo fino agli anni Settanta o Ottanta, almeno per quel che riguarda l'oggetto di questa tesi. Come se tra lo studio storico delle corti pre-industriali e quello sociologico dei tribunali del finire del Novecento non vi fosse stato nulla. Le lotte sociali, le guerre o le dittature che si sono succedute in questo scorcio di tempo hanno forse fatto dimenticare l'esistenza di spazi di amministrazione della giustizia nel mondo del lavoro? Pochi sparuti casi a fare eccezione, spesso tesi di dottorato mai pubblicate, e spesso lavori svolti per indagare il processo di nascita di un'istituzione giudiziaria piuttosto che il suo funzionamento quotidiano<sup>40</sup>. Pochissimi gli studi comparativi<sup>41</sup>, ancora meno quelli sulla circolazione di modelli giudiziari<sup>42</sup>. In alcun modo la letteratura storica si è interrogata su due elementi che stavano cambiando la fisionomia del lavoro e, di conseguenza, dovevano aver interrogato le corti: le migrazioni di massa e l'affermazione delle politiche sociali. È precisamente in questo vuoto che questa ricerca vuole inserirsi.

Le fonti giudiziarie hanno un potenziale enorme. Innanzitutto, permettono di individuare i due soggetti confliggenti, ed il ruolo svolto dalla terza parte 'giudicante', definendo per questi soggetti le auto-identificazioni (processi di soggettivazione), le mutue identificazioni (modelli di gerarchizzazione sociale) e i processi di

---

38 F. Soubiran, *Le recours à la justice dans les conflits du travail: histoire d'un détour (l'exemple de l'automobile)*, cit., pp. 26.

39 D. Hay - P. Craven, *Masters, Servants, and Magistrates in Britain and the Empire, 1562-1955*, cit.; A. Stanziani (dir.), *Dictionnaire historique de l'économie-droit: XVIIIe-XXe siècles*, LGDJ, Paris 2007, cap. Introduzione.

40 Per il caso italiano si veda G. C. Jocteau, *La Magistratura e i conflitti di lavoro durante il fascismo: 1926-1934*, Feltrinelli, Milano 1978; Per la Francia, N. Olszak, *Mouvement ouvrier et système judiciaire (1830-1950)*, cit.; Per l'Argentina J. M. Palacio, *La justicia peronista la construcción de un nuevo orden legal en la Argentina, 1943-1955*, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires 2018; L. Schjolden, *Suing for Justice: Labor and the Courts in Argentina, 1900-1943* (University of California, Berkeley).

41 T. Ramm, *Workers' Participation, the Representation of Labour and Special Labour Courts*, in B. Hepple (dir.), in *The Making of Labour Law in Europe. A Comparative Study of Nine Countries up to 1945*, Mansell Publishing Ltd, London, New York 1986; R. Rogowski - A. Tooze, *Individuelle Arbeitskonfliktlösung und liberaler Korporatismus. Gewerbe und Arbeitgerichte in Frankreich, Großbritannien und Deutschland im historischen Vergleich*, in «Rechtsprechung. Materialien und Studien», Vorträge zur Justizforschung (1992), pp. 317-386.

42 F. Teixeira da Silva, *The Brazilian and Italian Labor Courts: Comparative Notes*, in «International Review of Social History», 55 (2010), pp. 381-412.



categorizzazione (fissazione nel diritto dei rapporti e degli equilibri tra le parti)<sup>43</sup>. In secondo luogo le fonti giudiziarie aiutano a determinare le geometrie tra queste tre parti: come e perché veniva intrapreso un determinato procedimento, quando interveniva la terza parte (e chi era questa parte, ovvero chi gestiva quel ramo della giustizia: amministrazione centrale, locale, potere politico o giudiziario, corporazione, ecc.) e in che modo, ovvero che tipologia di diritto veniva mobilitato (civile, penale, commerciale, consuetudinario, ecc.), quale ‘nuovo’ diritto veniva prodotto dal conflitto, e se e come cambiavano le geometrie nel corso del procedimento. Rintracciare i contenziosi giudiziari nel loro evolversi, inoltre, aiuta a restituire allo studio delle forme di protezione sociale una matrice dialettica tra più parti che superi la contrapposizione tra storia istituzionale e storia sociale.

Quello su cui si concentrerà l’attenzione sarà dunque il modo in cui gli stranieri entrarono in conflitto con i loro datori di lavoro per rivendicare i loro diritti. Non solo, una domanda fondamentale sarà capire se le forze sindacali li sostennero ed in che modo. Per superare una visione culturalista delle migrazioni analizzeremo se i conflitti erano contro datori di lavoro locali o quelli provenienti della stessa comunità. In altri termini, bisognerà comprendere il grado di solidarietà tra lavoratori di diversa origine e, di converso, il grado di conflittualità dentro una stessa comunità straniera per indagare quanto la segmentazione del mercato del lavoro poteva incidere sulla capacità di agire dei singoli lavoratori e quanto, quindi, poteva tramutarsi in segregazione.

Nonostante questo lavoro si baserà su fonti giudiziarie, che quindi emanano da un linguaggio giuridico, la nostra attenzione non si limiterà allo straniero, cioè alla categoria giuridica e politica su cui operavano le limitazioni imposte dalla normativa statale, ma anche al migrante, cioè la figura economica su cui gravavano i vincoli dettati dal contesto sociale e relazionale. Non guarderemo, quindi, solo alle problematiche di ordine formale e normativo, ma anche agli impedimenti che sorgevano a causa del recente arrivo in un Paese sconosciuto, della non conoscenza della lingua, della non familiarità con le procedure giuridico-amministrative proprie del luogo, ecc. Come ha affermato Nancy Green criticando l’approccio *socio-historique* di Gérard Noiriel:

sans négliger l'importance du politique ou de l'État, nous cherchons plutôt [...] à garder le lien épistémologique entre l'étranger (comme catégorie politique) et l'immigré (comme catégorie économique)<sup>44</sup>.

In secondo luogo: quanto la forma dello Stato incise sullo sviluppo della protezione sociale? Ci interrogheremo su quali caratteri statuali determinarono il grado di permeabilità o di chiusura dei diversi sistemi di protezione sociale. Assumere una prospettiva comparativa permette infatti di smussare i particolarismi ed i localismi.

---

43 La divisione tra processi di identificazione (auto- e mutua-) e di categorizzazione è ripresa dal tentativo di scomporre e superare il concetto polisemico di «identità» in F. Cooper, *Le colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire*, Payot, Paris 2010, pp. 81–123.

44 N. L. Green, *Repenser les migrations*, cit., pp. 87.

Nello specifico, studiare due Paesi può permettere di analizzare le circolazioni di modelli e teorie, le ibridazioni conseguenti e, certamente, le peculiarità. In questo, uno studio del diritto internazionale (bilaterale o multilaterale) sarà fondamentale. Come vedremo, Francia e Argentina ebbero approcci differenziati nella gestione delle migrazioni di lavoro, con la prima che propiziò la stipula di trattati bilaterali per organizzare il reclutamento della manodopera e la seconda che si limitò ad alcune specifiche tipologie di accordi in materia sociale. Inoltre, come la nascente Organizzazione Internazionale del Lavoro permise un'uniformazione di sistemi, come fu usata dagli attori sociali per determinare un allargamento dei diritti? In qualche maniera, quindi, questa ricerca è anche una verifica sulla portata del diritto internazionale nella quotidianità dei lavoratori, del movimento operaio e delle corti di giustizia e sulla sua integrazione nel diritto vivente dei diversi Paesi.

Con questa ricerca si vuole inoltre mettere a verifica la funzionalità della giustizia del lavoro. Quanto la difesa dei diritti fu più facile per i lavoratori in Francia dove esistevano dei tribunali specializzati, i *prud'hommes*, rispetto all'Argentina dove i tribunali del lavoro non avevano ancora visto la luce? In altri termini, come l'esistenza di una giustizia del lavoro incise, o meno, nella formazione di un alfabeto di pratiche, di azioni, di categorie analitiche e di rivendicazioni per il movimento operaio e, al suo interno, per i lavoratori stranieri?

Infine, quanto l'emersione della protezione sociale portò ad una burocratizzazione e/o formalizzazione delle relazioni di lavoro? Riprendendo alcune analisi che hanno visto nella nascita del *welfare* uno dei fattori determinanti nel processo di definizione del moderno contratto di lavoro<sup>45</sup>, mostreremo come i tribunali si trovarono a modificare profondamente il loro modo di intendere le relazioni professionali, i diritti ed i doveri delle parti, incasellandoli in schemi sempre più precisi e rigidi che rompevano con le consuetudini precedentemente in vigore. Quali effetti ebbe questo processo sulla manodopera straniera? Come, cioè, la definizione o ridefinizione del contratto di lavoro incise sullo statuto degli stranieri, che da quel contratto dipendevano per poter continuare a risiedere nel Paese d'immigrazione? Vedremo, qui, come i casi francese e argentino ebbero profonde differenze, come sottolineato dalla storiografia<sup>46</sup>, ma anche processi di convergenza che andrebbero analizzati sul più lungo periodo e su cui non potremo che lanciare alcuni spunti di riflessione.

---

45 S. Deakin - F. Wilkinson, *The Law of the Labour Market: Industrialization, Employment, and Legal Evolution*, Oxford University Press, Oxford, New York 2005; B. Veneziani, *The Evolution of the Contract of Employment*, in B. Hepple (dir.), in *The Making of Labour Law in Europe. A Comparative Study of Nine Countries up to 1945*, Mansell Publishing Ltd, London, New York 1986.

46 F. Devoto, *Las políticas migratorias de Francia y Argentina en el largo plazo*, in «Estudios Migratorios Latinoamericanos», 18 (2004), pp. 128.

### 3. Il metodo comparativo alla luce del *transnational turn*

Per dare una risposta a questi interrogativi, questa tesi sarà condotta utilizzando diverse metodologie analitiche. È innanzitutto una comparazione ma, come ci ricorda Marc Bloch, studioso che al metodo comparativo ha dedicato un vasto repertorio di riflessioni, il termine ‘comparativo’ è un significante abbastanza ampio, il cui significato va invece definito con estrema attenzione.

L’esigenza di comparare è sorta nella scrittura della tesi magistrale, quando l’indagine sui *prud’hommes* francesi divenne un nostro oggetto di interesse primario<sup>47</sup>. Le conclusioni di quella tesi lasciavano diversi interrogativi aperti, relativi alle spiegazioni da dare a diversi fenomeni. Avevamo infatti notato che i tribunali del lavoro francesi erano stati travolti e stravolti dall’arrivo della protezione sociale e, al contempo, si erano rivelati uno strumento utile di rivendicazione per un numero consistente di lavoratori stranieri. La domanda che sorse spontanea era: siamo di fronte ad un particolarismo francese, o queste evidenze sono sintomatiche di processi generali più ampi? E se vi fosse stato un particolarismo francese, questo era da ricondurre alla normativa, alle istituzioni o alle dinamiche sociali proprie del contesto?

Riprendendo Bloch, la comparazione era l’unico strumento utile per prevenirci dall’errore di individuare cause locali alle trasformazioni sociali che stavamo studiando<sup>48</sup>. Nel tempo, poi, la comparazione ha assunto un senso ulteriore quando, entrando negli archivi argentini, abbiamo visto emergere problematiche e domande che non erano evidenti quando avevamo studiato quelli francesi. La comparazione è diventata così «un moyen de croiser des problématiques auxquelles il n'aurait pas pensé en restant attaché à un seul cas»<sup>49</sup>. Il lavoro più interessante, anche se a volte estenuante, è stato utilizzare storiografie e fonti storiche che non parlavano degli stessi problemi (il dialogo tra sordi di cui parla Bloch) o, per essere più precisi, ne parlavano usando alfabeti differenti e li ordinavano secondo gerarchie proprie, apparentemente indipendenti. Questo non è certo un problema proprio a Francia e Argentina, ma uno dei limiti per rispondere ai quali è sorta negli ultimi decenni la storia globale nelle sue diverse correnti, per superare i particolarismi di storiografie nazionali apparentemente distanti<sup>50</sup>. La comparazione è stato quindi lo strumento per portare allo scoperto fenomeni poco visibili nei due contesti, provando a rintracciare e spiegare le somiglianze e le differenze, le comuni sopravvivenze e le influenze reciproche<sup>51</sup>.

Perché comparare Francia ed Argentina? Individuare quali Paesi comparare non è una scelta anodina. Esiste forse una scala di ‘comparabilità’ tra Stati diversi sulla base

---

47 F. Del Giudice, *Le rôle du syndicats dans l'integration des immigrés italiens en France pendant l'entre-deux-guerres*, mémoire de Master, EHESS, 2017

48 M. Bloch, *Per una storia comparata delle società europee*, in in *Storici e storia*, Einaudi, Torino 1997, pp. 105–137, pp. 110.

49 É. Julien, *Le comparatisme en histoire*, in «Hypothèses», 8 (2005), pp. 194.

50 P. Minard, *Globale, connectée ou transnationale: les échelles de l'histoire*, in «Esprit», Décembre (2013), pp. 25.

51 M. Bloch, *Comparazione*, in in *Storici e storia*, Einaudi, Torino 1997, pp. 97–104.

della quale operare tale scelta? Vanno messe in risalto le caratteristiche politiche, o quelle demografiche, o quelle economiche dei diversi Paesi?

Benedict Anderson, nel suo libro biografico *A Life Beyond Boundaries*, è ritornato a più riprese sul senso della comparazione e sul suo potenziale epistemologico. Una sua affermazione in particolare, però, ci ha portato a riflettere molto: «there are a few important points to bear in mind when one wants to make a comparison. First of all, one has to decide, in any given work, whether one is mainly after similarities or differences»<sup>52</sup>. Dissentiamo da Anderson, perché non crediamo che una tale scelta vada compiuta, come non crediamo che esista il comparabile e l'incomparabile, ma che semplicemente vadano definiti bene oggetti di studio e metodi di analisi. Potremmo infatti dire che Francia e Argentina furono accomunati da processi migratori e da politiche sociali simili, ma la similitudine risulta un concetto alquanto vago e, a volte, soggettivo perché dipendente dallo sguardo dello storico. Questi due fenomeni, per di più, non avevano nulla di eccezionale per l'epoca presa in esame. Al contempo, i due Paesi ebbero al loro interno sistemi giudiziari totalmente diversi. La Francia contava su tribunali del lavoro autonomi, i *prud'hommes*, sorti dall'inizio del Diciannovesimo secolo, mentre in Argentina i contenziosi di lavoro venivano giudicati dai tribunali civili e commerciali ordinari, non essendoci alcuna istituzione specifica presente nel Paese latinoamericano fino alle riforme peroniste degli anni Quaranta. Quali sarebbero, quindi, le similitudini o le differenze da mettere in evidenza? Riteniamo che una tale scelta non risulterebbe fruttuosa, sapendo, per di più, che similitudini e differenze potevano mutare nel corso del tempo.

Questo per dire che avremmo potuto comparare altri contesti che avevano sperimentato, nello stesso scorcio di tempo, l'arrivo di un grande numero di migranti e lo sviluppo di politiche sociali. Questi due fenomeni non si limitano infatti a questi due Paesi, non vi è alcuna eccezionalità di cui vogliamo ammantare questa comparazione.

Nel decidere quali Paesi comparare la scelta è stata quindi di non scegliere: sono i migranti stessi che saranno seguiti nell'emigrazione che hanno deciso. Francia ed Argentina, come abbiamo visto precedentemente, furono infatti elette come destinazioni privilegiate dagli emigranti italiani tra le due guerre. Non sono cioè state le caratteristiche individuate a posteriori che hanno determinato il perimetro della ricerca, ma le condizioni e le aspirazioni dei migranti stessi in quel preciso momento storico a farlo.

In questa definizione dei contesti oggetto di studio, abbiamo preso spunto da quello che Nancy Green ha definito l'approccio 'divergente', in cui il ricercatore segue i migranti provenienti da uno stesso Paese d'origine in destinazioni diverse<sup>53</sup>; ma non esauriamo in questo approccio la nostra postura analitica. I migranti italiani in Francia e Argentina non sono infatti l'unico oggetto di questa ricerca. In molti casi saranno, più che un vero e proprio argomento di studio, il punto di osservazione da cui guarderemo

---

52 B. Anderson, *A Life Beyond Boundaries: A Memoir*, Verso, London ; New York 2018, pp. 130.

53 N. L. Green, *Repenser les migrations*, cit., pp. 26.

ad altri fenomeni sociali che si dipanavano sotto i loro occhi. Riprendendo gli obiettivi dell'*histoire croisée*, l'intento è di studiare «les objet de recherche les uns par rapport aux autres, mais également les uns à travers les autres, en termes de relations, d'interactions, de circulation»<sup>54</sup>.

Questa non è sicuramente la prima ricerca che compara Francia e Argentina nel campo della storia delle migrazioni, sebbene sia innegabile che la maggior parte delle ricerche comparative siano state condotte tra la Francia e gli Stati Uniti<sup>55</sup>, o tra questi ultimi e l'Argentina<sup>56</sup>. Alla fine degli anni Novanta era infatti stato portato avanti un progetto di cooperazione tra le università di Paris 7 e di Buenos Aires sullo studio delle migrazioni italiane ed iberiche nei due contesti, riuscendo a spingere in avanti la storiografia esistente sia in merito alle politiche migratorie dei due Paesi<sup>57</sup>, sia sul trattamento dell'emigrazione politica<sup>58</sup>. Al centro di questa fruttuosa collaborazione vi erano due storici argentini, quali Pilar González Bernaldo de Quirós e Fernando Devoto, con quest'ultimo che aveva poi continuato nel solco comparatista con un ulteriore articolo che, per la prima volta, oltre alla questione migratoria, introduceva una serie di riflessioni sull'impatto delle politiche sociali e del lavoro dei due Paesi<sup>59</sup>. Se i primi studi collettanei erano più che altro una giustapposizione dei due contesti, l'articolo di Devoto ha il pregio di aver provato a ricostruire in parallelo e simultaneamente le evoluzioni che toccarono Francia e Argentina. La presente ricerca non nasce quindi su di un terreno vergine, anche se in molti suoi aspetti resta inesplorato, specialmente in ciò che concerne lo sviluppo della protezione sociale, ma anche nel campo del diritto internazionale del lavoro e della 'diplomazia sociale'.

Torniamo però sulla metodologia comparativa, su cosa si compara e come<sup>60</sup>. Riprendendo Samuel Baily nella sua ricerca sugli immigrati italiani a New York e Buenos Aires a cavallo tra Ottocento e Novecento, questa comparazione si discosta da quei «multi-society study based primarily on secondary sources in the tradition of the 'grand historical sociology' practiced by Barrington Moore, Immanuel Wallerstein, and

---

54 M. Werner - B. Zimmermann, *Penser l'histoire croisée : entre empirie et réflexivité*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 58e année (2003), pp. 16.

55 C. Collomp, *Regard sur les politiques de l'immigration. Le marché du travail en France et aux États-Unis (1880-1930)*, in «Annales», 51 (1996), pp. 1107-1135; N. L. Green, *Du Sentier à la 7e Avenue: la confection et les immigrés, Paris-New York, 1880-1980*, Éditions du Seuil, Paris 1998; B. Mullan, *The Regulation of International Migration: The US and Western Europe in Historical Comparative Perspective*, in A. Böcker et al. (dir.), in *Regulation of Migration: International Experiences*, Het Spinhuis, Amsterdam 1998, pp. 7-26; J. Rainhorn, *Paris, New York : deux «Petites Italies» dans l'entre-deux-guerres : Éléments pour une comparaison transatlantique*, in A. Bechelloni et al. (dir.), in *Les Petites Italies dans le monde*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2015, pp. 45-55.

56 S. L. Baily, *The Italians and Organized Labor in the United States and Argentina: 1880- 1910*, cit.; *Immigrants in the Lands of Promise: Italians in Buenos Aires and New York City, 1870 - 1914*, cit.

57 P. González Bernaldo de Quirós (dir.), *Les politiques publiques face au problème migratoire*, in «Exils et migrations ibériques au XXe siècle», 2 (1999).

58 F. J. Devoto - P. González Bernaldo de Quirós (dir.), *Émigration politique: une perspective comparative. Italiens et Espagnols en Argentine, en France XIXe-XXe siècles*, cit.

59 F. Devoto, *Las políticas migratorias de Francia y Argentina en el largo plazo*, cit.

60 N. L. Green, *Repenser les migrations*, cit., pp. 16.

Theda Skocpol, among others»<sup>61</sup>. Dobbiamo molto a queste ricerche, specialmente negli studi sulla nascita della protezione sociale, basti pensare a quanto siano state fruttuose le prime ricerche di sociologia storica per tracciare dei quadri analitici generali che, fossero essi condivisi o meno, hanno permesso un avanzamento della ricerca in materia e l'emersione di nuove problematiche di studio<sup>62</sup>. Il loro limite era però quello di prendere gli Stati nazione come oggetti dati, visti nella loro uniformità interna, e di cui era difficile cogliere le circolazioni e le mutue influenze.

Tali limiti sono stati messi bene in evidenza dalla storia transnazionale, da cui prendiamo alcuni spunti significativi, mettendo al centro di questa ricerca dei *mobile actors* quali i lavoratori migranti, concependo l'istituzione della protezione sociale come un processo non riassumibile alle sole dinamiche nazionali, ma anche guardando di volta in volta allo scambio di idee e modelli che avvennero tra i diversi Paesi e nelle arene internazionali che sorsero nel primo dopoguerra<sup>63</sup>. Questa ricerca, però, non può dirsi propriamente transnazionale, poiché i *transfer* non saranno l'oggetto primario della nostra analisi. Saranno parte del racconto, ma non il centro. Prenderemo sì in esame l'azione delle organizzazioni internazionali, ma per vedere quale diritto vivente furono in grado di creare che potesse essere utilizzato nell'azione concreta dei lavoratori, non sarà invece questa la sede per analizzare gli scambi di idee tra esperti, come ampiamente fatto dalla storiografia recente<sup>64</sup>. Studiare le migrazioni intenzionali non significa, infatti, abbracciare automaticamente un approccio di storia transnazionale, e l'attenzione agli scambi ed alle reciproche influenze non deve farci dimenticare la permanenza di una forza coercitiva dello Stato-nazione e dei suoi ordinamenti giuridici, che non sempre rendevano agevoli e facili i passaggi di frontiera o l'accesso ai diritti che erano garantiti sul territorio estero<sup>65</sup>.

#### 4. Giochi di scala e sincronie

Questa tesi non sarà quindi la comparazione tra due Stati nazione presi come soggetti monolitici ed uniformi. Oltre a prendere in esame l'ambito

---

61 S. L. Baily, *Immigrants in the Lands of Promise: Italians in Buenos Aires and New York City, 1870 - 1914*, cit., pp. 17.

62 J. Alber, *Dalla carità allo Stato sociale*, Il Mulino, Bologna 1986; G. Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, cit.

63 Sull'apporto del «transnational turn» in questi ambiti, si veda l'arricchente articolo C. Conrad, *Beyond Welfare State Models. Transnational Historical Perspectives on Social Policy*, in P. Kettunen - K. Petersen (dir.), in *Beyond Welfare States Models. Transnational Historical Perspectives on Social Policy*, Edward Elgar, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA 2011, pp. 218-240.

64 A titolo di esempio S. Kott, *Une «communauté épistémique» du social? Experts de l'OIT et internationalisation des politiques sociales dans l'entre-deux-guerres*, cit.; I. Lespinet-Moret - I. Liebeskind-Sauthier, *Albert Thomas, le BIT et le chômage: expertise, catégorisation et action politique internationale*, in «Les cahiers Irice», n°2 (2008), pp. 157-179.

65 Si veda, su questo aspetto, la critica mossa da Nancy Green ad abbracciare acriticamente il concetto, specialmente nelle ricerche inerenti le migrazioni N. L. Green, *The Limits of Transnationalism*, University of Chicago Press, Chicago 2019.

internazionale/transnazionale accennato poco sopra, proveremo a rimarcare le peculiarità dei diversi ambiti locali, osservando dentro uno stesso Paese contesti su cui le stesse norme di diritto o gli stessi fenomeni sociali ebbero applicazioni e ricadute differenti. Riprendendo l'immagine di Jacques Revel, la tesi sarà quindi un gioco di scale, e tra queste avverranno quindi multiple comparazioni, per provare non a «raffigurare più in grande o più in piccolo una realtà che rimane la stessa, ma [a] trasformare il contenuto della rappresentazione»<sup>66</sup>.

Il primo capitolo sarà interamente dedicato ad un raffronto delle politiche sociali e migratorie di Francia e Argentina, e delle politiche emigratorie dell'Italia. Il piano nazionale sarà quindi quello di riferimento, per mostrare le logiche proprie ad ogni ambito preso separatamente, ma anche per mostrarne le somiglianze e le convergenze, sia di storia che di storiografia. Il secondo capitolo passerà al setaccio come queste politiche nazionali dialogarono tra loro e si scontrarono nell'arena internazionale, in ambito diplomatico bilaterale e all'interno delle organizzazioni multilaterali sorte nel primo dopoguerra. Il terzo capitolo tornerà all'ambito nazionale, questa volta per comparare gli sviluppi paralleli delle istituzioni giudiziarie dei due Paesi ed analizzare come queste si interfacciarono con la nascita della protezione sociale e quale ruolo assunse la difesa giuridica degli stranieri nelle loro rispettive evoluzioni. Dal macro, nei capitoli quattro e cinque passeremo ad adottare una postura micro-analitica con lo studio di singoli casi giudiziari in specifici territori dei due Paesi, per mettere a verifica 'dal basso' quello che abbiamo visto svilupparsi 'dall'alto' nei capitoli precedenti. Qui, i lavoratori e le lavoratrici che si rivolgevano ai tribunali saranno inseriti nei loro rispettivi contesti sociali, sia locali che, per quanto possibile, transnazionali, per esaminare le loro reti di relazioni, le solidarietà ed i conflitti in cui erano inseriti (Capitolo 4); per passare poi in rassegna le tipologie di rivendicazioni che avanzarono e come essi utilizzarono il diritto (e quale diritto) per far valere le loro ragioni (Capitolo 5). La comparazione sarà quindi sia orizzontale, tra Paesi diversi e tra territori, sia verticale, ovvero tra il macro ed il micro, tra il diritto teorizzato e legiferato e quello praticato.

Al contempo, quasi tutti i capitoli sono stati costruiti attorno a momenti sincronici che caratterizzarono la storia politica, economica e sociale dei due Paesi presi in esame (a volte tre, con l'Italia). Il tentativo è stato di mostrare che le evoluzioni delle politiche nazionali – in materia migratoria, sociale e del lavoro – rispondevano a stimoli di un mondo globalizzato, in cui Francia e Argentina (e Italia) erano tessere di un mosaico più ampio e coordinato. Partiremo nei diversi capitoli da un primo dopoguerra segnato da un forte riformismo sociale – a livello nazionale e transnazionale -, da un'altrettanta sviluppata conflittualità nel mondo del lavoro e da un grande dinamismo nella formazione di un diritto internazionale del lavoro, per poi passare all'analisi degli anni Venti, anni di riflusso delle proposte di riforma (in ambito nazionale ed internazionale) come dell'iniziativa sindacale, ma di forte sviluppo dell'attività dei tribunali che si

---

66 J. Revel (dir.), *Giochi di scala*, Viella, Roma 2011, pp. 24.

occupavano di lavoro. Esamineremo in seguito i primi anni Trenta, con gli effetti della crisi economica globale ed il conseguente avvento di politiche protezionistiche dei mercati del lavoro nazionali, il compimento dei processi di riforma in campo sociale e una riorganizzazione del mondo sindacale. Arriveremo infine alla seconda metà del decennio, con il divampare della conflittualità sociale del biennio 1935-1936, l'emersione di problemi legati alla tenuta dei sistemi di protezione sociale e la parallela affermazione dei tribunali come spazio in cui si incanalavano le tensioni sociali dell'epoca quando i movimenti operai entrarono in una fase di stallo o crisi. Tutti questi eventi, queste 'fasi', sono espressione di sincronie globali che portano interrogativi che vanno ben al di là dei singoli casi presi in esame. Riprendendo uno dei cardini della storia globale per come è stata, forse un po' troppo rigidamente, definita da Sebastian Conrad:

Attention to the synchronic context is a potential eye-opener. It connects events to others across borders, and it opens the view to entanglements in space. The focus on global contexts can help explain the simultaneity of events that fail to come into view within conventional national frameworks. Moreover, it sensitizes historians to causal factors operating beyond, and across, the society or locality under study<sup>67</sup>.

La circolazione delle migrazioni, lo sviluppo parallelo della protezione sociale, l'emergere di movimenti sociali simultanei sono quindi da intendere come fenomeni che parlano di una storia più ampia, in una parola di una storia globale del lavoro. Se quindi il nostro approccio è sì comparato, questo raffronto non avverrà con una giustapposizione di due casi studio, ma guardando permanentemente alle loro connessioni e simultaneità.

## 5. Tra microstoria e metodi quantitativi

Questa tesi è profondamente debitrice alla microstoria almeno in tre ambiti metodologici: il gioco di scale già accennato in precedenza, l'analisi delle fonti giudiziarie, e la distinzione tra categorie emiche ed etiche. Se sul primo aspetto non torneremo, sul secondo, invece, abbiamo visto come la riscoperta delle fonti giudiziarie sia stata in parte merito di questa corrente storiografica. Per la loro analisi, la microstoria ha applicato la metodologia di indagine «à rebrousse-poil» (contropelo), ovvero una lettura dei documenti contro l'intenzione dei redattori delle fonti<sup>68</sup>. Questo aspetto è per noi particolarmente importante. Come vedremo nei Capitoli 4 e 5, i redattori dei documenti giudiziari non prendevano quasi mai in considerazione la nazionalità delle parti in causa. Come compiere allora una ricerca sugli stranieri, se le informazioni relative alla loro condizione giuridica erano completamente omesse? Proprio per rispondere a questa domanda, la microstoria ci è venuta in soccorso.

---

67 S. Conrad, *What Is Global History?*, Princeton University Press, Princeton 2016, pp. 155.

68 S. Cerutti, «À rebrousse-poil»: *dialogue sur la méthode*, in «Critique», 6 (2011), pp. 567.



L'assenza di informazione è diventata quindi un interrogativo a sé stante: perché la nazionalità non interessava ai giudici che si occupavano di contenziosi di lavoro? Quale rapporto vi era, quindi, tra le relazioni di lavoro oggetto delle contese, e la condizione di stranieri dei lavoratori che si recavano nei tribunali? In questo faremo nostra la massima di Carlo Ginzburg secondo cui «gli ostacoli frapposti alla ricerca sotto forma di lacune e distorsioni della documentazione devono diventare parte del racconto»<sup>69</sup>. Inoltre, tramite lo studio dei documenti giudiziari proveremo quindi a cogliere le diverse configurazioni sociali oggetto di questo studio come «il risultato dell'interazione di innumerevoli strategie individuali» per riprendere Ginzburg<sup>70</sup>.

Vi sono, però alcuni aspetti su cui ci distanzieremo dalla microstoria. Innanzitutto, ripartendo dall'ultima citazione, non ci fermeremo alle sole «strategie individuali». Ci troviamo infatti in accordo con Michael Werner e Bénédicte Zimmermann quando affermano che «l'activité des personnes se révèle tout à la fois structurée et structurante, dans une relation d'interférences réciproques entre structure et action»<sup>71</sup>. Riprendendo le analisi di Maurizio Gribaudi sulle reti sociali, inoltre, il nostro sarà un tentativo di guardare agli individui nei sistemi relazionali in cui erano inseriti ed in cui strutturavano la loro azione: mondo del lavoro, reti migratorie, quartieri di arrivo, raggruppamenti politico-sindacali, saranno tutti oggetto della nostra analisi, in particolare nel quarto capitolo<sup>72</sup>. A tal fine, le informazioni dei documenti giudiziari saranno interpolate con quelle forniteci dai censimenti, dai registri di viaggio e da quelli delle naturalizzazioni e dai documenti di polizia per ricostruire il mondo, o i mondi, in cui erano immersi. Per rappresentare questo lavoro in forma chiara per il lettore e la lettrice, vi saranno anche tentativi di cartografare queste relazioni sui territori, anche se le competenze tecniche utilizzate saranno da autodidatti e necessiterebbero un qualche perfezionamento futuro.

Il secondo elemento che assumeremo criticamente dalla microstoria è il concetto di 'eccezionale normale', ovvero la ricerca dell'anomalia al posto dell'analogia. L'analisi delle fonti verterà sicuramente sui casi singoli, e spesso si concentrerà su casi 'eccezionali'. Al tempo stesso, però, sin dall'inizio della ricerca abbiamo affiancato a questa analisi la costruzione di basi di dati in cui abbiamo inserito i casi studiati per trasformarli in statistiche, specialmente nel contesto francese dove questo era possibile, per provare a individuare dinamiche generali e collettive<sup>73</sup>. Non è un ritorno alle metodologie seriali da cui la microstoria prendeva le distanze sul finire degli anni

---

69 C. Ginzburg, *Microstoria: due o tre cose che so di lei*, in *Il filo e le tracce: vero falso e finto*, Feltrinelli, Milano 2015, pp. 241–269, pp. 262.

70 Ibidem, pp. 267.

71 M. Werner - B. Zimmermann, *Penser l'histoire croisée : entre empirie et réflexivité*, cit., pp. 25.

72 M. Gribaudi, *Mondo operaio e mito operaio. Spazi e percorsi sociali a Torino nel primo Novecento*, Einaudi, Torino 1987.

73 Rimandiamo all'introduzione del quarto capitolo per la descrizione delle metodologie utilizzate per il campionamento e l'elaborazione delle statistiche. Lì descriveremo anche come abbiamo costituito la categoria statistica degli 'italiani' a partire da documenti che non davano informazioni relative alla nazionalità. Specificheremo, cioè, come le informazioni trovate negli archivi dei *prud'hommes* sono state incrociate con quelle dei censimenti, dei registri delle naturalizzazioni e con gli archivi di polizia.

Settanta. L'idea era però di usare le metodologie statistiche, anche in questo caso da autodidatti, per riuscire a compiere meglio quel gioco di scale che ci eravamo prefissati. Come hanno affermato Claire Zalc e Claire Lemerrier, auspicando un riavvicinamento tra microstoria e metodi quantitativi, «comment savoir si un individu est exceptionnel avant d'avoir évalué les grands traits du groups dont nous l'extrayons?»<sup>74</sup>.

Dalla microstoria e dalla storia globale ci proviene un'altra sfida per la nostra ricerca: quali categorie utilizzare, senza cadere nell'etnocentrismo? La comparazione presuppone infatti il confronto tra categorie 'emiche' o 'internaliste' differenti da un contesto all'altro. Quale deve essere la scelta del ricercatore in uno studio di storia comparata? Usare categorie che non si parlano, o provare a definirne di nuove, 'etiche' o 'esternaliste'? Questo problema sarà per noi amplificato, perché la lingua di scrittura della tesi sarà una lingua terza rispetto alle due utilizzate dalle fonti. Si pone cioè il problema della traduzione dei termini, consapevoli per di più che la comune origine latina delle tre lingue porta spesso a incomprensioni dovute a sfumature di linguaggio. Da una parte abbiamo quindi deciso, per quanto possibile, di mantenere le categorie 'locali', provando a tradurle quando possibile per rendere più scorrevole la lettura. Al tempo stesso, la comparazione ci spingerà a delineare dinamiche generali, in cui sarà possibile a volte dover introdurre categorie terze per provare, in un'opera di astrazione, a rendere intellegibili i fenomeni.

## **6. Le fonti utilizzate**

Per compiere questa comparazione tra Francia e Argentina, ci troveremo a confrontarci con una molteplicità di tipologie di archivi e fonti primarie, di cui la maggior parte caratterizzeranno singoli capitoli, anche se non di rado faranno delle 'incursioni' in altri per provare a far dialogare voci e prospettive differenti.

In questi quattro anni ci siamo mossi principalmente attorno a cinque tipologie di fonti: normative, diplomatiche (includendo qui anche quelle delle organizzazioni internazionali), sindacali, di polizia, demografiche, e, ovviamente, giudiziarie. Le descriveremo qui separatamente, nell'ordine di 'comparsa' all'interno della tesi, provando a mettere in evidenza tanto le simmetrie quanto le asimmetrie tra i diversi casi presi in esame.

### **6.1 Le fonti normative**

Il primo capitolo, vertendo sulla nascita e lo sviluppo delle politiche sociali e migratorie di Francia, Argentina e Italia (per quanto concerne l'emigrazione), è stato in larga parte un lavoro di sintesi storiografica. Nonostante ciò, non mancheranno dei riferimenti al lavoro svolto su fonti primarie, specialmente relative alla produzione normativa dei diversi Paesi. Per il caso argentino ci riferiremo qui ai documenti

---

74 C. Lemerrier - C. Zalc, *Méthodes quantitatives pour l'historien*, La Découverte, Paris 2008, pp. 17.

visionati presso il fondo del Ministero degli Interni argentino conservato presso l'*Archivo General de la Nación*, in particolare quelli prodotti dal *Departamento Nacional del Trabajo* (DNT), l'amministrazione fondata nel 1907 e disciolta nel 1943 per coordinare le politiche in materia di lavoro. Abbiamo fatto un esteso uso del *Boletín* periodico del DNT, strumento utile, e quasi interamente digitalizzato, per studiare le evoluzioni della legislazione locale. Per il caso francese non abbiamo compiuto invece un lavoro nei fondi ministeriali, complice l'arrivo della pandemia, ma anche la presenza di una più estesa storiografia in materia, limitandoci quindi all'analisi del *Journal Officiel de la République Française* e ad altre fonti a stampa, quali alcune pubblicazioni di associazioni o amministrazioni pubbliche locali, ma soprattutto pubblicazioni sindacali come il *Droit Ouvrier*, organo giuridico della *Confédération Général du Travail* (CGT). Sia in Francia che in Argentina, un utile strumento di ricerca sono state le tesi di dottorato ed i trattati accademici pubblicati nel periodo tra le due guerre. Per il caso italiano faremo largo riferimento al *Bollettino dell'Emigrazione* redatto fino al 1927 dal Commissariato Generale dell'Emigrazione (CGE), ente del Ministero Italiano degli Affari Esteri preposto al coordinamento delle iniziative in materia di emigrazione.

## **6.2 Fonti diplomatiche**

Quest'ultima fonte tornerà ad essere ampiamente citata nel secondo capitolo, dove ci riferiremo in larga parte agli archivi diplomatici e a quelli dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Il primo paragrafo del secondo capitolo sarà infatti in molta parte incentrato sull'analisi dei documenti del fondo della Rappresentanza Italiana in Francia conservato presso l'Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri di Roma. Avremmo voluto estendere la ricerca anche al fondo del Commissariato Generale dell'Emigrazione, tentativo che si è rivelato inattuabile dopo la ridefinizione delle regole di accesso imposte dalla pandemia. Sempre per la stessa ragione non abbiamo potuto recarci presso il *Centre des Archives Diplomatiques de Nantes* per visionare la documentazione riguardante l'attività diplomatica francese. Sulle relazioni bilaterali tra Roma e Parigi, di conseguenza, l'analisi si limiterà per forza di cose allo sguardo unidirezionale dalla Penisola. Sempre unidirezionale, ma in senso inverso, sarà l'osservazione sulle relazioni diplomatiche tra Argentina e Italia, poiché nel primo Paese abbiamo potuto studiare i documenti relativi presso l'*Archivo Histórico de Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto*, mentre non siamo stati in grado, per le ragioni precedentemente esposte, di consultare il corrispettivo a Roma. La scrittura sarà quindi incentrata su di un 'gioco di specchi', in cui proveremo a usare delle visioni parziali ed unidirezionali per ricostruire la trama di relazioni tra i diversi Paesi, in particolare per comprendere perché Francia e Argentina adottarono atteggiamenti molto diversi riguardo la stipula di Trattati bilaterali di lavoro e di emigrazione.

Sempre nel secondo capitolo faremo un largo uso degli archivi digitalizzati dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per analizzare la nascita del piano multilaterale del diritto del lavoro e delle migrazioni. Saranno presi in esame i resoconti

delle annuali Conferenze Internazionali del Lavoro e delle commissioni che si riunirono per dibattere dei problemi migratori, ma anche le pubblicazioni che si incentrarono su migrazioni e protezione sociale. A questa documentazione propria dell'OIL, sarà affiancata quella emanata dalle conferenze internazionali che si riunirono a Roma nel 1921 e 1924, la prima tra i soli Paesi d'emigrazione, la seconda insieme a quelli d'immigrazione.

### 6.3 Archivi sindacali

Le fonti sindacali faranno la loro comparsa soprattutto a partire dal terzo capitolo, quando la nostra interrogazione verterà sulla struttura dei tribunali che si occupavano di lavoro in Francia e Argentina, e come questi si interfacciarono con la conflittualità sociale che attraversava il mondo del lavoro in quel periodo. Le stesse fonti saranno poi riprese nei capitoli finali per comprendere in primo luogo le strategie delle organizzazioni operaie nei confronti dei lavoratori stranieri ed in secondo luogo come queste organizzazioni agirono nella fase di emersione delle politiche sociali. Per quanto concerne la Francia, l'attenzione verterà sullo studio degli archivi della *Confédération Générale du Travail*, in particolare sui fondi rimpatriati in Francia da Mosca nel 1994 e restituiti al sindacato nel 1999<sup>75</sup>. Questi archivi posseggono un gran numero di documenti inerenti i *Bureaux de la Main d'œuvre étrangère*, le strutture che il sindacato istituì per radicarsi nella manodopera immigrata. Per l'Argentina il panorama sindacale negli anni Venti era molto più frastagliato di quello francese ed il materiale archivistico risulta sparso in una molteplicità di istituti di studio del movimento operaio. Tra questi il *Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas* di Buenos Aires, che conserva una vasta collezione di documenti a stampa che abbiamo potuto consultare durante la permanenza in Argentina. Anche in questo caso vi sarà un disequilibrio tra un uso molto ampio di fonti primarie per il caso francese ed uno più ridotto per quello argentino. Tale disequilibrio viene ulteriormente amplificato dalle fonti sindacali italiane, a cui abbiamo rivolto la nostra attenzione per studiare come le organizzazioni operaie della Penisola affrontarono la questione delle migrazioni. Il fondo Ludovico D'Aragona conservato presso l'Archivio Filippo Turati di Firenze e gli archivi della Società Umanitaria di Milano saranno utili per gettare uno sguardo sulle iniziative sindacali e para-sindacali del periodo precedente l'ascesa al potere del Fascismo. D'Aragona fu infatti il segretario generale della Confederazione Generale del Lavoro (CGdL) tra il 1918 ed il 1925 ed il suo archivio personale conserva una larga corrispondenza in cui erano trattate, seppur lateralmente, le questioni migratorie e la nascita dell'OIL. La Società Umanitaria di Milano è un ente morale fondato nel 1893 per operare a tutela delle fasce più deboli della popolazione. Vicina al mondo socialista e sindacale, l'Umanitaria sviluppò un'intensa attività in difesa dei migranti, specialmente tra la Grande Guerra e la sua fascistizzazione forzata. Questi documenti,

---

75 M. Poggioli, *Les sources pour faire l'histoire du syndicalisme. Le cas de la CGT: le fonds rapatrié de Moscou pour l'entre-deux-guerres*, in «Histoire@Politique», n° 12 (2010), pp. 1–10.

però, se sono molto ricchi per il caso francese, dicono poco o niente sull'emigrazione verso l'Argentina, nonostante D'Aragona vi fosse migrato per un breve periodo di tempo attorno al 1890. Al fine di esaminare l'atteggiamento del sindacalismo fascista nei confronti degli emigranti, analizzeremo, anche se in minima parte, il materiale d'archivio redatto dalla Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria. Questa fonte si limita prevalentemente alla seconda metà degli anni Trenta ed al solo caso francese. Anche qui, purtroppo, non saremo in grado di offrire una visione d'insieme uniforme.

#### 6.4 Archivi giudiziari

Gli archivi al centro della ricerca saranno quelli che conservano le sentenze dei tribunali che si occupavano di mondo del lavoro. Per il caso francese la ricerca si concentrerà sui tribunali dei *prud'hommes* di Parigi e di Aix-en-Provence, conservati rispettivamente presso gli *Archives de la Ville de Paris* e agli *Archives Départementales des Bouches-du-Rhône*. A causa della differenza di dimensioni dei due tribunali, per Parigi ci concentreremo sulla sezione dell'edilizia, settore in cui si concentrava un gran numero di italiani, mentre per Aix-en-Provence l'analisi verterà sulla sezione industriale che, contrariamente alla capitale, non era suddivisa al suo interno per rami della produzione. Sulla base della documentazione totale abbiamo proceduto poi ad un campionamento, a causa della mole eccessiva di procedure<sup>76</sup>. Per Parigi abbiamo integrato un'analisi statistica delle fonti ad una qualitativa per le ragioni riportate in precedenza, mentre per Aix-en-Provence ci siamo limitati a quest'ultima.

Se in Francia abbiamo dovuto procedere ad un campionamento delle fonti a causa della vasta documentazione conservata, in Argentina la situazione in cui ci siamo trovati ad operare è stata diametralmente opposta. La normativa nazionale Argentina, infatti, prescrive (o ha prescritto per lungo tempo) la distruzione degli incartamenti processuali nel momento in cui perdono un qualunque interesse giudiziario. Le fonti disponibili sono quindi estremamente scarse, la loro salvaguardia è avvenuta solo in alcuni ambiti ristretti, e la selezione del materiale che è sfuggito al trita-carte è avvenuta senza alcuna supervisione di storici e archivisti, rispondendo infatti a logiche puramente giudiziarie. Una diversa attenzione è sorta fortunatamente negli ultimi decenni, quando i processi contro i responsabili dell'ultima dittatura (1976-1983) hanno fatto vedere sotto una nuova luce l'importanza della conservazione del materiale giudiziario<sup>77</sup>. Tra le esperienze sorte in quel solco, vi è il *Departamento Histórico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires* (DHJSC), che ha iniziato un'opera di preservazione del materiale conservato nei diversi tribunali della Provincia di Buenos

---

76 Sulla metodologia utilizzata rimando ad una più attenta spiegazione nel quarto capitolo, quando il campione sarà presentato in tutti i suoi aspetti e le sue possibili problematiche.

77 Sui problemi relativi all'accesso alle fonti giudiziarie, si veda J. M. Palacio - P. Canavessi, *Fuentes y archivos para una historia del fuero laboral en la Argentina: ejercicios metodológicos para el caso de la provincia de Buenos Aires*, in «Revista Electrónica de Fuentes y Archivos», 9 (2018), pp. 137-163.

Aires<sup>78</sup>. Purtroppo questa nuova attenzione è giunta quando già molto del materiale riguardante il periodo tra le due guerre era stato distrutto. Nonostante ciò, gli incartamenti conservati presso il DHJSC saranno ampiamente analizzati, permettendoci di esaminare 34 procedimenti giudiziari che avvennero tra il 1919 ed il 1944. Nella capitale abbiamo invece visionato otto procedimenti giudiziari tra quelli conservati presso l'*Archivo Historico del Poder Judicial de la Nación*.

Se sul caso francese abbiamo potuto incentrare la nostra analisi su svariate centinaia di casi (1134 solo per Parigi), appare evidente come i 40 procedimenti argentini siano poca cosa. I numeri nudi e crudi non ci dicono però tutto e non dobbiamo limitare la nostra analisi ad essi. I procedimenti dei *prud'hommes* francesi potevano infatti limitarsi a un foglietto fronte-retro precompilato che ne riassumevano i tratti essenziali, mentre gli incartamenti dei tribunali ordinari argentini sono una vasta miniera per risalire a precedenti giudiziari e dibattiti dottrinali e giurisprudenziali. Se in Francia, quindi, ogni procedimento 'parla' spesso solamente di sé stesso, in Argentina ciascuno di essi è lo specchio di orientamenti ed interpretazioni che chiamano in causa una molteplicità di altri processi e contenziosi. Questa distinzione ci porterà di conseguenza ad interrogare profondamente, nel quinto capitolo, la differenza di procedure nei due ambiti e ci spingerà ad integrare metodologie differenti quali quelle provenienti dalla microstoria e dai metodi quantitativi come delineato in precedenza. L'altra conseguenza di questo forte squilibrio tra le fonti francesi e argentine è che la trattazione terrà anche conto delle raccolte di sentenze pubblicate in alcune riviste specializzate dell'epoca, specialmente per quanto concerne il Paese sudamericano, al fine di inserire i pochi processi esaminati in una cornice più ampia.

### **6.5 Archivi demografici e di polizia**

Arriviamo ora all'ultima tipologia di fonti alla base di questa ricerca, quelle demografiche e di polizia. Le mettiamo in un'unica categoria perché sono state entrambe funzionali a ricostruire gli ambienti e le relazioni sociali in cui erano inseriti i lavoratori stranieri che si rivolgevano ai tribunali. Essendo spesso scarse le informazioni raccolte dai giudici, specialmente dei *prud'hommes*, l'incrocio di fonti diverse sarà l'unico modo per dare a questi lavoratori una fisionomia complessa che non si limiti ai meri aspetti giudiziari.

Per la Francia abbiamo quindi consultato ampiamente le liste nominative redatte nei censimenti della popolazione e conservate negli archivi del dipartimento delle Bouches-du-Rhône e degli odierni dipartimenti in cui è stato diviso quello allora esistente della Senna. Oltre a questi documenti, abbiamo inoltre passato al vaglio i registri delle naturalizzazioni. Per l'Argentina, invece, in nostro soccorso sono venute le liste degli sbarchi, oggi digitalizzate dal *Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos* (CEMLA) di Buenos Aires e dal *Centro Studi Emigrazione Italiana* (CISEI) di Genova.

<sup>78</sup> La Provincia di Buenos Aires è la provincia più popolosa dell'Argentina. Non va confusa con la città di Buenos Aires, che per l'ordinamento federale argentino è denominata *Capital Federal* e risponde direttamente al potere centrale

Certo, queste diverse tipologie di fonti non riportano le stesse informazioni, ma aiutano in ogni caso ad aggiungere delle tessere al complesso puzzle qui in esame provando a tenere insieme la dimensione giuridica dello ‘straniero’ con quella sociale ed economica del ‘migrante’.

Infine, un'altra fonte di incredibile ricchezza sono stati gli archivi di polizia, fonte su cui avremmo desiderato fare un lavoro più ampio che non si è reso possibile per questioni di tempo (in Argentina) e di accesso agli archivi (per Francia e Italia). Molte informazioni saranno prese dalle schede individuali del Casellario Politico Centrale, fondo conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato. Nel Casellario confluivano le informazioni raccolte dagli organi consolari e di polizia che tenevano sotto osservazione gli antifascisti. Se la storiografia ha finora usato questa documentazione per concentrarsi sulla militanza politica del ‘fuoriuscitismo’ specialmente sul caso francese<sup>79</sup>, noi proveremo nel corso della scrittura ad estrapolarne le informazioni sulle problematiche quotidiane e sui percorsi migratori di alcuni lavoratori che si rivolsero ai tribunali nel periodo tra le due guerre mondiali.

---

79 É. Vial, *Émigrés politiques, immigrés qui se politisent: quelques données tirées des dossiers du Casellario politico centrale (Rome)*, in «Publications de l'École Française de Rome», 146 (1991), pp. 73–93.

## Capitolo I

### Prospettive nazionali di tutela sociale degli stranieri

Quanto la nascita della protezione sociale influì sulla determinazione delle politiche migratorie di Francia e Argentina? Quanto la presenza di stranieri condizionò questi due Paesi nell'adozione delle diverse politiche sociali?

Diversi storici hanno suggerito che le politiche sociali siano sorte, specialmente in Europa, caratterizzandosi sull'esclusione dei lavoratori migranti. Così, Pilar González Bernaldo de Quirós, ha affermato

En France, l'introduction graduelle des droits sociaux amène à opérer une ségrégation des étrangers, contribuant de ce fait à la construction de la catégorie d'immigrant. L'impact de l'État providence dans la gestion de ce problème semble se poser différemment en Argentine, où une telle distinction entre nationaux et étrangers ne se désigne pas si nettement, en bonne partie en raison du caractère beaucoup plus nominal des droits sociaux dans ce pays<sup>80</sup>.

Lo storico Leo Lucassen ha visto in questa marginalizzazione dei lavoratori stranieri una convergenza di interessi tra i movimenti operai nazionali, ritenuti largamente protezionisti, e le strutture statali:

During the first decades of the 20<sup>th</sup> century we can discern a tendency in Western Europe, but less so in the United States, towards a convergence of interests of the state and the native labour movements with respect to the building of welfare state arrangements in general and the protection of national labour market in particular<sup>81</sup>.

Le prossime pagine saranno un tentativo di mettere in discussione queste generalizzazioni, mostrando innanzitutto che Francia e Argentina ebbero approcci molto differenziati in merito all'inclusione degli stranieri nelle politiche sociali, ma anche che questi approcci mutarono profondamente nel tempo. L'intento, nello specifico, sarà vedere come i sistemi di protezione sociale furono intesi alternativamente come una forza per attrarre l'arrivo di lavoratori temporanei o per radicare sul territorio migrazioni permanenti.

Francia e Argentina, furono infatti profondamente differenziate dalla funzione politica ed economica che attribuirono ai movimenti migratori. La Francia sin dalla fine del Diciannovesimo secolo cercò di attrarre una massa di lavoratori temporanei che potessero sostenere lo sviluppo industriale e che, contemporaneamente, venissero in soccorso ad una produzione agricola indebolita dalle migrazioni interne. L'obiettivo era quindi l'*ouvrier invité*, il *Gastarbeiter*<sup>82</sup>, figura che si sarebbe imposta nelle scienze

---

80 P. González Bernaldo de Quirós, *Introduction : Pour une histoire comparée des politiques publiques en France et en Argentine*, cit., pp. 11.

81 L. Lucassen, *The Regulation of International Migration: The US and Western Europe in Historical Comparative Perspective*, cit., pp. 54.

82 A. Rea - M. Tripier, *Sociologie de l'immigration*, La Découverte, Paris 2008, pp. 33; 90.



sociali per descrivere le migrazioni del secondo dopoguerra, ma che affonda le sue radici nella seconda rivoluzione industriale e, in particolar modo, nel periodo tra le due guerre mondiali<sup>83</sup>. L'Argentina, al contrario, cercava il migrante permanente, il colono, colui che, spostandosi con la sua famiglia al seguito, avrebbe permesso di popolare le vaste regioni interne svuotate dopo la cosiddetta 'conquista del deserto'<sup>84</sup> ed il conseguente sterminio delle popolazioni indigene<sup>85</sup>. Si capisce, quindi, che l'estensione dei diritti agli stranieri non poteva avvenire nel medesimo modo nei due contesti: come è stato mostrato da Devoto nella sua comparazione, in Francia il lavoratore doveva sentirsi ospite, cercato ma non benvenuto, mentre in Argentina doveva percepirsi come il benvenuto, artefice del proprio destino in una terra da popolare e 'civilizzare'<sup>86</sup>.

Ora, l'adozione di questi due idealtipi di migranti da parte dei due Stati ha una ricaduta fondamentale per la presente ricerca. La Francia costituì un sistema di protezione sociale inizialmente chiuso agli stranieri o, per essere più corretti, basato su un'inclusione 'selettiva', che avveniva per mezzo della stipula di trattati di reciprocità. Lo Stato manteneva il controllo sulle nazionalità e sulle categorie a cui allargare le proprie politiche sociali, facendo percepire lo straniero in uno stato di inferiorità che però poteva mutare nel tempo. L'Argentina creò un sistema che potremmo chiamare di 'porta aperta all'entrata ma chiusa all'uscita', perché se tutti gli stranieri avevano gli stessi diritti degli argentini in materia sociale, li perdevano se decidevano di far rientro Paese d'origine (perdendo, conseguentemente, i contributi versati o le pensioni o indennità che ricevevano).

Nella trattazione esamineremo come questi due modelli furono però profondamente messi in discussione, sia da eventi internazionali che impattarono sui due contesti, sia per il sorgere di una diplomazia 'sociale' attuata dall'Italia come Paese d'emigrazione. La Prima guerra mondiale e la crisi economica degli anni Trenta saranno qui presi come *turning points* nell'evoluzione dei sistemi di protezione sociale e delle politiche migratorie. Il conflitto mondiale portò ad un accresciuto bisogno di manodopera, specialmente in Francia, ed un conseguente controllo dello Stato sul reclutamento della manodopera. La crisi economica, con i suoi effetti sociali devastanti in termini di aumento della disoccupazione, spinsero i due Stati a vedere in maniera nuova sia il mondo del lavoro, sia quei settori di 'indigenti', e tra di essi numerosi migranti, che da quel mondo del lavoro furono espulsi e messi ai margini.

Al tempo stesso, è importante volgere lo sguardo a quello che fece l'Italia come Paese di emigrazione per proteggere i propri cittadini all'estero. Sin dalla fine dell'Ottocento, infatti, i governi di Roma furono molto attivi nel emanare norme per le

---

83 B. Blancheton - J. Scarabello, *L'immigration italienne en France entre 1870 et 1914*, cit.

84 Locuzione usata per descrivere le campagne militari portate avanti negli anni Settanta dell'Ottocento che portarono all'espansione dello Stato argentino nelle terre meridionali e settentrionali fino ad allora abitate da popolazioni indigene.

85 R. Barragán - D. Mayer, *Latin America and the Caribbean*, cit., pp. 96; F. J. Devoto, *Ideas, políticas y prácticas migratorias argentinas en una perspectiva de largo plazo (1852-1950)*, in «Exils et migrations ibériques au XXe siècle», 7 (1999), pp. 35.

86 F. Devoto, *Las políticas migratorias de Francia y Argentina en el largo plazo*, cit., pp. 141.

quali lo Stato si faceva garante dell'emigrante nel suo ingresso nel mercato internazionale del lavoro. Le domande che qui ci porremo, emanano da due ordini di questioni. Il primo è legato alla storia nazionale italiana ed ai cambiamenti politici che segnarono il primo dopoguerra: come mutò la politica italiana nel passaggio dall'epoca liberale al Regime fascista? Come si confrontò il Regime i cambiamenti economici che segnarono gli anni Trenta? Per rispondere a queste domande, metteremo in evidenza le continuità e le discontinuità che abbiamo potuto osservare 'sul campo', ovvero nell'azione quotidiana delle rappresentanze diplomatiche italiane. Il secondo ordine di questioni, è relativo alla ricezione delle aspirazioni italiane a voler proteggere i propri emigranti in Francia e Argentina. Nelle prossime pagine mostreremo come, al di là dei proclami del Regime fascista, la sua azione fu profondamente diversa nei due Paesi, dovendosi confrontare con strutture statali che guardavano all'immigrazione italiana in maniera differente.

Le pagine che seguiranno saranno un doppio intreccio. Una prima parte prenderà in esame Francia e Argentina per analizzare le evoluzioni delle politiche sociali e di quelle migratorie in parallelo, così da poter cogliere le interazioni tra questi due ambiti delle politiche pubbliche. Al contempo si proverà ad analizzare i due contesti nazionali in parallelo, per mettere in risalto le somiglianze come le peculiarità di ciascuno di essi. Infatti, questi ambiti non solo vissero fenomeni somiglianti e sincronici – ondate migratorie affini per provenienze e numeri, uno sviluppo industriale accelerato a partire dal primo Novecento, una preoccupazione crescente verso le problematiche demografiche – ma furono anche collegati da processi di circolazione di modelli politici ed amministrativi, in particolar modo nella direzione da nord verso sud<sup>87</sup>. Alla fine del capitolo, infine, prenderemo in esame le politiche che l'Italia attuò a protezione dei propri emigranti perché riteniamo che la condizione dello straniero possa essere compresa solo studiando le politiche dei Paesi di arrivo come di quelli di partenza<sup>88</sup>. L'analisi dei singoli casi nazionali, sebbene interconnessi, sarà propedeutica al

---

87 È innegabile, infatti, che la quasi totalità della letteratura sulla circolazione dei modelli sociali tra Europa e America Latina (e tra Francia e Argentina in particolare) sia stata prodotta nel secondo contesto. Si veda J. Suriano, *El mundo como un taller de observación. La creación del Departamento Nacional del trabajo y las influencias internacionales*, in «Revista de Indias», 73 (2013), pp. 107–130; E. Zimmermann, «Un espíritu nuevo»: la cuestión social y el Derecho en la Argentina (1890-1930), in «Revista de Indias», 73 (2013), pp. 81–106; K. I. Ramacciotti, *Influencias internacionales sobre la gestión de los accidentes de trabajo en Argentina. Primera mitad del Siglo XX*, in «e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos», 12 (2014), pp. 21–42.

88 L'importanza di prestare attenzione alle politiche di emigrazione è stata sottolineata da recenti ricerche storiche che hanno provato ad uscire da una narrazione incentrata unicamente sui contesti di arrivo. Per una storiografia recente a livello internazionale si veda N. L. Green - F. Weil, *Citoyenneté et émigration: Les politiques du départ*, EHESS, Paris 2006; Sul caso italiano sono numerosi gli studi che sono stati incentrati su questo tema. Si veda a tal proposito P. Bevilacqua *et al.*, *Storia dell'emigrazione italiana. Partenze*, Donzelli, Roma 2001; M. I. Choate, *Emigrant Nation: The Making of Italy Abroad*, Harvard UP, Cambridge, USA 2008; J. F. Bertonha, *Emigrazione e politica estera: la «diplomazia sovversiva» di Mussolini e la questione degli italiani all'estero, 1922-1945*, in «Altreitalie», 23 (2001), pp. 39–62.

successivo studio del diritto internazionale del lavoro e delle migrazioni, a cui è dedicato il secondo capitolo.

### 1. Alle origini delle politiche sociali e migratorie in Francia e Argentina

Quando Francia e Argentina iniziarono a dotarsi di una legislazione sociale tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento, la condizione degli stranieri fu affrontata in maniera diametralmente opposta dalle nuove legislazioni. Alla base dei due sistemi vi erano obiettivi politici, economici e demografici di diversa natura<sup>89</sup>. Nelle prossime pagine proveremo a mostrare che queste differenti politiche furono la filiazione diretta di tradizioni giuridiche molto differenti, che dalla scrittura dei rispettivi Codici civili ponevano al centro la figura del cittadino in Francia e dell'abitante in Argentina.

Il codice civile napoleonico del 1804, all'articolo 11, faceva dipendere il godimento dei diritti civili dalla reciprocità diplomatica<sup>90</sup>, rifacendosi alle dottrine giuridiche che distinguevano nettamente tra lo *ius civile*, applicabile ai nazionali, e lo *ius gentium*, per gli stranieri<sup>91</sup>. Fu però con la fine dell'Ottocento che la Francia adottò le politiche sulla nazionalità e sulle migrazioni che avrebbero lasciato l'impronta per lunga parte del secolo successivo. Colonna portante di questo processo fu il Codice della nazionalità adottato dalla Camera dei Deputati francese il 16 luglio 1889, che andava a facilitare la naturalizzazione dei sempre più numerosi stranieri presenti sul territorio metropolitano. Potevano aspirare alla nazionalità francese coloro che risiedevano in Francia da più di dieci anni, i quali avrebbero acquisito i diritti politici ma a cui erano preclusi i mandati elettivi nei dieci anni successivi all'acquisizione della nazionalità. La legge introdusse il cosiddetto doppio *ius soli*, che garantiva cioè, ai figli di stranieri nati e residenti in Francia, la possibilità di optare per la nazionalità francese al raggiungimento della maggiore età. La nuova normativa aveva per obiettivo di aumentare il numero di coscritti nell'esercito in un periodo in cui crescevano le tensioni internazionali e, al contempo, aumentavano le preoccupazioni sulla crisi demografica che colpiva il Paese<sup>92</sup>. Un decreto emanato il 13 agosto successivo introdusse uno statuto intermedio tra lo straniero residente ed il naturalizzato, il cosiddetto «*étranger admis à établir domicile en France*», che era assimilato ai francesi nell'esercizio dei diritti civili. Questo statuto era conside-

---

89 P. González Bernaldo de Quirós, *Enjeux des politiques de nationalité dans le contexte de migrations post-impériales : le cas de l'Argentine, 1853-1931*, in «Revue d'histoire du XIXe siècle. Société d'histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle», (2015), pp. 71–87.

90 Art. 11 - «L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra», *Code Civil*, 1804

91 Ernest Mahaim, *Le droit international ouvrier : leçons professées à la Faculté de droit de l'Université de Paris, en février 1912*, Recueil Sirey, Paris 1913, p.25

92 K. J. Bade, *L'Europa in movimento. Le migrazioni dal Settecento a oggi*, Laterza, Roma 2001; G. Noiriell, *Le Creuset français : Histoire de l'immigration XIXe-XXe siècles*, cit., pp. 81 e sgg.

rato una tappa intermedia prima della naturalizzazione e veniva perso dopo cinque anni se il beneficiario non chiedeva la naturalizzazione<sup>93</sup>.

Mentre veniva facilitato l'accesso alla nazionalità francese, altre leggi introdussero delle limitazioni per gli stranieri che desideravano praticare determinate professioni. Questo strumento sarà ripreso e ampliato in diverse occasioni fino agli anni Settanta del Novecento. Già nel 1881 e nel 1886 furono precluse agli stranieri la pesca, il cabotaggio, la funzione pubblica, la funzione ministeriale, la direzione delle scuole e quella dei giornali<sup>94</sup>. La legge dell'8 agosto 1893 «relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national» impose agli stranieri di compiere una dichiarazione di residenza nell'arco di otto giorni dopo l'arrivo sul suolo francese<sup>95</sup>. L'impiego di stranieri che non avessero adempiuto a tale obbligo era punito, come punito doveva essere lo straniero senza dichiarazione di residenza. La pena poteva variare dai 100 ai 300 franchi ed arrivava fino all'espulsione dal Paese<sup>96</sup>. Il 10 agosto 1899, il Decreto Millerand per la protezione del lavoro nazionale permise inoltre all'amministrazione di fissare delle quote di stranieri ammessi negli impieghi legati a commesse pubbliche, andando per esempio a colpire quegli stranieri che lavoravano nelle grandi opere pubbliche che punteggiavano il Paese<sup>97</sup>.

A fine Ottocento era così terminata quella che la politologa Catherine Withol de Wenden ha chiamato la fase della semi-libertà di immigrare<sup>98</sup>. Si veniva ora a configurare un tessuto normativo francese che si irrigidiva attorno agli stranieri, i cui diritti di residenza erano ormai dipendenti dalla condizione lavorativa, mentre si provava a rendere allettante la naturalizzazione, seppur con alcune limitazioni rispetto ai francesi *de souche*.

Dall'altra parte dell'Oceano la normativa sulle migrazioni aveva preso tutt'altra direzione. Il raggiungimento dell'indipendenza da parte di numerosi Stati americani nel corso della prima metà dell'Ottocento, aveva posto ai giuristi di quei Paesi vari interrogativi su quale concezione di cittadinanza fosse consona per il loro sviluppo, dato che la maggior parte di essi avevano popolazioni molto limitate e sentivano un bisogno impellente di attrarre lavoratori e capitali dall'Europa.

Seguendo la Costituzione Californiana del 1849 ed il Codice Bello (Codice civile cileno) del 1855, varie leggi e costituzioni dell'emisfero occidentale assimilarono nazio-

93 P. Guillen, *L'évolution du statut des migrants en France aux XIXe-XXe siècles* Communication présentée au L'émigration politique en Europe aux XIXe et XXe siècles, École Française de Rome, Roma 1988, pp. 35–55, pp. 36.

94 Ibidem, pp. 37.

95 Commissariato Generale dell'Emigrazione, *Emigrazione e immigrazione. Considerazioni Generali e documenti presentati alla conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione – Roma maggio 1924* (Rapporto generale introduttivo), Rapporto generale introduttivo, Roma 1924, pp. 245.

96 «Loi du 8 août 1893 relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national» *Journal Officiel de la République Française*, 208, 3 agosto 1893

97 D. Barjot, *Les Italiens et le BTP français du début des années 1860 à la fin des années 1960 : ouvriers et patrons, une contribution multiforme*, cit., pp. 72; P. Guillen, *L'évolution du statut des migrants en France aux XIXe-XXe siècles*, cit., pp. 38.

98 C. W. de Wenden, *Les immigrés et la politique : Cent cinquante ans d'évolution*, Presses de Sciences Po, Paris 1988, pp. 17.

nali e stranieri nel godimento dei diritti civili<sup>99</sup>. L'Argentina trovò nella codificazione costituzionale e del diritto civile la prima leva per facilitare le migrazioni (ambito, quest'ultimo, che rimase sempre appannaggio dello Stato centrale). L'articolo 14 della Costituzione accordava agli 'abitanti' e non ai cittadini i diritti al lavoro, di circolazione, di stampa, di proprietà, di associazione, di culto e di insegnamento. Agli stranieri, secondo l'articolo venti, erano garantiti tutti i diritti civili del cittadino<sup>100</sup>. L'obiettivo primario della dottrina giuridica argentina era favorire il popolamento, come sintetizzato dalla frase del padre della Costituzione argentina, Juan Bautista Alberdi «in America, governare è popolare»<sup>101</sup>. Tale impostazione fu ripresa dal Codice Civile del 1869 che, secondo le parole di Estanislao Severo Zeballos, giurista argentino che operò tra la fine dell'Ottocento e i primi due decenni del Novecento, era «un code destiné à favoriser le peuplement, la colonisation et la civilisation du territoire», aggiungendo «à la différence des codes européens qui s'appliquent à une population déjà consolidée et même excédante». Come ha affermato la storica Pilar González Bernaldo de Quirós, allo *ius sanguinis* ed allo *ius soli*, la legislazione argentina affiancò e fece prevalere uno *ius domicili* che diventava la condizione di accesso ai diritti sul territorio. Anche le costituzioni provinciali riconobbero i diritti civili agli abitanti, riprendendo la categoria di *vecinos* di

---

99 P. González Bernaldo de Quirós, *Enjeux des politiques de nationalité dans le contexte de migrations post-impériales : le cas de l'Argentine, 1853-1931*, cit., pp. 74.

100 Art. 14 - Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender

Art. 20 - Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República. »

101 «¿Qué nombre daréis, qué nombre merece un país compuesto de doscientas mil leguas de territorio y de una población de ochocientos mil habitantes? Un desierto. ¿Qué nombre daréis a la Constitución de ese país? La Constitución de un desierto. Pues bien, ese país es la República Argentina; y cualquiera que sea su Constitución no será otra cosa por muchos años que la Constitución de un desierto. Pero, ¿cuál es la Constitución que mejor conviene al desierto? La que sirve para hacerlo desaparecer; la que sirve para hacer que el desierto deje de serlo en el menor tiempo posible, y se convierta en país poblado. Luego éste debe ser el fin político y no puede ser otro, de la Constitución argentina y en general de todas las Constituciones de Sudamérica. Las Constituciones de países despoblados no pueden tener otro fin serio y racional, por ahora y por muchos años, que dar al solitario y abandonado territorio la población que necesita, como instrumento fundamental de desarrollo y progreso.» in J. B. Alberdi, *Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina*, Biblioteca de La Libertad, Buenos Aires 1852, pp. 115.

origine coloniale<sup>102</sup>, arrivando fino a riconoscere il diritto di voto agli stranieri residenti<sup>103</sup>.

Mentre la Francia non si dotò né di una legge specifica per l'immigrazione, né di una struttura amministrativa dedicata a gestire i flussi, l'Argentina adottò il 6 ottobre 1876 della *Ley de Inmigración y Colonización* n°817 con cui veniva istituito un Dipartimento generale dell'immigrazione sotto le dipendenze del Ministero dell'Agricoltura per gestire l'iter migratorio. La nuova legge sistematizzava le diverse misure di stimolo dell'immigrazione che erano state adottate negli anni precedenti. Già nel 1854 era stata infatti istituita una Commissione centrale d'immigrazione e dal 1862 venivano accordati 25 ettari ad ogni famiglia colonica, purché il concessionario vi risiedesse per almeno due anni. Dal 1869 la Commissione nominò degli agenti d'emigrazione nei principali Stati europei (nel 1873 erano già tredici) e attuò la politica dei *pasajes* (biglietti) gratuiti<sup>104</sup>. Questi ultimi furono, però, un fallimento, non riuscendo a creare nuovi flussi né a modificare l'orientamento di quelli già esistenti<sup>105</sup>.

A inizio Novecento, sebbene Francia e Argentina fossero accomunati dall'essere ormai tra i più importanti Paesi di immigrazione, erano al tempo stesso profondamente distanziati dalla funzione politica ed economica che attribuivano ai lavoratori stranieri. Le strutture costituzionali e giuridiche dei due Stati riflettevano questa divergenza, con Parigi che puntava a selezionare i nuovi entranti e naturalizzare i più 'meritevoli' (o utili), mentre Buenos Aires era lanciata in un'opera non sempre riuscita di attrazione di flussi sempre più consistenti, facendo perno su di un'uguaglianza di diritti garantita a tutti i suoi 'abitanti'.

---

102 Tamar Herzog fa risalire la radice di tutto ciò al diritto di *vicinità* (*vecindad*) che dal XVI secolo è alla base della definizione della condizione naturale e si fonda sul fatto sociale determinato dalla vita in comunità. La categoria di *vecino* che dal Medioevo riposa sul domicilio di diritto romano, si impone per legittimare le nuove installazioni delle popolazioni cattoliche nei territori della penisola iberica e nelle Indie Occidentali e consolida a partire dal XVI secolo la dottrina sulla libertà di migrazione definito come diritto naturale. Questa categoria è introdotta nel linguaggio costituzionale ispanico dalla Costituzione di Cadice del 1812. Si veda T. Herzog, *Naturales y extranjeros: sobre la construcción de categorías en el mundo hispánico*, in «Cuadernos de Historia Moderna», (2011), pp. 21–31.

103 Nel caso della Provincia di Buenos Aires, gli stranieri hanno gioito del diritto di voto alle elezioni municipali dal 1854 fino al 1994, tranne per la parentesi della costituzione del 1949 abrogata nel 1956. P. González Bernaldo de Quirós, *Enjeux des politiques de nationalité dans le contexte de migrations post-impériales: le cas de l'Argentine, 1853-1931*, cit., pp. 75.

104 F. Fauri, *Storia economica delle migrazioni italiane*, Il Mulino, Bologna 2015, pp. 137 e sgg.

105 M. Goebel, *Immigration and National Identity in Latin America, 1870–1930*, in in *Oxford Research Encyclopedia of Latin American History*, Oxford University Press, Oxford 2016; J. C. Moya, *A Continent of Immigrants: Postcolonial Shifts in the Western Hemisphere*, cit.

### 1.1 Selezione all'entrata, selezione all'uscita. Due modelli (apparentemente) antipodici alla nascita della protezione sociale moderna

Come ha affermato lo storico britannico David Feldman, «[w]elfare systems have never been universal in their reach. [...] Every welfare system require hard lines to be drawn between 'insiders' and 'strangers'»<sup>106</sup>.

Nel momento in cui Francia e Argentina si dotarono dei loro primi sistemi di protezione sociale, le linee di demarcazione tra *insiders* e *strangers* non poterono che riflettere, in parte, le tradizioni giuridiche che si erano cristallizzate attorno alle costituzioni, codici e leggi, confrontandosi inoltre con le soluzioni che venivano individuate dagli altri Stati europei ed americani che affrontavano gli stessi dibattiti a pochi mesi o anni di distanza.

Quando, a cavallo tra i due secoli, furono votate in Europa le prime leggi di protezione degli operai, gli Stati del vecchio continente ebbero tre approcci differenti nei confronti degli stranieri. Un primo gruppo prevedeva un'assimilazione espressa o tacita degli stranieri, come nelle leggi sugli infortuni di Gran Bretagna (1897), Italia (1898), Spagna (1900), Russia (1903) e Belgio (1903). Il secondo gruppo era composto dai Paesi - tra cui Germania (1884), Francia (1898), Olanda, Svezia e Lussemburgo - che prevedevano l'inclusione degli stranieri solo in caso di reciprocità diplomatica. Il terzo gruppo non aveva alcuna clausola di reciprocità ed era composto da Austria (1897); Norvegia, Danimarca, Finlandia e Grecia (1901)<sup>107</sup>.

Il problema non era solo se gli stranieri avessero diritto all'assicurazione nel caso in cui si fossero infortunati. Quasi subito vennero a porsi due questioni ulteriori. La prima: che succedeva se l'avente diritto<sup>108</sup> usciva dal Paese? Per la Legge tedesca del 1884, per esempio, l'infortunato che smetteva di vivere nei confini del *Reich* perdeva la rendita ricevendo in cambio un ammontare forfettario corrispondente a tre annualità di pensione<sup>109</sup>. Il modello fu ripreso dalla legge francese del 1898 (articolo 3)<sup>110</sup>. Anche nel caso di Austria e dei Paesi scandinavi, il beneficiario poteva convertire la rendita in capitale perdendo il diritto alla pensione. Le leggi finlandese e greca toglievano il diritto all'ope-

---

106 D. Feldman, *Migrants, Immigrants and the Welfare State from the Old Poor Law to the Welfare State*, in «Transactions of the Royal Historical Society», 13 (2003), pp. 79–104.

107 Su tale casistica si veda l'analisi di pochi anni dopo fatta in B. Raynaud, *Droit international ouvrier*, Recueil Sirey, Parigi 1906., p.117

108 Quindi l'incidentato o, in caso di decesso, il suo erede.

109 Stephan Bauer, «International Labor Legislation and the Society of Nations (orig. Arbeiterschutz und Volkergemeinschaft)», trad. da Annie M. Hanney e Alfred Maylander, Bulletin of the United States Bureau of Statistics, n. 254 (maggio 1919), p. 32

110 La legge francese imponeva la reciprocità per il mantenimento del diritto dopo l'uscita dai confini della Repubblica. Tali restrizioni rimasero nel tempo, a volte aggravandole come nel caso della legge sugli infortuni agricoli (legge del 15 dicembre 1922) che escludeva del tutto i lavoratori stranieri che cessavano di risiedere sul territorio. Per una sintesi della normativa, si veda Commissariato Generale dell'Emigrazione, *Emigrazione e immigrazione. Considerazioni Generali e documenti presentati alla conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione – Roma maggio 1924* (Rapporto generale introduttivo), cit., p.352

raio che smetteva di risiedere nel Paese, mentre quella danese e quella norvegese applicavano questa clausola solo per gli eredi<sup>111</sup>.

Il secondo nodo su cui i vari governi dibatterono fu a proposito di quale legge si dovesse applicare allo straniero, se quella del paese d'origine (*lex patriae*) o quelle dello stato di residenza (*lex loci*). Su tale problematica, l'Assemblea Costituente dell'Associazione Internazionale per la Protezione Legale dei Lavoratori che si tenne a Basilea il 28 settembre 1901 incaricò il proprio Bureau di svolgere un'inchiesta comparativa sulle assicurazioni per incidenti e per malattia. La sezione italiana chiese che fosse riconosciuta la *lex loci*, proposta ripresa da una mozione presentata dall'allora ministro francese Alexandre Millerand per la sezione francese e da Herr Caspar per quella tedesca e che fu adottata unanimemente. Stephan Bauer<sup>112</sup>, a lungo presidente dell'Associazione, anni dopo avrebbe individuato in quella decisione la ragione dello sviluppo, negli anni immediatamente successivi, dei trattati bilaterali in materia<sup>113</sup>. Così, le clausole di reciprocità pervasero la maggior parte delle riforme sociali che precedettero la Prima guerra mondiale in tema di assistenza e di assicurazioni sociali, imponendo quindi, in gran parte d'Europa, il modello basato sulla reciprocità che avevamo visto comparire nel codice napoleonico<sup>114</sup>.

In questo quadro, la Francia fu molto restrittiva nei confronti degli stranieri per quello che concerneva le leggi di assistenza, come quella del 1893 sull'assistenza medica e quella del 1905 sull'assistenza agli infermi ed agli incurabili indigenti che escludevano gli stranieri<sup>115</sup>. In ambito assicurativo, gli stranieri furono categoricamente esclusi dalla previdenza nel settore della marineria (leggi del 21 aprile 1898 e del 29 dicembre 1905)<sup>116</sup>, mentre poterono accedere al sistema speciale per i minatori, senza però poter essere eletti nei consigli delle Casse previdenziali (legge del 29 giugno 1894)<sup>117</sup>. Più complessa è l'analisi da fare sulle *Retraites Ouvrières et Paysannes* (ROP), istituite dalla legge del 5 aprile 1910<sup>118</sup>, che per la prima volta introducevano un sistema pensionistico obbligatorio per tutti i lavoratori con salari inferiori ai 3000 franchi al mese, provando quindi a superare la logica dei regimi speciali che erano sorti negli anni precedenti. Le nuove pensioni dovevano riguardare dodici milioni di assicurati obbligatori e sei milioni di facoltativi (quelli con salari superiori ai 3000 fr.), complessivamente circa la

---

111 Raynaud, *Droit international ouvrier*, p. 120

112 Stephan Bauer (1865-1934), economista austriaco, a lungo docente a Basilea, fu la figura centrale dell'Associazione Internazionale per la Protezione Legale dei Lavoratori ricoprendo la carica di presidente dalla fondazione nel 1900 fino al 1925

113 Si veda S. Bauer, *International Labor Legislation and the Society of Nations (orig. Arbeiterschutz und Volkergemeinschaft)*, cit., p.33

114 Ibidem., p.42

115 P.-A. Rosental, *Migrations, souveraineté, droits sociaux*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 66e année (2011), pp. 337.

116 A. Stanziani, *Sailors, Slaves, and Immigrants: Bondage in the Indian Ocean World, 1750-1914*, Palgrave Macmillan, New York, NY 2014, pp. 49.

117 G. Noiriel, *Le Creuset français : Histoire de l'immigration XIXe-XXe siècles*, cit., pp. 111 Per il testo completo della legge si veda [https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Loi\\_du\\_29-06-1894.pdf](https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Loi_du_29-06-1894.pdf).

118 «Loi sur les retraites ouvrières et paysannes», Journal Officiel de la République Française, 6 avril 1910



metà della popolazione francese dell'epoca, anche se gli iscritti al nuovo sistema furono molti di meno. In ogni caso, per gli storici Dreyfus, Ruffat, Viet e Voldman, per la prima volta il sistema generale delle pensioni rompeva con la natura puramente territoriale dell'assistenza e del mutualismo «en affirmant [...] la primauté du lien contractuel [...] sur celui de rattachement à la commune»<sup>119</sup>. L'importanza della nuova legge fu quindi di ancorare i nuovi diritti allo status lavorativo, aspetto, questo, che segnerà profondamente le politiche sociali del primo dopoguerra e che inciderà sulla condizione giuridica degli stranieri. Per quanto concerneva questi ultimi, l'articolo 11 della legge istitutiva delle ROP affermava che gli stranieri avrebbero beneficiato dei contributi di parte datoriale e di quelli dello Stato solo in presenza di trattati bilaterali che garantissero la reciprocità di trattamento. Per tutti coloro che non erano protetti da convenzioni diplomatiche, nei fatti, le ROP erano un semplice sistema di capitalizzazione dei contributi che riuscivano a versare individualmente<sup>120</sup>. Gli stranieri divennero inoltre un elemento di stabilità economica del sistema pensionistico, poiché i versamenti padronali ad essi spettanti confluivano in un fondo di garanzia (chiamato *fond de réserve*). Vedremo come questo aspetto sarà comune al caso argentino, con i versamenti dei lavoratori stranieri che confluivano nei fondi di garanzia. Come visto, la legge del 1910 riprendeva ed estendeva l'importanza della reciprocità diplomatica come cardine per l'estensione dei diritti sociali agli stranieri.

Molto diversa fu la situazione in Argentina, sia perché le riforme sociali furono adottate più tardivamente rispetto alla Francia, ma soprattutto perché gli stranieri non furono discriminati, se non molto raramente, dalla nuova legislazione. Certo, non si deve pensare che il dibattito fu esente da pulsioni nazionalistiche; al contrario, l'apertura teoricamente illimitata delle teorie giuridiche argentine all'immigrazione fu messa in seria discussione quando sul finire dell'Ottocento l'aumentato interventismo statunitense da una parte e le nuove mire coloniali dei paesi europei dall'altra, fecero temere ad una parte della classe dirigente di diventare uno Stato debole, uno «Nazione senza nazionali» come ebbe modo di affermare preoccupato lo scrittore ed ex Presidente della Repubblica, Domingo Faustino Sarmiento<sup>121</sup>. Questo timore si riflesse con particolare vigore sulla comunità italiana, vista come una possibile testa di ponte per una colonizzazione temuta dagli ambienti governativi argentini dopo la designazione di Crispi a Capo del Governo in Italia<sup>122</sup>. Per queste ragioni l'Esecutivo argentino decise di inviare il giurista

---

119 M. Dreyfus et al., *Se protéger, être protégé: Une histoire des assurances sociales en France*, cit., pp. 35.

120 Commissariato Generale dell'Emigrazione, *Emigrazione e immigrazione. Considerazioni Generali e documenti presentati alla conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione – Roma maggio 1924* (Rapporto generale introduttivo), cit., p.352

121 Sarmiento fu Presidente argentino tra il 1868 ed il 1874, poi Senatore fino al 1879 e, in quello stesso anno, Ministro degli Interni. D. F. Sarmiento et al., *Obras de D.F. Sarmiento: Condición del extranjero en América. 1900*, Belin Hermanos 1900.

122 M. I. Choate, *Emigrant Nation: The Making of Italy Abroad*, cit.; F. Devoto, *Storia degli italiani in Argentina*, cit.; L. Einaudi, *Un principe mercante: studio sulla espansione coloniale italiana*, Fratelli Bocca 1900; P. González Bernaldo de Quirós, *Enjeux des politiques de nationalité dans le contexte de migrations post-impériales : le cas de l'Argentine, 1853-1931*, cit.

Carlos Calvo alla Conferenza di Berlino del 1884, per premunirsi di fronte alle mire coloniali e imperiali che serpeggiavano nel Vecchio Continente<sup>123</sup>. Furono quindi vari ma vani i tentativi di rendere le politiche migratorie più selettive, come quando nel 1884 un decreto aveva stabilito che la propaganda degli agenti di immigrazione dovesse rivolgersi solo verso il Nord Europa per ridurre il numero degli italiani<sup>124</sup>.

In questa temperie, le prime politiche sociali argentine furono da subito percepite come un possibile strumento da usare per radicare gli stranieri sul territorio, distaccandoli una volta per tutte dalla loro patria d'origine. Uno dei primi esempi in questo senso ci viene dalla legge sulle pensioni degli impiegati pubblici, discussa dal Congresso argentino nel novembre 1887 (che sarà adottata solo nel 1904). La proposta di legge introduceva un divieto che troveremo ricorrente nei sistemi previdenziali e sociali argentini; l'articolo 20 impediva infatti ai naturalizzati di godere della pensione nel caso di espatrio, tranne se in possesso di un permesso speciale rinnovabile annualmente. Quando questo articolo fu discusso, Estanislavo Zeballos, allora Presidente della Camera, intervenne a difesa della proposta, dandoci una dimostrazione di quale fosse la posta in gioco delle nuove politiche:

Peupler des nations, Monsieur le Président, constitue la tâche la plus difficile de notre siècle. En effet, en même temps que l'on cherche les bras pour leur faire accomplir la transformation économique, il est nécessaire de préparer aussi les éléments politiques et moraux qui auront pour effet de donner la nationalité. Ce résultat ne peut être obtenu quand la masse de la population est étrangère, quand elle est recrutée dans toutes les couches sociales et dans toutes les régions du monde ; qu'elle n'a aucun objectif patriotique ni d'autre but que l'amour du lucre dans l'ordre matériel et son perfectionnement dans l'ordre moral. [...] Le Congrès doit donc se montrer prévoyant. Il doit prendre toutes les mesures les plus sages pour atteindre deux grands buts : l'un consiste à attirer vers notre patrie tous les habitants du monde qui voudraient y vivre et l'autre à faire pénétrer dans le cœur des étrangers le sentiment de notre nationalité<sup>125</sup>.

Come abbiamo visto, questa visione di un diritto sociale come ancorato al territorio non fu appannaggio della sola Argentina, ma in questo Paese prese dei connotati del tutto particolari. L'esempio più chiaro di ciò fu la legge 9.688 1915 sugli infortuni sul lavoro. In essa, l'articolo 14 stabiliva che l'operaio infortunato che si fosse assentato dal Paese avrebbe perso l'indennità tranne in caso di reciprocità diplomatica. La stessa limitazione era estesa all'erede se non residente nel paese nel momento dell'infortunio<sup>126</sup>.

---

123 Massimo De Giuseppe e Gianni La Bella affermano che a inizio Novecento l'America Latina tornò a essere una zona a sovranità limitata, in particolare con la presidenza di Theodore Roosevelt ed il suo cosiddetto 'corollario' ed il suo 'big stick' e quella di William Howard Taft con la politica della *dollar diplomacy*. Su questo si veda M. De Giuseppe - G. La Bella, *Storia dell'America latina contemporanea*, Il Mulino, Bologna 2019, pp. 90; L. Zanatta, *Storia dell'America Latina contemporanea*, Laterza, Roma 2010, pp. 93.

124 F. Fauri, *Storia economica delle migrazioni italiane*, cit., pp. 140.


125 E. S. Zeballos, *La Nationalité au point de vue de la législation comparée et du droit privé humain. Conférences faites à la Faculté de Droit et des Sciences sociales de l'Université de Buenos Aires*, Parigi 1914, pp. 348.

126 Art. 14, legge n°9688 «el obrero víctima de un accidente que origine una incapacidad transitoria para el trabajo, perder el derecho a continuar percibiendo la parte de salario que le acuerda la ley, desde el día en que se ausente del país y los sucesores del obrero extranjero no percibirán ninguna

L'esclusione non era quindi definita per lo straniero, ma per chiunque uscisse dal Paese. In Argentina, si rafforzava quindi il concetto di territorialità del diritto, quello *ius domicilii* di cui abbiamo visto l'emersione nel campo del diritto civile. Questo divenne il paradigma della protezione sociale argentina applicata agli stranieri: apertura in ingresso, chiusura in uscita.

È interessante gettare uno sguardo sul quadro sociale che emerge nelle statistiche redate dal *Departamento Nacional del Trabajo* (DNT) - struttura governativa fondata nel 1907 e deputata a interessarsi alle politiche del lavoro - per il 1917, due anni dopo la promulgazione della legge 9.688 sugli infortuni sul lavoro, quando gli argentini rappresentavano solo un quarto delle persone che avevano ricevuto un sussidio per infortunio, una percentuale comparabile a quella degli italiani o degli spagnoli (Fig. 1). In un paese in cui la classe operaia era principalmente immigrata, quindi, la protezione sociale non poteva che guardare a quella popolazione. Nel caso argentino la reciprocità non era prevista per allargare i diritti agli stranieri residenti, ma per quelli che avessero voluto tornare nel proprio Paese di provenienza.

Figura 1: Operai infortunati nel 1917 in Argentina per nazionalità



Fonte: «Anuario Estadístico 1917», BDNT, n°42, 12/1919, p.229

## 1.2 Gli stranieri si organizzano da soli. Il mutualismo

Ci siamo soffermati su quelli che furono i meccanismi di inclusione e di esclusione degli stranieri nella nascente legislazione sociale. Mentre lo Stato entrava nella gestione

---

indemnización si en el momento del accidente no residieran en el país y sólo t los casos de reciprocidad establecidos por acuerdos o tratados internacionales»; Boletín Oficial, 21 ottobre 1915

della protezione sociale, va sottolineato però che in entrambi i Paesi vivevano due potenti movimenti mutualistici che diventarono attori centrali della costruzione della protezione sociale. Negli ultimi decenni, diverse ricerche storiche hanno mostrato l'importanza assunta dagli attori privati, associativi e filantropici nell'evoluzione dei sistemi di welfare, sottolineando l'esistenza di una *mixed economy of welfare* che ha caratterizzato diversi momenti della storia della protezione sociale.

La storiografia argentina ha molto insistito sullo studio delle associazioni mutualistiche per studiare il rapporto tra gli stranieri e la società circostante. Gli storici Fernando Devoto e Alejandro Fernandez hanno sottolineato infatti l'utilità di queste ricerche per l'apertura di un filone di ricerca sulla storia sociale urbana che permettesse di studiare il pluralismo nella società argentina, piuttosto che guardare solo ai processi di assimilazione che avrebbero portato a rendere l'Argentina un '*crisol de razas*'. Sotto questa lente, gli studi sul mutualismo 'etnico' avviatisi negli anni Ottanta hanno avuto per obiettivo quello di uscire da una lettura che vedeva nell'urbanizzazione ed industrializzazione argentina due fattori di uniformazione della società tutta. Al tempo stesso, porre l'attenzione su società mutualistiche che erano per lo più interclassiste, ha permesso di affrancarsi da una storiografia sul conflitto sociale imperniata quasi unicamente sull'analisi delle nascenti organizzazioni sindacali di classe<sup>127</sup>. La storica argentina Bernaldo de Quirós ha affermato che il mutualismo permise di collocare l'azione degli stranieri nel campo di quella che ha definito la «*república social*»<sup>128</sup>.

Anche in Francia, gli studi sul mutualismo sono stati similmente uno strumento per creare una contro-narrazione, ma questa volta non sul ruolo delle comunità di stranieri, ma sul movimento operaio e le tendenze egemoniche che lo attraversavano. Le ricerche sulle società di mutuo soccorso hanno infatti sottolineato come fu proprio il mutualismo, piuttosto che il sindacalismo, ad avere un ruolo centrale nello sviluppo del primo movimento operaio<sup>129</sup>.

Le ricerche in questo campo hanno avuto quindi in entrambi i contesti l'obiettivo di decostruire tradizioni storiografiche pre-esistenti, ma, come si potrà notare facilmente, il peso specifico delle migrazioni fu profondamente differente e segna una divergenza importante per quanto concerne le dinamiche analizzate nella presente ricerca.

Un'altra differenza sostanziale tra i due contesti messa in evidenza dalle due storiografie è relativa al ruolo che svolsero i due movimenti mutualistici nel periodo formativo delle assicurazioni sociali. In Francia, le mutue furono in grado di inserirsi nel processo di riforma che portò all'adozione delle assicurazioni sociali nel triennio 1928-30,

---

127 F. Devoto - A. Fernandez, *Asociacionismo, liderazgo y participación en dos grupos étnicos en áreas urbanas de la Argentina finisecular. Un enfoque comparado*, cit., pp. 191; R. Gandolfo, *The Italian Mutual Aid Societies of Buenos Aires: Issues of Class and Ethnicity within an immigrant Community (1880-1920)* Communication présentée au Fifth Latin American Labor Conference, , Princeton 1988.

128 P. González Bernaldo de Quirós, *El «momento mutualista» en la formulación de un sistema de protección social en Argentina: socorro mutuo y prevención subsidiada a comienzos del siglo XX*, in «Revista de Indias», 73 (2013), pp. 176.

129 M. Dreyfus, *La protection sociale libre et volontaire, notamment mutualiste, jusqu'aux années 1930*, in «Vie sociale», 10 (2015), pp. 17-30.

diventando uno dei pilastri del nuovo sistema<sup>130</sup>. Al contrario, in Argentina il movimento mutualistico continuò a svilupparsi parallelamente alla nascita delle prime casse previdenziali negli anni Venti, mentre fu spazzato via dalle riforme sociali degli anni Quaranta, quando il peronismo pose al centro del suo modello riformatore le strutture di assistenza organizzate dai sindacati<sup>131</sup>.

Senza però uscire dalle problematiche della presente ricerca, proviamo qui a vedere il ruolo delle società di mutuo soccorso nelle comunità di stranieri, specialmente italiane, che si stabilirono in Francia e Argentina prima della Grande guerra, così da avere contezza, nel prosieguo dell'analisi, del ruolo svolto dai sodalizi nell'inclusione degli stranieri nella protezione sociale.

In uno studio condotto da Giuseppe Prato<sup>132</sup> per il Ministero Italiano degli Affari Esteri nel 1898, furono censite 1159 associazioni italiane nel mondo, principalmente votate al mutuo soccorso e/o alla beneficenza, riunendo quasi duecentomila iscritti<sup>133</sup>. Nonostante il numero sia stato sicuramente sottostimato, è utile per mostrare un movimento mutualistico molto presente nelle comunità di emigranti.

Da questi dati si evince però che tale presenza non era certamente omogenea in tutte le comunità italiane all'estero, dimostrandosi molto più radicata nelle Americhe che in Europa. A spiccare per forza numerica e capitali raccolti erano senz'altro le Società di Mutuo Soccorso in Argentina. Il Paese latinoamericano era anche l'unico che poteva contare su sodalizi di grandi dimensioni che superavano il migliaio di iscritti.

La prima società di mutuo soccorso in Argentina era stata creata nel 1832 a Buenos Aires da artigiani francesi: professione ed nazionalità erano quindi due elementi qualificanti della prima esperienza mutualistica. Nel 1857 fu fondata la *Asociación Española de Socorros Mutuos*, seguita nel 1858 dalla prima società italiana, l'*Unione e Benevolenza*, che riuniva italiani di orientamento mazziniano e che nel 1862 contava già 2634 iscritti<sup>134</sup>.

---

130 M. Dreyfus, *Liberté, égalité, mutualité. Mutualisme et syndicalisme 1852-1967*, Atelier, Paris 2001; A. Fukusawa, *Les historiens français face à la protection sociale (1950-2000)*, in «Le Mouvement social», (2002), pp. 129-137.

131 J. Horowitz, *The Impact of Pre-1943 Labor Union Traditions on Peronism*, in «Journal of Latin American Studies», 15 (1983), pp. 101-116.

132 Giuseppe Prato (1873-1928), giurista di formazione, si era poi spostato verso la storia economica studiando presso il Laboratorio di Economia Politica fondato a Torino da Salvatore Cognetti de Martiis. A inizio Novecento era entrato in contatto, insieme a Luigi Einaudi, con Luigi Luzzatti per compiere uno studio di storia economica dello Stato Sabauda. Dal 1904 divenne docente presso l'Istituto Internazionale di Torino, per poi conseguire la libera docenza nel 1908. Collaborò con «La Riforma Sociale» sin dal 1897, divenendone capo redattore nel 1907 sotto la direzione di Einaudi. Cfr. Frédéric Ieva, «Prato, Giuseppe», *Dizionario Biografico degli Italiani*, V.85, 2016

133 I dati sono riportati in G. Prato, *La tendenza associativa fra gli italiani all'estero nelle sue fasi più recenti*, in «La Riforma Sociale. Rassegna di scienze sociali e politiche», 16 (1906), pp. 724 e sgg.

134 Il carattere nazionale e non regionale delle organizzazioni italiane in Argentina fu una peculiarità che derivava proprio da queste caratteristiche fondative.

Tabella 1: Inchiesta del MAE del 1898 sul mutualismo italiano nel mondo. Fonte: Giuseppe Prato, «La tendenza associativa fra gli italiani all'estero nelle sue fasi più recenti», La Riforma Sociale, Vol. XVI, 1906, p. 724

Paese	Numero di Società	Numero di Soci	Patrimonio in Lire	Numero medio di soci
Argentina	302	124.543	9.530.954,91	412
Austria Ungheria	9	717	468.834,30	79
Belgio	3	148	7.592,33	49
Bolivia	2	16	2.910,86	8
Brasile	98	9.020	780.480,12	92
Bulgaria	2	49	10.055,58	24
Cile	22	2.537	249.065,06	117
Cina	1	40	1.727,35	40
Colombia	2	82	14.000,00	41
Egitto	19	1.306	161.219,58	68
Francia	48	3.687	959.860,30	76
Germania	5	205	26.848,55	40
Gran Bretagna e colonie	19	1.577	516.000,15	83
Grecia	4	109	19.796,62	27
Lussemburgo	1	175	1.073,24	175
Messico	1	237	7.595,97	237
Paraguay	4	650	31.644,35	162
Perù	16	3.083	658.806,39	192
Portogallo	1	53	37.642,30	53
Romania	4	380	25.640,20	95
Russia	4	379	216.681,66	94
Serbia	3	113	1.500,05	37
Spagna e colonie	6	476	13.602,50	79
Stati Uniti	427	31.143	2.381.646,04	72
Svizzera	77	4.510	130.189,94	58
Tunisia	11	1.808	49.820,00	164
Turchia	13	1.067	301.070,50	82
Uruguay	52	11.436	2.079.174,03	219
Venezuela	3	80	30.660,00	26
<b>Totali</b>	<b>1.159</b>	<b>199.626</b>	<b>18.716.092,88</b>	<b>172</b>

Nel 1861 fu affiancata dalla *Nazionale Italiana*, filo-monarchica e nel 1867 dalla *Società Repubblicana degli Operai Italiani* su posizioni radicali. Queste società di mutuo soccorso si raggrupparono sin dai loro esordi attorno alle posizioni ideologiche più che sulla base delle provenienze regionali. Intanto il mutualismo etnico si espanse anche all'interno, con la fondazione dell'*Unione e Benevolenza* a Rosario nel 1862.

Dalla loro fondazione, queste società furono attive nella costituzione di scuole e ospedali, vero tratto caratterizzante delle comunità straniere in Argentina<sup>135</sup>. L'ospedale francese fu fondato nel 1844, l'italiano nel 1872, lo spagnolo nel 1877, il tedesco l'anno successivo e l'inglese nel 1886. Gli italiani ne costruirono presto a Rosario e Santa Fe nel 1892, a La Plata nel 1903 e a Cordoba<sup>136</sup>.

Sul fronte delle iniziative assistenziali, intanto, nel 1903 la *Casa di Rimpatrio* di Buenos Aires, istituzione fondata nel 1877, si trasformò in *Società di Patronato e Rimpatrio per gli Immigranti Italiani* iniziando a ricevere sin da subito un sostegno economico dal *Commissariato Generale dell'Emigrazione* (CGE)<sup>137</sup> di 25.000 lire che si sommarono al capitale della vecchia società e alle quote dei soci. I servizi offerti andavano dall'assistenza allo sbarco, il servizio di informazioni, il collocamento, la protezione e il rimpatrio. Altre sedi sorsero nelle Province di Santa Fe, Paraná e Córdoba, dove vi era anche un servizio di assistenza legale per i coloni delle campagne che dovevano recarsi nei tribunali del Capoluogo<sup>138</sup>.

In generale le iniziative gestite dalle Società italiane di Mutuo soccorso erano estremamente varie come mostrato nel quadro seguente, tratto dallo studio di Giuseppe Prato del 1906.

---

135 Sul finire dell'Ottocento, secondo Devoto, il 15-20% di figli di italiani frequentava scuole comunitarie F. Devoto, *Storia degli italiani in Argentina*, cit., pp. 148.

136 Ibidem, pp. 194.

137 Sul Commissariato Generale dell'Emigrazione torneremo nel secondo paragrafo di questo capitolo

138 Questo è riportato in G. Prato, *La tendenza associativa fra gli italiani all'estero nelle sue fasi più recenti*, cit., pp. 731. Si veda anche F. Fauri, *Storia economica delle migrazioni italiane*, cit., pp. 142.

---

**Tabella 2: attività e servizi del mutualismo italiano in Argentina**

Fonte: Giuseppe Prato, «La tendenza associativa fra gli italiani all'estero nelle sue fasi più recenti», *La Riforma Sociale*, Vol. XVI, 1906, p. 757

---

Società che, oltre al soccorso per malattia accordano sussidi a cronici viventi nella Repubblica	112
Società che accordano sussidi a cronici rimpatriati	72
Società che accordano sussidi per vecchiaia	73
Società che accordano sussidi per puerperio	15
Società che accordano sussidi per inabilità al lavoro	104
Società che accordano sussidi per disoccupazione	8
Società che forniscono pensioni alle vedove ed agli orfani dei soci	27
Società che sostengono spese funebri per i soci defunti	230
Società che adottano qualche forma di cooperazione	44
Società che mantengono scuole	45
Società che mantengono biblioteche	43

---

Ai primi anni del secolo iniziarono a emergere forze che puntavano a federare le società su base etnica. Nel 1912 avvenne la fondazione della *Federazione delle Società Italiane* di Buenos Aires, seguita nel 1918 dalla *Federazione Generale delle Società Italiane*, questa volta su scala nazionale<sup>139</sup>, mentre nel 1913 vi fu il primo congresso della *Confederación Española en Argentina*<sup>140</sup>. Questi tentativi di unione andavano nella direzione di migliorare i servizi offerti e, al tempo stesso, rispondere alla concorrenza dei sodalizi di matrice socialista o cattolica che tendevano a contrastare le divisioni etniche in seno al movimento mutualistico.

Il censimento argentino del 1914 rilevò la presenza di 1202 società di mutuo soccorso a livello nazionale di cui 403 erano italiane con 166.086 soci, 250 spagnole con 110.040 membri e 172 argentine con 65.188 iscritti. Già a questa data, però, la divisione etnica delle società non era più tanto rigida, tanto che il 22% dei soci delle società straniere era composto da argentini, percentuale che arrivava al 40% tra quelle definite come italiane<sup>141</sup>. A quell'epoca, il 17,2% degli italiani aderiva a una società della collettività (30% della popolazione maschile adulta secondo Devoto), mentre la percentuale scendeva al 13% circa sia per gli spagnoli che per i francesi<sup>142</sup>. Nella sola Buenos Aires

---

139 Si veda F. Devoto, *Storia degli italiani in Argentina*, cit., pp. 173.

140 P. González Bernaldo de Quirós, *El «momento mutualista» en la formulación de un sistema de protección social en Argentina: socorro mutuo y prevención subsidiada a comienzos del siglo XX*, cit., pp. 175.

141 Si veda l'analisi dei dati del censimento che fece Unsain nella sua introduzione a A. M. Unsain - J. Oscaris, *El Mutualismo en la Capital Federal. Investigación de 1918*, in «Boletín del Departamento Nacional del Trabajo», (1919), pp. 6.

142 I dati qui riportati sono di P. González Bernaldo de Quirós, *El «momento mutualista» en la formulación de un sistema de protección social en Argentina: socorro mutuo y prevención subsidiada*



c'erano nel 1914 sessantasei associazioni italiane con 51.500 soci a fronte di sedici spagnole con 40.000 aderenti, segno che l'associazionismo iberico si reggeva su una media di iscritti più alta rispetto a quello italiano<sup>143</sup>.

Nelle società di mutuo soccorso italiane prevaleva la componente operaia tra gli iscritti, ma la guida era spesso detenuta da personalità delle classi medie, che vedevano nell'associazionismo uno spazio di affermazione sociale mentre la maggior parte dei soci lo vivevano solo come uno strumento per accedere al diritto alla salute e vedersi riconosciuta una qualche protezione in caso di mancanza temporanea del salario<sup>144</sup>.

Per le comunità straniere, la situazione in Francia era molto differente dal quadro che abbiamo tracciato per l'Argentina. Nell'Esagono il movimento mutualistico aveva visto uno sviluppo importante dalla metà del Diciannovesimo secolo<sup>145</sup>, quando Napoleone III, il 26 marzo 1852, aveva emanato un decreto-legge per normare la mutualità, creando delle 'società approvate' che godevano di privilegi fiscali e amministrativi. Il fulcro dell'attività mutualistica era l'assicurazione malattia, ma il loro campo di azione poteva estendersi alle pensioni qualora le società rispettassero determinate condizioni.

L'architrave del mutualismo francese moderno, però, fu rappresentato dalla *Charte de la Mutualité*, adottata in sede parlamentare il 1 aprile 1898. Secondo il relatore in Senato, Victor Lourties, l'obiettivo della legge era quello di far passare il mutualismo francese da un sistema assistenziale ad uno assicurativo-previdenziale<sup>146</sup>. Alle società approvate erano affiancate le società libere, veniva riconosciuta la possibilità di federarsi in unioni, permettendo quindi di costituire opere sanitarie e sociali come dispensari e farmacie. L'opportunità di unirsi era poi il trampolino per operare davvero nel campo pensionistico e assicurativo, in quei campi, cioè, in cui era necessaria una vasta disponibilità di capitali. La nuova legge accordava inoltre la possibilità di organizzare uffici di collocamento e gestire sussidi di disoccupazione. Nel 1902 nacque la *Fédération Nationale de la Mutualité Française* alla cui guida fu eletto Léopold Mabilieu, allora presidente del *Musée Social*.

L'adozione della legge fu seguita da uno sviluppo impetuoso degli iscritti fino allo scoppio della guerra, quando si contavano circa tre milioni di aderenti. A inizio secolo le

---

a comienzos del siglo XX, cit., pp. 164.

143 Il confronto tra associazionismo spagnolo e italiano è stato fatto da F. Devoto - A. Fernandez, *Asociacionismo, liderazgo y participación en dos grupos étnicos en áreas urbanas de la Argentina finisecular. Un enfoque comparado*, cit.

144 Secondo Devoto e Fernandez l'esclusione dei lavoratori manuali dalle cariche elettive era vero soprattutto nelle mutue spagnole, mentre in quelle italiane la presenza delle classi basse era più evidente, forse grazie all'ideologia mazziniana di molte di loro Ibidem, pp. 203. Per Unsain, erano le mutue argentine e cosmopolite ad essere composte principalmente da operai, mentre in quelle etniche vi era una forte componente di commercianti che «han adherido a las sociedades no tanto por el beneficio del socorro mutuo, sino por alentar los fines patrióticos» A. M. Unsain - J. Oscaris, *El Mutualismo en la Capital Federal. Investigación de 1918*, cit., pp. 7.

145 Vi veda M. Dreyfus, *La protection sociale libre et volontaire, notamment mutualiste, jusqu'aux années 1930*, cit., pp. 20.

146 Riportato in F. Lépine, *La Mutualité. Ses principes, ses bases véritables*, Armand Colin, Paris 1909, pp. 19.

mutue professionali lasciarono il passo progressivamente a quelle organizzate su base territoriale, la cui composizione interna era molto varia, ma con una scarsa presenza delle fasce più povere della classe operaia<sup>147</sup>.

La *Charte de la Mutualité*, come le leggi precedenti, tendeva ad escludere la possibilità che si formassero associazioni di stampo etnico. Nello specifico l'articolo 3 affermava che le società di mutuo soccorso tra stranieri potevano esistere solo previa approvazione ministeriale, sempre revocabile. Lo stesso articolo inoltre imponeva che l'amministrazione e la direzione delle società fosse affidata a cittadini francesi maggiorrenni. L'articolo 26 introduceva altre limitazioni, questa volta relative ai servizi pensionistici, per i quali la quota di versamenti spettanti allo Stato era accordata solo a coloro che provenivano da Paesi con cui si erano stipulati trattati di reciprocità. Le pensioni inoltre potevano essere versate solo agli stranieri che avessero continuato a risiedere sul territorio francese. Come vediamo, i principali criteri di esclusione visti finora per i nascenti sistemi di protezione sociale erano applicati anche nel mondo del mutuo soccorso<sup>148</sup>.

Nonostante questi impedimenti, l'attività mutualistica nella comunità italiana visse un certo sviluppo. A Parigi si passò dai quattro sodalizi italiani nel 1892, agli otto nel 1896 e ai dodici nel 1903, ma con un andamento negativo del numero dei soci. Nella capitale, dopo un tentativo fallito di fusione tra le mutue operaie, venne costituito un *Comitato Centrale delle Società Italiane* al quale aderirono otto organizzazioni che gestivano due scuole. Mentre la mutualità italiana viveva questi travagli, un'altra importante organizzazione era la *Società di Beneficenza*, che poteva contare su di un bilancio solido con cui gestiva varie tipologie di sussidi, assistenza medica, una cassa pensionistica, un ospedale, ma con un numero molto basso di soci (trentasei nel 1900)<sup>149</sup>.

A Marsiglia l'andamento era altalenante. Se da una parte il numero di realtà aumentò passando dalle tredici con 899 soci nel 1896 alle sedici con 1602 soci nel 1901, dall'altra questi sodalizi videro una riduzione dei capitali da 41.000 lire circa a 31.000 nello stesso arco di tempo. L'inizio del secolo vide un forte sviluppo di realtà in provin-

---

147 A inizio Novecento, su due milioni di iscritti, 600-700.000 erano operai qualificati, 400-500.000 erano impiegati con contratti mensili o annuali e 200-300.000 erano piccoli imprenditori, artigiani in proprio, ecc. M. Dreyfus, *La protection sociale libre et volontaire, notamment mutualiste, jusqu'aux années 1930*, cit., pp. 25.

148 Art. 3 [...] L'administration et la direction des sociétés de secours mutuels ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, non déchu de leurs droits civils et civiques, sous réserve, pour les femmes mariées, des autorisations de droit commun. Les sociétés de secours mutuels constituées entre étrangers ne peuvent exister qu'en vertu d'un arrêté ministériel toujours révocable. Par exception, elles peuvent choisir leurs administrateurs parmi leurs membres. [...]

Art. 26. [...] Les subventions de l'État en vue de la retraite par livret individuel profiteront aux étrangers, lorsque leur pays d'origine aura garanti par un traité des avantages équivalents à nos nationaux.

Les pensions allouées sur le fonds commun ne pourront être servies aux étrangers que dans le cas où ils résideront en territoire français.

Testi della legge tratti da F. Lépine, *La Mutualité. Ses principes, ses bases véritables*, cit., pp. 289.

149 G. Prato, *La tendenza associativa fra gli italiani all'estero nelle sue fasi più recenti*, cit., pp. 738.

cia, specialmente nei dipartimenti delle Bouches-du-Rhône e del Var. Altre realtà erano poi presenti a Lione, Bordeaux, Chambéry, Nizza e Cannes<sup>150</sup>. Nonostante queste esperienze circoscritte, non si può certo affermare che il mutualismo nelle comunità italiane fosse un elemento caratterizzante della loro protezione sociale, contrariamente al caso argentino. Le restrizioni della *Charte de la Mutualité*, anche se lasciavano qualche spiraglio all'iniziativa delle comunità straniere, non permettevano un'azione di più ampia portata. Vedremo come l'organizzazione dei sodalizi, insieme ad altri, entrerà a far parte delle trattative diplomatiche tra Francia e Italia alla fine della Grande guerra.

## 2. Politiche sociali e migratorie in Francia ed Argentina tra le due guerre mondiali

La Prima guerra mondiale fu un momento di profonda accelerazione di processi che abbiamo visto sorgere nei decenni a cavallo tra Ottocento e Novecento. In Europa, il conflitto portò gli Stati ad accrescere il loro controllo sulle migrazioni per rispondere all'impellente bisogno di manodopera. Inoltre, la crescita numerica e di competenze degli apparati amministrativi pubblici portò ad aumentare la loro capacità di azione nel dirigere vasti contingenti di lavoratori. Questi processi furono rafforzati dal coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella programmazione sociale ed economica che auspicavano da tempo una gestione centralizzata dei flussi per ridurre i rischi di competizione a ribasso sui diritti ed i salari<sup>151</sup>.

Come mostrato dalla recente storiografia che si è interrogata sul nesso *warfare-welfare*, in materia sociale la guerra portò gli Stati a dotarsi di nuove strutture, sia per rispondere ai problemi igienico-sanitari direttamente legati al conflitto, sia per arginare la crisi sociale che sorgeva sul fronte interno e che fu acuita dal ritorno di milioni di soldati, spesso mutilati, che necessitavano un reinserimento nel tessuto economico e sociale alla fine delle ostilità<sup>152</sup>. Lo sviluppo di iniziative assistenziali fu imponente, ma la guerra operò soprattutto nel legittimare modelli assicurativi che avevano trovato forti resistenze interne nei decenni precedenti. Il mondo sindacale e quello mutualistico accettarono l'adozione di modelli previdenziali centralizzati e su vasta scala<sup>153</sup>. Al contempo, il mondo imprenditoriale delle grandi fabbriche mise in campo i primi sistemi di assegni

---

150 Si veda *Ibidem*.

151 L. Lucassen, *The Regulation of International Migration: The US and Western Europe in Historical Comparative Perspective*, in A. Böcker et al. (dir.), in *Regulation of Migration: International Experiences*, Het Spinhuis, Amsterdam 1998, pp. 7–26, pp. 55.

152 I. Pavan, «Nelle trincee e nei campi»: *Guerra, dopoguerra e stato sociale in Italia (1917-1921)*, in L. Cerasi (dir.), in *Le libertà del lavoro. Storia, diritto, società*, New Digital Frontiers, Palermo 2016, pp. 157–190; I. Pavan et al., *Remodeling Welfare. Social Policies Between Emergencies and Renewal*, in «Contemporanea. Rivista di storia dell'800 e del '900», XXIII (2020), pp. 507–518; A. Rasmussen, *Introduction. Protéger la société de la guerre : de l'assistance aux «droits sur la nation»*, in «Revue d'histoire de la protection sociale», 9 (2016), pp. 9–24.

153 M. Dreyfus et al., *Se protéger, être protégé: Une histoire des assurances sociales en France*, cit., pp. 47 e sgg.

familiari per contrastare l'inflazione evitando di aumentare i salari come invece rivendicavano le organizzazioni operaie<sup>154</sup>.

Il conflitto non ebbe sicuramente lo stesso effetto in Argentina, Paese che non fu coinvolto direttamente negli eventi bellici. Ciononostante, il Paese sudamericano fu toccato dagli effetti secondari della guerra, quali la riduzione dei flussi migratori ed il riequilibrio del commercio internazionale, con un periodo di industrializzazione per sostituire i beni fino ad allora importati, ed una contrazione di alcune tipologie di esportazioni. I primi anni della guerra furono segnati infatti da un periodo di crisi economica e di conseguente aumento della disoccupazione, mentre dal 1917 si avviò una fase di espansione economica, accompagnata però da una forte inflazione che ridusse il potere d'acquisto della popolazione<sup>155</sup>. Per l'Argentina il periodo della Prima guerra mondiale corrispose con l'arrivo al potere del governo radicale di Hipólito Yrigoyen, salito al potere nel 1916 a seguito dell'introduzione del suffragio universale maschile. Il nuovo governo adottò in un primo tempo una strategia di dialogo con il mondo sindacale allora in fermento, in un processo simile a quello a cui si stava assistendo in Europa, con i primi riconoscimenti, seppur limitati, di un potere negoziale attribuito alle organizzazioni operaie.

Vedremo quindi nelle prossime pagine come questi cambiamenti agirono sulle politiche sociali e migratorie dei due contesti, così da capire quali furono gli effetti di breve, medio e lungo termine del periodo che si era aperto con la Prima guerra mondiale.

## **2.1 Politiche sociali e migratorie negli anni Venti**

Come anticipato, la Grande guerra fu un periodo di profonda sperimentazione e trasformazione nel campo delle politiche migratorie francesi. L'invio degli uomini al fronte spinse le autorità verso una maggiore organizzazione dei servizi di reclutamento della manodopera straniera e coloniale. Per la prima volta lo Stato sottraeva alle organizzazioni industriali il monopolio sul reclutamento della manodopera. I primi dicasteri a muoversi furono quello degli Armamenti (divenuto vero e proprio ministero nel 1916) e quello dell'Agricoltura, creando servizi specifici per chiamare lavoratori coloniali nel primo caso e stranieri nel secondo. Venne poi istituita nel 1915 la *Commission interministerielle de la Main-d'œuvre* a fungere da organo di controllo in cui sedevano anche le principali organizzazioni sindacali e imprenditoriali<sup>156</sup>. Anche il Ministero degli Esteri fu coinvolto nella macchina del reclutamento, trovando accordi temporanei con Paesi europei, principalmente mediterranei, per far affluire forza lavoro necessaria alla produzione delle fabbriche e dei campi<sup>157</sup>. Queste esperienze furono anticipatrici di quelle che ven-

---

154 S. G. Pedersen, *Social policy and the reconstruction of the family in Britain and France, 1900-1945*, Harvard University, pp. 287.

155 R. Munck, *Cycles of Class Struggle and the Making of the Working Class in Argentina, 1890-1920*, in «Journal of Latin American Studies», 19 (1987), pp. 33.

156 G. S. Cross, *Immigrant Workers in Industrial France: The Making of a New Laboring Class*, cit., pp. 42.

157 G. Mauco, *Les Étrangers en France. Étude géographique sur leur rôle dans l'activité économique*, Armand Colin, Paris 1932, pp. 72.

nero sviluppate nell'immediato dopoguerra, con la creazione nel 1921 del *Service central de la Main-d'Oeuvre étrangère* sotto il Ministero del Lavoro e che gestì, in un decennio, l'afflusso di più di un milione e trecentomila stranieri indirizzati principalmente verso i settori edile e minerario<sup>158</sup>.

Oltre alle questioni inerenti il reclutamento, la guerra fu l'occasione propizia per ripensare le pratiche amministrative di controllo relative agli stranieri. Nel 1917, a seguito di alcune sperimentazioni nei primi anni di guerra, due decreti introdussero la carta d'identità ed il visto per gli stranieri. Il primo documento non si limitava ad estendere agli stranieri il riconoscimento antropometrico che era stato da poco 'testato' sulle popolazioni nomadi<sup>159</sup>, ma divenne strumento di controllo sia geografico che professionale degli stranieri. Prese avvio quello che alcuni storici hanno definito come un processo di «'encartement' des populations étrangères» complementare a quello di «nationalisation du marché du travail», per il quale la condizione degli stranieri fu sempre più legata al rilascio di carte e certificati attribuiti sulla base dell'occupazione<sup>160</sup>. Subito dopo la guerra, infatti, le carte d'identità dei lavoratori stranieri furono sempre più strettamente legate alla condizione occupazionale al fine di impedire che un lavoratore reclutato in un determinato settore potesse passare ad un altro. Una circolare del Ministero degli Interni del 1921 impose che le carte d'identità riportassero gli estremi del contratto di lavoro del possessore, la sua durata, il luogo di provenienza ed il nome del datore di lavoro. Con la legge dell'11 agosto 1926, nota con il nome dell'allora ministro del lavoro Michel Durafour, la carta d'identità doveva riportare il settore d'impiego del lavoratore straniero il quale non poteva cambiarlo prima dell'anno dal rilascio<sup>161</sup>. Questa norma era pensata per ridurre la mobilità professionale (oltre che geografica) della manodopera straniera, e rafforzare l'idea che l'immigrazione fosse temporanea e legata ai bisogni congiunturali della produzione. Questa legislazione va vista come speculare alle innovazioni in materia di naturalizzazioni che furono introdotte nel 1927. Con la legge del 10 agosto 1927 vennero accorciati i tempi per richiedere la nazionalità francese, che passavano da dieci a tre anni, anche se la persona naturalizzata continuava a subire restrizioni in materia di diritti sindacali e di sbocchi professionali per i dieci anni successivi il cambio di cittadinanza. L'idea era quindi rendere più dure le condizioni degli stranieri, per spingerne un numero crescente ad ambire alla nazionalità francese: i risultati furono immediati, con un aumento esponenziale delle richieste<sup>162</sup>.

---

158 G. S. Cross, *Immigrant Workers in Industrial France: The Making of a New Laboring Class*, cit., pp. 151; P. Guillen, *L'évolution du statut des migrants en France aux XIXe-XXe siècles*, cit., pp. 39.

159 Il riconoscimento antropometrico era stato introdotto in Francia dalla legge del 16 luglio 1912, denominata *Loi sur l'exercice des professions ambulantes et la circulation des nomades*, che aveva istituito un *carnet d'identité* per chi praticava mestieri ambulanti. Si veda G. Noiriel, *Réfugiés et sans-papiers. La République face au droit d'asile XIXème-XXème siècle*, Hachette, Paris 2011, pp. 176.

160 A.-S. Bruno et al., *Jugés sur pièces*, in «Population», Vol. 61 (2006), pp. 738.

161 P. Guillen, *L'évolution du statut des migrants en France aux XIXe-XXe siècles*, cit., pp. 39.

162 M. D. Lewis, *Les frontières de la République : Immigration et limites de l'universalisme en France*, cit., pp. 116.

Questa è la logica in cui dobbiamo inserire lo sviluppo della protezione sociale in Francia nel periodo interbellico e la *ratio* usata per determinare a chi allargare i diritti sociali e a quali condizioni. Il primo esempio proviene dalle politiche sulla disoccupazione, che ebbero un impulso dal decreto del 28 dicembre 1926 che istituì i fondi municipali di disoccupazione. Sebbene il decreto in sé non citasse gli stranieri, le circolari applicative divisero gli stranieri in tre categorie: quelli protetti da trattati bilaterali, quelli che non lo erano e coloro che provenivano da Stati con cui era in corso una trattativa diplomatica<sup>163</sup>. Stessa logica fu applicata nella legge del 5 aprile 1928, e subito modificata dalla legge del 30 aprile 1930, che istituirono in Francia le assicurazioni sociali, che riunivano in un solo sistema le protezioni contro i rischi di malattia, disoccupazione, maternità e vecchiaia<sup>164</sup>.

La gestazione di questa nuova normativa era stata lunga ed accidentata e si era estesa lungo tutto l'arco del decennio. La Grande Guerra aveva allargato il consenso attorno all'idea che lo Stato intervenisse nelle politiche sociali dotando il paese di un sistema di assicurazioni. L'inflazione del periodo del conflitto aveva eroso i risparmi su cui si reggeva il modello di previdenza libera che era sorto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento<sup>165</sup>. Il potente mondo mutualista, riunito attorno alla *Fédération Nationale de la Mutualité Française*, si era progressivamente spostato su posizioni favorevoli alla loro introduzione, preferendo partecipare alla loro gestione piuttosto che osteggiarle. Al tempo stesso, la *Confédération Générale du Travail*, dopo l'esperienza dell'*Union Sacrée*, si fece promotrice di un processo riformatore capace di rispondere alla disoccupazione crescente alla fine del conflitto ed alle sfide poste dal reinserimento nella società di ex-soldati e mutilati. Molti di coloro che erano stati contrari all'obbligo assicurativo prima della guerra avevano cambiato posizione visti gli effetti sociali ed economici del conflitto. Inoltre l'annessione dell'Alsazia e della Lorena aveva proiettato nel panorama francese l'esperienza delle casse previdenziali bismarckiane presenti nelle regioni appena conquistate, andando a costituire un modello, o quantomeno uno stimolo, per lo sviluppo di un modello su scala nazionale<sup>166</sup>. Sotto l'impulso di Alexandre Millerand, prima come Presidente del Consiglio e poi della Repubblica, il neo-costituito Ministero del Lavoro iniziò a elaborare una proposta di legge per l'introduzione di un sistema di assicurazioni sociali, depositandolo alla Camera il 22 marzo 1921<sup>167</sup>.

L'aspetto innovativo del testo, e che resisterà fino alla sua approvazione, era di tenere insieme la tutela contro la vecchiaia (pensioni), malattia, invalidità e disoccupazione.

---

163 F. Barros, *Les chômeurs étrangers dans l'entre-deux-guerres. Variations à l'échelle communale d'une catégorie de gestion étatique*, in «Hommes & Migrations», 1263 (2006), pp. 35.

164 M. Dreyfus et al., *Se protéger, être protégé: Une histoire des assurances sociales en France*, cit., pp. 82; M. Laroque, *Des premiers systèmes obligatoires de protection sociale aux assurances sociales*, in «Vie sociale», n° 10 (2015), pp. 45; P. Mattera, *Il conflitto ben temperato. Le assicurazioni sociali in Francia negli anni Venti, tra riforme e lotta politica*, cit., pp. 171.

165 M. Dreyfus et al., *Se protéger, être protégé: Une histoire des assurances sociales en France*, cit., pp. 53.

166 M. Dreyfus, *Liberté, égalité, mutualité. Mutualisme et syndicalisme 1852-1967*, cit., pp. 123 e sgg.

167 P. Mattera, *Il conflitto ben temperato. Le assicurazioni sociali in Francia negli anni Venti, tra riforme e lotta politica*, cit., pp. 68.

Il progetto di legge, modificato dalla commissione guidata dal deputato Edouard Grinda (Repubblicano di sinistra che diede il nome alla legge), fu approvato alla Camera dei Deputati nell'aprile 1924, mentre al Senato incontrò un percorso tortuoso fino all'approvazione nel 1928. La sua definitiva adozione fu resa possibile da un contesto politico e finanziario mutato a seguito delle politiche di stabilizzazione monetaria messe in atto dal governo Poincaré (23 luglio 1926-6 novembre 1928) che, avvenendo in un periodo di breve crescita economica, produssero un consistente surplus nel bilancio pubblico<sup>168</sup>.

Il nuovo sistema incluse formalmente gli stranieri purché risiedessero in Francia e vi lavorassero da tre mesi, ovvero rispettassero le medesime condizioni del decreto del 30 aprile 1926 sulle carte d'identità: queste diventavano quindi lo strumento per accedere ai nuovi diritti. In realtà la legge del 5 aprile 1928 colpiva alcune tipologie di stranieri, innanzitutto quelli a basso reddito e con famiglie numerose, poiché non potevano contare sulle maggiorazioni versate dallo Stato che spettavano, invece, ai lavoratori francesi. In prima battuta gli stranieri furono esclusi anche dai sussidi di disoccupazione e dalle assicurazioni facoltative, per coloro che avevano uno stipendio superiore ai 21.000 franchi all'anno, tranne quelli provenienti da paesi firmatari di trattati bilaterali. La legge inoltre proteggeva solo gli stranieri residenti in Francia, discriminando quindi i frontaliere i cui versamenti confluivano in un fondo di garanzia<sup>169</sup>.

Diverso modello di inclusione degli stranieri fu invece adottato dal sistema degli assegni familiari (*allocations familiales*), iniziative di stampo paternalista e familista che si svilupparono in gran numero durante la guerra, specialmente nel periodo di maggiore inflazione, quando molte aziende decisero di introdurle per evitare di concedere aumenti salariali. Dopo la guerra vi fu una nuova ondata di sviluppo che culminò con la fondazione nel dicembre del 1920 del *Comité Central des Allocations Familiales* (CCAF), in cui un gran numero di imprenditori principalmente concentrati attorno alla zona di Roubaix-Tourcoing nel nord della Francia (principalmente nel ramo del tessile) e di Parigi (questi riuniti nella *Caisse de compensation de la Région Parisienne*, fondata nel 1920) si riunirono per dare nuovo slancio a questo modello. Il numero di casse e di imprese affiliate non smise di crescere durante tutto il decennio: le prime passarono dalle sei del 1920 alle 232 del 1930, le seconde da 230 a 32.000<sup>170</sup>. Sebbene il tutto fosse ammantato dalla volontà di contrastare il declino demografico<sup>171</sup>, sostenendo le famiglie operaie, le ragioni che portarono tante aziende di grandi dimensioni ad abbracciare il progetto furono diverse, come mostrato dall'ampia storiografia in materia. Innanzitutto vi era il tentativo di contrastare gli aumenti salariali in una fase di aumento dei prezzi: il padronato provava a sottrarre la discussione sulle remunerazioni dalla contrattazione collettiva, per

---

168 P. V. Dutton, *Origins of the French Welfare State: The Struggle for Social Reform in France, 1914–1947*, cit., pp. 97.

169 A. Pairault, *La loi sur les assurances sociales et les travailleurs étrangers*, in «Revue Politique et Parlementaire», CXXXIV (1928), pp. 285–292.

170 S. G. Pedersen, *Social policy and the reconstruction of the family in Britain and France, 1900–1945*, cit., pp. 296.

171 Nello stesso periodo il Governo del *Bloc National* istituì il *Conseil Supérieur de la Natalité* proprio con l'obiettivo di elaborare politiche atte a contrastare la denatalità

ricondurne una parte al proprio insindacabile arbitrio. In secondo luogo, organizzando delle proprie iniziative sociali, il mondo imprenditoriale voleva arginare l'azione dello Stato così da poter mantenere un controllo diretto. Proprio per questo, la CCAF si oppose strenuamente alle iniziative parlamentari che furono proposte in questo periodo per introdurre l'obbligo per tutte le aziende ad affiliarsi a casse pubbliche. In questo vi fu una convergenza con il mondo sindacale, che vedeva gli assegni familiari come un diversivo per non introdurre un sistema di assicurazioni sociali<sup>172</sup>. Infine, tra gli obiettivi degli imprenditori vi fu quello di arginare la mobilità operaia, concedendo gli assegni solo a coloro che restavano in azienda per periodi prolungati. Questa chiave di lettura ci aiuta a comprendere il posto degli immigrati in questo progetto di protezione sociale. Gli operai e le operaie di origine straniera facevano parte di questa strategia, anzi, ne erano una componente fondamentale.

Alla fine del decennio, quattro milioni di lavoratori in Francia erano coperti dal sistema degli assegni familiari: 1,5 milioni sotto il cappello delle casse professionali dell'industria (confinare, però, alla grande industria), 1,3 milioni dentro i fondi dei settori ferroviario e minerario e un milione in quanto impiegati pubblici<sup>173</sup>.

La storiografia ha ampiamente dimostrato che le norme introdotte negli anni Venti non furono applicate in modo uniforme ai diversi contesti locali, dato che la maggior parte di esse avevano istituito fondi previdenziali di natura municipale, dipartimentale o professionale e che quindi rispondevano agli input politici ed alle necessità economico-sociali delle diverse realtà prese in esame<sup>174</sup>. Ciononostante possiamo vedere come, fino alla fine degli anni Venti, lo Stato francese ebbe la tendenza ad inserire delle limitazioni per l'accesso degli stranieri alle nuove politiche sociali, così da poter includere quelli che desiderava tramite la stipula di trattati bilaterali.

Nello stesso periodo, l'Argentina confermò la tendenza che aveva preso nei primi decenni del secolo. La Prima guerra mondiale ebbe un effetto indiretto sul Paese latinoamericano, seppur molto importante. In questo periodo infatti le migrazioni internazionali subirono una riduzione drastica, mentre l'economia, dopo un primo momento di crisi, aveva giovato del processo di sostituzione delle importazioni. Oltre a questi fenomeni macro-economici, non va dimenticato che gli anni del conflitto corrisposero al periodo del primo governo radicale di Hipólito Yrigoyen, eletto a seguito dell'allargamento del suffragio universale maschile, il quale mise in campo in un primo momento numerose iniziative di dialogo sociale per risolvere i numerosi scioperi che avvennero in questo periodo. Il bilancio della prima presidenza Yrigoyen è argomento di aspri dibattiti tra gli storici, visto che, ad una prima fase di dialogo, seguì un periodo di repressione di numerose agitazioni operaie, sia a Buenos Aires che nel sud del Paese, giungendo a

---

172 Il principale progetto di legge fu quello presentato dal deputato radicale di sinistra, Maurice Bokanowski il 24 febbraio 1920 S. G. Pedersen, *Social policy and the reconstruction of the family in Britain and France, 1900-1945*, cit., pp. 294.

173 Ibidem, pp. 479.

174 F. Barros, *Les chômeurs étrangers dans l'entre-deux-guerres. Variations à l'échelle communale d'une catégorie de gestion étatique*, cit.; M. D. Lewis, *Les frontières de la République: Immigration et limites de l'universalisme en France*, cit.



disarticolare il movimento sindacale che si era rafforzato negli anni Dieci<sup>175</sup>. Ciò che è innegabile è che il primo dopoguerra fu un periodo ricco sul fronte delle riforme sociali, sia per quelle adottate ufficialmente, sia per quelle rimaste sulla carta. Il progetto più ambizioso fu sicuramente quello del Codice del Lavoro proposto dal Potere Esecutivo al Congresso nel 1921. Questo progetto, redatto dall'allora direttore del DNT Alejandro Unsaín, non riuscì ad uscire dalle secche parlamentari<sup>176</sup>. Quegli anni videro svilupparsi però un numero importante di sistemi pensionistici speciali per determinate categorie di lavoratori. Prima della Grande guerra solo i funzionari avevano una propria cassa pensionistica (legge 4.349 del 20 settembre 1904). Subito dopo la fine delle ostilità furono i ferrovieri che conquistarono il diritto alla pensione (legge 10.650 del 24 aprile 1919), seguiti a ruota dai dipendenti di imprese private operanti nei servizi pubblici (trasporti locali, acqua, luce, telegrafi: legge 11.110 del 28 gennaio 1921) e da quelli del settore bancario e assicurativo (legge 11.232 del 9 ottobre 1923). Queste riforme introdussero tutte una pensione ordinaria per anzianità o vecchiaia (salvo alcune eccezioni, 30 anni di servizio e 55 di età), una pensione straordinaria per invalidità, una per 'retiro voluntario' (50 anni di vecchiaia e 10 anni di contributi) in forma ridotta ed una per 'cesantía', ovvero quando il lavoratore perdeva il lavoro a seguito della chiusura dell'azienda in cui era impiegato<sup>177</sup>.

Secondo lo storico Colin M. Lewis, se la norma riguardante i ferrovieri fu il frutto delle mobilitazioni che avevano attraversato il settore negli anni della guerra, le altre riforme rientravano nel tentativo del governo radicale di cooptare alcuni settori della popolazione ma, soprattutto, al fine di finanziare il debito pubblico trasformando le Casse pensionistiche in enti capaci di sostenere politiche pubbliche espansive<sup>178</sup>. Le Casse non si limitavano infatti alla sola gestione delle pensioni, specializzandosi in investimenti e prestiti per gli affiliati, con particolare riguardo per gli acquisti di abitazioni. L'apice di questa strategia era rappresentato dalla legge 11.289 del 22 novembre 1923, con cui il governo del Presidente Yrigoyen tentò di estendere le assicurazioni sociali ad industria e commercio<sup>179</sup>. La proposta trovò però una ferma opposizione sia dell'*Unión Sindical Argentina (USA)*<sup>180</sup> - che convocò lo sciopero generale contestando il fatto che vi fosse una contribuzione operaia - sia di quelli imprenditoriali riuniti attorno all'*Unión Indu-*

175 Sulla dialettica tra il radicalismo ed il movimento sindacale torneremo nel corso del terzo capitolo

176 Camara de Diputados de la Nacion, *Proyecto de Código del Trabajo*, 1921 (1921).

177 P. J. Arrighi, *Coordinación del actual régimen nacional de jubilaciones y pensiones*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 1942

178 Lewis inserisce la nascita dei sistemi pensionistici all'interno del pacchetto di riforme lanciato da Yrigoyen e ripreso dal suo successore, Marcelo Torcuato Alvear, che vide la nazionalizzazione delle attività petrolifere (1922), la riforma fiscale (1923) ed i progetti di dotarsi di una Banca Centrale (che verrà istituita negli anni Trenta) C. M. Lewis, *Social Insurance: Ideology and Policy in the Argentine, c. 1920-66*, cit., pp. 177.

179 A. L. Cámpori, *Aplicación de la Ley N° 11289 de jubilaciones de obreros y empleados: Breves observaciones críticas*, Talleres Gráficos de Alfredo Mazzucco, Buenos Aires 1924.

180 Questa centrale sindacale era l'erede della Federación Obrera Regional Argentina, sindacato di impronta rivoluzionaria e libertaria che aveva contrassegnato i primi due decenni del secolo e che era stato sciolto nel 1921 dal Governo Yrigoyen a seguito dello sciopero del porto di Buenos Aires di cui parleremo in termini più approfonditi nel terzo e quinto capitolo.

strial Argentina (UIA) che organizzò la serrata<sup>181</sup>. Dopo diciotto mesi dall'approvazione parlamentare, la legge fu abrogata.

Colin M. Lewis ha suggerito che questi progetti di assicurazioni sociali ebbero anche per obiettivo di rendere più appetibile l'Argentina come meta d'immigrazione per i flussi di lavoratori europei, in una competizione con il confinante Uruguay che proprio in quegli anni stava adottando riforme sociali potenzialmente attrattive per un consistente flusso di manodopera<sup>182</sup>. È da sottolineare che le nuove norme ripresero il modello della legge 9.688 del 1915 sugli infortuni sul lavoro: il diritto alla pensione era appannaggio di chi continuava a risiedere sul territorio argentino, mentre chi decideva di espatriare doveva avere un permesso da parte del Potere Esecutivo – nella pratica, del Ministero degli Interni – per quanto concerneva la cassa dei ferrovieri (art. 30 della legge 10.650) e quella dei lavoratori dei servizi pubblici (legge 11.110). Più liberale fu la legge 11.232 sulle pensioni dei bancari, per la quale era necessaria la sola comunicazione dell'espatrio alla direzione della Cassa<sup>183</sup>. Nel progetto di assicurazione sociale per l'industria ed il commercio (legge 11.289 del 1923) non era contemplata alcuna limitazione per gli stranieri ma, come abbiamo visto, questa norma morì sul nascere<sup>184</sup>.

Mentre l'Argentina intraprendeva un processo di riforma sociale, seppur discontinuo, al contempo modificò la normativa sull'immigrazione. Nel 1923 fu emanato un regolamento che dava alle autorità argentine ampia discrezionalità per lo sbarco per ragioni mediche o sociali. Il migrante doveva farsi rilasciare tre certificati – di non mendicità, di buona salute e di assenza di antecedenti giudiziari – vistati dalle autorità consolari, al pari del passaporto che diventava obbligatorio<sup>185</sup>.

Se i sistemi assicurativi in Argentina vissero una battuta d'arresto nel corso del decennio, il mutualismo non si trovava certo in una condizione di grande vitalità. Il censimento delle società di mutuo soccorso svoltosi nel 1927 raccolse purtroppo dei dati parziali. Seppur con un campione ridotto, venivano al pettine alcuni difetti congeniti che erano diventati un impedimento per lo sviluppo del sistema, specialmente in materia finanziaria, con un afflusso sempre più ridotto di giovani lavoratori a fronte di un aumen-

---

181 P. G. Flier, *El desarrollo de la seguridad social en la Argentina: los seguros sociales. Del model ideal al posible*, cit., pp. 134; C. M. Lewis, *Social Insurance: Ideology and Policy in the Argentine, c. 1920-66*, cit., pp. 171 e sgg.; D. Lvovich, *Sindicatos y empresarios frente al problema de la seguridad social en los albores del peronismo*, in D. Lvovich - J. Suriano (dir.), in *Las políticas sociales en perspectiva histórica. Argentina, 1870-1952*, Prometeo Libros, Buenos Aires 2006, pp. 139.

182 C. M. Lewis, *Economic Restructuring and Labour Scarcity: Labour in the 1920s*, in Adelman, Jeremy (dir.), in *Essays in Argentine Labour History*, Palgrave Macmillan, London ; New York 1992, pp. 191.

183 P. J. Arrighi, *Coordinación del actual régimen nacional de jubilaciones y pensiones* (Doctorado), cit., pp. 60 e sgg.

184 Un approfondimento su queste limitazioni era presente nel testo preparatorio alla Conferenza dei Paesi di Emigrazione e d'Immigrazione che si tenne a Roma nel 1924 Commissariato Generale dell'Emigrazione, *Emigrazione e immigrazione. Considerazioni Generali e documenti presentati alla conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione – Roma maggio 1924* (Rapporto generale introduttivo), cit., pp. 343.

185 F. Devoto, *Las políticas migratorias de Francia y Argentina en el largo plazo*, cit., pp. 131.

to dei costi di assistenza - specialmente in campo medico per il perfezionamento delle tecnologie utilizzate nella cura dei malati – a cui si sommava la mancanza di statistiche affidabili che rendessero possibile il miglioramento dei modelli attuariali. Dai dati del censimento delle mutue, emerse che quelle ‘straniere’ rappresentavano ancora il 76% dei sodalizi, il 74% degli iscritti e ben l’85% dei capitali<sup>186</sup>. La storiografia ha messo in evidenza una stagnazione del mutualismo italiano in Argentina, con una riduzione del numero di società ed una stabilizzazione di quello dei soci, che tendevano però verso l’invecchiamento. Il mutualismo era infatti più legato all’immigrazione del primo Novecento, quando i flussi erano ancora in provenienza principalmente dalle regioni del Nord-Ovest italiano, dove più forte era la tradizione mutualistica<sup>187</sup>.

Ad essere in crescita erano le mutue sindacali che, nonostante si attestassero ancora a meno di un decimo del totale, avevano imboccato una strada che le porterà negli anni Quaranta ad essere tra attori centrali della scena sociale argentina. A titolo di esempio, nel 1929 le due federazioni sindacali delle ferrovie – *La Fraternidad* e la *Unión Ferroviaria* - gestivano sessantatré scuole tecniche nel paese, mentre negli anni successivi costruirono centri vacanze ed arrivarono a possedere propri ospedali<sup>188</sup>.

## 2.2 La crisi economica degli anni Trenta

La crisi economica degli anni Trenta segnò un profondo cambio di politiche migratorie e sociali sia in Francia che in Argentina. Possiamo dire che fu proprio la crisi ad avvicinare molto i nostri due casi di studio sotto diversi punti di vista.

Innanzitutto, gli anni Trenta furono segnati da un iniziale crollo della circolazione internazionale di lavoratori migranti, con un ‘rimbalzo’ nella seconda metà del decennio seppur seguendo logiche e direzioni nuove. La crisi da una parte, nuove pulsioni nazionalistiche e imperialiste dall’altra, infatti, portarono a disarticolare i vecchi flussi migratori, con lo sviluppo di nuovi canali di circolazione sia dentro gli spazi coloniali ed imperiali, sia seguendo le direttrici tracciate dalle nuove alleanze internazionali che si venivano a configurare sul finire del decennio. Di questi mutamenti risentirono le migrazioni italiane, con il governo fascista che fece di tutto per riorientare i flussi verso lo sviluppo interno attraverso le bonifiche e la messa a coltura di nuove terre, verso gli spazi coloniali e, dopo la conquista dell’Etiopia, imperiali, e verso la Germania di Hitler<sup>189</sup>. In questo periodo, quindi, Francia e Argentina persero una delle principali fonti

---

186 M. C. Gaffuri, *El mutualismo en la República Argentina* (Doctorado), Universidad de Buenos Aires. Facultad de ciencias Económicas, pp. 90.

187 F. Devoto, *Storia degli italiani in Argentina*, cit., pp. 341.

188 J. Horowitz, *The Impact of Pre-1943 Labor Union Traditions on Peronism*, cit., pp. 113; R. Thompson, *Trade Union Organisation: Some Forgotten Aspects*, in Adelman, Jeremy (dir.), in *Essays in Argentine Labour History*, Macmillan 1992, pp. 161.

189 Sui cambiamenti di politica migratoria in Italia, si veda S. Gallo, *Senza attraversare le frontiere. Le migrazioni interne dall’Unità a oggi*, Laterza, Roma 2012, pp. 109; E. Sori, *L’emigrazione italiana dall’Unità alla seconda guerra mondiale*, cit., pp. 435 e sgg.; Sul ruolo delle migrazioni verso la Germania alla fine degli anni Trenta e inizio degli anni Quaranta, facciamo riferimento a C. Rass, *Temporary Labour Migration and State-Run Recruitment of Foreign Workers in Europe, 1919–1975: A New Migration Regime?*, cit., pp. 203.

di reclutamento di manodopera, vedendo al contempo un aumento dei rifugiati provenienti da paesi in cui si affermarono dittature nazi-fasciste. Sarebbe quindi errato pensare che gli anni Trenta rappresentarono una fase in cui le migrazioni furono totalmente assenti. Del resto nei due contesti la crisi non colpì nello stesso modo, con la Francia che subì gli effetti più tardivamente rispetto agli altri Paesi europei e che intraprese un processo di rilancio economico basato sulla razionalizzazione delle produzioni, mentre l'Argentina rafforzò il processo di industrializzazione basato sulla sostituzione delle importazioni, quello che la storiografia ha chiamato *desarrollo hacia adentro* (sviluppo verso dentro)<sup>190</sup>.

La riduzione dei flussi fu accompagnata anche dall'affermarsi, in entrambi i Paesi, di pulsioni nazionalistiche che portarono all'imposizione di nuove norme che irrigidirono le politiche migratorie e, specialmente in Francia, il mercato del lavoro. Nell'Esagono, una delle novità più importanti fu rappresentata dalla *Loi pour la protection de la main-d'oeuvre nationale* del 10 agosto 1932<sup>191</sup>. Questa legge fu l'apice di un movimento teso a richiedere un contingentamento dei lavoratori stranieri nell'economia francese che vide tra i principali sostenitori della legge la CGT, allora su posizioni protezioniste di difesa dei lavoratori francesi<sup>192</sup>. Tale sostegno del mondo sindacale e socialista a queste politiche protezionistiche è del resto una questione discussa in sede storiografica, poiché mette a nudo la contraddizione esistente tra le ideologie internazionaliste assunte formalmente dalle organizzazioni operaie e le torsioni nazionaliste che emersero in tempo di crisi ed arrivarono anche a coinvolgere la base della *Confédération Générale du Travail Unitaire*, l'organizzazione a guida comunista che si era distaccata dalla CGTU nel 1921<sup>193</sup>. È difficile negare che vi fu un'ondata xenofoba all'inizio degli anni Trenta e che coinvolse il mondo sindacale. Questa perdurò fino al 1933-34, quando le organizzazioni operaie si resero conto degli scarsi effetti della nuova normativa e con l'emersione di un'unità antifascista (e solidale con gli immigrati) a seguito della crisi del 6 febbraio 1934, quando forze di destra tentarono l'assalto alla Camera dei Deputati<sup>194</sup>. Come sottolineato dallo storico Gary Cross, gli effetti della normativa furono disomogenei poiché, nei primi due anni dall'adozione della legge, solo in alcuni settori fu chiesta l'introduzione di quote di lavoratori stranieri. Per questa ragione Cross si è spinto a definire la legge del 1932 un fallimento nel breve termine che portò il governo francese a istituire nel novembre 1934 un *Comité interministériel pour la*

---

190 R. Barragán - D. Mayer, *Latin America and the Caribbean*, cit., pp. 104.

191 «Loi du 10 août 1932 protégeant la main d'œuvre nationale», *Journal Officiel de la République Française*, 12 août 1932

192 L. Haus, *Labor Unions and Immigration Policy in France*, cit., pp. 692.

193 M.-C. Blanc-Chaléard, *Les Italiens dans l'Est parisien : Une histoire d'intégration, 1880-1960*, École Française de Rome, Rome 2000, pp. 277 Le evoluzioni del sindacalismo francese in quest'a epoca saranno trattate più approfonditamente nel terzo capitolo.

194 Ibidem, pp. 442; L. Haus, *Labor Unions and Immigration Policy in France*, cit., pp. 692; R. Schor, *Histoire de l'immigration en France de la fin du XIXème siècle à nos jours*, Armand Colin, Paris 1996, pp. 123.

*protection de la main-d'œuvre française* con l'obiettivo di estendere il sistema di quote negli anni successivi<sup>195</sup>.

Le politiche statali si irrigidirono con l'avanzare del tempo. Furono introdotte limitazioni d'accesso alle professioni liberali (leggi del 21 aprile 1933 e del 19 luglio 1934); con un decreto dell'8 agosto 1935, il terzo governo di Pierre Laval (7 giugno 1935-24 gennaio 1936) introdusse delle misure per la protezione degli artigiani di nazionalità francese. Come era avvenuto per i lavoratori con la legge Durafour del 1926, ora coloro che volevano praticare una professione artigiana dovevano farsi rilasciare dall'autorità prefettizia una carta d'identità specifica. La stessa misura fu poi estesa nel 1938 ai commercianti. Tutte queste leggi avrebbero dovuto arginare l'arrivo di mercanti e professionisti in fuga dalla Germania e limitare l'apertura di attività commerciali da parte di operai che desideravano riconvertirsi a seguito di un licenziamento<sup>196</sup>. Numerosi erano stati infatti i lavoratori stranieri che si erano messi in proprio per aggirare il sistema di quote introdotto a partire dal 1932<sup>197</sup>.

La Francia degli anni Trenta cambiò le proprie priorità in campo migratorio. Come mostrato dalla storiografia, le norme e circolari emesse nel corso del decennio dimostrano una riduzione dell'interesse per la figura del lavoratore temporaneo – solitamente maschio e celibe -, mentre crebbe la volontà di ancorare al territorio chi era accompagnato dalla propria famiglia: a logiche prettamente produttiviste, fecero quindi seguito preoccupazioni di ordine demografico<sup>198</sup>. In questo periodo le espulsioni aumentarono considerevolmente, e la manodopera straniera subì una contrazione di più di un terzo tra il 1931 ed il 1936, senza soluzione di continuità neanche durante l'esperienza del governo del Fronte Popolare (maggio 1936 – aprile 1938)<sup>199</sup>.

Dall'altra parte dell'Atlantico, l'Argentina fu attraversata da un processo simile di cambiamento delle politiche migratorie, per quanto con considerevoli differenze. Il 7 ottobre 1930 un decreto aumentò le tasse sui visti consolari, da cui furono esentati nel 1931 i coloni agricoli, i parenti di primo e secondo grado di stranieri già presenti sul territorio e coloro che già erano stati in Argentina ed che quindi avevano acquisito in precedenza lo status di 'abitanti'. In tempo di crisi si privilegiava così un'immigrazione agricola e le strategie di ricongiungimento familiare, al fine di sostenere lo sviluppo demografico del paese. Questo secondo aspetto è simile al processo che abbiamo visto

---

195 G. S. Cross, *Immigrant Workers in Industrial France: The Making of a New Laboring Class*, cit., pp. 194.

196 A.-S. Bruno et al., *Jugés sur pièces*, cit., pp. 743.

197 M. D. Lewis, *Les frontières de la République : Immigration et limites de l'universalisme en France*, cit., pp. 117; C. Zalc, *L'analyse d'une institution: Le Registre du commerce et les étrangers dans l'entre-deux-guerres*, in «Genèses. Sciences sociales et histoire», 31 (1998), pp. 99–118.

198 *Ibidem*, p.182

199 « On balance, the Popular Front, in its efforts to defend French labor, was as hostile to the economic (if not civil) freedom and equality of immigrant workers as were the government of the right » G. S. Cross, *Immigrant Workers in Industrial France: The Making of a New Laboring Class*, cit., pp. 210; Xavier Vigna arriva ad affermare che il Fronte Popolare «néglige la main-d'œuvre étrangère» procedendo ad un vasto numero di espulsioni, specialmente di militanti sindacali stranieri X. Vigna, *Histoire des ouvriers en France au XXe siècle*, Perrin, Paris 2012, pp. 133.

dispiegarsi in Francia nello stesso periodo, quando logiche prettamente economiche furono sostituite da politiche di popolamento<sup>200</sup>.

Dal 1931 fu inoltre necessario presentare all'ingresso nel Paese un certificato di polizia relativo ai precedenti penali, uno di buona salute ed uno di non-mendicità<sup>201</sup>. Si rafforzava l'idea secondo la quale l'immigrazione desiderabile fosse quella composta da persone provviste di mezzi di sostentamento, sane ed irreprensibili.

Un altro decreto argentino del 26 novembre 1932 introdusse l'obbligo di essere provvisti di un contratto di lavoro al momento dello sbarco: per la prima volta la condizione occupazionale diventava un pre-requisito per l'ingresso nel Paese. Anche questo aspetto mostra una tendenza convergente rispetto a quella francese, cioè di legare sempre maggiormente il migrante all'inquadramento professionale. Come ha giustamente sottolineato lo storico Fernando Devoto nella comparazione che ha svolto tra Francia e Argentina, la differenza sostanziale tra i due Paesi fu che nel primo lo straniero doveva mantenere nel tempo un impiego e continuare a dimostrare la propria condizione occupazionale alle autorità per poter permanere sul territorio, mentre nel secondo lo status professionale era verificato solo nel momento di ingresso nel Paese, mentre non vi era alcun obbligo per poter continuare a risiedere sul territorio. In Argentina la norma poteva essere aggirata più facilmente, con l'aiuto di reti migratorie già presenti che potevano fornire dei contratti di comodo per permettere di sbrigare le formalità al momento dello sbarco. In ogni caso questa normativa fu emanata quando il numero di arrivi era già crollato considerevolmente, limitando quindi gli effetti di questi decreti<sup>202</sup>.

Le politiche migratorie dei due Paesi vanno inserite nel quadro più ampio delle politiche sociali e del lavoro che si svilupparono in questo peculiare periodo storico, in particolare nelle decisioni che furono assunte dai due Stati per contrastare la piaga crescente della disoccupazione e la conseguente emarginazione di ampie fette di popolazione. La storiografia ha mostrato come l'esplosione della disoccupazione in questo specifico momento storico rappresentò una sfida sia per i governi che per le amministrazioni, innanzitutto nel definire da chi fosse composta la categoria sociale dei disoccupati. Per arrivare ad una definizione univoca, era prima necessaria una seria riflessione di ordine statistico, politico e amministrativo. Certo, i due paesi non giunsero a queste riflessioni né nello stesso momento, né furono usati gli stessi strumenti e le stesse risposte. La Francia aveva elaborato la categoria di disoccupato già dal censimento del 1896, come risposta alla Grande Depressione del decennio precedente, ma anche come effetto dell'emergere del concetto di contratto di lavoro che stava

---

200 F. J. Devoto, *Ideas, políticas y prácticas migratorias argentinas en una perspectiva de largo plazo (1852-1950)*, cit., pp. 42.

201 A. E. Ashworth, *La población en la República Argentina*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 1945, pp. 48.

202 F. J. Devoto, *Ideas, políticas y prácticas migratorias argentinas en una perspectiva de largo plazo (1852-1950)*, cit., pp. 42; *El revés de la trama: políticas migratorias y prácticas administrativas en la Argentina (1919-1949)*, in «Desarrollo Económico», 41 (2001), pp. 287.

iniziando a farsi strada in quel periodo<sup>203</sup>. Dopo la Prima Guerra Mondiale si andò verso un'uniformazione internazionale del concetto di disoccupato per opera dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, fornendo strumenti nuovi per la comprensione del fenomeno<sup>204</sup>.

Ciò che è però innegabile è che sia la Francia che l'Argentina risentirono di processi globali che con la crisi economica tesero ad avvicinare le politiche dei due Stati. Gli anni Trenta resero evidente che la disoccupazione non fosse più soltanto un fenomeno congiunturale, ma che assumeva tratti sempre più strutturali<sup>205</sup>.

In Francia il periodo tra le due guerre rappresentò una fase di passaggio di affermazione della grande industria razionalizzata, che comportò una dequalificazione del lavoro di massa a fronte di una sovra-qualificazione di una minoranza operaia<sup>206</sup>. Mentre gli operai francesi imboccavano un percorso ascensionale verso posizioni qualificate, gli stranieri venivano a riempire i posti lasciati liberi alla base della piramide. Tra il 1914 ed il 1930 vi fu un aumento del 20% dei lavoratori salariati, gli impiegati privati e gli operai triplicarono di numero (gli impiegati da 2,5 a 7,5 milioni, gli operai da 3 a 9 milioni in termini assoluti). Su queste tendenze generali deflagrò la disoccupazione degli anni Trenta, e su questa struttura occupazionale si determinarono le politiche sociali del periodo. Secondo numerosi storici francesi, fu proprio l'affermazione di una società salariale, per di più in un contesto di forte inflazione, che contribuì a rafforzare l'attrattiva di un sistema di assicurazioni sociali a discapito di un modello di assistenza. L'obiettivo era cioè quello di edificare un sistema di protezione sociale sui contributi di una platea larga ed in continua espansione<sup>207</sup>. Effettivamente, il numero di operai raggiunti dalla legge sulle assicurazioni sociali nel 1928 fu molto vasto, coprendo più della metà della popolazione attiva. Gli affiliati erano raccolti principalmente attorno alle Casse dipartimentali (86 casse con 3.775.000 assicurati nel 1936), in quelle mutualistiche (272 casse con 2.342.000 affiliati), lasciando poco spazio a quelle confessionali (78 con 777.000 iscritti) ed alle sindacali della CGT (52 casse con solo 292.000 affiliati). Oltre alle comunità locali, quindi, un forte ruolo nel sistema era ancora svolto dal mondo mutualistico, mentre quelle confessionali e sindacali avevano una minore presa sulla società<sup>208</sup>.

Nonostante l'ambizioso obiettivo politico ed finanziario di soppiantare l'assistenza con il nuovo sistema di assicurazioni sociali, la storiografia ha mostrato che la crisi economica vanificò in parte questa pretesa. Innanzitutto perché emerse da subito il problema dei datori di lavoro insolventi nei confronti delle casse previdenziali, con le

---

203 C. Topalov, *Naissance du chômeur: 1880-1910*, Albin Michel, Paris 1994.

204 I. Lespinet-Moret - I. Liebeskind-Sauthier, *Albert Thomas, le BIT et le chômage: expertise, catégorisation et action politique internationale*, cit., pp. 158.

205 Y. Zoberman, *Histoire du chômage*, Éditions Perrin, Paris 2011, pp. 247.

206 A. Dewerpe, *Le monde du travail en France (1800-1950)*, cit., pp. 134; X. Vigna, *Histoire des ouvriers en France au XXe siècle*, cit., pp. 38.

207 M. Dreyfus et al., *Se protéger, être protégé: Une histoire des assurances sociales en France*, cit., pp. 54.

208 Ibidem, pp. 98.

amministrazioni periferiche che furono invitate da quella centrale ad essere mansueta nei confronti di quelle aziende che non versavano i contributi<sup>209</sup>. Al tempo stesso emerse il problema rappresentato dai lavoratori indigenti. La crisi aveva infatti moltiplicato le condizioni liminari tra occupazione e disoccupazione, con un gran numero di lavoratori che sperimentava una situazione di sotto-occupazione. La Francia all'inizio della crisi non sembrò subire un aumento della disoccupazione simile a quella dei paesi vicini ma perché il mercato del lavoro reagì incrementando invece quella che venne definita come 'disoccupazione parziale', che alterò profondamente i rilevamenti statistici ufficiali e, di conseguenza, le politiche che furono intraprese<sup>210</sup>. Secondo lo storico Didier Renard, furono queste condizioni che misero in evidenza le contraddizioni del nuovo sistema, specialmente nell'ambito dell'assicurazione malattia. La legge del 1893 che aveva introdotto l'*Assistance Médicale Gratuite* per i malati garantiva la presa in carico completa dei costi medici e farmaceutici per gli indigenti, mentre la nuova normativa del 1928 sulle assicurazioni sociali lasciava a carico loro un 20% di spese da anticipare. In poche parole, il nuovo sistema rappresentava un peggioramento rispetto al vecchio. Fu per questo che la riforma del 1930 introdusse la categoria degli 'assurés notoirement indigents' che includeva tutti coloro che erano impossibilitati a pagare gli anticipi<sup>211</sup>. La crisi non fece che incrementare questa contraddizione rappresentata dalla vasta massa di persone che vivevano a cavallo tra la condizione di lavoratori salariati e quella di indigenti, tanto da rendere impossibile l'equilibrio finanziario delle casse previdenziali senza l'intervento economico dell'assistenza pubblica, fino ad arrivare, nel 1935 (decreto del 28 ottobre), ad ufficializzare nella normativa la coesistenza tra assicurazioni ed assistenza. Per gli stranieri, che vivevano spesso condizioni di marginalità tra lavoro e non-lavoro, la situazione era complicata dal fatto che la normativa sull'*Assistance Médicale Gratuite* si estendeva però solo a coloro che provenivano da paesi firmatari di trattati bilaterali con la Francia<sup>212</sup>.

Sul fronte dell'assicurazione contro la disoccupazione, si venne a creare una sovrapposizione tra le vecchie casse sindacali nate nel Diciannovesimo secolo, e sovvenzionate dallo stato dal 1905, e l'assistenza organizzata dai dipartimenti e dai comuni. Le prime all'inizio della crisi contavano 175.000 affiliati ripartiti in 150 casse circa mentre nel 1934 soccorrevano 35.000 disoccupati. La seconda, sovvenzionata dal *Fonds national de chômage*, sperimentò una vera e propria esplosione durante la crisi, passando da 27 casse nel luglio 1930 a 909 nel dicembre 1935. Anche questo caso dimostra che il modello assicurativo non soppiantò quello assistenziale, anzi. Lo Stato

---

209 Su tale aspetto fu emanata dapprima una circolare il 21 novembre 1933, e poi un decreto legge il 28 ottobre 1935 *ibidem*, pp. 88.

210 N. Baverez, *La spécificité française du chômage structurel de masse, des années 1930 aux années 1990*, in «Vingtième Siècle. Revue d'histoire», 52 (1996), pp. 42.


211 D. Renard, *Assistance et assurance dans la constitution du système de protection sociale française*, in «Genèses», 18 (1995), pp. 41.

212 Art. 1, legge del 15 luglio 1893, *Journal Officiel de la République Française*, 18 luglio 1893



dovette farsi carico dei due terzi delle spese di assistenza ai disoccupati, i quali passarono dall'essere 13.000 nel 1930 ai 439.000 nel 1935<sup>213</sup>.

Figura 2: L'assistenza ai disoccupati in Francia.



Fonti M. Dreyfus et al., *Se protéger, être protégé: Une histoire des assurances sociales en France*, Presses universitaires de Rennes 2006, p.107

In sintesi, la crisi in Francia aveva rimesso in causa il principio per cui fossero le collettività locali che dovessero assumersi gli oneri finanziari dell'assistenza ai disoccupati, con lo Stato che intervenne direttamente sul mercato del lavoro<sup>214</sup>; inoltre le assicurazioni sociali non si affrancarono mai del tutto da un modello basato sull'assistenza. Questo, secondo Michel Laroque, dipese anche dalla struttura stessa della nuova normativa, che aveva escluso i lavoratori indipendenti, quelli con alti salari ed i quadri, limitando quindi la possibilità che il nuovo sistema previdenziale potesse reggersi su una redistribuzione tra il vertice e la base del mondo del lavoro<sup>215</sup>. Queste peculiarità ebbero per effetto, inoltre, di escludere tutti quei lavoratori stranieri che si erano tramutati in lavoratori indipendenti o piccoli imprenditori per aggirare il sistema di quote introdotto a partire dal 1932<sup>216</sup>.

La storiografia ha mostrato che gli stranieri furono soccorsi in maniera molto differenziata da località a località, a seconda del colore politico delle amministrazioni e

213 M. Dreyfus et al., *Se protéger, être protégé: Une histoire des assurances sociales en France*, cit., pp. 106.

214 N. Baverez, *La spécificité française du chômage structurel de masse, des années 1930 aux années 1990*, cit., pp. 47.

215 M. Laroque, *Des premiers systèmes obligatoires de protection sociale aux assurances sociales*, cit., pp. 47.

216 G. S. Cross, *Immigrant Workers in Industrial France: The Making of a New Laboring Class*, cit., pp. 203.

dai bisogni specifici del tessuto economico ed industriale locale<sup>217</sup>. Il Ministero del Lavoro emanò nel 1931 una circolare relativa alla creazione dei fondi di disoccupazione, in cui veniva esplicitato che gli stranieri provenienti da Paesi firmatari di trattati bilaterali dovevano essere inclusi alle medesime condizioni dei francesi. La circolare continuava rimarcando che tale uguaglianza di trattamento si applicava però solo agli stranieri regolari che lavoravano e risiedevano in Francia da almeno sei mesi<sup>218</sup>. Si creava quindi una gerarchizzazione tra coloro che erano protetti da trattati internazionali e coloro che non lo erano e, tra i primi, tra quelli che lavoravano regolarmente e coloro che vivevano fuori da questo quadro legale. Fu in questo contesto che in molti comuni gli uffici di collocamento giocarono una partita importante nell'individuazione dei disoccupati da espellere<sup>219</sup>.

Al 1 giugno 1933, gli stranieri che ricevevano il sussidio di disoccupazione erano 31.567 su di un totale di 252.275 disoccupati assistiti a quella data, una proporzione assolutamente non marginale composta principalmente da italiani, belgi, polacchi ed altri lavoratori provenienti da paesi sottoscrittori di trattati bilaterali<sup>220</sup>. Questo del resto, lo vedremo meglio nel prossimo paragrafo, fu proprio un periodo di rilancio della diplomazia dei trattati di lavoro. Per la Francia risultò infatti conveniente allargare i diritti sociali agli stranieri, specialmente permettendo di cumulare i contributi pensionistici, per favorire il rientro in patria degli stranieri disoccupati vicini all'età pensionabile. Proprio con questa logica, il 16 marzo del 1934, fu adottato dal Senato francese l'accordo franco-polacco sulle pensioni dei minatori che era stato sottoscritto dai due governi più di quattro anni prima, il 21 dicembre 1929. Secondo fonti diplomatiche italiane, la scelta di adottarlo in quel frangente, anziché subito dopo la stipula, fu proprio presa per facilitare il rimpatrio di ventimila polacchi che con quell'accordo potevano sperare di andare in pensione nel proprio Paese<sup>221</sup>. Insomma, l'allargamento dei diritti agli stranieri poteva risultare un modo per rendere più flessibile il mercato del lavoro, favorendo la partenza di chi era senza occupazione.

Diverso obiettivo ebbero invece gli assegni familiari (*allocations familiales*) che, resi obbligatori dalla legge dell'11 marzo 1932, modificata poi da quelle del 30 giugno e del 9 dicembre 1934 che imponeva l'affiliazione dei datori di lavoro ad una Cassa di compensazione<sup>222</sup>. In questo caso gli stranieri ed i soggetti coloniali potevano ricevere

217 F. Barros, *Les chômeurs étrangers dans l'entre-deux-guerres. Variations à l'échelle communale d'une catégorie de gestion étatique*, cit.; M. D. Lewis, *Les frontières de la République: Immigration et limites de l'universalisme en France*, cit.

218 *Revue de l'immigration: organe technique et pratique pour l'étude du statut et des conditions d'emploi des étrangers en France*, 07/1931, p.4

219 F. Barros, *Les chômeurs étrangers dans l'entre-deux-guerres. Variations à l'échelle communale d'une catégorie de gestion étatique*, cit., pp. 35.

220 Interrogazione del deputato Joseph Denais al Ministro del Lavoro, *Journal Officiel. Débats Parlementaires*, 102, 17 settembre 1933, p.3748

221 Archivio storico diplomatico Ministero Affari Esteri (in seguito ASDMAE), Rappresentanza italiana in Francia 1861-1950 (in seguito Rappresentanza), b.224, f.1 Politica sociale francese (1934)

222 Sull'argomento si veda l'analisi di P. V. Dutton, *Origins of the French Welfare State: The Struggle for Social Reform in France, 1914-1947*, cit.; S. G. Pedersen, *Social policy and the reconstruction of the family in Britain and France, 1900-1945*, cit.

gli assegni, purché i loro figli risiedessero in Francia. Facciamo però un passo indietro per capire come si arrivò alla legge e quali furono i suoi effetti. Come visto in precedenza, il sistema degli assegni familiari era sorto come progetto di un'impreditoria cristiana e paternalista, che aveva da subito osteggiato l'intervento dello Stato nella protezione della condizione operaia. Tale postura era però cambiata sul finire degli anni Venti quando l'approvazione della legge sulle assicurazioni sociali legittimò definitivamente l'intervento statale e sembrò mandare in crisi i sistemi messi in piedi dalle aziende, mentre la crisi determinò una stagnazione nel numero di casse di compensazione, facendo presagire uno stallo del modello delle *allocations familiales*<sup>223</sup>. Al contempo si era venuta a rafforzare in seno al potere legislativo francese una componente trasversale definita 'natalista', preoccupata per l'indebolimento demografico della popolazione francese, che aveva fondato un intergruppo parlamentare e che fu rappresentata nel governo da Adolphe Landry, esponente di spicco dell'*Alliance Nationale pour l'Accroissement de la Population Française*<sup>224</sup>, ministro del lavoro tra il 1931 ed il 1932. Fu questo il contesto che propiziò l'approvazione della legge sugli assegni familiari che, per venire incontro alle esigenze dell'impreditoria, lasciava la possibilità alle aziende di formare e gestire tra di loro le diverse Casse di compensazione. Il sistema mostrò le sue debolezze sin da subito, dato che numerose imprese di piccola e media taglia tardarono ad iscriversi, non pagarono i contributi, oppure formarono Casse che gestivano in modo opaco<sup>225</sup>. La grande autonomia delle Casse, in altri termini, continuò a rendere diseguali i diritti dei lavoratori di diversi comparti e di diverse aziende<sup>226</sup>.

Al 1 giugno 1934 la legge era applicata a 596.572 imprese che impiegavano 5,9 milioni di lavoratori (7,4 milioni nel 1936), coprendo il 97% di quelli delle industrie e delle aziende dei trasporti, il 37% di quelle del commercio e il 12% delle libere professioni. Dei lavoratori coperti nel 1934, il 29% era impiegato in aziende che non erano in regola con il pagamento dei versamenti contributivi, mentre nel 1936 la metà dei datori di lavoro era inadempiente<sup>227</sup>.

Come accennato in precedenza, i soggetti stranieri e coloniali furono inclusi nel nuovo sistema di *allocations familiales* se i loro figli erano residenti in Francia. La logica 'natalista' o 'popolazionista' ne era quindi l'elemento costitutivo. Il combinato

---

223 P. V. Dutton, *Origins of the French Welfare State: The Struggle for Social Reform in France, 1914–1947*, cit., pp. 118.

224 Associazione nata nel 1896 con l'obiettivo di allertare la popolazione francese ed i poteri pubblici degli effetti della denatalità. Sulla sua azione nel periodo tra le due guerre, si veda F. Thébaud, *Le mouvement nataliste dans la France de l'entre-deux-guerres: l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française*, in «Revue d'Histoire Moderne & Contemporaine», 32 (1985), pp. 276–301.

225 P. V. Dutton, *Origins of the French Welfare State: The Struggle for Social Reform in France, 1914–1947*, cit., pp. 128.

226 M. Laroque, *Des premiers systèmes obligatoires de protection sociale aux assurances sociales*, cit., pp. 46.

227 S. G. Pedersen, *Social policy and the reconstruction of the family in Britain and France, 1900–1945*, cit., pp. 509.

disposto tra il sistema di assicurazioni sociali e quello degli assegni familiari portò alla formazione di una gerarchizzazione multipla tra i lavoratori stranieri. Il primo privilegiava coloro che venivano da Paesi sottoscrittori di trattati, il secondo gli stranieri genitori di famiglie numerose<sup>228</sup>. Questi due elementi intersecandosi formarono una configurazione nuova nella definizione dei diritti sociali degli stranieri.

Sebbene l'Argentina avesse visto sorgere sacche di disoccupazione sin dalla fine del Diciannovesimo secolo, la politica argentina l'aveva sempre considerata una problematica congiunturale, pronta a riassorbirsi nel breve periodo rendendo più efficiente il mercato del lavoro. Le cause erano infatti sempre state ricondotte ad una diseguale distribuzione della popolazione e della manodopera tra le città costiere ed le vaste aree interne, che erano viste come lo sbocco occupazionale per le sacche di disoccupati che sorgevano nelle prime, tanto che alcuni parlamentari ebbero modo di coniare la categoria di «desempleo geografico» (disoccupazione geografica) per descrivere il fenomeno<sup>229</sup>. Con questa logica, nel 1912 era stato formato il *Registro Nacional de Colocaciones* (Registro Nazionale di Collocamento) in occasione dell'emanazione della *Ley Orgánica del DNT* (n.8999) che aveva ufficializzato la nascita del *Departamento Nacional del Trabajo* (DNT). Un anno dopo, la legge 9.148 aveva creato le prime agenzie di collocamento nella Capitale Federale ed in ognuna delle capitali dei Territori Nazionali dove non vi erano già agenzie di immigrazione. Secondo la storica Ana Lucia Grondona, contrariamente ad altri Paesi in cui le agenzie servivano a stabilizzare la manodopera, in Argentina furono pensate come modo per garantire la sua mobilità per rendere più fluido il mercato del lavoro, creando così una «condición salarial itinerante» come architrave delle politiche pubbliche del lavoro<sup>230</sup>. La storiografia ha mostrato come la disoccupazione fosse un problema sotto-stimato, nei numeri e negli effetti, perché rimase forte nel tempo il settore dell'economia domestica o familiare, imperniata attorno a piccoli *talleres* (laboratori), che assorbivano la manodopera licenziata nelle grandi aziende in periodo di crisi<sup>231</sup>. Anche in Argentina come in Francia, quindi, le lenti con cui veniva guardata la disoccupazione erano distorte dall'esistenza di una forte sotto-occupazione.

Nonostante le prime iniziative sul collocamento fossero di prima della guerra, la crisi degli anni Trenta fu per l'Argentina il momento in cui i decisori politici iniziarono a pensare la disoccupazione non più come un problema congiunturale, ma sempre più strutturale. Per far fronte alla crisi sociale emergente, però, i governi che si alternarono in questo periodo decisero di non dotare il Paese di un sistema di assicurazioni sociali contro la disoccupazione, ritenendo più conveniente migliorare il funzionamento del

---

228 M. D. Lewis, *Les frontières de la République : Immigration et limites de l'universalisme en France*, cit., pp. 334.

229 Arturo Bas e Juan Cafferata citati in A. L. Grondona, *“Tradición” y “traducción”: un estudio de las formas contemporáneas del gobierno de las poblaciones desempleadas en la Argentina*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 2011, pp. 74.

230 Ibidem, pp. 56.

231 J. Adelman, *The Political Economy of Labour in Argentina 1870-1930*, in Adelman, Jeremy (dir.), in *Essays in Argentine Labour History*, Palgrave Macmillan, London 1992, pp. 1-34, pp. 7.

mercato del lavoro facilitando l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. In questa logica va esaminato il tentativo di ridurre l'immigrazione nel Paese, a cui si sommarono alcune altre misure. Ana Lucia Grondona ha sintetizzato l'azione statale in questo frangente attorno a sette pilastri fondamentali - contare, selezionare, assistere, reprimere, muovere, colonizzare e costruire -, sottolineando l'assenza di un ottavo pilastro che si faceva strada altrove: assicurare. Innanzitutto venne deciso di organizzare il primo censimento nazionale dei disoccupati (decreto del 14 luglio 1932)<sup>232</sup>, divenuto biennale dal 1934. Fu poi approvata il 26 luglio 1932 la legge con cui il DNT fu autorizzato a pagare il trasferimento dei disoccupati delle città verso località dell'interno in cui si presumeva vi fosse maggior bisogno di manodopera<sup>233</sup>. Per contrastare l'aumento della disoccupazione a Buenos Aires fu istituita una *Comisión de Asistencia Social a los Desocupados* (decreto del 12 marzo 1932)<sup>234</sup> presso la Darsena Sud del porto della capitale, con l'obiettivo di prestare assistenza immediata ai senza lavoro. Nel 1934 fu poi modificata la legge sul collocamento del 1913. Nel 1933 fu infine istituita la *Junta Nacional de Desocupación*<sup>235</sup>, poi trasformata in *Junta Nacional para Combatir la Desocupación* (JNCDA) l'anno successivo<sup>236</sup>, per coordinare tutti i progetti in corso e per svolgere annualmente il censimento dei disoccupati<sup>237</sup>. La JNCDA fu presieduta da Salvador Oría<sup>238</sup>, personaggio che stava compiendo un percorso ascendente nelle alte sfere dell'amministrazione, e fu composta da rappresentanti delle parti sociali quali la Camera di Commercio, la *Junta de Ayuda Social*, la *Unión Industrial Argentina*, la *Sociedad Rural*, la *Asociación de Cooperativas Argentina* e la *Confederación General del Trabajo*<sup>239</sup>.

---

232 *Boletín Mensual del Departamento Nacional del Trabajo* (in seguito BMDNT), novembre 1932; I documenti relativi al lavoro preparatorio del primo censimento sono conservati in Archivo General de la Nación - Departamento Archivo Intermedio (AGN-DAI), Fondo Ministerio del Interior (MI), a.1932, b.15, f.22500

233 BMDNT, dicembre 1932. Nello stesso numero è riportato il testo del decreto attuativo del 9 novembre 1932; Le bozze dei progetti sono invece conservati in AGN-DAI, MI, a.1932, b.22, f.32211

234 Vi fu la proposta di trasformare la commissione in *Patronato Nacional de Desocupados*, con l'obiettivo di aiutare i disoccupati, facilitandone l'alloggio, e garantendo vestiario e alimentazione. L'aspetto interessante è che a capo del Patronato ci sarebbe stata una commissione composta da rappresentanti di istituti di beneficenza, dell'*Unión Industrial Argentina* e della *Confederación General del Trabajo*, oltre a quelli delle istituzioni nazionali e locali. AGN-DAI, MI, a.1933, b.2, f.2468

235 Decreto del Ministero degli Interni del 19 dicembre 1933, BMDNT, 168, gennaio 1934

236 BIDNT, 175-176, agosto-settembre 1934

237 A. L. Grondona, *El seguro de desempleo en Argentina. Reflexiones preliminares en torno a una ausencia (1890-1989)*, in «Revista Sociedad y Economía», (2014), pp. 109.

238 Salvador Nicolás Oría (1883-1952) fu prima sottosegretario di Stato alla Tesoreria dello Stato (*Hacienda*) tra il 1923 ed il 1926 sotto la presidenza Alvear, nel 1931 fu direttore delle Imposte. Dopo l'esperienza alla JNCDA, divenne direttore della Banca Centrale argentina, e poi dell'*Instituto Autárquico de la Colonización*. Tra il 1938 ed il 1939 fu direttore della *Dirección Nacional de Vialidad*, ente preposto allo sviluppo stradale. Sotto il governo di Ramón S. Castillo, nel settembre 1940 fu nominato ministro alle opere pubbliche.

239 Decreto 50.468 del Presidente della Nazione del 22 ottobre 1934

Con la crisi e per effetto delle politiche pubbliche, si venne a configurare sempre più marcatamente una distinzione netta tra i lavoratori e gli indigenti, quelli che il Ministro degli Interni Leopoldo Melo definì «los vencidos del trabajo» (i vinti del lavoro). A questi ultimi erano riservate le opere di assistenza dopo che erano falliti i tentativi di reinserimento nel tessuto economico e produttivo<sup>240</sup>. Tra questi ‘vinti’, vi erano «los extranjeros no vinculados al nuestro [País] y sin las condiciones establecidas para propiciar su estrada en incorporarlos definitivamente como habitantes», per i quali il Ministro auspicava il rimpatrio forzato. Per la prima volta in Argentina gli stranieri indigenti entravano a far parte degli indesiderabili, categoria fino ad allora riservata agli estremisti politici. Per loro, la *Comisión de Asistencia Social a los Desocupados* allestì una struttura di accoglienza (*albergue*) al Puerto Nuevo dove furono alloggiati circa 2000 operai senza lavoro, schedandoli e controllandoli. A tal fine furono usate anche le stanze dell’*Hotel de Inmigrantes*, la struttura sita all’imbocco del porto dove erano stati fino ad allora accolti ed ospitati gli immigrati dopo lo sbarco: da struttura di accoglienza e smistamento dei nuovi arrivati, ora diventava luogo di accoglienza dei disoccupati<sup>241</sup>. L’iniziativa sorgeva per trovare una soluzione alla nascita di un accampamento di fortuna fatto di baracche sorto nel 1932 nei pressi della zona portuaria, quella che la stampa soprannominò con il nome evocativo di *Villa Desocupación*<sup>242</sup>, antecedente dell’odierno Barrio Padre Carlos Mujica (ex Villa 31), una delle più note *villas miseria* (insediamenti informali) di Buenos Aires<sup>243</sup>. Eppure le statistiche che vennero condotte per il censimento dei disoccupati ci mostrano che l’equazione tra disoccupati e lavoratori stranieri era vera solo nella città di Buenos Aires, dove gli argentini erano poco meno della metà dei disoccupati, mentre nel resto del paese erano i due terzi (Figura 3). Ciononostante, la crisi fu l’evento che fece emergere una retorica che iniziò a discriminare gli immigrati di recente arrivo, specialmente quelli provenienti dall’Est europeo<sup>244</sup>. Come ha affermato la storica Claudia Daniel,

La discriminación entre nacionales y extranjeros se erigía como principio organizador tanto cognitivo como político. [L]a distinción entre nativos e inmigrantes no sólo resultó avalada en el Congreso (las preguntas por la nacionalidad y el tiempo de residencia en el país formaron parte del cuestionario) sino que, una vez levantado el censo, se convirtió en el eje de la interpretación del problema sostenida por la Junta Nacional contra la Desocupación<sup>245</sup>.

240 AGN-DAI, MI, a.1933, b.2, f.2468, «Discurso al Congreso de la Nación», 26 ottobre 1933

241 « El problema de la desocupacion en la Argentina », *La Libertad*, 17 marzo 1932, articolo tratto da *Il Mattino d’Italia* e tradotto in spagnolo


242 « Colonias de deocupados », *La Nación*, 22 settembre 1933; « La desaparicion del campamento de desocupados de la Calle Canning » *La Prensa*, 5 aprile 1934

243 V. L. Snitcofsky, *Villas de Buenos Aires: historia, experiencia y prácticas reivindicativas de sus habitantes (1958-1983)* (Dottorato), Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, cap. 2.

244 A. L. Grondona, “Tradición” y “traducción”: un estudio de las formas contemporáneas del gobierno de las poblaciones desempleadas en la Argentina (Doctorado), cit., pp. 102.

245 C. Daniel, *De crisis a crisis: la invención de la desocupación en la Argentina*, in «Revista de Indias», 73 (2013), pp. 212.

Figura 3: Disoccupati a Buenos Aires e in Argentina per nazionalità (1932).



Appare chiaro da queste iniziative governative, che la risposta per arginare la disoccupazione era interamente demandata all'organizzazione del mercato del lavoro, ritenendo invece che qualsivoglia introduzione di sistemi di assicurazioni sociali dovesse arrivare solo in seguito ad un processo riformatore di media-lunga durata. Una prova di questa postura proviene dalle parole con cui il governo presentò al Senato, il 28 agosto 1934, una proposta di legge in materia di assistenza:

El Poder Ejecutivo no ha creído conveniente buscar la solución integral del problema mediante la implantación del seguro contra la enfermedad, ni mucho menos, por ahora, de una caja nacional de seguros contra los grandes riesgos que son: la desocupación, la invalidez y la ancianidad. El régimen de seguro pide una evolución progresiva<sup>246</sup>.

Non era infatti solo la piaga della disoccupazione a non essere affrontata per mezzo di un sistema di assicurazioni sociali, ma anche la malattia e la vecchiaia, fatta eccezione i regimi speciali introdotti nei decenni precedenti. Lo Stato continuava quindi a demandare all'assistenza privata e, soprattutto, alla mutualità libera il compito di contrastare i rischi sociali presenti nel paese. Per di più, rimase ancora viva per molti anni nella memoria degli alti amministratori del DNT il fallimento della legge 11.289

<sup>246</sup> Testo citato in E. Forn, *Examen de los proyectos de convención adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo desde 1926 a 1936, relativo a la conveniencia de su ratificación por la Republica Argentina*, in «Boletín Informativo del Departamento Nacional del Trabajo», 218, 219 (1938), pp. 5324.

del 1923, assunta come simbolo dell'impreparazione del tessuto sociale ed economico argentino ad avere una legge universale di assicurazione sociale<sup>247</sup>.

La situazione economica in cui si vennero a trovare le casse previdenziali argentine nei primi anni Trenta, portò il governo a cancellare tutti i permessi concessi fino a quel momento ai pensionati che ricevevano la propria pensione all'estero<sup>248</sup>. Si ricorderà che le principali leggi previdenziali argentine imponevano il rilascio di un permesso speciale per poter mantenere la pensione all'uscita dal Paese. Il nuovo decreto colpiva i numerosi lavoratori stranieri che avevano fatto ritorno nel Paese d'origine dopo il raggiungimento dell'età pensionabile. Nelle intenzioni del governo, vi era quella di ridurre una tipologia peculiare di 'rimessa', che costituiva un rischioso «drenaggio di capitali», secondo la formula usata dal delegato argentino alla Conferenza Internazionale del Lavoro del 1934<sup>249</sup>. Proprio nel 1932, infatti, le casse dei principali enti previdenziali erano entrate in sofferenza per la riduzione dei versamenti contributivi a causa della concomitante crescita della disoccupazione. Colpire i pensionati all'estero era quindi un modo per riequilibrare, per quanto possibile, una crisi di liquidità delle Casse<sup>250</sup>. Le restrizioni durarono però solo qualche mese, limitandosi poi ad aumentare la tassazione per le pensioni pagate all'estero.

Del resto, nel decennio precedente erano visibilmente cresciute anche le indennità per infortunio che venivano pagate all'estero. Il loro pagamento fuori dalle frontiere nazionali era stato possibile grazie ai trattati bilaterali che erano stati siglati negli anni Venti e su cui ci concentreremo nel secondo capitolo. Quello che ci interessa qui sottolineare è che le somme versate all'estero continuarono a crescere fino alla prima metà degli anni Trenta – attestandosi a circa il 15% del totale delle indennità versate dalla Cassa infortunistica<sup>251</sup> - quando si stabilizzarono per poi crollare alla fine del decennio (Figura 4).

Sul fronte degli infortuni sul lavoro, questo andamento aveva indebolito particolarmente la disponibilità economica del fondo di garanzia (*Caja de garantías*) nelle disponibilità della *Caja de Jubilaciones Civiles* per i casi di insolvenza da parte dei datori di lavoro<sup>252</sup>. Il fatto che i fondi versati all'estero si stabilizzarono progressivamente derivava anche dalle trasformazioni in atto nel mercato del lavoro argentino, che vide una diminuzione costante degli stranieri in proporzione rispetto agli argentini. Questo fenomeno era dovuto sia alla riduzione dei flussi che si ebbe negli anni Trenta, ma soprattutto alle naturalizzazioni delle prime generazioni di migranti e

---

247 Ibidem, pp. 5329.

248 Decreto del 21 febbraio 1932

249 Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Dix-huitième Session*, Genève 1934, pp. 445.


250 AGN-DAI, MI, a.1933, b.27, f. 27148, «Balance 1932 Caja de Jubilaciones Ley 11.110»

251 AGN-DAI, MI, a.1934, b.8, f. 7481, «Memoria de la Caja de Accidentes del Trabajo Ley 9688 Correspondiente al ejercicio 1933 »

252 Questo aspetto è sottolineato in J. Bó, *Tratados internacionales de tipo social*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 1941.




dell'ingresso nel mondo del lavoro delle seconde generazioni, ovvero di quei lavoratori argentini per nascita.



Sul totale degli operai infortunati, gli argentini crebbero dall'essere solo un quarto circa nel 1917, quasi la metà nel 1933, fino a rappresentare quasi i tre quarti nel 1945 (figura 5). Al contempo vi fu una riduzione consistente sia degli italiani - che nei tre anni presi in esame furono rispettivamente il 24,5%, 19% e 10,5% - che di spagnoli - 23%, 11%, 6% rispettivamente. Gli unici stranieri a crescere, seppur con percentuali più contenute, furono quelli provenienti dall'Europa orientale, passati dal rappresentare il 2% del campione nel 1917, fino al 5% nel 1933 ed il 4,5% nel 1945. Riducendosi così il numero di stranieri che richiedevano un'indennità per infortuni, venivano di conseguenza a indebolirsi le preoccupazioni per un'ipotetica 'fuga di capitali' verso l'estero.

Figura 5: Lavoratori infortunati in Argentina per nazionalità, anni 1917, 1933 e 1945.



Fonti:

per il 1917: BDN, 42, 1919, p.229;

per il 1933: «Memoria de la Caja de Accidentes del Trabajo Ley 9688 Correspondiente al ejercicio 1933», AGN-DAI, MI, a.1934, b.8, f.7481;

per il 1945: Oscar Juan Collazo, Contribución al estudio de la reforma del régimen indemnizatorio establecido por la ley 9688 de accidentes de trabajo, Tesi di Dottorato, Universidad de Buenos Aires, p. 138

### 2.3 La seconda metà degli anni Trenta: dalla crisi internazionale dei rifugiati allo scoppio della guerra

Le dinamiche fino a qui analizzate per la prima metà degli anni Trenta, si rafforzarono sul finire del decennio. Nell'Esagono si fecero ancora più stringenti le norme per il rinnovo delle carte d'identità dei lavoratori, che dal 1935 dovevano ottenere il doppio visto dei Ministeri degli Interni e del Lavoro ed erano validi solo per il dipartimento dove erano state concesse, così da ridurre la mobilità interna degli stranieri<sup>253</sup>. Come già accennato in precedenza, anche gli artigiani (dal 1935) ed i commercianti (dal 1938) dovettero farsi rilasciare carte d'identità che definivano il loro statuto professionale, così da limitare la mobilità professionale dei lavoratori stranieri e le strategie che avevano adottato per aggirare le norme sul contingentamento della manodopera straniera: «le statut professionnel apparaît progressivement comme le moyen pratique de différencier les 'bons' des 'mauvais' immigrés»<sup>254</sup>. In questo periodo, le circolari ministeriali ricordarono alle amministrazioni periferiche che si dovevano

253 M. D. Lewis, *Les frontières de la République : Immigration et limites de l'universalisme en France*, cit., pp. 174.

254 A.-S. Bruno et al., *Jugés sur pièces*, cit., pp. 746.

privilegiare i rinnovi dei documenti per i lavoratori con le famiglie al seguito, mentre andavano colpiti coloro che erano impiegati in settori afflitti dalla disoccupazione<sup>255</sup>.

Per gli stranieri, il periodo di governo del Fronte Popolare ebbe esiti contraddittori. Con l'unificazione tra CGT e CGTU nel 1936, prevalse una linea riformista aperta agli stranieri, specialmente i rifugiati antifascisti, ma che conservava alcune chiusure che erano state proprie della linea della CGT negli anni precedenti. Il sindacato si fece promotore di un *Comité du Droit d'Asile* in difesa dei rifugiati politici, mentre il PCF presentò alla Camera dei Deputati un progetto di legge di uno Statuto dello Straniero. Nonostante i tentennamenti dei vertici sindacali, i lavoratori migranti parteciparono in massa alle mobilitazioni del giugno 1936, come avremo modo di analizzare meglio nei Capitoli 3, 4 e 5<sup>256</sup>.

Il Fronte Popolare non mise mai in discussione l'impianto delle politiche degli anni precedenti<sup>257</sup>, limitandosi ad abrogare nell'ottobre 1936 le limitazioni geografiche delle carte d'identità e mostrandosi più permissivo nei confronti dei rifugiati politici, ratificando la Convenzione di Ginevra del 1933 ed introducendo un certificato d'identità *ad hoc* per i rifugiati tedeschi<sup>258</sup>.

Con la fine dell'esperienza del Fronte Popolare, iniziò quello che lo storico Pierre Guillen ha definito un «regime d'eccezione» con l'emanazione nella primavera del 1938 di tre decreti che introdussero un clima fortemente repressivo nei confronti degli stranieri: chi si trovava in situazione irregolare aveva ora un mese per mettersi in regola, chi era sprovvisto di documenti era colpito da espulsione diretta; erano inoltre colpiti gli stranieri regolari che militavano politicamente o sindacalmente; infine erano messi agli arresti domiciliari i rifugiati colpiti da provvedimenti di espulsione che non avevano potuto lasciare la Francia<sup>259</sup>. Con una nuova serie di decreti emanati nel novembre 1938 il governo tese a limitare le naturalizzazioni, negandole a chi era stato colpito da un provvedimento di espulsione e permettendo i matrimoni con francesi solamente agli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno con validità superiore all'anno, così da impedire che vi fossero matrimoni di comodo. Dal 12 novembre 1938 fu introdotta la *déchéance de nationalité* (revoca della cittadinanza) per chi era ritenuto 'indegno' e furono organizzati i primi campi di internamento per i refrattari ai decreti di espulsione ed i centri speciali per coloro che avevano precedenti penali<sup>260</sup>.

---

255 M. D. Lewis, *Les frontières de la République : Immigration et limites de l'universalisme en France*, cit., pp. 177.

256 M. Dreyfus, *Emigration et syndicalisme: un siècle commun* Communication présentée au Colloque international «Le racisme et les discriminations au travail», , ISERES/VO Éditions 1997 vol. 158, , pp. 111–117, pp. 115; L. Gani, *Syndicats et travailleurs immigrés*, Éditions Sociales, Paris 1972, pp. 26; S. Sirot, *Parcours de syndicalistes du bâtiment d'origine italienne en France dans l'Entre-deux-guerres*, in «Annales de Normandie», 31 (2001), pp. 182.

257 G. S. Cross, *Immigrant Workers in Industrial France: The Making of a New Laboring Class*, cit., pp. 210.

258 P. Guillen, *L'évolution du statut des migrants en France aux XIXe-XXe siècles*, cit., pp. 46.

259 Ibidem, pp. 47.

260 M. D. Lewis, *Les frontières de la République : Immigration et limites de l'universalisme en France*, cit., pp. 308.

Col tempo, nei campi furono inviati i rifugiati che si opponevano all'arruolamento obbligatorio introdotto dal 1939, quando i venti di guerra facevano presagire il peggio. I repubblicani spagnoli in arrivo in Francia non ebbero maggior fortuna. I 300.000 di loro che non rientrarono in Spagna o che non riuscirono a proseguire la loro fuga imbarcandosi per le Americhe, furono internati nei campi di Gurs e Vernet, nei pressi della frontiera sud-occidentale. Per effetto di queste nuove misure, alla vigilia della Seconda guerra mondiale la Francia vide accrescere ulteriormente le domande di naturalizzazione, ora accettate di buon grado per accrescere il numero di uomini da chiamare sotto le armi. Con lo scoppio delle ostilità, i rifugiati che non avevano la disponibilità economica per fuggire furono rinchiusi in centri di smistamento e inseriti dentro compagnie di lavoratori stranieri istituite nella prima metà del 1940<sup>261</sup>.

Con l'occupazione nazista, la Repubblica di Vichy (10 luglio 1940) guidata dal maresciallo Philippe Pétain procedette alla revisione delle naturalizzazioni successive al 1927 (decreto dle 22 luglio 1940)<sup>262</sup>. La legge del 27 settembre 1940 inserì tutti gli immigrati ritenuti in soprannumero in raggruppamenti di lavoratori stranieri, mentre una nuova legge del 4 ottobre 1940 impose l'internamento degli ebrei stranieri. A partire dall'agosto 1942 cominciò la deportazione di numerosi stranieri, soprattutto ebrei, verso la Germania.

Come in Francia, anche in Argentina nella seconda metà degli anni Trenta, emersero con forza le problematiche poste dall'arrivo dei rifugiati. Con loro, le migrazioni non rispondevano più soltanto a ragioni economiche, mandando ulteriormente in crisi l'impianto liberale della politica argentina. Fu inoltre in questo periodo che il Paese sudamericano si confrontò per la prima volta con un'immigrazione dai paesi confinanti, togliendo quindi alle migrazioni trans-atlantiche il monopolio degli arrivi. Un sistema che si era imperniato solo sui controlli nei porti, ora doveva essere ripensato sotto un diverso punto di vista. Con il decreto del 17 ottobre 1936 vennero ampliati i poteri del Ministero degli Interni, della polizia ed in particolare della *división orden social* (la polizia politica) per il controllo di tutte le classi di viaggio e su tutti i mezzi di trasporto<sup>263</sup>.

Per provare a riprendere un qualche controllo sui flussi 'desiderabili', i governi argentini si rivolsero ai Paesi europei per sottoscrivere accordi bilaterali di un tipo nuovo, non più riguardanti i diritti sociali degli stranieri, ma incentrati su progetti di colonizzazione agricola. Furono così siglati tre trattati con la Svizzera, l'Olanda e la Danimarca<sup>264</sup>. Analizzeremo più nel dettaglio questi trattati in seguito, quello che però è qui da sottolineare è che essi furono il riflesso di un auspicato cambiamento radicale nella tipologia di immigrazione desiderata, attraendo coloni da Paesi fino ad allora non

---

261 P. Guillen, *L'évolution du statut des migrants en France aux XIXe-XXe siècles*, cit., pp. 48.

262 C. Zalc, *L'analyse d'une institution: Le Registre du commerce et les étrangers dans l'entre-deux-guerres*, cit.

263 F. J. Devoto, *El revés de la trama: políticas migratorias y prácticas administrativas en la Argentina (1919-1949)*, cit., pp. 287.

264 A. E. Ashworth, *La población en la República Argentina* (Doctorado), cit., pp. 55; E. A. Fábregas, *Colonización*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 1943, pp. 304.

coinvolti da grandi flussi di emigrazione. Tale tentativo non tardò a rivelarsi un fallimento: gli arrivi dai tre Paesi firmatari rappresentarono meno dell'1% del totale degli sbarchi negli anni successivi alla loro stipula<sup>265</sup>.

Dal 1938 vi fu, secondo Devoto, «el mayor esfuerzo por reducir al mínimo la inmigración a través de mecanismos administrativos», con un decreto che introduceva il *permiso de libre desembarco* che lasciava la massima discrezionalità alle amministrazioni pubbliche su chi poteva sbarcare e chi no. Il tessuto normativo di questi anni venne a sovrapporre le prerogative di diversi ministeri, che fornivano spesso input differenti e contrastanti tra loro, rendendo evidente la mancanza di una logica amministrativa uniforme e coerente tra i dicasteri dell'Agricoltura, degli Interni e degli Esteri<sup>266</sup>.

Similmente alla Francia, anche sulle rive del Río de la Plata si rafforzarono gli argomenti di impronta demografica che puntavano sia ad un aumento quantitativo della popolazione che ad un suo rafforzamento 'qualitativo'. Nella seconda metà del decennio, la questione migratoria si andava legando sempre più con la questione rurale, poiché un numero crescente di lavoratori dei campi intraprendeva una migrazione interna verso le città<sup>267</sup>. Se l'agricoltura argentina aveva infatti visto una crescita nella metà degli anni Trenta, dal 1937 subì una fortissima contrazione della manodopera agricola dovuta al rapido passaggio da un'economia imperniata sulle coltivazioni a una votata all'allevamento<sup>268</sup>. Dentro questo quadro in rapido mutamento, la *Junta Nacional para Combatir la Desocupación* convocò nel 1939 una Conferenza nella città di Mendoza per discutere dei progetti di colonizzazione delle aree interne<sup>269</sup>, mentre il Museo Sociale Argentino promosse il Primo Congresso della Popolazione nell'ottobre del 1940 per elaborare le strategie da adottare in campo demografico in un contesto in cui destavano preoccupazione la riduzione della natalità, l'assenza di flussi migratori a causa dello scoppio della guerra in Europa e lo spopolamento delle campagne<sup>270</sup>. Il Museo Sociale Argentino promosse inoltre un'inchiesta su quali fossero i migranti desiderabili, giungendo nelle conclusioni a confermare la tradizione dell'immigrazione europea da impiegare in agricoltura come base della modernizzazione argentina<sup>271</sup>. A seguito di queste iniziative fu emanata nel 1940 una nuova legge (n° 12.636) di colonizzazione per promuovere questo tipo di afflusso.

---

265 A. V. Lago, *Problemas demográficos argentinos: la inmigración*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 1947, pp. 52.

266 F. J. Devoto, *El revés de la trama: políticas migratorias y prácticas administrativas en la Argentina (1919-1949)*, cit., pp. 288 e sgg.

267 A. L. Grondona, *El seguro de desempleo en Argentina. Reflexiones preliminares en torno a una ausencia (1890-1989)*, cit., pp. 110.

268 J. Panettieri, *Ciclo económico, comercio exterior y mercado del trabajo*, in J. Panettieri (dir.), in *Argentina: trabajadores entre dos guerras*, Mundo Contemporáneo, Buenos Aires 2000, pp. 11-29, pp. 28.

269 AGN-DAI, MI, a.1938, b.22, f.21027

270 E. A. Fábregas, *Colonización* (Doctorado), cit., pp. 97.

271 F. J. Devoto, *El revés de la trama: políticas migratorias y prácticas administrativas en la Argentina (1919-1949)*, cit., pp. 292.

Fernando Devoto ha sottolineato come, nonostante le nuove restrizioni introdotte nel corso del decennio, vi furono dei capisaldi che rimasero immutabili e comunemente accettati nel mondo politico argentino. Innanzitutto la primazia dell'immigrazione europea, a cui continuava ad essere affidata una missione modernizzatrice dell'economia argentina. In secondo luogo, la centralità dell'immigrazione rurale, vista ancora come quella su cui lo Stato doveva continuare a investire.

In Francia, sul fronte delle politiche sociali, l'ultimo scorcio di decennio vide esplodere una serie di contraddizioni. Il Fronte Popolare non stravolse il sistema vigente, né di assicurazioni sociali né di assegni familiari, preferendo lavorare sulle politiche salariali con l'introduzione della legge sulle quaranta ore di lavoro e rafforzando la contrattazione collettiva, argomenti su cui ci concentreremo più in dettaglio nei prossimi capitoli. Il governo Blum, così facendo, incluse gli assegni familiari nel quadro della contrattazione collettiva, andando a scalfire lo strapotere degli industriali sulla fissazione dei diritti dei lavoratori. Le *allocations familiales* venivano così ricondotte ad essere parte del salario – e quindi da definire in sede di contrattazione collettiva - e non più una concessione unilaterale dei datori di lavoro<sup>272</sup>. Se i salari crescevano, anche gli assegni lievitavano di conseguenza, mettendo in seria difficoltà le casse di compensazione, che si trovavano ora a dover affrontare delle spese superiori a quelle sostenute negli anni precedenti.

Dal punto di vista dell'inclusione degli stranieri, non vi furono importanti modifiche sotto il profilo normativo. La novità più importante fu la ratifica della Convenzione di Ginevra del 1933, che facilitò l'accesso alle politiche sociali ai rifugiati russi e armeni che erano affluiti in gran numero nei decenni precedenti<sup>273</sup>.

Dopo la fine del Fronte Popolare, un'altra novità importante sul finire degli anni Trenta fu rappresentata dal *Code de la Famille* elaborato dal neo-istituto *Haut Comité de la Population*, per sistematizzare le politiche in materia demografica. È interessante notare che il *Comité*, al momento della sua costituzione, si era dato un doppio obiettivo: quello di elaborare il codice della famiglia e quello di redigere al contempo uno *Statut des Étrangers*, vedendo quindi una stretta relazione tra le politiche per lo sviluppo della natalità e quelle di gestione degli stranieri residenti nel Paese. Il *Code de la Famille* fu emanato come decreto-legge il 29 luglio 1939, nel tentativo di legare le misure economiche degli assegni familiari con una serie di interventi di salute pubblica per contrastare gli aborti e la mortalità infantile. Sul primo fronte si toglievano gli assegni familiari per il primo figlio, sostituiti da un premio forfettario di 2000-3000 franchi, mentre gli assegni aumentavano progressivamente dal secondo figlio, arrivando a raddoppiare il salario per chi aveva sei figli. Per favorire le donne che non lavoravano, veniva istituita una *allocation pour la femme au foyer* accompagnata da altre misure di assistenza familiare. Un altro obiettivo del Codice era il contrasto allo spopolamento

---

272 P. V. Dutton, *Origins of the French Welfare State: The Struggle for Social Reform in France, 1914–1947*, cit., pp. 137.

273 M. D. Lewis, *Les frontières de la République : Immigration et limites de l'universalisme en France*, cit., pp. 21.

delle zone rurali, per le quali erano istituiti dei prestiti per le giovani coppie che decidevano di costituire la propria famiglia in campagna. Gli stranieri, se avevano ancora diritto alle *allocations familiales*, non avevano quelle per il primo figlio, tranne nel caso in cui decidevano di naturalizzare il bambino a pochi mesi dalla nascita<sup>274</sup>. Georges Mauco, uno dei demografi più in vista del periodo e ormai attestato su posizioni pro-vichiste, plaudì alla nuova norma, mentre commentò la mancata elaborazione di uno *Statut des Étrangers* affermando che

un effort avait été amorcé pour dégager le peuple français de l'invasion étrangère et le protéger contre l'influence déliquescence d'apatrides inassimilables. Mais ici le mal était déjà trop profond et les mesures de salubrité ne purent être prises<sup>275</sup>.

Già alla fine degli anni Trenta, contestualmente all'irrigidimento della legislazione in materia di immigrazione, si erano alzate sempre più voci che si lamentavano degli stranieri disoccupati che ricevevano un sussidio. Da una interrogazione scritta formulata nel Consiglio Generale del Dipartimento della Senna sappiamo che in questo dipartimento vi erano, al 10 giugno 1939, 15.742 disoccupati stranieri che ricevevano il sussidio, a fronte di 193.577 totali. I due consiglieri che avevano promosso l'interrogazione si lamentavano che gli stranieri fossero di 52 nazionalità diverse, mentre la normativa limitava l'uguaglianza di trattamento ai soli immigrati provenienti da Paesi firmatari di trattati bilaterali, che erano, a quell'epoca, solo sei<sup>276</sup>.

Da questi dati emergono due elementi importanti. Il primo che, come sottolineato dai consiglieri dipartimentali, il diritto al sussidio aveva ormai superato le barriere imposte dai trattati bilaterali, estendendosi ad una platea più vasta (Fig. 6). Al contempo, però, c'è da notare che la percentuale di stranieri si era contratta sul totale dei lavoratori che avevano ricevuto l'assistenza contro la disoccupazione (Fig. 7). Quello che sosterremo anche nel quinto capitolo, è che la normativa degli anni precedenti aveva sempre più distinto tra stranieri in situazione regolare e quelli che vivevano in condizione di illegalità, rendendo sempre più arduo riuscire ad accedere ai diritti e lasciando conseguentemente molti stranieri in un limbo su cui pendeva la minaccia di espulsione.


---

274 «Décret relatif à la famille et à la natalité», *Journal Officiel de la République Française*, 30 luglio 1939

275 G. Mauco, *Le Code de la famille*, in «*Annales de géographie*», 50 (1941), pp. 75.


276 H. Torchaussé - G. Boissière, *Conseil Général de la Seine. Questions écrites*, in «*Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris*», LXIII (1939, giugno 18), pp. 1641.

Figura 6: Disoccupati stranieri con sussidio nel Dipartimento della Senna, 10 giugno 1939.



Fonte: «Conseil Général de la Seine. Questions écrites», Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris, LXIII, 139, 18 giugno 1939

Figura 7: Rapporto stranieri/francesi tra i percettori di sussidio contro la disoccupazione nel Dipartimento della Senna, 10 giugno 1939.



Fonte: «Conseil Général de la Seine. Questions écrites», Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris, LXIII, 139, 18 giugno 1939



Alla fine degli anni Trenta il sistema sociale argentino sembrò avviarsi verso una nuova fase espansiva. Nel 1939 fu varata la legge 12.612 che introduceva un sistema previdenziale per la stampa<sup>277</sup>, mentre nell'anno successivo la legge 12.631 estese al mondo rurale la copertura contro gli infortuni sul lavoro, recependo la convenzione dell'OIL in materia, la n° 12 del 1921 (C12)<sup>278</sup>. Al 31 dicembre 1940, gli iscritti alle varie Casse professionali erano 420.835, di cui quasi la metà era composta da lavoratori dei servizi pubblici, un terzo da ferrovieri ed un decimo da lavoratori di imprese private, mentre gli altri settori si dividevano la parte restante<sup>279</sup>.

Nonostante l'estensione, seppur lenta, della previdenza a nuovi settori, il sistema sociale argentino giunse alla fine degli anni Trenta davanti a quello che lo storico inglese Colin Lewis ha definito un «demographic timebomb» che ne minò fortemente la stabilità finanziaria<sup>280</sup>. Le Casse previdenziali avevano bilanci nel pieno di una crisi attuariale: da una parte si era ridotto l'afflusso di giovani lavoratori negli anni della crisi, dall'altra sempre più lavoratori anziani si affacciavano all'età della pensione. A questa dinamica demografica si sommava l'effetto deterioro dell'inflazione, che aveva rapidamente eroso il capitale delle Casse, già duramente intaccato dall'evasione praticata da numerose aziende di grandi dimensioni, in particolar modo quelle del settore tranviario<sup>281</sup>. Alla fine del decennio, la Cassa degli impiegati arrivava a coprire solo il 20% del fabbisogno, quella dei ferrovieri il 50% e quella dei lavoratori delle aziende dei servizi pubblici (trasporti, acque, elettricità, ecc.) l'80%<sup>282</sup>.

Fu questo il contesto che propiziò l'elaborazione di nuovi progetti di riforma che ambivano ad una fusione delle varie Casse per l'istituzione di un sistema di assicurazioni sociali più esteso. Questo dibattito era stato favorito negli ultimi anni Trenta sia dalle rivendicazioni della *Confederación General del Trabajo*, sia dalla circolazione transnazionale di idee e modelli amministrativi. Negli anni precedenti, infatti, il continente americano era stato sede di numerosi consessi che avevano posto al centro della loro iniziativa la definizione di nuovi modelli sociali. La prima iniziativa era stata rappresentata dalla Conferenza degli Stati Americani aderenti all'OIL che si era svolta nel 1936 a Santiago del Cile, seguita da una seconda all'Avana nel 1939, mentre nel 1940 vi era stata la Conferenza Interamericana di Previdenza Sociale a Lima e nel 1942 la prima Conferenza Interamericana di Sicurezza Sociale a Santiago del Cile<sup>283</sup>.

---

277 P. G. Flier, *El desarrollo de la seguridad social en la Argentina: los seguros sociales. Del model ideal al posible*, cit., pp. 146.

278 A. Levaggi, *Historia del Derecho Argentino del Trabajo (1800-2000)*, in «Iushistoria», (2006), pp. 61.

279 P. J. Arrighi, *Coordinación del actual régimen nacional de jubilaciones y pensiones* (Doctorado), cit.

280 C. M. Lewis, *Social Insurance: Ideology and Policy in the Argentine, c. 1920-66*, cit., pp. 187.

281 A. Pertierra, *Desarrollo de los seguros sociales*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 1945, pp. 128.

282 C. M. Lewis - P. Lloyd-Sherlock, *Social Insurance Regimes: crises and «reform» in the Argentine and Brazil, since c. 1900*, in «Working Paper of the Department of Economic History London School of Economics», 68 (2002), pp. 22.

283 D. Lvovich, *Sindicatos y empresarios frente al problema de la seguridad social en los albores del peronismo*, cit., pp. 145.

Così, nel biennio 1941-42 furono presentati al Congresso argentino diversi progetti di legge in materia previdenziale, spaziando dal campo socialista a quello vicino all'*Unión Industrial Argentina*<sup>284</sup>. Sebbene nessuno di questi riuscì ad essere trasformato in legge, questa ritrovata effervescenza in ambito legislativo costituì l'humus su cui venne a inserirsi il golpe militare del 4 giugno 1943 che depose il governo di Ramón Castillo e da cui emerse la figura del generale Juan Domingo Perón che fu messo a capo del DNT. Perón sfruttò la sua posizione per avviare un vasto piano di riforme sociali che trasformò profondamente il mondo del lavoro. Il DNT fu trasformato in *Secretaria de Trabajo y Prevision* (STyP), aprendo la strada alla sua definitiva trasformazione in Ministero del Lavoro che sarebbe avvenuta nel 1949<sup>285</sup>.

Dietro la spinta data dall'importante federazione sindacale del commercio guidata da Angel Borlenghi, un sindacalista sempre più vicino agli ambienti peronisti, con il decreto del 22 novembre 1944 fu istituita la *Caja de Jubilaciones para Empleados de Comercio*, misura osteggiata con forza da parte dei settori imprenditoriali<sup>286</sup>. Negli anni successivi il sistema sarebbe stato esteso prima ai lavoratori dell'industria (1946), poi a quelli rurali (1954) ed infine a quelli domestici (1956), passando dai 2.771.000 affiliati nel 1944 ai 4.892.000 del 1954<sup>287</sup>.

Lo stesso anno, Perón procedette con la creazione (decreto 29.176) dell'*Instituto Nacional de Previsión Social* sotto il controllo della STyP, nel tentativo (che fallirà) di unificare tutte le casse previdenziali fino ad allora esistenti<sup>288</sup>. L'obiettivo era al contempo di estendere la base imponibile così da avere un afflusso più ingente di versamenti contributivi e, al tempo stesso, di creare dei collegamenti tra le varie casse per rendere più resistente il sistema nel suo complesso<sup>289</sup>. La storiografia ha mostrato come il surplus prodotto dall'INPS fu uno degli strumenti più importanti con cui il primo peronismo finanziò il debito pubblico<sup>290</sup>.

Per sintetizzare le tendenze in atto nelle politiche migratorie di Francia e Argentina, Devoto ha sostenuto che in entrambi i contesti gli Stati operarono un processo di gerarchizzazione, attuata sia secondo criteri etnici che occupazionali. In entrambi i Paesi, negli anni Trenta, vennero a trovarsi ai vertici della gerarchia dei migranti 'desiderabili' i gruppi familiari a cui era affidato il compito di sostenere le rispettive

284 A. L. Grondona, *El seguro de desempleo en Argentina. Reflexiones preliminares en torno a una ausencia (1890-1989)*, cit., pp. 112.

285 K. I. Ramacciotti, *De la culpa al seguro. La Ley de Accidentes de Trabajo, Argentina (1915-1955)*, in «Mundos do Trabalho», 3 (2011), pp. 280.

286 D. Lvovich, *Sindicatos y empresarios frente al problema de la seguridad social en los albores del peronismo*, cit., pp. 158.

287 C. M. Lewis - P. Lloyd-Sherlock, *Social Insurance Regimes: crises and «reform» in the Argentine and Brazil, since c. 1900*, cit., pp. 11.

288 C. Mesa-Lago, *Aspectos económico-financieros de la seguridad social en América Latina y el Caribe: Tendencias, problemas y alternativas para el año 2.000*, Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social, Santiago de Chile 1993, pp. 220.

289 C. M. Lewis - P. Lloyd-Sherlock, *Social Insurance Regimes: crises and «reform» in the Argentine and Brazil, since c. 1900*, cit., pp. 23.

290 C. M. Lewis, *Social Insurance: Ideology and Policy in the Argentine, c. 1920-66*, cit., pp. 190.

politiche di sviluppo demografico. Se nell'Esagono questa gerarchizzazione fu operata per mezzo del reclutamento – e quindi dei trattati bilaterali -, in Argentina fu demandata alla macchina amministrativa nella selezione all'ingresso<sup>291</sup>. Nello stesso periodo, in entrambi i Paesi lo statuto dello straniero si legò indissolubilmente a quella del lavoratore, anche se con effetti molto differenti dovuti al rigido controllo francese attuato sul territorio e a quello più blando argentino che si limitava solamente al momento dello sbarco.

Sul fronte delle politiche sociali, non si può negare che vi fu un progressivo allargamento dei diritti in generale, e di quelli accordati agli stranieri in particolare. Fu questo il periodo in cui i due Stati misero in discussione i precedenti modelli di inclusione ed esclusione degli stranieri nelle politiche sociali. L'effetto dei trattati internazionali in entrambi i contesti portò a togliere le limitazioni che erano state poste al momento della promulgazione delle differenti leggi. Se in Francia sempre più stranieri potevano avere accesso ai diritti sociali, in Argentina venivano sollevate le limitazioni al rimpatrio che avevano contraddistinto la sua legislazione sociale.

A creare la vera discriminazione in entrambi i contesti fu la marginalizzazione degli indigeni, categoria in cui fu risucchiata una porzione importante di stranieri. Si venne a strutturare quindi una distinzione netta tra chi riusciva a restare nel mercato del lavoro, anche se in condizione di temporanea disoccupazione, ed era quindi protetto dalle politiche assicurative e previdenziali e chi invece da quel mercato del lavoro era espulso, ritrovandosi quindi senza una rete di protezione alle spalle.

### **3. L'Italia e la tutela dell'emigrazione**

Abbiamo finora compiuto una comparazione tra le politiche sociali e migratorie degli stati di arrivo, Francia e Argentina. Per inquadrare correttamente il contesto storico di questa tesi, però, non potremmo prescindere da un'attenta analisi del ruolo svolto dallo Stato di emigrazione, l'Italia, per proteggere i propri cittadini all'estero.

In Italia la cronologia dell'unificazione politica dello Stato e dell'emigrazione di massa coincidono in larga parte. Per questa ragione la storiografia ha sottolineato come fu proprio l'emigrazione una delle problematiche che incisero maggiormente nella costruzione dell'amministrazione pubblica unitaria, avendo dei riflessi in diversi ambiti su cui la macchina statale si stava organizzando, avendo ripercussioni su aspetti finanziari, di polizia, diplomatici, sociali, ecc. Nonostante che una certa storiografia abbia sottovalutato il ruolo degli Stati nel controllo dell'emigrazione<sup>292</sup>, proprio per le peculiarità riportate in precedenza, il caso italiano è stato spesso preso come emblematico dalla sto-

---

291 F. Devoto, *Las políticas migratorias de Francia y Argentina en el largo plazo*, cit., pp. 139.

292 B. Mullan, *The Regulation of International Migration: The US and Western Europe in Historical Comparative Perspective*, cit., pp. 28.

riografia recente, perché anticipatore di modelli di azione diplomatica e amministrativa che sarebbero stati ripresi da altri Paesi di emigrazione<sup>293</sup>.

La storiografia ha individuato una cronologia delle politiche italiane sull'emigrazione, evidenziando almeno quattro momenti chiave che assumeremo in questa sede, anche se in maniera smussata, per comprendere la condizione degli emigranti nel periodo tra le due guerre. Una prima fase è quella che si estese dall'unità d'Italia fino al 1888, caratterizzata dalle prime sporadiche leggi e le prime statistiche, con l'obiettivo dello Stato di conoscere il fenomeno emigratorio senza però avere l'ambizione di governarlo. Gli anni Novanta dell'Ottocento rappresentarono un periodo di svolta, denominato dalla storica Francesca Fauri di emigrazione 'vigilata'<sup>294</sup>, in cui lo Stato introdusse i primi controlli in uscita. Secondo Caroline Douki, le politiche di questo decennio non si discostarono dalla precedente impostazione liberale, affiancandovi però preoccupazioni di ordine poliziesco ancora poco sviluppate nell'epoca precedente. A nostro avviso, sebbene le preoccupazioni poliziesche furono evidenti, non va dimenticato che la nuova normativa introdusse forme di tutela concreta per gli emigranti, specialmente nei confronti delle compagnie di navigazione transoceanica. La peculiarità dell'epoca crispina, fu di usare l'emigrazione come uno strumento di pressione e azione nell'arena internazionale. Dal 1901, con la prima legge organica in materia, si passò invece al periodo dell'emigrazione 'protetta'. Il centro della nuova norma non era più il povero emigrante, ma il lavoratore, presupponendo cioè uno scambio di ricchezza tra la fuoriuscita di manodopera ed il rientro di rimesse. Lo Stato si faceva per la prima volta garante dell'emigrante di fronte ad un mercato del lavoro globale, sia informandolo prima della partenza, sia tutelandolo tramite l'azione consolare nella sua permanenza all'estero. Secondo Caroline Douki, in questo periodo «on peut [...] remarquer que les émigrés sont l'un des tout premiers groupes sociaux à bénéficier de cette ébauche d'État social»<sup>295</sup>. La storica francese ha infatti sottolineato come gli emigranti furono uno dei gruppi sociali su cui lo Stato ebbe più facilità ad agire, essendo individui e gruppi che potevano essere intercettati dalle amministrazioni nel loro percorso di uscita dal Paese e che, per di più, accettavano di buon grado la tutela di uno Stato che li guardava ora con attenzione ed interesse. Su questo aspetto giungono però le divergenze in sede storiografica, tra chi ha interpretato questo nuovo atteggiamento politico come una postura utilitarista che trattava l'emigrante come merce di scambio a livello internazionale<sup>296</sup> e chi ne ha visto l'emersione di uno Stato protettore che individuava nella tutela degli emigranti una strategia di sviluppo economico del Paese<sup>297</sup>. La nostra analisi propenderà maggiormente verso la seconda interpretazione, con uno Stato italiano che, volente o nolente, dovrà sempre fare i conti con dei movimenti migratori da cui dipenderà molto della sua stabilità economica e so-

---

293 N. L. Green - F. Weil, *Citoyenneté et émigration : Les politiques du départ*, cit.

294 F. Fauri, *Storia economica delle migrazioni italiane*, cit., pp. 169.

295 C. Douki, *L'État libéral italien face à l'émigration de masse*, in N. L. Green - F. Weil (dir.), in *Citoyenneté et Émigration. Les politiques du départ*, EHESS, Paris 2006, pp. 95–117, pp. 111.

296 G. Rieucou, *Émigrants et salariés: deux catégories nouvelles en Italie et en Espagne (1861-1975)*, La Documentation française, Paris 1997.

297 C. Douki, *L'État libéral italien face à l'émigration de masse*, cit., pp. 113.

ziale. Come è stato già visto in diverse ricerche, del resto, convissero a lungo e si resero complementari visioni nazionalistiche e liberali tra le quali risulta arduo tracciare una linea di demarcazione netta.

Una nuova fase si aprì nel 1913 e durò fino alla metà degli anni Venti, con un'emigrazione sempre più 'disciplinata' per riprendere le categorie di Francesca Fauri, in cui l'espatrio era sempre più legato al possesso di un regolare contratto di lavoro e di un passaporto ed in cui la cessione di manodopera era regolata da intese, trattati e accordi elaborati in sede diplomatica tra Stati d'immigrazione e d'emigrazione. L'ultima fase, apertasi con la chiusura del Commissariato Generale dell'Emigrazione nel 1928, fu segnata da un irrigidimento della mobilità operata dal fascismo, sia all'interno che all'esterno delle frontiere nazionali. L'effetto delle politiche del fascismo fu contraddittorio e non sempre il regime fu veramente attivo nel chiudere le frontiere. Vedremo infatti nelle pagine che seguono che la diplomazia del Ventennio fu molto ambigua, con l'amministrazione ordinaria che non sempre si fece interprete dei proclami ideologici del Duce e dei suoi ministri. Come aveva già mostrato Ercole Sori nel suo pionieristico *L'Emigrazione italiana dall'Unità alla Seconda guerra mondiale*, quella che lui ha definito la «svolta antiemigratoria» del Regime non fu causata solo da fattori endogeni al Regime e dalla sua ideologia nazionalistica. Mussolini a lungo sperò che i canali migratori chiusi all'inizio degli anni Venti potessero riaprirsi, ma il permanere delle politiche protezionistiche nei Paesi d'emigrazione si sommò alla crisi dell'agricoltura italiana nella seconda metà del decennio e dall'erosione delle rimesse per l'alta inflazione che ridussero la centralità dell'emigrazione nella politica economica del Regime<sup>298</sup>. Più che scoraggiare l'emigrazione, la nuova politica del fascismo mise «di esercitare una forte pressione affinché essa aumentasse», a cui si sommò un più deciso piano di sviluppo di progetti di colonizzazione interna<sup>299</sup>.

### 3.1 L'emigrazione per l'Italia liberale

Come brevemente anticipato, la prima volta che lo Stato italiano provò a regolamentare l'emigrazione fu con la legge n°5866, del 1888, «prodotto frettoloso della politica crispina» secondo le parole di Virginia Amorosi<sup>300</sup>. Frettolosa o meno, la nuova legge andava a normare tutto il percorso che portava l'emigrante a partire, provando ad inserire delle tutele, specialmente per chi intraprendeva un viaggio transoceanico. In essa si confermava la libertà emigrazione (art.1), si regolamentava l'arruolamento degli emigranti e la vendita e distribuzione dei biglietti dando ad agenzie e agenti la 'patente di agente' o la 'licenza di subagente' rilasciate rispettivamente dal Ministero o dai prefetti (da art.2 a art.11). La legge imponeva la stipula di un 'contratto di emigrazione' tra

---

298 Dopo aver toccato il picco storico nel 1920 con 5 miliardi di rimesse, queste si contrassero progressivamente fino ad assestarsi ad un miliardo dieci anni dopo G. Masullo, *Economia delle rimesse*, in P. Bevilacqua et al. (dir.), in *Storia dell'emigrazione italiana. Partenze*, Donzelli, Roma 2001, pp. 161-183, pp. 163.

299 E. Sori, *L'emigrazione italiana dall'Unità alla seconda guerra mondiale*, cit., pp. 430.

300 V. Amorosi, *Storie di giuristi e di emigranti tra Italia e Francia. Il diritto internazionale del lavoro di primo Novecento*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2020, pp. 32.

l'agente o subagente e l'emigrante, da prodursi in triplice copia (art.12 – art.16) e definiva le procedure di reclamo che l'emigrante poteva intentare contro l'agente, capitano, armatore o 'padrone' (art. 17) e le possibili pene (art.18) o multe (art.19) che ad essi potevano essere comminate<sup>301</sup>.

In Italia, fino all'inizio del Ventesimo Secolo, l'emigrazione rimase un ambito su cui intervenivano svariati ministeri e l'azione dello Stato ne risultava fortemente penalizzata. Già in epoca crispina vi erano state delle proposte per dotarsi di una struttura amministrativa che assumesse su di sé le competenze dei vari ministeri sul modello dell'*Emigrant's Information Office* britannico. Tutti i progetti di legge avevano però sempre trovato una forte opposizione da parte di chi temeva un'eccessiva centralizzazione in materia.

Le cose iniziarono a cambiare sul finire dell'Ottocento. Il 20 maggio 1897 fu varato il decreto n°178 che stabiliva una distinzione tra viaggi di breve e di lunga navigazione - a seconda che il viaggio fosse dentro o fuori dal Mediterraneo - e che introduceva un regime ispettivo per i piroscafi. Sulle navi con più di trecento emigranti doveva essere presente un regio commissario per svolgere il controllo sanitario ed accertarsi del rispetto delle norme da parte della compagnia<sup>302</sup>.

Il cambio di passo avvenne quando, a inizio secolo, venne formata una commissione parlamentare presieduta da Luigi Luzzatti e da Edoardo Pantano, per giungere ad una riforma della normativa in materia di protezione degli emigranti. Ricevuta la relazione finale della commissione, la Camera iniziò la discussione di un testo di legge il 22 novembre che si concluse il 3 dicembre 1900 con l'approvazione della nuova *Legge organica sull'emigrazione*, n°23, entrata ufficialmente in vigore 31 gennaio 1901<sup>303</sup>. Questa legge è riconosciuta sia dai contemporanei che dalla storiografia come il momento fondativo della politica dell'emigrazione 'protetta'<sup>304</sup>. L'Italia si dotava di una normativa organica in materia e di strutture e di fondi preposti all'emigrazione. Veniva definito (Capo I) a chi era preclusa l'emigrazione, principalmente coloro i quali avevano ancora obblighi militari, i malati ed i minori inviati a scopo di lavoro. Si dava una definizione amministrativa dell'emigrante transoceanico (art. 6), da intendersi come colui o colei che si imbarcava in terza classe o equivalente<sup>305</sup>. Potrebbe sembrare un'informazione di poca importanza, ma assumerà un certo rilievo negli anni Venti quando emerse il dibat-

---

301 *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia il 20 gennaio 1889

302 Si veda P. Franzese, *Emigranti ed emigrazione a Napoli tra la fine dell'Ottocento e la prima guerra mondiale*. – A.S.E.I., 2006, URL: <<https://www.asei.eu/it/2006/11/emigranti-ed-enigrazione-a-napoli-tra-la-fine-dellottocento-e-la-prima-guerra-mondiale/>> (4/20).

303 F. Grassi Orsini, *Il fondo archivistico Commissariato Generale dell'Emigrazione (1901-1927)*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1991, pp. 9 e sgg.

304 Si veda F. Fauri, *Storia economica delle migrazioni italiane*, cit., pp. 169. e L. Varlez, *Les migrations internationales et leur réglementation*, in «Recueil des cours, Académie de Droit International», 20 (1927), pp. 215.

305 Art. 6 - Emigrante, per effetti del presente capo, è il cittadino che si rechi in paese posto di là del canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto di là dello stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa, viaggiando in terza classe o in classe che il commissariato dell'emigrazione dichiara equivalente alla terza attuale.

tito in sede internazionale per provare a giungere ad una definizione universale di emigrante. Definire significa, infatti, operare processi di inclusione ed esclusione, non riducendosi quindi ad un problema semantico, ma di diritto.

L'articolo 7 istituiva il *Commissariato Generale dell'Emigrazione* (CGE) sotto la dipendenza del Ministero degli Affari Esteri che gestiva un fondo per l'emigrazione alimentato con proventi provenienti da tasse o multe che gravavano sulle compagnie di navigazione e sui datori di lavoro. Veniva inoltre istituito il *Consiglio dell'Emigrazione* che doveva essere consultato per le questioni più rilevanti e per gli affari che competevano a diversi ministeri. Nel Consiglio, oltre ai vari ministeri, dovevano essere rappresentati anche il mondo delle cooperative e delle società di mutuo soccorso a cui si unirono l'*Ufficio del Lavoro* - dopo la sua fondazione con la legge n°24 del 29 giugno 1901 - ed il Banco di Napoli, dopo che questo divenne il gestore unico dei servizi di rimessa<sup>306</sup>.

Nei comuni con alti tassi di emigrazione erano costituiti i comitati di emigrazione mandamentali o comunali presieduti dal pretore o dal sindaco (art. 10). I migranti si dovevano rendere al porto di partenza due giorni prima dell'imbarco per passare i controlli medici e essere sottoposti alle vaccinazioni e disinfestazioni gestite dagli Ispettori di emigrazione che erano presenti nei porti di Genova, Napoli, Palermo (Art. 9). Sui piroscafi viaggiava un regio commissario con il compito di vigilanza sanitaria e di controllo sul rispetto delle leggi mentre nei Paesi d'immigrazione erano inviati degli addetti di emigrazione (art. 12)<sup>307</sup>. La nuova legge introduceva il concetto di 'vettore di emigranti' - che sostituiva quello di agente precedentemente in uso - che doveva ricevere una 'patente' per poter operare (art. 13). I prezzi che i vettori volevano applicare agli emigranti dovevano essere approvati dal CGE (art. 14) ed era fatto espresso divieto di compiere propaganda per stimolare l'emigrazione (art. 17). Il vettore era tenuto a dare vitto e alloggio all'emigrante nel periodo di permanenza presso il porto di partenza (art. 22) ed era ritenuto responsabile del respingimento del migrante nel porto di arrivo se veniva dimostrato che il vettore era a conoscenza di norme che potessero essere di impedimento per l'ingresso nel Paese di immigrazione (art. 24). Era prevista anche una norma per il rimpatrio (art. 25), che imponeva alla compagnia di navigazione di far viaggiare gli indigenti a un prezzo di ritorno calmierato.

Il rapporto tra compagnia di navigazione e emigrante rientrava pienamente in una logica contrattualistica in cui lo Stato, per mezzo del CGE, si faceva garante. A tal fine erano costituite delle Commissioni arbitrali in ogni capoluogo di Provincia per interve-

---

306 In esso infatti sedevano rappresentanti dei ministeri dell'Interno, del Tesoro, della Marina, dell'Istruzione e dell'Agricoltura oltre al commissario del Ministero degli Affari Esteri; tre cultori di discipline geografiche, statistiche ed economiche nominati con decreto reale, due cittadini italiani residenti a Roma e un rappresentanza della *Lega Nazionale delle Società Cooperative italiane* uno delle principali società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno (art. 7). Sul Consiglio dell'Emigrazione si veda F. Grassi Orsini, *Il fondo archivistico Commissariato Generale dell'Emigrazione (1901-1927)*, cit., pp. 14. e anche *Fonti archivistiche sull'emigrazione (1870-1970)* (Inventario), s.d., 31 p., pp. 3.

307 Commissariato Generale dell'Emigrazione, *Emigrazione e immigrazione. Considerazioni Generali e documenti presentati alla conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione - Roma maggio 1924* (Rapporto generale introduttivo), cit., pp. 155; F. Fauri, *Storia economica delle migrazioni italiane*, cit., pp. 49.

nire in caso di conflitti (art. 27). Per le migrazioni continentali, la tutela degli emigranti spettava agli uffici di Pubblica Sicurezza di confine siti a Ventimiglia, Bardonecchia, San Dalmazzo di Tenda, Chiasso, Luino, Pontebba, Ala e Cormons. Il CGE poteva istituire dei patronati per la protezione degli emigranti sia in Italia che nei Paesi di emigrazione o poteva affidare i compiti di protezione a società filantropiche o di mutuo soccorso. L'idea era quindi di tutelare ed accompagnare l'emigrante in ogni suo passo da prima della partenza fino all'arrivo (e pure fino all'auspicato ritorno).

Lo stesso giorno della legge, il 31 gennaio, fu pubblicato il R.D. n°36 sull'obbligatorietà dei passaporti per l'emigrazione e sempre nel 1901 fu approvata la legge n°24 del 1 febbraio sulla tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani con cui veniva assegnato al Banco di Napoli il servizio di raccolta<sup>308</sup>.

Il CGE iniziò ad operare dal 2 settembre 1902 con a capo Luigi Bodio<sup>309</sup>. Luigi Luzzatti divenne invece il presidente del primo Consiglio dell'Emigrazione dove sedevano anche altri riformatori dell'epoca come Edoardo Pantano, Augusto Mortara per il Ministero del Tesoro ed il Direttore dell'Ufficio del Lavoro Giovanni Montemartini<sup>310</sup>. Nel 1905 Filippo Turati entrò a far parte del Consiglio in rappresentanza del mondo delle Società di Mutuo Soccorso. Con la legge n°538 del 17 luglio 1910, il Consiglio fu allargato ad un delegato del Ministero della Guerra, ad un rappresentante della Confederazione del Lavoro e a due rappresentanti delle istituzioni di assistenza agli emigranti riconosciute dal CGE<sup>311</sup>.

Il Commissariato era stato pensato principalmente per l'emigrazione transoceanica, ma sin da subito furono istituiti gli 'addetti dell'emigrazione' per la tutela dei lavoratori italiani emigrati in Europa. I primi furono nel 1904 quelli di Ginevra - dove fu inviato Giuseppe De Michelis, figura che troveremo a più riprese nel corso di questo capitolo - e Colonia. Negli anni successivi ne furono aperti altri sia nel Vecchio Continente che in America, prima di essere trasformati in 'Consiglieri dell'emigrazione' nel 1919 e poi in 'Uffici dell'emigrazione' nel 1923<sup>312</sup>.

L'impatto rivoluzionario di queste nuove leggi derivava dall'inserimento delle migrazioni di lavoro nella legislazione sociale contemporanea. Veniva definitivamente abbandonata una visione delle migrazioni internazionali come fenomeno regolato interamente dal mercato del lavoro globale, diventando invece terreno di confronto diplomati-

308 P. Franzese, *Emigranti ed emigrazione a Napoli tra la fine dell'Ottocento e la prima guerra mondiale*. - A.S.E.I., cit.

309 Dalla fondazione fino al suo scioglimento, i Commissari Generali furono: Luigi Bodio (1901-1904); Leone Reynaudi (1905-08); Luigi Rossi (1908-1911); Pasquale di Fratta (1911-1912); Giovanni Gallina (1912-1918); Edmondo Mayor Des Planches (1918-1919) e Giuseppe De Michelis (1919-1927)

310 L'Ufficio del Lavoro fu costituito da Montemartini presso il Ministero dell'agricoltura per studiare i comportamenti della mano d'opera in Italia S. Gallo, *Senza attraversare le frontiere. Le migrazioni interne dall'Unità a oggi*, cit., pp. 19.

311 L'inclusione di delegati operai era stata la rivendicazione dei deputati socialisti già dai tempi di discussione della legge del 1901 F. Grassi Orsini, *Il fondo archivistico Commissariato Generale dell'Emigrazione (1901-1927)*, cit., pp. 15.

312 Gli uffici dell'emigrazione avranno sedi a Parigi, Berna, Briey, Berlino, Ottawa, Washington, New York, San Paolo e Buenos Aires. Si veda *Ibidem*, pp. 23.



co tra Paesi di emigrazione e di immigrazione. Con una legislazione totalmente riformata e resa organica, ed una struttura amministrativa centrale come il Commissariato, non è un caso che fu proprio questo il frangente in cui l'Italia concluse le trattative con la Francia per la stipula del primo trattato di lavoro del 1904 su cui torneremo nel prossimo capitolo.

Dopo la legge del 1901, una nuova svolta nelle politiche dell'emigrazione intervenne nel 1913, con l'adozione della legge 736 del 19 giugno 1913 che convertiva il Regio Decreto del 6 luglio 1912 n. 1067 sulle assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigrati<sup>313</sup>. L'Italia avrebbe incluso nella sua legislazione sociale unicamente quegli stranieri i cui Paesi di provenienza garantivano eque condizioni agli emigranti italiani. Questa legge introduceva il principio di reciprocità nell'ordinamento italiano, principio che, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, aveva assunto un peso crescente nella legislazione dei Paesi di immigrazione europei. La legge veniva in un momento particolare nel contesto internazionale, in cui sulla diplomazia italiana vi era una pressione crescente per l'invio di contingenti di operai verso Germania e Francia, due potenze che concorrevano duramente nel processo di sviluppo della Seconda rivoluzione industriale. L'industria mineraria francese, riunitasi nel *Comité des Forges*, nel 1911 aveva costituito un servizio di reclutamento internazionale ed aveva sottoposto al Governo italiano una richiesta ingente per l'invio di minatori. Il Commissariato Generale all'Emigrazione aveva ribattuto ponendo delle condizioni molto rigide: il vaglio diplomatico dei regolamenti in vigore nelle miniere, l'accettazione della giurisdizione italiana nei conflitti di lavoro che avessero coinvolto operai italiani, l'organizzazione di servizi sanitari e alloggi sotto la supervisione italiana<sup>314</sup>.

Si era entrati nella fase che Louis Varlez definì della «valorizzazione dell'emigrazione» da parte dei poteri pubblici italiani. Lo Stato si faceva promotore dell'opera di contrattazione per conto dei suoi emigranti e pretendeva la parità di trattamento rispetto ai lavoratori nazionali<sup>315</sup>.

### 3.2 Il primo dopoguerra

Questa era la situazione quando scoppiò la Grande Guerra che, anche in questo ambito, funse da acceleratore di processi già avviati negli anni precedenti. L'inizio delle ostilità ebbe effetti profondi sia sulle partenze 'volontarie' che sui rientri e sui reclutamenti organizzati. Molte catene migratorie del periodo precedente furono infatti interrotte. Al tempo stesso mezzo milione di emigranti rientrarono in Italia tra l'agosto e novembre 1914, andando ad aggravare la presenza di sacche di disoccupazione, mentre si assisteva ad un aumentato bisogno di mobilità interna per riempire i vuoti lasciati dagli

---

313 J. Moses, *Foreign Workers and the Emergence of Minimum International Standards for the Compensation of Workplace Accidents, 1880–1914*, in «Journal of Modern European History», 7 (2009), pp. 231.

314 G. Mauco, *Les Étrangers en France. Étude géographique sur leur rôle dans l'activité économique*, cit., pp. 66.

315 L. Varlez, *Les migrations internationales et leur réglementation*, cit., pp. 214.

uomini richiamati alle armi per sostenere l'aumentato sforzo industriale e per ultimare le opere civili attorno alle linee del fronte<sup>316</sup>.

Lo Stato accrebbe la sua capacità di reclutamento della manodopera, giungendo alla fine del conflitto ad aver mobilitato 600.000 lavoratori per opera dei suoi uffici<sup>317</sup>. Il CGE vide incrementate le proprie competenze (ufficializzate poi nel Testo Unico dell'Emigrazione, Regio decreto del 13 novembre 1919, n° 2205), mentre le società di patronato e sostegno agli emigranti estesero la loro rete di iniziative di supporto agli emigranti. A titolo di esempio, la Casa degli emigranti di Milano, gestita dalla Società Umanitaria, fu chiamata a gestire il transito di profughi, rimpatriati e operai di ritorno dalle zone di guerra. La legittimità raggiunta dal CGE a livello nazionale ed internazionale fu evidente con la stipula di numerosi trattati in materia di lavoro che furono sottoscritti dall'Italia nell'immediato dopoguerra con altrettanti Paesi europei e americani. Nella prima metà degli anni Venti, il numero di contratti sottoscritti dal CGE a livello internazionale sembrò aumentare in maniera esponenziale, passando dai 40.000 circa del 1922 ai quasi 100.000 del 1924. Una porzione crescente di questi furono conclusi con la Francia, bisognosa di braccia da impiegare nei lavori di ricostruzione delle zone devastate dal passaggio del fronte. Nel 1924 un terzo dei contratti stipulati dal CGE furono diretti verso l'Esagono, quasi la metà l'anno successivo, mentre il resto era indirizzato in Svizzera e Belgio e, in misura molto minore, in Brasile, Argentina e Canada<sup>318</sup>.

Per rendere appetibile la manodopera italiana, nei primi anni del dopoguerra la CGE fu particolarmente attiva nella formazione dei lavoratori. Già durante il conflitto erano state istituite scuole serali per analfabeti per preparare gli emigranti diretti verso gli Stati Uniti a superare i *literacy tests* imposti da Washington nel 1917. Queste esperienze passarono nel 1922 all'*Ente Nazionale contro l'analfabetismo*, lasciando libero il CGE di concentrarsi sulla formazione professionale. Quest'ultima era vista come uno dei cardini, insieme al rispetto dei trattati di lavoro, per il raggiungimento dell'uguaglianza di trattamento in materia salariale e di diritti. La regione maggiormente coinvolta fu il Veneto, con Calabria, Campania, Lazio ed Emilia a seguire, mentre le specializzazioni formate furono nell'ambito dell'edilizia ed in misura minore del tessile per la manodopera femminile. A questa formazione furono affiancate poi le 'scuole di preparazione coloniale', incentrate sulle tecniche agricole da applicare in ambienti tropicali<sup>319</sup>.

Oltre all'azione del CGE, lo Stato italiano si dotò di un altro strumento di azione per controllare e dirigere la propria emigrazione, quello degli enti di credito per la colonizzazione, la cui azione doveva estendersi in particolare verso gli Stati del Mediterraneo e

---

316 S. Gallo, *Senza attraversare le frontiere. Le migrazioni interne dall'Unità a oggi*, cit., pp. 78.

317 Ibidem, pp. 86.

318 Sui dati generali facciamo riferimento a L. Varlez, *Les migrations internationales et leur réglementation*, cit., pp. 253; mentre per quelli specifici sulla Francia, si veda G. S. Cross, *Immigrant Workers in Industrial France: The Making of a New Laboring Class*, cit., pp. 104.

319 «La preparazione culturale e professionale dell'emigrante in Patria», *Bollettino dell'Emigrazione*, 1923, p.3-17. Queste esperienze saranno poi ridimensionate nel 1927, in occasione dello scioglimento del CGE Bureau Internationale du Travail, *Les Travailleurs Migrants. Recrutement, Placement et Conditions de Travail*, in «Études et Documents», (1936), pp. 75.

dell'America Latina. A questo scopo fu fondato nel 1920 l'Istituto Nazionale per la Colonizzazione e le Imprese di Lavoro all'Estero (INCILE), con l'intento di stimolare lo studio e lo sviluppo di imprese italiane che coinvolgessero la manodopera emigrata e di finanziare i progetti di colonizzazione. Tra i progetti vi furono opere pubbliche in Bolivia, Siria e Portogallo, cooperative di lavoro in Francia, imprese di colonizzazione in Argentina e Messico<sup>320</sup>. L'INCILE fu però incapace di attrarre capitali privati, tanto che, con l'arrivo del fascismo, questo esperimento fu chiuso e trasformato per volontà di Giuseppe De Michelis in Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero (ICLE). Anziché istituire un nuovo ente pubblico, l'ICLE prendeva la struttura di un'impresa privata, i cui capitali dovevano essere raccolti da banche ed assicurazioni (il Banco di Napoli e quello di Sicilia dovevano versare un decimo dei loro depositi). Con l'ICLE, lo Stato si faceva promotore di imprese di colonizzazione agricola per estendere la propria influenza economica. A rientrare nella propria sfera d'azione non vi erano solo le colonie ufficiali italiane, ma tutti quei Paesi dove risiedevano grandi comunità di emigranti e dove si pensava vi fosse la possibilità di costituire un tessuto di imprese capace di assorbire, almeno in parte, questa massa di lavoratori. Secondo lo storico dell'emigrazione Ercole Sori, l'esperienza dell'ICLE fu un tentativo «di ristrutturare in senso capitalistico la nostra emigrazione», oltre che un modo di rafforzare l'afflusso di rimesse in una fase in cui numerosi Paesi d'immigrazione tentavano di ridurre l'uscita<sup>321</sup>. La storiografia è concorde nel riconoscere che queste iniziative riscontrarono uno scarso successo, sia nel periodo tra le due guerre mondiali, sia in quello successivo, quando i governi repubblicani si cimentarono in un infruttuoso tentativo di rilancio<sup>322</sup>. I Paesi di emigrazione non accolsero in maniera entusiastica queste nuove iniziative. Come sottolineò il ministro argentino dell'agricoltura Tomás Le Breton quando gli fu presentato un progetto di colonizzazione elaborato da De Michelis:

Su términos generales creo que dada la situación actual de los países de emigración no es oportuno tratar con ninguno de ellos Convenciones internacionales sobre materia de inmigración, colonización o trabajo<sup>323</sup>.

Il «decollo mancato», per riprendere il titolo di un articolo di Francesca Fauri, di queste imprese non deve però distogliere la nostra attenzione dal fatto che esse fecero parte di una tentata strategia dello Stato italiano di agire sul mercato del lavoro globale, specialmente in quei contesti in cui i canali diplomatici non permettevano l'instaurazio-

320 L. Varlez, *Les migrations internationales et leur réglementation*, cit., pp. 256.

321 E. Sori, *Emigrazione all'estero e migrazioni interne tra le due guerre*, in «Quaderni storici», 10 (1975), pp. 582.

322 F. Fauri, *Il decollo mancato: nascita e vita travagliata dell'Istituto di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero*, in «Studi Storici», 50 (2009), pp. 257–280; F. Bertagna, *La presenza d'italiani in Argentina e Brasile. Similitudini e differenze dei processi di colonizzazione*, in «Giornale di Storia Contemporanea», XX (2017), pp. 9–24.

323 Archivo Histórico de Cancillería – Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (AHC-MREC), c.2293, exp.19, a.1924, nota della División Comercial del Ministerio de Relaciones Extranjeras y Culto, 24 luglio 1924

ne di meccanismi di controllo del reclutamento come avveniva in Europa. Del resto, in un Paese tanto importante per l'emigrazione come l'Argentina, l'Italia istituì una propria ambasciata solo nel 1924 (poco prima del viaggio del principe Umberto) come evoluzione della Legazione fino ad allora operante, segno di una qualche debolezza (o disinteresse) diplomatica se paragonata alla strutturazione delle coeve rappresentanze diplomatiche presenti nelle principali capitali europee.

Con l'avvento del Fascismo al potere, le strategie in materia di emigrazione proseguirono sui binari posti in epoca liberale, senza grandi modifiche iniziali, poiché l'emigrazione, e le rimesse che da essa derivavano, continuavano ad essere concepite come centrali nella politica economica italiana<sup>324</sup>. Come ha sottolineato lo storico brasiliano João Fábio Bertonha: «la politica emigratoria del fascismo [...] non si è mantenuta sempre statica e fedele alla sua origine nazionalista, al contrario, è cambiata col tempo e con l'evoluzione stessa del regime e dell'ideologia fascista»<sup>325</sup>.

Ad essere investito subito da un cambiamento repentino fu il mondo delle associazioni, dei patronati laici e religiosi e delle società di mutuo soccorso, come l'Umanitaria o l'Opera Bonomelli per citare le più note, su cui il regime provò ad estendere la sua sfera di influenza per sottrarla agli ambienti antifascisti. Il 27 giugno 1924 fu disposta la soppressione degli uffici e segretariati dell'Umanitaria di Ventimiglia, Modane, Marsiglia e Nancy oltre ai servizi dell'ufficio di Milano; mentre nel 1925 il Commissariato generale dell'emigrazione prendeva in consegna la Casa degli emigranti di Milano<sup>326</sup>. Nel mondo cattolico, fu l'Opera Bonomelli a cadere sotto le mire fasciste. Impegnata dal 1900 nell'assistenza agli emigranti in Europa e nel Levante e sotto la guida del 'popolare' Stefano Jacini all'inizio degli anni Venti, dal 1924 subì un processo di progressiva fascistizzazione fino alla chiusura definitiva nel 1928<sup>327</sup>. Mentre il fascismo disarticolava le associazioni ed i patronati, iniziò a rafforzare una propria rete di associazioni imperniate attorno ai Fasci all'estero, la cui istituzione era stata decisa al congresso del Partito Nazionale Fascista di Milano del 1922 ed avviata fattivamente a partire dal 1923 in diverse riunioni del Gran Consiglio del Fascismo che individuarono in Giuseppe Bastianini il primo segretario, anche se le attività languirono fino all'inizio degli anni Trenta quando le redini furono prese da Piero Parini che incentrò la sua strategia sull'assistenza agli espatriati e alla difesa della loro italianità<sup>328</sup>.

324 E. Sori, *L'emigrazione italiana dall'Unità alla seconda guerra mondiale*, cit., pp. 425.

325 J. F. Bertonha, *Emigrazione e politica estera: la «diplomazia sovversiva» di Mussolini e la questione degli italiani all'estero, 1922-1945*, cit.

326 Archivio Umanitaria (AU), b. 469, f.1.

327 P. Borruso, *Organisation e rôle des missions catholiques italiennes en France*, in P. Milza - D. Peschanski (dir.), in *Exils et migrations: Italiens et Espagnols en France 1938-1946*, L'Harmattan, Paris 1995, pp. 245-258; G. Rosoli, *Ruolo delle missioni cattoliche italiane nel sud della Francia (1922-1934)*, in T. Vertone - E. Temime (dir.), in *Gli italiani nella Francia del sud e in Corsica (1860-1980) - FrancoAngeli*, Franco Angeli, Milano 1988, pp. 42-67; C. Wiegandt-Sakoun, *Les missions catholiques italiennes dans l'entre-deux-guerres: l'exemple français*, in «Publications de l'École Française de Rome», 94 (1986), pp. 471-480.

328 Pierre Milza ha affermato che sotto la gestione di Bastianini vi fu una «fase militante» del fascismo all'estero, a cui seguì, dal 1926, una fase di conquista delle organizzazioni ufficiali e semi-ufficiali dell'emigrazione. P. Milza, *Les débuts du fascisme italien en France*, in E. Decleva - P. Milza (dir.),

### 3.3 Continuità e rotture della politica estera fascista

Da un punto di vista diplomatico ed amministrativo, il fascismo fu estremamente contraddittorio nei suoi primi anni di vita. Da una parte, esso provò a mostrarsi nell'arena internazionale come uno dei principali sostenitori dei consessi internazionali delle migrazioni, svolgendo un ruolo attivo in seno all'OIL e convocando nel 1924 a Roma la Conferenza dei Paesi di Emigrazione e di Immigrazione, iniziativa su cui torneremo in seguito. Al contempo, a livello nazionale vennero poste le condizioni per una stretta dei movimenti emigratori verso l'estero, con una predilezione ideologica per quelli interni. Questo secondo aspetto non va solo pensato come effetto dell'ideologia nazionalista, che ne costituì sempre la patina esterna, ma può essere analizzato anche come risposta alle chiusure che vennero attuate dai Paesi d'immigrazione, come nel caso dei *Quota Acts* americani del 1921 e 1924 che portarono ad una riduzione sensibile dei flussi in uscita verso alcune destinazioni fino ad allora ritenute tra le più importanti per l'emigrazione transoceanica. La politica estera fascista non va quindi solo studiata alla luce dei suoi assunti ideologici, ma va inserita in una dialettica che diventò sempre più aspra tra paesi 'esportatori' ed 'importatori' di manodopera. Il diplomatico dell'OIL Louis Varlez, suggerì una lettura a nostro avviso interessante per spiegare il progressivo irrigidimento della politica estera del fascismo, asserendo che a metà degli anni Venti si venne a configurare un «conflitto di sovranità» tra l'Italia ed i Paesi d'immigrazione, i quali vedevano sempre più di cattivo occhio l'interventismo della diplomazia di Roma nell'imporre tutele e garanzie per i propri lavoratori inviati all'estero. In questa logica Varlez interpretò la chiusura del Commissariato Generale dell'Emigrazione, sancita dal Decreto Legge 26 aprile 1927, n° 628, asserendo che il Governo italiano con essa prese atto del fallimento del tentativo di gestione centralizzata della contrattazione collettiva per i lavoratori da inviare all'estero<sup>329</sup>. Su quest'ultimo nodo dell'analisi di Varlez esprimiamo più di un dubbio, mentre riconosciamo, come mostreremo in seguito, che vi fu un conflitto di sovranità sui diritti dei migranti che influì profondamente sui rapporti bilaterali tra Stati. Esprimiamo perplessità sul primo aspetto, come detto, perché i fondi di archivio del Ministero degli Esteri dimostrano chiaramente che la funzione di contrattazione della manodopera perdurò nel tempo, incontrando un vero e proprio stallo solo a metà degli anni Trenta con la riduzione dei flussi dovuta alla crisi. A titolo di esempio, ancora nel 1926 la Francia chiedeva all'Italia l'invio di 50.000 lavoratori da suddividersi tra agricoltura, edilizia, miniere, industrie meccaniche e metallurgiche<sup>330</sup>. Sul finire degli anni Venti vi fu sì una riduzione dei reclutamenti, ma non per ragioni ideologiche, bensì per un disaccordo sulla 'qualità' degli operai inviati dall'Italia che non corrispondevano

---

in *La Francia e l'Italia negli anni Venti: tra politica e cultura*, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Roma 1996; C. Wiegandt-Sakoun, *Le fascisme italien en France*, in «Publications de l'École Française de Rome», 94 (1986), pp. 433.

329 L. Varlez, *Les migrations internationales et leur réglementation*, cit., pp. 254.

330 ASDMAE, Rappresentanza, b.103, f.1, «Verbale della sessione della commissione bilaterale del 18 dicembre 1926»

alle attese delle aziende francesi<sup>331</sup>. Dopo aver raggiunto un nuovo accordo per migliorare il reclutamento, nel 1930 il Quai d'Orsay chiese nuovamente 31.000 lavoratori per un semestre. In quell'occasione, una nota conservata presso il Ministero italiano degli Esteri sosteneva che poteva risultare utile redigere

un comunicato, da pubblicarsi in Francia che, annunciando l'accordo intervenuto fra le due Delegazioni, varrà a dileguare, fino da ora, l'impressione oramai comune, fra questi datori, che l'Italia sia restia ad accordare la sua mano d'opera, così che, ripristinandosi, fra i suddetti, la fiducia in una ininterrotta fornitura di braccia italiane, le domande relative affluiranno gradatamente sempre più numerose<sup>332</sup>.

Nei confronti della Francia, l'Italia non perse mai un certo attivismo per provare a mantenere costante l'invio di lavoratori senza rinunciare ad un allargamento dei loro diritti. Questo attivismo per una ripresa dell'emigrazione verso la Francia e le destinazioni continentali, va inserito del resto in un quadro di maggior permissività del Regime, che con una circolare del 13 agosto 1930 aveva spinto i prefetti a rilasciare il maggior numero possibile di passaporti per l'espatrio, per rispondere alla crisi occupazionale che colpiva dalla seconda metà degli anni Venti i settori metalmeccanico ed edile, ovvero quelli da cui provenivano i maggiori contingenti emigratori che dall'Italia settentrionale affluivano verso Francia e Svizzera<sup>333</sup>.

Non essendovi canali di reclutamento del lavoro con l'Argentina, le problematiche che affrontò la diplomazia italiana furono di tenore completamente diverso. La principale preoccupazione divenne, a partire dalla fine degli anni Venti, la gestione dei problemi derivanti dalla doppia nazionalità. Le frizioni sorgevano per il numero crescente di figli di emigranti, italiani per il diritto di sangue e argentini per diritto di suolo. Quando compivano la maggiore età, entrambi gli Stati pretendevano che prestassero servizio nel proprio esercito, arrivando fino al punto di impedirne l'espatrio. Questa problematica diventava evidente per chi aveva già svolto il servizio militare in uno dei due Paesi, ritrovandosi incarcerato nell'altro Stato per non aver risposto alla chiamata alle armi<sup>334</sup>. Insomma, Francia e Argentina erano lo specchio di due strategie diplomatiche distanti adottate dallo Stato italiano, che rispondevano entrambi alle possibilità concesse dai governi di Parigi e Buenos Aires e dagli accordi internazionali che con loro erano stati siglati.

Come anticipato, il CGE fu sostituito da una Direzione per gli Italiani all'Estero nel 1927, con una ridotta autonomia, sia a Roma che nelle sedi diplomatiche all'estero. Al tempo stesso, il fascismo rafforzò la sua presa sulle migrazioni interne e coloniali, giungendo nel 1931 ad emanare la legge n° 358 del 9 aprile 1931 che organizzava il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna con l'obiettivo di distribuire ra-

---

331 ASDMAE, Rappresentanza, b.175, f.1, «Sélection professionnelle des ouvriers recrutés et notamment des ouvriers du bâtiment», 1930

332 ASDMAE, Rappresentanza, b.175, f.1, Documento redatto il 12 giugno 1930 sulla Commissione mista, mittente e destinatari non specificati

333 E. Sori, *Emigrazione all'estero e migrazioni interne tra le due guerre*, cit., pp. 582.

334 AHC-MREC, c.3414, exp.9, a.1934, Relazione di Leguizamon Pondal a Oscar Ibarra García, direttore della divisione politica del ministero, 7 luglio 1934

zionalmente la manodopera rurale. Non vi è accordo in sede storiografica sulla lettura da dare a queste iniziative del Regime. Se lo storico delle migrazioni Ercole Sori vi aveva intravisto un tentativo per ridurre e contrastare i movimenti stagionali<sup>335</sup>, Stefano Gallo, al contrario, ha sostenuto che, per il Fascismo, «le migrazioni venivano concepite come atti da assecondare. [...] La mobilità – se pur sottoposta a inedite forme di controllo – venne concepita da alcuni pezzi dello Stato come fattore di ricchezza anche in epoca fascista»<sup>336</sup>.

Nei primi anni Trenta la diplomazia italiana continuò a prodigarsi per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori emigrati all'estero. In particolare, fu in questo frangente che il Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata italiana a Parigi entrarono in fibrillazione temendo che gli emigranti provenienti da altri paesi riuscissero a strappare condizioni migliori rispetto agli italiani. La Francia firmò infatti in rapida successione degli accordi bilaterali in materia di assicurazioni sociali con la Germania, la Spagna, la Polonia e l'Austria, mentre quello sottoscritto con l'Italia il 13 agosto 1932 tardava ad essere ratificato, con importanti ripercussioni in materia previdenziale, in particolare modo per i lavoratori impiegati nelle miniere<sup>337</sup>. Al contempo, un'altra fonte di preoccupazione arrivò dall'approvazione nel 1932 della legge francese sulla protezione della manodopera nazionale, quando i Consolati italiani iniziarono a mappare le iniziative promosse a livello locale per ridurre i contingenti di stranieri, specialmente di quelli impiegati in edilizia<sup>338</sup>.

Negli anni Trenta, con la stagnazione dei flussi migratori, il Governo italiano si concentrò sul tentativo di fascistizzazione nelle comunità insediatesi all'estero, attraverso l'opera dei Fasci, dei dopolavoro e delle organizzazioni che vi ruotavano attorno. L'obiettivo era quello di non perdere i legami con comunità che tendevano ad inserirsi sempre più nelle società di arrivo.

Non è facile parlare del rapporto tra fascismo ed Argentina per gli anni Trenta. Il *golpe* guidato dal generale José Félix Uriburu del 6 settembre 1930 sembrò portare al potere una versione latinoamericana di regime fascista. Sebbene una certa storiografia abbia sottolineato i punti di contatto tra il regime mussoliniano e quello di Uriburu<sup>339</sup>, altri studiosi hanno messo in discussione questo legame<sup>340</sup>. In questa seconda visione, Federica Bertagna ha sostenuto che l'America Latina non fu mai al centro della politica estera del

---

335 E. Sori, *Emigrazione all'estero e migrazioni interne tra le due guerre*, cit., pp. 588.

336 S. Gallo, *Senza attraversare le frontiere. Le migrazioni interne dall'Unità a oggi*, cit., pp. 102.

337 ASMAE, Rappresentanza, b. 202, f.3, 'Convenzione italo-francese in materia di assicurazioni sociali'; b. 224, f.1, documenti vari sulle varie convenzioni bilaterali firmate dalla Francia

338 Nel 1933, per esempio, sia la città di Strasburgo che quella di Colmar votarono degli ordini del giorno per chiedere che negli appalti pubblici non potessero esservi capi-cantiere stranieri i quali avrebbero operato per assumere unicamente connazionali a discapito dei lavoratori francesi. ASMAE, Rappresentanza, b.224, f.1, Lettera del Consolato italiano a Strasburgo all'Ambasciata a Parigi, 8 luglio 1933

339 F. Finchelstein, *Transatlantic Fascism: Ideology, Violence, and the Sacred in Argentina and Italy, 1919-1945*, Duke University Press, Durham 2010.

340 F. Bertagna, *Miradas desde la Italia fascista sobre la Argentina de los años treinta*, in «Nuevo Mundo Mundos Nuevos», (2020).

fascismo. La diplomazia italiana vide nel golpe del 6 settembre 1930 la nascita di un'esperienza conservatrice, fortemente distante da quella fascista per la mancanza di un sostegno popolare. Non ci interessa qui riprendere tale dibattito storiografico che ci porterebbe fuori dal perimetro della tesi, quello che però è importante sottolineare è che le relazioni tra Roma e Buenos Aires non migliorarono particolarmente con l'arrivo di Uriburu (e del suo successore, Agustín Pedro Justo), anzi.

Sulle rive del Río de la Plata, il fascismo aveva infatti legato il suo destino ad una certa imprenditoria italiana il cui peso si era accresciuto considerevolmente negli anni Venti sotto la protezione dei governi dei radicali Yrigoyen e Alvear. Tra questi impresari emerse Vittorio Valdani, inviato della Pirelli nel 1910, entrato nel 1919 nel capitale del *Banco de Italia y Rio de la Plata* (principale gruppo bancario italiano in Argentina) e attivo in seno all'*Unión Industrial Argentina* e nella Camera di Commercio Italiana di Buenos Aires. Valdani si era iscritto al Partito Nazionale Fascista nel 1924, iniziando a organizzare le attività del Fascio locale dall'anno successivo e creando, nel 1930, il quotidiano il "Mattino d'Italia", che ben presto divenne il più letto in seno alla comunità. Nel giornale venne fondato un ufficio informazione per la normativa immigratoria, e un ufficio di collocamento che pubblicava domande e offerte di lavoro, nella prospettiva ribadita dal Gran Consiglio del Fascismo dell'ottobre del 1930, secondo cui i Fasci all'Estero dovessero essere estranei alla politica locale e limitarsi alle attività di assistenza<sup>341</sup>. Secondo la studiosa Camilla Cattarulla, l'investimento sull'editoria fu, di fatto, una presa di consapevolezza del fallimento dell'esperienza dei Fasci, il cui numero di iscritti languiva ormai da tempo<sup>342</sup>.

Con i governi di Uriburu e Alvear, Valdani entrò in disgrazia per le strette relazioni che aveva intrattenuto con il radicalismo nel decennio precedente. Secondo Fernando Devoto, il fascismo si rese conto all'inizio degli anni Trenta di aver poca presa sull'Argentina, sia sul governo che sugli emigranti<sup>343</sup>. Nel corso del decennio le relazioni commerciali tra i due paesi non fecero che deteriorarsi a causa delle misure protezionistiche adottate da entrambi i Paesi, nonostante la stipula di un accordo commerciale del 1937 e di un protocollo addizionale del 1939<sup>344</sup>.

In Francia, l'attività dei Fasci decollò solo a partire dalla fine degli anni Venti, quando furono organizzate le attività rivolte alla gioventù (specialmente le colonie estive), alle donne (invio delle partorienti in Italia) ed ai lavoratori (dopolavoro). Nel 1934 la rete dei Fasci si componeva di cinque segretariati a Metz, Nancy, Lione, Marsiglia e Nizza, oltre a quello nazionale a Parigi, a cui si aggiungevano 42 fasci propriamente detti e 131 sezioni da essi controllate. Al culmine della crisi economica tra il 1933-1934, il fascismo in Francia provò a mettere in piedi attività assistenziali per gli emigranti,

---

341 E. Scarzanella, *Il fascismo italiano in Argentina: al servizio degli affari*, in *Fascisti in Sud America*, Le Lettere, Firenze 2005, pp. 111-174, pp. 156.

342 C. Cattarulla, 'Cosa direste a Mussolini se aveste occasione di parlargli?': un'inchiesta de 'Il Mattino d'Italia', in *Fascisti in Sud America*, Le Lettere, Firenze 2005, pp. 111-174, pp. 178.

343 F. Devoto, *Storia degli italiani in Argentina*, cit., pp. 374.

344 E. Scarzanella, *Il fascismo italiano in Argentina: al servizio degli affari*, cit., pp. 123.



come le zuppe popolari o la Befana fascista per la distribuzione di vestiario e giochi per i bambini<sup>345</sup>. Lo storico Pierre Milza ha affermato che il fascismo riuscì in Francia a raggiungere un buon radicamento, in continuo aumento negli anni Trenta, espandendosi in tutti i centri dove si concentravano grandi comunità di italiani. Alla fine del decennio, nell'Esagono si concentravano un quarto di tutti i Fasci all'estero presenti nel mondo e la metà di quelli in Europa<sup>346</sup>.

Con l'avvento del Fronte Popolare, il Fascismo dovette fare i conti con il grande consenso che crebbe tra i lavoratori italiani. Dalle relazioni scritte da un dirigente sindacale fascista, tale Lippi, inviato in Francia dalla Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria per seguire le mobilitazioni, emerge chiaramente un sentimento di impotenza.

Il Fronte Popolare sta realizzando con provvedimenti di eccezione grandi benefici per le masse proletarie. [...] Questa attività del Fronte Popolare pregiudica assai la nostra propaganda, in quanto, purtroppo, i nostri mezzi non ci consentono quella attività che dovrebbe essere svolta per fronteggiare l'opera che compie il comunismo.

Lippi proponeva, in conclusione, di:

Lasciare iscrivere alle Organizzazioni socialiste i nostri lavoratori, anche perché è questo il solo mezzo per ottenere il lavoro, e curarsi invece di mantenerli uniti e compatti spiritualmente, facendoli frequentare il più possibile le nostre sedi rionali, che dovrebbero sorgere particolarmente presso le grandi officine e le sedi comuniste [...]. Se noi ci occupiamo attivamente delle nostre masse e le manteniamo unite la loro iscrizione alle organizzazioni sovversive, per ragioni di lavoro, non solo non è pericolosa, ma può divenire un mezzo a nostra disposizione per portare sicuro perturbamento nelle organizzazioni medesime<sup>347</sup>.

In questo periodo, del resto, il sindacato fascista stava provando ad aprire una breccia nella CGT, prendendo contatto con i cosiddetti 'sindacalisti', ovvero quei dirigenti che volevano mantenere una linea indipendente dai partiti socialista e comunista, il cui principale esponente era René Belin, futuro ministro del lavoro sotto il regime di Vichy<sup>348</sup>.

Insomma, i casi francesi ed argentino ci mostrano una progressiva perdita di mordente della politica estera italiana in materia di emigrazione. Se già con i primi anni Trenta i canali diplomatici si erano assottigliati in parallelo con la riduzione dei flussi migratori, anche le iniziative di 'fascistizzazione' degli italiani all'estero mostravano uno scarso successo in comunità di emigranti sempre più inserite nelle dinamiche politiche locali.

---

345 C. Wiegandt-Sakoun, *Le fascisme italien en France*, cit., pp. 441.

346 P. Milza, *Les débuts du fascisme italien en France*, cit., pp. 63.

347 Archivio della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (ACGIL), Fondo Disciolte Organizzazioni Sindacali Fasciste-Confederazione fascista lavoratori dell'industria (CFLI), b.40, f. Relazioni di viaggio di G.Lippi, lettera di Lippi a Luigi Contu, 18 marzo 1937

348 ACGIL, CFLI, b.37, f. 'Osservatore Sociale Parigi', lettere a Tullio Cianetti, presidente della Confederazione Fascista Lavoratori Industria, inviate tra il dicembre 1937 e il marzo 1938

In questo quadro si arrivò all'istituzione, il 5 gennaio 1939, della Commissione permanente per il Rimpatrio degli Italiani all'Estero (CORI), colpo di coda di una politica estera che ormai vedeva solamente nel rientro degli emigranti uno dei suoi principali obiettivi per rinforzare un'idea nazionalistica in seno all'opinione pubblica e, al tempo stesso, colpire le economie dei paesi d'immigrazione. I primi destinatari di questa iniziativa erano sicuramente gli operai italiani residenti in Francia, in un periodo in cui le relazioni tra Roma e Parigi erano fortemente deteriorate<sup>349</sup>. La Commissione si sarebbe fatta carico del viaggio di ritorno degli emigranti e del loro collocamento, dopo essere passati al vaglio dai consolati per verificarne le competenze professionali e le attitudini politiche, oltre che per favorire il rientro di famiglie numerose. Questo ultimo aspetto è interessante perché, nello stesso scorcio di tempo, Francia e Italia si contendevano i nuclei familiari di grandi dimensioni, entrambe prese da simili preoccupazioni demografiche. Su un totale di 67.209 rientri fino al mese di ottobre 1939, ben 58.015 provenivano dalla Francia e dalle sue colonie o mandati<sup>350</sup>. Definire questo piano un successo o una sconfitta del Regime è un'opera ardua ed anche poco utile ai fini della ricerca storica. Quel che è certo è che esso segnò il definitivo ingresso delle migrazioni nel gioco di alleanze che avrebbero condotto la Seconda Guerra Mondiale a deflagrare di lì a poco. Il combinato disposto delle politiche francesi e di quelle italiane interruppe definitivamente gli arrivi, giungendo anzi ad invertirne leggermente il flusso. Se la crisi aveva aperto quindi un momento di stabilità demografica in seno alla comunità italiana in Francia, i venti di guerra ruppero un equilibrio precario, sancito poi dall'internamento di 20.000 italiani nei campi francesi.

Proviamo a tirare le somme di questo capitolo, per proiettarci poi nel secondo, dove analizzeremo la formazione del diritto internazionale del lavoro e delle migrazioni.

Sia in Francia che in Argentina le politiche migratorie e quelle sociali si svilupparono in parallelo ed in stretta relazione le une con le altre. A diversificare profondamente le due esperienze, fu il legame tra la condizione lavorativa dello straniero e la possibilità di risiedere sul territorio. Mentre l'Argentina si limitò per larga parte ad operare una selezione nel solo momento dello sbarco, la Francia sviluppò una struttura amministrativa per vigilare sugli stranieri lungo tutta la loro permanenza sul territorio nazionale, per verificare che la funzione lavorativa assegnatagli non si modificasse nel tempo e nello spazio<sup>351</sup>. Questa è una distinzione che la storiografia ha generalizzato al confronto tra il continente americano e l'Europa, con i Paesi del primo che privilegiarono i controlli

---

349 L. Rapone, *Les italiens en France, un problème pour la politique étrangère italienne, entre guerre fasciste et retour à la démocratie*, in P. Milza - Peschanski, Denis (dir.), in *Exils et migrations. Italiens et espagnols en France 1938-1946*, L'Harmattan, Paris 1994, pp. 175-197, pp. 179.

350 F. Capece, *Il rimpatrio degli italiani all'estero durante il fascismo: elementi e riflessioni a partire da un caso di studio italo-marsigliese*, in «Archivio Storico dell'Emigrazione Italiana», (2016).

351 G. Noiriél, *Le Creuset français : Histoire de l'immigration XIXe-XXe siècles*, cit., pp. 138; A.-S. Bruno et al., *Jugés sur pièces*, cit.; Su questo aspetto è interessante la comparazione svolta tra gli Stati Uniti e la Francia in C. Collomp, *Regard sur les politiques de l'immigration. Le marché du travail en France et aux États-Unis (1880-1930)*, cit.

esterni per filtrare un'immigrazione permanente, mentre gli Stati della seconda privilegiarono quelli interni per sorvegliare un'immigrazione temporanea<sup>352</sup>. La relazione tra la condizione giuridica dello straniero e quella economica del lavoratore era quindi strettamente interconnessa in Francia e nel Vecchio continente, mentre era più sfumata in Argentina e nelle Americhe.

Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni storici, secondo cui l'Europa avrebbe introdotto dei controlli sulle migrazioni solo con la Prima guerra mondiale<sup>353</sup>, i casi presi in esame dimostrano invece che l'intervento dello Stato in campo migratorio si strutturò già dall'inizio del Novecento, sia nei Paesi d'immigrazione che d'emigrazione, rispondendo a precise strategie di sviluppo economico<sup>354</sup>.

In questo quadro, l'inclusione degli stranieri nelle politiche sociali seguì logiche differenti: per selezionare la manodopera 'desiderabile' in Francia, per radicare il migrante sul territorio in Argentina. Il concetto di 'reciprocità' adottato a Parigi fu la leva per mantenere il controllo sugli ingressi e sulla permanenza degli stranieri dentro i confini dell'Esagono. In Argentina, invece, la categoria di 'abitante', dal diritto civile si allargò ai diritti sociali. Entrambi questi concetti ebbero come conseguenza di sviluppare la necessità di una diplomazia 'sociale' da intessere con i Paesi d'emigrazione, tuttavia su presupposti e risultati differenti. Se nel primo caso l'Italia, e gli altri Stati 'esportatori' di manodopera, dovevano proteggere la condizione dei loro emigranti nel Paese d'immigrazione, nel secondo dovevano invece garantire il diritto a poter far ritorno in Patria senza perdere i contributi previdenziali versati.

Per l'Argentina e l'America Latina in generale la fine dell'Ottocento rese evidente il fallimento delle politiche di immigrazione 'sussidiata', ovvero quei tentativi che erano stati promossi di attrarre nuovi migranti sovvenzionando le spese di viaggio e di installazione<sup>355</sup>. Con la chiusura di questi esperimenti, la leva dei diritti divenne uno dei pochi strumenti che gli Stati utilizzarono per rendersi appetibili per i futuri migranti.

In generale possiamo concludere che non condividiamo l'idea per cui la protezione sociale nacque sull'esclusione dei lavoratori stranieri, ritenendo questa affermazione una semplificazione che non aiuta a comprendere gli equilibri cangianti tra inclusione ed esclusione che si vennero a creare nel tempo nei diversi contesti geografici<sup>356</sup>. In Francia, certamente vi furono forme di esclusione anche molto nette, ma queste non

---

352 B. Mullan, *The Regulation of International Migration: The US and Western Europe in Historical Comparative Perspective*, cit., pp. 28.

353 L. Lucassen, *The Regulation of International Migration: The US and Western Europe in Historical Comparative Perspective*, cit., pp. 45; B. Mullan, *The Regulation of International Migration: The US and Western Europe in Historical Comparative Perspective*, cit., pp. 38.

354 C. Douki, *Protection sociale et mobilité transatlantique : les migrants italiens au début du XXe siècle*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 66e année (2011), pp. 375–410; G. Noiriél, *Le Creuset français : Histoire de l'immigration XIXe-XXe siècles*, cit.

355 M. Goebel, *Immigration and National Identity in Latin America, 1870–1930*, cit.; J. C. Moya, *Cousins and Strangers: Spanish Immigrants in Buenos Aires, 1850–1930*, cit., pp. 51; *A Continent of Immigrants: Postcolonial Shifts in the Western Hemisphere*, cit.

356 L. Lucassen, *The Regulation of International Migration: The US and Western Europe in Historical Comparative Perspective*, cit., pp. 54.

furono costanti nel tempo e nello spazio, avendo tendenza a ridursi progressivamente per diversi motivi: la stipula di trattati bilaterali di lavoro, la necessità dei sistemi previdenziali di allargare la base degli assicurati per raggiungere una sempre precaria stabilità finanziaria e le preoccupazioni demografiche che portarono in maniera crescente la Francia a voler rendere stanziabile una certa immigrazione. L'allargamento della protezione sociale agli stranieri, inoltre, permise in tempo di crisi economica di rendere più flessibile il mercato del lavoro, facilitando i rientri di coloro i quali potevano cumulare i versamenti contributivi in diversi Paesi grazie alle garanzie fornite dai trattati bilaterali. Il caso argentino, inoltre, mostra limpidamente che vi furono sistemi di protezione sociale che sin dalla loro nascita inclusero gli stranieri, e che proprio su su questi ultimi facevano il larga parte dipendere la loro stabilità finanziaria. Il timore argentino di una 'fuga di capitali' in materia previdenziale è sintomatico di questo processo, evidenziando la fragilità di un sistema che si reggeva sui contributi di una manodopera principalmente, almeno fino alla metà degli anni Trenta, straniera.

In ogni caso, in entrambi i Paesi le logiche che avevano governato i sistemi di protezione sociale mutarono profondamente, specialmente con l'avvento della crisi economica degli anni Trenta. Se una porzione consistente di lavoratori stranieri fu protetta dalla nuova legislazione sociale, un'altra componente fu invece esclusa, sprofondando nel mondo marginale degli 'indigenti'. La protezione sociale, più che segregare, operò un processo di gerarchizzazione tra immigrati desiderabili ed indesiderabili, come mostrato per il caso argentino da Devoto e per quello francese da Mary D. Lewis, e la divisione tra queste due categorie mutò nel tempo seguendo le congiunture economiche e politiche<sup>357</sup>.

Un nodo problematico nella produzione storiografica rimane il rapporto tra modelli assistenziali ed assicurativi, ambiti che sono stati spesso studiati da diversi gruppi di ricercatori, e su cui non è sempre stato facile trovare una sintesi. Contrariamente alle intenzioni dei propugnatori delle assicurazioni sociali, l'assistenza non smise mai di operare, andando anzi a sovrapporsi ai modelli assicurativi per coprire quelle sacche di marginalità ed indigenza che uscivano dal raggio d'azione dei sistemi contributivi di protezione<sup>358</sup>, e continuarono ad esistere e rafforzarsi anche nei decenni successivi alla Seconda guerra mondiale<sup>359</sup>. La questione della sovrapposizione tra assistenza e assicurazioni sociali - e, aggiungiamo, modelli paternalisti come gli assegni familiari - assume un valore particolare per questa ricerca, poiché i diversi modelli inclusero gli stranieri secondo logiche differenti. Le leggi di assistenza, essendo sovvenzionate dalle istituzio-

---

357 F. Devoto, *Las políticas migratorias de Francia y Argentina en el largo plazo*, cit., pp. 138; M. D. Lewis, *Les frontières de la République : Immigration et limites de l'universalisme en France*, cit.

358 D. Renard, *Assistance et assurance dans la constitution du système de protection sociale française*, cit.

359 Su questo aspetto, si vedano le recenti ricerche di Axelle Brodiez-Dolino, che ha mostrato la continuità delle politiche assistenziali e la loro riemersione in tempi relativamente recenti, in particolar modo dopo la fine dei «Trente glorieuses» A. Brodiez-Dolino, *Entre social et sanitaire : les politiques de lutte contre la pauvreté-précarité en France au XXe siècle*, cit.; *Figures de la pauvreté sous la IIIe République*, in «Communications», 98 (2016), pp. 95-108.

ni pubbliche, allargarono la protezione a tutti coloro i quali appartenevano alla comunità nazionale. Le assicurazioni sociali invece, reggendosi su meccanismi di capitalizzazione, misero al centro la figura del contribuente, cioè del lavoratore. Al contempo, gli assegni familiari sorsero e si svilupparono attorno al focolare domestico ed al numero dei figli. La situazione che si venne a creare è quella di un'intricata sovrapposizione di modelli di inclusione ed esclusione dalla protezione sociale sulla base della provenienza geografica, dello status professionale e/o della situazione familiare.

In parallelo alle evoluzioni nei Paesi d'immigrazione, abbiamo potuto vedere come l'attività di protezione degli emigranti da parte dello Stato italiano mutò nel tempo, mantenendo però delle caratteristiche costanti nel corso dei decenni. L'Italia dall'inizio del Novecento vide nella sua emigrazione una popolazione da proteggere all'interno del mercato del lavoro globale, tentando a più riprese e con diversi strumenti di estendere le sue competenze in materia di controllo delle condizioni sociali ed occupazionali dei lavoratori italiani all'estero. Questi furono quindi profondamente coinvolti nella nascita delle politiche sociali nazionali, che estendevano la loro azione su di essi grazie al tessuto di trattati che analizzeremo nel capitolo seguente e grazie all'iniziativa della rete di società di patronato che sorsero nei principali centri di emigrazione.

Il fascismo al suo arrivo al potere si inserì sui binari già esistenti in epoca liberale, continuando una forte attività diplomatica e provando a porre sotto il proprio controllo le attività assistenziali. A mutare era stato il contesto internazionale, con il restringimento degli sbocchi migratori che, alla lunga, portarono all'introduzione di politiche tendenti a ridurre le migrazioni verso l'estero per instradarle invece verso l'interno e le colonie. Solo sul finire degli anni Trenta, però, questa politica fu esplicita e, con la costruzione dell'Impero, furono avviati vasti programmi di popolamento a cui si affiancò il piano Ciano per il rientro degli emigranti.

Quello che abbiamo provato a mostrare qui è che le politiche italiane, fossero esse in epoca liberale o fascista, ebbero ricadute completamente differenti su Francia e Argentina. Se con il primo Paese fu possibile strutturare canali diplomatici in cui l'Italia era in grado di imporre le proprie condizioni per il reclutamento della manodopera, con l'Argentina questo non fu possibile, per l'impostazione fortemente liberale in materia migratoria seguita dai governi di Buenos Aires e per il fallimento dei progetti di colonizzazione immaginati negli anni Venti. A queste condizioni, si sommava il grande disequilibrio nell'attenzione che il governo di Roma prestava ai due contesti, con un'Europa sempre al centro dell'iniziativa politico-diplomatica ed un'America Latina lasciata costantemente in secondo piano. I casi francese ed argentino ci mostrano quindi come sia impossibile parlare di una sola politica estera in materia migratoria. Vediamo quindi nel capitolo successivo come queste differenze influirono sulla costruzione di un diritto internazionale delle migrazioni che si sviluppò sia in chiave bilaterale che multilaterale nel periodo tra le due guerre mondiali.

## Capitolo II

### Prospettive internazionali di protezione sociale degli stranieri

Nel capitolo precedente abbiamo ripercorso le principali evoluzioni del diritto relativo alla protezione sociale ed alle migrazioni per come si strutturò su scala nazionale. Abbiamo fino ad ora tenuto distinti i diversi processi che coinvolsero i due Paesi d'immigrazione presi in esame, Francia e Argentina, e quello d'emigrazione, l'Italia, per provare a mettere in risalto le peculiarità di ciascun ambito, ma anche le similarità che derivavano da un contesto internazionale che portò questi tre soggetti a dover rispondere sincronicamente alle sfide che venivano poste da fenomeni esogeni.

Ora è però giunto il momento di capire come interagirono questi diversi piani nazionali, se produssero conflitti, mediazioni e sinergie. A quali esigenze rispondeva il diritto internazionale delle migrazioni? In quale maniera, la nascita della protezione sociale, determinò nuove esigenze nella nascita e lo sviluppo di un diritto che superasse le frontiere dei singoli Paesi? Sin dalla fine dell'Ottocento diventò evidente la necessità di giungere a compromessi su scala internazionale per regolare un fenomeno, quello delle migrazioni, che per sua natura superava i confini dei singoli Stati-nazione. Come ebbe modo di osservare il già citato Louis Varlez,

la législation des Pays d'immigration agit ainsi directement sur celle des Pays d'émigration, et vice versa d'ailleurs, car malgré leur apparente contradiction et leur opposition très nette, ces deux législations partent d'esprits et de tendances identiques<sup>360</sup>.

Il diritto internazionale del lavoro e delle migrazioni ha richiamato negli ultimi anni un crescente interesse all'interno della storiografia, nello studio degli accordi bilaterali che furono siglati tra Paesi di emigrazione ed immigrazione, con particolare attenzione al caso francese e italiano che in questo processo fu spesso apripista<sup>361</sup>, ma anche e forse soprattutto con la vasta letteratura che è sorta attorno all'Organizzazione Internazionale del Lavoro<sup>362</sup>. Il tentativo di questo capitolo sarà di mettere in relazione questi due ambiti, quello bilaterale e quello multilaterale, per mostrarne le interazioni ed i contrasti, interrogandoci su una domanda fondamentale per il prosieguo della tesi: quale tipo di diritto scaturì da questa interazione? In altri termini, quanto davvero l'ambito internazionale fu in grado di produrre un diritto cogente, capace cioè di influire direttamente ed in profondità sul diritto nazionale?

---

360 L. Varlez, *Les migrations internationales et leur réglementation*, cit., pp. 234.

361 V. Amorosi, *Storie di giuristi e di emigranti tra Italia e Francia. Il diritto internazionale del lavoro di primo Novecento*, cit.; F. Del Giudice - G. Francisci, *WWI and Migrant Workers' Social Rights: The Case of Italy, Between Bilateralism and Multilateralism*, in «Contemporanea», (2020), pp. 645–669; G. Francisci, *Planifier la politique migratoire de l'après-guerre: les perspectives du « traité de travail » en France et en Italie (1915-1919)*, in «Revue historique», n° 696 (2020), pp. 155–177; P.-A. Rosental, *Migrations, souveraineté, droits sociaux*, cit.

362 Per un'ampia rassegna di questa storiografia, si veda il paragrafo 2 del presente capitolo

La storiografia degli ultimi anni si è concentrata molto sul ruolo svolto dagli ambiti transnazionali nella circolazione di idee e modelli giuridici. Come ha affermato Stefano Gallo in una sua recente sintesi sulla storiografia sull'OIL:

Si può tuttavia indicare in questo panorama un paradigma interpretativo che è riuscito a imporsi, proposto e applicato da Sandrine Kott in una serie di contributi su riviste e volumi. La storica francese [...] ha utilizzato il concetto di 'comunità epistemica' [...] per sottolineare l'importanza di dinamiche internazionali di circolazione e scambio di idee e persone intorno a questioni scientifiche, che si realizzano a un livello differente da quello dei rapporti statali se pur intrecciandosi con essi<sup>363</sup>.

Questo ambito, sebbene sarà sempre tenuto presente, non sarà però al centro della nostra analisi. Nei prossimi capitoli ci interesseremo infatti dell'uso dei tribunali da parte dei lavoratori stranieri, ci interessa quindi capire quali furono le armi giuridiche che furono offerte dal diritto bilaterale e multilaterale e se questo diritto fu concretamente capace di essere usato nelle rivendicazioni quotidiane dei lavoratori.

Per giungere a questo tipo di analisi, proveremo a far partire la nostra trattazione dagli anni Settanta e Ottanta dell'Ottocento, quando per la prima volta si impose una discussione internazionale in materia migratoria, anche se ancora non prettamente legata alle migrazioni di lavoro, che assunsero un riconoscimento come oggetto indipendente di discussione solo all'inizio del Novecento. Questo fu il periodo in cui il diritto internazionale in materia fu teorizzato, in cui quindi gli ambiti bilaterali e multilaterali potevano convivere, con il secondo che era spesso era concepito come evoluzione del primo. Quello che sottolineeremo è che queste prime discussioni nacquero in un periodo storico in cui vi era un grande dibattito sull'unificazione del diritto internazionale in diversi ambiti del diritto pubblico e privato. Le migrazioni ed il lavoro vanno quindi inseriti in questa polifonia di voci che vedevano, anche se in maniere molto differenti tra di loro, una tendenza verso un'uniformazione del diritto a livello transnazionale<sup>364</sup>. Purtroppo la storiografia ha spesso tenuto slegati questi ambiti. Non sarà questa l'occasione in cui riusciremo a riempire questo vuoto storiografico, il nostro sarà più un piccolo tentativo di sintesi ed un invito a perseguire ulteriori ricerche sul nesso che a nostro avviso esiste tra la nascita dei primi movimenti tardo-ottocenteschi di giuristi per lo sviluppo del diritto internazionale, ed il successivo sviluppo del diritto bilaterale e multilaterale delle migrazioni e del lavoro<sup>365</sup>.

---

363 S. Gallo, *A proposito di storia dell'Organizzazione internazionale del lavoro*, in «Contemporanea. Rivista di storia dell'800 e del '900», XXIV (2021), pp. 351.

364 M. Koskenniemi, *Il mite civilizzatore delle nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale 1870-1960*, Laterza, Bari-Roma 2012.

365 Dei tentativi di superare questo vuoto storiografico sono stati compiuti negli ultimi anni dagli studi di Virginia Amorosi per il caso italiano e quelli, purtroppo non pubblicati, di Philippe Rygiel su come l'Institut de Droit International affrontò la questione migratoria nei suoi dibattiti interni V. Amorosi, *Storie di giuristi e di emigranti tra Italia e Francia. Il diritto internazionale del lavoro di primo Novecento*, cit.; P. Rygiel, *Une impossible tâche? L'institut de droit international et la régulation des migrations internationales 1870-1920* (thesis, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I).

Il primo momento di rottura, che portò il diritto internazionale a prendere una forma concreta e reale, fu la stipula della Convenzione franco-italiana in materia migratoria del 1904. Come ha affermato Virginia Amorosi,

Fu la conclusione della convenzione del 1904 che diede consistenza a una riflessione altrimenti debole perché priva di supporti normativi e dunque di soggetti, spazi e tempi di riferimento. Essa individuava dei soggetti precisi, caratterizzati proprio dalla speciale connessione con un dato spazio in un dato tempo, e i destinatari di una protezione giuridica stabilita comunemente tra due paesi: erano i lavoratori Italiani in Francia (e per reciprocità quelli francesi in Italia); erano, in una parola, gli emigrati [...]. Se la disciplina interna dell'emigrazione, sia nelle forme di polizia, sia in quelle successive di legge sociale, rispondeva all'esigenza di tutelare soprattutto l'*emigrante* al momento della partenza (come accadeva in Italia), gli accordi internazionali di lavoro dovevano rappresentare, almeno per i paesi 'esportatori', lo strumento per proteggere l'*emigrato*, assicurando che potesse godere, come lavoratore, della stessa protezione concessa ai lavoratori del paese di destinazione<sup>366</sup>.

Se le normative nazionali riuscivano solo a tutelare un momento del processo migratorio, la partenza o l'arrivo, il diritto internazionale sembrava prendere per la prima volta in considerazione la sua complessità rappresentata dal fatto che il migrante era soggetto di diritto in tutto il suo percorso e nella sua permanenza. Come è stato sottolineato da Caroline Douki, David Feldman e Paul-André Rosental, con l'accordo del 1904 si stabilisce «de plus un lien direct et explicite entre politique migratoire et extension de la protection sociale»<sup>367</sup>. Negli anni successivi, anche il piano multilaterale iniziò a prendere una forma più concreta, con la stipula delle Convenzioni di Berna del 1906 sul lavoro di notte delle donne e sul fosforo bianco<sup>368</sup>.

Se quindi il periodo precedente la Prima guerra mondiale fu una fase di sperimentazione dei diversi modi di intendere il diritto internazionale del lavoro, con il conflitto vi fu una repentina accelerazione sia del piano bilaterale, per rispondere all'accresciuto bisogno di manodopera, sia di quello multilaterale, con la nascita dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e della Società delle Nazioni. Trovandosi però a dover assumere una forma reale e non solo più immaginata, da subito fu evidente che il piano bilaterale sarebbe riuscito con maggior facilità ad espandersi in contesti diversi, mentre quello multilaterale dell'OIL si scontrò ben presto con le resistenze dei singoli Stati, sia nelle discussioni che si svolgevano nelle annuali Conferenze Internazionali del Lavoro, ma soprattutto al momento della ratifica delle convenzioni che venivano votate a Ginevra. Come ha affermato lo storico italiano Franco De Felice,

---

366 V. Amorosi, *Storie di giuristi e di emigranti tra Italia e Francia. Il diritto internazionale del lavoro di primo Novecento*, cit., pp. 64.

367 C. Douki et al., *La protection sociale des travailleurs migrants dans l'entre-deux-guerres : le rôle du ministère du Travail dans son environnement national et international (France, Italie, Royaume-Uni)*, cit., pp. 169.

368 J. van Daele, *Engineering Social Peace: Networks, Ideas, and the Founding of the International Labour Organization*, in «International Review of Social History», 50 (2005), pp. 444.



Al di là degli elementi utopici presenti nella concezione del ruolo dell'OIL così come veniva delineandola Thomas nei suoi annuali Rapporti, oltre che nella sua infaticabile attività, v'era un limite costitutivo che rendeva difficile la sua trasformazione in 'istituzione vivente'. Esso derivava dalla soluzione data alla questione del nesso nazionale-internazionale. L'assegnazione della decisione definitiva all'autonomia nazionale consegnava l'operatività e l'efficacia delle decisioni internazionali agli equilibri dati, ai rapporti di forza interni ai singoli paesi in cui le stesse organizzazioni professionali erano inserite e di cui dovevano tenere conto. La definizione che Thomas darà dell'OIL come termometro della situazione sociale internazionale mi sembra molto più corretta e realistica delle concezioni richiamate in precedenza<sup>369</sup>.

La questione posta da De Felice relativa alla capacità di un'istituzione di essere «vivente», ovvero di creare un diritto vivente, è fondamentale in questa ricerca.

Aggiungiamo un altro aspetto che per noi fu imprescindibile nella relazione tra bilateralismo e multilateralismo. Il bilateralismo ebbe un maggiore sviluppo perché lasciava una grande agibilità ai singoli Stati nel definire a chi si intendevano allargare i diritti sociali e del lavoro: ciascun governo poteva infatti decidere con quali altri Stati stipulare accordi, a quali problematiche restringerli e come implementarli. Il diritto internazionale che si venne a configurare fu quindi profondamente legato e tenuto sotto controllo dai singoli diritti nazionali che mantennero sempre l'ultima parola. La messa in campo di un diritto internazionale non portò quindi ad una conseguente inversione nella gerarchia delle fonti di diritto, ebbe più che altro l'effetto di produrre una dialettica complessa tra fonti che potevano convergere come potevano anche confliggere.

Date queste premesse generali, è necessario svolgere una puntualizzazione sugli effetti che la nascita e lo sviluppo del diritto internazionale ebbero su Francia e Argentina. La Francia è stata vista come uno dei Paesi precursori dei trattati bilaterali di lavoro poiché fu il primo a sottoscriverne uno (con l'Italia) e fu tra quelli che ne firmarono un maggior numero durante il periodo tra le due guerre. La storiografia, come abbiamo accennato in precedenza e come vedremo meglio in seguito, ne ha dato un pieno riconoscimento, analizzando in profondità questa 'peculiarità' francese. La stessa cosa non si può dire dell'Argentina, Stato che iniziò a sottoscrivere accordi solo dopo la Prima guerra mondiale e solo limitati alla questione degli infortuni sul lavoro. Senza alcuna presunzione di esaustività, i prossimi paragrafi saranno un tentativo di porre rimedio a questo disequilibrio storiografico, mostrando che l'Argentina non fu esente da riflessioni relative all'opportunità di sottoscrivere accordi bilaterali per porre rimedio ad alcuni problemi politici e sociali che la coinvolsero. Prendendo le mosse da alcune ricerche recenti in materia<sup>370</sup>, si proverà a mostrare il coinvolgimento di giuristi argentini nelle prime discussioni relative al diritto internazionale già sul finire dall'Ottocento. Rifacendoci a testi dell'epoca, mostreremo inoltre che i Paesi latinoamericani furono da subito portati a sottoscrivere accordi per superare i problemi della doppia cittadinanza che sorgevano per i figli dei migranti, per i quali entravano si applicavano lo *ius soli* dei Paesi di

369 F. De Felice, *Alle origini del welfare contemporaneo. L'Organizzazione internazionale del lavoro tra le due guerre. 1919-1939*, Istituto dell'Enciclopedia Treccani, Roma 2007, pp. 97.

370 P. González Bernaldo de Quirós, *Primeras iniciativas de regulación global de las migraciones: Estanislao Zeballos y la doctrina argentina del "derecho privado humano" (1873-1923)*, in «Historia Unisinos», 22 (2018), pp. 170-184.

immigrazione e lo *ius sanguinis* di quelli di emigrazione. Passeremo poi in rassegna le prime proposte di stipula di trattati bilaterali di lavoro, che saranno adottati, seppur parzialmente, solo dopo la Prima guerra mondiale. Il tentativo è quello di far uscire dal silenzio storiografico delle esperienze che furono sicuramente meno estensive di quelle coeve che sorgevano in Europa, ma che in ogni caso furono sintomatiche di una nuova attenzione per la regolamentazione internazionale delle migrazioni di lavoro. Questa attenzione fu del resto rilanciata anche sul finire degli anni Trenta, quando il governo di Buenos Aires sottoscrisse nuovi accordi, questa volta in materia di colonizzazione agricola, con alcuni Paesi europei. Benché questi tentativi portarono pochi frutti, possono essere visti come anticipatori di una crescita di attenzione per la firma di trattati di lavoro che raggiunse il suo acme nel secondo dopoguerra con gli accordi elaborati dal governo peronista.

Le prossime pagine saranno aperte da un'analisi generale sugli albori del diritto delle migrazioni, ovvero sulla sua teorizzazione prima e sperimentazione dopo, tra la fine dell'Ottocento e la Prima guerra mondiale. Passeremo poi a concentrare la nostra attenzione sullo sviluppo dei trattati bilaterali di lavoro e d'emigrazione che furono firmati nel periodo tra le due guerre, evidenziando similarità e differenze tra il caso francese e quello argentino. Arriveremo infine a trattare la nascita dell'OIL per comprendere che forma concreta assunse il diritto multilaterale emanato dall'organizzazione ginevrina. Fu un diritto alternativo a quello prodotto dagli accordi bilaterali, o fu ad esso complementare? Fu capace di entrare nel quotidiano dei lavoratori, o trovò delle resistenze da parte degli Stati e delle amministrazioni?

## **1. La nascita del diritto internazionale del lavoro e delle migrazioni**

### **1.1 Albori di un diritto internazionale delle migrazioni**

La storiografia recente ha analizzato lungamente l'impatto delle migrazioni sul diritto sociale internazionale di inizio Novecento. Minore attenzione è stata invece prestata a come la problematica delle migrazioni entrò nelle discussioni del diritto internazionale pubblico e privato a partire dagli anni Settanta dell'Ottocento, cioè dal decennio fondamentale nello sviluppo del diritto internazionale moderno. Vorremmo qui brevemente soffermarci su questo frangente per provare a capire alcune problematiche che poi esplosero o si evolsero nel periodo preso in considerazione in questa Tesi.

L'8 maggio 1871, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna firmarono il Trattato di Washington. Tra le varie decisioni prese, si riconosceva la validità dell'arbitrato di Ginevra con cui si sarebbe dovuto porre fine ai cosiddetti *Alabama Claims*, le rivendicazioni con cui il governo statunitense aveva chiesto un indennizzo da parte britannica per il sostegno dato ai confederati nel corso della Guerra di secessione.

Due giorni dopo, il 10 maggio 1871, Francia e Germania firmarono il Trattato di Francoforte con cui posero fine alla guerra Franco-prussiana combattuta l'anno precedente.

Lo scorcio di tempo 1869-1873 è centrale nella nascita del diritto internazionale che si occuperà di migrazioni e del problema della nazionalità. Nel 1868 era nata la *Revue de droit international et de législation comparée* per opera di Gustave Rolin-Jaequemyns, Tobias Asser e John Westlake, a cui si aggiunse rapidamente il giurista italiano Pasquale Stanislao Mancini. Questi giuristi promotori di un diritto umanitario internazionale si erano coagulati attorno alla preoccupazione per gli esiti del conflitto franco-prussiano durante il quale era stata disattesa la Convenzione di Ginevra del 1864 per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guerra. Al contempo, una grande fiducia nel diritto internazionale proveniva dall'arbitrato sui cosiddetti *Alabama Claims*<sup>371</sup>, conclusosi definitivamente il 14 settembre 1872, che fu la prima esperienza di risoluzione di un conflitto per mezzo della formazione di una corte arbitrale internazionale.

Con il tacere delle armi in Europa e in America, poteva nascere quello che lo storico finlandese Martti Koskenniemi ha definito come il diritto internazionale moderno. Fu infatti in questo contesto che nacque a Gand nel settembre 1873 l'*Institut de Droit International* (IDI), per opera del già citato Gustave Rolin-Jaequemyns, Gustave Moynier di Ginevra, Johann Caspar Bluntschli di Heidelberg, il barone Franz von Holtendorff di Berlino, Carlos Calvo di Buenos Aires, i giuristi francesi Edmond Drouyn de Lhuys e Félix Esquirou e il russo Dmitri Katchenowski.

Per Koskenniemi, tra il 1869 ed il 1885 si venne a creare una «nuova autoconsapevolezza professionale venata d'entusiasmo» in una cerchia di «centristi che tentavano di conciliare il loro moderato nazionalismo con il loro internazionalismo liberale»<sup>372</sup>. Sulla definizione si ritrova anche lo storico francese Rygiel, secondo cui la nascita dell'IDI significò la «structuration en acteur d'un milieu de juristes libéraux»<sup>373</sup>.

Un mese dopo l'IDI, nacque a Buxelles l'*Association internationale pour la réforme et la codification du droit des gens* meglio nota successivamente come *International Law Association* (ILA). È in questo rapido scorcio di tempo che nasce quell'internazionalismo giuridico, che darà sviluppo al diritto internazionale delle migrazioni e del lavoro che troveremo nel corso della nostra trattazione. Questo ambiente, fu l'ambito dove i principali giuristi si incontrarono e dibatterono sui grandi problemi giuridici dell'epoca,

---

371 *Alabama Claims* è il nome dato alle rivendicazioni con cui il governo statunitense aveva chiesto un indennizzo da parte britannica per il sostegno dato ai confederati nel corso della Guerra di secessione. L'8 maggio 1871, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna firmarono il Trattato di Washington che riconosceva la validità dell'arbitrato di Ginevra con cui si poneva fine a tale contenzioso

372 M. Koskenniemi, *Il mite civilizzatore delle nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale 1870-1960*, cit., pp. 7.

373 P. Rygiel, *Une impossible tâche? L'institut de droit international et la régulation des migrations internationales 1870-1920* (thesis, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I), cit., pp. 14.

divenendo una delle comunità epistemiche che definiranno il diritto internazionale di lì in avanti<sup>374</sup>.

L'IDI iniziò ad interessarsi del diritto delle migrazioni quando, sul finire degli anni Settanta dell'Ottocento, vi fu una prima stretta delle politiche migratorie. Come ebbe modo di affermare il giurista italiano Pasquale Stanislao Mancini nel 1874,

Si aggiunga il fatto che può dirsi caratteristico del nostro secolo, cioè la frequenza immensamente cresciuta, e fuor di ogni proporzione coi secoli precedenti, de' contatti internazionali, per le ampliate navigazioni ed i più estesi commerci, per le mirabili influenze del vapore e dell'elettrico, per la sviluppata attività dello spirito di associazione e delle speculazioni industriali, per la quotidiana facilità de' viaggi, pel gran numero di stranieri residenti in quasi tutti i paesi; ed ognuno comprenderà quanto più vivo oggidì si senta il bisogno di rapporti internazionali, anziché abbandonarli al pericolo degli arbitrii e delle dispute, vengano regolati da norme riconosciute e sicure<sup>375</sup>.

Per Mancini si doveva sostituire ad usanze e dottrine una «legge internazionale obbligatoria», come avevano provato a fare con due progetti di Codice internazionale di Johann Kaspar Bluntschli e David Dudley-Field<sup>376</sup>.

Nella sessione dell'IDI che si tenne il 5 settembre 1874 a Ginevra, venne adottata una risoluzione sull'«Utilité d'un accord commun des règles uniformes de droit privé international privé»<sup>377</sup>. In essa si affermava che

l'admission des étrangers à la jouissance de ces droits, et l'application des lois étrangères aux rapports de droit qui en dépendent, ne pourraient être la conséquence d'une simple courtoisie et bienséance (comitas gentium), mais la reconnaissance et le respect de ces droits de la part de tous les États doivent être considérés comme un devoir de justice internationale.

Quest'esigenza supponeva la conclusione di accordi internazionali che

devraient déterminer d'avance laquelle d'entre les législations qui pourraient se trouver en conflit, sera applicable aux différents rapports de droit.

---

374 «A focal point in our argument is the concept of “epistemic communities”, a concept recently formulated by theoreticians on international relations. Epistemic communities are networks of professionals that exercise an authoritative claim to policy-relevant knowledge because of their expertise and competence within a particular domain. Such epistemic communities and knowledge-based experts are expected to reach a consensus on cause-effect relationships about complex problems, to legitimize themes for collective debate, to identify crucial areas of negotiation, and to draw up common policies. 3 They are important not only because they translate new ideas to international policies, but also because they are channels for exchanging these ideas. »J. van Daele, *Engineering Social Peace: Networks, Ideas, and the Founding of the International Labour Organization*, cit., pp. 436. Il concetto di comunità epistemiche è ripreso da P. M. Haas, *Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination*, in «International Organization», 46 (1992), pp. 1-35.

375 P. S. Mancini, *Della vocazione del nostro secolo per la riforma e la codificazione del diritto delle genti, e per l'ordinamento di una giustizia internazionale: discorso per la inaugurazione degli studi nella università di Roma, pronunziato nel 2 novembre 1874*, Civelli, Roma 1874, pp. 39.

376 Ibidem, pp. 40-42.

377 Institut de Droit International, *Utilité d'un accord commun des règles uniformes de droit international privé*, Séssion de Genève 1874.

Nella sessione di Oxford nel 1880, si costituì una commissione che presentò una risoluzione sulla nazionalità redatta dal presidente dell'IDI e ministro degli interni del Regno del Belgio, il giurista Rolin-Jacquemyns. Il primo articolo equiparava i diritti civili dello straniero a quelli del 'regnicolo'<sup>378</sup>, mentre all'articolo sei si affermava che «[l]'état et la capacité d'une personne sont régis par les lois de l'Etat auquel elle appartient par sa nationalité». Questa formulazione era identica a quella dell'articolo sei del Codice Civile italiano, segno di un'egemonia della scuola manciniana in campo internazionale<sup>379</sup>. Mancini e la sua scuola volevano sì proteggere l'emigrante, ma mantenendo forte il legame con la propria patria di origine<sup>380</sup>.

Un nuovo impulso alle discussioni sulle migrazioni fu dato nel 1896 nel corso della sessione di Venezia presieduta dal giurista francese André Weiss. In quell'occasione fu adottato un testo sulla nazionalità in cui veniva riconosciuto il diritto di sangue con la possibilità di opzione per i figli nati in terra straniera, di fatto rifacendosi alla legge francese sulla nazionalità del 1889<sup>381</sup>. Nel corso della stessa sessione, il giurista italiano Ludovico Olivi chiese di affrontare la questione della protezione dei migranti in occasione del loro reclutamento e trasporto<sup>382</sup>. Olivi venne incaricato di redigere un rapporto per la sessione dell'anno seguente, che ebbe luogo a Copenhagen. In questa nuova sessione, l'assemblea votò un progetto di convenzione internazionale presentato sempre da Olivi e da Heimburger, in cui si auspicava che gli stati si dotassero di norme sull'emigrazione, definendone i limiti, ed esplicitando le condizioni che gli agenti e le agenzie d'emigrazione avrebbero dovuto riempire per ottenere l'autorizzazione statale di operare nel reclutamento e nel trasporto dei migranti<sup>383</sup>. Secondo Rygiel, il testo presentato da Olivi e Heimburger rappresentò una rottura nella storia dell'IDI, poiché era la prima volta che le migrazioni di lavoro erano prese come problematica indipendente dalle questioni inerenti la cittadinanza. L'ambito di interesse era certo ristretto, come sottolineato in

---

378 «Art. 1 - L'étranger, quelle que soit sa nationalité ou sa religion, jouit des mêmes droits civils que le régnicole, sauf les exceptions formellement établies par la législation actuelle», Institut de Droit International, *Principes généraux en matière de nationalité, de capacité, de succession et d'ordre public*, Session d'Oxford 1880.

379 M. Koskenniemi, *Il mite civilizzatore delle nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale 1870-1960*, cit., pp. 85.

380 P. Rygiel, *Une impossible tâche? L'institut de droit international et la régulation des migrations internationales 1870-1920* (thesis, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I), cit., pp. 124.

381 Institut de Droit International, *Résolutions relatives aux conflits de lois en matière de nationalité (naturalisation et expatriation)*, Session d'Venise 1896.

382 Olivi era un fervente cattolico, vicino alle posizioni del vescovo di Piacenza Scalabrini che nel 1887 aveva fondato la *Congregazione dei Missionari di San Carlo* per dare assistenza religiosa ai migranti. La sua azione venne ripresa nel 1889 dalla Società San Raffaele, opera laica che si preoccupava delle condizioni sanitarie a bordo delle navi ed offre ai migranti sostegno giuridico. Scalabrini intanto nel 1888 chiedeva l'adozione di una legge di protezione dei migranti e nel 1891 avvia una campagna con conferenze pubbliche sul tema. P. Rygiel, *Une impossible tâche? L'institut de droit international et la régulation des migrations internationales 1870-1920* (thesis, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I), cit., pp. 173.

383 Institut de Droit International, *Principes recommandés par l'Institut, en vue d'un projet de convention en matière d'émigration*, Session de Copenhague 1897; *Vœux relatifs à la matière de l'émigration*, Session de Copenhague 1897.

quell'occasione da Giulio Cesare Buzzati, che spingeva affinché non fosse riconosciuta solo la libertà di immigrazione e emigrazione, ma anche quella di lavoro dei migranti<sup>384</sup>.

È un dato incontestabile che la nuova presa di posizione dell'IDI, nonostante i limiti, fosse inserita nella temperie del tempo, che vedeva gli Stati di emigrazione dotarsi di strutture per il controllo e l'organizzazione dei flussi e per la difesa dei propri migranti. Nello stesso 1897, infatti, la Germania aveva adottato una legge sull'emigrazione (*Reichswanderungsgesetz*) in cui si introduceva il controllo sulle agenzie e si organizzava il sistema di informazione dei migranti. Come visto in precedenza, anche l'Italia si andava dotando di una normativa sempre più strutturata in materia.

L'IDI e l'ILA furono luoghi in cui entrarono in contatto giuristi di tutti i paesi di cui si occupa questa ricerca. Il primo presidente dell'IDI fu Pasquale Stanislao Mancini di cui abbiamo già parlato<sup>385</sup>. Numerosi giuristi lo considerano come responsabile del cambiamento che ha condotto le nazioni europee a regolare le questioni di successione, stato e capacità in funzione alla legge nazionale degli individui e non più alla legislazione del proprio domicilio<sup>386</sup>.

L'IDI fu invece l'arena internazionale dove un gran numero di giuristi argentini entrò in contatto con i propri colleghi europei, come Carlos Calvo (tra i fondatori), José Faustino Onésimo Leguizamón, associatosi nel 1879, Amancio Alcorta, docente di diritto internazionale privato all'Università di Buenos Aires che entrò nel 1891, e Estanislao Zeballos nel 1908. Perché la presenza di così tanti argentini? La partecipazione a queste arene internazionali permetteva di legittimare le proprie teorie e di accreditarsi presso i colleghi europei, mostrando l'Argentina come un laboratorio per il diritto internazionale privato vista la massa di stranieri presenti sul proprio territorio.

È difficile pensare i diversi ambiti nazionali come distinti. Carlos Calvo scrisse nel 1881 uno dei primi trattati di diritto internazionale usato nelle università francesi, solo un anno dopo che l'insegnamento di Diritto internazionale privato era diventato curricolare con la cattedra di André Weiss all'università di Parigi<sup>387</sup>. Lo stesso Weiss scrisse nel 1886 un manuale di diritto internazionale che sarà tradotto in spagnolo da Estanislao Zeballos nel 1911<sup>388</sup>. In altre parole, questa fu un'epoca in cui la circolazione di saperi e teorie passò da una parte e dall'altra dell'Atlantico con processi di mutuo riconoscimento<sup>389</sup>.

---

384 P. Rygiel, *Une impossible tâche? L'institut de droit international et la régulation des migrations internationales 1870-1920* (thesis, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I), cit., pp. 175.

385 P. González Bernaldo de Quirós, *Primeras iniciativas de regulación global de las migraciones: Estanislao Zeballos y la doctrina argentina del "derecho privado humano" (1873-1923)*, cit., pp. 173.

386 K. H. Nadelmann, *Mancini's Nationality Rule and Non-Unified Legal Systems: Nationality versus Domicile*, in «The American Journal of Comparative Law», 17 (1969), pp. 418–451.

387 All'Università di Buenos Aires, l'insegnamento di diritto internazionale divenne curricolare nel 1883 per iniziativa di Amacio Alcorta, anche lui membro dell'IDI.

388 A. Weiss, *Manual de derecho internacional privado*, L. Larose & L. Tenin, Paris 1911.

389 P. González Bernaldo de Quirós, *Primeras iniciativas de regulación global de las migraciones: Estanislao Zeballos y la doctrina argentina del "derecho privado humano" (1873-1923)*, cit., pp. 175.

## 1.2 Potenzialità e realtà del primo diritto internazionale del lavoro

A cavallo dei due secoli, sempre più forze convergevano verso la formazione di un diritto sociale internazionale. Il piano internazionale nello sviluppo del diritto sociale non fu secondario né per ordine di tempo né per importanza a quello nazionale<sup>390</sup>. La presenza delle clausole di reciprocità nel diritto civile e poi nel diritto sociale di molti Paesi, l'emersione di comunità epistemiche internazionali, l'esistenza di limitazioni per gli stranieri nella normativa sociale nazionale e l'adozione di leggi protettive dell'emigrazione erano tutti fattori che portavano a superare le frontiere nazionali del diritto per giungere a sintesi o compromessi su un piano più alto. A queste concause si sommavano l'emersione dell'internazionalismo sindacale<sup>391</sup>, ma anche l'accresciuta competizione che poteva derivare dalla differenza di salari e diritti sociali (*dumping*) dopo la Grande Depressione. Tale situazione spinse i governi che volevano implementare politiche sociali nei propri territori a immaginarsi una legislazione internazionale capace di ridurre la competizione che ne sarebbe potuta derivare. Come ebbe modo di affermare Malcolm Delevingne in un suo scritto del 1934,

[t]he growing interdependence of the nations for the satisfaction of their wants — in part a result of the industrial development as well as of the opening up of new countries — the greatly increased facilities of communication, and the presence of the same social problems were leading men's thoughts into the international field. The interchange of experiences, the comparison of methods, the formation of international associations, the holding of international conferences in this period mark the new movement<sup>392</sup>.

Si impose quindi con una certa rapidità, l'uso di trattati internazionali che definissero le condizioni di lavoro e l'accesso alla protezione sociale degli stranieri. I trattati sulle migrazioni erano certo precedenti alla nascita della protezione sociale. Già sul finire del 1700 gli Stati Uniti avevano firmato degli accordi con la Svezia prima e con la Gran Bretagna poi<sup>393</sup>.

Furono tre gli ambiti che funsero da modello per l'elaborazione di trattati di lavoro in campo sociale. Innanzitutto i trattati che le potenze imperiali strinsero tra di loro per il reclutamento della manodopera coloniale<sup>394</sup>. In secondo luogo, i trattati di commercio e quelli di stabilimento che definivano i diritti degli stranieri in materia di proprietà,

---

390 «[T]he idea [of an international labor legislation] dates from the earliest days of national labor legislation. It will be seen that the underlying causes of international legislation do not differ from those of national legislation» in E. Mahaim, *The historical and social importance of international labor legislation*, in J. Shotwell (dir.), in *The Origins Of The International Labor Organization*, Columbia University Press 1934, pp. 3–18, pp. 5.

391 Su questo aspetto ebbe modo di esprimersi S. Bauer, *International Labor Legislation and the Society of Nations (orig. Arbeiterschutz und Volkergemeinschaft)*, cit., pp. 7.

392 Citazione di M. Delevingne, *The pre-war History of International Labor Legislation*, in J. Shotwell (dir.), in *The Origins Of The International Labor Organization*, Columbia University Press, New York, NY 1934, pp. 19–54, pp. 20.

393 Questi antecedenti dei moderni trattati di lavoro sono riportati in Commissariato Generale dell'Emigrazione, *Emigrazione e immigrazione. Considerazioni Generali e documenti presentati alla conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione – Roma maggio 1924* (Rapporto generale introduttivo), cit., pp. 314.

commercio, industria, ecc. Questi trattati si basavano sul principio della clausola della 'nazione più favorita', clausola che assicurava ai due stati firmatari che, nel caso di accordi migliorativi firmati da uno di essi con uno stato terzo, si sarebbe proceduto automaticamente ad un'uniformazione verso l'alto delle condizioni sancite tra di essi<sup>395</sup>. Un terzo modello per la firma di trattati bilaterali di lavoro venne dallo svilupparsi del *milieu* associativo e giuridico che nacque con l'IDI e l'ILA a partire dagli anni Settanta dell'Ottocento che abbiamo visto in precedenza<sup>396</sup>.

La prima proposta di sviluppare un diritto del lavoro su scala internazionale e multilaterale provenne dal governo della Confederazione Elvetica nel 1876 e poi di nuovo nel 1881 ma senza risultati immediati<sup>397</sup>. Il 31 maggio 1882 fu firmato un trattato tra Francia e Belgio per facilitare il trasferimento dei risparmi degli operai tra casse di risparmio dei due Paesi. Come si può vedere, l'ambito di azione non era quello delle assicurazioni sociali, ma ancora quello della previdenza libera. Ciononostante, questo trattato è importante perché accordava alla questione operaia una sua propria linea di sviluppo in chiave internazionale<sup>398</sup>.

394 Si pensi a quelli anglo-francesi del 25 luglio 1860 e 1 luglio 1861 per il reclutamento di manodopera indiana da inviare alla Riunione ed in altre colonie francesi, ai trattati anglo-olandesi dell'8 settembre 1870 e del 2 novembre 1871 per la manodopera inviata in Suriname dai possedimenti indiani ed africani del Regno Unito, quelli tra Portogallo e Gran Bretagna per il reclutamento di lavoratori dalla colonia del Mozambico e quella del Transvaal (poi Unione Sudafricana). Si veda *The International Labour Code 1939. A Systematic Arrangement of Conventions and Recommendations Adopted by the International Labour Conference 1919-1939*, International Labour Organisation, Montréal 1941, pp. 875.

395 « Les traités de navigation et de commerce ont pour objet principal d'assurer la sécurité et la facilité des transactions commerciales et du transit maritime. Les traités de commerce et de navigation contiennent d'ordinaire une clause par laquelle les parties contractantes se confèrent mutuellement le régime de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire la participation aux avantages les plus considérables qu'elles ont déjà ou qu'elles viendraient par la suite à accorder à une tierce puissance. », in C. Calvo, *Manuel de Droit International Public et Privé conforme au programme des Facultés de Droit*, A. Rousseau, Paris 1881, pp. 187.

396 Nonostante Rygiel ravvisi giustamente la perdita di importanza di questa associazione all'inizio del Ventesimo Secolo nel campo delle migrazioni internazionali. Ciò non toglie che l'emersione di uno spazio internazionale di confronto nel campo del diritto offrì modelli e stimoli per il formarsi del diritto sociale internazionale. « Nous pouvons alors conclure que l'I.D.I. n'est plus, à partir du milieu des années 1890, un foyer de droit où s'élaborent et s'explicitent les normes présidant à la définition des droits des étrangers en Europe continentale, ce d'autant qu'il se tient tout à fait à l'écart des questions qui alors font l'objet de négociations d'État à État et de la conclusion d'accords internationaux. En effet, la naissance de l'État social, que l'on peut également nommer la nationalisation de l'assistance aux pauvres, pose en termes nouveaux la question de l'égalité des droits entre nationaux et étrangers, recomposée aussitôt que disparue, mais avec des critères et autour de contenus nouveaux. » in P. Rygiel, *Une impossible tâche? L'institut de droit international et la régulation des migrations internationales 1870-1920* (thesis, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I), cit., pp. 125.

397 Sulle prime proposte svizzere ed il loro seguito, si veda S. Bauer, *International Labor Legislation and the Society of Nations (orig. Arbeiterschutz und Volkergemeinschaft)*, cit., pp. 8; M. Delevingne, *The pre-war History of International Labor Legislation*, cit., pp. 20; E. Mahaim, *The historical and social importance of international labor legislation*, cit., pp. 6.

398 La sola menzione che abbia trovato a tale trattato è in E. Mahaim, *Le Droit international ouvrier, leçons professées à la Faculté de droit de l'Université de Paris, en février 1912*, Recueil Sirey, Parigi 1913, pp. 223; P. Rygiel, *Une impossible tâche? L'institut de droit international et la régulation des migrations internationales 1870-1920* (thesis, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I), cit., pp. 105.



Due anni dopo, nel 1884, vi fu il primo tentativo di convocare una *Conferenza Internazionale sull'Emigrazione transoceanica* su proposta dei governi di Italia e Olanda. Pur trovando l'appoggio di Francia, Belgio, Svezia, Norvegia e Danimarca, la proposta naufragò e non fu ripresa fino alla Prima guerra mondiale<sup>399</sup>. Intanto si moltiplicarono gli ambiti non propriamente diplomatici di circolazione di idee a livello internazionale. Dal 1889 iniziò a riunirsi con cadenza biennale o triennale il *Congresso Internazionale sugli Incidenti del Lavoro* che si rivelò essere un'arena fondamentale per l'affermazione del concetto di rischio professionale che si era già affermato in Germania e Austria e che sarebbe stato alla base della legislazione che sarebbe esplosa in Europa, nelle Americhe e nel Commonwealth britannico negli anni successivi<sup>400</sup>.

La prima conferenza internazionale in materia di legislazione sociale e del lavoro fu però quella che si svolse a Berlino dal 15 al 25 marzo 1890 alla presenza di emissari di dodici Stati europei<sup>401</sup>. La conferenza si rivelò infruttuosa, spingendo il giurista Rolin-Jaequemins ad asserire che essa era la dimostrazione che il lavoro dovesse essere regolamentato unicamente dal diritto nazionale, a dimostrazione del fatto che nel mondo che ruotava intorno all'IDI, il diritto internazionale non doveva occuparsi della sfera sociale. Anche il giurista francese Raynaud ritenne che la conferenza fosse stata un fallimento ma, al contrario di Rolin-Jaequemins, perché riteneva che «[c]e qui a vraiment échoué à Berlin, c'est l'une des conceptions de cette législation, la conception d'une législation uniforme»<sup>402</sup>. Queste visioni antitetiche erano due tra le tante sfumature che si muovevano nel mondo dei giuristi dell'epoca<sup>403</sup>. Sta di fatto che Berlino segnò la prima esperienza di assise diplomatica in cui i governi si interrogavano a livello multilaterale di una legislazione internazionale del lavoro.

Visto l'esito non entusiasmante della Conferenza di Berlino, l'iniziativa passò ad attori non governativi che si riunirono una prima volta a Zurigo e poi a Bruxelles nel 1897 dove decisero di costituire l'*Associazione Internazionale per la Protezione Legale dei Lavoratori*, fondata ufficialmente nel corso dell'Esposizione Universale di Parigi del 1900. Nell'associazione convergevano personalità che avevano o che avrebbero assunto

---

399 L'evento è riportato in Commissariato Generale dell'Emigrazione, *Emigrazione e immigrazione. Considerazioni Generali e documenti presentati alla conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione – Roma maggio 1924* (Rapporto generale introduttivo), cit., pp. 315.

400 Sul ruolo giocato da queste conferenze si veda J. Moses, *Accidents at Work, Security and Compensation in Industrialising Europe: The cases of Britain, Germany and Italy, 1870-1925*, in «Jahrbuch Für Recht Und Ethik / Annual Review of Law and Ethics», 17 (2009), pp. 245; *La (re)découverte du risque professionnel: l'indemnisation des ouvriers britanniques dans la perspective d'une histoire croisée, vers 1850-1900*, in «Le Mouvement Social», 249 (2014), pp. 195.

401 L'idea della Conferenza fu in qualche modo sottratta alla Svizzera che, come abbiamo visto, vi stava lavorando da anni. Nella politica interna tedesca fu una forzatura dell'Imperatore Guglielmo II nei confronti del Cancelliere von Bismarck che si dimise di lì a poco. Alla Conferenza di Berlino presero parte Italia, Germania, Francia, Austria-Ungheria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Svezia, Norvegia, Svizzera e un vescovo tedesco in rappresentanza del Papa. Si veda E. Mahaim, *The historical and social importance of international labor legislation*, cit., pp. 6.

402 B. Raynaud, *Droit international ouvrier*, cit., pp. 62.

403 Per una trattazione più approfondita si veda V. Amorosi, *Storie di giuristi e di emigranti tra Italia e Francia. Il diritto internazionale del lavoro di primo Novecento*, cit., pp. 74 e sgg.

posizioni di primo piano dei ranghi dei governi dei Paesi industrializzati. Tra essi figuravano Millerand come ministro del Commercio e Léon Bourgeois per la Francia, Ernest Mahaim e Emile Vandervelde per il Belgio, Carroll D. Wright per il *Department of Labor* statunitense<sup>404</sup>. Nella Conferenza di Basilea del 1901, la nuova associazione si dotò di un *Ufficio Internazionale del Lavoro* che avrebbe avuto sede permanente nella città svizzera sussidiato da vari governi<sup>405</sup>. Sempre la conferenza del 1901 avviò il lavoro di inchiesta sul lavoro femminile notturno e sull'uso del fosforo bianco da cui si giunse all'elaborazione dei primi trattati multilaterali in ambito lavorativo. L'Associazione chiese infatti al governo della Confederazione Elvetica di convocare una Conferenza internazionale. Un primo incontro di natura tecnica fu organizzato nel maggio 1905 a Berna, mentre la vera e propria Conferenza diplomatica si tenne nel 1906 giungendo ad adottare le Convenzioni internazionali contro il lavoro notturno delle donne e contro l'uso del fosforo bianco nei fiammiferi.

Dopo questa prima vittoria in ambito diplomatico, l'Associazione continuò a crescere giungendo nel settembre 1910 a contare quattordici sezioni nazionali e 5.400 membri (di cui 1700 tedeschi, 1000 statunitensi, 500 francesi). In una nuova conferenza tecnica riunitasi a Berna nel 1913 vennero presentate due nuove convenzioni, una contro il lavoro notturno dei giovani ed una sulla riduzione dell'orario di lavoro a dieci ore. La Conferenza diplomatica che avrebbe dovuto riunirsi nel 1914 non poté tenersi per lo scoppio della guerra, chiudendo così il «periodo pionieristico», riprendendo le parole di Deleavingne, del diritto internazionale del lavoro. Nonostante i risultati circoscritti del piano multilaterale, l'Associazione lasciò in dote alla futura Organizzazione Internazionale del Lavoro certe pratiche che aveva potuto sperimentare nel suo quindicennio di vita. Innanzitutto la pratica delle conferenze periodiche; in secondo luogo la costituzione di un organo centrale permanente con funzioni di studio e coordinamento; infine le pratiche di supervisione sull'applicazione e l'osservanza delle convenzioni internazionali<sup>406</sup>.

Nel 1912, in seguito al *Congresso dell'assistenza pubblica e privata* tenutosi a Copenaghen nel 1910, si riunirono a Parigi sedici Stati per studiare i mezzi per assicurare l'assistenza degli stranieri indigenti. Fu elaborato un progetto di convenzione informato al principio dell'eguaglianza fra nazionali e stranieri in materia di assistenza medica ed ospedaliera, progetto a cui si ispirarono poi varie convenzioni bilaterali negli anni successivi<sup>407</sup>.

---

404 Sulla Conferenza di Parigi del 1900 si veda M. Deleavingne, *The pre-war History of International Labor Legislation*, cit., pp. 29.

405 E. Mahaim, *The historical and social importance of international labor legislation*, cit., pp. 7.

406 Su questi punti M. Deleavingne, *The pre-war History of International Labor Legislation*, cit., pp. 52.

407 Questa conferenza è analizzata in Commissariato Generale dell'Emigrazione, *Emigrazione e immigrazione. Considerazioni Generali e documenti presentati alla conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione – Roma maggio 1924* (Rapporto generale introduttivo), cit., pp. 12.

Per quanto l'ambito multilaterale appena analizzato sia fondamentale nello sviluppo del diritto internazionale; ad avere maggiore successo nel primo quindicennio del secolo furono i trattati bilaterali. Le motivazioni di questa affermazione ci appaiono chiaramente nel leggere le parole di Ernest Mahaim

La convention [bilatérale] s'adapte mieux aux contingences; elle vise plus aisément ce qui doit être réglé. Le jeu des compensations réciproques est plus facile et plus varié<sup>408</sup>.

Nel campo delle assicurazioni sociali, le prime discussioni per giungere ad accordi bilaterali si tennero tra il Governo italiano e quello tedesco in tema di incidenti sul lavoro, ma senza giungere alla stipula di un trattato<sup>409</sup>.

In ogni caso, fu nella cornice dell'*Associazione Internazionale per la Protezione Legale dei Lavoratori* che avvenne l'incontro tra diplomatici italiani e francesi per la stipula del trattato di lavoro Italo-Francese del 15 aprile 1904, considerato dai contemporanei e dagli storici come l'archetipo dei trattati moderni di lavoro. Certo, l'iniziativa dell'Associazione non può essere letta come l'unico fattore che portò alla stipula della convenzione. La caduta di Crispi era stata seguita da un riavvicinamento tra Francia e Italia che aveva portato a siglare accordi su più fronti, nelle relazioni commerciali con la firma del Trattato di commercio nel novembre 1898 come in nell'ambito delle politiche coloniali con il negoziato sul Marocco e la Tripolitania nel 1900<sup>410</sup>.

La prima bozza di convenzione sull'emigrazione fu inviata da Luigi Luzzatti a Camille Barrère, ambasciatore francese in Italia, nel febbraio 1902. Il Congresso di Colonia dell'Associazione Internazionale nell'ottobre 1902 fu la cornice per lo studio preliminare svolto da Luzzatti e Arthur Fontaine, che come abbiamo visto in precedenza era direttore del lavoro. I negoziati ufficiali iniziarono nel gennaio 1904, vedendovi impegnati l'onnipresente Luzzatti - diventato ministro del Tesoro dal novembre 1903 nel gabinetto Giolitti -, Rava - ministro dell'agricoltura - ed il Conte Enrico Selluti Scala, per l'Italia, e Barrère e Fontaine per la Francia. Il testo fu firmato il 15 aprile 1904<sup>411</sup>.

Nella bozza iniziale, l'Italia aveva proposto di compensare la legislazione favorevole in materia di diritti dei propri emigranti concedendo vantaggi doganali per le merci francesi. In qualche maniera, la convenzione di lavoro veniva ancora vista come sottospecie di trattato commerciale. Tale idea vide l'opposizione di Millerand e Fontaine che volevano che l'accordo diventasse uno strumento per lo sviluppo della legislazione sociale in Italia per contrastare la concorrenza sleale sul mercato internazionale<sup>412</sup>.

---

408 E. Mahaim, *Le Droit international ouvrier, leçons professées à la Faculté de droit de l'Université de Paris, en février 1912*, cit., pp. 220.

409 Su questo si veda J. Moses, *Foreign Workers and the Emergence of Minimum International Standards for the Compensation of Workplace Accidents, 1880-1914*, cit., pp. 230.

410 Per avere uno sguardo di insieme del riavvicinamento Franco-italiano sul finire del 19° secolo, si faccia riferimento alla monumentale opera di P. Milza, *Français et Italiens à la fin du XIXe siècle: aux origines du rapprochement franco-italien de 1900-1902*, cit.

411 Sulle trattative si veda B. Raynaud, *Droit international ouvrier*, cit., pp. 75.

412 Su queste visioni differenti tra francesi e italiani si veda E. Mahaim, *Le Droit international ouvrier, leçons professées à la Faculté de droit de l'Université de Paris, en février 1912*, cit., pp. 221. Il

L'accordo si componeva di cinque parti, una sul trasferimento dei depositi tra casse di risparmio dei due Paesi (sul modello dell'accordo Franco-belga del 1882), la seconda sul cumulo dei contributi pensionistici; la terza sull'ammissione degli operai alle pensioni di vecchiaia; la quarta sugli incidenti sul lavoro e la quinta sulle assicurazioni contro la disoccupazione. Era quindi un accordo che non prendeva in considerazione solo le riforme già messe in campo dai due Paesi, ma aspirava all'inclusione di quelle riforme che i riformatori sociali dei due Paesi pensavano che sarebbero state adottate negli anni successivi. Come ebbe modo di affermare Bauer, «this agreement had the importance of a program. Its normal effect was such that other countries could not hold back any longer<sup>413</sup>».

Sul carattere paradigmatico e programmatico del Trattato, Mahaim affermò che:

Le traité franco-italien du 15 avril 1904 est le type des traités bilatéraux de travail : d'une part, il a en vue exclusivement la protection du travail, d'autre part, il embrasse tout un ensemble de points, toute une situation entre deux États. En outre, c'est un traité de principes, appelant, pour être complété, une série d'arrangements postérieurs. Enfin, il contient un ingénieux système de sanction<sup>414</sup>.

Francia ed Italia tornarono a firmare accordi nel 1906 sugli incidenti, nel 1910 sulla protezione dei giovani lavoratori e nello stesso anno sulle assicurazioni sociali. Di fatto, come sottolineato da fonti diplomatiche nel 1919, solo sugli incidenti sul lavoro vi erano regolamentazioni ad hoc che avessero messo in atto il trattato.

I trattati bilaterali avevano certamente vari inconvenienti. Come sottolineato da più di un attore dell'epoca, uno di questi inconvenienti era che creavano nuove gerarchie tra Paesi firmatari e Paesi esclusi:

[O]n aboutit nécessairement à des solutions partielles, qui font des inégalités, des situations disparates, des injustices. Si tel traité abolit le régime de défaveur vis-à-vis des sujets d'un État, il le laisse subsister pour les autres, et l'injustice n'en est que plus criante<sup>415</sup>.

Per giungere a condizioni migliori per i propri emigrati, in Italia fu adottato il Regio Decreto n°1067 del 6 luglio 1912 «recante provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigrati e degli stranieri residenti nel regno» secondo il quale

---

richiamo ai trattati di commercio rimase comunque nel preambolo della Convenzione del 15 aprile 1904: «*Le Président de la République française et Majesté le Roi d'Italie désirant, par des accords internationaux, assurer à la personne des travailleurs des garanties de réciprocité **analogues à celles que les traités de commerce** ont prévues pour les produits du travail : 1° faciliter à leurs nationaux tra vaillant à l'étranger la jouissance de leurs épargnes et leur ménager le bénéfice des assurances sociales ; 2° garantir aux travailleurs le maintien des mesures de protection déjà édictées en leur faveur et concourir au progrès de la législation ouvrière* » (grassetto mio)

413 S. Bauer, *International Labor Legislation and the Society of Nations (orig. Arbeiterschutz und Volkergemeinschaft)*, cit., pp. 9.

414 E. Mahaim, *Le Droit international ouvrier, leçons professées à la Faculté de droit de l'Université de Paris, en février 1912*, cit., pp. 221.

415 Tratto da Ibidem.

l'Italia non avrebbe garantito l'uguaglianza di trattamento a quegli stranieri i cui Paesi di provenienza non garantivano eque condizioni agli emigranti italiani<sup>416</sup>.

Intanto anche in Argentina vi furono proposte per dotare il paese di trattati bilaterali di lavoro. In America Latina, già sul finire dell'Ottocento era sorta la necessità di sottoscrivere accordi bilaterali con gli Stati europei per sanare i problemi derivanti dai casi sempre più numerosi di doppia nazionalità che sorgevano per l'applicazione dello *ius sanguinis* da parte degli europei e dello *ius soli* da parte degli americani. Questi accordi, però, si limitavano a questi aspetti specifici, rientrando spesso nella più ampia cornice dei trattati commerciali che fiorirono in quel periodo<sup>417</sup>.

Un cambio di paradigma sembrò farsi strada nel 1910 quando fu presentata al Congresso Argentino la prima proposta di trattato bilaterale da sottoscrivere con l'Italia dall'allora deputato e giurista Carlos Saavedra Lamas<sup>418</sup>. Questi aveva conosciuto Luigi Luzzatti in un viaggio a Roma quando quest'ultimo era Primo ministro<sup>419</sup>. Contrariamente a quelli firmati tra Paesi europei che si incentravano principalmente sul diritto sociale, Saavedra Lamas vedeva nei trattati di lavoro uno strumento utile per l'America Latina per popolare la nazione colonizzandone le terre incolte<sup>420</sup>. L'idea era che il diritto internazionale del lavoro e delle migrazioni dovesse operare per un riequilibrio delle popolazioni da zone sovrappopolate verso aree pressoché disabitate<sup>421</sup>. Ma al tempo stesso,

---

416 Convertito in legge n°736 del 19 giugno 1913. Vedi J. Moses, *Foreign Workers and the Emergence of Minimum International Standards for the Compensation of Workplace Accidents, 1880-1914*, cit., pp. 231.

417 P. González Bernaldo de Quirós, *Primeras iniciativas de regulación global de las migraciones: Estanislao Zeballos y la doctrina argentina del "derecho privado humano" (1873-1923)*, cit., pp. 173; E. S. Zeballos, *La Nationalité au point de vue de la législation comparée et du droit privé humain. Conférences faites à la Faculté de Droit et des Sciences sociales de l'Université de Buenos Aires*, cit., pp. 54.

418 Sulla sua proposta di legge, Saavedra Lamas ritornerà in un libro pubblicato in francese nel 1924, con la prefazione del giurista Paul Pic. In esso, oltre a riportare i materiali che avevano costituito la sua proposta nel 1910, aggiornerà la sua visione sul diritto internazionale del lavoro alla luce della nascita dell'OIL e della firma di nuovi trattati bilaterali alla fine della Prima guerra mondiale. C. Saavedra Lamas, *Traité Internationaux de type social*, Pedone et Giard, Paris 1924.

419 Saavedra Lamas si era recato in viaggio a Roma in missione per la Facoltà di Diritto dell'Università di Buenos Aires.

420 Su questo nacque uno scontro tra Saavedra Lamas ed il giurista italiano Pasquale Fiore, con il primo che difendeva lo *ius soli* mentre il secondo sosteneva lo *ius sanguinis* di diritto romano ad un *ius soli* ritenuto un retaggio feudale. C. Saavedra Lamas, *Traité Internationaux de type social*, cit., pp. 55 e sgg.

421 La missione eugenista dei trattati internazionali aveva un impatto sul piano locale «La sélection raciale, la lutte contre l'urbanisme' [...] l'inégale distribution de ces populations le long de nos voies ferrées, la densité plus forte du littoral à cause de la proximité des ports d'embarquement, et de la fréquence des pluies, l'affaiblissement de cette densité dans les régions du Nord et des Andes, et les déséquilibres multiples, d'ordre économique, social et même politique qu'on y reconnaît, nous font une nécessité de décentraliser, d'équilibrer et d'étendre le travail productif, véhicule d'ordre, de civilisation et de culture». p.314 - come sul piano internazionale « Ces caractéristiques de la démographie actuelle de l'Europe expliquent d'une façon lumineuse la guerre récente, par l'idée de l'impérialisme dans ses rapports avec l'influence des facteurs démographiques, qui ont été sans doute une des causes de la conflagration. Ainsi s'expliquent également les conditions actuelles, et la continuité de l'inquiétude et de l'instabilité internationale, origine possible de guerres futures. La paix ne pourra être solidement établie que sur l'étude des grandes lois qui gouvernent l'expansion

il diritto internazionale era uno strumento di selezione delle correnti migratorie: «[l]’une des conséquences, et des plus importantes sans doute, d’une telle régularisation du courant d’immigration serait la solution du problème de la répression de l’anarchisme»<sup>422</sup>.

Nella sua prima parte, il progetto andava a regolamentare soprattutto le condizioni del reclutamento, del viaggio e dello stabilimento dei lavoratori, garantendo il diritto del governo italiano di esercitare il suo patronato sull’emigrazione di ordine morale, economico e giuridico. L’autore della legge prendeva ispirazione dalle condizioni sancite dal trattato Italo-Messicano del 1890 e dal trattato tra la Confederazione Germanica e gli Stati Uniti d’America del 1879<sup>423</sup>. La seconda parte era sulla protezione di donne e bambini. Sul perché il progetto non si spingesse ad abbracciare altre questioni di politica sociale, Saavedra Lamas scrisse:

La totalité des dispositions qui constituent ce traité franco-italien ne serait pas applicable dans le texte de la Convention projetée, parce que nous n’avons pas encore une législation sociale avancée, et, si pour le moment il n’a été promulgué en Argentine qu’une loi sur le travail des femmes et des enfants, nous devons nous limiter, en attendant que se développe le progrès de notre législation sociale, que j’estime imminent pour ma part, à introduire une seule clause empruntée par analogie à la Convention signée à Paris le 9 juillet 1907 entre la France et l’Italie<sup>424</sup>.

Come si può vedere, il richiamo all’esperienza franco-italiana era sempre presente, rimarcandone però le differenze e sottolineando i limiti della legislazione sociale argentina. Il terzo punto del progetto era sulla «propaganda», imperniandola sul modello canadese basato sull’organizzazione di conferenze, la stampa di pubblicazioni, la costituzione di ‘musei commerciali’, azioni tramite stampa, Chiesa e scuole.

Il progetto di Saavedra Lamas non giunse ad alcun risultato tangibile nell’immediato, anche se vedremo come molte delle sue idee saranno riprese negli anni Venti e, soprattutto, negli anni Trenta quando diventerà ministro degli Esteri.

I primi anni Dieci furono segnati da un inasprimento delle relazioni Italo-Argentine, nonostante l’elezione di Roque Sáenz Peña come presidente della Repubblica il 13 marzo 1910, personalità molto vicina al governo di Roma prima della sua elezione<sup>425</sup>. Il suo mandato fu aperto dalla stipula del trattato italo-argentino di arbitrato, sottoscritto il 21 maggio, ma ben presto la tensione crebbe per lo scoppio di un’epidemia di colera a Bari che destò preoccupazione sul fronte dei controlli sanitari. Il governo argentino chiese di poter inviare propri ispettori sanitari a Genova e Napoli e su ogni piroscafo che svolges-

---

commerciale et coloniale des états modernes». Cfr. C. Saavedra Lamas, *Traité Internationaux de type social*, cit. p. 349

422 Ibidem, pp. 51.

423 L’art. 25 del Trattato Italo-Messicano imponeva al Governo centroamericano di vegliare sulle condizioni di imbarco, trasporto e stabilimento secondo determinate regole di sicurezza, igiene e umanità prestando assistenza in caso di frode e abusi. Il Trattato Italo-Messicano ratificato dal Regio Decreto del 31 agosto 1891 per parte italiana e dal Congresso messicano il 23 luglio 1891.

424 C. Saavedra Lamas, *Traité Internationaux de type social*, cit., pp. 47.

425 La sua candidatura era stata lanciata quando si trovava in viaggio a Roma. Sáenz Peña è noto per aver fatto approvare la legge sul suffragio universale maschile del 1912.

se il collegamento tra la Penisola ed il Rio de la Plata. Tale richiesta contrastava però con la legge italiana sull'emigrazione secondo la quale gli unici incaricati del servizio sanitario erano i commissari del CGE<sup>426</sup>. Il 7 luglio 1911 il *Departamento Nacional de Higiene* impose che le navi italiane fossero sottoposte a quarantena al loro arrivo se non vi era un ispettore a bordo durante la traversata. Il Ministro degli Esteri Antonino Paternò Castello decise di bloccare l'emigrazione con un decreto del 30 luglio, esteso il 5 agosto all'Uruguay.

Roma e Buenos Aires giunsero alla firma di una Convenzione Sanitaria il 17 agosto 1912 in cui i due governi riconoscevano la validità dei controlli sanitari operati dalla controparte. Il quotidiano *La Nación* arrivò ad affermare che l'escalation da parte del governo italiano fosse stata dovuta alla volontà di trovare un accordo riguardante la tutela dei salari degli emigranti e gli incidenti sul lavoro di cui erano vittima<sup>427</sup>. Non sappiamo se questo fosse vero, ma il dato di fatto fu che la proposta di Saavedra Lamas si arenò nel Congresso e da lì non fu più ripresa, chiudendo la possibilità di sottoscrivere una qualche forma di trattato di lavoro tra Roma e Buenos Aires.

Alla vigilia della Prima guerra mondiale erano state piantate le radici per lo sviluppo del seguente diritto internazionale in materia di lavoro e migrazioni. Da un iniziale interesse che verteva unicamente attorno ai problemi relativi alla cittadinanza ed alla pubblica sicurezza, con l'inizio del Ventesimo secolo il lavoro era diventato il tratto caratterizzante della concezione giuridica dell'emigrazione. Se la sfera multilaterale aveva mosso i suoi primi timidi passi, il piano bilaterale vide un fiorire di trattati in materia di lavoro, con particolare riguardo per l'estensione delle norme in materia infortunistica. Al tempo stesso, questa dimensione internazionale, nonostante fosse sorta anche con il concorso di giuristi americani, si limitò in larga misura al continente europeo, introducendo una differenza che perdurerà fino al secondo conflitto mondiale.

## **2. Il bilateralismo nel primo dopoguerra**

La guerra fu un potente acceleratore dei processi che erano sorti nei decenni precedenti. I Paesi europei imboccarono con decisione la strada della stipula di trattati bilaterali di lavoro per organizzare il reclutamento e definire i diritti da estendere alle popolazioni straniere che varcavano i confini. Ad esserne coinvolti furono sia Paesi che avevano già un'esperienza pregressa, come la Francia e l'Italia, ma anche quelli che

---

426 Secondo Gianfausto Rosoli, tale scontro è da leggere come un conflitto tra due modelli sanitari. Da una parte quello europeo definito dalla convenzione sanitaria di Roma del 1885 che istituiva ispettori sanitari a bordo delle navi affette da colera e nominati dal governo a cui apparteneva la compagnia; dall'altra quello americano sancito particolarmente da convenzioni tra paesi latinoamericani che prevedeva la presenza di un medico americano e che puntava a impedire propagazione malattie provenienti da zone tropicali.

427 Sulla ricostruzione completa del 'conflitto sanitario', si veda G. Rosoli, *Il "conflitto sanitario" tra Italia e Argentina del 1911*, cit.

erano sorti dalla divisione degli Imperi centrali, come Polonia, Cecoslovacchia e Austria. La questione del lavoro fu del resto al centro dei colloqui di pace, specialmente nelle discussioni inerenti le riparazioni di guerra, che non si limitarono in un primo momento ai meri aspetti economici che prevarranno negli anni successivi, ma presero in considerazione anche l'invio di contingenti di manodopera come forma di pagamento in natura<sup>428</sup>.

La regolazione internazionale delle migrazioni fu quindi una conseguenza quasi naturale del conflitto per un continente che cercava disperatamente di risolvere i problemi sociali ed economici causati dagli eventi bellici.

Paul-André Rosental nel 2011 sottolineava il ritardo storiografico nello studio dei trattati bilaterali. In particolare affermava che

Or, si l'historiographie a observé que les accords bilatéraux créaient des hiérarchies entre les migrants en fonction de leur nationalité, elle s'est peu interrogée sur leur origine, ce qui confirme sa difficulté à traiter symétriquement pays d'immigration (implicitement considérés comme actifs et contrôleurs) et pays d'émigration<sup>429</sup>.

Per fortuna, negli ultimi anni sono stati diversi i tentativi di analizzare più in profondità le trame diplomatiche che portarono allo sviluppo del bilateralismo in materia di migrazioni e diritti sociali. Queste nuove ricerche hanno preso in esame sia contesti specifici<sup>430</sup> sia l'estensione del fenomeno all'intero continente europeo<sup>431</sup>.

Come anticipato nell'introduzione al presente capitolo, la questione dei trattati bilaterali è invece completamente sfuggita dall'attenzione della storiografia latinoamericana. Del resto è innegabile il minor impatto che ebbe questo piano rispetto a quanto stava avvenendo nel Vecchio continente<sup>432</sup>. Eppure i Paesi latinoamericani non furono esenti dalla stipula di trattati. Perché allora questo silenzio? Fernando Devoto ha sottolineato che l'Argentina, al contrario della Francia, non organizzò mai il reclutamento tramite canali bilaterali, facendo prevalere un'idea liberale secondo la quale i flussi dovessero essere orientati dal mercato piuttosto che dagli attori pubblici<sup>433</sup>. Eppure questa impostazione non fu esente da eccezioni. L'Argentina subito dopo la fine

---

428 Su questo aspetto ho compiuto una ricostruzione in F. Del Giudice, *The Italian Main-d'œuvre étrangère offices in the French Trade Unions during the interwar period*, in M. Aroca Mohedano (dir.), in *Internacionalismo obrero: experiencias del sindicalismo internacional (1888-1986)*, Fundación Francisco Largo Caballero, Madrid 2019, pp. 27–41.

429 P.-A. Rosental, *Migrations, souveraineté, droits sociaux*, cit., pp. 357.

430 Lo stesso Rosental sul caso cecoslovacco P.-A. Rosental, *Migrations, souveraineté, droits sociaux*, cit.; o le ricerche di Giulio Francisci sui trattati tra Italia, Francia e Svizzera G. Francisci, *Planifier la politique migratoire de l'après-guerre : les perspectives du « traité de travail » en France et en Italie (1915-1919)*, cit.; *La diplomazia sociale nell'esperienza migratoria italiana tra la Grande guerra e il primo dopoguerra: due casi di studio (1915-1924)*, cit.

431 C. Rass, *Temporary Labour Migration and State-Run Recruitment of Foreign Workers in Europe, 1919–1975: A New Migration Regime?*, cit.

432 Questo aspetto fu del resto messo in evidenza da uno studio che il Bureau International du Travail pubblicò nel 1936 Bureau Internationale du Travail, *Les Travailleurs Migrants. Recrutement, Placement et Conditions de Travail*, cit., pp. 55.

433 F. Devoto, *Las políticas migratorias de Francia y Argentina en el largo plazo*, cit., pp. 134.



della guerra stipulò due trattati con la Spagna e con l'Italia in materia di infortuni sul lavoro, per permettere agli operai infortunati di far rientro nel loro Paese senza perdere il diritto all'indennità per invalidità. Di questi trattati ne seguirono svariati negli anni successivi, segno che non vi era un'ostilità completa e totale a giungere ad accordi che riguardassero le popolazioni straniere presenti sul proprio territorio. Nel contempo altri Paesi latinoamericani sperimentarono accordi in materia di reclutamento, come quello italo-brasiliano del 1921, che segnò un'innovazione su scala continentale perché regolava per la prima volta il reclutamento internazionale della manodopera, sebbene con scarso seguito. Nella seconda metà degli anni Trenta, poi, fu il turno dell'Argentina di firmare dei trattati in materia di colonizzazione agricola. Insomma, seppur dimenticati dalla storiografia contemporanea, questi trattati sono sicuramente sintomatici del fatto che anche l'emisfero occidentale fu in qualche maniera colpito dall'espansione del bilateralismo su scala globale.

In questo paragrafo ripercorreremo quindi questo processo dalle due parti dell'Atlantico, così da provare a riequilibrare questa sproporzione presente nella letteratura storica e, senza pretesa di esaustività, mostrare le differenze ma anche le similarità dei casi francese e argentino.

## **2.1 La guerra e la concorrenza per l'accaparramento della manodopera**

Sin dall'entrata in guerra dell'Italia al fianco degli Alleati, dalle due parti delle Alpi si avviò un intenso dibattito sull'opportunità di sottoscrivere un trattato di lavoro, coinvolgendo sia governi e parlamenti, sia associazioni come l'Umanitaria e l'Opera Bonomelli, e sindacati come la CGT e la CGdL. L'aspetto interessante di queste discussioni è che gli sguardi non erano rivolti unicamente alle esigenze produttive del periodo bellico, anzi, l'interesse maggiore era quello di definire i contorni dei trattati di lavoro che avrebbero governato le migrazioni dopo la firma della pace. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la grande centralizzazione che avevano compiuto gli apparati statali ed amministrativi con il conflitto, e l'ingresso del mondo sindacale nella macchina dello Stato, avevano infatti creato condizioni nuove per l'organizzazione dei flussi di manodopera. Per l'Italia, una nuova tipologia di trattati doveva rispondere alla volontà di passare da un'idea di protezione ad una di valorizzazione dell'emigrazione, in cui lo Stato cioè non si sarebbe limitato a definire le condizioni di lavoro dei propri emigranti, ma avrebbe svolto un ruolo attivo nella formazione e nella selezione di personale qualificato capace di rendere il personale italiano fortemente ricercato dai paesi d'immigrazione<sup>434</sup>.

Già nel dicembre 1915, il deputato italiano Luigi Luzzatti e quello francese Ernest Lairolle proposero di avviare le negoziazioni con la Francia<sup>435</sup>. Nel febbraio 1916 una

---

434 Sul tema della valorizzazione, si veda G. Francisci, *Planifier la politique migratoire de l'après-guerre : les perspectives du « traité de travail » en France et en Italie (1915-1919)*, cit., pp. 164; L. Varlez, *Les migrations internationales et leur réglementation*, cit., pp. 233.

435 G. Francisci, *Planifier la politique migratoire de l'après-guerre : les perspectives du « traité de travail » en France et en Italie (1915-1919)*, cit., pp. 158; 166.

delegazione ufficiale francese guidata dal presidente del Consiglio Aristide Briand si recò a Roma per verificare la disponibilità dell'Italia ad inviare contingenti di operai in Francia. L'accordo giunse il 10 maggio tra il sotto-segretario di Stato Albert Thomas, ed il rappresentante del CGE De Michelis, che prevedeva l'introduzione di un 'contratto-tipo' che definiva un salario minimo, e l'uguaglianza con i francesi in materia di assicurazione contro gli infortuni e di cure mediche<sup>436</sup>. Mentre si tesseva la trama delle relazioni diplomatiche, il movimento sindacale avviò delle discussioni parallele. L'obiettivo era che i processi di reclutamento cadessero sotto il controllo, o quantomeno la supervisione, delle organizzazioni operaie così da ridurre le frizioni che potevano sorgere nei diversi contesti nazionali. Questo argomento sarà trattato sia in incontri tra la CGT francese e la CGdL italiana, ma arriverà anche alla conferenza sindacale interalleata che si riunì a Leeds nel luglio del 1916.

L'idea di non limitarsi ai bisogni contingenti della guerra, ma provare a preconizzare i trattati del lavoro del dopoguerra, derivava dal fatto che la Francia vedeva con grande timore la possibilità che, una volta stipulata la pace, la manodopera dei Paesi di emigrazione potesse tornare a riversarsi verso la Germania. Questa concorrenza tra Francia e Germania, e più in generale tra diversi Paesi d'immigrazione, sarà un tratto caratterizzante di tutta la fase embrionale di elaborazione dei trattati di lavoro del primo dopoguerra.

L'Italia giocava su questo timore da parte della Francia, tanto da inviare una nota, non a caso intitolata «La concurrence entre la France et l'Allemagne pour la Main d'œuvre italienne», in cui si sottolineava quanto le condizioni garantite dalla Germania fossero migliori rispetto alla Francia:

ce n'est pas seulement le salaire plus élevé qui exerce cette attraction, c'est aussi le meilleur salaire ; c'est à dire les salaires disciplinés, moyennant ces vastes contrats collectifs qui en Allemagne couvrent des régions entières, grâce aux accords conclus entre les puissants syndicats industriels et ouvriers. Par rapport à la législation ouvrière nos amis de France – s'ils veulent battre les Empires centraux dans l'accapement de la quantité de main d'œuvre italienne qui, plus ou moins longtemps, continuera à émigrer d'une Italie économiquement et politiquement plus puissante – doivent se décider à des réformes en commençant par l'exclusion des lois ouvrières existantes de ces haineuses dispositions qui établissent pour l'immigré un état d'infériorité ou bien lui dont injustice. Même à cet égard la France doit tenir présent à l'esprit le progrès que la concurrence Allemande avait accompli dans le camp de la défense du travail par l'action syndicale, par les assurances sociales, la surveillance, les contrôles offrant aux immigrés des bénéfices supérieures à ceux offerts par la législation française<sup>437</sup>.

Il governo francese aveva nominato una *Commission des Traités Internationaux de Travail* guidata da Ernest Lairolle, deputato delle Alpi-Marittime ed esponente di spicco del mondo mutualistico, con l'obiettivo di approfondire al questione della «réciprocité des Lois de Prévoyance entre la France et les Nations Alliées». Dal rapporto finale della

---

436 G. Mauco, *Les Étrangers en France. Étude géographique sur leur rôle dans l'activité économique*, cit., pp. 74.

437 ASDMAE, Rappresentanza, b. 31, «La concurrence entre la France et l'Allemagne pour la Main d'œuvre italienne», s.d. (molto probabilmente, luglio 1916)

commissione, appariva evidente come la Germania era riuscita ad accaparrarsi grandi contingenti di manodopera garantendo l'inclusione degli stranieri nella contrattazione collettiva:

L'impression qui se dégage de cette étude, est l'état d'infériorité où nous sommes [...] vis-à-vis de l'Allemagne, qui a fait de sa législation d'assurance pour les travailleurs Italiens, un puissant moyen d'attraction<sup>438</sup>.

Per Lairolle e tutta la commissione da lui guidata, serviva garantire uguaglianza di trattamento in materia di assicurazioni sociali, così da rafforzare il legame che aveva unito francesi ed italiani in tempo di guerra ed estenderlo in tempo di pace.

Il 28 agosto 1919, l'ambasciatore italiano in Francia, Lelio Bonin Longare, scrisse al Commissario Generale dell'Emigrazione, Mayor des Planches, che

L'amministrazione francese dimostra ormai una certa fretta di stipulare un accordo al quale noi ragionevolmente subordiniamo ogni concessione di mano d'opera, il che dimostra che si fa ogni giorno più stringente la necessità di questa in Francia. L'argomento delle stesse esortazioni ripetutamente rivoltemi dal Signor Herbette di venire a qualche conclusione prima che si riversassero in Francia le correnti di lavoratori tedeschi, spagnuoli, portoghesi, polacchi, ecc. [...] Non possiamo restare ancora a lungo senza riprendere quell'esportazione di lavoro che era quasi la spina dorsale della nostra situazione economica dell'antiguerra [sic], e tanto più che non può durare a lungo, quando saranno per forza di cose abbassate le barriere di confine di cui si sono circondati durante la guerra tutti gli stati, la presente disciplina della nostra emigrazione<sup>439</sup>.

L'Italia puntava a accrescere il suo peso contrattuale, sapendo che, però, questo si sarebbe affievolito se altri Paesi d'emigrazione avessero iniziato ad inviare i loro contingenti di lavoratori verso la Francia a condizioni più vantaggiose. La diplomazia italiana sfruttava quindi la competizione che vedeva Parigi voler sottrarre manodopera a Berlino, ma temeva al contempo la competizione che poteva giungere dagli stati eredi degli imperi centrali, divenuti ormai un grande bacino di reclutamento.

L'elaborazione di un trattato di lavoro tra Francia e Italia iniziò quindi in parallelo con la stipula degli accordi per la fornitura di manodopera in tempo di guerra. La diplomazia italiana, nelle sue varie sedi ed articolazioni burocratiche, iniziò un lento processo di redazione di un progetto da sottoporre alla controparte francese<sup>440</sup>. Gli assi attorno a cui era imperniato era l'uguaglianza in materia di assicurazioni sociali, la parità di diritti sindacali ed il riconoscimento di un potere ispettivo ai consoli italiani per vegliare sulle condizioni di lavoro dei connazionali. L'architrave della proposta era il concetto di uguaglianza di trattamento che, nell'idea degli estensori, doveva andare a

---

438 Commission des Traités Internationaux de Travail, Rapport de M. Ernest Lairolle, séance du 15 décembre 1917, p.21

439 ASDMAE, Rappresentanza, b. 31, lettera di Bonin Longare a Mayor des Planches, 28 agosto 1919

440 F. Del Giudice - G. Francisci, *WWI and Migrant Workers' Social Rights: The Case of Italy, Between Bilateralism and Multilateralism*, cit., pp. 651.

sostituirsi a quello di reciprocità, visto invece come portatore di disequilibri e diseguaglianze<sup>441</sup>.

Le discussioni ufficiali, però, tardarono a iniziare. La fine della guerra e l'avvio delle trattative di Pace avevano assorbito gran parte delle energie e delle attenzioni delle diplomazie. Inoltre a Parigi si riuniva, nell'inverno del 1919, la Commissione sulla Legislazione del Lavoro della Conferenza di Pace che avrebbe dato vita all'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), facendo sperare alcuni, specialmente in Italia, nella nascita di un diritto multilaterale in materia di lavoro e migrazioni. Oltre a questi impegni, l'Italia aspettava a rilanciare le discussioni bilaterali per procedere con l'approvazione nel Parlamento di Roma delle leggi sulle assicurazioni sociali in agricoltura e sull'assicurazione sanitaria, così da poter dare maggiori garanzie in materia di protezione sociale dei propri emigranti<sup>442</sup>.

Ma se fino a quel momento era stata la Francia a temere una concorrenza degli altri Paesi d'immigrazione, con la firma della pace la diplomazia italiana iniziò ad entrare in fibrillazione scorgendo il rischio che i Paesi sconfitti si tramutassero in grandi riserve di manodopera che avrebbe fatto concorrenza a quella proveniente dalla Penisola. La Francia, infatti, stava discutendo con Germania e Austria delle condizioni relative alle riparazioni e, tra queste, vi era la possibilità che gli ex imperi dovessero inviare propri lavoratori per provvedere alle opere di ricostruzione dei dipartimenti del Nord-Est francese<sup>443</sup>.

La peculiarità del Trattato di lavoro sottoscritto tra Italia e Francia era di tenere insieme la questione del reclutamento con le garanzie dei diritti sociali, al contrario di quello franco-polacco che si limitava a regolamentare il primo aspetto. La fusione di questi due ambiti era stata una vittoria diplomatica italiana, a fronte della richiesta francese di procedere per gradi stabilendo prima un accordo sul reclutamento della manodopera, per poi giungere in un secondo momento a stabilire le condizioni sociali dei lavoratori<sup>444</sup>. Le condizioni che furono discusse tra rappresentanti dei governi e dei sindacati francesi e tedeschi destavano particolare interesse. Ai lavoratori tedeschi sarebbe stata garantita la possibilità di rimanere tesserati al proprio sindacato, il quale avrebbe potuto ispezionare i cantieri in cui erano impiegati e intervenire nei conflitti inerenti l'applicazione dei contratti collettivi.

In parallelo la Francia aveva preso contatti con il neonato governo polacco, giungendo a sottoscrivere un trattato di immigrazione il 3 settembre 1919. Questo accordo si limitava a definire i meccanismi di reclutamento, rimandando a nuove intese

---

441 ASDMAE, Rappresentanza, b. 31, «Note sul progetto di trattato di lavoro comunicato dal Deputato Lairole a S. E. il R.º. Ambasciatore», s.d.

442 ASDMAE, Rappresentanza, b.31, lettera di Mayor de Planches a Bonin Longare, Roma 25 maggio 1919

443 Archives Confédération Générale du Travail (ACGT), b. 97CFD5, «LES ORGANISATIONS OUVRIÈRES FRANÇAISES ET ALLEMANDES ET LE PROBLÈME DES REPARATIONS: Compte rendu des négociations qui ont eu lieu en 1919 (Août à Octobre)»

444 ASDMAE, Rappresentanza, b.31, «Osservazioni sul progetto francese di lavoro tra l'Italia e la Francia»

la questione dell'estensione dei diritti sociali, risultando quindi molto meno ambizioso delle coeve proposte italiane. Nonostante ciò, era lì a dimostrare che nuovi canali di reclutamento stavano nascendo con quegli Stati che erano sorti dagli imperi centrali: una nuova competizione sorgeva ora tra Paesi esportatori di manodopera di cui il governo italiano doveva tenere conto.

Il 15 settembre iniziarono finalmente le trattative tra Parigi e Roma, concludendosi il 30 settembre 1919. Nonostante molte mediazioni a ribasso, non vi è dubbio che il trattato di lavoro franco-italiano fu estremamente innovativo, rappresentando un modello per quelli che furono sottoscritti da altri Stati negli anni seguenti. Tra le sconfitte più cocenti per l'Italia vi fu il mancato riconoscimento dei poteri ispettivi ai rappresentanti consolari, chiudendo definitivamente ogni possibilità di strutturare forme di controllo extra-territoriali come richiesto da prima della Grande guerra. Per raccogliere lamentele in materia di condizioni di lavoro, era prevista l'istituzione di commissioni miste nei territori con maggior numero di italiani in Francia, mentre a livello bilaterale sarebbe stato formato un comitato che avrebbe svolto una funzione di supervisione e coordinamento.

Altra limitazione forte alle richieste di Roma, fu sul fronte dell'uguaglianza dei diritti sindacali. Se agli italiani era garantito il diritto a iscriversi alle organizzazioni francesi, continuava ad essergli preclusa l'elezione negli organismi di vertice.

Ai lavoratori italiani venivano comunque riconosciuti un vasto spettro di diritti fino ad allora ristretti ai soli nazionali. Potevano ora essere eletti nei comitati delle società di mutuo soccorso e nei comitati di conciliazione e arbitrato. In materia di assicurazioni sociali veniva riconosciuta l'equiparazione completa. Se al tempo la normativa francese si limitava all'ambito infortunistico e pensionistico, il Trattato aveva previsto che l'uguaglianza di trattamento si sarebbe dovuta applicare a tutte le leggi in materia assicurativa che avrebbero coperto dai rischi di malattia, invalidità e disoccupazione. Anche in ambito assistenziale (ambiti pensionistico e sanitario) vi era un equiparazione completa dei lavoratori italiani ai loro colleghi francesi.

Aspetto importante del trattato, è che il reclutamento sarebbe stato interamente gestito dagli Stati per tramite delle loro strutture competenti, escludendo quindi i privati al contrario di quanto avveniva con la Polonia, ed in seguito con la Repubblica Cecoslovacca.

Uno degli aspetti più innovativi del trattato era di definire un contratto-tipo le cui condizioni erano fissate in sede diplomatica e che si sarebbero applicate a tutti i lavoratori e le lavoratrici reclutati per tramite dei meccanismi definiti dall'accordo. Come ebbe modo di sottolineare il *Bureau International du Travail* in uno studio del 1936,

Un point important qu'il faut souligner c'est que, conclu sur la base d'un contrat-type, le contrat d'embauchage de travailleurs migrants [...] acquiert une importance particulière en tant que preuve de l'intention des États intéressés et, par suite, comme élément de droit public et international. [...] le

contrat-type de travail, cheville ouvrière du recrutement, s'intègre dans le système même du traité bilatéral et prend, lui aussi, la valeur d'un engagement international<sup>445</sup>.

I contratti-tipo potevano quindi essere una tutela forte per i lavoratori migranti. Come fu scritto nello stesso studio, i contratti-tipo rappresentavano la «parte mobile» del trattato perché le clausole del primo potevano essere modificate sulla base delle esigenze contingenti, mentre quelle del secondo mantenevano una certa rigidità nel tempo.

L'accordo franco-italiano fu uno spartiacque, introducendo un nuovo concetto di trattato di lavoro, che copriva reclutamento e diritti sociali insieme. Numerosi trattati firmati negli anni successivi dalla Francia con Polonia, Belgio e Repubblica Ceca furono la riproduzione quasi fedele degli articoli del trattato italiano. Per comprenderne l'importanza del modello italo-francese citiamo qui le parole che Paul Hymans, il ministro degli esteri belga, pronunciò durante la presentazione al Parlamento del Trattato di lavoro franco-belga firmato il 24 dicembre 1924:

Il est intéressant de rappeler ici que la pensée de codifier, pour ainsi dire, les règles sauvegardant les droits des travailleurs se rendant dans un autre pays que le leur, constitue un important progrès dans l'application internationale de la législation du travail. Cette pensée a trouvé sa première réalisation dans la conclusion du traité de travail franco-italien, signé le 30 septembre 1919<sup>446</sup>.

Gli accordi di questo tipo si moltiplicarono negli anni successivi: con la Polonia, che aveva già firmato la convenzione di emigrazione il 3 settembre 1919, completato dal trattato d'assistenza e previdenza sociale del 14 ottobre 1920; la Cecoslovacchia il 20 marzo 1920; il Belgio il 30 novembre 1921 seguito dal trattato di lavoro del 24 dicembre 1924; il Lussemburgo il 4 gennaio 1923 e il 31 marzo 1930, l'accordo commerciale con l'Austria del 16 maggio 1928; la Jugoslavia il 30 gennaio 1929 e la Romania nel febbraio 1930<sup>447</sup>.

Secondo Mary D. Lewis, questi trattati bilaterali si discostavano dall'ordine internazionale preconizzato dai sindacati. In primo luogo le organizzazioni operaie non avevano alcun potere di controllo sulle assunzioni, in secondo luogo i diritti sindacali accordati agli stranieri erano inferiori rispetto a quelli dei francesi e, infine, questi accordi erano bilaterali e non multilaterali, incorrendo nel rischio di creare delle gerarchie tra nazionalità diverse<sup>448</sup>. Le migrazioni di lavoro non divennero quindi un terreno di negoziazione tra classi, come rivendicato dal movimento operaio nel periodo

---

445 Bureau Internationale du Travail, *Les Travailleurs Migrants. Recrutement, Placement et Conditions de Travail*, cit., pp. 183.

446 ASDMAE, Rappresentanza, b.35, f.2, *Projet de loi présenté au Parlement Belge le 2 février 1925*

447 G. Mauco, *Les Étrangers en France. Étude géographique sur leur rôle dans l'activité économique*, cit., pp. 113.

448 M. D. Lewis, *Les frontières de la République : Immigration et limites de l'universalisme en France*, cit., pp. 33.

bellico, ma furono sempre maggiormente dipendenti dalle logiche statuali e dai gruppi industriali più forti<sup>449</sup>.

A fianco ai servizi statali, infatti, le imprese private costituirono quella che è stata chiamata l'«industria delle migrazioni» per gestire il reclutamento<sup>450</sup>. Così fu fondata nel 1924 la *Société Générale d'Immigration* (SGI) da parte del *Comité des Huileries* e l'*Office centrale de la main-d'œuvre agricole*<sup>451</sup>. Tra il 1924 e il 1931 la SGI organizzò l'arrivo di mezzo milione di operai, specialmente in provenienza dalla Polonia e dalla Cecoslovacchia<sup>452</sup>. Jouhaux l'accusò di aver messo in piedi ed organizzare un vero e proprio traffico d'esseri umani, mentre il demografo Mauco affermava che «on peut toutefois regretter qu'un organisme privé ait pris une telle ampleur et soit amené parfois à traiter de problèmes d'un intérêt national<sup>453</sup>».

## 2.2 Il bilateralismo rioplatense

Facciamo ora un passo indietro per tornare al periodo di fine della guerra, e vedere così cosa successe dall'altra parte dell'Atlantico nello stesso periodo in cui la Francia sottoscriveva questi nuovi trattati di lavoro. Come abbiamo visto nel primo capitolo, con l'adozione della legge 9.688 del 1915 sugli infortuni sul lavoro, l'Argentina aveva introdotto per la prima volta nel suo ordinamento il concetto di reciprocità diplomatica, in questo caso applicandolo ai lavoratori che avessero voluto lasciare il Paese mentre ricevevano la pensione di invalidità o ai loro eredi residenti all'estero. Questa era stata una novità di non poco conto, che infatti attrasse subito l'attenzione dei due Stati da cui provenivano i più grandi contingenti di immigrati in Argentina, ovvero Italia e Spagna. I documenti su cui abbiamo potuto lavorare sono purtroppo molto pochi, sia da parte argentina che italiana e, come già accennato, la storiografia in materia è assente. Secondo la ricostruzione che fece Carlos Saavedra Lamas in un libro che pubblicò nel 1924, fu l'Italia a prendere l'iniziativa per giungere ad un accordo presentando una prima bozza di progetto che si limitava strettamente alla materia infortunistica. La tensione più grande in sede diplomatica fu sull'applicazione retroattiva della convenzione, che avrebbe dovuto proteggere gli italiani dall'entrata in vigore della legge nel 1915, aspetto che però trovò una ferma opposizione da parte argentina. I versamenti dei lavoratori italiani che erano tornati in patria, infatti, erano andati nel frattempo a rimpinguare la cassa di garanzia istituita dalla legge, la quale aveva intanto usato quei fondi per coprire i casi di datori di lavoro inadempienti. La retroattività

---

449 G. S. Cross, *Immigrant Workers in Industrial France: The Making of a New Laboring Class*, cit., pp. 20.

450 P.-A. Rosental, *Migrations, souveraineté, droits sociaux*, cit., pp. 361.

451 G. Mauco, *Les Étrangers en France. Étude géographique sur leur rôle dans l'activité économique*, cit., pp. 116.

452 Patrick WEIL, « Espagnoles et italiens en France: la politique de la France », dans Pierre MILZA e Denis PESCHANSKI (dir.), *Exils et Migration. Italiens et espagnols en France 1938-1946*, L'Harmattan, 1994, p.88

453 G. Mauco, *Les Étrangers en France. Étude géographique sur leur rôle dans l'activité économique*, cit., pp. 117.

avrebbe quindi creato un problema al bilancio e alla stabilità del sistema appena istituito<sup>454</sup>. Superato questo problema, non vi fu altro impedimento per giungere alle stipule dei trattati, avvenute il 27 novembre 1919 con la Spagna ed il 26 marzo con l'Italia, entrambe ratificate dal Congresso argentino l'8 giugno 1921.

È interessante il raffronto che fece Saavedra Lamas tra i trattati argentini ed i coevi francesi:

Donc, tant au point de vue technique qu'en ce qui concerne al conciliation des intérêts réciproques dans la question de l'indemnisation pour accidents du travail, nos récentes conventions apparaissent comme limitées. La simple idée de la réciprocité est largement dépassée par le système moderne du traité franco-italien de 1919. Son article 3 transforme cette réciprocité en égalité, accordant une protection du travail aussi large aux étrangers qu'aux nationaux, et chargeant les agents diplomatiques et consulaires des attributions nécessaires à en assurer l'efficacité<sup>455</sup>.

Il deputato argentino conosceva quindi bene il modello franco-italiano e lo prendeva a pretesto per criticare delle convenzioni dalle ambizioni poco ambiziose, che non si interessavano minimamente delle migrazioni in senso ampio, arrivando a parlare di un'«incomprensione o indifferenza» dei governi latinoamericani verso i moderni trattati di lavoro. Questa specificità americana fu sottolineata qualche anno dopo anche dallo studio del *Bureau International du Travail* sul reclutamento dei migranti a livello internazionale

En Amérique et en général dans toutes les régions dites de peuplement, c'est-à-dire ouvertes à l'immigration de main-d'œuvre blanche, la politique des États favorise généralement l'immigration spontanée et se montre souvent méfiante, sinon hostile, envers les accords entre gouvernements sur les migrations, ainsi qu'au recrutement et à l'introduction de travailleurs sous contrat<sup>456</sup>.

Dopodiché, se è vero che in America Latina si sviluppò un minore interesse per i trattati di lavoro, non dobbiamo neanche fare l'errore di sottovalutare le innovazioni che, seppur limitate, introdussero forme di diritto bilaterale nel continente.

Le convenzioni firmate con la Spagna e l'Italia furono solo le prime di una lunga serie che il governo di Buenos Aires raggiunse con altri undici Paesi europei prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale<sup>457</sup>, segno che, se l'Argentina non voleva giungere a trattati generali, aveva comunque accettato la pratica convenzionale. La maggioranza di questi trattati, eccettuati quelli con Spagna e Italia, furono ratificati solo a partire dal 1932, sintomo forse di una differenza di vedute tra gli ambienti diplomatici

---

454 C. Saavedra Lamas, *Traités Internationaux de type social*, cit., pp. 80.

455 Ibidem, pp. 240.

456 Bureau Internationale du Travail, *Les Travailleurs Migrants. Recrutement, Placement et Conditions de Travail*, cit., pp. 52.

457 I trattati furono sottoscritti con Belgio (24 dicembre 1924), Austria (22 marzo 1926), Danimarca (16 novembre 1927), Svezia (14 maggio 1928), Jugoslavia (8 ottobre 1928), Regno Unito (15 novembre 1929), Polonia (17 marzo 1932), Cecoslovacchia (31 marzo 1932), Lituania (20 ottobre 1932), Bulgaria (27 novembre 1937), Ungheria (8 aprile 1937) J. Bó, *Tratados internacionales de tipo social* (Doctorado), cit.



e governativi da una parte, e potere legislativo dall'altro. Sintomo, forse, delle preoccupazioni che erano sorte negli ambienti politici argentini, che la stipula di questi accordi portasse ad una 'fuga di capitali', timori che avevamo già analizzato nel primo capitolo. Questo nodo sarebbe da indagare con maggiore attenzione dalla storiografia, così da capire meglio i contorni di questa evoluzione contrastata. In ogni caso, è indubbio che i trattati bilaterali firmati dall'Argentina ebbero un effetto non marginale sulle casse previdenziali del Paese. La possibilità che veniva data agli stranieri di far ritorno nel loro Paese - o di migrare ulteriormente verso un'altra direzione - incrementò considerevolmente la quantità di fondi che erano versati all'estero in pensioni d'invalidità, andando al contempo ad indebolire la locale Cassa di garanzia<sup>458</sup>.

Sicuramente i trattati con Spagna e Italia ebbero l'approvazione del governo radicale di Yrigoyen, tanto da inserirli all'interno del progetto di Codice del lavoro presentato nel 1921<sup>459</sup>.

Proprio nel 1921, intanto, l'Italia firmava un trattato di lavoro con il Brasile<sup>460</sup>. Anche questo accordo esordiva equiparando i diritti di italiani e brasiliani in materia di infortuni sul lavoro. Contrariamente ai trattati sottoscritti dall'Argentina, però, questo accordo definiva i meccanismi di reclutamento dei lavoratori italiani, riconoscendo la piena efficacia dei contratti di lavoro stipulati in Italia e riconoscendo l'uguaglianza tra cittadini italiani e brasiliani. Il governo di Rio de Janeiro assumeva l'obbligo di proteggere gli immigrati, facilitare l'organizzazione di società cooperative di consumo, di credito, di produzione e di lavoro, l'istituzione di iniziative di previdenza e di assistenza tra lavoratori agricoli italiani. Le trattative tra i due governi erano iniziate nel marzo del 1920 per iniziativa del Consiglio Superiore dell'Emigrazione italiano. Non dimentichiamo che questo era il periodo in cui l'Italia aveva istituito l'Istituto Nazionale per la Colonizzazione e le Imprese di Lavoro all'Estero (INCILE). Le due iniziative possono essere viste come complementari l'una all'altra, essendo entrambi incentrate su di un'emigrazione agricola votata a fondare imprese coloniche all'estero.

### **2.3 Ascesa e crisi del bilateralismo**

Intanto in Europa, nei primi anni Venti non si ridusse la competizione internazionale per la fornitura di manodopera. A riprova di ciò, i documenti conservati negli archivi del Ministero degli Esteri italiano mostrano chiaramente come la diplomazia italiana tenne costantemente d'occhio i miglioramenti che erano inclusi nei nuovi trattati che la Francia stava sottoscrivendo con i diversi Stati europei, per evitare che i lavoratori italiani si trovassero in condizione di inferiorità rispetto a colleghi provenienti da altri Paesi<sup>461</sup>. Questa competizione portò però anche a cercare contatti con gli altri Governi

---

458 J. M. Gómez Constenla, *La reparación de los infortunios del trabajo en la legislación argentina*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 1942.

459 Cámara de Diputados de la Nación, *Proyecto de Código del Trabajo*, cit.

460 Convenzione di emigrazione e lavoro fra l'Italia e il Brasile, firmata a Roma l'8 ottobre 1921, testo presente in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 20 aprile 1923

461 ASDMAE, Rappresentanza, b. 135, lettera del Consigliere dell'emigrazione alla CGE, Parigi, 7 dicembre 1922, *Ibidem*, Trattato franco-belga, 24 dicembre 1924, *Ibidem*, Lettera dall'ambasciatore

dei Paesi di emigrazione al fine di costituire un fronte comune per migliorare tutti insieme le clausole dei trattati, così da evitare spaccature che portassero ad una competizione al ribasso. Lo vedremo meglio nel paragrafo seguente, a partire dal 1921, l'Italia provò a coordinare gli sforzi dei Paesi di emigrazione, convocando una conferenza a Roma che si riunì nel luglio del 1921, da cui venne costituito un comitato di coordinamento per provare a rappresentare gli interessi comuni nei consessi internazionali<sup>462</sup>.

Dal punto di vista dei Paesi d'immigrazione, i trattati bilaterali permisero agli Stati di aumentare il loro controllo sui flussi. Al tempo stesso, non dobbiamo pensare che tutti coloro che entravano in Francia nel periodo tra le due guerre passassero il processo di selezione, reclutamento e trasporto previsto dagli accordi. William Oualid stimò nel 1927 che circa un quarto dei lavoratori stranieri entravano in Francia tramite questi canali, mentre la maggior parte si appoggiava sulle reti migratorie già esistenti e che continuavano a strutturarsi nel tempo<sup>463</sup>. Anche le fonti diplomatiche italiane ci ricordano che molti dei lavoratori si presentavano al confine senza un contratto di lavoro, dovendo quindi usufruire del collocamento offerto dai posti di frontiera che proponevano di sottoscrivere contratti anonimi, stimati da fonti diplomatiche attorno al 5% degli ingressi nel 1930<sup>464</sup>. Inoltre molti lavoratori entrati una prima volta tramite i canali bilaterali spesso si stabilivano definitivamente in Francia allo scadere del contratto, uscendo quindi dal sistema di contrattazione gestito da Roma<sup>465</sup>.

Come avevamo visto nell'analisi relativa al caso francese, l'effetto dei trattati bilaterali fu di gerarchizzare progressivamente i lavoratori stranieri sulla base del Paese di provenienza e delle tutele garantite in sede diplomatica<sup>466</sup>. I lavoratori polacchi, per esempio, avevano tutele inferiori agli italiani perché la Polonia aveva ancora una legislazione sociale allo stadio embrionale, che non garantiva quindi l'applicazione del principio di reciprocità su molte questioni inerenti le assicurazioni sociali<sup>467</sup>. Anche i belgi si trovavano con tutele inferiori rispetto agli italiani, ma soprattutto erano più scarse le strutture di controllo messe in piedi da Bruxelles per sorvegliare l'applicazione del trattato<sup>468</sup>. Sicuramente, ai margini del mondo del lavoro migrante si ritrovarono coloro che non avevano alcuna tutela bilaterale, tra cui le migliaia di rifugiati russi e armeni che arrivarono a Parigi in quegli anni.

---

Manzoni al Ministro degli esteri, Parigi, 23 marzo 1928; *Ibidem*, b. 98, Lettera del Commissario Generale dell'Emigrazione, 10 febbraio 1925.

462 «La Conferenza di Roma per l'emigrazione (20-25 luglio 1921)», *Bollettino d'emigrazione*, 1923, I, p.101

463 W. Oualid, *L'immigration ouvrière en France*, in «Le Musée Social», (1927), pp. 138.

464 ASDMAE, Rappresentanza, b.175, Lettera dell'ambasciatore Manzoni a Ministro degli esteri, 23 dicembre 1930

465 ASDMAE, Rappresentanza, b.175, «Quantitativi di mano d'opera», 2 marzo 1930

466 M. D. Lewis, *Les frontières de la République : Immigration et limites de l'universalisme en France*, cit.

467 ASDMAE, Rappresentanza, b.98 lettera al Commissario Generale dell'Emigrazione sugli accordi franco-polacchi, 10 febbraio 1925

468 ASDMAE, Rappresentanza, b.135, lettera dell'ambasciatore Manzoni al Ministro degli esteri italiano, 23 marzo 1928

Inoltre, da subito si rese evidente che il bilateralismo non riusciva a dare risposte a coloro i quali avevano intrapreso migrazioni che avevano toccato in sequenza diversi Paesi. Dai documenti conservati negli archivi della CGT francese, appare il caso dei lavoratori polacchi che erano stati impiegati nelle miniere tedesche in Westfalia prima della Grande guerra e che in Germania avevano versato parte dei loro contributi. Molti di loro che si erano trasferiti in Francia negli anni Venti avevano chiesto a gran voce che gli fossero riconosciuti i diritti che avevano accumulato nel tempo, come era stato fatto per i loro colleghi che, invece, avevano deciso di tornare in Polonia ai quali il governo di Varsavia aveva deciso di coprire i contributi mancanti<sup>469</sup>.

I trattati bilaterali rappresentavano, per i Paesi d'immigrazione, un difficile equilibrio. Se da una parte essi accordavano sempre più diritti per rendere appetibile l'immigrazione, al tempo stesso non dovevano mai arrivare a parificare totalmente la condizione dello straniero, così da continuare a rendere desiderabile la naturalizzazione. Come ebbe modo di sottolineare il console italiano a Le Havre nel 1927, i trattati bilaterali rientravano nella strategia del governo francese di non garantire mai una totale uguaglianza di trattamento, così da spingere sempre più stranieri a chiedere la nazionalità francese le cui procedure, ricordiamo, erano state facilitate proprio in quello stesso anno<sup>470</sup>.

In ogni caso, a cavallo tra gli anni Venti e Trenta vi fu una nuova ondata di firme di trattati bilaterali tra la Francia ed i paesi di emigrazione. L'Italia sottoscrisse la Convenzione di stabilimento il 3 dicembre 1927 che regolamentava i diritti degli stranieri in materia di casa, tasse, proprietà, leva militare, libertà di circolazione, ecc<sup>471</sup>. Anche in questo caso, il trattato era stato redatto guardando a quello che era stato sottoscritto poco prima tra Francia e Belgio.

Nonostante una flessione verso il 1928, la Francia continuò a reclutare lavoratori italiani anche all'inizio degli anni Trenta, quando i rapporti bilaterali sperimentarono un momento di grande vitalità in materia migratoria. Proprio in questo periodo Parigi aveva ripreso a firmare numerosi trattati, di cui la maggior parte che si concentravano sulle assicurazioni sociali, da poco introdotte nella legislazione del Paese<sup>472</sup>. Questi accordi permettevano ai lavoratori non solo di avere una parità di trattamento, ma anche di cumulare i contributi versati in patria e in Francia. Lo avevamo già sottolineato in precedenza, queste clausole erano utili alla Francia per facilitare i rientri dei lavoratori stranieri ritenuti ormai in soprannumero in periodo di crisi economica e di crescita della

---

469 ACGT, b. 97CFD48 'MOE', Assemblea delle sezioni polacche della CGT, testo inviato da Lens dal *Comité de Défense des Intérêts des Anciens Membres de la Caisse d'Assurances Sociales de Bochum* l'11 dicembre 1927

470 ASDMAE, Rappresentanza, b.111, lettera del console italiano a Le Havre all'ambasciatore a Parigi, Le Havre, 18 agosto 1927

471 ASDMAE, Rappresentanza, b.135, Convenzione di stabilimento italo-francese

472 Furono sottoscritti accordi con la Polonia (21 dicembre 1929) con l'Austria (27 maggio 1930), con il Belgio (23 agosto 1930, entrato in vigore il 21 febbraio 1936), con l'Italia (13 agosto 1932), con la Spagna (2 novembre 1932, ratificato il 14 dicembre 1933); con la Germania (29 luglio e 17 settembre 1932), con la Svizzera (9 luglio 1933). ASDMAE, Rappresentanza, bb. 202, 224, 248

disoccupazione<sup>473</sup>. Questo è un aspetto a nostro avviso da sottolineare, perché smentisce l'idea che le politiche di protezione del mercato del lavoro nazionale andassero di pari passo con la restrizione dei diritti degli stranieri<sup>474</sup>. Al contrario, in questo caso l'introduzione della legislazione per la protezione del mercato del lavoro fu affiancata da un allargamento dei diritti, proprio per rendere più flessibile il mercato del lavoro e garantire una maggiore e più reattiva mobilità di rientro. Nei vari accordi furono inoltre introdotte clausole per facilitare i ritorni temporanei dei lavoratori, così da poter agevolare le mobilità stagionali tra Paesi d'immigrazione e d'emigrazione per ridurre i fenomeni di disoccupazione in quei settori dell'economia affetti da forte stagionalità (edilizia, agricoltura, ecc.)<sup>475</sup>.

Anche in Argentina, la prima metà degli anni Trenta segnò la ripresa della stipula di convenzioni bilaterali relative agli infortuni sul lavoro ma, soprattutto, alla ratifica da parte del Congresso di quelle che erano state sottoscritte negli anni Venti ed erano rimaste fino ad allora in larga parte inapplicate. Intanto, nel 1933, fu presentata una nuova proposta di Codice del lavoro da parte di Carlos Saavedra Lamas, divenuto ministro degli esteri nel febbraio 1932 (lo resterà fino al febbraio 1938). Il testo di questa nuova proposta era stata vagliata dagli uffici del Bureau International du Travail, e la sua versione stampata vedeva un'introduzione del Direttore generale Albert Thomas. Era quindi un testo che era pienamente inserito nei dibattiti internazionali relativi al diritto del lavoro. Se l'articolo 4 sanciva la 'tradizionale' uguaglianza degli stranieri, l'articolo 289 era interamente dedicato alla questione delle convenzioni e dei trattati internazionali, riproducendo in larga parte l'articolo 510 del progetto di Codice del lavoro del 1921, che venivano distinti in quattro tipologie - di immigrazione, di lavoro e, infine, relativi alle assicurazioni sociali -, mentre il 290 definiva come prioritaria la partecipazione dell'Argentina alle attività dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro<sup>476</sup>. Nelle pagine del suo nuovo progetto, nonostante fossero passati tanti anni, Saavedra Lamas aveva colto l'occasione di riprendere il suo vecchio cavallo di battaglia, ovvero la convenzione di lavoro con l'Italia che aveva presentato al Congresso nel 1910. Questo ritorno alle origini non fu un caso, ma un sintomo di un rinnovato interesse verso la possibilità di sottoscrivere trattati di lavoro.

Sotto il suo mandato da ministro degli esteri, del resto, l'Argentina per la prima volta mostrò infatti una certa attenzione alla firma di accordi che regolassero i flussi di migranti, con particolare riferimento all'immigrazione colonica. Nel 1937 la diplomazia argentina arrivò infatti a raggiungere degli accordi con Olanda, Svizzera e Danimarca. I

---

473 Solo tra l'inizio del 1931 e la metà del 1932 furono 450.000 i rimpatri dalla Francia Bureau Internationale du Travail, *Les Travailleurs Migrants. Recrutement, Placement et Conditions de Travail*, cit., pp. 159.

474 L. Lucassen, *The Regulation of International Migration: The US and Western Europe in Historical Comparative Perspective*, cit.

475 Bureau Internationale du Travail, *Les Travailleurs Migrants. Recrutement, Placement et Conditions de Travail*, cit., pp. 168.

476 C. Saavedra Lamas - Argentina, *Código nacional del trabajo*, Librería y editorial «La Facultad» de J. Roldán y cía., Buenos Aires 1933a.

tre trattati, quasi identici tra di loro, puntavano a insediare lavoratori agricoli nelle zone dell'interno per sviluppare progetti di orticoltura e di coltivazione del grano. Le parti contraenti si impegnavano a far circolare le informazioni relative al fabbisogno di manodopera e alle condizioni di lavoro e insediamento, mentre i tre Paesi di emigrazione avrebbero fatto conoscere alle rappresentanze argentine il numero di lavoratori disposti a intraprendere al traversata dell'Oceano. Si sarebbero formate delle commissioni miste per vegliare sulle condizioni legali ed amministrative per la colonizzazione, le condizioni di trasporto, igiene e sicurezza del viaggio e le condizioni di installazione<sup>477</sup>.

Con la firma di questi trattati, sembrava che l'Argentina avesse imboccato una strada nuova, molto più simile a quella che avevamo visto svilupparsi in Europa alla fine della guerra. Come anticipato, questi accordi furono un fallimento per lo scarso numero di persone che giunsero sul Río de la Plata sfruttando i canali diplomatici. I comitati misti non furono mai costituiti, e anche le ratifiche furono molto lente<sup>478</sup>. Inoltre non va dimenticato che i tre Stati coinvolti non erano tra quelli che avevano fornito grandi contingenti migratori negli anni precedenti, era quindi difficile pensare che si aprissero a movimenti migratori su vasta scala nei pochi anni che precedettero lo scoppio della Seconda guerra mondiale.

Ciononostante, se è vero che fallirono da un punto di vista demografico, si può pensare che questi accordi furono quantomeno una sperimentazione amministrativa e diplomatica, che in qualche sorta anticipò la firma dei trattati di lavoro del secondo dopoguerra. Anche questo aspetto, ad oggi solo una supposizione, meriterebbe una ricerca più approfondita da parte della storiografia perché si inserisce in una dinamica lunga, le cui origini sono nei primi anni del secolo ed i cui effetti emergono quasi quarant'anni dopo.

Secondo lo storico Fernando Devoto, infatti, fu solo con la fine del secondo conflitto mondiale che la politica migratoria argentina si avvicinò a quella francese, organizzando il reclutamento della manodopera tramite lo Stato per mezzo dei trattati internazionali, come quelli firmati con l'Italia il 21 febbraio 1947 ed il 26 gennaio 1948<sup>479</sup>. Del resto, fu proprio nel secondo dopoguerra che i trattati bilaterali raggiunsero il loro apice, estendendosi a tutto il bacino mediterraneo e alle Americhe, anche se con alterne vicende<sup>480</sup>.

---

477 J. Bó, *Tratados internacionales de tipo social*, Tesis de Doctorado, cit.

478 E. A. Fábregas, *Colonización* (Doctorado), cit., pp. 55; A. V. Lago, *Problemas demográficos argentinos: la inmigración* (Doctorado), cit., pp. 48.

479 F. Devoto, *Las políticas migratorias de Francia y Argentina en el largo plazo*, cit., pp. 149; I testi dei nuovi trattati sono riportati in A. V. Lago, *Problemas demográficos argentinos: la inmigración* (Doctorado), cit., pp. 53 e sgg.

480 B. Mullan, *The Regulation of International Migration: The US and Western Europe in Historical Comparative Perspective*, cit., pp. 38; C. Rass, *Temporary Labour Migration and State-Run Recruitment of Foreign Workers in Europe, 1919–1975: A New Migration Regime?*, cit.

### 3. Prospettive multilaterali di governo delle migrazioni: aspirazioni e crisi

Mentre attorno alle migrazioni si erano sviluppate tipologie diverse di trattati bilaterali, gli anni Venti videro anche l'emergere di una sfera multilaterale d'azione con la fondazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e, in misura minore, della Società delle Nazioni. In che rapporto entrarono questo piano multilaterale con quello bilaterale analizzato nel paragrafo precedente? Quali configurazioni si vennero a creare? In quale maniera queste forme di diritto diventarono degli strumenti utili per i lavoratori migranti nel sostenere le loro aspirazioni per una maggiore inclusione nelle politiche di protezione sociale?

La storiografia degli ultimi decenni ha analizzato sotto diverse angolature l'Organizzazione Internazionale del Lavoro: dal punto di vista della sua amministrazione, ponendo al centro l'innovatività della sua struttura tripartita e delle sue procedure interne<sup>481</sup>, il suo essere una 'comunità epistemica' capace di far circolare modelli giuridici ed amministrativi recepiti dai singoli Stati<sup>482</sup>, e capace di uniformare strumenti statistici e giuridici per la comprensione delle problematiche sociali emergenti – si pensi, a titolo d'esempio, a quello della disoccupazione – e per la definizione delle politiche sociali allora allo studio in diversi Paesi<sup>483</sup>. Questo paragrafo non aggiungerà nulla a queste analisi, non essendo né l'obiettivo della tesi, né avendo noi potuto condurre una ricerca negli archivi ginevrini capaci di porci in questo solco storiografico. Quello che si proverà a fare in questa parte della tesi, invece, sarà di provare a capire se l'OIL – ed in misura minore la Società delle Nazioni - fu capace di creare fonti di diritto e di quale tipo di diritto in materia sociale e migratoria. In altre parole: quanto le decisioni dell'OIL diventarono diritto vivente, e quanto invece si limitarono a restare strumento di circolazione di idee e modelli? Ci soffermeremo in particolare sul tentativo di costruire un piano multilaterale, nel suo essere visto a fasi alterne come superiore a quello bilaterale o complementare ad esso. Le organizzazioni internazionali, sin dai loro albori infatti, tentennarono tra pulsioni che tendevano verso la conquista di un vero e proprio potere legislativo ed altre che volevano limitare il loro campo d'azione ad una mera ricezione e/o codificazione del diritto esistente prodotto dai singoli stati.

Questo aspetto è stato messo in evidenza dalla storiografia per quanto concerne il momento fondativo dell'OIL, quando si scontrarono idee per trasformarlo in un «super-parlamento» transnazionale ed altre che vi vedevano un semplice luogo di coordinamento delle politiche statali<sup>484</sup>. In questo paragrafo mostreremo che tali spinte

---

481 M. Louis, *Un parlement mondial du travail ?*, in «Revue française de science politique», Vol. 66 (2016), pp. 27–48; *Une représentation dépolitisée ? L'Organisation internationale du travail de 1919 à nos jours*, in «Critique internationale», N° 76 (2017), pp. 61–80.

482 S. Kott, *Une « communauté épistémique » du social ? Experts de l'OIT et internationalisation des politiques sociales dans l'entre-deux-guerres*, cit.

483 I. Lespinet-Moret - I. Liebeskind-Sauthier, *Albert Thomas, le BIT et le chômage : expertise, catégorisation et action politique internationale*, cit.

484 D. Maul, *L'Organisation Internationale du Travail. 100 ans de politique sociale à l'échelle mondiale*, Bureau international du Travail, Genève 2019, pp. 26; R. Tosstorff, *The International Trade-Union*

non si esaurirono al momento fondativo, ma che tutto il periodo tra le due guerre fu contraddistinto da un risorgere di tali polarità, anche se con sfumature cangianti a seconda delle differenti fasi storiche. Sugeriamo quindi di vedere il ridimensionamento di una concezione dell'OIL come produttore di un diritto multilaterale sovra-statale come frutto di una dialettica di lungo periodo, che portò a legittimare le logiche bilaterali che lasciavano ai singoli Stati un più ampio margine di manovra.

Come sottolineato da Daniel Maul nel suo studio sul centenario dell'OIL,

Loin d'être détachées du monde des États-nations, les organisations internationales sont dans une large mesure l'expression la plus élevée du principe même de l'État-nation. [...] L'OIT elle-même, malgré sa structure tripartite, reflète l'évolution de l'internationalisme qui, après Versailles, se recentre sur l'État<sup>485</sup>.

A proposito del rapporto tra bilaterale e multilaterale, mostreremo come le Convenzioni dell'OIL che riscontrarono maggior successo in termini di ratifiche furono quelle inerenti problematiche che erano state al centro di trattati bilaterali di lavoro. Non fu tanto l'OIL a stimolare la stipula di convenzioni tra singoli Stati, come suggerito da una certa storiografia<sup>486</sup>, ma fu quest'ultima a legittimare le convenzioni<sup>487</sup>. L'organizzazione ginevrina si limitò a provare a dare un quadro uniforme su cui questi accordi e trattati venivano elaborati, ritagliandosi cioè un ruolo di complementarietà rispetto alle iniziative diplomatiche degli Stati, piuttosto che provare a coordinarle e governarle. Specialmente in alcune aree geografiche come l'America Latina, la ratifica delle convenzioni fu a lungo un'eccezione<sup>488</sup>. Certo, questo non toglie che molte convenzioni o raccomandazioni rappresentarono una breccia importante per imporre numerose problematiche all'attenzione dei governi, fornendo strumenti nuovi e spesso rivoluzionari alle organizzazioni sindacali ed agli amministratori che operavano nel campo della riforma sociale. Sarà quindi nostro compito, specialmente nel quinto capitolo, capire cosa dell'azione dell'OIL assunse la forma di un diritto formalizzato, e cosa funse invece da leva per gli attori sociali dell'epoca. Non dimentichiamoci infatti, che Francia, Argentina ed Italia si ritrovarono insieme nell'OIL sin dal suo momento fondativo, svolgendovi quindi un ruolo di primo piano, ma anche recependo una serie di input diversificati, provenienti sia dalle decisioni ufficiali, sia dalla condivisione di uno spazio di confronto e di mutuo riconoscimento, da quella «diplomatie de l'expertise» in

---

*Movement and the Founding of the International Labour Organization*, in «International Review of Social History», 50 (2005), pp. 424; J. van Daele, *Engineering Social Peace: Networks, Ideas, and the Founding of the International Labour Organization*, cit., pp. 466.

485 D. Maul, *L'Organisation Internationale du Travail. 100 ans de politique sociale à l'échelle mondiale*, cit., pp. 43–44.

486 C. Rass, *Temporary Labour Migration and State-Run Recruitment of Foreign Workers in Europe, 1919–1975: A New Migration Regime?*, cit.

487 D. Maul, *L'Organisation Internationale du Travail. 100 ans de politique sociale à l'échelle mondiale*, cit., pp. 74.

488 F. Herrera León - Y. Wehrli, *Le Bureau international du travail et l'Amérique latine durant l'entre-deux-guerres*, in I. Lespinet-Moret - V. Viet (dir.), in *L'Organisation internationale du travail*, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2011, pp. 157–166, pp. 161.

cui Vincent Viet e Isabelle Lespinet-Moret hanno visto un tratto caratterizzante dell'OIL<sup>489</sup>.

Oltre al rapporto tra prospettive bilaterali e multilaterali di azione, i primi anni Venti videro l'emergere di altri consessi transnazionali che si occuparono di migrazioni di lavoro. L'Italia in particolare si rese protagonista dell'organizzazione di una Conferenza dei Paesi di emigrazione nel 1921 ed una dei Paesi d'immigrazione e d'emigrazione nel 1924. Lo storico francese Paul-André Rosental vi ha intravisto un tentativo di Roma di costruire un'organizzazione parallela all'OIL, che riuscisse a prestare alle migrazioni un'attenzione che quest'ultima non riusciva a dare<sup>490</sup>. Le pagine che tenteranno di dimostrare che la molteplicità di arene multilaterali che sorsero negli anni Venti (ed in misura minore negli anni Trenta) sono a nostro avviso da analizzare come complementari e non alternative all'azione dell'OIL, come tentativi per stimolare l'azione di quest'ultima verso una maggiore attenzione nei confronti delle questioni migratorie.

### **3.1 Gli albori delle organizzazioni internazionali**

Quando nel febbraio 1919 iniziarono i lavori della Commissione sulla Legislazione del Lavoro della Conferenza di Pace emersero visioni molto diverse di diritto internazionale. Un tema scottante fu il valore da attribuire alle Convenzioni della futura Organizzazione permanente del lavoro, mostrando tutte le sfumature esistenti sul valore da attribuire alla nuova organizzazione ed al diritto che essa avrebbe prodotto. Il nodo dello scontro era se le Convenzioni votate dalle conferenze annuali avessero un valore vincolante per gli Stati.

La discussione della commissione si aprì con la presentazione di una proposta presentata da parte britannica, in cui le convenzioni adottate con la maggioranza dei due terzi sarebbero dovute essere ratificate dai parlamenti nazionali di tutti gli Stati membri, a meno che questi non votassero esplicitamente in senso contrario. Vi era quindi una «presunzione di obbligo»<sup>491</sup> a ratificare le convenzioni, pur lasciando la possibilità ai singoli Stati di sottrarsi con voto esplicito. L'Italia si spinse oltre: le convenzioni votate dai due terzi dovevano essere vincolanti per gli Stati aderenti entro un anno dalla loro approvazione. Quest'ultima proposta fu criticata per il rischio di creare un super-parlamento che avrebbe messo in discussione la sovranità dei singoli paesi, mentre nella proposta inglese si scorgeva il rischio di inficiare l'effettività delle decisioni delle conferenze<sup>492</sup>. La Francia avanzò una mediazione che rinviava ad un secondo momento la possibilità di dotare la nuova organizzazione di strumenti decisionali con forza di legge. Dopo lunghi dibattiti, la commissione decise di distinguere le convenzioni,

---

489 I. Lespinet-Moret - V. Viet, *Introduction*, in I. Lespinet-Moret - V. Viet (dir.), in *L'Organisation internationale du travail*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2011, pp. 157–166, pp. 22.

490 P.-A. Rosental, *Géopolitique et État-providence*, cit.

491 F. De Felice, *Alle origini del welfare contemporaneo. L'Organizzazione internazionale del lavoro tra le due guerre. 1919-1939*, cit., pp. 24.

492 E. J. Phelan, *The Commission on International Labor Legislation*, in J. Shotwell (dir.), in *The Origins Of The International Labor Organization*, Columbia University Press 1934, pp. 127–198, pp. 147.



vincolanti per chi decideva liberamente di ratificarle, dalle raccomandazioni, che costituivano una cornice non vincolante di iniziative da intraprendere<sup>493</sup>.

Come ha affermato Franco De Felice:

La questione dell'efficacia della norma internazionale costituisce realmente il cuore del dibattito sull'intero progetto; essa registra le modificazioni più sensibili rispetto alla proposta originaria britannica; registra una differenziazione di posizioni così profonda da rasentare la rottura, al punto che il rischio viene scongiurato solo al prezzo di un arretramento sensibile dell'intero impianto e del ribadimento netto della centralità del ruolo decisionale dei singoli Stati rispetto alla validità delle decisioni adottate dalle Conferenze internazionali<sup>494</sup>.

Proprio sulla decisione se agire con convenzioni o tramite raccomandazioni, si riassumerà molta della storia dell'azione dell'OIL sulle migrazioni internazionali, almeno nella sua prima fase. La debolezza degli strumenti giuridici della futura organizzazione si sommò all'incertezza della sua estensione. L'estromissione iniziale dei paesi eredi degli imperi centrali, portò ad escludere dall'azione multilaterale non solo un gran numero di lavoratori, ma anche dei paesi che avevano sperimentato nei decenni precedenti dei modelli di protezione sociale che avevano funto da modello prima della Grande guerra<sup>495</sup>. In campo migratorio, la conseguenza diretta di questa scelta fu di spingere questi paesi a girarsi verso la bilateralità nella loro azione diplomatica a tutela dei propri lavoratori. La seconda parte del 1919 e gli anni immediatamente successivi videro infatti una forte ripresa nella firma dei trattati bilaterali di lavoro e migrazione.

Non poteva essere altrimenti. In apertura alla prima sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro di Washington il 29 ottobre 1919, Arthur Fontaine affermò che il tema della reciprocità nel trattamento dei lavoratori stranieri sarebbe stato discusso in una futura conferenza. Le migrazioni furono quindi subito derubricate a tema minore afferente alla più vasta problematica della disoccupazione. Nel corso di tutti i lavori, emersero idee diverse sul mandato da dare all'organizzazione. Il delegato sindacale italiano Gino Baldesi propose una convenzione per l'applicazione di condizioni eque ai lavoratori stranieri. A rispondergli fu Rowell per il Canada, affermando che nessun Paese americano avrebbe accettato una sovra-determinazione delle proprie politiche sui diritti garantiti ai cittadini e che l'OIL non aveva il diritto di giungere ad una convenzione in materia. Di fatto nessun progetto di convenzione sulle migrazioni fu approvato a Washington, né quello di Baldesi, né quello sulla reciprocità presentata dalla delegazione argentina, che prevedeva l'introduzione dell'uguaglianza di

---

493 Ibidem, pp. 158.

494 F. De Felice, *Alle origini del welfare contemporaneo. L'Organizzazione internazionale del lavoro tra le due guerre. 1919-1939*, cit., pp. 23.

495 J. Shotwell, *The Origins Of The International Labor Organization*, Columbia University Press 1934, pp. 249.

trattamento per gli incidenti sul lavoro<sup>496</sup>, proposta che preconizzava in parte la Convenzione 19 del 1925.

È interessante notare che la proposta sulle condizioni dei lavoratori migranti non fu l'unica proposta da Baldesi. Esemplificativa delle aspettative riposte nella nascente Organizzazione, Baldesi propose che l'OIL richiedesse alla Lega delle Nazioni di studiare soluzioni per una equa distribuzione delle materie prime<sup>497</sup>. La proposta Baldesi poneva le organizzazioni internazionali come centro di controllo sulla distribuzione delle materie prime al fine di ridurre le disparità create dalla loro diseguale distribuzione sul globo. L'idea era di contrastare la disoccupazione, e conseguentemente dare una soluzione alle migrazioni, redistribuendo le ricchezze su scala transnazionale. Questa proposta proveniva dal mondo sindacale italiano, che l'aveva elaborata internamente nei mesi precedenti e su cui tornò a battere negli anni successivi<sup>498</sup>, ma tale visione non doveva essere certo del tutto minoritaria, se la mozione non passò per soli tre voti di scarto (40 voti a favore e 43 contrari) riuscendo a riunire attorno a sé quasi tutte le delegazioni operaie (escluse quelle di Canada e Argentina). Quest'idea di un governo internazionale delle materie prime non fu fatta cadere, tanto da essere ripresa dalla Conferenza Internazionale dei Minatori che l'anno successivo richiese la formazione di un ufficio internazionale per la distribuzione del carburante, dei minerali e di altre materie prime<sup>499</sup>. Queste proposte fanno trasparire limpidamente come vi fosse, alla fine della guerra, l'idea che le nascenti organizzazioni internazionali potessero ricavarci un ruolo di regolatori non solo del diritto internazionale, ma anche dell'economia. Un'idea internazionalista che però dovette fare i conti, come abbiamo visto, con una strenua opposizione.

Ritornando all'ambito prettamente migratorio, alla fine le decisioni prese a Washington andarono a rafforzare il piano bilaterale di azione piuttosto che crearne uno multilaterale. All'articolo 3 della Convenzione sulla disoccupazione si spingeva gli stati membri in possesso di assicurazioni contro la disoccupazione a raggiungere accordi tra di loro per estendere i benefici ai lavoratori provenienti da altri stati membri. Dello stesso tenore era il punto due della raccomandazione sul medesimo tema, in cui si invitavano i membri a siglare accordi per regolare i meccanismi di reclutamento internazionale della manodopera. Anche la raccomandazione sulla reciprocità di

496 Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Première Session*, Genève 1919, pp. 241.

497 Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Première Session*, cit.; A. M. Unsain, in «Boletín del Departamento Nacional del Trabajo», (1920), pp. 109.

498 Questo aspetto è riportato nella corrispondenza intercorsa tra il dicembre 1931 ed il gennaio successivo tra Angiolo Cabrini, delegato italiano presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro tra il 1920 ed il 1937, e Ludovico D'Aragona, segretario generale della CGdL dal 1918 al 1925. Archivio Turati, f. D'Aragona, b.2 'Corrispondenze A-G', f. Cabrini, lettera di D'Aragona a Cabrini del 3 gennaio 1932. Lo stesso aspetto è poi ripreso da D'Aragona in una lettera a Rinaldo Rigola il 31 dicembre 1935. Archivio Turati, f. D'Aragona, b.3 'Corrispondenze L-Z', f. Rigola

499 Aspetto riportato anche nella lettera di Angiolo Cabrini a Baldesi, Bianchi e D'Aragona in cui sottolineava l'impegno dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per l'affermazione di questa proposta, se pur mitigata nei toni. Archivio Turati, f. D'Aragona, b.2 'Corrispondenze A-G', f. Cabrini, lettera a Baldesi, Bianchi e D'Aragona del 30 dicembre 1920

trattamento da accordare ai lavoratori stranieri, la Conferenza auspicò la conclusione di accordi internazionali, anch'essi di natura bilaterale, per estendere ai lavoratori stranieri residenti sul proprio territorio la protezione sociale accordata ai propri nazionali<sup>500</sup>.

La costruzione di un piano multilaterale di governo delle migrazioni si trovava confinato in alcune risoluzioni. La prima stabiliva la creazione presso il BIT di una sezione speciale incaricata di esaminare le questioni riguardanti le migrazioni di lavoro e le condizioni della manodopera straniera, mentre una seconda invitava il Consiglio di amministrazione della neonata organizzazione a costituire una commissione che, pur mantenendo la sovranità degli stati, avrebbe dovuto studiare le misure da adottare per regolare le migrazioni e proteggere gli interessi dei lavoratori<sup>501</sup>.

Questa commissione, composta per metà da Paesi europei e metà da Paesi extra-europei, nei progetti iniziali avrebbe dovuto presentare un rapporto alla Conferenza internazionale del 1920 ma, essendo quest'ultima totalmente dedicata alla gente di mare, l'obiettivo fu rinviato al 1921<sup>502</sup>.

Nel 1920 fu inviato il questionario che i governi avrebbero dovuto compilare per riassumervi le proprie politiche in materia di immigrazione e/o emigrazione. Tra le altre cose, si chiedeva se i governi fossero d'accordo che l'OIL si assumesse il compito di regolare i conflitti che potevano sorgere tra stati sull'emigrazione dei lavoratori, supervisionare l'applicazione delle convenzioni internazionali, proteggere quei migranti che non potevano contare sulla protezione consolare, supervisionare l'applicazione degli accordi bilaterali, coordinare l'organizzazione degli scambi di lavoratori, ecc. In altre parole si domandava se l'OIL potesse assumere la funzione di arbitro, giudice e regolatore internazionale così da ridurre «the points of unnecessary friction» che potevano sorgere tra Stati d'emigrazione e d'immigrazione. L'ambizione era alta: di fatto si chiedeva ai governi se erano d'accordo che l'OIL potesse inserirsi nelle pieghe, nei coni d'ombra della loro attività diplomatica relativa alle migrazioni<sup>503</sup>.

La Commissione sull'emigrazione si riunì dal 2 all'11 agosto 1921. Nella riunione preparatoria che si era tenuta a Londra il 15 aprile precedente, era stato deciso di lavorare su quattro assi: lo studio e la documentazione; la protezione degli emigranti; l'uguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri; il coordinamento internazionale dei flussi<sup>504</sup>. La commissione iniziò la sua attività azzoppata però dall'assenza di Argentina, Stati Uniti e Australia, a cui si sommò dall'8 agosto la defezione del rappresentante padronale del Sud Africa<sup>505</sup>.

---

500 Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Première Session*, cit., pp. 258.

501 Ibidem, pp. 276.

502 International Labour Office, *International Emigration Commission*, in «Bulletin», (1920a, settembre 8), pp. 12–15.

503 International Labour Office, *International Emigration Commission*, in «Bulletin», (1920b, settembre 22), pp. 19.

504 International Emigration Commission, *Report of the Commission*, International Labour Office 1921, pp. 13.

505 Ibidem, pp. 47.

Anche la commissione fu terreno di confronto tra strategie multilaterali e bilaterali. Su proposta del vice-presidente De Michelis, fu votata una risoluzione che chiedeva ai membri dell'OIL di adottare convenzioni internazionali sull'uguaglianza di trattamento nel campo della legislazione sociale e del lavoro. Si chiedeva inoltre al BIT di preparare un rapporto da sottoporre ad una futura conferenza con l'obiettivo di giungere ad un'uniformazione progressiva della legislazione nel campo delle assicurazioni sociali, sia tra tutti i Paesi che tra gruppi di Paesi. In altre parole, la commissione spingeva sia canali di azione bilaterali che multilaterali<sup>506</sup>. De Michelis propose anche l'adozione di una risoluzione che fissare internazionalmente i principi generali dei diritti e degli obblighi delle persone coinvolte nel reclutamento. Su questo nodo nacque un dibattito tra De Michelis e Oualid, delegato francese, che era contrario ad una Convenzione internazionale sul reclutamento, ritenendo che fossero i trattati bilaterali che dovevano reggere la materia. Si giunse così ad una proposta di mediazione per la quale se due Stati membri volevano sottoscrivere dei trattati bilaterali inerenti il reclutamento, avrebbero dovuto includervi alcuni principi generali<sup>507</sup>.

Alla fine dei dieci giorni di lavori, la commissione aveva adottato 29 risoluzioni. La verità è che quest'esperienza ebbe scarsi risultati, se non quello di stimolare l'apertura di una fase di ricerca scientifica e d'osservazione<sup>508</sup>. La sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro del 1922, infatti, approvò una risoluzione relativa allo svolgimento ed alla centralizzazione delle statistiche sulle migrazioni internazionali<sup>509</sup>. Come sottolineato dallo storico Daniel Maul, la capacità di elaborare statistiche che fossero utili ai governi nazionali, rientrava nelle strategie di Albert Thomas per legittimare l'azione dell'OIL a fronte delle critiche crescenti che provenivano da numerosi Stati che ne vedevano una minaccia alla loro sovranità nazionale<sup>510</sup>.

In quella stessa conferenza, nel discorso di apertura il Direttore, Albert Thomas, sottolineò come la competenza dell'OIL sulle migrazioni fosse messa in profonda discussione da numerosi soggetti pubblici e privati<sup>511</sup>. Thomas affermò:

Aujourd'hui d'autres débats s'élèvent : jusqu'où va notre compétence en matière d'émigration ? Jusqu'où, sur mer ou sur terre, pouvons-nous protéger les émigrants ? Hier encore, un ordre du jour d'une

---

506 Ibidem, pp. 27.

507 Ibidem, pp. 39.

508 Bureau International du Travail, *Recrutement, placement et conditions de travail (égalité de traitement) des travailleurs migrants* (n. III), Genève 1938, pp. VI.

509 Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Quatrième Session*, Genève 1922, pp. 385; 577.

510 D. Maul, *L'Organisation Internationale du Travail. 100 ans de politique sociale à l'échelle mondiale*, cit., pp. 39.

511 Non dimentichiamoci che l'ambito migratorio non era l'unico su cui si erano levate critiche sulla legittimità dell'OIL. Proprio in quell'anno la Corte Permanente di Giustizia era stata chiamata ad esprimersi sulla competenza in materia agricola. Sulla questione degli ambiti di competenza ritorna a più riprese la ricerca di Franco De Felice, a cui rimandiamo per una più attenta analisi F. De Felice, *Alle origini del welfare contemporaneo. L'Organizzazione internazionale del lavoro tra le due guerre. 1919-1939*, cit., pp. 86; 109 e sgg.

grande organisation internationale d'armateurs nous parvenait, posant la question. Je ne voudrais pas l'ouvrir devant la Conférence, pas plus qu'il n'est souhaitable qu'elle aille devant la Haute Cour<sup>512</sup>.

Insomma, già a tre anni dalla sua nascita, l'OIL vedeva continuamente messe in discussione delle sue competenze. Anche in quella sessione, l'Assemblea si limitò ad adottare delle risoluzioni in materia di lavoro. La prima fu proposta dal delegato operaio britannico Gossling, invitando i governi a stringere accordi per uniformare il controllo dello stato sulle linee ed i mezzi di trasporto, gli uffici di viaggio e le succursali bancarie utilizzati dai migranti. Il secondo punto della raccomandazione spingeva anche in questo caso a stringere accordi bilaterali per l'ammissione degli emigranti e per regolamentare la pubblicazione di informazioni sui salari, le condizioni di lavoro, la situazione del mercato del lavoro, ecc. La seconda raccomandazione adottata, proposta da una delegata Uruguaiana, si interessava della condizione delle donne e dei bambini migranti ed invitava l'OIL a stringere una collaborazione con il Comitato Consultivo della Società delle Nazioni contro la tratta delle donne<sup>513</sup>.

La SdN, infatti, aveva anch'esso iniziato ad interessarsi di migrazioni, o quantomeno ci stava provando. Già nel corso della sua fondazione ampia fu la levata di scudi sulla proposta di rendere la futura Corte Permanente di Giustizia Internazionale responsabile per quei conflitti tra Stati che vedevano coinvolti i lavoratori migranti<sup>514</sup>.

I primi anni furono quindi contraddistinti da una marginalizzazione delle migrazioni in seno all'OIL. Non a caso, la sua azione non fu messa in discussione solo dalla concorrenza del bilateralismo, ma anche dal sorgere di multilateralismi alternativi o complementari.

In preparazione della commissione sull'Emigrazione Internazionale del 1921, l'Italia aveva convocato a Roma tra il 20 ed il 25 luglio una Conferenza dei Paesi d'emigrazione:

con lo scopo di esaminare l'opportunità che fra i Paesi di emigrazione, in conformità alla comunanza di interessi in cui essi sono posti dall'essere paesi esportatori di forza di lavoro, si stabilisse un'intesa, che permettesse di coordinare la loro azione e la tutela dei loro interessi nei rapporti coi Paesi importatori di mano d'opera<sup>515</sup>.

A questa iniziativa presero parte Austria, Bulgaria, Cecoslovacchia, Italia, Polonia, Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Romania e Ungheria che decisero di coordinarsi attraverso un ufficio speciale di corrispondenza ed un comitato permanente con sede a Roma e presieduto da De Michelis. Questa iniziativa non era un tentativo di creare qualcosa di alternativo all'OIL ma, ben al contrario, fu più una strategia per creare un fronte per la rappresentanza degli interessi dei Paesi esportatori di manodopera in seno

---

512 Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Quatrième Session*, cit., pp. 45.

513 Ibidem, pp. 431.

514 A. M. Unsain, cit., pp. 203.

515 «La Conferenza di Roma per l'emigrazione (20-25 luglio 1921)», *Bollettino d'emigrazione*, 1923, I, p.101

ai consessi internazionali. Era inoltre il tentativo dell'Italia di mostrarsi forte di un largo sostegno internazionale nel quadro delle sue rivendicazioni. L'arrivo del fascismo non cambiò quest'ambizione, sostenuta fortemente da Mussolini con la convocazione della prima riunione del Comitato permanente, insediatosi a Roma il 9 maggio 1923:

I Paesi che per privilegio della natura dispongono delle materie prime hanno dimostrato di saper difendere energicamente tale loro privilegio. I Paesi di emigrazione devono saper fare altrettanto. Essi mettono la loro ricchezza di lavoro a disposizione dei Paesi che hanno bisogno di mano d'opera; ma essi hanno il diritto di garantirsi che i propri nazionali trovino nei Paesi di immigrazione un trattamento adeguato all'importanza del contributo che essi portano allo sviluppo di economia di tali Paesi. Ora questa valorizzazione degli emigranti sarà tanto maggiore quanto più sarà coordinata l'azione dei diversi Paesi di emigrazione. È su questa massima di esperienza che la Conferenza di Roma ha gettato fra i Paesi di emigrazione le basi di una intesa. A questo Comitato che ne è l'espressione permanente, spetta ora il compito nobilissimo di mettere in valore tale intesa, rendendola viva ed operante<sup>516</sup>.

Come vediamo, la retorica del Duce riprendeva quella contrapposizione tra Paesi possessori di materie prime e Paesi di emigrazione che era stata già avanzata in sede internazionale a partire dal 1919.

Sotto il governo mussoliniano, l'Italia provò a fare un salto ulteriore, con la convocazione a Roma della Conferenza dei Paesi di Emigrazione e di Immigrazione che si tenne tra il 15 ed il 31 maggio 1924, adottando 49 risoluzioni, tra cui uno statuto dell'Emigrante<sup>517</sup>. Tentativo di costruire un'organizzazione internazionale parallela, come ebbe modo di affermare il capo della sezione migrazioni dell'OIL, Louis Varlez<sup>518</sup>? Strategia per «court-circuiter sciemment le BIT» come ha affermato lo storico Paul-André Rosental<sup>519</sup>? Dare una risposta netta ed univoca non ci aiuterebbe, ma non siamo d'accordo nel ritenere queste iniziative come contrarie all'azione dell'OIL, piuttosto come complementari e di stimolo. Sicuramente, che fosse dentro o contro l'OIL, questa iniziativa spingeva per un'azione multilaterale più decisa nel campo delle migrazioni.

Il risultato di questa 'concorrenza' multilaterale, fu l'approvazione delle prime convenzioni sociali sulle migrazioni. Il primo segnale di un cambio di passo verso la definizione di norme riconosciute internazionalmente fu la convenzione 19 del 1925 (entrata in vigore nel 1928) sull'uguaglianza di trattamento in materia di incidenti sul lavoro, accompagnata da una raccomandazione sullo stesso tema. Nonostante ciò, anche in questo caso come in precedenza, la conferenza rimandava alla stipula di accordi bilaterali tra le parti, andando, di fatto, solo a dare linee generali d'indirizzo. Non era del resto un caso che la prima convenzione in materia migratoria fosse proprio su di una problematica attorno alla quale erano stati stipulati la maggior parte dei trattati bilaterali

---

516 «La 1a sessione del Comitato permanente», *Bollettino d'emigrazione*, 1923, p.313

517 Commissariato Generale dell'Emigrazione, *Emigrazione e immigrazione. Considerazioni Generali e documenti presentati alla conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione – Roma maggio 1924* (Rapporto generale introduttivo), cit.

518 L. Varlez, *Les migrations internationales et leur réglementation*, cit., pp. 324.

519 P.-A. Rosental, *Géopolitique et État-providence*, cit., pp. 116.

dell'epoca. Contrariamente a quanto sostenuto dallo storico tedesco Christoph Rass, l'OIL seguiva una dinamica già in atto piuttosto che anticiparla e stimolarla<sup>520</sup>.

Un'altra convenzione interamente dedicata alle migrazioni fu quella sull'ispezione delle navi di emigranti, adottata dall'8<sup>a</sup> sessione, tenutasi nel 1926. La discussione era stata preceduta dall'invio di una lettera firmata da delegati di diversi paesi in cui si affermava che la Conferenza non era competente in tema di regolamentazione del trasporto degli emigranti<sup>521</sup>. La Conferenza giunse alla fine ad adottare la proposta di convenzione, ma lasciando ai singoli Stati la definizione di emigrante e di 'nave di emigranti' (contrariamente a quello che aveva cercato di fare la Conferenza di Roma del 1924) e limitando la sua azione ai soli viaggi di andata, escludendo così le migrazioni di ritorno<sup>522</sup>. In quell'occasione fu anche approvata una risoluzione del delegato governativo polacco, in cui si chiedeva al BIT di procedere con uno studio sui principi ed i sistemi che regolavano la protezione, l'assistenza e l'ispezione dei migranti nei diversi Paesi<sup>523</sup>.

La seconda metà degli anni Venti vedeva quindi un certo fermento dell'OIL in materia migratoria, confermata anche dalla proposta nell'ottobre 1926 del delegato governativo francese, Arthur Fontaine, in cui si chiedeva di calendarizzare per la conferenza del 1928 una discussione sull'uguaglianza di trattamento nei salari e le condizioni di lavoro<sup>524</sup>.

Alla 10<sup>a</sup> sessione della Conferenza del Lavoro, nel 1927, il delegato belga Mertens presentò una versione modificata di una risoluzione proposta dalla delegazione uruguayana sul cumulo dei versamenti contributivi. De Michelis, ricordando che la questione del mantenimento dei diritti in materia previdenziale era oggetto dei trattati bilaterali firmati dall'Italia ed era stato al centro della Conferenza di Roma del 1924, auspicava che la risoluzione aprisse la strada alla firma di trattati plurilaterali che adottassero il principio di cumulo dei periodi di contribuzione<sup>525</sup>. Il testo della raccomandazione esplicitava chiaramente i limiti dei trattati bilaterali, incapaci di assicurare

une protection suffisante des travailleurs, notamment parce que chaque État s'inspire trop étroitement de sa législation propre et pose des conditions trop rigoureuses pour la réalisation équitable de la conservation des droits a pension<sup>526</sup>.

---

520 C. Rass, *Temporary Labour Migration and State-Run Recruitment of Foreign Workers in Europe, 1919–1975: A New Migration Regime?*, cit., pp. 202.

521 Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Huitième Session*, Genève 1926, pp. 373.

522 Ibidem, pp. 378.

523 Ibidem, pp. 431.

524 Bureau International du Travail, *Recrutement, placement et conditions de travail (égalité de traitement) des travailleurs migrants* (n. III), cit., pp. VI.

525 Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Neuvième Session*, Genève 1927, pp. 331.

526 Ibidem, pp. 531.

A spingere per un'azione internazionale in tema di migrazioni non vi furono solo le iniziative degli Stati. Nel settembre 1924 si era tenuta a Praga la Conferenza sulle migrazioni operaie organizzata dalla Federazione Sindacale Internazionale. Dal comune interesse in materia dell'Internazionale Socialista era stato poi formato un gruppo di lavoro tra le due organizzazioni internazionali da cui era scaturita la volontà di organizzare un Congresso mondiale operaio delle migrazioni che si era svolto nel giugno del 1926 a Londra.<sup>527</sup> L'assise di Londra aveva rivendicato l'abolizione delle agenzie private di reclutamento e l'istituzione di uffici di stato che sovrintendessero sulle migrazioni e dove le organizzazioni sindacali giocassero un ruolo di spicco<sup>528</sup>. Il tema del reclutamento era sempre più al centro del dibattito internazionale, tanto da essere ripreso all'ottava sessione del 1926 e alla dodicesima del 1929 della Conferenza internazionale del lavoro.

In parallelo al ritrovato attivismo dell'OIL sul fronte delle migrazioni, anche la Società delle Nazioni aveva ripreso ad interessarsene all'interno dei suoi molteplici tentativi verso una codificazione del diritto internazionale. L'Assemblea generale aveva adottato il 22 settembre 1924 una risoluzione per formare un Comitato di Esperti che avrebbe dovuto aprire una fase di ascolto dei governi per giungere a formulare delle proposte. Il 12 dicembre successivo fu votato un comitato di diciassette persone di quello che fu chiamato il *Committee of Experts for the Progressive Codification of International Law*<sup>529</sup>. Alla sua prima riunione, svoltasi a Ginevra tra il primo e l'8 aprile 1925, fu stilato un elenco di undici temi su cui formare altrettanti sotto-comitati. Tra questi il primo riguardava i conflitti di nazionalità, il terzo il tema dei privilegi diplomatici, il quinto l'extradizione, il sesto sugli incidenti a stranieri o loro proprietà, il settimo sulle procedure per l'organizzazione di conferenze e la conclusione dei trattati internazionali, l'undicesimo sulle competenze in ambito penale per reati commessi fuori dal proprio territorio. Tutti questi nodi avevano in qualche modo a che fare con le migrazioni, seppur senza limitarsi a quelle di lavoro.

Il Comitato della SdN per la codificazione del diritto internazionale inviò nel 1926 dei questionari ai governi su vari problemi, tra cui quello della nazionalità. Dei ventisei governi che risposero, nove si dissero favorevoli ad una codificazione internazionale in materia di nazionalità, undici sollevarono obiezioni, due si opposero, due si dissero parzialmente contrari; un governo affermò di preferire la risoluzione bilaterale del problema mentre un altro suggerì di posporre la questione<sup>530</sup>. L'Assemblea della Società delle Nazioni del 27 settembre 1927 formava un comitato per organizzare per il 1929 a l'Aia la Prima Conferenza per la Codificazione del Diritto Internazionale, definendo

---

527 Sull'organizzazione di queste conferenze si veda il documento «Pour l'assemblée du conseil général des 4 et 5 décembre 1925», conservato in Archivio Turati, f. D'Aragona, b.20 'Confederazione Generale del Lavoro'

528 Bureau Internationale du Travail, *Les Travailleurs Migrants. Recrutement, Placement et Conditions de Travail*, cit., pp. 50.

529 United Nations, *Documents on the Development and Codification of International Law*, in «Supplement to American Journal of International Law», 41 (1947), pp. 68.

530 Ibidem, pp. 70.



come temi da discutere la nazionalità, le acque territoriali e la responsabilità degli stati<sup>531</sup>.

Nel 1928 intanto si riunì a L'Avana la seconda Conferenza dei Paesi di Emigrazione e di Immigrazione che prendeva il testimone di quella di Roma di quattro anni prima. A Cuba si votò una risoluzione sull'uguaglianza tra lavoratori stranieri e si decise la convocazione di una nuova Conferenza che, però, non ebbe mai luogo.

Sempre nel 1927 fu convocata a Ginevra la Conferenza economica internazionale in cui la Camera Internazionale di Commercio sottopose un rapporto contenente una bozza di raccomandazione in cui si chiedeva alla Società delle Nazioni di convocare una conferenza diplomatica che affrontasse l'uguaglianza di trattamento in tema di residenza, stabilimento, circolazione e libertà di commercio e industria<sup>532</sup>. La Conferenza sul trattamento degli stranieri si riunì nel novembre 1929 a Parigi alla presenza di quarantasette Paesi membri a cui si aggiunsero gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica come osservatori<sup>533</sup>. Vi venne discussa una bozza di convenzione molto ambiziosa perché in essa vi era un tentativo di superare sia la reciprocità che la formula della nazione più favorita da applicare in ambito fiscale, alla regolamentazione della libertà di circolazione, di residenza, di commercio, impresa e professione e nell'esercizio dei diritti civili, giudiziari e di successione. I diritti sarebbero stati garantiti sulla base del domicilio e non della nazionalità<sup>534</sup>. Secondo il giurista americano John Ward Cutler, che commentò l'esito della Conferenza,

The ensuing conference adjourned, however, with a tacit admission that the clannishness manifest in Europe is too strong to be overcome as yet. New states and old are at present too eager to protect their own groups to be ready to make great concessions to aliens. Judging from their practice, among the nations which would be prepared to agree to the principle, Italy takes the lead<sup>535</sup>.

Secondo il rapporto del relatore della proposta, tale Devèz, i governi:

seemed bent on retaining as extensive freedom of action as possible, without accepting any limitations on their full sovereignty, and on endeavouring to secure recognition of the legality of the measures adopted for reasons of revenue, national defense or security, or for the protection of the home labour market<sup>536</sup>.

Se quindi la seconda metà degli anni Venti aveva visto un'accresciuta attenzione alle migrazioni internazionali all'interno di diversi consessi internazionali, al tempo stesso le

---

531 Ibidem, pp. 75.

532 A. K. Kuhn, *The International Conference on the Treatment of Foreigners*, in «The American Journal of International Law», 24 (1930), pp. 571.

533 Bureau Internationale du Travail, *Les Travailleurs Migrants. Recrutement, Placement et Conditions de Travail*, cit., pp. 179.

534 J. W. Cutler, *The Treatment of Foreigners: In Relation to the Draft Convention and Conference of 1929*, in «The American Journal of International Law», 27 (1933), pp. 227; A. K. Kuhn, *The International Conference on the Treatment of Foreigners*, cit., pp. 571.

535 J. W. Cutler, *The Treatment of Foreigners: In Relation to the Draft Convention and Conference of 1929*, cit., pp. 227.

536 United Nations, *Documents on the Development and Codification of International Law*, cit., pp. 61.

opzioni multilaterali più ambiziose furono continuamente accantonate dai governi nazionali.

L'ambito multilaterale visse un'altra battuta d'arresto con la Conferenza per la Codificazione del Diritto internazionale che si tenne a L'Aia dal 13 marzo al 12 aprile 1930, un anno dopo rispetto a quanto previsto. Vi parteciparono quarantasette governi e l'Unione Sovietica come osservatrice. Per quanto sui nodi spinosi legati alla nazionalità si giunse a segnare dei passi in avanti<sup>537</sup>, la conferenza mostrò le tensioni esistenti tra due visioni contrapposte, la prima che aveva per obiettivo la codificazione del vecchio diritto, la seconda che puntava all'elaborazione di un nuovo diritto internazionale. Codificare o legiferare, queste furono polarità irrisolte che portarono il diritto internazionale, delle migrazioni e non solo, ad entrare in una fase di stallo<sup>538</sup>.

Nel settembre 1931, l'Assemblea della Società delle Nazioni votò una risoluzione che andava a definire la procedura per la futura codificazione del diritto internazionale. Contrariamente a quanto avvenuto per la conferenza dell'Aia dell'anno precedente, erano ora i governi che dovevano proporre i temi su cui giungere a sintesi: l'organizzazione internazionale faceva, nei fatti, un passo indietro ridando centralità ai singoli stati, ritagliandosi quindi una mera funzione di coordinamento<sup>539</sup>.

Come sintesi degli anni a cavallo della crisi economica, possiamo usare la critica che mosse Pitman B. Potter nel 1930: «At Paris last winter, at The Hague in March, in Geneva this spring, the story has been the same: the nations find it almost impossible either to codify the old law or replace it with new»<sup>540</sup>.

### **3.2 La crisi economica e la distinzione tra lavoratori/coloni ed indigenti**

La Crisi economica intanto aprì una nuova fase nell'azione dell'OIL sulle migrazioni. Come mostrato dalla storiografia, questo fu del resto un periodo gravido di cambiamenti, con l'avvicendamento tra Albert Thomas, deceduto nel 1932, ed Harold Butler, l'ingresso degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica nel 1934, una maggiore attenzione per l'emisfero occidentale ed un accresciuto interesse per le politiche di stampo keynesiano come risposta all'esplosione della disoccupazione<sup>541</sup>.

Nel marzo 1929 venne ricostituita la Commissione permanente delle migrazioni. Lo stesso anno, nella 12ª sessione, si iniziò a chiedere un cambio di passo nell'azione

---

537 Rispetto al tema della nazionalità, si giunse all'approvazione di una convenzione su certe questioni su conflitti di nazionalità (trenta governi favorevoli); un protocollo relativo agli obblighi militari in caso di doppia nazionalità (venti governi); un protocollo sugli apolidi (ventiquattro governi) ed un protocollo speciale sugli apolidi (quindici governi) oltre a otto raccomandazioni sulla nazionalità. Sul tema della nazionalità, gli atti riportano di «a constant clash between two legal systems» citato in *ibidem*, pp. 82.

538 P. B. Potter, *International Legislation on the Treatment of Foreigners*, in «The American Journal of International Law», 24 (1930), pp. 749.

539 United Nations, *Documents on the Development and Codification of International Law*, cit., pp. 93.

540 P. B. Potter, *International Legislation on the Treatment of Foreigners*, cit., pp. 749.

541 S. Gallo, *A proposito di storia dell'Organizzazione internazionale del lavoro*, cit., pp. 354; D. Maul, *L'Organisation Internationale du Travail. 100 ans de politique sociale à l'échelle mondiale*, cit., pp. 87 e sgg.

intrapresa sul reclutamento internazionale dei lavoratori migranti. Quella sessione segnava il decimo anniversario dell'Organizzazione, rappresentando quindi un momento di bilancio e riflessione interna. Nella discussione che nacque, Giuseppe Bottai, allora sotto-segretario al Ministero delle Corporazioni, individuava contrapposte due tendenze in seno all'Organizzazione, una internazionalista ed una nazionalista. Criticava, tra le altre cose, chi voleva

orienter les pouvoirs de la Conférence vers le terrain des sanctions obligatoires. [...] Aussi longtemps que la Conférence, dans une de ses parties, sera dominée pratiquement par un groupe, dont nous ne voulons pas ici discuter les idées, aucune unification effective des règles ne pourra être atteinte<sup>542</sup>.

A mettere in dubbio l'effettività dell'azione dell'OIL non era solo il governo fascista che, come abbiamo visto in precedenza, non sempre si mostrava reticente nell'avallare soluzioni multilaterali. Il problema si era ormai posto da tempo attorno alla questione delle ratificazioni condizionali<sup>543</sup>, e nel decennale emergeva la discussione sulla revisione delle convenzioni che avevano compiuto dieci di vita<sup>544</sup>.

Sul tema delle migrazioni fu adottata una risoluzione proposta dal delegato governativo cinese, Tchou, in cui si invitava il CdA a intraprendere un'inchiesta sull'applicazione della raccomandazione n.1 sulla disoccupazione, relativamente al reclutamento collettivo dei migranti.

Un altro aspetto importante di questa conferenza fu che il problema del reclutamento dei lavoratori migranti venne separato per la prima volta dalla questione ben più ampia della disoccupazione. La Conferenza infatti chiese al CdA e alla Commissione permanente delle migrazioni di approfondire il tema in una conferenza successiva, sottraendolo dalla competenza della Commissione disoccupazione<sup>545</sup>.

Nel maggio 1930 si svolse così a Parigi la prima riunione dell'esame preliminare del problema del reclutamento, ma per avere una seconda riunione si dovettero aspettare quattro anni. La crisi infatti cambiava le priorità, con un aumento imponente del numero di rimpatri su scala globale. La crescita dei flussi di ritorno poneva una nuova duplice problematica alle organizzazioni internazionali: come evitare che gli stranieri fossero espulsi per il solo fatto di essere disoccupati o indigenti e come permettere a chi era rientrato di non perdere i contributi che aveva versato nel paese o nei paesi in cui aveva lavorato?

SdN e OIL si divisero i 'compiti', la prima occupandosi degli indigenti, la seconda dei disoccupati, introducendo in ambito internazionale una divisione del mondo del

---

542 Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Douzième Session*, Genève 1929.

543 Le ratificazioni condizionali erano quelle in cui un dato Stato vincolava l'entrata in vigore della Convenzione alla ratifica da parte di altri Paesi. A titolo di esempio, 5 Paesi su 14 che avevano ratificato la convenzione sulle otto ore di lavoro avevano preso tale strada.

544 Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Douzième Session*, cit., pp. 351; 762.

545 Bureau International du Travail, *Recrutement, placement et conditions de travail (égalité de traitement) des travailleurs migrants* (n. III), cit., pp. VII.

lavoro e del mondo migrante che si andava strutturando a livello nazionale. Il 20 maggio 1931 il Consiglio della SdN istituì il *Committee of experts on assistance to indigent foreigners and the execution of maintenance obligations abroad* a cui avevano accettato di prendere parte i governi di Argentina, Gran Bretagna, Danimarca, Francia, Ungheria, Italia, Giappone, Messico, Olanda, Polonia, Svizzera e Stati Uniti. Ai lavori del comitato partecipò anche Henri Fuss, capo della sezione disoccupazione, collocamento e migrazioni dell'OIL. Una prima riunione si svolse tra il 4 ed il 9 dicembre 1933 invitando come consulenti la *Permanent Conference for the Protection of Migrants* e l'*International Migration Service*, due organismi privati. Fu subito escluso dagli ambiti d'azione tutto ciò che aveva a che fare con le assicurazioni sociali e di disoccupazione ed il patrocinio legale gratuito ai poveri. L'azione si limitava quindi agli indigenti esclusi dai nuovi regimi assicurativi, a cui doveva essere garantito lo stesso trattamento dei nazionali in materia assistenziale, almeno per un anno. Un fulcro attorno a cui si concentrò la bozza di convenzione era la problematica dei rimpatri, a cui erano consacrati otto articoli sui dodici totali. Nel testo furono definiti i passaggi che gli Stati dovevano compiere prima di rimpatriare gli indigenti, affermando la centralità dei «bisogni della persona», prescrivendo un'inchiesta preliminare e l'accordo tra lo stato di origine e quello di residenza prima di procedere con il rimpatrio. Oltre al progetto di convenzione, furono adottate quattordici raccomandazioni (sapendo che i tempi lunghi di una convenzione non erano rispondenti alla crisi sociale in atto). Sia la convenzione che le raccomandazioni furono inviate a trentacinque governi e quattro organizzazioni internazionali per raccogliere le osservazioni. Una delle raccomandazioni era da trasmettere all'OIL affinché si giungesse ad una Convenzione per l'uguaglianza di trattamento in materia di assicurazione contro la disoccupazione<sup>546</sup>.

Proprio su questo ambito iniziava a muoversi l'organizzazione del lavoro. Nel 1933, la diciassettesima sessione della Conferenza del Lavoro costituì una commissione per l'assicurazione e l'assistenza alla disoccupazione. Come sottolineato dalla storiografia, la guida di Harold Butler era stata da subito votata ad una visione che guardava positivamente al ruolo dello Stato nella pianificazione economica (*planning*), vedendo nell'adozione di sistemi di assicurazione sociale un modo per garantire il potere d'acquisto per sostenere l'uscita dal periodo di crisi economica<sup>547</sup>. In questa sessione furono adottati sei progetti di convenzione sull'assicurazione invalidità-vecchiaia-decesso contenenti varie disposizioni per gli stranieri che si raccomandava fossero assoggettati all'obbligo assicurativo ed al pagamento dei versamenti nelle stesse condizioni dei lavoratori nazionali e che fruissero delle medesime prestazioni. Queste convenzioni erano un'ibridazione che univa il principio dell'uguaglianza incondizionata

---

546 League of the Nations, *Committee of experts on assistance to Indigent Foreigners and the Execution of Maintenance Obligations Abroad - Report of the Council on the Work of the Session Held from December 4th to 9th, 1933* (n. C.10.M.8.1934.IV.), Geneva 1934, pp. 1-7.

547 F. De Felice, *Alle origini del welfare contemporaneo. L'Organizzazione internazionale del lavoro tra le due guerre. 1919-1939*, cit., pp. 13; 120; S. Gallo, *A proposito di storia dell'Organizzazione internazionale del lavoro*, cit., pp. 354.

sul fronte delle condizioni assicurative e del pagamento delle prestazioni; con il principio della reciprocità bilaterale per quanto concerneva le prestazioni in capo ai fondi pubblici<sup>548</sup>. Durante la stessa sessione fu approvata una convenzione (C34, entrata in vigore nel 1936) per sopprimere gli organi di reclutamento lucrativo, riprendendo la rivendicazione del congresso operaio di Londra del 1926. Infine fu votata una risoluzione proposta dai delegati governativi cinesi Chi Yung Hsiao e Scié Ton-Fa che chiedeva di mettere all'Ordine del giorno di una sessione successiva il tema dell'uguaglianza di trattamento. Questa proposta era imparentata con quella presentata al CdA nell'aprile 1933 dal delegato governativo italiano De Michelis per far esaminare alla Commissione delle migrazioni, ed eventualmente far rientrare nei lavori della Conferenza del Lavoro, la questione dell'uguaglianza di trattamento per i salari e le condizioni di lavoro, la protezione dei lavoratori ed i controlli dell'emigrazione e dell'immigrazione<sup>549</sup>.

Nel 1934 si riuniva, presieduta dallo stesso De Michelis, la commissione sulle migrazioni, presentando al BIT una proposta di risoluzione che spingeva verso l'elaborazione di nuove convenzioni sull'uguaglianza di trattamento e domandava al CdA d'iscrivere la questione del reclutamento all'Ordine del giorno della Conferenza del Lavoro successiva.

Intanto, sempre nel 1934, venne messo all'Ordine del giorno il progetto di convenzione sull'Assicurazione contro la disoccupazione<sup>550</sup>. La Convenzione invitava i Paesi che la ratificavano a mettere in piedi dei sistemi di assicurazione sociale, specificando che l'assistenza ai disoccupati doveva essere una misura totalmente differente dall'assistenza agli indigenti di cui, come abbiamo visto, si sarebbe occupata la Società delle Nazioni. Sintomatico di come il problema della disoccupazione fosse percepito come un'emergenza congiunturale, è il fatto che il delegato governativo britannico, Price, propose di fissare in cinque anni il termine per avviare la revisione della convenzione al posto dei canonici dieci<sup>551</sup>. Il dibattito si incentrò soprattutto attorno all'opportunità di trattare la questione dell'assistenza tra le politiche che gli Stati potevano intraprendere, non abbracciando quindi unicamente un modello assicurativo. Francia e Jugoslavia affermavano infatti che amputare la proposta dall'assistenza avrebbe ridotto considerevolmente il numero di ratifiche<sup>552</sup>. Interessante per la nostra trattazione è che la convenzione all'articolo 16 obbligava gli stati a parificare la condizione dell'assicurato straniero al nazionale se proveniente da un Paese che aveva ratificato la convenzione<sup>553</sup>. Si vede qui un tentativo di uscire dal paradigma bilaterale

---

548 Bureau Internationale du Travail, *Les Travailleurs Migrants. Recrutement, Placement et Conditions de Travail*, cit., pp. 176.

549 Bureau International du Travail, *Recrutement, placement et conditions de travail (égalité de traitement) des travailleurs migrants* (n. III), cit., pp. XI.

550 Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Dix-huitième Session*, cit., pp. 362.

551 Ibidem, pp. 366.

552 Ibidem, pp. 376.

553 Ibidem, pp. 427.

che aveva governato la materia fino ad allora: la convenzione preconizzava infatti una ‘cittadinanza sociale’ che si sarebbe dovuta estendere a quella rete di Paesi che avrebbero deciso di ratificare la convenzione. Il singolo Stato veniva quindi estromesso teoricamente dalla scelta di quali nazionalità a cui estendere i propri diritti.

Durante la diciottesima sessione iniziò anche la discussione sulla convenzione sulla conservazione dei diritti alla pensione nell’assicurazione-invalidità-vecchiaia-decesso<sup>554</sup>, prima convenzione sulla protezione sociale interamente dedicata al problema delle migrazioni. La questione, come si ricorderà, era stata aperta nel 1927 dalla risoluzione presentata dal delegato operaio belga Mertens e dalle delegazioni governativa ed operaia uruguaiana. Nel 1934, il relatore della commissione, il consigliere governativo cecoslovacco Stern, esordì mettendo in evidenza tutti i limiti dei trattati bilaterali che erano un fenomeno limitato solo ad un ristretto numero di Paesi e che non proteggevano chi aveva lavorato in più di due stati. L’auspicio ambizioso era quindi quello di posare «la première pierre d’une union internationale pour la protection d’assurance des travailleurs de tous les pays»<sup>555</sup>.

La discussione continuò l’anno dopo in occasione della diciannovesima sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro<sup>556</sup>. Anche in quest’occasione, il nuovo relatore della commissione, il polacco Fischlowitz, presentò la proposta come una soluzione ai problemi congeniti insiti nei trattati bilaterali:

les traités bilatéraux ne peuvent résoudre l'ensemble du problème. Une solution d'ensemble paraît donc nécessaire et il semble que votre Organisation est la seule compétente, tant au point de vue juridique que technique, pour apporter cette solution complète. [...] C'est la première fois que vous avez à régler, dans le cadre de de cette institution internationale, un problème d'ordre exclusivement international pour lequel le droit interne des États ne peut donner une solution<sup>557</sup>.

Eppure un superamento dalla bilateralità non era certo accettata da tutti senza opposizione. L’Argentina, come abbiamo visto nel primo capitolo, temeva che l’estensione del principio di conservazione dei diritti pensionistici potesse portare ad un forte drenaggio di capitali, essendo la maggior parte dei suoi assicurati lavoratori stranieri di cui si temeva il ritorno in patria. Il delegato governativo romeno sostenne esplicitamente la sua preferenza per i trattati bilaterali. Fu dal delegato governativo italiano, Anselmi, che si alzò una delle critiche più forti contro i trattati bilaterali, rimasti spesso indietro rispetto alle nuove legislazioni sociali dettate dalla crisi:

On nous a parlé hier, et notamment l'honorable représentant du Gouvernement roumain, dans son remarquable discours, de la préférence à donner aux traités bilatéraux. J'ai sous les yeux le rapport gris de 1934, d'après lequel on peut constater que le nombre de ces traités est très limité. et plusieurs d'entre eux

---

554 Ibidem, pp. 435.

555 Ibidem, pp. 436.

556 Bureau Internationale du Travail, *Les Travailleurs Migrants. Recrutement, Placement et Conditions de Travail*, cit., pp. 177.

557 Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Dix-neuvième Session*, Genève 1935, pp. 554; un passaggio simile è riprodotto a p.774.

sont désormais surpassés par de nouvelles législations d'assurance. Mais peut-on assurer que les traités bilatéraux sont le *nec plus ultra* pour reconnaître les droits des travailleurs? Nous connaissons tous la procédure nécessaire à la préparation de ces traités: les techniciens doivent se mettre d'accord sur tous les points — et vous savez que c'est difficile — avant que le traité entre en vigueur et cela demande toujours beaucoup de temps, si toutefois les travaux ne s'arrêtent pas à mi-chemin<sup>558</sup>.

È interessante notare che queste parole venivano dal rappresentante dell'Italia, Paese che ormai da tempo si stava scontrando con una riduzione di interesse da parte dei Paesi d'immigrazione a sottoscrivere accordi bilaterali. Tornando alla proposta in discussione nel 1934, è da sottolineare che rispetto alle convenzioni precedenti, il mantenimento dei diritti si applicava a tutti gli stranieri, non solo ai membri dell'OIL come qualcuno aveva proposto. Sembrava qui farsi strada un'idea quasi universalista dei diritti, che superava sia l'ambito bilaterale sia quello multilaterale come concepito fino ad allora. Alla fine la proposta di convenzione fu votata con novantadue voti favorevoli ed uno solo contrario.


Come possiamo notare, la prima metà degli anni Trenta vide uno sviluppo impetuoso delle convenzioni in tema di protezione sociale che prospettavano la creazione di un piano internazionale di fruizione dei diritti da parte dei lavoratori migranti. Il punto è che queste convenzioni furono ratificate molto lentamente ed in numero assai ridotto. Se le convenzioni votate negli anni Venti avevano riscosso un relativo successo, guidate dalla C2 sulla disoccupazione e dalla C19 sull'uguaglianza di trattamento in materia infortunistica, quelle elaborate negli anni Trenta trovarono una gran difficoltà nell'essere recepite dagli Stati membri. Se quindi queste convenzioni erano state in grado di mobilitare un dibattito molto avanzato figlio dell'affermazione del keynesismo e cosciente dei limiti fino ad allora riscontrati dai trattati bilaterali e dall'azione precedente dell'OIL, esse dovettero fare i conti con una realtà tutt'altro che ricettiva ad applicare logiche multilaterali nel campo della protezione sociale e delle migrazioni. In sede di ricerca storica è quindi imprescindibile riuscire a distinguere tra la funzione dell'OIL nel permettere un'ambiziosa elaborazione di proposte ed una vasta circolazione di modelli, e la sua scarsa capacità di trasformare questi in realtà uniformemente accettati a livello di singoli Paesi<sup>559</sup>.

---

558 Ibidem, pp. 570.

559 D. Maul, *L'Organisation Internationale du Travail. 100 ans de politique sociale à l'échelle mondiale*, cit., pp. 92.

Figura 8: Ratifiche delle Convenzioni OIL concernenti le migrazioni e la protezione sociale.



### 3.3 La seconda metà degli anni 1930

La seconda metà degli anni Trenta fu contraddistinta da tre fenomeni: la ripresa della scrittura di trattati bilaterali, ma limitata principalmente alle migrazioni di colonizzazione tra Europa e Sud America, l'organizzazione di conferenze regionali e il tentativo della Società delle Nazioni di giungere ad una convenzione sull'uguaglianza di trattamento per gli stranieri indigenti.

Proprio su quest'ultimo fronte, nel gennaio 1936 si riunì per la seconda volta il Comitato di esperti costituito tre anni prima. In quest'occasione furono analizzate le risposte dei governi e delle organizzazioni internazionali alla seconda bozza di convenzione che era stata inviata dopo aver ricevuto i commenti dei governi alla prima bozza. Se per l'OIL la nuova bozza era complementare alle convenzioni sulle assicurazioni sociali approvate negli anni precedenti, per un'organizzazione come la *Permanent Conference for the Protection of Migrants* la seconda bozza era un passo indietro. Per loro:

This Convention will in no wise prevent States between which exchanges of population are frequent from concluding bilateral conventions, the provisions of which are more favourable to indigent persons in their respective countries.

Nevertheless, the multilateral Convention now before the League will be the sole safeguard of many unfortunate individuals, provided, of course, that their country accedes to it.



It will be of special value to 'refugees' [...] and-also to 'stateless persons', [...] that the Convention clearly states that they are included among the persons to whom it is applicable<sup>560</sup>.

Nella riunione si definirono tre tendenze. Da una parte un gruppo di governi favorevoli alla conclusione di trattati bilaterali e che auspicavano che il comitato di esperti elaborasse un modello di trattato bilaterale. Il secondo gruppo di esperti, la maggioranza, era per la scrittura di una convenzione multilaterale. Il terzo gruppo, infine, era costituito dagli esperti statunitensi, propose di limitarsi ad approfondire lo studio dei sistemi esistenti di assistenza agli stranieri indigenti<sup>561</sup>. Una terza bozza di convenzione fu quindi inviata ai governi per raccogliere i pareri. Le risposte dei governi si divisero tra chi – principalmente nell'Europa centro-orientale - dava la sua preferenza alla conclusione di trattati bilaterali (Austria, Cecoslovacchia, Estonia, Lettonia, Liechtenstein, Svizzera e Jugoslavia), chi – quasi tutti i paesi americani - dichiarava di non poter accedere alla convenzione per varie ragioni (Argentina, Colombia, Danzica, Ecuador, Egitto, Grecia, Irlanda, India, Iraq, Lituania, Monaco, Nuova Zelanda, Siam, Spagna, Turchia, USA), infine un terzo gruppo che dichiarava di non avere obiezioni a sostenere la Convenzione (Australia, Belgio, Regno Unito, Bulgaria, Cile, Cina, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Italia, Giappone, Olanda, Norvegia, Polonia, Svezia, Sud Africa, URSS)<sup>562</sup>.

Nonostante la formazione di un sotto-comitato composto da Francia, Svizzera e Polonia che provò a giungere ad una mediazione, alla fine si decise che la bozza sarebbe diventata una Convenzione modello che i singoli Stati avrebbero potuto usare per la stipula di trattati bilaterali o multilaterali. L'ultimo tentativo della Società delle Nazioni di normare da un punto di vista multilaterale delle problematiche legate alle migrazioni naufragò, riducendo l'orizzonte all'elaborazione di modelli per trattati tra Paesi.

Sulla spinta delle Convenzioni votate negli anni precedenti, intanto, l'OIL continuava a perseguire un'azione multilaterale nel campo della protezione sociale dei lavoratori migranti. Una pubblicazione dell'Organizzazione stampata nel 1936, sottolineava ancora come la scrittura di trattati bilaterali facesse prevalere considerazioni d'ordine politico ed economico sul benessere dei migranti, spingendo quindi nella direzione di trovare «norme giuridiche universalmente riconosciute»<sup>563</sup>. Nel giugno del 1936, la Conferenza del Lavoro votò una risoluzione sull'uguaglianza di trattamento, sul reclutamento e sulle condizioni di lavoro dei migranti in cui si auspicava che il CdA iscrivesse la questione all'Ordine del Giorno della Conferenza che

---

560 *Assistance to Indigent Foreigners. Observation of Governments on the Second Draft Multilateral Convention on Assistance to Indigent Foreigners*, in «League of Nations - Official Journal», (1937), pp. 969.

561 League of the Nations, *Committee of Experts on Assistance to Indigent Foreigners and the Execution of Maintenance Obligations Abroad. Report to the Council on the Work of the Third Session* (n. C.105.M.57.1938.IV), 1938, pp. 2.

562 *Ibidem*, pp. 4.

563 Bureau Internationale du Travail, *Les Travailleurs Migrants. Recrutement, Placement et Conditions de Travail*, cit., pp. 175.

si sarebbe dovuta tenere nel 1938 (adottata poi dal CdA nella seduta del 6 febbraio 1937)<sup>564</sup>.

I segnali di ripresa economica avevano intanto riacceso la speranza di molti Paesi in una riattivazione delle migrazioni internazionali a cui si venne a sommare per l'organizzazione, per la prima volta nella storia dell'OIL, di un consesso continentale, con la riunione della prima Conferenza Interamericana del Lavoro che si riunì a Santiago del Cile nel gennaio 1936<sup>565</sup>. Proprio nel corso di quest'ultima fu votata una risoluzione che chiedeva al BIT di calendarizzare la discussione di un progetto di convenzione o di raccomandazione in cui si sarebbero dovute indicare le basi per futuri trattati bilaterali o multilaterali tra Paesi d'Europa e d'America concernenti l'immigrazione, la colonizzazione ed il lavoro. Il CdA mandò una missione in Brasile, Argentina ed Uruguay<sup>566</sup> e fu convocata una riunione del Comitato Permanente delle Migrazioni per il novembre 1936. A seguito di questo processo il CdA decise di riunire a Ginevra una Conferenza di esperti che si svolse dal 28 febbraio al 7 marzo 1938 a cui presero parte Argentina, Austria, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cecoslovacchia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Ungheria, Giappone, Olanda, Perù, Polonia, Svizzera, Uruguay, Venezuela e Jugoslavia. Si può notare l'assenza di alcuni Stati che avevano fornito i più grandi contingenti di manodopera nel periodo precedente. Mancava l'Italia, allora ai margini della politica internazionale a seguito dell'occupazione dell'Etiopia, ma anche la Spagna, sconvolta dalla guerra civile. La discussione si limitava agli Stati dell'Europa Centro-orientale, piccoli Stati dell'Europa occidentale ed un nutrito gruppo di nazioni latino-americane, veri artefici di questo consesso.

La Conferenza affermò la possibilità di riprendere le migrazioni, a costo però di garantire una vasta protezione dei migranti in ogni fase dello spostamento e dell'insediamento. A tal fine, fu caldeggiata la firma di trattati bilaterali per lo scambio di informazioni e l'organizzazione della colonizzazione, riconoscendo però che solo un coordinamento internazionale avrebbe permesso di finanziare le politiche di migrazione e insediamento<sup>567</sup>. Veniva quindi raccomandata la creazione di un Comitato Permanente sulle migrazioni di Colonizzazione composto dai rappresentanti dei Paesi coinvolti e da esperti economici, finanziari e sociali<sup>568</sup>. Con questo nuovo protagonismo degli stati d'immigrazione latinoamericani, veniva rilanciata per l'ultima volta una visione dell'OIL come controllore di un riequilibrio dell'economia internazionale. Al centro

---

564 Bureau International du Travail, *Recrutement, placement et conditions de travail (égalité de traitement) des travailleurs migrants* (n. III), cit., pp. IX.

565 P. G. Flier, *Las organizaciones internacionales y las recomendaciones de política de seguridad social para América Latina: el caso de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social*, in D. Lvovich - J. Suriano (dir.), in *Las políticas sociales en perspectiva histórica. Argentina, 1870-1952*, Prometeo Libros, Buenos Aires 2006.

566 International Labour Office, *Immigration and settlement in Brazil, Argentina, and Uruguay. I*, in «International Labour Review», 35 (1937), pp. 215-247.

567 *The Organisation of Migration for Settlement*, in «International Labour Review», XXVII (1938), pp. 564.

568 Ibidem, pp. 582.

della discussione non vi erano più le risorse minerarie come paventato all'inizio degli anni Venti, ma le popolazioni, che dovevano, come in un sistema di vasi comunicanti, spostarsi dalle zone sovrappopolate a quelle spopolate. Le preoccupazioni di ordine demografico che abbiamo visto imporsi nei diversi contesti nazionali sul finire degli anni Trenta, trovavano qui una loro possibile espressione a livello transnazionale, in particolare nell'idea di alcuni che, per ridurre le tensioni politiche internazionali, si dovesse procedere ad una più fluida circolazione delle popolazioni<sup>569</sup>.

Sempre nel 1938 la Conferenza Internazionale del Lavoro, riunita nella 24<sup>a</sup> sessione, aveva all'ordine del giorno la discussione preliminare di un progetto di convenzione sull'uguaglianza di trattamento nel campo del reclutamento, collocamento e condizioni di lavoro. Attorno all'organizzazione di un sistema di scambio di informazioni tra Paesi d'immigrazione e d'emigrazione venivano presi come modelli i trattati bilaterali firmati dall'Argentina con Olanda, Svizzera e Danimarca per la colonizzazione agricola. Sul piano internazionale, l'OIL riconosceva che solo le Conferenze di Roma del 1921 e 1924 avevano posto il tema dell'informazione e del controllo sugli agenti di emigrazione<sup>570</sup>. Il documento del 1938 sull'uguaglianza di trattamento preconizzava il superamento della reciprocità bilaterale ed un passaggio ad un sistema di reciprocità detta automatica, che avrebbe costituito una clausola che legava di diversi membri che decidevano di ratificare la futura convenzione<sup>571</sup>. Questi spunti passarono alla discussione della conferenza del 1939 per l'approvazione definitiva. La commissione presieduta dal delegato olandese Verwey, partorì un progetto di convenzione e due raccomandazioni. Il relatore affermò quanto la mancanza di spazio stesse diventando nel Vecchio Mondo uno dei fattori principali di rischio di guerra, da qui la necessità di intervenire sulle migrazioni per mitigare le frizioni presenti in Europa. Secondo Verwey, l'OIL doveva smettere di limitarsi a «compulsare le legislazioni dei diversi Paesi» per iniziare, invece, a codificare regole e principi generali per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori migranti<sup>572</sup>. Prendendo la palla al balzo, il delegato del governo polacco affermò che l'Ufficio internazionale del Lavoro si era limitato per numerosi anni ad una politica di *laissez-faire*, aggiungendo che la proposta finale era un compromesso a ribasso che aveva sacrificato molto nel campo dell'uguaglianza di trattamento in materia di impiego e rimpatrio. Per questo motivo, pur votando favorevolmente la convenzione, la Polonia avrebbe continuato a difendere i diritti dei propri migranti per mezzo di convenzioni bilaterali<sup>573</sup>. Di fatto la convenzione rimandava alla stipula di trattati bilaterali, mentre una delle raccomandazioni vi era

---

569 A. Bashford, *Population, Geopolitics, and International Organizations in the Mid Twentieth Century*, in «Population, Geopolitics, and International Organizations in the Mid Twentieth Century», 19 (2008), pp. 336.

570 Bureau International du Travail, *Recrutement, placement et conditions de travail (égalité de traitement) des travailleurs migrants* (n. III), cit., pp. 51.

571 Ibidem, pp. 161.

572 Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Vingt-troisième Session*, Genève 1939, pp. 323.

573 Ibidem, pp. 324.

totalmente dedicata. Segno dei tempi, molti dei governi appoggiarono la convenzione ponendo condizioni. L'Argentina disse che gli stati non dovevano essere obbligati a firmare trattati bilaterali inclusivi di tutte le condizioni enumerate: a preoccupare erano, come negli anni precedenti, i punti riguardanti i trasferimenti di divise e la liquidazione dei diritti alla pensione delle assicurazioni sociali<sup>574</sup>. I governi francese e brasiliano chiesero che l'uguaglianza di trattamento enunciata nella convenzione non inficiasse sulle leggi nazionali che fissavano delle quote massime di lavoratori stranieri<sup>575</sup>. Venne approvato, seppur modificato, un emendamento dei delegati operai che andava a definire il contenuto e la forma dei contratti di lavoro.

Berredo Carneiro, consigliere tecnico governativo del Brasile, affermò:

La convention que vient d'approuver la Commission des travailleurs migrants est certainement, parmi les activités de l'Organisation Internationale du Travail, une de celles qui laisseront la plus profonde empreinte. Pour la première fois, dans le monde, le problème des migrations est transposé de la sphère purement nationale dans le domaine international<sup>576</sup>.

Come abbiamo visto, la convenzione fu il frutto di varie mediazioni a ribasso e spingeva i governi a perseverare nella firma di trattati bilaterali. Nonostante le roboanti parole di Berredo Carneiro, questa convenzione non fu mai ratificata da alcun Paese, tanto che, dieci anni dopo, una nuova convenzione fu discussa e approvata su basi totalmente diverse.

Come ben sintetizzato da Daniel Maul,

Dans une telle situation, le fait même d'adopter une convention et deux recommandations sur les travailleurs migrants peut être considéré comme un succès. Toutefois, à y regarder de plus près, ces instruments révèlent les limites de l'action internationale. La convention met l'accent sur le recrutement et les conditions de travail des seuls travailleurs migrants et, si quelques paragraphes des recommandations promeuvent la coopération entre États, les résultats sont bien éloignés des plans antérieurs, qui auraient fait du BIT un centre international d'échange d'informations sur les migrations de main-d'œuvre<sup>577</sup>.

Nel 1934, guardando retrospettivamente alla nascita dell'OIL Ernest Mahaim affermava: «The ultimate purpose of international labor legislation would, of course, be achieved if all national legislation became identical»<sup>578</sup>.

Ben lungi dall'avvicinarsi a questo obiettivo, il diritto internazionale che si affermò nel periodo tra le due guerre fu profondamente differente da quello che era stato preconizzato all'inizio del secolo. La Prima guerra mondiale aveva dato una spinta potentissima all'evoluzione del diritto internazionale del lavoro e delle migrazioni. Il piano bilaterale fu quello che sperimentò un più rapido sviluppo, coinvolgendo entrambi

---

574 Ibidem, pp. 327.

575 Ibidem, pp. 506.

576 Ibidem, pp. 325.

577 D. Maul, *L'Organisation Internationale du Travail. 100 ans de politique sociale à l'échelle mondiale*, cit.

578 E. Mahaim, *The historical and social importance of international labor legislation*, cit.

le sponde dell'Atlantico, contrariamente a quanto era avvenuto nei primi decenni del Novecento.

La Francia fu il Paese che investì maggiormente in questo ambito della diplomazia 'sociale', affidando alle convenzioni bilaterali sia l'organizzazione del reclutamento, sia l'estensione dei diritti sociali alla manodopera reclutata. In questo ambito, il Trattato franco-italiano del 30 settembre 1919 fece scuola, creando un nuovo paradigma di accordi tra Paesi. Questi trattati nacquero per rispondere ad una competizione che era sorta sia tra Paesi importatori che esportatori di manodopera. Il diritto bilaterale del lavoro fu quindi uno strumento per accaparrarsi il più gran numero di lavoratori per gli uni e per facilitare l'uscita del più alto numero di emigranti per gli altri. L'Argentina, al contempo, prese una strada più 'stretta' rispetto alla Francia, limitando i suoi trattati alla sola materia infortunistica. Nonostante questa differenza, è importante leggere un processo generale e globale che non può scadere in giudizi di valore sulla maggiore o minore 'qualità' e 'estensione' dei diversi accordi.

La crisi degli anni Trenta non fece entrare in crisi la 'diplomazia sociale', anzi. I trattati vennero rivitalizzati dall'esigenza di flessibilizzare il mercato del lavoro globale, facilitando gli arrivi ma soprattutto le partenze. Se le convenzioni allargavano i diritti dei lavoratori stranieri, lo facevano ora anche per facilitarne i rimpatri. La seconda metà degli anni Trenta portò invece ad un cambio totale delle direzioni delle migrazioni. Proprio in un momento in cui gli Stati latinoamericani si convincevano a stipulare delle convenzioni in materia di reclutamento, quello che veniva a mancare era l'interesse da parte degli Stati, come Italia e Spagna, che avevano storicamente fornito i contingenti più elevati di lavoratori.

Gli anni Venti e Trenta furono in ogni caso un campo di sperimentazione, da una parte e dall'altra dell'Atlantico, per immaginare quegli strumenti di reclutamento che raggiungeranno il loro apice nel secondo dopoguerra. Il diritto prodotto dai trattati bilaterali ebbe un'utilità pratica di grande valore per i singoli lavoratori stranieri, segnando dei miglioramenti tangibili nella condizione lavorativa o sociale. Questi tipi di accordi si dimostrarono molto più capaci di rispondere a esigenze contingenti delle economie dei diversi Paesi, cosa che, invece, non riuscì al piano multilaterale che sorse attorno all'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Le speranze di un'universalizzazione di alcuni diritti sociali si erano scontrate con una realtà in cui la ragione di Stato aveva prevalso, favorendo così il moltiplicarsi di accordi bilaterali a detrimento di convenzioni multilaterali di più ampio respiro.

L'OIL, nelle ventinove sessioni delle Conferenze del Lavoro svoltesi il 1919 ed il 1946, adottò 80 convenzioni ed altrettante raccomandazioni. Di queste, al 31 luglio 1946, solo cinquantadue erano entrate in vigore, ricevendo 885 ratifiche in 50 stati<sup>579</sup>. Come abbiamo potuto vedere nella trattazione, col tempo l'Organizzazione incrementò la sua attenzione sulla protezione sociale e sui diritti dei migranti, ma al contempo gli Stati si dimostrarono sempre più restii a ratificare le convenzioni, che rimasero quindi

---

579 United Nations, *Documents on the Development and Codification of International Law*, cit., pp. 64.

un utile strumento di stimolo alle riforme sociali nei diversi contesti, spesso una leva usata dagli attori politici e sociali, ma senza avere quella forza capace di renderle diritto vivente.

I trattati bilaterali si mostravano molto più flessibili alle esigenze sia politiche che economiche dei diversi Paesi. Non solo perché ciascuno Stato poteva decidere con chi firmarli e quando, ma anche perché questi trattati, apparentemente rigidi e difficilmente modificabili nel tempo, erano affiancati da una parte mobile costituita dai contratti-tipo che fissavano le condizioni che inquadravano il rapporto lavorativo. Questa parte poteva essere modificata con estrema facilità a seconda delle congiunture economiche e sociali. I trattati bilaterali entravano quindi più agevolmente nella realtà quotidiana delle relazioni lavorative. I contratti-tipo che emanavano da essi ne erano la ricaduta pratica e tangibile, parte del generale processo di contrattualizzazione dei rapporti di lavoro su cui torneremo in maniera più approfondita nel quinto capitolo.

Lo storico tedesco Christoph Rass ha affermato che lo sviluppo dei trattati bilaterali di lavoro fu un merito dell'opera dell'OIL<sup>580</sup>. Come abbiamo affermato in precedenza, dissentiamo da questa visione: i trattati bilaterali precedettero e poi affiancarono l'azione dell'OIL. Piuttosto che costruire un modello di diritto multilaterale, l'OIL finì per cercare di fornire una cornice uniforme al diritto bilaterale. Se fino alla Grande Guerra gli ordinamenti giuridici internazionali apparivano in continua espansione, gli anni tra le due guerre vanno letti come un periodo di inflessione di questi ordinamenti con uno schiacciamento del multilaterale sul bilaterale ed un'emersione di plurilateralismi su scala continentale che raggiungeranno il loro pieno sviluppo nel secondo dopoguerra.

Qual era il compito delle organizzazioni internazionali? Cos'era in definitiva il diritto multilaterale? Doveva solo codificare un diritto consuetudinario già esistente nel campo diplomatico, o normare – in qualche maniera legiferare – un diritto del tutto nuovo? Sul fronte delle migrazioni di lavoro queste domande restarono inevase. L'azione si spostò nella definizione di condizioni minime accettabili piuttosto che nell'uniformazione a rialzo delle legislazioni nazionali. Dal voler gestire il cuore del rapporto capitale-lavoro, si passò ad agire ai margini di questa relazione.

Gli anni del secondo dopoguerra ne saranno la dimostrazione, con i trattati bilaterali che diventeranno una parte costitutiva del mercato del lavoro, europeo e non, che sperimenterà il boom economico fino agli anni Settanta.

---

580 C. Rass, *Temporary Labour Migration and State-Run Recruitment of Foreign Workers in Europe, 1919–1975: A New Migration Regime?*, cit., pp. 200.

### Capitolo III

## Le trasformazioni della giustizia del lavoro tra le due guerre e la difesa legale dei lavoratori stranieri

Alla metà dello scorso decennio i tribunali del lavoro sono tornati al centro dell'attenzione politica e mediatica in diversi Paesi, diventando bersaglio di chi ne vedeva il simbolo di una difesa di un mondo del lavoro novecentesco, non più al passo coi tempi. Queste critiche accomunavano elementi diversi dello spettro conservatore e neo-liberale, unendo l'ex-presidente brasiliano Michel Temer (ed il suo successore Jair Bolsonaro) con quello francese, Emmanuel Macron. Se il primo si è spinto fino a ridurre ampiamente la capacità di azione della giustizia del lavoro brasiliano<sup>581</sup>, il secondo si è limitato a modificare alcuni importanti aspetti dei tribunali francesi, i *prud'hommes*<sup>582</sup>. Tali attacchi ci mostrano quanto i tribunali del lavoro siano ormai divenuti parte integrante del mondo giudiziario e del mondo del lavoro sia in Europa che nelle Americhe, eppure queste sono istituzioni la cui storia è relativamente recente, basti pensare che nella maggior parte dei Paesi in cui sono presenti, essi si svilupparono a partire dagli anni Venti e Trenta del Novecento.

Oggi appare normale pensare che per le cause<sup>583</sup> di lavoro si ricorra a tribunali specifici. Il diritto del lavoro e la giurisdizione del lavoro appaiono come consustanziali, vivendo in una relazione biunivoca per cui i tribunali del lavoro giudicano rifacendosi al diritto del lavoro, mentre quest'ultimo si forma e viene modificato al contempo dai primi. Così non è sempre stato. Nella maggior parte dei Paesi, come appena detto, l'istituzione dei tribunali del lavoro è relativamente recente. L'esercizio comparativo che viene qui proposto rompe questa schematizzazione lineare, questo rapporto tra contenitore (il tribunale) e contenuto (il diritto). Mentre la Francia vanta i tribunali del lavoro più longevi tuttora presenti in Europa, in Argentina le cause di lavoro erano giudicate da tribunali civili e commerciali o dai giudici di pace, a seconda dell'oggetto del contendere e della Provincia in cui avveniva il contenzioso. La comparazione tra Francia e Argentina non parla quindi della storia dei tribunali del lavoro, ma della storia del lavoro nelle aule di tribunale. È questa la prima sottolineatura da fare, il primo elemento problematizzante che bisogna comprendere prima di inoltrarci nel lavoro di ricerca che ci apprestiamo a fare.

Il secondo elemento è studiare queste realtà usando lo sguardo non di un lavoratore o ad una lavoratrice qualunque (qualora 'qualunque' abbia un senso), ma di un lavoratore o di una lavoratrice stranieri. Questa scelta presuppone delle domande a monte.

---

581 La riforma dei tribunali del lavoro è rientrata nella più ampia *Reforma trabalhista* contenuta nella legge 13.467 dell'11 luglio 2017

582 La riforma dei *prud'hommes* era partita già con il decreto n. 2016-660 del 20 maggio 2016, quando Emmanuel Macron era ministro dell'Economia sotto la presidenza di François Hollande; ma la vera riforma è giunta con l'ordinanza del 22 settembre 2017, ratificata dalla legge del 29 marzo 2018

583 Nei prossimi tre capitoli utilizzeremo causa, contenzioso, conflitto, litigio o lite come sinonimi per riferirsi alle controversie giudiziarie

Innanzitutto: vi erano per questi lavoratori limitazioni legali all'accesso alle aule di tribunale? In secondo luogo, vi erano barriere di natura sociale (linguistiche, economiche, lavorative, ecc.) nel ricorso alle corti di giustizia o, al contrario, delle sollecitazioni (che potevano provenire dalla propria rete diplomatica, dal mondo sindacale o da altri soggetti) a rivolgersi a questi tribunali?

Questo è un capitolo di contesto, il cui fine è quello di spiegare le evoluzioni che intervennero nei tribunali che erano chiamati ad interessarsi del mondo del lavoro. Vari tipi di evoluzione modificarono queste istituzioni. Innanzitutto di natura strutturale e normativa, e quindi derivavano dalla proiezione che il potere legislativo estendeva sul giudiziario, oppure di natura dottrinale e giurisprudenziale, frutto di modificazioni che sorgevano nel e dal sistema giudiziario stesso. Fuori dalla norma, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, altre evoluzioni non avevano a che fare con i tribunali in sé, ma con il contesto in cui essi erano immersi. Per esempio: come reagirono i tribunali ai sussulti che attraversarono la società? Nel caso delle vaste mobilitazioni operaie e degli scioperi che scossero il globo nel periodo interbellico, i tribunali persero la loro funzione di mediazione dei conflitti o, al contrario, la rafforzarono? Infine, l'ultima evoluzione che acquisisce una particolare importanza in questa ricerca è quella relativa all'emersione della protezione sociale nel mondo del lavoro. I tribunali divennero soggetti attivi del processo riformatore o se ne disinteressarono, demandando alle amministrazioni statali il compito di intervenire al sorgere di conflitti di interpretazione delle nuove norme?

Riteniamo che fu l'emersione della protezione sociale che mandò in crisi i vecchi sistemi di gestione dei conflitti giudiziari inerenti il mondo del lavoro, avviando un processo che coinvolse Paesi sulle due sponde dell'Atlantico tra l'inizio del Novecento e la metà del secolo e che portò o ad un profondo ripensamento delle istituzioni giudiziarie e delle loro procedure, o, addirittura, alla nascita di nuove istituzioni. Questa posizione non è del resto differente da quella espressa dall'Ufficio Internazionale del Lavoro nel primo studio monografico che dedicò ai Tribunali del Lavoro nel 1938:

L'application et l'interprétation de ces nouvelles règles et dispositions légales ont à leur tour imposé des tâches supplémentaires aux tribunaux ordinaires. Cela explique qu'au cours des dernières années un nombre de plus en plus grand de pays se soient montrés favorables à l'institution de tribunaux spéciaux du travail appelés à suppléer à la tâche des tribunaux ordinaires. Actuellement, vingt-trois pays possèdent des tribunaux spéciaux du travail chargés de connaître des conflits du travail<sup>584</sup>.

Fu quindi un processo globale. Tutti i Paesi che vivevano un qualche processo di industrializzazione si trovarono di fronte ad un doppio interrogativo. Se non possedevano ancora un'istituzione giudiziaria consacrata al mondo del lavoro, come nel caso dell'Argentina, il primo interrogativo era se introdurre una tale istituzione e con quale perimetro di azione. Il secondo interrogativo, e questo coinvolse tutti i Paesi, fu su quale modello. A inizio Novecento Francia, Italia, Belgio e Germania ed altri Paesi

---

584 Bureau Internationale du Travail, *Les Tribunaux du Travail. Étude internationale des systèmes judiciaires en vigueur pour le règlement des conflits du travail*, Genève 1938, pp. 4-5.



possedevano tribunali del lavoro in cui i giudici erano non professionali, poiché eletti in maniera paritetica tra operai e datori di lavoro<sup>585</sup>. A fronte di questi modelli non professionali ed elettivi, molto simili ad istituzioni corporative d'*ancien régime*, si vennero a creare tribunali del lavoro sul modello dei tribunali civili, basati su giudici professionali, una presenza più marcata di avvocati e di procedure scritte<sup>586</sup>. Queste ultime ebbero uno sviluppo molto marcato a partire dall'esperienza della Carta del Lavoro fascista del 1927, seguita dalle riforme franchista in Spagna, Varguista in Brasile, peronista in Argentina<sup>587</sup>. Ora, al di là dei singoli modelli, quello che è di interesse per questa nostra ricerca è che l'avvento della protezione sociale, accompagnata da un'accresciuta definizione dei vincoli di subordinazione nel mondo del lavoro attorno alla formalizzazione del contratto di lavoro (sia nella sua forma individuale che collettiva), portò a questo processo di riforma su scala globale.

L'interesse di incrociare lo studio delle migrazioni e quello dell'evoluzione della giustizia del lavoro sta nell'analizzare la pertinenza della cittadinanza e della nazionalità come principio di esclusione dalla protezione sociale. In altri termini, guardare al *modus operandi* dei tribunali del lavoro ci permette di capire se e quando un individuo era escluso dalla protezione sociale per ragioni di nazionalità o quando, invece, intervenivano altre categorizzazioni, gerarchizzazioni; insomma, meccanismi di inclusione e/o esclusione in quella che potremmo definire la cittadinanza sociale. Inoltre, una persona poteva essere esclusa dal sistema giudiziario per altre ragioni piuttosto che per meri impedimenti formali. Altre barriere potevano essere di ordine sociale, economico, culturale. Gli stranieri, insomma, vivevano una condizione di precarietà socio-giuridica, in cui diversi aspetti concorrevano a definire i limiti, sempre mobili ed incerti, del ricorso alla giustizia.

In questo capitolo analizzeremo prima l'evoluzione delle cause di lavoro nei tribunali in Francia ed Argentina per vedere quali furono i cambiamenti maggiori in ambito giudiziario nei due contesti di riferimento, al fine di individuare tendenze comuni e particolarità dei singoli casi; mostreremo poi come la questione dell'accesso

---

585 Ancora nel 1938 il BIT considerava questo come il modello di tribunale del lavoro: «L'idée qui est à la base de la juridiction du travail est que les parties en cause seront jugées par leurs pairs, de sorte que le règlement d'un différend entre un employeur et son ouvrier devrait être effectué par un tribunal composé d'un nombre égal d'employeurs et d'ouvriers ayant élu l'un d'entre eux pour diriger les débats. Mais dans la pratique, cette doctrine a été l'objet de certaines dérogations rendues nécessaires par les différences de conditions dans lesquelles la juridiction du travail a été instituée dans les divers pays» Ibidem, pp. 12.

586 mentre per le Americhe, non si può non citare la recente curatela L. Fink - J. Palacio, *Labor Justice across the Americas*, University of Illinois Press, Champaign 2017; Per quanto riguarda la storiografia, i lavori comparativi sui tribunali del lavoro si limitano a pochi studi. Per il continente europeo citiamo i seguenti capitoli di libri T. Ramm, *Workers' Participation, the Representation of Labour and Special Labour Courts*, cit.; R. Rogowski - A. Tooze, *Individuelle Arbeitskonfliktlösung und liberaler Korporatismus. Gewerbe und Arbeitgerichte in Frankreich, Großbritannien und Deutschland im historischen Vergleich*, cit.

587 Forse l'unico tentativo organico di studio delle circolazioni tra questi modelli corporativi è quello svolto dallo storico brasiliano esperto di tribunali del lavoro, Fernando Teixeira da Silva, che ha analizzato le influenze del modello corporativista fascista su quello varguista F. Teixeira da Silva, *The Brazilian and Italian Labor Courts: Comparative Notes*, cit.

alla giustizia per i migranti e gli stranieri fu presa in considerazione alla fine della Grande Guerra a livello globale, dai Paesi d'emigrazione come l'Italia e dai Paesi di immigrazione, da organizzazioni ed attori di natura internazionale.

## **1. Il lavoro nell'arena giudiziaria: crisi e trasformazioni all'arrivo della protezione sociale**

Se si considera la storia dei tribunali del lavoro, Francia e Argentina sono apparentemente agli antipodi. Da una parte abbiamo dei tribunali del lavoro creati già all'inizio del Diciannovesimo secolo, ovvero i consigli dei *prud'hommes* (letteralmente probiviri), dall'altra un contesto in cui dei tribunali del lavoro veri e propri furono istituiti solo a partire dal 1944. Fuori da questo dato esteriore, quello che vorremmo analizzare in questa parte sono gli sviluppi paralleli delle istituzioni giudiziarie che si occupavano di lavoro nei due contesti.

Possiamo infatti individuare una cronologia comune non solo ai casi francese ed argentino, ma allo spazio euro-americano in generale. Una prima fase è quella che si situa tra la fine dell'Ottocento e la Prima guerra mondiale, all'interno di quella che Duncan Kennedy ha definito come la prima globalizzazione del pensiero giuridico<sup>588</sup>. Questo fu un periodo prodromico, in cui per la prima volta i tribunali smisero di occuparsi solo di un mondo del lavoro di mestiere, per interessarsi invece del mondo industriale (ed in parte agricolo), caratterizzato da nuovi rapporti di lavoro (anche se ancora in via di definizione) e da nuove problematiche sociali. Era la questione sociale che iniziava ad interrogare le aule dei tribunali, fossero essi specializzati, come in Francia, o no, come nella maggior parte dei contesti nazionali all'epoca. Questo fu un periodo in cui l'azione dei tribunali in materia di lavoro si limitava ancora solo ad alcune aree urbane, ed anche questo era vero sia in Francia che in Argentina. Come ha scritto lo storico argentino Juan Manuel Palacio, questa fase fu contraddistinta da una bassa intensità di intervento<sup>589</sup>. L'azione della giustizia nel mondo del lavoro si sviluppò quindi a macchia di leopardo, sia geograficamente, che socialmente, toccando solo alcune tipologie di lavoratori<sup>590</sup>. Al di là del fatto che vi fossero tribunali specializzati o meno, ciò che accomuna i diversi contesti è che nacque in questo periodo una giurisprudenza del lavoro, e che questa giurisprudenza iniziò a circolare a livello transnazionale, e al tempo stesso che incrementò la sua legittimità nei diversi ambiti

---

588 D. Kennedy, *Two Globalization of Law & (and) Legal Thought: 1850-1968*, in «Suffolk University Law Review», 36 (2002), pp. 633.

589 J. M. Palacio, *From Social Legislation to Labor Justice. The Common Background in the Americas*, in L. Fink - J. M. Palacio (dir.), in *Labor Justice across the Americas*, University of Illinois Press, Champaign 2017, pp. 16-43, pp. 31.

590 Questo aspetto della scarso radicamento della giustizia del lavoro in diversi contesti nazionali è sottolineato nella ricerca comparativa sui tribunali del lavoro nelle Americhe, coordinata da Leon Fink e Juan Manuel Palacio J. M. Palacio, *Introduction*, in L. Fink - J. M. Palacio (dir.), in *Labor Justice across the Americas*, University of Illinois Press, Champaign 2017.

nazionali<sup>591</sup>. Come la giustizia iniziò ad interessarsi del lavoro, anche il lavoro iniziò ad interessarsi della giustizia. È questo il periodo in cui il mondo sindacale attuò un avvicinamento dotandosi di uffici giuridici che gli avrebbero permesso di difendere i propri membri nelle cause in cui erano coinvolti. Sul rapporto tra mondo operaio e giustizia va fatta chiarezza. Si è spesso stati portati a pensare che il sindacalismo fosse avverso all'uso della giustizia, vista come un'istituzione borghese. Se questo è vero per il mondo anglosassone, in cui i tribunali agivano come strumento di repressione dei lavoratori che violavano i *Masters and Servants Acts*, per la Francia i tribunali furono quasi sempre votati al raggiungimento di una conciliazione tra le parti<sup>592</sup>.

Alcuni storici hanno individuato un cambio di passo nella storia dei tribunali del lavoro nell'arrivo della Grande Depressione e nello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Questi due eventi avrebbero riportato la questione sociale al centro dell'azione politica, dando quindi lo stimolo ad istituire su scala globale dei tribunali del lavoro, sia per applicare le nuove norme di protezione sociale, sia per controllare il conflitto sociale<sup>593</sup>. A nostro avviso, vi è da inserire un periodo intermedio, liminare, che è da situare negli anni Venti, che altrimenti risultano essere confinati in un cono d'ombra da questa narrazione. A partire dalla fine della Grande Guerra, infatti, l'istituzione o la riforma dei tribunali del lavoro fu una costante di tutti i contesti nazionali ed internazionali, arrivando a toccare anche il mondo coloniale. Basti pensare che alla Conferenza di Washington del 1919, fu l'Argentina, ovvero uno Stato che non era provvisto di tribunali del lavoro, che propose di adottare una mozione in cui si invitavano gli Stati membri ad istituire questo tipo di istituzione giudiziaria<sup>594</sup>. L'OIL stessa iniziò a pubblicare annualmente una raccolta di giurisprudenza internazionale del lavoro dal 1925, fornendo uno strumento molto importante di circolazione di un sapere

---

591 A. Aragonese, *Crisi del derecho privado y legislación especial en Francia y en Argentina*, in «Derecho privado y modernización. America Latina y Europa en la primera mitad del siglo XX», (2015), pp. 119–151; K. I. Ramacciotti, *Influencias internacionales sobre la gestión de los accidentes de trabajo en Argentina. Primera mitad del Siglo XX*, cit.; Per il caso argentino, le circolazioni internazionali in ambito giurisprudenziale e dottrinario sono state tenute in grande considerazione dalla storiografia. A titolo di esempio E. Zimmermann, «*Un espíritu nuevo*»: *la cuestión social y el Derecho en la Argentina (1890-1930)*, cit.; Le circolazioni internazionali della giurisprudenza sono state messe in risalto soprattutto dalla storiografia argentina che da quella francese. Un tentativo di analisi più ampio delle evoluzioni internazionali della giurisprudenza è il numero 40 dei Quaderni Fiorentini, anche se questa pubblicazione analizza spesso i diversi contesti nazionali in maniera distinta, si possono comunque vedere tendenze comuni e punti di contatto in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Giudici e giuristi. Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento (2011).

592 Sulle differenze tra caso britannico e caso francese nel Diciannovesimo secolo, si veda la comparazione operata in A. Stanziani, *Les métamorphoses du travail contraint. Une histoire globale XVIIIe-XIXe siècle*, cit., pp. 101; 115; Per Bruno Veneziani, l'assenza in Inghilterra di tribunali specializzati portò a questa ipertrofia del penale, ed una «tardiva» definizione di contratto di lavoro rispetto all'esperienza francese B. Veneziani, *The Evolution of the Contract of Employment*, cit.

593 L. Fink - J. Palacio, *Labor Justice across the Americas*, cit.

594 «Motion présentée par la délégation argentine» Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Première Session*, cit., pp. 271.

giuridico specializzato<sup>595</sup>. Diversi Paesi riformarono le loro istituzioni giudiziarie, fossero essi repubbliche democratiche come la Repubblica di Weimar, o regni totalitari come l'Italia fascista. Francia ed Argentina non fecero eccezione. In entrambi i Paesi vennero riprese le proposte per dotarsi di un Codice del Lavoro del tutto nuovo (in Argentina) o per completare quello già, in parte, esistente (in Francia). Certo, l'esito fu difforme, visto che in Argentina tali progetti naufragarono, mentre nel secondo giunsero a compimento. Ciò che però è innegabile è la presenza di una spinta riformista comune, che toccava gli stessi nodi, tra questi i tribunali del lavoro. Fu in questo momento che a Buenos Aires furono partoriti diversi progetti di legge per dotarsi di questa nuova istituzione, mentre in Francia, non solo i *prud'hommes* furono inseriti nel libro IV del Codice del Lavoro, trovando quindi una nuova legittimazione formale, ma continuarono il processo della loro estensione su tutto il territorio nazionale e si avviò un processo di legittimazione di questo istituto giudiziario da parte del mondo sindacale<sup>596</sup>. Non è vero, quindi, che gli anni Venti siano stati un periodo di mancata vitalità nella storia dei tribunali del lavoro. Si può dire che fu un periodo in cui lo sviluppo fu di carattere carsico, che non irruppe mai in eventi visibili, diversamente da quello che avvenne negli anni Trenta. In questo decennio, infatti, le idee elaborate in quello precedente giunsero a rapida maturazione sospinte dalla crisi economica, certo, ma a nostro avviso ancor di più dall'estensione della legislazione sociale. Questa cambiò profondamente i rapporti di subordinazione nel mondo del lavoro – rompendo il rapporto duale contrattualistico lavoratore-datore di lavoro, ed introducendo una terza parte, ovvero lo Stato e/o gli enti previdenziali -, e con essi il modo di concepire la remunerazione del lavoro, non più imperniata solo sul salario, ma ora costituita da una varietà di benefici differiti, non immediatamente monetari, definiti dai diritti sociali che sorgevano ora attorno al contratto di lavoro<sup>597</sup>. Tutte queste trasformazioni non poterono non toccare profondamente l'azione che si svolgeva nelle aule di tribunale, portando ad un aumento generalizzato del numero di cause, sospinto, questo aumento, dalla moltiplicazione delle tipologie di domande. Inoltre gli anni Trenta furono caratterizzati da un processo di riorganizzazione sindacale, sia a livello internazionale come nei due contesti qui studiati, con un riavvicinamento tra mondo comunista e socialista (ed anche le correnti che si definivano 'sindacaliste')<sup>598</sup>. Gli scioperi che scoppiarono nel 1935 in Argentina e

595 In questa tesi facciamo riferimento alla versione in francese, *Recueil International de Jurisprudence du Travail*, pubblicato a Ginevra tra il 1925 ed il 1938. Negli stessi anni fu edita anche una versione in inglese, intitolata *International Survey of Legal Decisions on Labour Law*, mentre le stampe della versione in tedesco, *Internationale sammlung der arbeitsrechtsprechung*, furono interrotte dal 1937

596 L. Machu, *Entre prévention et réparation: les syndicats ouvriers face à la question des risques du travail pendant l'entre-deux-guerres*, in C. Omnès - L. Pitti (dir.), in *Culture du risque au travail et pratiques de prévention au XXe siècle. La France au regard des pays voisins*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2009, pp. 189–201; N. Olszak, *Mouvement ouvrier et système judiciaire (1830-1950)*, cit.

597 S. Deakin, *Travail, contrat*, in A. Stanziani (dir.), in *Dictionnaire historique de l'économie-droit: XVIIIe-XXe siècles*, LGDJ, Paris 2007, pp. 195–211.

598 Sul ruolo delle correnti sindacaliste in argentina p da sottolineare in particolare l'opera di Hugo del Campo, che ha provato a ridare una visibilità a questa corrente, nella sua ottica per spiegare la creazione del collegamento tra peronismo e sindacalismo a partire dal 1943 H. Del Campo,

nel 1936 in Francia portarono all'affermazione della pratica della contrattazione collettiva, introducendo sia nuove garanzie, sia un modo diverso di intendere il diritto del lavoro<sup>599</sup>.

Una quarta fase di questa storia si aprì nella seconda metà degli anni Quaranta, quando Francia e Argentina sperimentarono un nuovo processo di riforme a seguito della fine della Seconda guerra mondiale in Francia e della salita al potere di Juan Domingo Perón in Argentina. Questo periodo è però fuori dal nostro ambito di studio.

Dopo aver provato a delineare una cronologia comune di massima, ci addentriamo ora in ciascuna di queste fasi, così da analizzare in profondità le varie trasformazioni finora solamente accennate.

### 1.1 Giustizia del lavoro prima della Grande Guerra

In Francia il primo consiglio dei *prud'hommes* fu creato nel 1806 a Lione su domanda degli imprenditori della seta. Lo sviluppo di queste corti fu progressiva, arrivando a coprire tutti i settori e tutto il territorio solamente dopo la riforma del 1979<sup>600</sup>.

Nel corso del Diciannovesimo secolo, i primi *prud'hommes* nacquero all'interno del mondo dei mestieri. La chiave di volta della loro azione era la conciliazione, che divenne lo strumento per gestire i conflitti mettendo nella posizione di conciliatori non dei giudici terzi, ma dei rappresentanti eletti tra padroni ed operai, ovvero soggetti che erano parti in causa nella fissazione delle regole delle arti e dei mestieri<sup>601</sup>. Il tribunale

---

*Sindicalismo Y Peronismo: los comienzos de un vínculo perdurable*, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires 2012; A. Narritsens (dir.), *CGT-CGTU (1934-1935), vers la réunification : Sténogrammes des discussions*, Editions Delga, Paris : Montreuil 2019; A. Prost, *La CGT à l'époque du Front populaire (1934-1939) : Essai de description numérique*, Les Presses de Sciences Po, Paris 1964.

599 N. I. Carrera, *La Estrategia de la Clase Obrera, 1936*, Imago Mundi, San Martín 2011; Per la Francia, gli scioperi del 1936 sono stati studiati sia dalla storiografia sindacale sia da quella che ha rivolto l'attenzione prioritariamente alla scrittura dei contratti collettivi J. Danos - M. Gibelin, *Juin 36*, La Découverte, Paris 1986; T. Di Tella, *La Unión Obrera Textil, 1930-1945*, in «Desarrollo Económico», 33 (1993), pp. 109–136; C. Didry - R. Salais, *L'écriture des conventions de travail entre le métier et l'industrie, un moment critique : les conventions collectives de 1936-1937*, in A. Jobert (dir.), in *Les conventions collectives de branche : déclin ou renouveau*, Cereq, Paris 1993; Per quanto concerne l'Argentina, questo frangente è stato analizzato in un primo momento con il semplice scopo di confutare le analisi che vedevano il sindacalismo come un soggetto passivo prima dell'avvento del peronismo. Dall'inizio del nuovo secolo, le ricerche su questo periodo di sviluppo della conflittualità del mondo del lavoro ha acquisito sempre più una sua autonomia, giungendo ad un maggiore approfondimento degli scioperi che avvennero verso la metà degli anni Trenta R. Gaudio - J. Pilon, *El desarrollo de la negociación colectiva durante la etapa de modernización industrial en la Argentina. 1935-1943*, in «Desarrollo Económico», 23 (1983), pp. 255–286; L. Machu, *Les Conventions Collectives dans la première moitié du XXe siècle : éléments pour une histoire comparée France - Allemagne - Grande-Bretagne*, in N. Hatzfeld et al. (dir.), in *Travail, travailleurs et ouvriers d'Europe au XXe siècle*, Éditions Universitaires de Dijon, Dijon 2016; A. Prost, *Les grèves de juin 1936 : essai d'interprétation*, in «Cahiers de la Fondation Nationale des Sciences Politiques», 155 ([s.d.]).

600 P. Cam, *Les prud'hommes, juges ou arbitres? Les fonctions sociales de la justice du travail*, cit.

601 A. Cottureau, *Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail (France, XIXe siècle)*, in «Annales», 57 (2002), pp. 1545.

era dunque un luogo di negoziazione e di fissazione temporanea di un diritto consuetudinario.

Prima della rivoluzione del 1848 i consigli dei *prud'hommes* avevano creato localmente una giurisprudenza non scritta, spesso giungendo fino all'elaborazione di regolamenti di mestiere che riunivano le consuetudini adottate in precedenza<sup>602</sup>. Queste consuetudini facevano parte di quello che Alain Cottereau ha definito «*bon droit*» (il buon diritto), definito come una forma di legalità legittima riconosciuta dalle corporazioni di mestiere contrapposta alla legalità testuale del diritto dei tribunali ordinari<sup>603</sup>. In questa visione, in Francia si sarebbe sviluppato un pluralismo giuridico tra i Codici napoleonici ed i tribunali economici. La storica Claire Lemerrier, che nelle sue ricerche ha lungamente analizzato i tribunali economici nel Diciannovesimo secolo, ha affermato che i *prud'hommes* fossero una rara sopravvivenza dell'ideale rivoluzionario dei giudici elettivi<sup>604</sup>. C'è da domandarci se non fossero piuttosto, come ha avuto modo di suggerire Laurent Willemez, una sopravvivenza di una prospettiva corporativista dopo la rivoluzione francese<sup>605</sup>.

Benché i *prud'hommes* fossero nati per conciliare le controversie individuali, essi avevano una portata collettiva, poiché la conciliazione raggiunta in un caso specifico rappresentava un precedente per le controversie successive. Inoltre tutta la categoria professionale si trovava interessata dalla discussione attorno alla controversia, elaborando delle consuetudini riconosciute da tutto il mondo di quella professione<sup>606</sup>. Questo aspetto ha un'importanza nella sociologia del diritto che mostra come la giurisprudenza, intesa come l'insieme delle decisioni delle corti, si proietti all'esterno delle aule dei tribunali creando valori che gli attori possono utilizzare per giungere ad una conciliazione informale<sup>607</sup>.

I *prud'hommes* mantennero, nel corso del tempo, una singolarità storica – l'essere la prima giurisdizione del lavoro in Europa – ed una singolarità istituzionale data dal fatto che i giudici non erano giudici di mestiere<sup>608</sup>.

Alla fine del Diciannovesimo secolo il «buon diritto» era usato come una leva dagli operai per opporsi ai regolamenti di fabbrica imposti dai padroni e i *prud'hommes*

---

602 A. Cottereau, *L'embauche et la vie normative des métiers durant les deux premiers tiers du XIXe siècle français*, in «Les cahiers des relations professionnelles», 10 (1995), pp. 48.

603 A. Cottereau, *Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail (France, XIXe siècle)*, cit., pp. 1544.

604 C. Lemerrier, *Comment peut-on être prud'homme ? Les facettes du mandat à Paris avant 1870*, cit., pp. 31.

605 L. Willemez, *Les Conseils de Prud'hommes entre activité judiciaire et logiques syndicales. Histoire et sociologie d'une juridiction non-professionnelle (1806-2014)*, cit., pp. 158.

606 A. Cottereau, *Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail (France, XIXe siècle)*, cit., pp. 1545.

607 M. Galanter, *La justice ne se trouve pas seulement dans les décisions des tribunaux*, in M. Cappelletti (dir.), in *Accès à la justice et état-providence*, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Marseille 1984, pp. 158.

608 Particolarismo spiegabile per la tradizione dell'auto-organizzazione delle professioni secondo J. Le Goff, *Droit du travail et société*, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2001, pp. 963.

intervenivano spesso rifiutando qualsivoglia validità a tali regolamenti<sup>609</sup>. A partire dal 1880 la presidenza dei consigli s'alternò tra datori e salariati, dando lo slancio ad un aumento delle denunce da parte degli operai<sup>610</sup>. La modifica più importante - e centrale per la nostra ricerca - fu operata all'inizio del Ventesimo secolo. Fino alla sentenza della Corte di Cassazione del 1901 l'azione dei *prud'hommes* era limitata agli operai qualificati, mentre dopo di essa furono aperti ai giornalieri, ai manovali, e alle altre qualifiche minori<sup>611</sup>.

Per il sociologo francese Claude Didry, la svolta però fu impressa dalle riforme del 1905 e del 1907 poiché i «conseils de prud'hommes [...] demeuraient jusque-là une juridiction parcellaire (limitée à certaines industries et à certaines communes) et marquée par la question du marchandage»<sup>612</sup>. Con la legge del 15 luglio 1905 i consigli dei probiviri furono inseriti nell'ordine giurisdizionale civile, così la procedura d'appello fu trasferita dai tribunali di commercio ai quelli civili<sup>613</sup>. Questo passaggio è molto importante e deriva dalla formazione in questi anni di quello che il sociologo Alain Supiot ha chiamato la «conception politique du travail» nel sistema francese. In questa fase, cioè, si creò un innesto tra la radice civilista e contrattuale del diritto francese ed una ramificazione legislativa di tipo interventista<sup>614</sup>. Passando dall'ambito commerciale a quello civilista, lo Stato si faceva garante della parità tra le parti contraenti, ridefinendo il suo ruolo e, per questa via, il modo di intendere i rapporti di lavoro ed i conflitti che in essi potevano sorgere. La riforma del 27 marzo 1907 estese l'istituzione a tutti i settori industriali e del commercio e funse da legge organica in materia (divenne parte, con poche modifiche, del libro IV del Codice del lavoro del 1924)<sup>615</sup>.

Con queste riforme la *prud'homie* entrò nell'epoca dell'industrializzazione e del contratto di lavoro, superando quindi certi particolarismi tipici del mondo dei mestieri e delle professioni del secolo precedente. Per Laurent Willemez, fu con l'inizio del Ventesimo secolo che i probiviri passarono da produttori di un «*bon droit*», a giudici incaricati di applicare nel concreto il diritto così come definito dai nuovi codici e dalla nascente contrattazione collettiva<sup>616</sup>. Lo vedremo, la codificazione del diritto del lavoro e l'affermazione della pratica concertativa non avvennero dalla sera alla mattina, e dovettero radicarsi in un lasso temporale molto lungo. Di certo questi processi furono sospinti sia dalla scelta dei sindacati di trasformare i probiviri in un campo di battaglia per l'affermazione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e dalla giudiziizzazione

---

609 A. Cottureau, *Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail (France, XIXe siècle)*, cit., pp. 1549.

610 I. Marinescu, *Les prud'hommes sont-ils efficaces? Contentieux prud'homal et conjoncture économique, 1830-1999*, Paris, EHESS, pp. 21.

611 N. Olszak, *Mouvement ouvrier et système judiciaire (1830-1950)*, cit.

612 C. Didry, *L'institution du travail : Droit et salariat dans l'histoire*, La Dispute, Paris 2016, pp. 85.

613 Ibidem, pp. 86.

614 A. Supiot, *Le droit du travail*, Presses Universitaires de France, Paris 2004, pp. 26.

615 *Journal Officiel de la République Française*, 28 marzo 1907

616 L. Willemez, *Les Conseils de Prud'hommes entre activité judiciaire et logiques syndicales. Histoire et sociologie d'une juridiction non-professionnell (1806-2014)*, cit., pp. 158.

dell'istituzione. A inizio secolo i sindacati, cominciando a superare un'avversione per il diritto che aveva contraddistinto le prime fasi della loro esistenza, istituirono dei propri servizi giuridici, luogo d'incontro tra una cultura sindacale ed una giuridica che andarono sempre di più sovrapponendosi negli anni successivi<sup>617</sup>.

Come funzionava, nel concreto, un contenzioso aperto presso i *prud'hommes*? Ricevuta una domanda (*demande*) da parte di un lavoratore o di un datore di lavoro, ogni procedimento doveva passare al vaglio di un *Bureau de conciliation*, composto da un giudice operaio ed uno padronale, dove si sarebbe tentato di conciliare le parti. Qualora lavoratore e datore di lavoro fossero rimasti distanti nelle loro posizioni, la parola passava ad un *Bureau de jugement*, dove il *Conseil de prud'hommes* (consiglio dei probiviri) era chiamato a decidere a maggioranza. In caso di disaccordo (*partage*) tra consiglieri operai e consiglieri padronali, poteva essere chiamato un *juge de paix départiteur* (giudice di pace *super partes*) per giungere a sentenza.

In Argentina, in assenza di tribunali del lavoro, le cause inerenti l'attività lavorativa erano gestite dai tribunali civili e di commercio, o da giudici di pace. Ciò cambiava in base alle problematiche oggetto della causa ed alla legislazione propria di ciascuna Provincia. La Costituzione federale dello Stato, infatti, faceva dipendere dalle Provincie l'organizzazione della giustizia.

Il primo progetto di legge per la creazione di tribunali del lavoro risale al 1903 per opera del deputato Gerónimo del Barco (del *Partido Autonomista Nacional*, conservatore)<sup>618</sup>. La proposta consisteva nell'istituzione di un *Consejo de Conciliación* per i conflitti collettivi, mentre per quelli individuali era previsto un tribunale di prima istanza a carico di un giudice del lavoro, che avrebbe riunito sotto la sua competenza tutti gli affari allora afferenti al civile, al commerciale o al penale derivanti dall'applicazione delle leggi sul lavoro. Questo progetto non fu approvato, salvo essere ripresentato il 19 giugno 1916<sup>619</sup> e poi nel 1918, anche queste volte senza giungere all'approvazione<sup>620</sup>.

L'assenza di tribunali del lavoro non implicò però l'assenza di un diritto o di una dottrina e di una giurisprudenza del lavoro. Sul fronte della dottrina, tre istituzioni universitarie furono centrali nel suo sviluppo: l'Universidad de Buenos Aires (UBA), l'Universidad Nacional de la Plata (UNPLA) e l'Universidad del Litoral a Santa Fé<sup>621</sup>. Il caso forse più peculiare fu quello di La Plata dove l'università fu fondata da Joaquín V.

---

617 La creazione dei consigli giuridici fu votato dal congresso delle Bourses du travail che si svolse a Nizza nel 1901 N. Olszak, *Les avocats et l'acculturation juridique du mouvement ouvrier de 1884 à 1920*, in «Revue Internationale d'Histoire de la Profession d'Avocat», 5 (1993), pp. 205. Approfondiremo la nascita e lo sviluppo di questi servizi nel prossimo capitolo.

618 3 giugno 1903, *Diario de Sesiones*, Tomo I, p.48

619 BDNT, 36, gennaio 1918, p.201

620 Sulle proposte del 1916 e 1918 si veda F. Garcia Martinez, *Los Tribunales del Trabajo*, in «Crónica Mensual de la Secretaría de Trabajo y Previsión», III (1946), pp. 21–25.

621 J. M. Palacio, *El peronismo y la invención de la justicia del trabajo en la Argentina*, in «Nuevo Mundo Mundos Nuevos», (2013), pp. 3.



Gonzalez nel 1906 a partire dalla facoltà di scienze giuridiche e sociali<sup>622</sup>. Attorno a queste istituzioni universitarie nacquero le riviste giuridiche che maggiormente si interrogarono sul diritto del lavoro nel corso del periodo interbellico e contribuirono a far circolare dottrine e giurisprudenze provenienti dall'Europa e dal resto del Continente Americano. Questo lavoro dottrinale accompagnò e fu accompagnato dall'evoluzione della giurisprudenza. Una domanda emerge, ancora a malapena accennata, nella storiografia argentina: qual è stato il ruolo della giustizia, dei tribunali e della giurisprudenza in Argentina prima dell'arrivo al potere di Juan Domingo Perón a seguito del golpe del 6 giugno 1943 e della fondazione dei tribunali del lavoro a partire dal 1945? Furono i tribunali uno spazio per rivendicare il nascente diritto del lavoro o uno strumento per disciplinare il conflitto sociale?

Secondo Jeremy Adelman,

[i]n contrast to the United States, where the courts played a decisive role in ascribing meaning to labour law, the Argentine judiciary seldom acted as more than a mere anisotropic vehicle of the executive<sup>623</sup>.

Questa posizione fa eco a quella di alcuni attori sociali dell'epoca, come i sindacati che si opponevano strenuamente all'intervento dello Stato nella gestione dei conflitti<sup>624</sup>. Altre ricerche hanno mostrato che la situazione era ben più variegata e complessa. Secondo Line Schjolden non è vero che nei sistemi di *Civil Law* i giudici fossero più passivi rispetto ai colleghi operanti nei sistemi di *Common Law*:

the judiciary, rather than the legislative and executive powers, constituted the most important part of the state in the definition of labor law in this period. Despite their increasing numbers and economic importance, workers were offered little protective legislation during the first forty years of the twentieth century, creating a "legal vacuum" in the field of labor law. In the absence of any effective legal protection, workers turned to the courts for a redress of their grievances<sup>625</sup>.

Per Schjolden, la ragione di questo ruolo centrale del giudiziario sul legislativo derivava dal fatto che le leggi sociali (e non solo) si bloccavano nell'iter legislativo. Il Congresso si riuniva infatti solo cinque mesi all'anno (dal 1 maggio al 30 settembre), ed una disposizione di legge (chiamata *Ley Olmedo*) imponeva l'archiviazione dei progetti di legge nel caso in cui non fossero stati approvati entro i due anni dalla loro presentazione<sup>626</sup>. L'articolo 16 della Costituzione argentina imponeva, invece, che i giudici si esprimessero in caso di vuoto legislativo. Questa era almeno l'interpretazione di alcuni costituzionalisti dell'epoca. La posizione di Schjolden non è del resto molto

---

622 Che fu il redattore del primo progetto di Codice del Lavoro nel 1904 e personaggio centrale nello sviluppo del diritto del lavoro in Argentina

623 J. Adelman, *Labour Law in Twentieth Century Argentina*, in M. van der Linden - R. Price (dir.), in *The Rise and Development of Collective Labour Law*, Peter Lang, Bern 2000, pp. 19-42, pp. 21.

624 J. Adelman, *The Political Economy of Labour in Argentina 1870-1930*, cit., pp. 26.

625 L. Schjolden, *Suing for Justice: Labor and the Courts in Argentina, 1900-1943* (University of California, Berkeley), cit., pp. 1.

626 Ibidem, pp. 8.

diversa da quella del giurista tedesco-argentino Ernesto Krotoschin, che nel 1978 ebbe modo di affermare che:

Creo que puede decirse, sin exageración, que el 80 % del derecho positivo y, muy especialmente, del contenido de la L.C.T. [Ley de Contrato de Trabajo], se fundan en creaciones de la jurisprudencia, es decir, de los tribunales del trabajo principalmente. La jurisprudencia cumple con la tarea de formar el derecho del trabajo conforme a las necesidades de la época<sup>627</sup>.

Non c'è da stupirci, però, se la storiografia riporti posizioni tanto contrastanti sul ruolo della giurisprudenza, visto che questa dovette operare all'interno di un vuoto legislativo, che se da una parte le lasciava un'agibilità teoricamente molto ampia, al tempo stesso li esponeva a scontri molto duri al loro interno sull'interpretazione da dare a questo ruolo. Gli stessi giuristi di inizio Novecento, infatti, si ritrovarono divisi tra due campi totalmente distinti, tra chi riconosceva legittima l'azione del giudice in caso di silenzio della legge (e, quindi, nel diritto del lavoro) e chi, al contrario, non ne riconosceva la legittimità o la limitava a casi particolari<sup>628</sup>. Questa tensione fu evidente in materia di infortuni sul lavoro. Come abbiamo visto nel primo capitolo della tesi, la legge che in Argentina invertì l'onere della prova, introducendo il concetto di rischio professionale, fu la n. 9.688 del 1915. Qualche magistrato aveva però già da tempo provato ad applicare l'inversione dell'onere della prova dopo una sentenza del giudice Ernesto Quesada nel 1903<sup>629</sup>. Le teorie sui rischi professionali erano giunte in Argentina grazie alle opere di Maurice Hauriou e Raymond Saleilles e agli studi della legge francese relativa agli infortuni sul lavoro del 1898. Del resto, anche in Francia la giurisprudenza aveva preceduto di poco la legislazione con sentenza della Corte di Cassazione del 16 giugno 1896, nella quale il datore di lavoro era stato condannato rifacendosi all'art. 1384 sulla responsabilità sulle cose inanimate anziché sull'articolo 1382 sui contratti<sup>630</sup>. In Argentina, quindi, un concetto giuridico passò dalla dottrina alla giurisprudenza, per giungere infine alla legislazione. Come affermato da Eduardo Zimmermann,

A la par de las cátedras universitarias, los jueces operaron como portadores del nuevo conocimiento social: a través de sus fallos intentaron cubrir la ausencia de legislación 'moderna', y canalizar de ese modo el conflicto social por canales institucionales<sup>631</sup>.

---

627 E. Krotoschin, *La jurisprudencia en la formación del Derecho del Trabajo*, in «Derecho del Trabajo», XXXVIII (1978), pp. 832.

628 Si veda la ricostruzione di tale dibattito fatta in M. R. Pugliese, *Presentación*, in V. Tau Anzoátegui (dir.), in *Antología del pensamiento jurídico argentino (1901-1945)*, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires 2007, pp. 273–278.

629 L. Schjolden, *Sentencing the Social Question: Court-Made Labour Law in Cases of Occupational Accidents in Argentina, 1900-1915*, in «Journal of Latin American Studies», 41 (2009), pp. 91–120.

630 A. Aragonese, *Crisi del derecho privado y legislación especial en Francia y en Argentina*, cit., pp. 124.

631 E. Zimmermann, «Un espíritu nuevo»: *la cuestión social y el Derecho en la Argentina (1890-1930)*, cit., pp. 88.

L'assenza di un Codice del Lavoro implicava che le denunce facessero riferimento al Codice Civile; nei casi relativi agli incidenti sul lavoro gli avvocati che difendevano le vittime invocavano l'articolo 1109 del Codice Civile sui danni causati per colpa altrui. Fino al 1905 l'interpretazione fu restrittiva, mentre successivamente i giudici iniziarono ad utilizzare una accezione che la Schjolden ha definito come «sociologica»<sup>632</sup>.

Fino al 1905, il 75% dei casi erano giudicati estranei alla responsabilità del datore di lavoro. Il 27 giugno 1903 Ernesto Quesada, giudice del Tribunale civile di prima istanza della Capitale Federale, provò a introdurre un'interpretazione più larga: il datore di lavoro era colpevole anche quando gli strumenti ed i materiali di lavoro non erano in buone condizioni<sup>633</sup>. La colpa non era dunque da concepire come un'azione diretta, ma anche come un'omissione di prevenzione. La Corte d'Appello respinse tuttavia quest'interpretazione. Il 10 maggio 1905 Quesada emanò un'altra sentenza innovativa in occasione di un processo sulla perdita di un braccio di un operaio minorenni in un laboratorio tessile<sup>634</sup>. Di questa sentenza, due elementi sono da tenere in considerazione: innanzitutto che la responsabilità del datore di lavoro non era legata ad un'azione specifica, inoltre che spettava al datore di lavoro dover dimostrare la responsabilità del lavoratore. Il principio di rischio professionale veniva dunque introdotto in giurisprudenza, e l'indennizzo doveva essere proporzionale al danno subito.

Quesada anticipava così l'inversione dell'onere della prova dieci anni prima dell'adozione della legge 9.688 del 1915. Questa volta la Corte d'Appello confermò la condanna, andando però ad allargare il concetto di colpa, senza dunque assumere quello di rischio. Nella sentenza del caso di Antonio Messina contro Medici e Lacaze, del 14 settembre 1909, il giudice De la Torre affermò che il datore di lavoro era responsabile anche in caso di negligenza del lavoratore<sup>635</sup>.

In ogni caso, la giurisprudenza non fu unanime fino all'adozione della legge del 1915, e le sentenze di un giudice non costituirono un precedente per un altro<sup>636</sup>. Numerosi problemi limitavano l'azione giudiziaria: l'assenza di prevenzione era spesso indimostrabile, era difficile poter contare su testimoni, i processi erano lunghi e costosi, la struttura federale dello Stato rendeva difficile comprendere quale tribunale fosse competente. Inoltre, qualora il padrone avesse un'assicurazione, la responsabilità passava a quest'ultima e la sentenza doveva essere resa da un tribunale di commercio.

---

632 L. Schjolden, *Sentencing the Social Question: Court-Made Labour Law in Cases of Occupational Accidents in Argentina, 1900-1915*, cit., pp. 99.

633 Bautista Lenardón c. Del Piano e Lucas citata in L. Schjolden, *Suing for Justice: Labor and the Courts in Argentina, 1900-1943* (University of California, Berkeley), cit., pp. 66.

634 Olivera c. Mareyra y Othacché citata in *ibidem*, pp. 68.

635 L. Schjolden, *Sentencing the Social Question: Court-Made Labour Law in Cases of Occupational Accidents in Argentina, 1900-1915*, cit., pp. 113.

636 La giurisprudenza argentina era del resto attraversata da un dibattito più ampio attorno al concetto di precedente. Ci si interrogava in particolare se una decisione plenaria obbligasse anche i giudici con posizioni minoritarie ad usare quella sentenza come precedente (regimen de la jurisprudencia plenaria) o se potessero, invece, giudicare secondo usando la propria interpretazione V. Tau Anzoátegui, *La jurisprudencia civil en la cultura jurídica argentina (s. XIX-XX)*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 40 (2011), pp. 90.

Schjolden ha criticato le acquisizioni della storiografia argentina riguardo tre aspetti: lo Stato è stato analizzato unicamente come una forza di disciplinarizzazione; il lavoro è stato studiato nelle sue forme organizzate (scioperi, sindacati, ecc.) dimenticando le azioni individuali; infine, il mondo operaio è sempre stato concepito come ostile al diritto, specialmente in un contesto come quello argentino dove le correnti anarchiche furono egemoniche durante i primi decenni del Ventesimo secolo. Gli obiettivi della Schjolden sono stati quelli di mostrare come il potere giudiziario

was actually the most important branch of the state in articulating an institutional response to the social question. [...] workers at this time invoked citizenship rights in the judicial arena that were of an economic and social nature, and that were intrinsically linked to their condition as workers<sup>637</sup>.

I lavoratori, nelle corti, invocavano dunque una cittadinanza sociale che precedette sia quella messa in atto dal radicalismo negli anni Venti sia dal peronismo negli anni Quaranta, ed il potere giudiziario riconobbe dei diritti ai lavoratori prima che lo facessero il potere legislativo ed esecutivo. In conclusione Schjolden, a seguito delle sue ricerche negli archivi giudiziari argentini, ha affermato che, innanzitutto, i lavoratori non erano contrari a rivolgersi al potere giudiziario, in secondo luogo, i tribunali furono capaci di dare delle risposte alle esigenze sociali dei lavoratori anche se in modo incoerente; infine, l'incremento del numero di casi giudiziari mise in evidenza la necessità di una legge nazionale sugli incidenti sul lavoro.

Per lo storico argentino Andrés Stagnaro, la legge sugli incidenti sul lavoro del 1915 è il punto di partenza di un processo che culminerà nel 1946 con l'istituzione dei tribunali del lavoro. Secondo Stagnaro, il concetto di rischio professionale mise in evidenza l'incapacità della giustizia civile di rispondere alle novità introdotte dalla legislazione sociale e la necessità di una separazione tra diritto del lavoro e diritto civile. Con questa ipotesi, Stagnaro ha scelto di criticare frontalmente Line Schjolden<sup>638</sup>. A nostro avviso le due posizioni sono complementari: dire che la legge del 1915 fu un'innovazione non significa per forza negare il ruolo della giurisprudenza. È vero che la legge ebbe un impatto considerevole sui processi. Non solo per le ragioni addotte da Stagnaro, ovvero l'introduzione del diritto sociale nelle aule di tribunale, ma anche per il fatto che la legge stessa prescriveva esplicitamente quale fosse la procedura che si dovesse seguire per i litigi che nascevano attorno alla sua interpretazione. Gli operai ed impiegati infatti potevano, a seguito di un infortunio, decidere se preferire l'opzione giudiziaria al semplice procedimento amministrativo gestito dal Departamento Nacional del Trabajo (DNT). Nel caso di processo, la procedura doveva essere 'sommara' (art. 15), ovvero veniva semplificata in molte sue parti formali per poter offrire tempi più celeri di quelli della procedura ordinaria. Per garantire a tutte e tutti l'accesso ai tribunali, si garantiva all'infortunato ed ai suoi eredi il *beneficio de pobreza* (quello che

637 L. Schjolden, *Sentencing the Social Question: Court-Made Labour Law in Cases of Occupational Accidents in Argentina, 1900-1915*, cit., pp. 95.

638 A. Stagnaro, *La Ley de accidentes del trabajo y los debates promovidos para la creación de un fuero laboral (Argentina, 1904-1946)*, in «Estudios Sociales», 50 (2016), pp. 113.

in Italia è chiamato gratuito patrocinio), imponendo al DNT di patrocinare (*asesorar*) gratuitamente gli operai che gli avessero sottomesso le proprie domande<sup>639</sup>. La legge, insomma, provava a definire una nuova procedura *ad hoc* per le cause legate agli infortuni, provando ad intervenire sulla rapidità del giudizio e sulla sua gratuità.

## 1.2 Dopo la Guerra, una giustizia in crisi

Alla fine della Prima guerra mondiale, sia in Francia che in Argentina vi furono profonde spinte riformatrici che interessarono il mondo del lavoro. In entrambi i contesti i vertici governativi avevano visto affacciarsi compagini riformatrici, in Francia con l'*Union Sacrée*, in Argentina con la salita al governo del radicale Hipólito Yrigoyen nel 1915. Durante il conflitto vi era stata una forte legittimazione del mondo sindacale e della pratica concertativa, mentre alla fine della guerra, in entrambi i contesti si assistette all'esplosione di vasti scioperi. In Argentina, nel gennaio del 1919 esplose quella che è passata alla storia come la *Semana tragica* (settimana tragica)<sup>640</sup>, mentre in Francia furono gli scioperi del giugno 1919 che rappresentarono l'apice della mobilitazione sociale, culminando con la prima affermazione su larga scala della contrattazione collettiva a seguito dell'approvazione della legge che regolamentava la materia del 4 marzo 1919<sup>641</sup>. In entrambi i Paesi, il bilancio di queste mobilitazioni fu contraddittorio. In Argentina l'ondata repressiva di vasta portata che ne seguì portò all'occupazione militare delle sedi sindacali, all'incarcerazione di numerosi leader, ed allo scioglimento della *Federación Obrera Regional Argentina* (FORA), lo storico sindacato rivoluzionario nato nel 1901. Dai suoi resti fu fondata la *Unión Sindical Argentina* (USA), incapace però di raggiungere lo stesso numero di aderenti<sup>642</sup>. Nelle campagne della Patagonia, intanto, 1.500 contadini in sciopero furono uccisi<sup>643</sup>. La

---

639 Decreto del 14 gennaio 1916, *Boletín Oficial* del 25 gennaio 1916

640 Per Bilsky, la *Semana Tragica* rappresentò la fine della fase rivoluzionaria del sindacalismo argentino. E. Bilsky, *La Semana Tragica*, Ediciones RYR, Buenos Aires 2011; Un mese prima di quegli eventi, i lavoratori metallurgici di una fabbrica della periferia di Buenos Aires erano stati repressi dalla polizia lasciando numerosi morti nelle strade. La FORA V aveva risposto convocando uno sciopero generale sostenuta dalla FORA IX: il bilancio finale della settimana di scontri fu tra i 141 e i 700 morti e tra gli 800 e i 4.000 feriti. Gli storici non sono concordi nell'analisi di questo evento, definito come una serie di scontri disorganizzati secondo Rock, mentre Rolando Munck ne ha visto la crescita impetuosa delle organizzazioni operaie. R. Munck, *Cycles of Class Struggle and the Making of the Working Class in Argentina, 1890-1920*, cit., pp. 36; Si veda la ricostruzione del dibattito storiografico fatto da Mirta Zaida Lobato, che sottolinea in particolare le divergenze tra Julio Godio, David Rock e Edgardo Bilsky M. Zaida Lobato, *De las huelgas a los cortes de ruta: la historiografía sobre la protesta social en Argentina*, in «Anuario de Estudios Americanos», 60 (2003), pp. 295.

641 La Francia regolamentò la contrattazione collettiva con la legge del 4 marzo 1919 C. Didry, *La production juridique de la convention collective. La loi du 4 mars 1919*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 56 (2001), pp. 1255; Sul rapporto tra il sindacalismo francese ed i poteri pubblici, si veda M. Dreyfus, *La CGT et la puissance publique*, in M. Dreyfus - M. Pigenet (dir.), in *La CGT en question(s): Regards croisés sur 125 années d'un syndicalisme de transformation sociale*, Editions Universitaires de Dijon, Dijon 2019, pp. 75–92, pp. 79.

642 J. Adelman, *Labour Law in Twentieth Century Argentina*, cit., pp. 24.

643 Sugli scioperi in Patagonia non si può non citare l'opera O. Bayer, *Patagonia rebelde. Una storia di gauchos, bandoleros, anarchici, latifondisti e militari nell'Argentina degli anni Venti*, Elèuthera, Milano 2020; R. Munck, *Cycles of Class Struggle and the Making of the Working Class in Argentina*,

repressione dell'inizio degli anni Venti lasciò dietro di sé un panorama sindacale frammentato in una moltitudine di federazioni di categoria. Lo storico Joel Horowitz ha sostenuto che il governo radicale aveva smesso di negoziare con i sindacati dopo la *semana tragica*<sup>644</sup>, mentre Enrique Garguin ha sottolineato come Yrigoyen continuò ad usare il DNT per svolgere funzioni di arbitrato nei conflitti sindacali. L'accento viene giustamente posto sull'innovazione di un *modus operandi* imperniato sulla contrattazione che fu introdotto in questi anni e persistette nel corso di quelli successivi, anche se con andamento ondivago<sup>645</sup>.

Come in Argentina, in cui ad una fase di lotte e sottoscrizione di contratti collettivi ne seguì una in cui queste pratiche subirono un rallentamento, anche in Francia si può riscontrare un andamento simile. Dopo una nuova ondata di scioperi nel maggio del 1920, il sindacato entrò in una fase di crisi. La sconfitta di uno sciopero dei ferrovieri fu presa a pretesto dal tribunale della Senna per decretare lo scioglimento della CGT, il 13 gennaio 1921. La sentenza non fu mai applicata, ma era sintomatica di un clima di concordia che si era rotto tra l'organizzazione operaia ed i poteri pubblici, proprio in una fase in cui deflagrava lo scontro interno tra socialisti e comunisti. Il divorzio tra queste due anime divenne evidente in occasione del 16° congresso che si tenne a Lille nel luglio del 1921 e divenne ufficiale nel 1922 con il congresso fondativo della *Confédération Générale du Travail Unitaire* (CGTU)<sup>646</sup>. Con il travaglio del sindacalismo, entrò in crisi anche la contrattazione collettiva, ridando quindi alle organizzazioni datoriali la capacità di determinare unilateralmente i salari e le condizioni di lavoro.<sup>647</sup>

Appare quindi evidente che le organizzazioni sindacali argentine e francesi uscirono momentaneamente indebolite - sia per la repressione a cui si trovarono sottoposte nei mesi e negli anni successivi, sia per le divisioni interne del movimento operaio internazionale -, ma avevano comunque inaugurato nuove pratiche di mobilitazione e di contrattazione, che costituiranno un precedente nella metà degli anni Trenta.

I primi anni Venti furono a livello globale un periodo in cui si avviarono profondi processi di riforma, sospinti dal fermento sociale, dall'affermazione di governi riformisti e dalla circolazione transnazionale di idee e modelli giuridico-amministrativi

---

1890-1920, cit., pp. 36.

644 J. Horowitz, *Argentina's Failed General Strike of 1921: A Critical Moment in the Radicals' Relations with Unions*, in «The Hispanic American Historical Review», 75 (1995), pp. 57-79.

645 E. Garguin, *Relaciones entre Estado y sindicatos durante los gobiernos radicales, 1916-1930*, in J. Panettieri (dir.), in *Argentina: trabajadores entre dos guerras*, Mundo Contemporaneo, Buenos Aires 2000, pp. 87-117, pp. 116.

646 Sulla scissione e l'effetto che ebbe sull'attività sindacale nel decennio successivo si veda D. Hamelin, *L'organisation de la CGT*, in M. Dreyfus - M. Pigenet (dir.), in *La CGT en question(s): Regards croisés sur 125 années d'un syndicalisme de transformation sociale*, Editions Universitaires de Dijon, Dijon 2019, pp. 17-40, pp. 24; A. Prost, *La CGT à l'époque du Front populaire (1934-1939): Essai de description numérique*, cit., pp. 47.

647 L. Machu, *Genre, conventions collectives et qualifications dans l'industrie française du premier XXe siècle*, in «Clio. Femmes, Genre, Histoire», 38 (2013), pp. 47.

a seguito della nascita dell'OIL. Tali processi erano sospinti da un incremento imponente del lavoro salariato, sia nelle sue componenti operaie che impiegatizie<sup>648</sup>.

Diversi Paesi avviarono processi di riforma inerenti i tribunali del lavoro. In Europa l'Italia nel 1926, 1928 e 1934; il Belgio nel 1926; la Germania nel 1926 e 1934; Danzica e la Polonia nel 1928; la Spagna nel 1926, nel 1931, nel 1935 e nel 1939; la Svezia e l'URSS nel 1928; il Marocco francese nel 1929; la Jugoslavia e la Cecoslovacchia nel 1931; la Francia (con l'estensione dei *prud'hommes* all'agricoltura) nel 1932; la Romania nel 1933; il Portogallo nel 1934. Nelle Americhe il Cile nel 1927; il Perù nel 1930; il Messico nel 1931; il Venezuela nel 1936; il Brasile nel 1939 (anche se diversi tribunali del lavoro esistevano già a livello locale) e l'Argentina a partire dal 1944<sup>649</sup>.

Manca ad oggi uno studio comparato su queste evoluzioni parallele, rendendo quindi difficile leggere non solo le ragioni di tali evoluzioni, ma anche le loro ricadute istituzionali. Se molte di queste leggi possono rientrare in un tentativo di stabilire una nuova forma di 'dialogo sociale', molte furono il frutto di torsioni corporativistiche provenienti da regimi autoritari, come nel caso dell'Italia, della Germania, del Brasile, che tramite l'istituzione di tribunali del lavoro tentavano di costruire un consenso tra i lavoratori, fornendo valvole di sfogo al malcontento che poteva sorgere nei luoghi di lavoro<sup>650</sup>. Ciononostante, che fosse per un credo riformistico o corporativista, questa spinta per l'istituzione di tribunali autonomi era resa necessaria dalle deficienze della giustizia ordinaria che era ormai profondamente in crisi. La nostra ipotesi, da verificare con ulteriori studi, è che questo processo globale fu spinto dall'arrivo della protezione sociale e, quindi, dall'emergere di problematiche legate al mondo del lavoro che non potevano più essere risolte con gli strumenti della giustizia ordinaria.

In Argentina il tentativo di riforma che si avviò alla fine della guerra fu esplicito e radicale, dovuto al fatto che mancava sia di un Codice del lavoro sia di tribunali specifici. Prima del conflitto, la legge n. 9.658 del 20 agosto 1915, aveva introdotto un sistema di sanzioni per le infrazioni alle leggi sul lavoro. Il primo progetto della legge aveva individuato nel DNT l'organo che avrebbe dovuto procedere alle condanne, dandogli quindi un compito di polizia, ma nella discussione parlamentare il *Departamento* fu sollevato dalla responsabilità, limitandosi a farsi parte civile all'interno dei fori ordinari che erano chiamati a condannare. Dall'esistenza di un sistema sanzionatorio specifico in assenza di un foro ed un procedimento altrettanto

---

648 M. Dreyfus et al., *Se protéger, être protégé: Une histoire des assurances sociales en France*, cit., pp. 54.

649 Bureau Internationale du Travail, *Les Tribunaux du Travail. Étude internationale des systèmes judiciaires en vigueur pour le règlement des conflits du travail*, cit.; Sulle americhe, si veda in particolare la ricerca comparativa L. Fink - J. Palacio, *Labor Justice across the Americas*, cit.

650 Come ha avuto modo di scrivere Jocteau sull'istituzione della magistratura del lavoro in Italia: «il compito affidato alla magistratura costituiva la chiave di volta della trama giuridica mirante al concreto raggiungimento della pacificazione sociale e suggellava, aggravandola ulteriormente, l'impotenza sindacale» G. C. Jocteau, *La Magistratura e i conflitti di lavoro durante il fascismo: 1926-1934*, cit., pp. 23.

specifici, proviene una delle critiche più aspre compiute da Joaquín Coca, deputato socialista che troveremo spesso in questa trattazione in quanto estensore di quattro proposte di istituzione dei tribunali del lavoro, sull'incapacità dei tribunali ordinari di comminare le multe, e quindi far rispettare le regole. Secondo dati del DNT citati da Coca, l'ammontare dei depositi per sentenze pronunciate per infrazione di leggi del lavoro ammontavano a 4.050\$ nel 1922, 6.150\$ nel 1923 e 62.350\$ nel 1924. Dei casi trattati dai tribunali ordinari per infrazioni comprovate dagli ispettori del DNT, il 73% terminava con l'assoluzione, il 10% con l'arresto e il 20% con una multa<sup>651</sup>.

Come scrisse lo stesso Coca:

Las deficiencias de la justicia que tiene ahora a su cargo la tramitación de los juicios suscitados con motivo de la aplicación de las leyes del trabajo, son tan notorias, que basta señalar el hecho para darlo por comprobado: tal es el público clamor contra esas deficiencias y sus funestos resultados<sup>652</sup>.

Tali limiti erano del resto noti anche al governo radicale del Presidente Hipólito Yrigoyen. I delegati governativi argentini alla prima Conferenza Internazionale del Lavoro di Washington del 1919 proposero una mozione che spingeva tutti gli Stati a dotarsene, sintomo di quanto fosse presente nella compagine governativa radicale una discussione sulla giustizia del lavoro<sup>653</sup>. Tale discussione trovò una formalizzazione nel *Proyecto de Código del Trabajo*, presentato alla Camera dei Deputati l'8 di giugno del 1921.

Il progetto esprimeva chiaramente la volontà di introdurre dei tribunali del lavoro, andando a preconizzare l'istituzione di diversi fori. Il primo era quello denominato dei *Jueces de salarios* (Giudici dei salari)<sup>654</sup>. La loro azione si estendeva solo sulla capitale federale, «su misión consiste en resolver rápidamente y en forma de juicio sumario todas las cuestiones en que sea parte un obrero, un empleado o un doméstico»<sup>655</sup>. L'idea era quindi quella di introdurre una giurisdizione rapida e agevole, per sopperire alle lungaggini e ai formalismi tipici dei tribunali ordinari a cui sarebbero stati sottratti questi conflitti. Vediamo infatti ricomparire qui la procedura sommaria, già introdotta nei processi inerenti il mondo del lavoro dalla legge sugli infortuni sul lavoro del 1915. Se questa introduceva tale procedura solo per un problema specifico, i *Jueces de salarios* l'avrebbero incarnata in un'istituzione specifica.

Quattro sarebbero stati gli ambiti di azione di questi giudici. Innanzitutto essi sarebbero stati chiamati a dirimere i conflitti sorti attorno al mancato pagamento dei salari fino ad un valore di cinquecento pesos. In secondo luogo, sarebbero stati responsabili delle dispute sorte attorno all'indennizzo di incidenti del lavoro purché il

---

651 J. Coca, *Derecho burgués y derecho obrero*, A. Contreras, Buenos Aires 1929, pp. 154.

652 Cámara de Diputados de la Nación (d'ora in poi, CDN), n° 161, Joaquín Coca, «Creación de un tribunal del trabajo», 30 giugno 1927

653 «Motion présentée par la délégation argentine» Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Première Session*, cit., pp. 271.

654 Titolo XVI; Capitolo III; artt. 418-424

655 Cámara de Diputados de la Nación, *Proyecto de Código del Trabajo*, cit., pp. 78.



suo valore non superasse anche in questo caso i cinquecento pesos o quando la differenza tra le richieste del lavoratore e l'offerta del datore di lavoro non eccedesse i duecento pesos. Una delle due parti in causa doveva essere operaio, impiegato o padrone; l'accusato doveva avere domicilio nella Capitale Federale e l'oggetto del litigio doveva riferirsi necessariamente al contratto di lavoro o a fatti ad esso relazionati. Sul procedimento che questi giudici avrebbero dovuto seguire, la proposta di legge restava sul vago, affermando che sarebbero stati i giudici stessi a proporre al potere esecutivo, dopo la loro nomina, il procedimento da adottare. Le sentenze sarebbero state inappellabili per somme inferiori ai duecento pesos, mentre per cifre superiori si poteva procedere in appello presso i tribunali del lavoro.

Questi tribunali del lavoro rappresentavano la seconda colonna del processo riformatore<sup>656</sup>. Anche in questo caso la loro creazione riguardava solo la Capitale federale. Il personale era lo stesso delle corti federali, ed il giudice sarebbe stato designato dal potere esecutivo in accordo con il Senato. I loro campi di azione erano abbastanza ampi: erano chiamati a giudicare i contenziosi individuali sul mancato pagamento di salari e sugli incidenti sul lavoro (in entrambi i casi per somme superiori ai cinquecento pesos); erano deputati a sanzionare le infrazioni alle norme del Codice del Lavoro e vestivano i panni di arbitri nei conflitti collettivi e scioperi. Inoltre, i lavoratori avrebbero potuto appellarsi ai tribunali del lavoro per contestare procedimenti amministrativi riguardo ai fondi previdenziali e pensionistici; trasformando quindi i tribunali del lavoro nei garanti dei diritti sociali che erano introdotti in quello stesso periodo storico in diversi settori produttivi. I giudici del lavoro avrebbero potuto avvalersi del supporto del personale amministrativo del DNT.

Il progetto tendeva quindi a creare una giurisdizione del lavoro autonoma, costituita da due assi, uno imperniato su di un modello di giustizia sommaria, per i conflitti di minore valore economico, al fine di velocizzare i procedimenti e renderli certi; l'altro su tribunali del lavoro veri e propri, basati sul modello e le procedure tipiche delle altre giurisdizioni civili, che avrebbero dovuto riassumere in sé funzioni di giudizio, arbitrato e controllo amministrativo. L'idea era quindi di una autonomizzazione e semplificazione dell'amministrazione della giustizia nei campi del lavoro.

Come abbiamo visto nel primo capitolo, il progetto di Codice del Lavoro non giunse a compimento. Anzi, proprio nello stesso periodo i procedimenti civili su questioni relative al lavoro subirono un forte colpo. Il 30 settembre 1921 la riforma del Codice Penale introdusse la condanna condizionale e la prescrizione per le infrazioni relative al lavoro, riducendo così l'effettività dell'azione giudiziaria in materia<sup>657</sup>. Come denunciato dal deputato socialista Joaquín Coca negli anni successivi, l'indebolimento delle funzioni di polizia del DNT, sommata alla riforma del codice penale, portò all'arenarsi nelle aule di tribunale di un numero molto vasto di processi che giunsero presto ad essere prescritti.

656 Ad essi era dedicato il Titolo XX (artt. 505-509) del nuovo Codice

657 Su questo, si veda il commento di Joaquín Coca alla sua proposta di legge del 1937. CDN, n° 122, Coca y Ramiconi, «Creación de un tribunal del trabajo en la Capital Federal», 4 giugno 1937

El resultado de ese sistema fue el incumplimiento de la legislación del trabajo. En los juzgados en lo correccional, donde por disposición legal se tramitaban las querellas contra los infractores que presentaba el D.N. del Trabajo, llegó a haber más de cinco mil expedientes que permanecían sin movimiento alguno hasta que se operaba con el transcurso del tiempo (seis meses o un año) la prescripción de la acción y quedaba nulo todo lo actuado. Fracasaba así la acción indirecta del Departamento para obtener el castigo de los infractores. La acción directa de los interesados, en el caso de la ley del trabajo a domicilio, era nula, también por la imposibilidad de los obreros y obreras en ejercerla ante los jueces de paz o e[n] lo civil.

Coca continuava sottolineando come solo nel campo degli incidenti sul lavoro, la via giudiziaria trovava una sua legittimazione:

Esta acción sólo ha tenido éxito en lo relativo a la ley de accidentes del trabajo, debido a que el gran número de juicios que pueden entablarse y la relativa cuantía de las sumas reclamadas, han hecho que muchos estudios jurídicos exploten este renglón judicial prestándose a iniciar juicios en nombre de los obreros sin que éstos tengan que desembolsar suma alguna, pero cediendo a esos estudios una parte considerable de las indemnizaciones que les corresponden, lo que en la práctica las reduce a la mitad o menos<sup>658</sup>.

L'accusa era grave. Secondo Coca, il fatto che la maggior parte dei processi fosse in materia infortunistica era da far risalire ad un'opera di speculazione operato dagli avvocati sulle spalle dei lavoratori infortunati. Era questa la ragione, o era invece da addurre alle novità procedurali che erano state introdotte dalla legge 9.688 del 1915?

I tribunali avevano infatti visto affluire un gran numero di domande di indennizzo per infortunio sul lavoro sin dall'approvazione della suddetta legge. Questa aveva infatti previsto, al suo articolo 17, che l'infortunato (o i suoi eredi) potesse rinunciare all'indennità così come calcolata dall'amministrazione previdenziale, per decidere invece di ricorrere al diritto comune<sup>659</sup>. Questa strada era spesso necessaria, perché la legge prevedeva che la *Sección Accidentes* della *Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones* (ente a cui venivano versate le indennità dai datori di lavoro) versasse l'indennità a rate<sup>660</sup>. La giurisprudenza, ad inizio anni Venti, si orientò invece a riconoscere che per mezzo del procedimento giudiziario si potesse ottenere il denaro in un'unica soluzione<sup>661</sup>. Inoltre la legge fissava che l'indennità massima (per morte o incapacità permanente) ammontasse a 6.000 pesos, e tale somma rimase invariata dal 1915 fino al 1939, andando col tempo a svalutarsi a causa dell'inflazione.

---

658 *Ibid.*, p.6

659 E. Krotoschin, *La jurisprudencia en la formación del Derecho del Trabajo*, cit., pp. 830.

660 Il datore di lavoro versava il totale alla *Caja*, che era tenuta a investire la somma in buoni del tesoro. Gli interessi mensili che ne derivavano erano versati all'infortunato o alla sua famiglia, risultando in una somma che non andava in alcun modo a compensare la perdita del salario

661 Corte di Appello Commerciale della Capitale, 19 giugno 1922, Villaroel c. La Continental; Sabarini c. Bonacossa, Corte provinciale di appello di La Plata JA 10 (1923): 421-422 (Camara Civil la. de La Plata, 1923). L. Schjolden, *Suing for Justice: Labor and the Courts in Argentina, 1900-1943* (University of California, Berkeley), cit., pp. 140-141.

In parallelo al (fallito) processo riformatore, il mondo universitario continuava a strutturare la dottrina del diritto del lavoro. Alfredo Palacios<sup>662</sup> divenne rettore dell'Universidad de La Plata tra il 1922 e il 1925 e decise di istituire l'insegnamento in *Legislación Industrial y Obrera* chiamando come professore Leónidas Anastasi, rappresentante, con Alejandro Unsaín dell'Argentina nelle riunioni dell'OIL di questi anni. Unsaín, redattore del progetto di Codice del Lavoro del 1921 e presidente del DNT nel 1921-22, fu in seguito nominato professore associato e cambiò il nome della cattedra in *Legislación del Trabajo*, il primo insegnamento che conferiva un riconoscimento accademico ai nuovi diritti che la normativa aveva inserito nell'ordinamento giuridico<sup>663</sup>.

Per l'Argentina, i primi anni Venti furono quindi un periodo di importanti spinte riformistiche fallite tuttavia sul nascere. Non fu infatti solo l'istituzione dei tribunali del lavoro a naufragare, ma l'intero progetto di Codice del Lavoro come del resto, nel 1923, fu il turno della legge 11.289 con cui il governo del Presidente Yrigoyen tentò di dotare il Paese di un testo organico in materia previdenziale, estendendo le assicurazioni sociali ai comparti industriale e commerciale<sup>664</sup>.

Nella stessa temperie, una spinta riformistica del tutto simile attraversava anche la Francia, anche se con esiti diversi e con tempi molto dilatati. Il 22 marzo 1921 venne depositato alla Camera il progetto di assicurazioni sociali a firma di Cahen-Salvador, allora direttore della cassa delle *Retraites Ouvrières et Paysannes*, su spinta di Millerand, divenuto poco tempo prima Presidente della Repubblica<sup>665</sup>. Come visto nel primo capitolo, questo progetto subì una discussione lunga ed estenuante che arriverà solo nel 1928 all'approvazione della prima legge sulle assicurazioni sociali. Intanto con l'arrivo al potere nel 1924 del *Cartel des Gauches* guidato dal radicale Edouard Herriot, venne votato il libro IV del Codice del Lavoro (giurisdizione, conciliazione e arbitrato, rappresentanza professionale) con la legge 21 giugno 1924, mentre si dovette aspettare il 25 febbraio 1927 per l'adozione del libro III sui raggruppamenti professionali<sup>666</sup>. Il libro IV del Codice si interessava all'organizzazione dei *prud'hommes*, riprendendo e rafforzando le riforme del 1905 e 1907 e legittimando ulteriormente l'istituzione.

---

662 Avvocato, parlamentare socialista, redattore della proposta di legge sugli incidenti sul lavoro del 1907

663 Redattore del primo progetto di Codice del Lavoro nel 1904

664 Ricordiamo che il progetto di estendere le assicurazioni sociali all'industria ed al commercio fu contrastata sia dalla Unión Sindical Argentina, sia dall'Unión Industrial P. G. Flier, *El desarrollo de la seguridad social en la Argentina: los seguros sociales. Del model ideal al posible*, cit., pp. 134; La mancata estensione delle assicurazioni sociali comportò anche un indebolimento del tentativo di Yrigoyen di riforma fiscale e finanziaria, ripagando il debito con l'investimento dei contributi in titoli di Stato C. M. Lewis, *Social Insurance: Ideology and Policy in the Argentine, c. 1920-66*, cit., pp. 171 e sgg.

665 M. Dreyfus, *Liberté, égalité, mutualité. Mutualisme et syndicalisme 1852-1967*, cit., pp. 129; M. Dreyfus et al., *Se protéger, être protégé: Une histoire des assurances sociales en France*, cit., pp. 59; P. Mattera, *Il conflitto ben temperato. Le assicurazioni sociali in Francia negli anni Venti, tra riforme e lotta politica*, cit., pp. 68.

666 A. Chatriot, *Réformer le social sous la Troisième République*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», 56-4bis (2009), pp. 49.

Questa legittimazione fu tutto fuorché scontata, visto che i *prud'hommes* dovettero affrontare da una parte una vistosa riduzione del numero di casi trattati, dall'altra un tentativo di controriforma promosso dalle corporazioni degli avvocati. Partiamo da questo secondo aspetto.

Da prima della Grande Guerra gli avvocati avevano provato ad uscire dalla marginalità a cui erano costretti nel mondo dei probiviri, marginalità sancita dall'articolo 26 della legge del 1907 che indicava come facoltativa la rappresentanza da parte degli avvocati (confluito come art. 69 del libro IV del Codice del Lavoro)<sup>667</sup>, e ribadita dai pronunciamenti della Corte di Cassazione del 26 giugno 1912 e poi del 28 marzo 1928<sup>668</sup>. Trovando un muro nel mondo giudiziario e, ovviamente, nel mondo del lavoro, gli avvocati avevano deciso di far presentare al Parlamento delle proposte di modifica del succitato articolo 26. Diversi congressi nazionali<sup>669</sup> dei consigli dei *prud'hommes* ci riportano le preoccupazioni dei probiviri di fronte a questi attacchi: far rappresentare le parti dagli avvocati avrebbe aumentato i casi di *défauts*, ovvero l'assenza dell'accusato alla convocazione. La procedura sarebbe quindi stata un confronto tra avvocati e non più tra le parti in causa, riducendo la possibilità di trovare una conciliazione<sup>670</sup>. A nostro avviso uno dei rischi che i probiviri vedevano nell'aumentare il potere degli avvocati, era anche quello di far perdere di peso delle consuetudini tipiche delle corporazioni, incrementando il peso della legge. La divergenza tra avvocati e probiviri ci sembra significativa di un clima che si respirò negli anni tra le due guerre che videro una continua tensione tra spinte controriformiste che avversavano o volevano arginare l'istituzione dei probiviri, ed una tendenza che invece spingeva verso l'estensione geografica e professionale dei *prud'hommes*.

---

667 Art. 69 «[...] Les parties peuvent déposer des conclusions écrites ; elles ne peuvent faire signifier aucune défense. Les parties peuvent se faire représenter ou assister par un avocat régulièrement inscrit au barreau, ou par un avoué exerçant près du Tribunal civil de l'arrondissement. L'avocat et l'avoué sont dispensés de présenter une procuration.»


668 La Corte di Cassazione dovette comunque difendere il diritto degli avvocati a prendere parte alle sedute, qualora la loro presenza fosse stata richiesta da una delle parti in causa N. Olszak, *Les avocats et l'acculturation juridique du mouvement ouvrier de 1884 à 1920*, cit., pp. 202.

669 I consigli dei probiviri si riunivano in congressi biennali o triennali dal 1906. Nel 1921, al Congresso di Tours, venne fondata la *Commission Exécutive des Conseils de prud'hommes*, una struttura pensata per difendere gli interessi dell'istituzione a livello nazionale N. Olszak, *Mouvement ouvrier et système judiciaire (1830-1950)*, cit., pp. 662.

670 Archives de la Ville de Paris (d'ora in avanti AVP), Conseil de prud'hommes (d'ora in avanti CPH), D1U<sup>106</sup>, *Commission Exécutive des Conseils de Prud'hommes de France et des Colonies*, scritto da H. Dret, secrétaire, 12 mars 1929

La guerra aveva segnato una caduta nel numero di cause che i consigli dei *prud'hommes* furono chiamati a conciliare o giudicare. Le statistiche (figura 9) mostrano come il picco di casi del 1913, fu raggiunto nuovamente solo alla fine degli anni Venti per quanto riguarda i casi giunti di fronte al *Bureau de Conciliation*, mentre per il *Bureau de Jugement* quel livello fu raggiunto prima, attorno al 1925, segno (forse) di una maggiore difficoltà nel giungere a compromessi riconosciuti dalle parti in causa.

Figura 9: *Conseils de prud'hommes* in Francia: numero di contenziosi (1913-1925)




Fonti: *Compte Général de l'Administration de la Justice Civile et Commerciale et de la Justice Criminelle, 1913, 1921-1925*

Alla base dei contenziosi, per tutto il decennio primeggiarono le cause legate ai licenziamenti ed al pagamento dei salari, con un numero esiziale di litigi derivanti dall'applicazione di norme relative alla protezione sociale (figura 10). Anche l'istituzione di nuovi consigli dei probiviri entrò in crisi, rispetto alla forte progressione che vi era stata nel decennio immediatamente precedente il conflitto mondiale. A guardare la lista dei consigli dei probiviri redatta da René Bloch, si nota come nel corso del periodo interbellico la maggior parte di nuovi consigli fu istituita in centri minori o in Marocco dove furono introdotti nel 1929<sup>671</sup>.

671 R. Bloch, *Manuel des conseils de prud'hommes*, Dalloz, Paris 1939, pp. 61.

Figura 10: Conseil de prud'hommes: tipologie di domande a livello nazionale (1921-1931)



Rielaborazione propria. Dati tratti da *Compte Général de l'Administration de la Justice Civile et Commerciale et de la Justice Criminelle, 1921-1931*

Dopo la fine della guerra, i cambiamenti furono minori. Si agì sul rafforzamento di uno dei punti di forza dell'istituzione probovirale, ovvero la celerità del procedimento, definendo, con la legge del 13 marzo 1922, i tempi che dovevano intercorrere tra il giorno della citazione ed il giorno della comparsa di fronte al consiglio.

Al di là delle leggi approvate, ciò che appare di grande interesse è l'attivismo dei consigli dei probiviri. Essi iniziarono a riunirsi in Congressi nazionali annuali per elaborare proposte che potessero far uscire l'istituzione dall'apparente crisi in cui era precipitata e, anzi, rafforzarla ulteriormente. In questo periodo e con questi congressi, fu chiara l'egemonia che la *Confédération Général du Travail* prese all'interno del mondo dei probiviri, arrivando a imporre un suo tesserato come segretario della *Commission Exécutive des Conseils de prud'hommes* fondata nel congresso nazionale di Tours nel 1921. Come sottolineato dalla storiografia, questa egemonia fu mantenuta sempre poco visibile, ma fu intesa da parte del sindacato come un passaggio necessario per imporre una propria visione di giustizia del lavoro da contrapporre alla giustizia borghese<sup>672</sup>. Sulla spinta di questo impegno sindacale, partì una battaglia a tutto campo per ridare slancio e vigore alla *prud'homie*. Al Congresso di Tours del 1921 fu chiesto che la soglia per rendere inappellabili le sentenze fosse elevata da trecento a mille franchi. L'inflazione post-bellica aveva infatti reso irrisoria la soglia precedente, incrementando il numero di appelli nel civile e, di conseguenza, allungando i tempi ed i costi. Partendo da questa rivendicazione, il Congresso di Parigi del 1923 redasse un vasto programma

672 N. Olszak, *Mouvement ouvrier et système judiciaire (1830-1950)*, cit., pp. 662 e sgg.

che fu poi presentato ai Senatori, Deputati, consiglieri municipali e consiglieri generali<sup>673</sup>. Una delle proposte più importanti era quella dell'istituzione di *Conseils de Prud'hommes d'Appel*. L'obiettivo, anche in questo caso, era sottrarre potere di azione dei tribunali civili in materia di lavoro. Troppe volte, si diceva, vi erano state sentenze contraddittorie nate dal diverso modo di giudicare applicato dai probiviri e basato sulle consuetudini dei mestieri e quello dei tribunali ordinari. Questi consigli di appello sarebbero stati composti da vecchi consiglieri, sempre in egual numero tra operai e padroni, e presieduti da un giudice togato. Una proposta che tendeva quindi all'ibridazione dei modelli, ma con chiare limitazioni per i magistrati professionali che avrebbero dovuto esporsi solo in caso di parità nel voto dei giudici laici. La scelta di includere, per la prima volta, un giudice di professione era dovuta alla volontà di ridurre i rischi che le sentenze fossero oggetto di rigetto in cassazione.

A questa innovazione istituzionale, il congresso di Parigi affiancò altre proposte. Innanzitutto che i consiglieri fossero retribuiti, mentre fino ad allora l'indennità era facoltativa e dipendeva dal volere dei Consigli municipali. Si chiedeva inoltre che i consigli dei *prud'hommes* fossero estesi a tutti i comuni (questo avverrà solo con la riforma del 1979, la *Loi Boulin*) e a tutti i settori (su questo torneremo in seguito). Veniva inoltre chiesto al legislatore di dare i mezzi giudiziari per rendere immediata l'esecuzione delle sentenze del *Bureau de Conciliation*.

I consigli dei probiviri volevano poi ridurre lo spazio di manovra per le tattiche dilatorie. La principale era rappresentata dalla domanda *reconventionnelle*, ovvero quando il convenuto (*défenseur*) contrattaccava asserendo di essere la parte lesa e domandava di essere indennizzato a sua volta per un danno subito. I consigli chiedevano che la possibilità di presentare una domanda riconvenzionale fosse data solo nel momento della convocazione di fronte al *Bureau de jugement* e non dopo. Al tempo stesso, per ridurre invece il numero di *défauts*, venne avanzata la proposta di introdurre un'indennità che la parte assente (di fatto il convenuto) avrebbe dovuto versare alla parte presente (l'attore).

Da sottolineare come i probiviri si interessassero anche degli incidenti sul lavoro, pur non avendo alcuna voce in capitolo sul tema, che rimaneva invece appannaggio dei giudici di pace o dei tribunali ordinari. I *prud'hommes* chiedevano che i periti medici fossero affiancati da periti professionali. In altri termini i probiviri si facevano portavoce di un mondo del lavoro, corporativo, fatto di proprie conoscenze e consuetudini, da difendere sia contro il sapere giuridico sia contro il sapere medico-scientifico. Proprio questa volontà politica dei probiviri è quello che emerge con più forza all'inizio degli anni Venti. Nelle pagine del *Bulletin de Correpondance de la Commission Exécutive des Conseils de Prud'hommes de France & des Colonies* inviato a tutti i consigli nel 1925, si affermava perentoriamente che:

---

673 AVP, CPH, D1U<sup>107</sup>, «Commission permanente des Conseils de Prud'hommes de France et des Colonies» opuscolo dato a tutti i senatori e deputati, consiglieri generali, consiglieri d'*arrondissement*, consiglieri municipali, redatto da H. Dret, presidente PH della Senna

Il faut que dans chaque Conseil de Prud'hommes chaque Conseiller devienne un propagandiste en faveur des résolutions votées dans nos Congrès et si chacun veut bien se rendre compte que c'est des efforts conjugués de tous que nous devons espérer d'obtenir satisfaction, si tous nous sommes animés du même désir, nous enregistrons plus vite et plus facilement des résultats appréciables<sup>674</sup>.

### **1.3 Seconda metà degli anni Venti: i Prud'hommes si affermano, le riforme argentine naufragano**

Ma proprio alla metà degli anni Venti si addensarono una serie di cambiamenti, sia per ciò che concerneva le giurisdizioni che si interessavano di lavoro, sia nella relazione tra queste giurisdizioni ed i lavoratori stranieri, sia sul piano nazionale che internazionale. In Francia il numero di contenziosi crebbe considerevolmente, mentre in Argentina furono presentati numerosi nuovi progetti di istituzione di tribunali del lavoro. Al contempo, a metà del decennio la questione dei tribunali del lavoro iniziò ad interessare l'Organizzazione Internazionale del Lavoro con l'avvio della pubblicazione annuale del *Recueil International de Jurisprudence du Travail* con l'obiettivo di riunire e far circolare la giurisprudenza del lavoro che veniva prodotta nelle principali economie industriali dell'epoca.

Tramite questa iniziativa, l'OIL accordava ai tribunali un ruolo centrale nella definizione del diritto del lavoro, sia nell'opera di interpretazione delle riforme laddove queste erano state adottate, sia nel riempire i vuoti normativi in quei Paesi in cui ancora non si era sviluppato un diritto sociale organico<sup>675</sup>. Il *Recueil International* diventò uno strumento di circolazione di dottrine e giurisprudenze nazionali, anche se di tipo alquanto ristretto, visto che i primi numeri si limitavano all'analisi di Germania, Francia, Regno Unito e Italia, mentre dal 1928 la raccolta incluse gli Stati Uniti. Gli estensori del *Receuil* giustificavano tale scelta come una conseguenza del fatto che solo in questi Paesi vi fossero già delle raccolte di giurisprudenza sull'argomento. Tale posizione non solo è opinabile, ma ci restituisce una visione eurocentrica di quello che si intendeva per moderno diritto del lavoro.

In Francia il numero delle cause ricominciò a salire (Figura 11), i contenziosi che giunsero nel 1925 davanti ai *Bureaux de Jugement* tornarono sui livelli precedenti alla guerra. Malgrado continuassero gli attacchi all'istituzione probovirale, un certo livello di legittimità e di stabilizzazione arrivò con l'inserimento della legge del 1907 nel IV libro del Codice del lavoro, adottato il 21 giugno 1924. Ben lontano dall'essere un atto


---

674 AVP, CPH, D1U<sup>107</sup>, *Bulletin Correpondance de la Commission Exécutive des Conseils de Prud'hommes de France & des Colonies*, Febbraio 1925, p.6

675 «En fait, les lois étant imparfaites, comme le sont toutes les œuvres humaines, la nécessité s'est imposée d'accorder aux juges une grande liberté d'interprétation. [...] Elle s'imposait aussi tout particulièrement dans le domaine de la législation ouvrière, étant donné que dans un grand nombre de pays, le droit du travail n'a pas encore dépassé les premières phases de son développement. A cette période, les décisions judiciaires peuvent consolider, dégager et diriger la législation encore indécise ou, au contraire, entraver son développement, si elles en méconnaissent l'esprit et repoussent les conceptions et les tendances nouvelles », *Receuil International de Jurisprudence du Travail* (in seguito: *RIJT*), 1926, p.III



di riforma o di potenziamento dell'istituzione, questo passaggio rientrava nel lungo processo di codificazione che la Francia stava sperimentando dall'inizio del secolo.



Al tempo stesso, continuavano le pressioni contro l'estensione dell'istituzione probivirale, che emersero soprattutto nella discussione sulla costituzione di consigli per l'agricoltura, settore rimasto sempre escluso. Un progetto di legge era stato votato il 5 dicembre 1910 alla Camera. Passato al Senato, lì si sarebbe arenato fino al 26 giugno 1931 per ripassare alla Camera ed essere approvato il 9 dicembre 1932<sup>676</sup>. I rallentamenti erano arrivati da più fronti. Chi si opponeva, difendeva l'idea che fossero i giudici di pace a dover dirimere i conflitti sorti nel mondo dell'agricoltura, troppo diverso dalle realtà industriali o impiegatizie che si espandevano nelle città. Vi era poi un problema pratico: come definire le categorie in agricoltura, chi far confluire tra i padroni e chi tra gli operai? Il problema era sostanziale, andando a modificare la composizione stessa dei consigli. Per questo si attese l'istituzione delle *Chambres d'Agriculture*, organi consultivi su base dipartimentale, perché queste definissero le categorie professionali sulla base delle quali costituire i consigli. Fu quindi con l'approvazione della legge del 3 gennaio 1924, che istituiva queste *Chambres d'Agriculture*, che la discussione riprese.

In Argentina, nonostante il naufragio del progetto di Codice del Lavoro, l'idea di introdurre delle corti specifiche per i conflitti del lavoro non tramontò. Il 10 giugno

<sup>676</sup> Sul percorso complesso dell'espansione dei prud'hommes in agricoltura si veda L. Malnoury, *Manuel pratique du conseiller prud'homme*, Recueil Sirey, Paris 1936, pp. 129.

1925, il governo presentò, per mezzo del ministro dell'Educazione e della Giustizia Antonio Sagarna, una serie di progetti che riprendevano parte della proposta del 1921. L'obiettivo non era soltanto quello di creare dei tribunali specializzati, ma di alleggerire i tribunali ordinari giunti ormai ad una situazione di sovraccarico<sup>677</sup>. Unico esito di questa nuova proposta fu l'aumento del numero di *subsecretarios* (cancellieri) del tribunale per accelerare i tempi dei processi.

Lo stesso anno i deputati radicali Diego Luis Molinari<sup>678</sup> e Leopoldo Bard<sup>679</sup> presentarono due progetti di legge per l'istituzione dei tribunali del lavoro. Ma chi si ostinò nel tentativo di giungere all'istituzione delle nuove corti fu il già citato Joaquín Coca, che tra il 1925 ed il 1937, presentò per quattro volte lo stesso (o quasi) progetto di legge.

Il progetto fu presentato per la prima volta il 23 settembre 1925 da Coca e altri deputati socialisti quali Enrique Dickman, Jacinto Oddone, Francisco Pérez Leirós, José Luis Pena e Agustín Muzio<sup>680</sup>. I tribunali del lavoro avrebbero avuto competenza su tutte le questioni relative al lavoro e alla previdenza sociale. I consigli si sarebbero dovuti comporre di un giudice *de derecho*, ovvero professionale, e sei *vocales* (consiglieri) eletti dalle organizzazioni professionali aventi personalità giuridica, tre rappresentanti la componente padronale e tre quella operaia. Le organizzazioni professionali avrebbero anche avuto il compito di individuare i periti che sarebbero rimasti a disposizione dei giudici per analizzare le questioni tecniche. Le sentenze (inappellabili se non in casi di incompetenza) sarebbero state dettate a maggioranza tra i *vocales*, mentre il giudice professionale sarebbe stato chiamato ad esprimersi solo in caso di parità. L'appello sarebbe stato giudicato da una *Cámara del Trabajo* composta da tre *vocales* della *Cámara Federal*, un *asesor* operaio ed uno padronale nominati dalle organizzazioni professionali. Il progetto di legge aveva tra i suoi obiettivi quello di accelerare i tempi delle sentenze che avrebbero dovuto essere emanate entro le quarantotto ore successive al processo orale. Entro tre giorni dalla sentenza sarebbe stato possibile presentare domanda di appello, e la *Cámara del Trabajo* si sarebbe dovuta esprimere entro i cinque giorni successivi.

Tutti potevano presentare domanda, senza distinzione di nazionalità. In questo primo progetto, la vera discriminazione era applicata per le donne (al pari dei minori), che potevano agire solo per mezzo di un proprio parente, ma questa discriminazione scomparve nei progetti successivi. I querelanti sarebbero potuti essere assistiti da

---

677 A. Stagnaro, *La Ley de accidentes del trabajo y los debates promovidos para la creación de un fuero laboral (Argentina, 1904-1946)*, cit., pp. 137.

678 Storico, figlio di immigrati italiani, Molinari era un radicale molto vicino al presidente Hipólito Yrigoyen, che lo aveva nominato ambasciatore in vari Paesi americani tra il 1917 ed il 1922, e presidente del *Departamento Nacional del Trabajo*. Fu deputato tra il 1924 ed il 1928, poi Senatore fino al *golpe* del 1930, e di nuovo tra il 1946 ed il 1952, questa volta sotto la bandiera peronista.

679 Medico, con un interesse particolare per la medicina del lavoro, Bard era stato anche il primo presidente del club calcistico *River Plate*. Divenne deputato nel 1924, ricoprendo da subito il ruolo di capogruppo dei deputati radicali fino al 1930.

680 CDN, n°451, Coca y otros, «Creación de un tribunal del trabajo», 23 settembre 1925

qualsiasi «cittadino» (questo era il termine utilizzato, senza alcuna distinzione per nazionalità).

Coca, socialista, come scriveva nella presentazione del progetto del 1925 ripresa nel 1927, vedeva nell'istituzione del nuovo foro uno strumento per sottrarre alla borghesia il monopolio sulla giustizia e ampliare, così, la sovranità popolare:

Dentro del marco general de la concepción democrática que acabamos de expresar, creemos oportuna la presentación de un proyecto de ley que instituya la justicia popular, de la misma manera como se ha instituido el gobierno del pueblo en sus otros dos aspectos: el legislativo y el ejecutivo<sup>681</sup>.

I diritti sociali che erano stati introdotti nella legislazione, o quelli che ancora dovevano essere adottati, sarebbero diventati realtà solo potendosi reggere su di una giustizia per così dire sociale e popolare:

las indemnizaciones o pensiones a que la aplicación de las leyes del trabajo dan lugar, son para los obreros que las reivindican su solo medio de vida en la desgracia o en la vejez circunstancia ésta que debe ser especialmente tenida en cuenta a fin de evitar injusticias o dilaciones en los fallos que perjudiquen a los que necesiten esas indemnizaciones o pensiones para su subsistencia.

La rapidez en la justicia ha sido asimismo consultada, en parte, por las precedentes consideraciones, y también para evitar las excepciones, pruebas, recursos, recusaciones e incidentes completamente superfluos que tanto complican nuestra justicia ordinaria<sup>682</sup>.

La giustizia ordinaria era messa alla berlina, le lunghe procedure e formalità mettevano a rischio non solo la fruizione dei diritti sociali ma, con essi, la sussistenza stessa dei soggetti maggiormente afflitti dai rischi sociali. La lentezza della giustizia ordinaria spingeva all'accumulo dei processi e, di conseguenza, al moltiplicarsi delle prescrizioni.

I nuovi tribunali avrebbero dovuto seguire un procedimento orale e pubblico affinché fossero accessibili ai lavoratori. Il procedimento pubblico avrebbe consentito a tutti di essere «asesorados y defendidos en sus intereses por cualquiera del pueblo». L'idea era di sottrarre la difesa agli avvocati per darla ai lavoratori «más inteligentes», ovvero a quelli con maggiore conoscenza del diritto.

Todo nos induce a pensar que el trabajo y los derechos y deberes que de él deriven, serán cada día más la base de un nuevo Derecho en el que no exista, como al presente, esta oposición entre las finalidades que persiguen los individuos para su conservación y desarrollo y las que persigue el Estado individualista y que ampara el derecho burgués [...], nuevo Derecho que ya al nacer ocupa un lugar preeminente en las preocupaciones generales, y que, por sus vastas proyecciones en el porvenir, merece tener una jurisdicción propia que sea con el tiempo la jurisdicción única del verdadero Derecho Común hacia el que se encaminan faldas las democracias<sup>683</sup>.

---

681 CDN, n°161, Coca, «Creación de un tribunal del trabajo», 30 giugno 1927, p.4

682 *Ibidem*

683 *Ibidem*

Dopo la crisi del dopoguerra, il decennio degli anni Venti si chiudeva quindi con una forte crescita dell'attività dei *prud'hommes*, in cui confluivano forse problematiche che non trovavano più risposta nella pratica contrattazione collettiva, ormai entrata in fase di stallo dall'inizio del decennio<sup>684</sup>. In Argentina intanto si levavano voci, inascoltate per lo più, che rivendicavano l'istituzione di tribunali del lavoro per dare ascolto alle nuove problematiche che emergevano a seguito delle seppur timide riforme sociali.

#### **1.4 L'avvento della crisi economica e l'emersione della protezione sociale**

A cavallo tra anni Venti e Trenta, quindi, i sistemi giudiziari di Francia e Argentina furono attraversati da trasformazioni simili. Da una parte, divennero l'oggetto di nuovi tentativi di riforma strutturale, segno che si riscontravano, nei due contesti come a livello globale, una serie di limiti congeniti ai diversi sistemi in una fase di profondo mutamento sociale. Dall'altra, quello che cambiò profondamente fu la natura dei conflitti giudiziari, che in entrambi i Paesi iniziarono sempre maggiormente – anche se con tempi e ritmi differenti – ad interessarsi di problematiche inerenti la protezione sociale. Questo era dovuto al fatto che proprio in questo momento storico giunsero a maturazione alcune delle riforme sociali che erano rimaste in incubazione nel decennio precedente, segnando un cambiamento profondo nelle relazioni professionali. In entrambi i contesti, le riforme sociali furono sospinte da un mondo sindacale che in esse vedeva l'opportunità di un rilancio dell'azione rivendicativa dopo un decennio di stasi. Nel 1930, in Argentina la *Confederación Obrera Argentina* (COA) e la *Unión Sindical Argentina* (USA) si fusero dando vita alla *Confederación General de Trabajo* (CGT), definita da Jeremy Adelman «the first labour-central to bring some coherence to Argentina's splintered union movement»<sup>685</sup>. Dal 1932 la CGT introdusse nel suo programma la rivendicazione delle assicurazioni sociali contro i rischi di malattia, disoccupazione, vecchiaia, invalidità e per il sostegno alla maternità<sup>686</sup>, mentre la sua *Federación de Empleados de Comercio* (federazione del commercio) si rese protagonista nella battaglia per la riforma del codice di commercio, diventata legge n. 11.729, approvata il 26 settembre 1933, che introdusse il diritto alla malattia, alle ferie ed ampliò la protezione contro i licenziamenti<sup>687</sup>. In Francia i sindacati videro nel rilancio della contrattazione collettiva e nell'estensione delle assicurazioni sociali una leva per riattivare la mobilitazione dei lavoratori<sup>688</sup>. In quel frangente infatti, anche la

---

684 L. Machu, *Les Conventions Collectives dans la première moitié du XXe siècle : éléments pour une histoire comparée France – Allemagne - Grande-Bretagne*, cit.

685 J. Adelman, *The Political Economy of Labour in Argentina 1870-1930*, cit., pp. 23.

686 P. G. Flier, *El desarrollo de la seguridad social en la Argentina: los seguros sociales. Del model ideal al posible*, cit., pp. 146.

687 G. Queirolo, *Indemnizaciones, enfermedades y antigüedad entre los empleados de comercio: alcances y límites de la ley n° 11729 (Argentina, 1934-1945)*, cit.

688 C. Didry, *La convention collective en 1936, les deux registres d'une institution légale dans les conflits sociaux du Front Populaire*, in F. Hordern (dir.), *Communication présentée au Construction d'une histoire du droit du travail*, Cahiers de l'Institut Régional du Travail 2000, pp. 159.

CGTU aveva iniziato a ergersi a difesa delle assicurazioni sociali introdotte nel 1928 (pur continuando a rivendicare il controllo operaio ed un ampliamento della loro protezione), specialmente quando il Senato discusse dell'opportunità di abolirle nel 1933<sup>689</sup>.

In questo quadro in profondo mutamento, già dalla fine degli anni Venti in Argentina diventò palese che il potere giudiziario fosse incapace di far rispettare le leggi sul lavoro. Come abbiamo mostrato in precedenza citando le statistiche di Joaquín Coca, la maggior parte delle denunce arrivate all'autorità giudiziaria dal DNT finivano con l'assoluzione degli imprenditori. Fu in questo ambito che si compì un primo processo di riforma, con il potere esecutivo che di fatto esautorò la giustizia ordinaria affidando ad un nuovo organismo del DNT l'attività di giudizio relativo alle multe. Il 29 agosto 1929 fu approvata dal Senato la legge 11.570, *Procedimiento para la aplicación de multas establecidas en leyes de trabajo*, che abrogava la precedente 9.658 del 1915, *Aplicación de multas establecidas por las leyes reglamentarias del trabajo*. Il DNT divenne l'unico soggetto accreditato per imporre multe, previo un procedimento detto "sommario" di tipo orale svolto da un ufficio di nuova istituzione, che prendeva il nome di *Sumarios*. Le sentenze erano inappellabili per somme inferiori ai trecento pesos e la prescrizione sarebbe intervenuta dopo due anni.

I *Sumarios* del DNT furono rapidamente investiti da un numero crescente di casi (Tab. 3). I contenziosi che arrivavano erano principalmente per il rispetto delle condizioni di lavoro, e nello specifico dei tempi di lavoro (domeniche, giorni festivi, lavoro di notte, otto ore, ecc.), ovvero in quell'ambito in cui la legislazione argentina aveva fatto i maggiori progressi. Del resto non poteva essere altrimenti, i *Sumarios* erano chiamati a giudicare infrazioni che era lo stesso DNT che rilevava per mezzo dei suoi ispettori. La *Oficina de sumarios* fu un'istituzione che visse un forte sviluppo fino al 1932-33 (Fig. 12) per poi subire una forte flessione, anche per il venir meno di un grande numero di litigi che erano sorti attorno alla chiusura notturna delle panetterie e che avevano fatto lievitare il numero di conflitti negli anni precedenti.

---


689 M. Dreyfus, *Liberté, égalité, mutualité. Mutualisme et syndicalisme 1852-1967*, cit., pp. 135.

**Tabella 3. Sumarios: quadro comparativo dei contenziosi dei secondi semestri**

LEGGI	1929	1930	1931	1932
4661 – riposo domenicale	265	1208	871	2822
8999 – Orgánica del DNT	3	8	27	53
9105 – giorni festivi		4	4	145
9148 – agenzie di collocamento pubbliche e gratuite		3	1	
9661 – Agenzie di collocamento e lavoro minorile	1	1	1	
9688 – Infortuni sul lavoro				7
10503 – Lavoro a domicilio	7	24	3	67
11275 – Produzione nazionale di beni			8	12
11317 – Lavoro femminile e minorile	105	189	120	235
11338 – Proibizione lavoro notturno nelle panetterie	43	143	508	972
11544 – Giornata di lavoro		76	247	456
11640 – <i>sabado inglés</i>				553
TOTALE	424	1656	1790	5322

Fonte: BMDNT, 01-02/33, p.32

*Figura 12: Statistiche dell'attività della Oficina de Sumarios del DNT – atti registrati*




Fonte: BDNT n°208-209, 1937, p.5006

Forte fu l'aumento del numero di condanne (Fig.13), che rimase piuttosto uniforme rispetto al numero dei casi totali. Ciò che è determinante per l'attività del DNT fu

l'aumento delle multe comminate, che divennero sempre di più una fonte di introiti per il *Departamento* che permaneva sottofinanziato. Questa situazione di perenne deficit di strutture e personale fu sottolineato nel 1931 da Eduardo Maglione, divenuto presidente del DNT con l'arrivo al potere del generale Uriburu che aveva guidato il colpo di stato militare del 6 settembre 1930<sup>690</sup>.

Figura 13: Statistiche della Oficina de Sumarios del DNT – Atti trattati



Se con la *Oficina de Sumarios* il DNT giudicava le infrazioni alle leggi del lavoro sollevate dai propri ispettori, al tempo stesso agiva con una *Asesoría Jurídica Gratuita* (Consulenza Giudiziaria Gratuita) per offrire una consulenza legale ai lavoratori ed alle lavoratrici che ritenevano di aver subito un danno da parte del loro datore di lavoro. La sua azione era in prima battuta tesa a trovare una conciliazione tra le parti, mentre, in caso di mancata conciliazione, poteva avviare le pratiche per l'inizio della procedura giudiziaria.

Sono veramente poche le notizie disponibili su questa *Asesoría Jurídica*. Quello che ci è noto è che nel 1931 vi lavoravano sei persone, compreso il capo della divisione. L'*Asesoría* aveva due funzioni, di tipo amministrativo e giudiziario. La prima consisteva nel rispondere ai reclami di operai ed impiegati inerenti le richieste di salari. La funzione giudiziaria consisteva nella preparazione delle domande che venivano fatte poi giungere ai giudici competenti, di solito i giudici di pace per quanto riguardava i contenziosi sui salari o i giudici di prima istanza, soprattutto nei casi riguardanti gli infortuni sul lavoro. Secondo la relazione già citata di Eduardo Maglione, nel 1931

690 «Proyecto creación de una tasa denominada tasa inspección del trabajo», Archivo General de la Nación - Departamento Archivo Intermedio (AGN-DAI), Fondo Ministerio del Interior (MI), a.1931, b.12, f.8509

questo ufficio sbrighava novanta reclami di media al giorno e formulava venti domande per avviare procedimenti giudiziari.

Sull'*Asesoría*, i dati che abbiamo provengono da alcuni numeri del Bollettino del DNT e da una relazione inviata al Ministro degli Interni sull'attività del 1932<sup>691</sup>. Quello che si può osservare da questi dati raccolti per i mesi tra la fine del 1932 e l'inizio del 1933, è che vi fu un aumento degli operai che comparvero presso l'ufficio, seppure in una sostanziale stabilità delle procedure iniziate (*asuntos iniciados*) ed un lieve aumento delle comunicazioni inviate ai datori di lavoro. Sappiamo inoltre, solo per il mese di febbraio e marzo 1933, quante di queste domande sfociarono in azioni giudiziarie, un numero comunque consistente rispetto ai contenziosi, essendo circa cinquecento procedure giudiziarie su circa seicento domande totali. Dei numeri così occasionali e sporadici ci impediscono di avere il polso dell'istituzione. Forse il dato più sicuro, è quello relativo alle somme reclamate. Da lì si vede chiaramente come la maggior parte del denaro che un lavoratore riusciva ad avere dal proprio datore di lavoro derivava da azioni giudiziarie e non dall'intermediazione del DNT, segno forse che questa *Asesoría* non veniva tanto riconosciuta dalle parti come luogo di arbitrato nei conflitti, ma soprattutto come ufficio di supporto legale per i lavoratori.

#### Secondo Maglione

Esta oficina sufre de falta completa del personal mas indispensable [...]. En ella el perjuicio por esta deficiencia es mas inmediato, por cuanto los asuntos de su incumbencia son de una gestión perentoria y se refieren a intereses que implican salarios de obreros, es decir, medios urgentes de subsistencia, apremiante para los mismos. Tiene también a su cargo los juicios por indemnización de accidentes del trabajo, a los que, en su casi totalidad, se ventilan por ante los tribunales de 1a Instancia<sup>692</sup>.

---

691 «Datos para confección memoria», AGN-DAI, MI, a.1933, b.9, f.11474

692 «Proyecto creación de una tasa denominada tasa inspección del trabajo», AGN-DAI, MI, a.1931, b.12, f.8509



**Tabella 4 - Lavoro svolto dall'Asesoría jurídica del DNT tra ottobre 1932 e marzo 1933**

	1932	10/32	11/32	12/32	01/33	02/33	03/33
Obreros comparecientes	11283	713	821	918	948	1963	2862
Asuntos iniciados	7787	527	623	673	617	615	689
Comunicaciones a patronos	7329	487	620	507	620	625	700
Patronos que contestaron	3339	260	351	417	228	262	395
Patronos que concurrieron	1760	168	140	198	99	101	52
Citaciones para comparendo						65	38
Citaciones para efectuar depósitos						60	17
En desacuerdo y no contestados que inic. Acción judicial						521	484
Consultas verbales evacuadas	4579	406	531	561	331	387	461
Dinero reclamado	\$1.300.634,2 5	\$95741,41	\$90136,75	\$99262,74	\$91074,64	\$90451,12	\$88924,20
" por el que se inicia acción judicial	\$681.250,89	\$34060,70	\$69093,89	\$61497,84	\$42457,10	\$40013,15	69475,56
" de asuntos llevados al Defensor de Menores	\$22.829,04	\$571	\$1861,5	\$1532,70		\$2934,27	2150,21
" percibido por intermedio de la oficina	\$35591,91	\$2389,30	\$1298,70	\$1576,85	\$2189,16	\$1044,30	1056,81
" de asuntos en trámite		\$53628,41	\$21043,80	\$37764,90	\$1469		
Actas de demanda	5146	291	459	479	309	367	455
Escritos jurídicos varios	3273	186	366	427	103	420	505
Actas levantadas en la oficina	2443	61	475	250	59	69	52
Providencias y resoluciones	6154	423	475	560		1092	998
Personas que concurrieron	13281	944	843			2064	2910
Notas e informes varios					62	58	35
Oficios de Jueces solicitando informes						11	16
Asuntos remitidos al Defensor de Menores						31	23

Fonte per anno 1932 : «Datos para confección memoria», AGN-DAI, MI, a.1933, b.9, f.11474. Per dati mensili : BMDNT corrispondenti

Insomma, se per i conflitti legati ai salari l'Oficina non riusciva ad avere alcuna efficacia, sugli infortuni sul lavoro erano i tribunali ordinari ad essere chiamati in causa. Con la legge 11.570 del 1929 e la creazione dei *Sumarios*, il DNT aveva acquisito, oltre che un potere di polizia garantito dai suoi ispettori, anche un potere para-giudiziario. Questo lo si vede bene dall'azione del Dipartimento stesso, ma anche dalle critiche

presenti nelle proposte di legge che negli anni Trenta e inizi anni Quaranta furono presentate per istituire i tribunali del lavoro. Per i detrattori, il problema maggiore è che un ente dipendente dal potere esecutivo riuniva su sé una serie di funzioni che erano di tipo giudiziario. Le nuove proposte di legge non puntavano più solamente a estromettere i tribunali civili dai processi per questioni relative alle condizioni di lavoro, ma ora anche il DNT.

Proprio in questo scontro tra potere esecutivo e giudiziario vanno letti i continui naufragi dei progetti di istituzione di una giustizia del lavoro. Anche secondo Coca, nel 1937, l'opposizione all'istituzione dei tribunali del lavoro proveniva da quei settori che volevano fermamente una preminenza del potere esecutivo sul giudiziario:

tendencia hacia el absolutismo que está en pugna con la democracia y la Constitución Nacional, y que procede directamente del régimen colonial y de las situaciones de hecho creadas por el caudillaje y la dictadura. Esta es la causa de que, a pesar de las disposiciones constitucionales, no se haya establecido en la República el juicio por jurados y los jueces electivos, es decir, la justicia elegida y administrada por el pueblo, organizándose así el poder judicial democráticamente, como se ha organizado el poder ejecutivo y el legislativo<sup>693</sup>.

Per il mondo socialista rappresentato da Coca<sup>694</sup>, la battaglia divenne duplice: ridurre lo spazio di azione del potere esecutivo a favore del giudiziario e, al tempo stesso, democratizzare il giudiziario. L'ipertrofia del potere esecutivo era visibile anche nella nuova legge organica della Provincia di Buenos Aires che attribuiva al *Departamento Provincial del Trabajo* vaste competenze in merito ai conflitti di lavoro, diventando giudice di ultima istanza per i reclami in materia di salari e indennità per licenziamento. Coca parlava di «poder 'totalitario'» circa il passaggio della legge, l'articolo 135, che recitava «el Director centraliza las jurisdicciones administrativa, policial y judicial, pudiendo delegar las dos primeras en los empleados del Departamento»<sup>695</sup>. Coca affermava che la tendenza ad accentrare i poteri era figlio di un progetto fascista. La creazione dei tribunali del lavoro assumeva dunque una missione antifascista e democratica.

Le proposte di tribunali elettivi trovavano la loro legittimazione in alcune esperienze coeve: nelle Commissioni paritarie istituite dal DNT per dirimere i conflitti collettivi di lavoro, nelle *Comisiones de Salarios* introdotte dalla legge sul lavoro a domicilio per la fissazione dei prezzi, e nei consigli direttivi delle Casse Previdenziali per ferrovieri,

---

693 CDN, n° 122, Coca y Ramiconi, «Creación de un tribunal del trabajo en la Capital Federal», 4 giugno 1937, p.10

694 Si tenga conto che il Partito Socialista argentino si trovò in una posizione molto particolare a partire dal golpe militare del 6 settembre 1930. La nuova giunta aveva messo al bando la *Unión Cívica Radical*, il partito che aveva governato dal 1916, aprendo ai socialisti la possibilità di conquistare una fetta di elettorato consistente tra i radicali ed in quei settori popolari che erano stati attratti dalle riforme (vere o promesse) dei governi di Hipólito Yrigoyen (1916-22; 1928-30) e di Marcelo T. De Alvear (1922-28). Si veda F. D. Ragno, *Liberale o populista? Il radicalismo argentino*, Il Mulino, Bologna 2017.

695 CDN, n° 122, Coca y Ramiconi, «Creación de un tribunal del trabajo en la Capital Federal», 4 giugno 1937, p.12

banchieri, lavoratori dei servizi pubblici e della municipalità di Buenos Aires. Al tempo stesso, in alcuni settori erano sorte commissioni paritarie per dirimere i conflitti che sorgevano attorno all'applicazione del *pliego de condiciones*<sup>696</sup> o all'interpretazione dei regolamenti di lavoro.

Su una posizione diversa era invece il deputato Luís Alberto Ahumada, facente parte dei radicali cosiddetti 'antipersonalisti'<sup>697</sup>, che presentò il 28 giugno 1933 una propria proposta di creazione di tribunali del lavoro per la Capitale federale<sup>698</sup>. Per Ahumada, nel tribunale di prima istanza vi sarebbero dovuti essere due giudici professionali designati dal potere esecutivo in accordo con il Senato. In seconda istanza, invece, la *Cámara del Trabajo* sarebbe stata composta da tre giudici, di cui uno soltanto scelto dal Governo in accordo con il Senato, mentre gli altri due sarebbero stati designati sempre dal governo e dal Senato però selezionandoli da una rosa di nomi di avvocati proposti rispettivamente dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Una creatura ibrida, quindi, tra tribunali professionali e corporativi (non direi democratici).

Oltre a proposte puntuali di creazione di tribunali del lavoro, nel 1933 vi fu un nuovo tentativo di dotarsi di un Codice del Lavoro dopo quelli falliti del 1904 e del 1921. Il proponente era Saavedra Lamas, che aveva da poco assunto l'incarico di Ministro degli Esteri nel governo di Agustín P. Justo. Nella sua proposta<sup>699</sup>, che fu pubblicata con l'introduzione di Albert Thomas ed i commenti al testo degli uffici giuridici dell'OIL, l'intero Titolo V era dedicato all'istituzione di un *Juzgado del Trabajo* (Giustizia del Lavoro). Saavedra Lamas proponeva un collegio giudicante composto da un giudice togato che ne sarebbe stato il presidente e sei *vocales* (consiglieri), tre lavoratori e tre datori, sul modello dei tribunali di prima istanza tedeschi<sup>700</sup>. Questi consiglieri sarebbero stati designati dalle associazioni più rappresentative di lavoratori ed imprenditori. A detta del relatore, tale proposta era ripresa da quella di Coca, ma non prevedeva l'elezione dei *vocales* bensì la loro designazione sul modello utilizzato dall'OIL. Da rilevare che nella proposta, una prima udienza si sarebbe tenuta alla presenza del solo giudice togato per tentare di conciliare le parti. Non vi era quindi una concezione "corporativa" della conciliazione, come nel caso dei *prud'hommes*, non erano cioè dei pari che dovevano provare a conciliare, ma una terza parte superiore<sup>701</sup>. Fallita la conciliazione, il giudice professionale sarebbe intervenuto solo in caso di parità tra

696 Il *pliego de condiciones* è la lista delle rivendicazioni attorno cui sorge una mobilitazione sindacale

697 Ahumada era stato eletto nel 1932 tra le file della *Unión Civica Radical Antipersonalista* (UCRA), un partito che aveva rotto nel 1924 con l'UCR di Yrigoyen e Alvear, e che dal 1932 al 1943 partecipò ai governi della c.d. *Concordancia*, ovvero l'alleanza che univa il *Partido Demócrata Nacional* (attorno a cui si erano uniti i golpisti del 1930), l'UCRA ed il *Partido Socialista Independiente* (una scissione del PSA).

698 CDN, n°161, Ahumada, «Creación de tribunales de trabajo en la Capital Federal», 28 giugno 1933

699 C. Saavedra Lamas - Argentina, *Código nacional del trabajo*, Librería y editorial «La Facultad» de J. Roldán y cía., Buenos Aires 1933b.

700 Saavedra Lamas citava anche il modello dei *prud'hommes*, «representación partitaria de patrones y obreros, es decir, consagratoria del principio del tribunal colegiado» *ibidem*, pp. 798.

701 Com'era nel caso dell'Italia a partire dalla riforma contenuta nella legge n. 563, del 5 aprile 1926 "Sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro", in seguito perfezionata dal R.D. del 26 febbraio 1928

consiglieri operai e padronali. In caso di appello, il procedimento sarebbe passato ad una *Cámara del Trabajo* composta da tre consiglieri (*vocales*), un assessore di parte datoriale ed uno operaio. Il procedimento sarebbe stato orale e pubblico, unico punto su cui si trovavano concordi tutte le proposte. Anche nel testo di Saavedra Lamas, inoltre, il tentativo era di fissare tempi celeri della sentenza, che doveva essere resa pubblica entro le quarantotto ore dall'udienza. Come nelle proposte di Coca, anche in quella di Saavedra Lamas qualsiasi cittadino avrebbe potuto affiancare l'attore o il convenuto durante il processo, sia per consigliarlo sia per difenderlo.

Nella prima metà degli anni Trenta, un altro personaggio di spicco che prese posizione per la costituzione di tribunali specializzati fu Alejandro Unsain con un articolo uscito sulla rivista *Trabajo, Seguro y Previsión Social* dell'ottobre 1934. Secondo Unsain i tribunali erano

la consecuencia lógica del desarrollo actual de nuestra legislación obrera [...]. Si la legislación del trabajo, que es de excepción, pide un fuero del trabajo, es evidente que ese fuero pide a su vez tribunales especiales del trabajo<sup>702</sup>.

Insomma, all'inizio degli anni Trenta vi era un'opinione trasversale agli schieramenti politici che bisognasse andare verso l'estromissione dei tribunali ordinari dai procedimenti inerenti la giustizia del lavoro<sup>703</sup>. Del resto, nel 1932, degli 862 processi iniziati nei tribunali commerciali della Capitale, solo 222 giunsero a sentenza:

Estas cifras demuestran lo absurdo de que en casos de accidente, tan claros y tan fáciles de comprobar, una crecida cantidad de obreros tengan que acudir a ante la justicia ordinaria para conseguir que la ley se cumpla, y demuestra, además, como el procedimiento propio y la legislación que aplica esa justicia es defectuosa, puesto que carece de la expeditividad indispensable para dictar sentencias de las que depende en multitud de casos el que los accidentes puedan vivir mientras se reponen y se colocan en condiciones de volver al trabajo, lo cual irroga perjuicios, a veces irreparables, a los obreros<sup>704</sup>.

Questo attivismo trasversale agli schieramenti politici per l'istituzione di una giustizia del lavoro, smentisce ciò che è sostenuto dallo storico Andrés Stagnaro e dalla storiografia argentina, secondo cui vi sarebbe stata una totale assenza di dibattito in merito alla giustizia del lavoro negli anni Trenta e fino all'ascesa del peronismo. L'Argentina partecipò in tutto e per tutto al processo che, a livello globale, portò all'istituzione di nuovi tribunali specializzati, il fatto che il processo si sia concretizzato tardivamente è da ricondurre a ragioni congiunturali (come lo fu per l'istituzione di un

---

702 Alejandro Unsain, «Tribunales del trabajo», *Trabajo, Seguro y Previsión Social*, 1934 citato Manuel Pinto nella sua proposta di legge del 26 settembre 1941. CDN, n°1657, Pinto, «Creación de tribunales del trabajo», 26 settembre 1941

703 Questo attivismo smentisce ciò che è sostenuto da Andrés Stagnaro e dalla storiografia argentina, di un dibattito assente in merito alla giustizia del lavoro fino alla comparsa di Perón. A. Stagnaro, *La Ley de accidentes del trabajo y los debates promovidos para la creación de un fuero laboral (Argentina, 1904-1946)*, cit., pp. 140.

704 CDN, n°752, Coca, «Creación de un tribunal del trabajo», 7 settembre, 1934, p.6

Ministero del Lavoro o per l'adozione di assicurazioni sociali), non all'assenza di proposte.

Lasciando da parte la storia dell'istituzione giudiziaria, e guardando invece alle problematiche relative al mondo del lavoro che emergevano nei tribunali ordinari, si può dire che il 1934 fu un anno di svolta. Da una parte, i contenziosi in materia di infortuni persero progressivamente peso, dall'altra arrivarono nelle aule dei tribunali di cause che ruotavano sull'interpretazione della riforma del Codice di commercio (legge 11.729 del 1933) che aveva introdotto maggiori tutele in materia di licenziamento ed il diritto alle ferie retribuite. Sul primo aspetto, il Ministero degli Interni emanò un decreto il 13 agosto con l'intento esplicito di ridurre il ricorso ai tribunali in materia di infortuni sul lavoro<sup>705</sup>. Secondo gli estensori del decreto, i lavoratori che avevano subito un incidente, o i loro eredi, ricorrevano spesso all'opzione giudiziaria per ricevere subito l'intera indennità, mentre per legge, seguendo il canale amministrativo, avrebbero dovuto ricevere solo gli interessi annui della somma depositata presso la *Caja de Garantía* (Cassa di Garanzia)<sup>706</sup>. Il nuovo decreto faceva saltare la possibilità di ricevere tutta la somma per via giudiziaria, imponendo che avvenisse comunque il deposito presso la Cassa di Garanzia.

Lo stesso problema veniva sollevato nuovamente dal Boletín del DNT del maggio successivo, secondo cui l'ipertrofia dei ricorsi giudiziari derivava da un'interpretazione restrittiva del decreto attuativo del 14 gennaio 1916 della legge 9.688 sugli incidenti del lavoro, secondo cui l'infortunato non aveva diritto a ricevere l'intero indennizzo ma solo gli interessi annuali del 5,60% dei titoli maturati sulla somma complessiva. Per questo veniva modificata la norma poiché

la insuficiencia de la expresada renta hace que aumente el número de los herederos que, por evitar el depósito de la indemnización optan por un juicio ordinario, lleno de peligros y aleatorio en sus resultados, renunciando así a los beneficios de una ley dictada con el exclusivo propósito de favorecerlos<sup>707</sup>.

Se da una parte si ridussero le cause inerenti gli infortuni, dall'altra comparvero quelle sull'applicazione della citata legge 11.729 di riforma del Codice di commercio. Questa legge era stata proposta una prima volta nel 1929 dal deputato socialista Adolfo Dickman, per poi essere ripresa dopo pochi anni su spinta della Federazione Impiegati del Commercio (FEC), guidata Angel Borlenghi<sup>708</sup>, ed approvata il 26 settembre 1933

<sup>705</sup> BIDNT, 169, febbraio 1934, p.3801

<sup>706</sup> «CONSIDERANDO [...] Que la aplicación de la ley ha puesto de manifiesto con excesiva frecuencia, que el obrero víctima del accidente o sus sucesores llamados a recibir la indemnización, optan por el juicio ordinario fundado en la legislación común sin beneficio efectivo y con el único fin de sustraer su importe a la Caja de Garantía, burlando uno de los propósitos fundamentales que inspiraron la sanción legislativa», *Ibid.*, p.3802

<sup>707</sup> BIDNT, 172, maggio 1934, p.3901

<sup>708</sup> Figura che aveva acquisito un peso crescente e che lo manterrà fino a diventare una delle principali sponde del peronismo nel mondo sindacale, si veda J. Adelman, *Labour Law in Twentieth Century Argentina*, cit., pp. 27; M. Rapoport, *Argentina*, in L. Bethell - I. Roxborough (dir.), in *Latin America between the Second World War and the Cold War 1944-1948*, Cambridge University Press, Cambridge ; New York, NY, USA 1992, pp. 92-121, pp. 113.

sotto il titolo di *Ley reformativa de los artículos 154 a 160 del Código de Comercio*. La legge introdusse nuove garanzie (ed uniche nel tessuto legislativo argentino) nell'ambito dei licenziamenti, della malattia e delle ferie pagate, ma solo per le categorie di lavoratori che rientravano sotto la tutela del Codice di Commercio<sup>709</sup>. I tribunali furono investiti da subito in un numero crescente di cause su chi fosse da includere nell'alveo di questa tutela, se coloro che lavoravano per imprese commerciali (e quindi anche gli operai che vi erano occupati), o se erano solo coloro che svolgevano mansioni inerenti la compravendita di beni<sup>710</sup>.

La prima metà degli anni Trenta in Argentina fu quindi marcata non solo dall'emergere - e conseguente ed immediato naufragare - di nuove proposte per istituire una giustizia del lavoro, ma da un cambio nelle problematiche giuridiche che venivano affrontate in sede giudiziaria.

Un processo simile avvenne in Francia, con profonde trasformazioni negli oggetti della contesa giudiziaria, oltre che da un'estensione dell'istituzione probivirale al mondo delle campagne.

Nell'Esagono, un'importante novità per l'azione dei probiviri provenne dalla legge del 19 luglio 1928 in materia di licenziamenti. Questa legge infatti affermava che la presenza di un preavviso dovesse dipendere dalle consuetudini praticate localmente e dalla professione o, in assenza di consuetudini, dai contratti collettivi. Cosa significava? Gli storici francesi Laure Machu e Claude Didry hanno visto in tale legge un punto di svolta nella riaffermazione della contrattazione collettiva, come spazio che i sindacati iniziarono a risemantizzare per unificare le consuetudini estremamente diversificate presenti su ciascun territorio e all'interno di ciascuna corporazione<sup>711</sup>. Questa legge incise sull'azione dei *prud'hommes* in una doppia direzione. Innanzitutto il sindacato spinse affinché molte cause sui licenziamenti giungessero di fronte ai probiviri per definire quali fossero le consuetudini da ritenersi valide e per affermare la contrattazione collettiva. In secondo luogo, fu però la legittimità dei probiviri nel suo complesso ad essere messa parzialmente in discussione sotto l'aspetto di istituzione produttrice di diritto. La Corte di Cassazione interpretò a più riprese la nuova legge affermando che il *prud'hommes* non erano atti a 'creare' delle consuetudini, limitando la loro azione all'interpretazione di consuetudini e contratti collettivi esistenti<sup>712</sup>. L'impatto fu forte soprattutto nella sezione metallurgica della Senna, che negli anni precedenti aveva riconosciuto come consuetudine il preavviso di una settimana, mentre

---

709 Sul dibattito che sorse in sede parlamentare sulla definizione di impiegato di commercio, rimandiamo alla ricostruzione fattane in G. Queirolo, *Indemnizaciones, enfermedades y antigüedad entre los empleados de comercio: alcances y límites de la ley n° 11729 (Argentina, 1934-1945)*, cit., pp. 153.


710 K. Ramacciotti, *Diálogos transnacionales entre los saberes técnicos e institucionales en la legislación sobre accidentes de trabajo, primera mitad del siglo XX*, in «História, Ciências, Saúde – Manguinhos», 22 (2015), pp. 201–219.

711 C. Didry, *L'institution du travail : Droit et salariat dans l'histoire*, cit., pp. 101.

712 Mignot et Béquet c. Faure, Dalloz hebdomadaire, 1931, p.216; Cassazione, camera civile, 27 febbraio 1933, Questions Prud'homales de Préau, anno 1933, p. 409

un'inchiesta risultava che il 97% dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nel settore erano in aziende dove si praticava il preavviso di un'ora<sup>713</sup>.

Figura 14: Conseil de prud'hommes in Francia – numero di contenziosi (1929-1935)



Fonti: *Compte Général de l'Administration de la Justice Civile et Commerciale et de la Justice Criminelle, 1929-1935*

L'aumento delle domande presentate ai *prud'hommes*, che si era protratto per il decennio precedente durò fino al 1931. La contrazione degli anni successivi è sicuramente più evidente tra le conciliazioni che tra le sentenze. Questi dati ci portano a prendere con cautela ciò che è stato sostenuto da Ioana Marinescu, ovvero che i probiviri non siano stati un rifugio contro la crisi. Dalla nostra ricerca, emerge invece che essi furono ampiamente usati dai lavoratori nel tentativo di 'monetizzare' i licenziamenti e, soprattutto, di usare i licenziamenti per richiedere l'accesso alle nuove misure di protezione sociale<sup>714</sup>. Questo è ancor più vero se si pensa, come già mostrato dalla storiografia, che i *prud'hommes* rientrarono dentro una strategia sindacale per far applicare le garanzie contro i licenziamenti. Congiuntura e strategia politica, portarono quindi i consigli ad assumere un nuovo ruolo nella società francese dell'epoca<sup>715</sup>.


713 Jugement du Conseil des prud'hommes de la Seine, Section des métaux, 7 mars 1931. — Mignot et Béquet c. Faure. (Dalloz hebdomadaire, 1931, 216.), in RIJT, 1931, p.219

714 I. Marinescu, *Les prud'hommes sont-ils efficaces? Contentieux prud'homal et conjoncture économique, 1830-1999*, cit., pp. 31.

715 Pensiamo a quanto sostenuto da Claude Didry sulle assicurazioni sociali e la contrattazione collettiva, usate, a suo dire, come una leva per riattivare l'azione militante C. Didry, *La convention collective en 1936, les deux registres d'une institution légale dans les conflits sociaux du Front Populaire*, cit., pp. 149; Questa visione fa eco con i più volte citati studi di Olszak sull'uso che i sindacati iniziarono a fare dei prud'hommes alla stessa epoca N. Olszak, *Les conseils de prud'hommes: un archétype*

Dal 1932, le pubblicazioni del *Compte générale de l'administration judiciaire* smisero di conteggiare le ragioni dei litigi. Dalle statistiche che abbiamo raccolto sui casi del consiglio dei *prud'hommes* della Senna, sezione edilizia, vediamo come l'inizio del decennio implicò un aumento delle tipologie di rivendicazioni.

Figura 15: Domande - Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment




In particolare, vi fu l'esplosione delle domande legate alle nuove politiche di protezione sociali: i certificati di lavoro, le carte delle assicurazioni sociali, gli assegni familiari per poi giungere, nella seconda metà degli anni Trenta, alle ferie pagate. Per il *Receuil International de Jurisprudence du Travail* dell'OIL, l'approvazione delle leggi sulle assicurazioni sociali del 1928-30 rappresentò «un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la jurisprudence française du travail»<sup>716</sup>.

L'arrivo della protezione sociale segnò un aumento del numero medio di domande per singolo attore (figura 16). Fino agli anni Venti, infatti, la maggior parte delle domande riguardava unicamente su richieste salariali, mentre negli anni Trenta agli stipendi non pagati si associarono diverse richieste legate ai diversi diritti sociali via via introdotti nella legislazione transalpina. Un singolo lavoratore poteva così giungere ad assommare fino a tre o quattro domande differenti, segno di una complessità nuova per dei tribunali che erano stati concepiti fino ad allora come corti che si occupavano meramente di salari. Questo processo è sintomatico di quanto la protezione sociale modificò radicalmente la relazione salariale tra datore di lavoro e lavoratore, andando a

*judiciaire pour le mouvement ouvrier?*, in «Le Mouvement social», (1987), pp. 101-119.  
716 RIJT, 1930, p.301



aggiungere alla parte monetaria della remunerazione, una parte differita composta dai versamenti contributivi di cui il lavoratore iniziava ad avere diritto.



I certificati di lavoro erano già presenti nel diritto del lavoro francese, essendo stati introdotti nel 1890 come sostituti del *livret ouvrier*, strumento divenuto inviso agli operai nel corso dell'Ottocento perché usato con finalità repressive dai padroni, riportandovi annotazioni di (de)merito sul conto dei lavoratori che erano stati sotto le loro dipendenze. I certificati di lavoro dovevano invece essere un documento oggettivo, in cui vi erano trascritte solo le mansioni svolte ed il periodo di impiego<sup>717</sup>. Come mai le domande inerenti i certificati di lavoro non smisero di crescere dalla fine degli anni Venti? Con il decreto del 28 dicembre 1926 che istituì le casse di disoccupazione, i certificati divennero lo strumento per chiedere l'indennità di disoccupazione. La nuova normativa non mise mai in dubbio che fossero i *prud'hommes* a dover dirimere i conflitti che sorgevano attorno alla mancata erogazione dei certificati, ragion per cui la loro azione fu da subito molto energica in materia.

Diverso fu invece l'effetto dell'istituzione delle assicurazioni sociali e degli assegni familiari. Per le assicurazioni sociali il percorso fu da subito molto accidentato e ci restituisce la misura della battaglia sindacale che sorse attorno ai probiviri. La legge del 1928 che aveva introdotto le assicurazioni sociali era stata infatti molto ambigua nel

<sup>717</sup> A. Dewerpe, *En avoir ou pas. À propos du livret d'ouvrier dans la France du XIXe siècle*, in A. Stanziani (dir.), in *Le travail contraint en Asie et en Europe : XVII-XXe siècles*, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris 2010; A. Stanziani, *Les métamorphoses du travail contraint. Une histoire globale XVIIe-XIXe siècle*, cit., pp. 124-125; B. Veneziani, *The Evolution of the Contract of Employment*, cit., pp. 41 e sgg.

definire quale fosse l'istituzione competente nel dirimere i contenziosi che potevano insorgere tra lavoratori e datori, introducendo infatti ben quattro ordini giurisdizionali<sup>718</sup>. Per quanto concerne i litigi in merito all'iscrizione e sui versamenti alle casse, la giurisdizione competente sarebbero state delle neo-istituite commissioni cantonali. Queste erano presiedute da un giudice di pace ed erano composte da un imprenditore ed un lavoratore scelti dal prefetto da una rosa di otto nomi. I *prud'hommes* erano quindi apparentemente esclusi da questa nuova categoria di conflitti. Eppure, una delle prime decisioni giudiziarie in materia fu presa dal consiglio dei probiviri della Senna il 4 settembre 1930. A tal proposito, il *Recueil International de Jurisprudence du Travail* affermava:

On sera peut-être surpris de constater que la première décision contentieuse intervenue à l'occasion de la loi des assurances sociales n'émane d'aucune des quatre juridictions appelées à statuer sur les litiges nés de ladite loi<sup>719</sup>.

E allora perché i *prud'hommes* si erano interessati a tale questione? Ufficialmente, perché la domanda sulle assicurazioni sociali era legata ad una richiesta di preavviso di licenziamento, quindi uno degli ambiti su cui i probiviri erano da sempre competenti. La rivista dell'OIL concludeva che il fatto che i probiviri si fossero espressi in materia era una questione puramente incidentale,

mais nous aurons, pour l'année 1931, à signaler plusieurs décisions importantes émanant, celles-ci, des juridictions spéciales créées par la loi de 1930 sur les assurances sociales, spécialement de la Commission cantonale<sup>720</sup>.

Tale affermazione sarà smentita negli anni successivi: le commissioni cantonali non diventarono mai una nuova fonte di giurisprudenza, e questo perché fu lanciata da più parti una battaglia a tutto campo perché fossero i *prud'hommes* a diventare l'istanza giudiziaria competente in materia di assicurazioni sociali.

Attorno alla questione partì una feroce battaglia sindacale per escludere le commissioni cantonali a favore dei probiviri. Questi ultimi erano visti infatti come lo spazio in cui il movimento operaio poteva incidere nello sviluppo di una giurisprudenza favorevole in materia. La storiografia ha infatti mostrato che le assicurazioni sociali divennero per il mondo sindacale una leva per accrescere la mobilitazione sociale nel

---

718 Oltre alle commissioni cantonali, era prevista una commissione tecnica composta da un medico di base, da un medico designato dalla cassa e da un medico designato dal giudice di pace era competente sulle contestazioni tra la cassa e l'assicurato relativamente allo condizione del malato. Una commissione tripartita formata per un terzo da rappresentanti delle casse, un altro terzo dalle organizzazioni professionali e per l'ultima parte da rappresentanti ministeriali (lavoro e salute) doveva dirimere i contenziosi sulle convenzioni intercorse tra le casse ed i medici e farmacisti. Infine vi era un *Conseil d'État* nei casi in cui le casse respingessero le domande per oltre tre mesi. *RIJT*, 1930, p.302

719 *Dalloz hebdomadaire*, 1930, p. 488 ; *Gazette du Palais*, 1930, vol. 2, p. 349; *Semaine juridique*, 1930, p. 1090., citati in *RIJT*, 1930, p.306

720 *Ibidem*

mondo operaio<sup>721</sup>. L'azione nei *prud'hommes* rientrava quindi in questa strategia. Vediamo attraverso le parole del 'Droit ouvrier', organo giuridico della CGTU, quanto la lotta per le assicurazioni sociali e quella per l'affermazione della *prud'homie* fossero strettamente interconnesse:

il y a déjà longtemps que les conseillers prud'hommes unitaires, que les avocats des organisations syndicales ont essayé, les uns de se déclarer compétents, les autres de saisir la juridiction prud'homale en solution d'un litige basé sur l'inobservation de la loi sur les Assurances sociales. Ils se sont heurtés à l'intransigeance des conseillers patrons qui prirent comme principal argument que la loi ayant institué une juridiction spéciale de par son article 63, juridiction sanctionnée par les articles 230 à 237 du Règlement d'administration publique du 25 juillet 1930, modifié par plusieurs décrets, il y avait lieu de lui soumettre tous les différends qui s'élèveraient à l'occasion de l'application de la loi<sup>722</sup>.

Di fronte all'incertezza su quale istituzione fosse competente, nei primi anni di esistenza delle assicurazioni sociali i *prud'hommes* agirono in ordine sparso. Il 28 dicembre 1931 fu direttamente la Corte di Cassazione a sentenziare sull'argomento. Secondo la massima corte, la competenza delle commissioni cantonali non si estendeva ai litigi concernenti i principi generali di responsabilità civile; in altri termini non erano queste Commissioni che potevano decidere su di una richiesta di risarcimento danni causato dalla mancata registrazione dell'imprenditore presso le casse assicurative come imposto dalla legge<sup>723</sup>. La Cassazione tornò ad esprimersi in favore della competenza dei probiviri il 27 febbraio 1933, emanando una sentenza che limitava alle commissioni cantonali la sola rimessa delle carte, mentre la definizione dell'indennizzo avveniva presso i *prud'hommes*<sup>724</sup>. Un'altra sentenza del 24 gennaio 1934 ribadiva ulteriormente la competenza, specificando che essa derivava dal fatto che le assicurazioni sociali rientravano tra le obbligazioni del contratto di lavoro e, per estensione, erano i probiviri a dover statuire in materia. La battaglia sindacale si fece più aspra, i probiviri della parte datoriale che siedevano del consiglio della Senna si impuntarono che il lavoratore dovesse prima chiedere le carte alle Commissioni cantonali, e poi andare ai probiviri per chiedere l'indennità. Questa procedura fu condannata dal tribunale civile di Chambéry il 15 marzo 1934<sup>725</sup>.

Una battaglia simile si svolse sugli assegni familiari, resi obbligatori dalla legge dell'11 marzo 1932. Rispetto alle assicurazioni sociali, la legge aveva definito

---

721 C. Didry, *La convention collective en 1936, les deux registres d'une institution légale dans les conflits sociaux du Front Populaire*, cit., pp. 149; Per il mondo comunista e la CGTU rientrava anche in una strategia per ampliare l'istituto delle assicurazioni sociali e controbilanciare le spinte datoriali per la loro abolizione M. Dreyfus, *Liberté, égalité, mutualité. Mutualisme et syndicalisme 1852-1967*, cit., pp. 135.

722 *Le Droit Ouvrier*, 1935/03-1935/04, p.65

723 Cour de Cassation 28 dicembre 1931, «Dame Déjean c. Galigner», Dalloz. *Recueil hebdomadaire de jurisprudence en matière civile, commerciale, administrative et de droit public*, 1932, p.82

724 AVP, BPB, D1U<sup>10</sup>774, documento senza data a firma del presidente del Consiglio dei *Prud'hommes* della Senna, Picard che spiegava le novità derivanti dalla sentenza della Corte di Cassazione

725 Per una ricostruzione di tutte queste sentenze si veda il numero di *Le Droit Ouvrier*, 1935/03-1935/04, p.71

chiaramente quale giurisdizione sarebbe stata competente per i ricorsi. L'articolo 101 comma a conferiva al lavoratore il diritto di perseguire il datore di lavoro e l'articolo 107 dava la possibilità di denunciarlo agli ispettori del lavoro. Anche in questo caso, il sindacato, specialmente la CGTU, allargò da subito la propria azione affinché l'applicazione della nuova norma ricadesse nel campo dei *prud'hommes*, poiché «l'inspection du travail est nettement insuffisante et rares sont les employeurs poursuivis»<sup>726</sup>, aspetto confermato dalla storiografia<sup>727</sup>.

La Corte di Cassazione fu subito chiamata ad esprimersi sull'argomento, emanando una sentenza il 24 gennaio 1934 dove si affermava che:

Les Conseils de prud'hommes étant institués pour statuer sur les litiges nés à l'occasion du contrat de louage de service dans le commerce et l'industrie, cette juridiction a seule compétence pour connaître d'un différend fondé sur l'inexécution, par le patron, d'une obligation légale qui ne peut lui incomber par suite de l'existence d'un contrat de travail.

La Corte tornò ad esprimersi il 21 novembre 1934, cassando la sentenza del Tribunale Civile di Marsiglia che aveva dichiarato incompetente la giurisdizione probovirale in materia di assegni familiari. Un'ultima sentenza della Corte, del 2 maggio 1935, impose definitivamente che sarebbero stati i consigli dei *prud'hommes* la sede competente a decidere sui conflitti sorti su questa nuova misura di protezione sociale.

Insomma, i probiviri diventarono all'inizio degli anni Trenta il luogo prescelto dal mondo sindacale per rendere effettive le nuove leggi sulla protezione sociale, specialmente quelle sulle assicurazioni sociali e sugli assegni familiari. I *prud'hommes* andarono incontro ad un processo di giudiziizzazione delle proprie procedure, che fu sospinto sia dal contesto (le riforme sociali) sia dagli attori sociali che in essi videro lo spazio di affermazione dei nuovi diritti (i sindacati). Quello che avvenne non fu quindi un processo di riforma esogena, ma di profonda trasformazione endogena.

Un cambiamento esogeno fu l'approvazione della legge del 9 dicembre 1932, che estese l'istituzione probovirale al mondo agricolo<sup>728</sup>. La verità è che questo processo, che, come avevamo accennato in precedenza, aveva avuto tempi di maturazione molto lunghi, non si concluse a quella data. Perché fossero create delle sezioni agricole, serviva infatti che i municipi ne facessero richiesta, incontrando il parere favorevole delle altre istituzioni locali prima che vi fosse un decreto di istituzione vero e proprio. I tempi si allungarono ulteriormente, e solo poche Aix-en-Provence, Béziers e Montpellier poterono contare su tale istituzione prima dello scoppio della guerra<sup>729</sup>.

---

726 Per tutte le sentenze della Corte di Cassazione in materia di assegni familiari, facciamo riferimento a *Le Droit Ouvrier*, 1935/01, p.10

727 M. Dreyfus *et al.*, *Se protéger, être protégé: Une histoire des assurances sociales en France*, cit., pp. 142.

728 *Journal Officiel*, 27 dicembre 1932 riportato integralmente in L. Malnoury, *Manuel pratique du conseiller prud'homme*, cit., pp. 176 bis.

729 Il decreto istitutivo dei primi tre consigli agricoli è del 27 ottobre 1937, *Journal Officiel*, 30 ottobre 1937

### 1.5 I tribunali nella conflittualità sociale del biennio 1935-36

La metà del decennio segnò una lenta ripresa dell'economia mondiale, ma soprattutto un'esplosione della conflittualità sociale, con scioperi che si estesero sulle due sponde dell'Atlantico, portando sia ad una riconfigurazione dei sindacati, sia all'affermazione della contrattazione collettiva, alla conciliazione ed all'arbitrato.

Nel 1935 il sindacalismo argentino visse un momento di ebollizione. Le più grandi federazioni della CGT – ferrovieri, tranviari, impiegati del commercio, statali e operai municipali – avevano occupato la sede centrale della confederazione per imporre un cambiamento di linea politica determinando una scissione tra la CGT *Indipendencia* (socialista) e la CGT *Catamarca* (sindacalista rivoluzionaria) che presero i rispettivi nomi dalle vie in cui avevano le proprie sedi. Questo evento aprì la strada all'avvicinamento con i *Comité de Unidad Sindical Clasista* (CUSC), il sindacato fondato nel 1929 dai comunisti, che decisero la confluenza nella CGT *Indipendencia*<sup>730</sup>. In Francia, intanto, nell'ottobre 1934 la CGTU aveva proposto per la prima volta la riunificazione alla CGT che fu raggiunta con il Congresso di Tolosa del 1936. Da marzo a maggio 1936, 250.000 nuovi militanti raggiungevano l'organizzazione unitaria sommandosi ai 700.000 della CGT e ai 250.000 della CGTU<sup>731</sup>.

Questi processi di riunificazione corrisposero ad un incremento della conflittualità. Nell'Esagono, dall'inizio del decennio la CGTU aveva avviato una riflessione sul rilancio dei contratti collettivi di lavoro, come forma di resistenza alla razionalizzazione dei metodi di produzione che si stavano affermando nell'industria, specialmente quella degli armamenti. Riprendere il contratto collettivo era uno strumento per ripensare le gerarchie, le mansioni, i salari e contrapporre una propria idea di produzione basata sul «controllo operaio» a quella imposta dal mondo imprenditoriale<sup>732</sup>. Questa strategia condusse allo scoppio dei primi scioperi nelle fucine della Marina a Saint-Chamond, nel novembre 1935. Gli operai chiedevano la fine delle sanzioni disciplinari, l'introduzione dei delegati operai, il calcolo del salario su base oraria<sup>733</sup>. Il primo maggio 1936, 120.000 operai metallurgici iniziarono lo sciopero, il primo alle officine Renault dopo venti anni<sup>734</sup>. Fu così che presero avvio gli scioperi del maggio-giugno 1936, proprio pochi giorni dopo la vittoria del Fronte Popolare alle elezioni tenutesi il 26 aprile ed il 3 maggio. Il bilancio fu di 12.000 scioperi di cui circa 9.000 con occupazione della

---

730 M. D. Béjar, *La política laboral del gobierno de Manuel Fresco*, in J. Panettieri (dir.), in *Argentina: trabajadores entre dos guerras*, Mundo Contemporaneo, Buenos Aires 2000, pp. 155–190, pp. 162.

731 A. Narritsens (dir.), *CGT-CGTU (1934-1935), vers la réunification : Sténogrammes des discussions*, cit.; A. Prost, *La CGT à l'époque du Front populaire (1934-1939) : Essai de description numérique*, cit.

732 C. Didry, *La convention collective en 1936, les deux registres d'une institution légale dans les conflits sociaux du Front Populaire*, cit., pp. 159.

733 C. Didry - R. Salais, *Troubles sur les produits d'Etat et écriture des conventions collectives de travail de 1936*, in A. Jacob - H. Verin (dir.), in *L'inscription sociale du marché*, L'Harmattan, Paris 1995, pp. 112–136, pp. 121.

734 J. Danos - M. Gibelin, *Juin 36*, cit., pp. 30.

fabbrica<sup>735</sup>. Tra il 7 e l'8 giugno 1936 fu sottoscritto l'Accordo di Matignon tra la CGT e la controparte datoriale, la *Confédération Générale de la Production Française* (CGPF) che riconobbe la contrattazione collettiva ed il diritto di sciopero, poi sanciti dalla legge del 24 giugno 1936. Nei quindici mesi successivi furono firmati 9.000 contratti collettivi e 900 furono oggetto di estensione a livello nazionale. La legge del 31 dicembre 1936 impose l'obbligatorietà delle commissioni paritarie di conciliazione e arbitraggio che risolsero 12.000 conflitti tra il 1937 e il 1938<sup>736</sup>.

Anche in Argentina l'unità sindacale ritrovata, ed un nuovo ciclo economico favorevole, spinsero verso una nuova fase di aspra conflittualità. Tra il 1935 e il 1937 il numero di giornate perse per sciopero furono più di nove volte superiori a quelle perse nel periodo tra il 1925 ed il 1929<sup>737</sup>. La prima grande ondata di scioperi avvenne nell'edilizia, dopo uno sciopero che si prolungò dall'ottobre 1935 al febbraio successivo, organizzato dai comunisti del *Sindicato de Obreros y Albañiles del Cemento Armado y Anexos*. A questa lotta seguì la fondazione della *Federación Obrera Nacional de Construcciones*, che divenne la seconda categoria per numero di iscritti della CGT. Gli scioperi nell'edilizia si susseguirono imponendo aumenti salariali e giungendo, spesso, a definire dei regimi di *closed shop*, ma portando anche ad un'importante repressione contro il gruppo dirigente che era composto in buona parte da lavoratori stranieri (per lo più italiani) che furono incarcerati e spesso espulsi dal Paese. L'altro settore in fibrillazione fu quello tessile, che aveva visto una grande espansione negli anni Trenta<sup>738</sup>. Nella Provincia di Buenos Aires, la *Unión Obrera Textil* lanciò una vasta campagna per rivendicare aumenti salariali, il rispetto delle leggi sociali e dei diritti sindacali, il *Departamento Provincial del Trabajo* trovò un accordo che costrinse la *Confederación Argentina de Industriales Textiles* a accettare i salari minimi a partire dal 1° febbraio 1937 e un contratto collettivo firmato il 17 febbraio successivo che fissava la scala dei salari categoriali. Le organizzazioni si impegnarono a non ricorrere allo sciopero o alla serrata senza prima aver domandato una mediazione al DPT. L'importanza di questo contratto collettivo non derivava solo dal fatto di essere stato firmato nella più grande provincia argentina, ma anche dal fatto che fu esteso ai lavoratori della *Capital Federal*.

Nella sola Provincia di Buenos Aires furono firmati trecento contratti tra il 1936 e il 1939, di cui 243 relativi ai salari, con un aumento ulteriore nei primi anni Quaranta. In questa provincia nel febbraio 1936 era stato eletto presidente Manuel Fresco del *Partido Demócrata Nacional* (ex *Partido Conservador*). Il nuovo presidente aveva lanciato un vasto piano di riforma sociale e adottato la *Ley Orgánica del Departamento de Trabajo*

---

735 A. Prost, *Les grèves de juin 1936 : essai d'interprétation*, cit., pp. 69.

736 L. Machu, *Représenter et négocier*, in M. Dreyfus - M. Pigenet (dir.), in *La CGT en question(s) : Regards croisés sur 125 années d'un syndicalisme de transformation sociale*, Editions Universitaires de Dijon, Dijon 2019, pp. 93–110, pp. 99; C. Omnès, *Emploi et relations professionnelles à la fin des années trente*, in «Revue économique», 51 (2000), pp. 366.

737 R. Gaudio - J. Pilone, *El desarrollo de la negociación colectiva durante la etapa de modernización industrial en la Argentina. 1935-1943*, cit., pp. 162.

738 T. Di Tella, *La Unión Obrera Textil, 1930-1945*, cit.

che conferiva ai sindacati personalità giuridica e li obbligava ad accettare l'arbitrato obbligatorio. Secondo la storica Maria Dolores Béjar, questa impostazione proveniva da un'idea neo-corporativa che prendeva spunto dal modello fascista italiano<sup>739</sup>. A nostro avviso, l'idea dell'arbitrato obbligatorio non si limitava in questa fase alle ideologie corporativiste, come dimostrato dal caso francese durante il Fronte Popolare.

Fatto sta che, a seguito di scioperi o di arbitrato, in questa fase tutti i settori furono portati a cercare la contrattazione<sup>740</sup>. Gaudio e Pilone hanno fortemente criticato nei loro studi quelle ricerche degli anni Settanta che avevano sostenuto che gli scioperi degli anni Trenta erano stati perdenti. I dati forniti dal DNT mostrano infatti che, a partire dal 1936, la maggioranza degli scioperi rientravano nella categoria dei *transigidas*, cioè quelli che erano giunti a mediazione<sup>741</sup>.

La mobilitazione sociale non portò tuttavia ad uno svuotamento delle aule dei tribunali da luogo di espressione di una certa conflittualità sociale, al contrario.

Per quanto riguarda la Francia i dati parlano di un incremento fortissimo dei litigi che giunsero davanti ai *prud'hommes* (Fig. 17). Questo fenomeno è spiegabile per due ragioni. La prima è che i consigli dei probiviri divennero il luogo per l'affermazione delle conquiste sancite in ambito legislativo, come la settimana di quaranta ore e le ferie pagate, che divennero l'ultimo tassello, almeno fino alla seconda guerra mondiale, del processo di riforma sociale che abbiamo seguito fino ad ora. La seconda ragione del rafforzamento dei *prud'hommes* è che essi divennero uno spazio per l'affermazione anche delle conquiste raggiunte per mezzo della contrattazione collettiva. I giudici divennero in qualche maniera arbitri nella lettura e nell'interpretazione – anche se formalmente non spettava a loro questo compito – degli accordi che erano stati raggiunti nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro. L'ambito giudiziario non era, quindi, distinto da quello del conflitto di piazza, ma complementare. Anzi, soprattutto quando l'onda del Fronte Popolare parve perdere di forza, i tribunali divennero lo spazio in cui mantenere le conquiste sociali che erano giunte tramite la mobilitazione<sup>742</sup>. Certo, questo rafforzamento dei probiviri portò con sé anche uno stravolgimento nelle procedure, che ora privilegiavano la legge, mentre le consuetudini tendevano a scomparire o, per essere più corretti, assumevano l'aspetto formalizzato dei contratti collettivi<sup>743</sup>.

---

739 M. D. Béjar, *La política laboral del gobierno de Manuel Fresco*, cit., pp. 156.


740 J. Horowitz, *The Impact of Pre-1943 Labor Union Traditions on Peronism*, cit., pp. 109.

741 R. Gaudio - J. Pilone, *El desarrollo de la negociación colectiva durante la etapa de modernización industrial en la Argentina. 1935-1943*, cit.

742 N. Olszak, *Mouvement ouvrier et système judiciaire (1830-1950)*, cit., pp. 744.

743 N. Olszak, *Les conseils de prud'hommes: un archétype judiciaire pour le mouvement ouvrier?*, cit., pp. 117; M. Poggioli, *La juridicisation de l'activité syndicale durant le Front Populaire (CGT, CFTC, CSPF)*, in A. Narritsens - M. Pigenet (dir.), in *Pratiques Syndicales du Droit*, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2014, pp. 35.

Figura 17: *Conseils de prud'hommes* in Francia: numero di contenziosi (1935-1938, 1940)



Fonti: *Compte Général de l'Administration de la Justice Civile et Commerciale et de la Justice Criminelle, 1935-1938; 1940*

Tra le varie conquiste, quella che rientrò prepotentemente nell'arena giudiziaria furono le ferie pagate che, come vedremo nel quinto capitolo, ebbero diversi problemi di applicazione. Le ferie non furono però l'unica riforma ed innovazione sociale introdotta dal Fronte Popolare. Nell'anno che seguì l'accordo di Matignon, nuove leggi furono adottate in merito alla settimana lavorativa di quaranta ore (legge del 21 giugno 1936, poi integrata nel Codice del Lavoro), sulla contrattazione collettiva (legge del 24 giugno 1936) ed infine sulla conciliazione e l'arbitrato (31 dicembre 1936).

Tutti questi fattori determinarono un aumento della complessità delle domande presentate ai probiviri. Il calcolo dei salari, dei salari 'giusti', che era stata l'attività prediletta dell'istituzione probovirale, smise di essere un esercizio meramente tecnico, da desumere sulla base dei saperi del mestiere, per diventare un esercizio giuridico che doveva tenere conto di un numero crescente di fonti giuridiche: la nuova normativa, i contratti collettivi, gli arbitrati, oltre che le sempre presenti consuetudini.

Nel 1937 i *prud'hommes* iniziarono quindi a recitare un nuovo ruolo nei conflitti sui salari. La mobilitazione di massa nei luoghi di lavoro e nelle strade declinava mentre diventava obbligatorio l'arbitrato per effetto della legge del 31 dicembre 1936 (rafforzata poi da quella del 4 marzo 1938). Come mostrato dalla storiografia, l'obiettivo di questa legge era impedire scioperi sporadici ed incontrollati e razionalizzare la selva di contratti collettivi che erano stati sottoscritti durante tutto



l'anno precedente<sup>744</sup>. I consigli dei probiviri divennero così un luogo di mediazione degli interessi confliggenti e, soprattutto, l'istituzione che interveniva nelle situazioni di incertezza e/o ambiguità legale. Con l'arbitrato obbligatorio, inoltre, i *prud'hommes* funsero da 'scolmatore' per una conflittualità sociale attorno a cui erano stati eretti argini molto solidi e rigidi.

Certo, non bisogna pensare che l'azione dei contratti collettivi fosse universale. Il processo di scrittura era stato impressionante per dimensioni, ma ben lontano dall'estendersi uniformemente in tutti i settori ed in tutte le aree geografiche. Questo è evidente soprattutto uscendo da Parigi ed inoltrandoci nella provincia. Abbastanza esemplificativo di come potesse essere frastagliata la copertura dei contratti è il caso dei *prud'hommes* di Aix-en-Provence. Sul territorio su cui estendevano la propria giurisdizione, vi erano per esempio gli operai edili di Aix-en-Provence che erano coperti da un contratto collettivo, mentre quelli di Berre e Rognac, due centri distanti pochi chilometri, non potevano contare su nessuna convenzione firmata dai propri sindacati - ma ci torneremo nei prossimi capitoli.

Come in Francia, anche in Argentina i tribunali furono individuati dal mondo sindacale come spazio di prolungamento dei conflitti che sorgevano nei luoghi di lavoro e nella società. Se la contrattazione collettiva entrò poco o nulla nelle aule di tribunale, ciò che creò un reale stacco rispetto al passato fu la comparsa delle cause attorno alla già citata legge 11.729 del 1934 di riforma del Codice di Commercio, in particolar modo per richiedere maggiori tutele in caso di licenziamento e per rivendicare la possibilità di poter godere delle ferie retribuite annuali. I tribunali furono chiamati a definire la platea di coloro i quali rientravano sotto la protezione del Codice di Commercio. La *Confederación General del Trabajo*, in particolar modo la sua federazione del tessile (e tra questi, quelli delle calzature), usò i tribunali come un campo di battaglia per l'estensione della protezione della legge agli operai, riuscendovi in larga misura nella Capitale Federale<sup>745</sup>. Questa mobilitazione giudiziaria veniva non casualmente da uno dei settori che maggiormente si erano mobilitati, insieme agli edili, negli scioperi di grande portata citati precedentemente e che portarono alla stipula di un gran numero di contratti collettivi, ed un settore in cui la manodopera permaneva in gran parte costituita da stranieri<sup>746</sup>.

In materia lavorativa, i tribunali smisero di occuparsi solamente di infortuni vedendo affluire un numero crescente di contenziosi sull'applicazione della nuova legge, che interrogavano i magistrati su problematiche fino ad allora totalmente nuove, quali quelle

---

744 Sugli effetti negativi dell'arbitrato per la conflittualità nei luoghi di lavoro: C. Didry - R. Salais, *L'écriture des conventions de travail entre le métier et l'industrie, un moment critique : les conventions collectives de 1936-1937*, cit., pp. 87; L. Machu, *Représenter et négocier*, cit., pp. 99; X. Vigna, *Histoire des ouvriers en France au XXe siècle*, cit., pp. 138.

745 M. Kabat, *Disputas obrero patronales en torno a la ley 11.729* Communication présentée au 12° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, , Buenos Aires 2015.

746 T. Di Tella, *La Unión Obrera Textil, 1930-1945*, cit.; V. Norando, *El Obrero Textil. Una interpelación clasista y generizada hacia las trabajadoras de la industria textil en Buenos Aires entre 1933 y 1946*, (2011), pp. 160-173.

inerenti i licenziamenti e le ferie retribuite. Come scrisse il giurista ispano-argentino Francisco Garcia Martinez in un suo articolo del 1946 «[s]i antes la sanción de la ley 11.729 era necesaria la creación de los Tribunales del Trabajo, desde la vigencia de dicha ley, esa creación se hizo imprescindible e impostergable»<sup>747</sup>. L'interpretazione dei giudici portò ad un'estensione della platea a cui si applicava la norma, assumendo quindi un ruolo di primo piano nell'estensione dei diritti sociali nel Paese<sup>748</sup>. Insomma, la riforma sociale, modificando le problematiche del mondo del lavoro, spingeva a ripensare il sistema giudiziario e le sue procedure.

In Argentina intanto non si erano sopite le spinte per dare forma e sostanza ai tribunali del lavoro. Alle proposte provenienti dai consueti settori, come quello socialista che tornò a riproporre il progetto di Joaquín Coca sia nel 1934 che nel 1937 – se ne sommarono altre. Da una parte il mondo accademico, che rafforzò la formazione di una dottrina giuridica del lavoro, dall'altra il DNT stesso, che esplicitava sempre maggiormente i limiti degli strumenti sanzionatori e para-giuridici in proprio possesso.

In ambito dottrinario, questo periodo rappresentò un'epoca di grande fermento con la costituzione nel 1937 dell'*Instituto del Derecho del Trabajo* all'Universidad de La Plata e la fondazione di un gran numero di riviste giuridiche come la "Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires", la "Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales" dell'UBA, gli "Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata" e "La Ley", quest'ultima diretta da Leonidas Anastasi dalla fondazione nel 1935<sup>749</sup>. Ancora più importante fu la "Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales" dell'Universidad del Litoral che, durante gli anni Quaranta, rappresentò l'avanguardia nell'opera di comparazione dei sistemi stranieri. La prima rivista interamente dedicata al diritto del lavoro fu "Derecho del Trabajo. Revista crítica mensual de jurisprudencia, doctrina y legislación" fondata nel 1941, voluta da Anastasi e diretta da Mario Deveali<sup>750</sup>, con la partecipazione del già citato Unsaín, Manuel Pint e Mariano Tissenbaum. Questa rivista divenne uno strumento per lo studio dell'evoluzione della legislazione, della dottrina e della giurisprudenza e per la circolazione delle pubblicazioni e delle ricerche<sup>751</sup>.

747 Martinez, che scrisse questo articolo come plauso alla scelta di Perón di istituire i tribunali del lavoro nella Capitale Federale, arrivò a dire che questi erano il coronamento di un processo che si era aperto proprio con l'adozione della legge 11.729 F. Garcia Martinez, *Los Tribunales del Trabajo*, cit., pp. 22.

748 E. Krotoschin, *La jurisprudencia en la formación del Derecho del Trabajo*, cit., pp. 827.

749 Leónidas Anastasi era stato il fondatore insieme a Tomas Jofré della rivista «Jurisprudencia Argentina» nel 1918. Questa, nata sul modello della «Daloz» francese, era stata per anni la principale fonte di circolazione di giurisprudenza in materia di diritto del lavoro, specialmente da quando Jofré era morto nel 1930, lasciando ad Anastasi il ruolo di fulcro del giuslavorismo argentino V. Tau Anzoátegui, *La jurisprudencia civil en la cultura jurídica argentina (s. XIX-XX)*, cit., pp. 96.

750 In Italia era stato docente di Diritto Corporativo fino all'adozione delle leggi razziali, ed aveva pubblicato *L'impiego privato nel diritto vigente*, Diritto del Lavoro, Roma, 1927, ed *Il rapporto di lavoro*, Giuffré, Milano, 1937. Emigrato in Argentina, qui divenne da subito uno dei più influenti giuslavoristi, non solo con la già citata direzione della rivista "Derecho del Trabajo", ma con la pubblicazione di *Lineamientos de derecho del trabajo*, editorial TEA, Buenos Aires, I ed. 1948, III ed. 1956; *Curso de derecho sindical y de la previsión social*, editorial Zavalía, I ed. 1952, II ed. 1954; diresse il monumentale *Tratado de Derecho del Trabajo*, 5 tomi, Ed. La Ley, Buenos Aires, I ed. 1964-65, II ed. 1971-1972.

751 J. M. Palacio, *El peronismo y la invención de la justicia del trabajo en la Argentina*, cit., pp. 4.

Intanto la seconda metà degli anni Trenta fu un momento di forte crisi del DNT a causa del sotto-finanziamento cronico. Ogni presentazione del bilancio annuale delle attività era l'occasione per chiedere un aumento dei fondi e dei funzionari<sup>752</sup>. Già nell'autunno del 1934 il DNT stabilì che i procuratori in forza all'*Asesoría Jurídica* non potessero rappresentare in giudizio i lavoratori che venivano in ufficio per una consulenza. I due ambiti dovevano essere distinti e le forze presenti nel Dipartimento non potevano essere disperse<sup>753</sup>.

Nei mesi successivi l'*Asesoría Legal*, ovvero l'ufficio che si occupava di elaborare le proposte in materia legislativa, passò sotto le dipendenze dirette del DNT. L'obiettivo era una crescente collaborazione per sostenere il lavoro degli ispettori del lavoro che continuavano ad essere lacunosi nella loro azione e che rischiava di essere vana se non sostenuta da un supporto giuridico che gli permettesse loro di far rispettare concretamente le leggi ai datori di lavoro<sup>754</sup>.

Ancora una volta, i dati sul funzionamento dell'*Asesoría* sono parziali ed è molto difficile capire quale fosse l'andamento delle attività (Fig. 18). Le statistiche furono pubblicate mensilmente infatti tra il luglio del 1935 e l'aprile del 1938, e poi su base annuale nel 1938 (desumibili dal rapporto preparato dal nuovo Direttore Emilio Pellet Lastra) e nel 1939. I dati sono per di più contraddittori. Se nel 1937 vi fu una flessione del numero di lavoratori e lavoratrici che si rivolsero complessivamente all'ufficio, al tempo stesso vi fu un incremento sostanziale delle cause risolte direttamente dall'ufficio stesso. Forse questa propensione alla conciliazione nel 1937 potrebbe essere connessa alla legittimazione del DNT come arbitro nei conflitti collettivi.

Sicuramente non siamo di fronte ad un trend, tanto che si può concludere che il ricorso ai tribunali tornò a coinvolgere un terzo circa dei reclami presentati. Quello che ci dicono le carte conservate all'*Archivo General de la Nación*, è che l'*Asesoría* si ritrovò sovraccaricata, al pari dei tribunali, di reclami di impiegati ed operai sulla legge 11.729 di riforma del Codice di Commercio, ragione per cui il presidente del DNT richiese al ministero un aumento di fondi<sup>755</sup>.

I limiti insiti nel funzionamento del DNT da una parte e dei tribunali civili e commerciali dall'altra, emersero e furono resi evidenti nel 1937 quando la Camera dei Deputati chiese al Ministero degli Interni di riferire sulla mancata applicazione delle leggi di diritto del lavoro. Nella presentazione, fu il ministro Ramón Castillo stesso ad affermare che «es indispensable sustraer el juzgamiento de las infracciones al Poder

---


752 «El Departamento Nacional del Trabajo es, entre las reparticiones, de la administración pública, quizá la que peor remunera a sus servidores, y tal situación, mientras subsista, conspirar siempre contra la eficiencia de sus tareas». Lettera di Enrique Forn, capo della divisione legislazione del DNT a Diógenes Taboada, ministro degli interni, 12 aprile 1940. In «Proyecto reajuste presupuesto para año 1936», ADN-DAI, MI, a.1935, b.41, f.34671

753 BDNT, 177-178, ottobre-novembre 1934

754 «Organismos del trabajo, Departamento Nacional del Trabajo. Asesoría Legal. Reglamentación de sus funciones.», BDNT, 180, gennaio 1935, p.4121

755 Lettera inviata da Roberto Tieghi, presidente del DNT a Diógenes Taboada, ministro degli interni, nell'agosto 1938. Nel sotto-fascicolo n° 6032 «Proyecto de presupuesto para año 1938», in «Proyecto reajuste presupuesto para año 1936», ADN-DAI, MI, a.1935, b.41, f.34671

Figura 18: Attività svolta dall'Asesoría Jurídica Gratuita del DNT - Medie mensili desumibili dai dati disponibili.



Ejecutivo y a la autoridad administrativa»<sup>756</sup>. L'obiettivo, però, non era quello di costituire tribunali autonomi, ma di rafforzare quegli strumenti come i *Sumarios* con cui il *Departamento* perseguiva i datori di lavoro che non rispettavano le leggi sul lavoro.


Il 1 ottobre 1937 fu approvato il decreto 115.474 che estendeva la legge 11.570 del 1929 (relativa alle multe da comminare in caso di infrazioni alle leggi del lavoro) ai *Territorios Nacionales*, ovvero quelle nove regioni che non avevano raggiunto lo statuto di Provincia e ricadevano ancora sotto il diretto controllo del governo federale<sup>757</sup>. In quelle regioni, dal 1932 (per il decreto 6.468 del 22 luglio) erano i giudici di pace che dovevano comminare le multe per le infrazioni in materia di diritto del lavoro<sup>758</sup>. Con il nuovo decreto, furono individuati dei delegati del DNT in ogni Territorio Nazionale scelti tra gli impiegati dei governatorati. Nei fatti, erano i governatori che diventavano rappresentanti del DNT tramite propri delegati che avevano la responsabilità in materia di *Sumarios* amministrativi.

<sup>756</sup> BDNT, 208-209, maggio-giugno 1937, p.4995

<sup>757</sup> Esistiti tra il 1862 ed il 1985, rientrarono nel progetto di *Conquista del Desierto*, ovvero di espansione dello Stato argentino verso i lembi periferici del proprio territorio ancora popolato da popolazioni indigene. I *Territorios Nacionales* erano: Chaco, Misiones, Formosa, Los Andes, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

<sup>758</sup> BDNT, 212-213, settembre-ottobre 1937

Figura 19: Organizzazione dello Stato Argentino fino al 1943. I Territorios Nacionales sono in scuro, le Province in chiaro



L'11 gennaio 1939 Emilio Pellet Lastra divenne il nuovo presidente del DNT. Nel presentare la memoria sulle attività del Dipartimento per l'anno 1938, emerse chiaramente una nuova spinta per la scrittura di un Codice del Lavoro che istituisse dei tribunali del lavoro, insieme, tra le altre cose, ad un rafforzamento dell'arbitrato obbligatorio e la registrazione ufficiale delle organizzazioni professionali. Ciò che il nuovo presidente rese evidente fu la debolezza economica del DNT, addirittura incapace per mesi di stampare il proprio *Boletín*. Il 1938 aveva visto un aumento considerevole dei casi giunti ai *Sumarios*, che erano stati 7354 rispetto ai 5475 dell'anno precedente<sup>759</sup>.

759 BDNT 220, 221, 222, 1939, p.5259

In conclusione, le strutture del DNT si dimostrarono poco capaci di affrontare il nuovo carico di lavoro determinato sia dalle riforme sociali, sia dall'accresciuta conflittualità nei luoghi di lavoro.

In Francia lo scoppio della Seconda guerra mondiale segnò ovviamente un brusco colpo nell'attività dei *prud'hommes* come nei processi di riforma sociale. La cesura della nostra storia in Argentina si situa invece con l'istituzione, per volontà di Perón, dei tribunali del lavoro con il decreto 32.347 del 30 novembre 1944<sup>760</sup>.

L'organizzazione dei tribunali era quindi di tipo misto. Infatti alla base si situavano le commissioni di conciliazione della *Secreteria de Trabajo y Previsión* (STP) che aveva sostituito il disciolto DNT, nel mezzo intervenivano i giudici di prima istanza ed al vertice la camera d'appello. Visto che le azioni giudiziarie dovevano esordire dalle commissioni di conciliazione veniva a configurarsi una forma mista tra il sistema paragiudiziario e corporativo sotto il controllo del potere esecutivo ed un sistema giudiziario gestito da giudici di professione ed indipendente dal potere esecutivo. Il decreto creò un *Ministerio Público del Trabajo* guidato da un *Procurador General del Trabajo*. I primi giudici furono nominati tra giugno e luglio 1945. Tuttavia, il decreto aveva potuto introdurre questi tribunali solamente nella Capitale Federale, poiché il federalismo argentino demandava alle Provincie l'organizzazione giudiziaria locale. Di conseguenza il governo Perón adottò nel 1946 un decreto che invitava le Provincie a sottoscrivere dei trattati d'amministrazione giudiziaria con il governo centrale al fine di organizzare i tribunali del lavoro periferici<sup>761</sup>.

Lo storico Juan Manuel Palacio ha affermato che l'Argentina, con Perón, visse una politica di giuridizzazione dei conflitti di lavoro tramite un'opera di alfabetizzazione giuridica dei lavoratori attraverso strutture periferiche della STP. Questa giuridizzazione portò all'aumento del numero di contenziosi. Se nel 1943 si ebbero novantasette conciliazioni e nel 1944 se ne contarono centosettantaquattro, nel 1946 il loro numero salì a 35.840 di cui 11.841 conciliati<sup>762</sup>.

Dopo il decreto del 1944, numerose opposizioni si levarono contro il Governo. Gli imprenditori consideravano che le conciliazioni e gli arbitraggi del STP si risolvevano sempre in favore degli operai. I giudici della Corte Suprema erano contrari all'istituzione di tribunali controllati dal peronismo e in cui lo Stato federale schiacciava le competenze delle amministrazioni locali. Per superare tali opposizioni il Governo Perón convertì il decreto nella legge n° 12.948 votata in via definitiva il 6 marzo 1947. Fino a quel momento l'azione dei nuovi tribunali si era risolta al solo territorio della Capitale Federale<sup>763</sup>.

---

760 J. M. Palacio, *El peronismo y la invención de la justicia del trabajo en la Argentina*, cit., pp. 9.

761 J. M. Palacio, *El grito en el cielo. La polémica gestación de los tribunales del trabajo en la Argentina*, in «Estudios Sociales, revista universitaria semestral», XXV (2015), pp. 69 e sgg.

762 Ibidem, pp. 70.

763 Ibidem, pp. 65.

Quale fu l'obiettivo delle politiche giudiziarie del peronismo? Secondo Juan Manuel Palacio la scommessa principale era di rafforzare il peso del potere esecutivo a detrimento del potere giudiziario (facendo leva sul potere di conciliazione della STyP) o creare una nuova tipologia di corti (i tribunali del lavoro) al fine di dare un orientamento dottrinale e giurisprudenziale alle politiche sociali del governo. Così:

[1]La 'invención' de la justicia laboral en la Argentina es así el producto de la intersección de dos procesos confluyentes, uno de tiempo mas largo que remite al proceso de gestación y lenta incorporación de la legislación social en el corpus jurídico de la Argentina desde principios del siglo XX y al debate sobre los fundamentos del "nuevo derecho" y otro de carácter mas coyuntural, que remite al tiempo corto –el preferido por los publicistas del peronismo– del boom de la legislación social y laboral que produce el peronismo apenas llegado al poder y le permite erigirse en padre de la justicia laboral en la Argentina<sup>764</sup>.

Tra l'inizio e la metà degli anni Quaranta, il panorama dei tribunali che si occupavano di lavoro si era profondamente modificato. In Francia, i *prud'hommes* si erano imposti nel campo delle relazioni professionali come uno spazio nevralgico sia per la gestione dei conflitti, ma soprattutto per l'applicazione degli accordi sottoscritti per il tramite dei contratti collettivi. Le loro procedure ne risultavano stravolte, abbandonando definitivamente il *bon droit* ottocentesco, per ergersi a garante sia delle leggi sociali degli anni Trenta, sia dei nuovi contratti collettivi. Le fonti a cui appellarsi erano cambiate, si erano moltiplicate, ed i giudici, pur rimanendo eletti, avevano sempre di più una formazione giuridica che andava cambiando i connotati anche del sindacato.

L'Argentina dal canto suo vedeva sorgere i tribunali del lavoro, un'istituzione *ex novo*. Anche in questo caso, l'emersione della protezione sociale, prima con le norme sugli infortuni e poi con la riforma del Codice di commercio, avevano spinto le istituzioni giudiziarie ad interfacciarsi con nuovi problemi da risolvere e conseguentemente a modificare le procedure con cui risolverli. Se in Francia le politiche sociali avevano spinto i probiviri a cambiare pelle, in Argentina era venuta al pettine l'insufficienza e la manchevolezza totale dei tribunali ordinari nell'occuparsi di problemi di lavoro. I processi reali in corso nella società superavano le istituzioni che erano preposte ad incanalarli.

Certo, i risultati non furono gli stessi. In Francia le politiche sociali furono sicuramente più estese, sia per diritti garantiti che per fasce di popolazione coperte. Al tempo stesso le istituzioni giudiziarie erano diversissime: i nuovi tribunali peronisti presero sembianze più simili a quelle dei tribunali istituiti nell'Italia fascista che non a quelle dei *prud'hommes* francesi. Ciononostante, ci sembra chiaro che si possano rintracciare dinamiche comuni. Il mondo del lavoro andò verso una giudiziizzazione dei conflitti, da cui derivava l'aumento di litigi per ragioni di lavoro che giunsero nelle aule dei tribunali, ma anche l'aumento delle tipologie di richieste. Al tempo stesso, i

---

764 J. M. Palacio, *El peronismo y la invención de la justicia del trabajo en la Argentina*, cit., pp. 14.

sindacati iniziarono ad avere una formazione giuridica sempre più solida e che assumeva un peso crescente nella costituzione dei gruppi dirigenti.

Non si possono quindi capire le modificazioni intervenute in ambito giudiziario senza guardare all'emersione delle politiche sociali; ma non si può guardare alle politiche sociali senza interrogarsi sulla capacità concreta degli attori di rivendicare i propri diritti all'interno dell'arena giudiziaria. In questo rapporto tra questi due elementi – protezione sociale e giustizia - si viene a configurare un interesse di ricerca trasversale, che potremmo definire della 'giustizia sociale', lemma che può essere inteso in una doppia accezione. In primo luogo, questo lemma è solitamente utilizzato per parlare dell'equità redistributiva a cui dovrebbero tendere le politiche sociali ed economico. Vi è poi una seconda accezione che potremmo aggiungere alla prima, più propria a questa ricerca. Intendiamo dire che si venne a definire una "Giustizia sociale" da intendersi come la 'giustizia del sociale' o, meglio, 'delle politiche sociali'. La giustizia del lavoro divenne sempre meno una giustizia che si occupava del mero rapporto salariale tra due parti, padrone ed operaio, per interessarsi sempre maggiormente delle forme di protezione che sorgevano attorno all'attività lavorativa e che vedevano comparire delle terze parti (le unità amministrative dello Stato, le casse previdenziali, gli enti, ecc.).

Nel venirsi a configurare di questa 'giustizia del sociale', o 'giustizia della protezione sociale', che inglobava e trasformava la giustizia del lavoro, la presenza di un numero crescente di migranti nel mondo del lavoro portò numerosi soggetti ad interrogarsi sulla reale possibilità per i lavoratori di origine straniera di agire in giustizia per vedersi riconosciuti i propri diritti.

## 2. Gli stranieri e la giustizia del lavoro

Cosa ne era degli stranieri nelle aule dei tribunali che si occupavano di problematiche inerenti il mondo del lavoro? Nel primo capitolo abbiamo potuto vedere come Francia e Argentina ebbero diversi approcci nel riconoscimento dei diritti – civili e sociali – agli stranieri. Come incidevano queste diverse tradizioni giuridiche nel garantire l'accesso alle aule di tribunale? Su questi aspetti vi è da riscontrare un sostanziale silenzio storiografico. Le ricerche in storia contemporanea delle migrazioni hanno sicuramente prestato una maggiore attenzione all'applicazione del diritto penale ed amministrativo<sup>765</sup>. Sono queste infatti le branche del diritto che si occupano

---

<sup>765</sup> Sulla nascita del diritto penale internazionale, si veda R. B. Jensen, *The Rise and Fall of the 'Social Crime' in Legal Theory and International Law: The Failure to Create a New Normative Order to Regularize Terrorism, 1880–1930s*, cit.; Per una selezione di ricerche specifiche sulla Francia A.-S. Bruno et al., *Jugés sur pièces*, cit.; G. Noiriél, *Réfugiés et sans-papiers. La République face au droit d'asile XIXème-XXème siècle*, cit.; P. Guillen, *L'évolution du statut des migrants en France aux XIXe-XXe siècles*, cit.; C. Zalc, *Dénaturalisés. Les retraits de nationalité sous Vichy*, Le Seuil, Paris 2016; Sull'Argentina si veda G. Costanzo, *Los indeseables. Las Leyes de Residencia y Defensa Social*, Madreselva, Buenos Aires 2009; N. I. Carrera, *La Estrategia de la Clase Obrera, 1936*, cit.; J.



espressamente delle migrazioni, definendo in quale quadro di legalità debbano avvenire. Il tribunale è stato studiato quindi nella sua azione repressiva: lo straniero nella posizione di soggetto perseguito dalla giustizia. In generale il problema dell'uso della giustizia civile da parte degli stranieri è stata vista solo in maniera tangente ad altre problematiche di ricerca. Diverso è il caso della storiografia relativa all'età moderna, che ha invece utilizzato con maggiore profitto lo studio delle procedure di giustizia per condurre ricerche che si interessavano di migrazioni e di condizioni di lavoro degli stranieri<sup>766</sup>.

Dai procedimenti giudiziari visionati negli archivi argentini e francesi, appare abbastanza chiaro che, formalmente, la nazionalità non costituiva un limite di accesso alla giustizia. Vi era anzi un sostanziale disinteresse dei giudici verso la cittadinanza delle parti. Nei *prud'hommes*, l'informazione circa la cittadinanza non era e non sarà mai riportata, se non molto raramente per casi specifici in cui la provenienza diventava un indizio utile per determinare gli accadimenti oggetto di sentenza. In Argentina l'informazione sulla nazionalità delle parti di un processo era spesso presente, ma per quel formalismo che era proprio della procedura ordinaria, per il quale ogni informazione era riportata sia dagli avvocati, sia dai medici, sia dagli enti amministrativi coinvolti. È grazie a questo profluvio di informazioni, che spesso riusciamo a ricostruire le storie dei vari attori, storie spesso riportate negli atti di nascita, di matrimonio o di morte che erano allegati all'incartamento di ciascun procedimento.

Ma dirci che le informazioni sulla cittadinanza non erano riportate non basta a farci dire che gli stranieri avevano accesso ai tribunali come i loro colleghi francesi o argentini. Concentreremo quindi qui l'attenzione sulle iniziative che furono prese in ambito locale e, soprattutto, internazionale per sostenere gli stranieri nel mondo della giustizia del lavoro.

L'assistenza giudiziaria degli stranieri era stato uno dei primi nodi a venire al pettine quando, sul finire dell'Ottocento, gli stati di emigrazione e di immigrazione iniziarono a firmare trattati diplomatici in materia di migrazioni. Ne è un esempio chiaro la Convenzione sull'assistenza giudiziaria che fu firmata da Francia ed Italia il 19 febbraio 1870. Gli indigenti di entrambi i Paesi si vedevano riconosciuto il diritto all'assistenza gratuita nelle aule di tribunale<sup>767</sup>. Questo trattato garantiva un'uguaglianza giudiziaria, ovvero pari opportunità a poter difendere i propri interessi nei tribunali, non

---

Suriano, *Trabajadores, anarquismo y Estado represor: de la Ley de residencia a la Ley de defensa social (1902-1910)*, cit.

766 Si pensi alle ricerche di Simona Cerutti sul Consolato di Commercio a Torino S. Cerutti - M. N. Borghetti, *Nature des choses et qualité des personnes. Le Consulat de commerce de Turin au XVIIIe siècle*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 57 (2002), pp. 1491–1520; o ad alcune ricerche riassunte e contenute nell'opera collettanea A. Caracausi *et al.*, *Travail et mobilité en Europe*, Presses Universitaires Septentrion, Villeneuve d'Ascq 2018; Per il mondo coloniale, si veda A. Stanziani, *Labor on the Fringes of Empire: Voice, Exit and the Law*, cit.

767 La raccolta dei trattati e delle convenzioni concluse tra il Regno d'Italia ed i governi stranieri, si rimanda a J. P. Niboyet - P. Goulé, *Recueil des textes usuels de droit international: nationalité, étrangers, conflits de lois, traités de la France, projets européens et panaméricains*, Recueil Sirey, Paris 1929, pp. 6–8.

un'uguaglianza giuridica. In altri termini, si aveva il diritto di difendere i propri diritti, ma questi erano comunque minori rispetto a quelli dei cittadini. L'uguaglianza giudiziaria fu uno strumento anche per ridurre il peso dell'intervento diplomatico<sup>768</sup>. Molti dei trattati bilaterali di fine Ottocento, specialmente quelli siglati tra Stati europei e latinoamericani, riducevano infatti lo spazio di azione accordato alla protezione diplomatica, andando quindi a creare dei compartimenti stagno che non potevano essere varcati dallo Stato straniero<sup>769</sup>.

## 2.1 La tutela giuridica degli stranieri agli albori della protezione sociale

Con la nascita delle prime assicurazioni contro gli infortuni del lavoro, la possibilità di ricorrere alla giustizia assunse un nuovo valore, quando l'arena giudiziaria fu chiamata ad esprimersi in merito alle questioni di applicazione delle nuove norme che abbiamo visto nei capitoli precedenti. Nota fu la causa intentata dalla vedova dell'operaio belga Renard, rimasto ucciso mentre lavorava all'esposizione universale di Parigi del 1900<sup>770</sup>. Come mostrato nel primo capitolo, le prime norme sugli infortuni negavano l'indennità a chi si recasse all'estero o agli eredi che vi risiedessero. Nel caso specifico, la vedova era residente in Belgio, per cui il tribunale francese le negò la pensione di reversibilità, visto che l'articolo 3 della legge francese del 9 aprile 1898 sugli infortuni negava la compensazione agli eredi se residenti all'estero<sup>771</sup>. Questo caso ebbe una certa risonanza a livello internazionale anche negli anni successivi, essendo prima riportato dal segretario generale dell'*Association Internationale pour la Protection Légale des Travailleurs*, Stephan Bauer nel suo "Arbeiterschutz und Volkergemeinschaft" uscito a Zurigo nel 1918, ed arrivando ad essere citato in Argentina nel 1920 all'interno del rapporto che Alejandro Unsain, allora direttore del *Departamento Nacional de Trabajo*, stese a proposito della prima Conferenza Internazionale del Lavoro<sup>772</sup>.

I tribunali furono inoltre chiamati ben presto ad esprimersi su quale legge si dovesse applicare in caso di incidente di lavoro che coinvolgeva un lavoratore straniero o un'azienda straniera: quella del Paese dove era avvenuto l'infortunio o quella dello

---

768 «L'égalité de traitement entre nationaux et étrangers en ce qui concerne les obligations internationales de protection judiciaire est non pas "l'égalité juridique", l'égalité quant au contenu des droits des étrangers, mais "l'égalité judiciaire" qui se réfère à la protection égale des droits indépendamment de leur contenu» C. Th. Estathiasès, *La responsabilité internationale de l'État pour les actes des organes judiciaires et le problème du déni de justice en droit international*, Paris, Université de Paris - Faculté de Droit, pp. 256.

769 Si veda il caso del trattato italo-brasiliano del 12 febbraio 1896 riportato in ibidem, pp. 96.

770 S. Bauer, *International Labor Legislation and the Society of Nations (orig. Arbeiterschutz und Volkergemeinschaft)*, cit., pp. 32., p. 120

771 Art. 3 c: «Les ouvriers étrangers victimes d'accidents qui cesseront de résider sur le territoire français recevront, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée. Les représentants d'un ouvrier étranger ne recevront aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français.»

772 Il caso viene riportato anche in Argentina per riportare come nei due Paesi vi fossero approcci differenti circa i diritti alla compensazione degli stranieri. Si veda Alejandro M. Unsain, *Boletín del Departamento Nacional del Trabajo*, n. 45 (febbraio 1920), p.203

Stato in cui era stato sottoscritto il contratto? La giurisprudenza di numerosi Paesi sembrò pendere verso il primo criterio, applicando il secondo soprattutto nei casi in cui l'incidentato fosse rimasto scoperto da qualsiasi protezione<sup>773</sup>.

Con una giurisprudenza che assumeva un peso crescente nel definire i perimetri dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici migranti, i Paesi di emigrazione iniziarono a sostenere iniziative per incentivare, o quantomeno facilitare, il ricorso alle corti – sia in Patria che all'estero – per i propri espatriati. Nell'Argentina di inizio Novecento la *Società di Patronato e Rimpatrio per gli Immigranti Italiani*, ente sostenuto dal CGE italiano – oltre ai servizi di assistenza allo sbarco, di informazioni, di collocamento, di rimpatrio – iniziò ad organizzare un servizio di assistenza legale per i coloni delle campagne che dovevano recarsi nei tribunali dei Capoluoghi delle Province di Santa Fé, Paraná e Córdoba<sup>774</sup>. Il problema principale nel Paese latinoamericano era rappresentato dalle lunghe distanze che separavano i luoghi di lavoro dei migranti dai tribunali dove avrebbero dovuto chiedere giustizia.

Fu con lo scoppio della Prima guerra mondiale che il tema dell'uguaglianza giudiziaria dei lavoratori stranieri trovò una nuova dimensione, sospinto dalla ripresa dei flussi migratori e dalle riforme sociali che erano in discussione su scala globale. Nel 1919, mentre la conflittualità sociale era al suo culmine in diverse parti del mondo, e mentre la diplomazia internazionale gettava le basi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, negli Stati Uniti Reginald Heber Smith diede alle stampe *Justice and the Poor*, libro stampato dalla Carnegie Foundation nel quadro di una serie di pubblicazioni sul mondo della giustizia ed il suo funzionamento. L'autore era un giovane avvocato a malapena trentenne, che aveva iniziato a dirigere la *Boston Legal Aid Society* poco dopo essersi laureato. Questa società fu attiva tra il 1900 ed il 1925 per promuovere il sostegno giuridico per le fasce più deboli della società americana. Nonostante la giovane età dell'autore, il libro ebbe una vasta eco a livello nazionale ed internazionale. Le tesi del testo erano chiare:

First, there can be no political, social or economic equality, no democracy, unless the substantive law by fair and equitable rules gives reality to equality by making it a living thing. Second, the substantive law, however fair and equitable itself, is impotent to provide the necessary safeguards unless the administration of justice, which alone gives effect and force to substantive law, is in the highest sense impartial. It must be possible for the humblest to invoke the protection of law, through proper proceedings in the courts, for any invasion of his rights by whomsoever attempted, or freedom and equality vanish into nothingness<sup>775</sup>.

---

773 Per una trattazione completa della giurisprudenza in materia rimandiamo a B. Raynaud, *Droit international ouvrier*, cit., pp. 126.

774 Questo è riportato in G. Prato, *La tendenza associativa fra gli italiani all'estero nelle sue fasi più recenti*, cit., pp. 731. Si veda anche F. Fauri, *Storia economica delle migrazioni italiane*, cit., pp. 142.

775 R. H. Smith, *Justice and the Poor: A Study of the Present Denial of Justice to the Poor and of the Agencies Making More Equal Their Position Before the Law, with Particular Reference to Legal Aid Work in the United States*, Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, New York 1919, pp. 5.

Il ripensamento della giustizia, o per meglio dire, il ripensamento dei meccanismi di accesso alla giustizia, diventava un passaggio fondamentale per garantire la democrazia e la pace sociale nel mondo uscito diviso e distrutto dalla guerra. Il povero, il lavoratore, o il soggetto marginale, vedendosi negata la giustizia, si allontanava dalle istituzioni statali, disconoscendone la legittimità:

The effects of the denial of justice are far reaching. [...] It leads directly to contempt for law, disloyalty to the government, and plants the seeds of anarchy. [...] The poor come to think of American justice as containing only laws that punish and never laws that help. They are against the law because they consider the law against them. A persuasion spreads that there is one law for the rich and another for the poor<sup>776</sup>.

L'assenza di giustizia non solo aumentava l'arbitrio del ricco sul povero, ma portava ad un incremento delle frodi tra i poveri stessi. L'autore individuava tre principali problemi della giustizia, problemi che fanno eco con quelli sollevati dalla sociologia del diritto<sup>777</sup>.

Il primo difetto della giustizia erano i suoi tempi o, meglio, i suoi ritardi. Ben inteso, non sempre i ritardi della giustizia erano negativi, potevano anche aiutare a stemperare dei conflitti che erano diventati particolarmente 'caldi'. In linea generale, però, i tempi lunghi portavano a due effetti negativi: innanzitutto la parte lesa spesso decideva di non iniziare un contenzioso giudiziario e, in secondo luogo, si stimolava il raggiungimento di accordi extragiudiziali che si rivelavano spesso ingiusti. Questo aveva un effetto particolarmente nefasto nei conflitti di lavoro: «In a wage claim speed is the essence of justice, for the suit is brought to obtain the means of livelihood»<sup>778</sup>.

Il secondo difetto erano i costi del processo stesso, «too low to deter the rich, but high enough to prohibit the poor»<sup>779</sup>. Il terzo difetto, erano i costi degli avvocati. Il ricorso agli avvocati diventava necessario, a detta di Smith, anche solo per superare la barriera linguistica di un inglese giuridico particolarmente ampolloso e difficile da comprendere. La presenza degli avvocati, però, portava i processi a perdersi in tattiche e strategie puramente procedurali, che davano avvio ad un ulteriore aumento dei tempi dei processi.

La parte più consistente del testo di Smith riguardava l'assistenza giudiziaria che era fornita negli Stati Uniti, tema che non rientra nella nostra trattazione. Ci sembra però che *Justice and the Poor* ponga delle critiche che non riguardavano solo il sistema

---

776 Ibidem, pp. 10.

777 André Tunc ha sottolineato come le barriere all'accesso ai tribunali possano derivare da una molteplicità di fattori: problemi economici, conoscenza del diritto e della possibilità di agire in giustizia, sottostimare l'importanza del problema che si vuole risolvere, presenza di interessi diffusi e frammentati, coesistenza di diverse giurisdizioni specializzate, incertezza del diritto, leggi ritenute poco soddisfacenti a dare risposte al problema, rischio di vedere abrogata una norma, costi psicologici. A. Tunc, *En quête de justice*, in M. Cappelletti (dir.), in *Accès à la justice et état-providence*, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Marseille 1984.

778 R. H. Smith, *Justice and the Poor: A Study of the Present Denial of Justice to the Poor and of the Agencies Making More Equal Their Position Before the Law, with Particular Reference to Legal Aid Work in the United States*, cit., pp. 17.

779 Ibidem, pp. 23.

giudiziario statunitense, ma che furono comuni a molti contesti. Inoltre il testo sottolineava la stretta relazione tra la riforma sociale ed il corretto funzionamento della giustizia: non vi poteva essere la prima senza la seconda. Nel mondo sconvolto dalla guerra, l'istituzione giudiziaria doveva abbracciare i principi di una giustizia sociale che si faceva strada come principio cardine dell'azione riformatrice. Inoltre il testo di Smith individuava un'altra questione fondamentale, ovvero che le iniquità della giustizia erano ancora più amplificate nelle società che stavano vivendo un forte fenomeno migratorio:

The effect on the immigrant is peculiarly unfortunate. He comes to this country, often from lands of injustice and oppression, with high hopes, expecting to receive fair play and square dealing. It is essential that he be assimilated and taught respect for our institutions. Because of the strangeness of all his surroundings, his ignorance of our language and our customs, often because of his simple faith in the America of which he has heard, he becomes an easy prey. Then he finds himself wronged or betrayed, keen disappointment is added to the sense of injustice. Through bitter disillusionment he becomes easily subject to the influences of sedition and disorder<sup>780</sup>.

In sintesi, la giustizia diventava uno dei meccanismi di assimilazione dello straniero e, al contempo, un argine contro la sua radicalizzazione. Lo stesso argomento veniva ripreso dal premio Nobel ed ex Segretario di Stato, Elihu Root<sup>781</sup> che aveva scritto la prefazione del libro:

[This book] should be of great value to the multitude of Americans who are interested in the Americanization of the millions of foreigners who have immigrated to this county, and who fail to understand or who misunderstand American institutions [...] Nor can any one question that the highest obligation of government is to secure justice for those who, because they are poor and weak and friendless, find it hard to maintain their own rights [...] But the rapid growth of great cities the enormous masses of immigrants (many of the ignorant of our language), and the greatly increased complications of life have created conditions under which the provisions for obtaining justice which were formerly sufficient are sufficient no longer<sup>782</sup>.

Le parole di Root ci permettono di mettere a fuoco quali fossero i problemi di accesso dei migranti alla giustizia: la difficoltà nel comprendere le istituzioni, la difficoltà nel comprendere la lingua, la povertà e l'assenza di legami. Vedremo nella nostra trattazione come questi problemi saranno centrali ed assumeranno diversi pesi specifici a seconda delle congiunture e dei sistemi istituzionali dando vita a risposte differenti da parte degli attori sociali nel tentativo di farvi fronte.

Mentre negli Stati Uniti usciva il libro di Smith, in Europa altri soggetti si occupavano del problema più vasto dell'assistenza giudiziaria per le fasce marginali

---

780 Ibidem, pp. 11.

781 Elihu Root (1845-1937), giurista, era stato prima Segretario alla Guerra sotto la presidenza McKinley tra il 1899 ed il 1904 (ovvero durante il conflitto ispano-americano), poi Segretario di Stato tra il 1905 ed il 1909 sotto la presidenza di Theodore Roosevelt ed infine Senatore tra il 1909 ed il 1915. Fu insignito del Premio Nobel per la Pace nel 1912.

782 E. Root, *Preface*, in *Justice and the Poor*, Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, New York 1919, pp. IX.

della popolazione e, nello specifico, per i migranti. Tra questi la Società Umanitaria di Milano<sup>783</sup>, che dal 1908 aveva ospitato nei suoi uffici la nascita dell'Ufficio per la Difesa Legale dei Poveri, iniziativa animata da un gruppo di avvocati meneghini e da una serie di colleghi attivi in altri centri della Lombardia e, in misura minore, del Nord Italia. L'ufficio era nato partendo dalla constatazione dei limiti dell'istituto del gratuito patrocinio che era garantito dall'ordinamento giuridico italiano. Gli avvocati che accettavano di patrocinare i poveri erano infatti pochi, spesso tra i più sprovveduti, e lo facevano controvoglia, limitandosi ad espletare le formalità, rimettendosi nella maggior parte dei casi alle decisioni della corte<sup>784</sup>. Con la fine della guerra, l'Umanitaria avviò l'iniziativa anche all'estero, presso l'ufficio di Marsiglia, fondato nel 1909 come Segretariato per l'Assistenza agli Emigranti<sup>785</sup>. Dopo la fine del conflitto, sotto la guida di Domenico Zavattero<sup>786</sup>, l'ufficio si specializzò infatti nell'assistenza legale ed amministrativa. I campi di azione spaziavano dagli infortuni sul lavoro, le pensioni di guerra, il collocamento ed il supporto ai bisognosi (assistenza agli anziani, alle famiglie numerose, alle partorienti ed alle allattanti, ecc.) L'attenzione data agli aspetti legali e burocratici è ben spiegata nella relazione redatta nel 1923 in cui si leggeva che:

[L'applicazione delle leggi] è troppo spesso resa laboriosa dai formalismi della burocrazia, e ostacolata dai cento tentativi di frustrarle laddove la cosa può interessare l'Erario dello Stato, il Bilancio comunale e delle Pubbliche Amministrazioni.

Questa verità vecchia di secoli è vissuta anche qui, quasi quotidianamente, in materia di assistenza ai nostri connazionali bisognosi, ai quali il recente trattato di lavoro franco-italiano accorda una quantità di diritti, che però in pratica soffrono di infinite restrizioni burocratiche, al punto che per moltissimi il Trattato stesso viene ad essere lettera morta<sup>787</sup>.

Anche in queste parole ritroviamo messo in evidenza lo scollamento tra diritti formali e sostanziali degli stranieri. Lo stesso accento fu posto dalla Federazione

---

783 Organizzazione fondata nel 1893 con l'obiettivo di assistere le persone svantaggiate, strutturò la sua attività attorno alle problematiche legate al lavoro, l'emigrazione, l'istruzione e l'educazione degli adulti.

784 Si vedano le critiche riportate in Ufficio di assistenza legale per i poveri – Società Umanitaria, *Nell'interesse del povero. Petizione alle onorevoli rappresentanze: del Comune di Milano – della Società Umanitaria della Congregazione di Carità di Milano della cassa di Risparmio delle Province Lombarde del Monte di Pietà di Milano*, Tipografia degli Operai, Milano, 1911 e in *Relazione sull'opera compiuta nell'anno 1916*, Tipografia degli Operai, Milano, 1917

785 La storia dell'ufficio di Marsiglia della Società Umanitaria è ripercorsa nella relazione interna inviata da Milano il 20 febbraio 1924 indirizzato al Rag. Prosperi dell'Umanitaria, Archivio Umanitaria (in seguito AU), Fondo Cafassi (FC).

786 Domenico Zavattero (1875-1947) fu un militante anarchico, dal 1918 fu assunto dall'Umanitaria per dirigere la sede marsigliese, rimase in quella posizione anche dopo il 1924 quando le attività dell'Umanitaria furono poste sotto il controllo diretto del CGE. Nel 1927 fu però licenziato per il suo rifiuto di tesserarsi al fascio locale e fondò un ufficio di assistenza indipendente. Una pagina biografica è stata redatta su *Dizionario biografico degli anarchici italiani*, Biblioteca Franco Serantini, <https://www.bfscollezionidigitali.org/entita/14927-zavattero-domenico/> consultato il 12 marzo 2021

787 AU, FC, "Società Umanitaria. L'attività della Sezione di Marsiglia nell'anno 1923", p.7

Sindacale Internazionale (FSI)<sup>788</sup> in una missiva inviata il 3 aprile 1924 alle varie organizzazioni nazionali affiliate:

Chers camarades,

[...] Quelques lettres signalent [...] les grandes difficultés que rencontrent les ouvriers émigrés lorsqu'ils doivent, avec le secours de personnes compétentes, défendre leurs droits contre les patrons. Ces gens, qui, en général, ne comprennent pas la langue du pays dans lequel ils travaillent et ne disposent pas de moyens pécuniaires suffisants pour payer des avocats convenables, sont désormais abandonnés à la merci des patrons. Il arrive aussi que des avocats établis dans le pays n'aient pas envie, pour les beaux yeux d'un seul individu, de rompre toutes leurs relations avec des personnes de leur voisinage immédiat<sup>789</sup>.

Ad essere messi al centro delle critiche dei sindacati erano i problemi linguistici, i costi delle procedure, e le resistenze del mondo degli avvocati. Insomma, diversi soggetti sottolineavano, alla fine della guerra, come tra lo straniero ed i suoi diritti si ergessero una serie di barriere formali ed informali, sociali, culturali ed economiche che ne impedivano il pieno godimento.

La rivendicazione di una riforma del sistema giudiziario non proveniva solamente da filantropi e sindacati. Anche dal mondo padronale e conservatore si alzavano voci per un miglior funzionamento della giustizia, al fine di ridurre o incanalare la conflittualità sociale che era presente nella società. Un chiaro esempio di questa visione ci è dato dal senatore francese Gaston Carrère, segretario della Commissione Agricoltura del Senato di Parigi, che nel 1925 stese un rapporto in cui sosteneva convintamente le ragioni dell'estensione della giurisdizione dei *prud'hommes* alle campagne.

[La commission] a le désir de ne pas priver les travailleurs ruraux d'une justice expéditive économique et arbitrale surtout au moment où l'immigration étrangère multiplie les conflits de louage de services. Les conseils de prud'hommes réalisent ce vœu. Cette juridiction est exceptionnellement expéditive, conciliante et sans frais. Elle est familiale sans intermédiaires. Elle appartient même à la grande famille judiciaire, le juge de paix est juge départiteur des conseillers<sup>790</sup>.

Alle comuni argomentazioni in sostegno del modello probovirale – una giustizia rapida, senza intermediari, economica, ecc. - ne aggiungeva un'altra di grande interesse: la conflittualità nelle campagne era aumentata, e la causa di questo aumento era individuata nella profonda trasformazione della società contadina a seguito dell'arrivo dei lavoratori e delle lavoratrici migranti. Il fatto che i migranti avessero profondamente cambiato il volto delle campagne era vero, andando a riempire le campagne ormai spopolate<sup>791</sup>, mentre è più difficile sostenere che furono gli stranieri ad aumentare la

---

788 La cosiddetta Internazionale di Amsterdam, fondata nel 1919, riuniva i sindacati di orientamento socialista

789 ACGT, 97CFD42-FSI, Lettera alle centrali affiliate, 3 aprile 1924

790 Citato in L. Malnoury, *Manuel pratique du conseiller prud'homme*, cit., pp. 131.

791 Questo fu vero soprattutto nel Sud-Ovest, regione che viveva una profonda crisi demografica dovuta allo spopolamento delle campagne verso le città L. Teulieres, *Perdus dans le paysage ? Le cas des Italiens du Sud-Ouest de la France*, in A. Bechelloni et al. (dir.), in *Les Petites Italies dans le monde*, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2015, pp. 185–196.

conflittualità nello spazio rurale; ma non è questo il punto<sup>792</sup>. Quello che invece interessa è come il cambiamento della composizione sociale della forza lavoro in un determinato settore fosse utilizzato da un politico navigato (oltre che conoscitore del mondo agricolo in quanto proprietario terriero) per rivendicare un'estensione dell'istituto probovirale alle campagne che, come vedremo<sup>793</sup>, era un dibattito che si protrasse dal 1910 al 1932, anno dell'approvazione della legge, e anche oltre.

## 2.2 La tutela giuridica degli emigranti

Con la fine della Grande Guerra, i tentativi dei Paesi di emigrazione di dare delle risposte ai problemi di accesso alla giustizia per gli emigranti si rafforzarono. Un caso emblematico è quello del governo italiano, che il 28 agosto 1919 emanò il Regio decreto n. 1643, *Regolamento per la tutela giuridica degli emigranti*, su iniziativa del ministro degli Esteri Saverio Nitti<sup>794</sup>. Il decreto agiva su due ambiti geografici e, al tempo stesso, giudiziari. Il primo era sulla protezione degli emigranti transoceanici. In questo ambito, la rete di protezione era già stata introdotta dalla *Legge organica sull'emigrazione* del 31 gennaio 1901 con commissioni arbitrali provinciali che intervenivano in caso di contenzioso tra il migrante e la compagnia di trasporto (vettore).

Il regolamento del 1919 si spinse oltre, creando delle vere e proprie giurisdizioni con procedure proprie, sia per le migrazioni transatlantiche che per quelle europee e la cui azione non si sarebbe limitata alla difesa del migrante di fronte al vettore, ma anche di fronte al datore di lavoro in caso di reclutamento avvenuto seguendo i meccanismi ed i criteri stabiliti dal CGE. Il Titolo I era dedicato alle giurisdizioni speciali per gli emigranti transoceanici. Un emigrante poteva presentare reclamo, in forma scritta o orale, a qualsiasi ufficiale o agente di polizia, ai singoli membri dei Comitati per l'emigrazione e dei consigli di Amministrazione delle Società di patronato o dei Segretariati per l'emigrazione riconosciuti dal Commissariato. Su tali controversie intervenivano in prima battuta gli ispettori che erano chiamati a svolgere un «sommario processo verbale», ma nel caso vi fosse un numero molto consistente di litigi poteva essere destinato un magistrato ordinario. Questi conflitti, se non risolti prima, potevano poi essere appellati presso la Commissione Centrale Arbitrale costituita presso il CGE dalla legge del 2 agosto 1913<sup>795</sup>.

---

792 Fonti sindacali dell'epoca raccontano che l'arrivo di migranti italiani fu anzi un freno per le rivendicazioni dei contadini francesi. A tal fine furono molti gli sforzi profusi dalle sezioni italiane dei sindacati francesi per strutturare delle attività nel Sud-Ovest. Archivio Turati, Fondo D'Aragona, b.22, f. "C.G. du Travail", «Relazione sulla inchiesta esperita nel sud ovest della Francia circa la immigrazione italiana nell'agricoltura. Luglio-Agosto 1925» redatta da Ernesto Caporali

793 Si veda in particolare il cap. 5, par. 7.1

794 CGE, Regolamento per la tutela giuridica degli emigranti

795 La commissione si componeva di: un consigliere della Corte di Cassazione, presidente; un membro del Consiglio dell'emigrazione; un ufficiale superiore della marina; una persona esperta in materia economica e sociale nominata dal Ministro degli Affari esteri in accordo col Ministro dell'Economia; un capo divisione del Ministero dell'interno. Un magistrato era nominato a segretario (Art. 57, testo unico)



Ciò che qui più interessa per la sua specificità e innovatività, è quello che fu incluso nel Titolo II, relativo all'«Arruolamento di emigranti non transoceanici e giurisdizioni per gli emigranti stessi». A tutela di questi flussi migratori venivano istituiti in Italia dei peculiari Collegi dei Probiviri, che riprendevano il modello di tribunali del lavoro allora presenti in Italia<sup>796</sup>. Il decreto non ne definiva né il numero, né la localizzazione, rimandando a provvedimenti successivi di istituzione. Era invece molto chiaro sul funzionamento e la struttura interna. Questi Collegi erano composti da tre consiglieri operai e tre imprenditoriali il cui mandato era di due anni. Per essere rappresentativo del mondo del lavoro migrante, la legge prevedeva che «in ciascuna categoria, uno dei probiviri [dovesse] essere scelto fra le persone che abitualmente [lasciavano] il territorio del Regno per recarsi, rispettivamente, ad eseguire o ad intraprendere lavori all'estero». Come per le altre istituzioni probovirali, anche questi consigli dovevano agire prioritariamente per giungere ad una conciliazione, l'azione doveva essere rapida, la domanda poteva essere presentata in forma orale e le parti dovevano presentarsi di persona e non essere rappresentate da altri. Unica eccezione a quest'ultima regola, l'arruolato aveva il diritto di farsi «rappresentare da altro lavoratore di sua fiducia e del suo stesso mestiere o dal caposquadra indicato nel contratto di lavoro» oppure da una persona designata da una delle istituzioni riconosciute dal CGE. La domanda, poteva essere formulata anche da regi funzionari dell'emigrazione, regi commissari viaggianti, prefetti, sotto prefetti, sindaci, membri della polizia, uffici diplomatici e consolari, membri dei Comitati Mandamentali o Comunali per l'emigrazione e dei consigli di amministrazione delle istituzioni di Patronato e dei Segretariati per l'emigrazione riconosciuti da CGE.

Insomma, per difendere i propri lavoratori all'estero, l'Italia si dotava di tribunali propri e per farlo riprendeva il modello che allora era quello dei tribunali del lavoro: i probiviri. È alquanto peculiare che l'Italia si dotasse di tribunali attivi all'interno dei propri confini per difendere le condizioni di lavoro di cittadini emigrati. Vi era un'evidente contraddizione, quasi un tentativo di estendere il proprio potere giurisdizionale oltreconfine per quei contratti di lavoro sottoscritti sotto il controllo del CGE. Sappiamo che l'intromissione nei poteri ispettivi e giurisdizionali degli altri Paesi non era ben vista dai Paesi di immigrazione come, per il caso francese, ebbe modo di affermare durante la guerra William Oualid, parlando di «regime capitolare» per le pretese italiane di avere voce in materia di ispezione dei luoghi di lavoro dove erano occupati lavoratori italiani<sup>797</sup>.

Non a caso il Trattato di Lavoro Italo-francese del 30 settembre 1919 fu molto cauto in tali materie. Come abbiamo visto nel secondo capitolo, attorno ai limiti delle facoltà

---

796 A partire dal 1893 l'Italia aveva scelto il modello francese dei consigli dei Probiviri per i tribunali del lavoro. Si veda la parte relativa all'Italia in Bureau Internationale du Travail, *Les Tribunaux du Travail. Étude internationale des systèmes judiciaires en vigueur pour le règlement des conflits du travail*, cit.

797 G. Mauco, *Les Étrangers en France. Étude géographique sur leur rôle dans l'activité économique*, cit., pp. 66.

ispettive dei consoli era nato un duro dibattito in fase di trattativa, specialmente alla luce di ciò che avveniva, in parallelo, nelle discussioni che la Francia stava tenendo con Germania e Austria nel campo delle riparazioni<sup>798</sup>. Quando l'Italia chiese un'estensione dei diritti sindacali ai propri migranti, la controparte francese rispose che «gli interessi professionali degli italiani in Francia non rimarranno senza difesa», sia per la libertà di iscriversi alle organizzazioni sindacali francesi, sia per la facoltà, accordata dalla legge del 27 dicembre 1892, di partecipare ai comitati di conciliazione e arbitrato<sup>799</sup>.

Il nuovo trattato ribadì questo diritto, accordando ai lavoratori ed agli imprenditori dei due Paesi la possibilità di far parte dei comitati di conciliazione ed arbitrato per i conflitti collettivi (art. 18). Veniva inoltre ripresa l'idea del comitato composto da fuoriusciti francesi e italiani (art.20) già previsto dalla convenzione franco-italiana del 15 giugno 1910 estendendo l'azione agli operai di ogni età (in precedenza era principalmente per i minori). Questi comitati dovevano essere istituiti nelle regioni dove vi era una forte componente di lavoro migrante<sup>800</sup>.

Tuttavia, nessun trattato, né prima né dopo la guerra fece menzione ai *prud'hommes*. La ragione era presto detta: nessuna legge limitava l'accesso ai migranti. Certo, sia per la riforma del 27 marzo 1907 che quella del 21 giugno 1924, gli stranieri non possedevano né l'elettorato attivo né quello passivo alla carica di consiglieri, ma questo non precludeva in alcun modo il ricorso ai *prud'hommes* da parte degli stranieri.

La giustizia tornò al centro dei trattati bilaterali italo-francesi il 3 giugno 1930, con la firma di una *Convenzione sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale*, ma questo nuovo trattato non estendeva alcun diritto ai migranti, limitandosi invece a determinare i casi in cui la sentenza di un Paese avesse effetto nell'altro<sup>801</sup>.

Insomma, in conclusione si può affermare che gli stranieri non erano esplicitamente menzionati nelle leggi che governavano i tribunali che si occupavano di lavoro, ed il funzionamento della giustizia era una preoccupazione minore nei trattati bilaterali che regolavano le migrazioni. Ci troviamo di fronte a due insiemi che sembrano non avere intersezioni. Questa assenza di punti di contatto ha sicuramente inciso anche nella produzione storiografica, che si è largamente disinteressata sia di come gli stranieri potessero accedere all'arena giudiziaria, sia di come quest'ultima prendesse in considerazione. Questo è vero soprattutto per quello che concerne i tribunali civili,

---

798 F. Del Giudice - G. Francisci, *WWI and Migrant Workers' Social Rights: The Case of Italy, Between Bilateralism and Multilateralism*, cit.

799 ASDMAE, Rappresentanza, b.31, «Dichiarazione dei plenipotenziari francesi per una convenzione di lavoro tra Italia e Francia – SINDACATI»

800 Vi facevano parte il prefetto o delegato; il sindaco del comune o delegato; l'ispezione del lavoro; il console; il presidente di una società di mutuo soccorso, d'istruzione o d'assistenza dell'altra nazionalità; un rappresentante dei sindacati operai e uno delle associazioni datoriali, un operaio di ciascuna delle due nazionalità

801 Il testo è consultabile in formato digitale sul sito di France Diplomatie, Traités et Accords: [https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/util/documents/accede\\_document.php?1601393807254](https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/util/documents/accede_document.php?1601393807254)

come quelli del lavoro, mentre gli storici hanno sicuramente prestato una maggiore attenzione all'ambito penalistico ed alle procedure amministrative.

Nei prossimi due capitoli proveremo quindi a capire chi erano gli stranieri che si affacciavano nei tribunali per problemi legati al lavoro ed alle rivendicazioni inerenti la protezione sociale. Occorre ora comprendere se la mancata attenzione alla nazionalità delle parti derivava da reale mancanza di stranieri e dei loro problemi sociali dalle aule di tribunale, o se all'interno di queste i migranti venivano categorizzati e presi in considerazione sulla base di altre loro caratteristiche (il mestiere, il genere, la qualifica, il rapporto gerarchico rispetto all'altra parte in causa, ecc.).

## Capitolo IV

### Chi? Con chi? Contro chi? I diritti sociali degli stranieri tra solitudini e solidarietà

Prima di inoltrarci nell'indagine sugli 'oggetti' del contendere, questo capitolo si interesserà dei 'soggetti' di questa contesa, ovvero coloro che avviavano il procedimento (gli attori<sup>802</sup>), coloro che si difendevano (i convenuti<sup>803</sup>), ma anche coloro che affiancavano gli uni e, in misura minore, gli altri.

Questo capitolo è necessario per capire quale tipo di straniero si presentava nelle aule di tribunale; ci serve per rompere l'unità categoriale del lavoratore straniero, per ritrovarne tutte le componenti, tutte le interazioni (professionali e non) che lo circondavano e che potevano supportarlo quando decideva di intraprendere una battaglia giudiziaria. Questo capitolo si interrogherà quindi sugli attori, ma anche su coloro che li circondavano.

Il contenzioso in tribunale assumeva spesso una dimensione collettiva, anche se in modo diverso tra Francia ed Argentina. In Francia i litigi erano spesso l'espressione di una dimensione di gruppo dell'azione dei lavoratori contro un comune datore di lavoro. È così che i fondi di archivio dei probiviri, anche se spesso sono poveri di "storie", specialmente nei procedimenti *par défaut*<sup>804</sup>, sono sempre molto ricchi di informazioni circa la composizione e la distribuzione dei lavoratori e delle lavoratrici sul territorio, le loro qualifiche, ecc.

In Argentina, al contrario, la dimensione collettiva del conflitto fece la sua comparsa solo tardivamente. Ciononostante, gli incartamenti dei processi argentini ci restituiscono vividamente il tessuto di relazioni che circondavano i lavoratori, tramite la ricostruzione degli eventi e delle condizioni di lavoro, ma soprattutto grazie al vasto uso che veniva fatto della prova testimoniale, che permette in alcuni casi di aprire uno spaccato sulla realtà sociale e lavorativa di cui facevano parte gli attori.

Grazie a queste informazioni, si proverà quindi a ricostruire a mano a mano le reti di solidarietà che si venivano a creare e le faglie su cui i conflitti si definivano. Questo lavoro è funzionale per porsi alcune domande che sono centrali in questa ricerca. Chi prendeva parte ai conflitti? Quando questi erano individuali e quando assumevano una dimensione di gruppo? Quali legami univano le parti in causa?

Queste domande portano ad interrogarci sul ruolo delle comunità straniere nel conflitto e, al contempo, sul ruolo del conflitto nelle comunità di stranieri. In altri termini, l'appartenenza ad una medesima comunità nazionale aiutava la creazione di legami di solidarietà nel far fronte contro un imprenditore che negava un diritto? Il fatto che l'imprenditore in questione potesse far parte della stessa comunità nazionale era invece un freno allo sviluppo di vertenze nel mondo del lavoro? I lavoratori stranieri

---

802 *Demandeur* nei *prud'hommes*, *actor* nei tribunali argentini

803 *Défendeur* in Francia, *demandado* in Argentina

804 In contumacia

partecipavano al mondo del lavoro in maniera segregata rispetto ai propri colleghi francesi o argentini o aventi altre provenienze?

Numerosi storici hanno individuato nei migranti figure che permettevano di abbassare i costi del lavoro<sup>805</sup>, occupando i posti meno ambiti delle gerarchie professionali<sup>806</sup>. Una questione di primo piano in questo dibattito è sorta attorno ai processi di segregazione o auto-segregazione dei migranti all'interno delle proprie comunità di provenienza quando si affacciavano al mondo del lavoro. Ovviamente la realtà francese e quella argentina non presentano le medesime condizioni di partenza, nel peso specifico che assumevano gli stranieri nel tessuto economico. Per la Francia, Gary Cross ha parlato esplicitamente di segregazione dei migranti rispetto di francesi<sup>807</sup>, mentre altri studiosi, come Marie-Claude Blanc-Chaléard, Manuela Martini o Judith Rainhorn, hanno sottolineato l'importanza delle reti regionali, affermando che non si potesse parlare di una comunità o 'colonia' italiana a Parigi<sup>808</sup>. Mary D. Lewis hanno mostrato come le solidarietà potessero cambiare, non solo di città in città, ma anche dai centri urbani alle periferie<sup>809</sup>.

In Argentina, come in Uruguay e nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul, i migranti costituivano una larga porzione del mondo del lavoro e dell'imprenditoria. La mancanza di una classe media e di un'aristocrazia operaia portò gli stranieri ad occupare posizioni molto elevate rispetto ai loro connazionali stanziati in Francia o negli Stati Uniti<sup>810</sup>. Per tali ragioni è stata criticata l'applicazione a questi contesti del concetto di mercato del lavoro segmentato<sup>811</sup>. Proprio in Argentina, ed a Buenos Aires in particolare, questa critica risulta pertinente, basti pensare che alla fine del Diciannovesimo secolo gli italiani erano maggioritari tra gli imprenditori ed i commercianti e lo rimasero in vari settori anche nei primi decenni del secolo successivo<sup>812</sup>. Nelle grandi città, oltre a non esserci una segregazione in ambito lavorativo, non si può neanche affermare che vi fosse una chiara separazione spaziale degli italiani e degli altri immigrati rispetto al resto della popolazione<sup>813</sup>. Gli italiani, partendo da un primo insediamento attorno alla

---

805 M. Martini, *Bâtiment en famille: Migrations et petite entreprise en banlieue parisienne au XXe siècle*, cit., pp. 61.

806 B. Blancheton - J. Scarabello, *L'immigration italienne en France entre 1870 et 1914*, cit.

807 G. S. Cross, *Immigrant Workers in Industrial France: The Making of a New Laboring Class*, cit., pp. 136.

808 M.-C. Blanc-Chaléard, *Les Italiens dans l'Est parisien: Une histoire d'intégration, 1880-1960*, cit., pp. 204; M. Martini, *Percorsi migratori dalle montagne piacentine alla banlieue parigina. Il caso di Ferriere in Val di Nure*, in «La Trace. Cahiers du Centre d'Études et de Documentation sur l'Émigration Italienne», (1992), pp. 46-60; J. Rainhorn, *Paris, New York: deux «Petites Italies» dans l'entre-deux-guerres: Éléments pour une comparaison transatlantique*, cit.

809 M. D. Lewis, *Les frontières de la République: Immigration et limites de l'universalisme en France*, cit.

810 S. L. Baily, *Immigrants in the Lands of Promise: Italians in Buenos Aires and New York City, 1870 - 1914*, cit., pp. 73.

811 M. J. Borges, *Migrations in Latin America: a Crosscultural Perspective*, cit., pp. 486.

812 M. I. Barbero - S. Felder, *El rol de los italianos en el nacimiento y desarrollo de las asociaciones empresarias en la Argentina (1880-1930)*, cit.; L. De Rosa, *L'emigrazione italiana in argentina: un bilancio*, cit.

Boca<sup>814</sup>, si irradiarono in tutte le zone della città seguendo le direttrici di sviluppo industriale che andavano dalla costa all'interno. Essi inoltre investirono ampiamente i loro risparmi nell'edificazione di case di proprietà (differenza sostanziale con altre città d'immigrazione come Parigi o anche New York)<sup>815</sup>, contrariamente agli spagnoli o agli ebrei provenienti dall'Europa orientale, che mantennero un accentramento molto più marcato attorno ad alcuni quartieri<sup>816</sup>. Ciò non deve portarci a ritenere che in Argentina non vi fossero legami comunitari su cui si innestavano le reti migratorie. La scelta delle zone di insediamento rispondevano spesso a comuni origini regionali. Il mercato del lavoro, ancora molto poco strutturato, si reggeva su reti informali in cui le conoscenze dirette giocavano un ruolo molto importante<sup>817</sup>. Inoltre il mondo delle società di mutuo soccorso si reggeva proprio sulla comune appartenenza nazionale<sup>818</sup>. Succedeva poi che nei piccoli centri di recente fondazione, si insediassero gruppi compatti aventi stesse origini e/o professioni. Furono i casi di alcune colonie agricole nell'interno del Paese, che divennero la destinazione per gruppi di compaesani, o il settore della pesca di Mar del Plata, animato da una schiacciante maggioranza di italiani<sup>819</sup>.

Sia gli storici che i sociologi hanno mostrato la forte influenza dei legami comunitari nella formazione di un'impreditoria etnica. Si pensi alle ricerche sulle diaspore mercantili sorte attorno alla comune appartenenza ad un gruppo religioso<sup>820</sup>, o agli studi contemporanei sull'impreditoria etnica in sia nel contesto statunitense<sup>821</sup>, sia nel

813 F. J. Devoto, *Les « Petites Italies » de Buenos Aires entre quotidienneté et représentation (1885-1904)*, in A. Bechelloni et al. (dir.), in *Les Petites Italies dans le monde*, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2015, pp. 89–104.

814 Quartiere del primo insediamento genovese. Sito all'imbocco del fiume Riachuelo che separa Buenos Aires dall'omonima provincia a sud, nei presse della prima zona portuaria della capitale argentina.

815 S. L. Baily, *The Adjustment of Italian Immigrants in Buenos Aires and New York, 1870-1914*, in «The American Historical Review», 88 (1983), pp. 292.

816 Sul caso spagnolo, si veda per esempio l'ampio studio J. C. Moya, *Cousins and Strangers: Spanish Immigrants in Buenos Aires, 1850-1930*, cit., pp. 166 e sgg.

817 S. L. Baily, *Immigrants in the Lands of Promise: Italians in Buenos Aires and New York City, 1870 - 1914*, cit., cap. 5.

818 F. Devoto - A. Fernandez, *Asociacionismo, liderazgo y participación en dos grupos étnicos en áreas urbanas de la Argentina finisecular. Un enfoque comparado*, cit.; R. Gandolfo, *The Italian Mutual Aid Societies of Buenos Aires: Issues of Class and Ethnicity within an immigrant Community (1880-1920)*, cit.; P. González Bernaldo de Quirós, *El «momento mutualista» en la formulación de un sistema de protección social en Argentina: socorro mutuo y prevención subsidiada a comienzos del siglo XX*, cit.

819 B. A. Favero, *La conformación de una identidad en el barrio del Puerto de Mar del Plata através de sus protagonistas: inmigración, iglesia y beneficencia* Communication présentée au II Jornadas Nacionales de Historia Social, La Falda (Córdoba) 2009; P. Sergi, *Argentina, l'altro mondo calabrese. Un secolo di emigrazione*, in V. Cappelli et al. (dir.), in *Calabria Migrante. Un secolo di partenze verso altri mondi e nuovi destini*, Centro di Ricerca sulle Migrazioni, Arcavacata di Rende 2013.

820 Senza qui soffermarci sull'immensa letteratura in materia, rimandiamo ad una recente opera di sintesi in materia M. Monge - N. Muchnik (dir.), *L'Europe des diasporas : XVI-XVIIIe siècle*, PUF, Paris 2019, cap. 3.

821 A. Portes, *Tensions that Make a Difference: Institutions, Interests, and the Immigrant Drive*, in «Sociological Forum», 27 (2012), pp. 563–578; A. Portes - L. Jensen, *Disproving the Enclave Hypothesis: Reply*, cit.; A. Portes - R. D. Manning, *The Immigrant Enclave: Theory and Empirical Examples*, in D. B. Grusky (dir.), in *Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological*

contesto europeo, come per i romeni in Italia o i portoghesi nell'edilizia in Francia<sup>822</sup>. Studiando l'imprenditoria italiana nel quartiere della Villette a Parigi, le storiche Judith Rainhorn e Claire Zalc si sono riferite alla sovrapposizione di diverse tipologie di relazioni comunitarie con il termine di *maisonnée*, termine che potrebbe essere tradotto in 'casata', preso in prestito dall'antropologia della famiglia di Florence Weber. La *maisonnée* superava il semplice ambito familiare, per definirsi su quattro caratteristiche: la condivisione di uno stesso patronimico, un'origine comune, il lavorare in uno stesso settore e, infine, il vivere in uno stesso palazzo o gruppo di case. Secondo Rainhorn e Zalc non è possibile studiare l'azione degli stranieri in economia e nell'imprenditoria senza tenere conto del ruolo svolto dalla *maisonnée*, ovvero da questa coesistenza di diverse tipologie di solidarietà comunitarie<sup>823</sup>. Per il caso argentino, Samuel Baily ha usato un concetto che potremmo intendere come simile, quello di *cluster*, per indicare quelle zone del tessuto urbano di Buenos Aires in cui le reti migratorie regionali (e, spesso, di villaggio) decisero di insediarsi, spesso in prossimità delle attività economiche dove erano impiegati i migranti. La ricerca di Baily ha mostrato chiaramente come forme di solidarietà attorno alla comune origine si sovrapponevano a quelle derivanti all'appartenenza ad uno stesso *cluster*<sup>824</sup>.

Quali solidarietà erano mobilitate dai lavoratori e dalle lavoratrici che abbiamo studiato? Si collocavano ai margini del mondo del lavoro? Erano segregati nello spazio e nelle qualifiche? Quello che vorremmo provare a fare, è decostruire il concetto monolitico di comunità, per restituire invece la realtà di reti molteplici in cui gli individui erano immersi. Una stessa persona poteva infatti appartenere al contempo ad una rete professionale, per esempio in quanto imbianchino o minatore, ad una rete di quartiere o di villaggio, e ad una rete etnica o nazionale (e all'interno della dimensione nazionale, a reti regionali, di città, spesso di villaggio). Per non parlare del fatto che la stessa persona potesse afferire a comunità politiche diverse, specialmente chi era emigrato perché costretto all'esilio.

Questo e il prossimo capitolo sono frutto di un lavoro di ricerca svolto principalmente negli archivi giudiziari francesi ed argentini. Per il caso francese la nostra analisi si è concentrata sulla sezione edilizia (*section du bâtiment*) del consiglio dei probiviri della Senna<sup>825</sup> e sulla sezione industriale (*section industrielle*) del consiglio

---

*Perspective*, Routledge, London 2014, pp. 47–68; M. Zhou, *Segmented Assimilation: Issues, Controversies, and Recent Research on the New Second Generation*, in «The International Migration Review», 31 (1997), pp. 975–1008.

822 N. Jounin, *L'ethnisation en chantiers. Reconstructions des statuts par l'ethnique en milieu de travail*, in «Revue européenne des migrations internationales», 20 (2004), pp. 103–126; D. Perrotta, *Vite in cantiere. Migrazione e lavoro dei rumeni in Italia*, Il Mulino, Bologna 2011.

823 J. Rainhorn - C. Zalc, *Commerce à l'italienne: immigration et activité professionnelle à Paris dans l'entre-deux-guerres*, cit., pp. 57.

824 S. L. Baily, *Immigrants in the Lands of Promise: Italians in Buenos Aires and New York City, 1870 - 1914*, cit., pp. 123.

825 Dipartimento esistito fino al 1968 e che riuniva, oltre a Parigi, ventisette comuni attualmente facenti parte del Dipartimento del Hauts-de-Seine, ventiquattro della Seine-Saint-Denis e ventinove della

di Aix-en-Provence. Dovendo operare una scelta molto specifica sul caso della Senna, abbiamo deciso di esaminare il comparto edile dove gli italiani si attestavano tra il 10% a inizio secolo fino al 25% circa negli anni Venti del totale dei lavoratori nel settore<sup>826</sup>.

In entrambi i contesti, si è deciso di operare un campionamento sistematico prendendo i contenziosi che si svolsero negli anni 1922<sup>827</sup>, 1925, 1928, 1931, 1934 e 1937. Abbiamo preso quindi dei campioni che riuscissero a coprire tutto l'arco cronologico tra le due guerre, così da poter cogliere le evoluzioni ed i cambiamenti<sup>828</sup>. Vista l'ampiezza della documentazione, per il dipartimento della Senna si è deciso di ridurre il campione esaminando i contenziosi delle prime due riunioni del consiglio dei probiviri di ciascun mese di febbraio, giugno e ottobre di ogni anno preso in esame. Da questa selezione è emerso un campione 'parigino' costituito da 1134 litigi che sono stati studiati sia qualitativamente, sia quantitativamente per mezzo della costituzione di un *data base* e della sua conseguente analisi statistica. I casi studiati a Aix-en-Provence sono stati analizzati, invece, unicamente da un punto di vista qualitativo.

Sappiamo che la costituzione di siffatti campioni pongono numerosi problemi per i puristi della metodologia statistica, non essendo in alcun modo casuali. Vi sono, però, esigenze specifiche che ci hanno portato a prendere determinate scelte piuttosto che altre. Innanzitutto volevamo che il campione fosse ripartito su tutto il periodo tra le due guerre, così da poter apprezzare le evoluzioni nel tempo, della natura delle domande presentate ai probiviri, dei soggetti che ricorrevano alla giustizia e delle procedure utilizzate dai giudici. Per questa ragione si è esclusa una scelta casuale degli anni da studiare, privilegiando un campionamento sistematico. La seconda esigenza era quella di poter escludere le variazioni stagionali derivanti dal fatto che molti dei lavoratori studiati erano impiegati prevalentemente in alcuni periodi dell'anno. Per questo, dove si è potuto (Aix-en-Provence) sono stati studiati i contenziosi di un intero anno, mentre dove non si poteva (Senna) si è deciso di selezionare tre mesi equidistanti all'interno del medesimo anno. La terza esigenza era di poter studiare la dimensione collettiva dei conflitti. Per fare ciò, abbiamo dovuto escludere la possibilità di costruire un campione che partisse da un'estrazione aleatoria dei contenziosi. Questo avrebbe portato ad avere tanti casi individuali slegati tra loro. Si è così deciso di lavorare su gruppi di sessioni dei

---

Val-de-Marne

826 Per un inquadramento statistico degli italiani nel settore si veda D. Barjot, *Les Italiens et le BTP français du début des années 1860 à la fin des années 1960 : ouvriers et patrons, une contribution multiforme*, cit.; A. Bechelloni, *Travail dans le bâtiment et militantisme antifasciste*, in «Annales de Normandie», 31 (2001), pp. 169–176; G. S. Cross, *Immigrant Workers in Industrial France: The Making of a New Laboring Class*, cit.; A. Girard - J. Stoetzel, *Français et immigrés. L'attitude française. L'adaptation des Italiens et des Polonais*, Presses Universitaires de France, Paris 1953; G. Mauco, *Les Étrangers en France. Étude géographique sur leur rôle dans l'activité économique*, cit., pp. 228.

827 Per quanto riguarda i fondi d'archivio dei *prud'hommes* di Parigi, quest'anno presenta delle lacune importanti che non ci hanno permesso di includerlo nella successiva analisi statistica.

828 Per questo motivo non abbiamo utilizzato il metodo aleatorio nella scelta degli anni da analizzare, poiché non ci avrebbe permesso di cogliere le trasformazioni in atto.



consigli<sup>829</sup>, così da poter ritrovare i gruppi che denunciavano un medesimo datore di lavoro.

Per quanto riguarda l'Argentina il lavoro di ricerca è stato diverso a causa dell'esiguo numero di contenziosi giudiziari che si sono potuti studiare. La normativa nazionale Argentina, infatti, ordina la distruzione degli incartamenti nel momento in cui perdono interesse giudiziario. Una prima parte della ricerca si è svolta quindi presso l'*Archivo del Poder Judicial de la Nación* a Buenos Aires, ubicato presso la Corte Suprema federale, dove è conservato un numero limitato fascicoli inerenti cause di lavoro. La ragione della salvaguardia non è nota, sicuramente la distruzione della maggior parte dei documenti giudiziari prodotti nel periodo studiato ha impedito qualsiasi utilizzo di metodologie statistiche, non potendo ambire a raggiungere alcuna rappresentatività. Un secondo nucleo di documenti studiati, più consistente del primo, è quello conservato presso il *Departamento Histórico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires* (DHJSC), nella città di La Plata. Quest'ultimo è un ente sorto nel 1980 con il fine di preservare la documentazione prodotta dalle istituzioni giudiziarie della provincia<sup>830</sup>. Per quanto la documentazione sia più ampia di quella conservata nella Capitale federale, è anch'essa frutto di un processo di selezione avvenuto da parte degli archivisti preposti alla conservazione. Per entrambi i nuclei documentali si è quindi proceduto ad uno studio qualitativo delle fonti, facilitato dalla grande ricchezza di documenti di cui si compone ogni singolo fascicolo. La procedura utilizzata dai tribunali civili e commerciali argentini, infatti, era estremamente formalizzata e, contrariamente a quella dei *prud'hommes*, era perlopiù scritta.

### **1. I *prud'hommes*, tra dimensioni individuali e di gruppo. Un identikit degli stranieri**

Per i conflitti che abbiamo studiato nei *prud'hommes della Senna*, sezione edilizia, abbiamo potuto affiancare all'esame caso per caso, un'analisi statistica sulla totalità dei 1134 casi studiati. Questa può restituirci la dimensione di gruppo, se non collettiva, dentro cui erano immersi i lavoratori stranieri.

Uno dei limiti strutturali dei documenti dei probiviri è l'assenza di notizie circa la nazionalità delle parti. Tuttavia questa informazione può essere desunta a volte dalle relazioni stilate dai consiglieri, che in taluni casi la citavano se poteva assumere un qualche interesse ai fini processuali. Inoltre, per coloro sui quali non vi erano informazioni specifiche, abbiamo proceduto alla ricerca dei nomi all'interno di altre fonti archivistiche. Si sono innanzitutto utilizzati i registri delle naturalizzazioni per verificare se i nominativi italiani non fossero in realtà di persone che avevano acquisito la nazionalità francese. La situazione tra i due casi presi in esame è molto differente,

<sup>829</sup> I *bureaux de jugement* si riunivano di norma una volta a settimana

<sup>830</sup> J. M. Palacio - P. Canavessi, *Fuentes y archivos para una historia del fuero laboral en la Argentina: ejercicios metodológicos para el caso de la provincia de Buenos Aires*, cit., pp. 145.

Parigi e la Senna avevano infatti una popolazione italiana di ‘recente’ arrivo, con tassi di naturalizzazione ancora bassi fino alla fine degli anni Venti<sup>831</sup>, contrariamente al Sud-Est dove vi si erano impiantati italiani da varie generazioni<sup>832</sup>. Tutti i nomi trovati nei *prud’hommes* sono inoltre stati cercati all’interno del Casellario Politico Centrale, l’ufficio della pubblica sicurezza italiana istituito nel 1894 che schedava tutte le persone ritenute sovversive, al fine di controllarne la nazionalità. Un terzo strumento che è disponibile per la verifica della nazionalità sono le liste nominative dei censimenti francesi della popolazione del 1926, 1931 e 1936. Grazie agli indirizzi dichiarati ai probiviri dagli attori o dai convenuti, abbiamo provato a rintracciarli nelle liste nominative dei censimenti per acclarare la loro origine e la cittadinanza. Quest’ultimo strumento è quello che ha dato il riscontro maggiore.

Ciò premesso, il campione che verrà definito di italiani, composto di un totale di 276 persone, è costituito sia da coloro la cui nazionalità è stata verificata, che da coloro che avevano un cognome italiano ma di cui non siamo riusciti ad acclarare la nazionalità. Il campione è stato ottenuto per difetto togliendo tutti i casi di cognomi che sarebbero ambigui (p.es. Paris, Bonin, ecc.). Nell’includere singoli lavoratori nel campione, si è sempre fatto attenzione se risultavano parte in conflitti di gruppo assieme ad altri italiani.

**Tabella 5 - La definizione del campione di italiani - Conseil de Prud’hommes de la Seine, section bâtiment**

	1925	1928	1931	1934	1937	TOT.
Nazionalità italiana verificata	19	12	55	18	32	136
Solo cognome italiano	19	10	11	7	17	64
Nome e cognome italiani	19	4	23	13	17	76
Totale ‘italiani’	57	26	89	38	66	276

Da una prima analisi si può vedere come coloro che abbiamo definito come italiani rappresentarono sempre una parte considerevole sulla totalità del campione, arrivando a superare stabilmente il 20% del totale dei 1134 casi studiati. Il numero di persone con la nazionalità italiana verificata cresce attorno ai tre censimenti del 1925, 1931 e 1936, segno di una forte mobilità nel breve periodo fotografata dai notevoli cambiamenti di residenza tra una rilevazione e l’altra.

831 Basti pensare che in regione parigina, il numero di italiani raddoppiò tra il 1921 ed il 1926 e crebbe ulteriormente di un quarto nei cinque anni successivi. Le naturalizzazioni aumentarono soltanto dopo la nuova legge del 1927, coinvolgendo 6.000 persone a Parigi e 7300 in banlieue, su una popolazione di più di 150.000 immigrati italiani M.-C. Blanc-Chaléard, *Les Italiens dans l’Est parisien : Une histoire d’intégration, 1880-1960*, cit., pp. 205.

832 P. Corti, *L’emigrazione italiana in Francia : un fenomeno di lunga durata*, cit. Nel Sud-Est la difficoltà di uno studio svolto a partire dai patronomici è resa ancora maggiore dalla forte presenza di Corsi, i cui cognomi spesso possono confondersi con quelli italiani.




Figura 20: Composizione del campione - Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment




Figura 21: Percentuale di italiani sulla totalità del campione - Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment

Queste statistiche ci dicono quindi che non è possibile apprezzare un minor ricorso ai tribunali per il solo fatto di essere stranieri. L'analisi dovrà quindi andare in maggior profondità per confermare questa prima supposizione. I dati sembrano suggerire, inoltre, che il numero di italiani che facevano ricorso ai *prud'hommes* si stabilizzò negli anni Trenta, molto probabilmente per l'effetto congiunto della crisi economica e dell'introduzione di quote massime di stranieri per azienda istituite con l'adozione della

*Loi pour la protection de la main-d'oeuvre nationale* del 10 agosto 1932. Questa portò ad una riduzione sensibile anche della presenza di gruppi di lavoratori composti unicamente da italiani, come vedremo meglio in seguito, riducendo conseguentemente la possibilità che si potessero presentare davanti ai probiviri gruppi interi e compatti di stranieri.

**Tabella 6 - Composizione degli attori (demandeurs) – Conseil de prud’hommes de la Seine, section bâtiment**

	1925	1928	1931	1934	1937	TOTALE
Ouvriers	123	126	228	159	160	796
Manœuvres	16	10	16	13	18	73
Garçons	10	15	28	5	10	68
Aides			3	2	5	10
Apprentis	1					1
Conducteurs de camions	1			3	2	6
n.d.	1		3	2	102	108
<b>Qualifiche operaie (sub-totale)</b>	<b>152</b>	<b>151</b>	<b>278</b>	<b>184</b>	<b>297</b>	<b>1062</b>
Chefs	4	7	11	11	6	39
Conducteurs de travaux	4					4
Contremaîtres	1	1	2	2	1	7
Directeurs		2				2
<b>Qualifiche di direzione (sub-totale)</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>52</b>
Dessinateurs	4	1	4	3		12
Ingénieurs	1		1		1	3
<b>Qualifiche di progettazione (sub-totale)</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>15</b>
<b>TOTALE</b>	<b>166</b>	<b>162</b>	<b>296</b>	<b>200</b>	<b>305</b>	<b>1134</b>

**Tabella 7 - Italiani: composizione degli attori (*demandeurs*) – *Conseil de prud’hommes de la Seine, section bâtiment***

1925		1928		1931		1934		1937		TOTALE	
Nazionalità italiana	con patronimico	Nazionalità italiana	con patronimico	Nazionalità italiana	con patronimico	Nazionalità italiana	con patronimico	Nazionalità italiana	con patronimico	Nazionalità italiana	con patronimico
12	28	9	11	42	26	16	15	12	22	91	102
4	7	2		4	4	1	2	3	4	14	17
2	1		2	9	4			2		13	7
	1										1
								13	8	13	8
<b>18</b>	<b>37</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>131</b>	<b>135</b>
	1	1	1			1	3	2		4	5
	1										1
	2	1	1			1	3	2		4	6
<b>18</b>	<b>39</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>135</b>	<b>141</b>

Sebbene i dati che abbiamo rilevato debbano essere prese *cum grano salis* a causa dell’incertezza delle nazionalità, un dato che è possibile desumere con una qualche certezza riguarda la concentrazione professionale degli italiani. Sia coloro di cui abbiamo verificato la nazionalità italiana, sia coloro che avevano cognomi italiani ricoprivano qualifiche poste perlopiù alla base della piramide gerarchica. Infatti, gli italiani si concentravano tra i *manœuvres* (manovali), *ouvriers* (operai) e *garçons*. Erano inoltre molto presenti tra gli *chefs* (capi), a riprova, come già mostrato dalla storiografia, che gli italiani avevano nell’edilizia un alto livello di specializzazione e che in questo settore trovavano uno spazio di possibile ascesa sociale<sup>833</sup>. Vi è però una totale assenza nelle mansioni non operaie, come i direttori, disegnatori, ingegneri.

<sup>833</sup> Bechelloni ha definito l’edilizia come un santuario professionale A. Bechelloni, *Travail dans le bâtiment et militantisme antifasciste*, cit.; Un’importanza centrale in questo percorso di specializzazione fu dato dal contributo italiano nei lavori di ricostruzione nelle zone devastate, quando il 55% dei lavoratori edili migranti erano specializzati G. S. Cross, *Immigrant Workers in Industrial France: The Making of a New Laboring Class*, cit., pp. 55; Il ruolo dell’edilizia come spazio di affermazione professionale di alcune componenti migranti è stata mostrata anche dalla recente sociologia del lavoro N. Jounin, *L’ethnicisation en chantiers. Reconstructions des statuts par l’ethnique en milieu de travail*, cit.




Figura 22: Presenza degli italiani per qualifica - Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment

Gli italiani che si rivolgevano ai consigli dei probiviri erano in larga parte muratori (*maçons*) e cementisti (*cimentiers*), ed a seguire imbianchini (*peintres*), carpentieri (*menuisiers*), stuccatori (*plâtriers*). Tutte qualifiche proprie del lavoro nei cantieri, pochi, invece, coloro che lavoravano negli *ateliers*, come quelli del legno che si concentravano negli undicesimo e dodicesimo *arrondissements* parigini. Pochi anche i minatori-cavatori, qualifica che invece troveremo molto presente nei documenti dei *prud'hommes* di Aix-en-Provence.





Figura 23: Settori di attività dei lavoratori con nazionalità italiana - Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment




Questa rapida disamina delle statistiche che abbiamo potuto produrre dal campione studiato presso la sezione edilizia dei *prud'hommes* della Senna, ci suggerisce che i lavoratori italiani che denunciavano i propri datori di lavoro differivano numericamente in minima parte dai loro colleghi francesi o di altre nazionalità. Essi usavano ampiamente la giustizia probivirale: né la loro nazionalità, né la loro condizione professionale e sociale li portava ad avere comportamenti differenti. Ciò che differiva era la loro posizione nella piramide professionale, ragione per la quale, come vedremo nel Capitolo 5, potremo apprezzare alcune differenze nei diritti rivendicati.

### 1.1 La dimensione di gruppo nei conflitti del settore edile nella Senna

La giustizia probivirale, per quanto fosse pensata espressamente per i conflitti individuali, era nella maggior parte dei casi utilizzata da gruppi di lavoratori. Si potrebbe dire che i *prud'hommes* fossero parte di un repertorio di azioni collettive<sup>834</sup>. Si è portati ad intendere per conflitto collettivo l'azione di organizzazioni di rappresentanza sociale tramite l'organizzazione di scioperi o il ricorso a procedure di conciliazione ed arbitrato. Non vogliamo creare confusione: i probiviri erano e rimangono tutt'ora un'istituzione votata alla risoluzione di problematiche individuali di lavoro. Ciononostante, è innegabile che molti lavoratori decidessero di intraprendere la propria azione insieme ad altri colleghi che si ritrovavano in una situazione simile, se non uguale. Ci troviamo quindi di fronte a vere e proprie strategie di gruppo, in uno spazio liminare tra la dimensione individuale e quella collettiva. Del resto, lo vedremo

834 B. Giraud, *Des conflits du travail à la sociologie des mobilisations: les apports d'un décloisonnement empirique et théorique*, in «Politix», n° 86 (2009), pp. 13–29.

meglio in seguito, l'azione giudiziaria poteva avvenire come continuazione di una battaglia collettiva (sciopero o arbitrato) svolta dalle organizzazioni sindacali. I dati mettono bene in evidenza queste logiche di gruppo: solo due quinti dei litigi studiati nei *prud'hommes* della Senna erano svolti da lavoratori isolati. Nel 16% dei casi erano due colleghi che presentavano domanda all'unisono, stessa percentuale per i lavoratori coinvolti in contenziosi che coinvolgevano 3-5 persone. Il 10% circa dei lavoratori si presentava all'interno di un gruppo di 6-10 persone, ma vi erano anche gruppi che superavano le dieci unità, a volte anche le venti<sup>835</sup>.



La dimensione di gruppo era quindi molto presente, ma ciò non deve farci dimenticare quella individuale. Si potrebbe dire che vi era un equilibrio e questo valeva anche per gli stranieri, che non sembrano registrare differenze di comportamenti quando erano da soli o quando agivano in gruppo.

In ogni caso, la dimensione collettiva non basta in sé stessa per spiegare l'uso che veniva fatto della giustizia. Quali legami la nutrivano e ne facevano da collante? Quali condizioni geografiche, professionali e relazionali la rendevano possibile e quali altre la limitavano?

Esaminiamo un conflitto che vide tre operai italiani – Pierre Borsa, Angelo Marchina e Santino Farina - scontrarsi contro il loro datore di lavoro, Cognard<sup>836</sup>, che li aveva assunti nel 1927 per una ristrutturazione<sup>837</sup>. Il reclutamento degli operai era avvenuto per mezzo di una catena di relazioni. Cognard si era rivolto ad un costruttore di sua

<sup>835</sup> Lungi dall'essere un'industria che si reggeva solo su piccole aziende, Manuela Martini mostra bene come il 66% delle aziende presenti nel settore nel 1931 avevano più di dieci dipendenti M. Martini, *Bâtiment en famille: Migrations et petite entreprise en banlieue parisienne au XXe siècle*, cit., pp. 44.

<sup>836</sup> I *prud'hommes* registravano i datori di lavoro con il solo cognome, senza menzionare, se non raramente, il nome di battesimo



conoscenza, Léon François, che gli aveva consigliato un capo-cantiere con cui aveva lavorato in precedenza, Borsa, che però si trovava momentaneamente impegnato su di un altro cantiere, e lo aveva allora messo in contatto con Marchina, operaio che abitava a Triel come lo stesso Borsa, ma in una strada diversa. Marchina aveva poi propiziato il coinvolgimento del terzo lavoratore, un semplice manovale, Farina, che abitava nello stesso palazzo di Borsa. Le carte ci restituiscono abbastanza vividamente come il lavoro in un cantiere richiedeva una circolazione di informazioni che si appoggiavano su legami, reti e conoscenze diverse. Questo è uno degli schemi più facili che abbiamo individuato, ma situazioni simili, lo vedremo, erano all'ordine del giorno. Inoltre, reti di vicinato e professionali potevano sovrapporsi ulteriormente a reti basate sulle regioni di provenienza o anche sull'orientamento politico. È possibile che in questo caso, per esempio, Borsa e Marchina fossero accomunati, oltre che da un legame professionale e di vicinato, da una militanza antifascista e da una comune origine lombarda<sup>838</sup>.

Passeremo qui in rassegna composizioni sempre più diversificate e complesse, così da provare a ricostituire il mosaico della confittualità latente o carsica che si produceva a quest'epoca nel mondo del lavoro francese.

Molto spesso, reti professionali, nazionali e di vicinato si sovrapponevano dando vita a delle *maisonnées*. Non era raro trovare infatti colleghi con la stessa qualifica, residenti nella stessa via se non nello stesso civico ed originari della Penisola. È il caso di Joseph Biaia e Antoine Morino<sup>839</sup>, che fecero ricorso ai *prud'hommes* il 14 febbraio 1925. Entrambi erano operai stuccatori ed entrambi erano residenti allo stesso numero civico di Rue de Charenton, nel XII *arrondissement*, facente parte di quell'est parigino in cui si concentrava una porzione considerevole, per non dire maggioritaria, dei lavoratori italiani all'epoca<sup>840</sup>.

Questa corrispondenza di appartenenze a più reti di relazione - nazionale, categoriale e di quartiere - era chiara soprattutto nei conflitti che vedevano coinvolti pochi lavoratori. Lo stesso anno, il 10 ottobre, si presentarono tre operai, tutt'e tre con cognomi italiani, anch'essi stuccatori come i precedenti<sup>841</sup>. René Agnioli, Louis Pozzi e Jean Benoni avevano dato come indirizzo di domicilio quello di un bar, il Café de la Demi-Lune, a Pressoir Prompt, un comune della Seine-et-Oise posto a sud-est della capitale. Lasciare come indirizzi quelli dei caffè, ristoranti o pensioni è qualcosa che si

837 Archives de la Ville de Paris (AVP), Conseil de Prud'hommes de la Seine, section du Bâtiment (CPB), D1U<sup>10</sup>796, 2 giugno 1928, Borsa, Farina e Marchina c. Cognard

838 Pietro Borsa è registrato come muratore, comunista, nato nel 1881 a Zanolo (BG), residente in Francia e seguito dal 1926 al 1941. ACS, CPC, b.768. Nel fascicolo è presente la scheda biografica. Angelo Marchina è invece registrato come agricoltore socialista, nato a Mirandolo (PV) nel 1893, anch'egli residente in Francia e seguito dal 1935 al 1942. ACS, CPC, b.3035

839 Vi è un Antonio Morino registrato al Casellario Politico Centrale come socialista, nato nel 1885 a Sala Biellese (VC), residente in Svizzera e seguito dal 1913 fino al 1939. ACS, CPC, b.3422. Nel censimento del 1926 risulta residente al 102 di Rue de Charenton, Antonio Morino, nato nel 1898 a Sala Biellese, italiano, celibe, registrato come manœuvre. AVP, D2M8 258, Listes nominatives, Recensement de la population, 1926, 12, Quinze-Vingts Biaia è registrato invece nel censimento del 1931. AVP, D2M8 401, 12 Picpus

840 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>788, 14 febbraio 1925, Baia e Morino c. Catanéo

841 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>790, 10 ottobre 1925, Agnioli, Pozzi e Benoni c. Alliot et Casson

ritrova spesso, lo vedremo anche in seguito, probabile segno di gruppi di lavoratori mobili o di recente arrivo<sup>842</sup>.

Il 9 giugno 1928 giunsero ai *prud'hommes* edili della Senna sei operai, molto probabilmente uniti tra loro da una sovrapposizione di reti regionali, familiari e di località di arrivo<sup>843</sup>. Tutti i lavoratori vivevano nel XII *arrondissement*, tutti tranne uno (Victor Zamolo) abitavano nella stessa via, rue Claude Tillier. Edgar Bressan viveva al numero 12 come Francesco Di Bernardo, Pierre Bressan e Baptiste Di Bernardo al numero 7, mentre l'ultimo lavoratore, Fabio Cianfero, era domiciliato al civico 8. Quello che emerge da questo conflitto è sicuramente la presenza di legami professionali e di vicinato che univano i vari attori fra loro. Tale circostanza è confermata dalle liste nominative dei censimenti del 1926 e del 1931. In entrambi risulta che Pietro Bressan, uno dei lavoratori del contenzioso, era residente al 7 di rue Claude Tillier, come dichiarato ai *prud'hommes*. Nel 1926 vi viveva con un connazionale, Mario Zamolo, registrato come amico, mentre nel 1931 con Francesco Di Bernardo, uno degli operai coinvolti nel conflitto giudiziario. In altri appartamenti dello stesso condominio si ritrovano gli stessi tre cognomi, che si ripetono anche in altri civici della stessa via<sup>844</sup>. I lavoratori che si erano presentati ai *prud'hommes* della Senna nel 1928 appartenevano ad una *maisonnée* che si concentrava attorno a qualche palazzo di rue Claude Tillier che era costituita principalmente da operai edili, quasi tutti cementisti, e che erano molto probabilmente uniti da legami parentali. Le liste dei censimenti non ci dicono purtroppo i comuni di origine ma ci dicono che la maggior parte di loro era costituita da ventenni celibi. I più anziani erano nati negli anni Novanta dell'Ottocento e risultavano sposati, ma tutti lontani dalle proprie mogli, che erano molto probabilmente rimaste in Italia. La rapida successione di individui negli stessi appartamenti e sul quartiere ci restituisce l'immagine di una circolazione migratoria su scala internazionale come su scala locale. Non quindi una semplice 'noria', ovvero un ricambio continuo di migranti, ma un vero e proprio sistema circolatorio in cui la scala locale e transnazionale si sovrappongono<sup>845</sup>.

Un caso simile a quelli precedenti fu che coinvolse sette operai nel giugno del 1931<sup>846</sup>. Tutti gli attori avevano nomi e cognomi italiani, tutti erano muratori, di cui due *garçons* e gli altri operai. Cinque su sette vivevano nello stesso edificio di Avenue Daumesnil, nel XII *arrondissement* di Parigi<sup>847</sup>. Un altro operaio, Mario Cremonini, dichiarò di risiedere in un altro palazzo dello stesso quartiere, mentre Pierre Casini viveva a Montreuil. Visti i luoghi di residenza, questo sembra un tipico caso di comunità

---

842 Un Luigi Pozzi, nato a Rimini nel 1875, residente in Francia, registrato come falegname e socialista, seguito tra il 1932 e il 1943 è presente nello schedario del CPC. ACS, CPC, b.4103

843 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>796, 2 giugno 1928, Bressan E., Bressan P., Cianfero, et al. c. Creize et Croize et Baudrialt

844 AVP, Listes Nominatives du Recensement Général de la Population (d'ora in avanti RGP), 1926, D2M8 261, XII, Picpus ; 1931, D2M8 402, XII, Picpus

845 K. Dorai - M.-A. Hily, *Du champ migratoire aux circulations : une lecture des migrations internationales*, in «Géographes associés», 29 (2005), pp. 19–26.

846 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>802, 13 giugno 1931, Valle, Gianosi, Gamberini, Cremonini, Casini, Borsarini et Biondi c. Gross

847 Questa circostanza non è confermata dal censimento avvenuto nel 1931

regionale impiantata nell'est parigino, purtroppo però non è stato possibile ritrovare informazioni sulla loro provenienza poiché nel censimento del 1931 questi operai non risultavano residenti presso i domicili comunicati ai probiviri, segno forse di un arrivo recente o di una grande mobilità locale. La conferma ci proviene dall'unico lavoratore di cui abbiamo notizie, ovvero Mario Cremonini, perché registrato presso il Casellario Politico Centrale. Sappiamo che Cremonini, nato nel 1902 a Savignano sul Panaro (MO), era emigrato in Francia una prima volta nel 1923 per lavoro. Aveva però fatto presto ritorno in Italia, dove nel dicembre 1924 era stato arrestato per porto abusivo di arma, violenza e resistenza agli agenti della forza pubblica. Uscito dal carcere era tornato in Francia per lavorare come muratore, ma era tornato a Bologna l'anno successivo. All'inizio degli anni Trenta riprese la strada per Parigi, questa volta definitivamente, stabilendosi prima in un hotel nella zona di Gare de Lyon, stessa zona in cui dichiarò di abitare ai *prud'hommes* nel 1931. I documenti del Casellario Politico Centrale ci dicono che Cremonini continuò a peregrinare, nel luglio 1933 in rue Molière a Montreuil, nel novembre dello stesso anno a Vincennes, per poi stabilirsi stabilmente (almeno fino agli anni della seconda guerra mondiale) in rue des Trois Territoires a Montreuil<sup>848</sup>. Molto probabilmente, anche in questo contenzioso i lavoratori erano inseriti in una molteplicità di reti che si sovrapponevano, in cui la comunità nazionale si unisce in maniera quasi inestricabile a quella di quartiere, anzi, di palazzo, e di mestiere. Il caso di Cremonini ci dimostra che gli stranieri che si rivolgevano ai probiviri potevano essere di recente arrivo e potevano vivere all'interno di una grande instabilità geografica.

Una situazione simile è quella della causa intentata da François Jorio<sup>849</sup>, Adeodato Romboni, Giovanni Daneton<sup>850</sup> e Joseph Garoni<sup>851</sup> – tutti imbianchini - contro la Baileur et Compagnie l'8 giugno 1934<sup>852</sup>. Tutti condividevano la stessa specializzazione e dichiararono di vivere nello stesso isolato, i primi tre nella stessa via e due di essi allo stesso indirizzo. Adeodato Romboni e Giovanni Danelon dichiararono di essere domiciliati presso lo stesso civico. Dal Casellario Politico Centrale scopriamo che erano entrambi comunisti ed entrambi del Friuli-Venezia-Giulia, il primo di Cormons (GZ) ed il secondo di Trieste<sup>853</sup>. Anche in questo caso, rete migratoria, comunità di mestiere, comunità di quartiere ed emigrazione politica sembrano, almeno in parte, corrispondere<sup>854</sup>. Abbiamo qui a che fare con quel quadrante della Villette dove Judith

---

848 ACS, CPC, b.1528

849 All'indirizzo dato ai *prud'hommes* da François Jorio, nel censimento de 1936 è effettivamente presente una famiglia Jorio, composta da genitori nati in Italia ma naturalizzati francesi e figli nati in Francia. Non vi è però alcun François. 1936 , 19 , Pont de Flandre D2M8 691

850 All'indirizzo dato da Daneton e Romboni, nel 1936 non sono presenti 1936 , 19 , Pont de Flandre D2M8 691

851 Non registrato né nel nel censimento del 1931, né in quello del 1936 all'indirizzo indicato nella causa. 1931 , 19 , Pont de Flandre D2M8 453 ; 1936 , 19 , Pont de Flandre D2M8 691

852 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>813, 9 giugno 1934, Garoni, Jorio, Romboni et Daneton c. Baileur et Compagnie

853 Adeodato Romboni, ACS, CPC, b.4391; Giovanni Danelon, ACS, CPC, b.1607

854 Un Garoni Joseph naturalizzato francese compare nel J.O. de 21 Janvier 1940, nato a Maccagno Inferiore (VA) e residente a Melzeville, vicino a Nancy.

Rainhorn e Claire Zalc hanno individuato il settore con maggiore densità di immigrati italiani nel XIX *arrondissement*, e dove attorno all'alloggio si sviluppavano solidarietà:

Le logement semble en effet l'objet d'une solidarité extrêmement développée aussi bien à l'intérieur qu'entre les maisonnées, solidarité qui s'exprime dans une rotation rapide d'individus qui se succèdent dans les logements identiques, sans pour autant nécessairement appartenir aux mêmes structures de parenté<sup>855</sup>.

Nessuno dei quattro lavoratori fu registrato nei censimenti. Gli indirizzi dati ci parlano però di un radicamento molto forte della comunità migratoria, basti pensare che sulle ventidue famiglie registrate nel censimento del 1936 all'indirizzo dato da Adeodato Romboni e Giovanni Daneton, ben tredici avevano capifamiglia italiani, quattro di italiani naturalizzati francesi e cinque di francesi di nascita<sup>856</sup>.

Le informazioni raccolte presso il Casellario Politico Centrale ci suggeriscono che questi indirizzi erano, molto probabilmente, fittizi. Adeodato Romboni era scappato dall'Italia nel 1928, arrivando clandestinamente in Francia nel 1930 con il nome di Karl Liedman e facendosi recapitare la posta presso un certo Gaston Perret in rue de l'Escaut. Espulso dalle autorità francesi il 2 novembre 1930, fece ritorno a Parigi con un'altra identità, lavorando come imbianchino per la ditta gestita da un'italiana e stabilendosi in un albergo al 229 di rue de Crimée dall'inizio del 1931. Questo è l'ultimo indirizzo che Rondoni dichiarò ufficialmente al consolato, dove si recò nel marzo del 1931 per chiedere il rilascio del passaporto. Dal 1932 iniziò a farsi recapitare la posta al 70 di Rue Curial, presso un tale signor Orlandi, cioè allo stesso numero civico dichiarato nel 1934 ai probiviri dal collega Garoni. Questo indirizzo era solo di appoggio, gli informatori dell'Ambasciata italiana riferirono infatti che Romboni non vi risiedeva ed andava solo a prendere la posta. Nella seconda metà del 1933 chiese ai propri parenti in Italia di scrivergli presso la portineria del palazzo sito all'86 di Rue de Flandre ma, anche lì, nessun inquilino confermò la sua presenza agli informatori inviati dall'Ambasciata. Indirizzi fittizi, certo, ma tutti concentrati nel raggio di poche centinaia di metri nel quartiere della Villette. La sua vita era imperniata nella zona attorno a Rue de Crimée, dove frequentava i locali ritrovi dei comunisti italiani. Questa preoccupazione nel dare degli indirizzi fittizi derivava dal fatto che Rondoni rimase clandestino fino all'avvento del Fronte Popolare. Lo era quindi anche all'epoca del contenzioso giudiziario che si protrasse tra il marzo ed il giugno 1934. Lo si può desumere dalle lettere che si scambiò con i propri genitori, che dal 1933 gli avevano chiesto un aiuto economico, anche per far fronte alle cure a cui era sottoposta la sorella a causa di un'appendicite. In una lettera del novembre 1934, Romboni scriveva:

Miei cari,

---

855 J. Rainhorn - C. Zalc, *Commerce à l'italienne: immigration et activité professionnelle à Paris dans l'entre-deux-guerres*, cit., pp. 66.

856 AVP, D2M8 691, 19, Pont de Flandre

molto a malincuore devo rispondervi senza aver potuto raggranellare neanche qualche cosa da poter aiutarvi; decisamente non siete troppo fortunati: ho atteso tanto per rispondervi credendo di poter arrivare a metter da parte qualcosa ed invece non sono riuscito, poiché la stessa settimana che ricevetti la vostra mi hanno licenziato a causa delle carte: naturalmente che poi ho lavorato ancora, ma dei piccoli lavori che non mi permettono ancora di poter mandarvi qualcosa, quando agli amici che credevo poter trovare credito, sono nelle mie stesse condizioni se non peggio, dato che la situazione in generale si fa sempre più triste: non voglio neanche promettervi fra qualche mese, sebbene io lo spero ma non si sa mai come andrà a finire; naturalmente che io, e anche voi se foste qui, si può arrangiarsi, ma non c'è più il caso di fare economie.

[...] Sul mio conto nulla di nuovo: sono sempre in attesa del passaporto, per poter una buona volta mettermi legale, se lo potrò previsto che per quest'anno tutte le naturalizzazioni e carte d'identità sono fermate, ma nel mio caso non ho perduto ancora tutte le speranze.

Aspetto da voi notizie al più presto possibile e d'ora in avanti mi scriverete al seguente indirizzo

M. Stanich chez M/me Rubini, 4 passage Wattieaux Paris 19/me<sup>857</sup>

Quest'ultimo indirizzo era lo stesso comunicato ai probiviri ma, anche in questo caso, era fittizio:

Da accertamenti eseguiti e riservate informazioni assunte è risultato che il nominato in oggetto [Adeodato Romboni] sarebbe sconosciuto al N°4 del Passage Wattieaux in questa Capitale, però si farebbe indirizzare la corrispondenza al detto indirizzo ed il portinaio si presterebbe a fargliela recapitare<sup>858</sup>.

In una nuova lettera del marzo 1935, Romboni scrisse che era stato arrestato e colpito da un provvedimento di espulsione<sup>859</sup>. Anche questa volta restò a Parigi, facendosi recapitare la posta presso un nuovo indirizzo, il negozio di alimentari di un certo Emilio Flecchia al 56 di Rue Curial. Iniziò a lavorare per questo suo amico, che aprì un nuovo negozio al 9 Avenue Taillebourg, vicino Nation, indirizzo che Romboni iniziò ad usare per la corrispondenza. Non seguiamo oltre le peregrinazioni di Romboni, ci porterebbero lontani dal nostro intento. Questa storia individuale ci mostra, però, che i probiviri si prestavano all'azione di gruppi di lavoratori stranieri dalla condizione giuridica incerta. La procedura che coinvolse Romboni ed i suoi colleghi durò svariati mesi, diventando oggetto di un approfondimento chiesto ad un consigliere per giungere ad una sentenza. In nessuna occasione, la condizione giuridica di straniero, di clandestino o di esule politico rientrò nelle discussioni del consiglio<sup>860</sup>. I gruppi di lavoratori che si presentavano davanti ai probiviri erano uniti da una molteplicità di legami, che potevano variare dalla comune provenienza o dal risiedere in un medesimo

---

857 ACS, CPC, b.4391, Adeodato Romboni, Lettera indirizzata ai genitori a Trieste, 20 novembre 1934

858 ACS, CPC, b.4391, Adeodato Romboni, Telegramma-posta dell'Ambasciata Italiana a Parigi al Casellario Politico Centrale, 5 gennaio 1935

859 Ibidem, lettera ai genitori, 31 marzo 1935

860 Dalle ricerche sociologiche recenti, si può vedere una continuità di questo disinteresse almeno fino all'approvazione della legge n. 93-1027 de 24 agosto 1993 (nota come Legge Pasqua, dal nome dell'allora ministro degli interni Charles Pasqua) che condizionò l'accesso alle prestazioni sociali alla regolarità del permesso di soggiorno. Nonostante ciò, i prud'hommes permangono tutt'oggi uno dei tribunali più permeabili all'accesso dei sans-papiers. N. Ferré, *Les sans-papiers face aux Prud'hommes*, in «Plein droit», 94 (2012), pp. 18–21; G. Herzenstein - A. Spire, *Vivre avec le nom d'un autre*, in «Plein droit», n° 85 (2010), pp. 7–10.

alloggio o quartiere e, spesso, dall'essere accomunati da una comune militanza politica. Come mostrato dal caso di Romboni, rivolgersi ai probiviri era un modo per far fronte a condizioni economiche e lavorative molto precarie.

Il conflitto riassunto nella tabella qui sotto riportata si sviluppò in due tornate, la prima vide coinvolti due operai italiani e due francesi, la seconda, una settimana dopo, vide presentarsi ventuno operai, quasi tutti italiani tranne uno<sup>861</sup>, contro un imprenditore, Folli, anch'egli apparentemente proveniente dalla Penisola<sup>862</sup>. Non è un caso isolato vedere colleghi presentarsi in più mandate presso i tribunali, come se qualcuno fosse andato in avanscoperta, ed altri avessero seguito vedendo l'esito positivo dei primi. Questo conflitto ci mostra bene come la *banlieue* est di Parigi fosse diventata un unico grande bacino di reclutamento della manodopera, specialmente italiana, come già mostrato dalla storiografia<sup>863</sup>. Tolto un operaio domiciliato nella capitale, gli altri si dividevano tra Le Perreux-sur-Marne, dove era residente anche il padrone, Nogent, Bry, Champigny e Neuilly, tutti comuni che costituivano uno degli assi su cui si era radicata una parte consistente dell'immigrazione italiana in quegli anni<sup>864</sup>. In questi cinque gruppi, coesistevano poi cinque sottogruppi di persone che abitavano allo stesso civico, e cinque coppie di lavoratori con lo stesso cognome<sup>865</sup>. Dalle carte conservate presso il Casellario Politico Centrale e dalle liste nominative del censimento del 1931<sup>866</sup>, si può vedere che la maggior parte di loro erano emiliano romagnoli, principalmente della provincia bolognese nella zona tra Imola, Molinella e Castel Guelfo.

---

861 Tra di essi, Bettinelli Andrea, operaio edile, nato il 12 settembre 1884 a Soresina, si naturalizzò francese nel 1938 con la moglie Pedrazzini Maria nata il 3 novembre a Soresina ed il figlio, Rinaldo-Arnaldo, nato il 14 marzo 1922 a Soresina, residenti a Perreux-sur-Marne nel luglio 1938. *Journal Officiel*, 3 luglio 1938, p. 7836

862 AVP, CPB, D1U<sub>10</sub>801, 7-14 febbraio 1931, Pondrelli R., Fierling, Caillard, et al. c. Folli

863 M.-C. Blanc-Chaléard, *Les Italiens dans l'Est parisien : Une histoire d'intégration, 1880-1960*, cit.; M. Martini, *Bâtiment en famille: Migrations et petite entreprise en banlieue parisienne au XXe siècle*, cit.

864 Basti pensare che a Nogent-sur-Marne, al censimento del 1931, il 7% della popolazione era composto da italiani M.-C. Blanc-Chaléard, *Immigration et implantation des Italiens dans l'espace parisien*, in «La Trace. Cahiers du Centre d'Études et de Documentation sur l'Émigration Italienne», (1992), pp. 23.

865 Sassi, l'unico lavoratore isolato, aveva lo stesso cognome della madre di Bruno Trombetti, Giuseppina Sassi. Possibile che fossero imparentati tra loro? *Trombetti Bruno*, in *Storia e Memoria di Bologna*, s.d., URL: <<https://www.storiaememoriadibologna.it/trombetti-bruno-507120-persona>> (12/20).

866 Archives Départementales Val-de-Marne (ADVM), Listes Nominatives du Recensement Général de la Population, Champigny-sur-Marne : D2M8 482, Le Perreux-sur-Marne : D2M8 506 ; Nogent-sur-Marne : D2M8 519

**Tabella 8 - Contro Folli, imprenditore edile – 7 febbraio 1931**

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Settore</b>	<b>Città</b>	<b>Indirizzo</b>			<b>Nascita</b>	<b>Mestiere in CPC</b>
Pondrelli	Roberto	Maçon	Champigny	Avenue	Ferrière	94	Molinella (BO)	Contadino
Beghelli	Remo	Maçon	Champigny	Rue	de Bouret	24	Baricella (BO)	n.d.
Fierling	Auguste	Maçon	Le Perreux	Allée	des Rosiers		Roissy-en-Brie	
Caillard	Alphonse	Maçon	Le Perreux	Avenue	des Champs Elysées	116	Lorris (Loiret)	
14 febbraio 1931								
Struzzi	Alfredo	Maçon	Le Perreux	Avenue	des Champs Elysées	117	Riolo (RA)	
Mengoli	Giuseppe	Maçon	Le Perreux	Avenue	des Champs Elysées	117	Imola (BO)	Muratore
Trombetti	Bruno	Maçon	Le Perreux	Avenue	de Bry		Castel Guelfo (BO)	
Trombetti	Mario	Maçon	Le Perreux	Avenue	de Bry		Castel Guelfo (BO)	Calzolaio, operaio
Pavarotti	Joseph	Maçon	Le Perreux	Rue	Albert Lecoq	26	Cavezzo (MO)	Pastaio
Bettinelli	Andrea	Maçon	Le Perreux	Quai	D'Artois	44	Soresina (CR)	Muratore
Zambelli	Serafino	Maçon	Le Perreux	Quai	D'Artois	44		
Cantini	Giuseppe	Maçon	Nogent	Rue	Jacques Kablé	50	Imola (BO)	Muratore
Penazzi	Fernando	Maçon	Nogent	Rue	Jacques Kablé	50		
Penazzi	Dominico	Maçon	Nogent	Rue	Jacques Kablé	50	Dozza (BO)	
May	Victor	Maçon	Nogent	Rue	Jean de l'Arc	1	Nogent	
D'Andrea	Elia	Maçon	Nogent	Quai	du Pont	18		
D'Andrea	Mariano	Maçon	Nogent	Bd.	Albert	5		
Durent	Lucien	Maçon	Bry sur Marne	Avenue	Regny	80		
Draghetti	Robert	Maçon	Bry sur Marne	Avenue	Regny	80		
Durignon	Oreste	Maçon	Bry sur Marne	Quai	du Halage	98		
Durignon	Amedeo	Maçon	Bry sur Marne	Quai	du Halage	98		
Pondrelli	Aldo	Maçon	Champigny	Route	de Villiers	38	Molinella (BO)	Muratore
De Nicola	Giulio	Maçon	Champigny	Bd.	du Centre	4		
Sassi	Joseph	Maçon	Paris	Rondp.	des Haies	37	Cavriago (RE)	Muratore ristorante
Alemani	Giuseppe	Maçon	Neuilly	Rue	de Noisy le Grand	30		
Gervasi	Antonio	Maçon	Neuilly	Rue	Désirée	26		

Dai dati del censimento appare che la loro immigrazione dovesse essere relativamente recente, poiché i figli (per chi ne aveva) erano nati pochi anni prima in Italia. Questi lavoratori erano inoltre molto probabilmente giunti in Francia con la prospettiva di restare, visto che chi era sposato era migrato con la famiglia al seguito. Questo ultimo dato è probabilmente legato al fatto che molti di loro erano partiti dall'Italia per ragioni politiche. Oltre a legami professionali (l'esser tutti operai muratori), regionali e di quartiere, questo gruppo era caratterizzato dalla presenza di forti legami politici. Almeno nove di loro era uniti da una comune militanza antifascista - che verrà analizzata in maniera più approfondita nel paragrafo sulla sindacalizzazione dei migranti. Le carte del CPC ci dicono che non tutti erano muratori di professione alla loro partenza dalla Penisola. I Pondrelli provenivano da una famiglia di mezzadri, e Roberto era stato a capo del sindacato dei coloni a Molinella. Mario Trombetti era registrato invece come calzolaio, mentre altri come lavoranti nel settore alimentare e della ristorazione. Appare evidente che, almeno per alcuni di loro, la professione di muratore fosse di passaggio o temporanea, e che i legami tra questi operai preesistevano alla loro assunzione, in una sovrapposizione inestricabile di relazioni familiari, regionali, di quartiere, politiche e di mestiere. Il primo dato non deve sicuramente stupire. Nella ricerca demografica di Alain Girard e Jean Stoetzel condotta nel 1953 sui lavoratori italiani impiegati nel settore edile di Parigi, è stato mostrato che in effetti molti svolgevano professioni diverse prima della loro emigrazione: il 13% del campione era composto di operai agricoli, il 10% da coltivatori, il 9% da manovali, il 44% da operai specializzati, l'8% da artigiani/commercianti, il 16% da varie professioni<sup>867</sup>. Insomma, la migrazione presentava l'occasione o la necessità di una mobilità professionale. Un chiaro esempio ci viene dato dal caso di Roberto Pondrelli, di cui si conserva un fascicolo, come già detto sopra, nel Casellario Politico Centrale. Pondrelli, mezzadro in Italia, era arrivato nel 1924 a Nérac, nella Francia del Sud-Ovest, andando a lavorare nell'azienda agricola *La Terra* gestita dal socialista italiano Luigi Campolonghi. Dopo poco si trasferì a Champigny per lavorare in una segheria, poi nel 1928 iniziò a lavorare come operaio edile. Nel 1935 tornò nuovamente nella Francia del Sud-Ovest, a Port-Sainte-Marie, per aprire un commercio<sup>868</sup>.

Sempre il 7 febbraio 1931, giunse di fronte al consiglio dei probiviri della Senna un gruppo di tredici lavoratori (Fig. 26), anche in questo caso a maggioranza italiana, divisi tra una minoranza proveniente dall'est parigino ed il nucleo principale invece stava nella periferia nord-occidentale<sup>869</sup>. Questa composizione policentrica era forse propiziata dal fatto che l'imprenditore, Raffiani, e l'intermediario, Bertana, vivessero in

---


867 A. Girard - J. Stoetzel, *Français et immigrés. L'attitude française. L'adaptation des Italiens et des Polonais*, cit., pp. 215.

868 ACS, CPC, b.4076, Pondrelli Roberto, nota della Prefettura di Bologna, n.01656, « Pondrelli Roberto di Carlo – sovversivo schedato », 5 febbraio 1939

869 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>801, 7 febbraio 1931, Chech Gelindo, Chech Giuseppe, Preto José et al. c. Bertana e Raffiani



Figura 26: Elaborazione cartografica a mezzo Gimp del contenzioso Chech Gelindo, Chech Giuseppe, Preto José et al. c. Bertana e Raffiani.



Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Fonte: AVP, CPB, D1U10801, 7 febbraio 1931

due località periferiche molto distanziate tra loro, a Maisons-Lafitte il primo, ed a Cachan il secondo. Anche in questo caso, il gruppo di lavoratori si scomponeva in sottogruppi che vivevano allo stesso civico o nella stessa strada sulla base di comuni provenienze geografiche o origini familiari<sup>870</sup>.

Non tutti i conflitti vedevano partecipare gruppi compatti di italiani. Il 10 ottobre 1925, per esempio, tredici operai si presentarono davanti ai probiviri della Senna per aver denunciato un imprenditore edile di Parigi, un certo Rabondy<sup>871</sup>. La maggioranza di essi aveva cognomi - e a volte persino nomi - italiani, ma vi erano anche con cognomi visibilmente francesi. Gli italiani si riconoscono però non solo dai cognomi, ma anche dai domicili, essendo tutti concentrati presso due indirizzi (senza avere la specificazione del civico). I francesi - o per essere più corretti, i non italiani -, erano sparsi non solo in strade, ma anche in comuni differenti. In questo conflitto si può vedere come i 'non italiani' avessero le qualifiche più elevate, tra cui il capo-cantiere, e solo uno tra di loro figurava come *manoeuvre* (manovale). Questo non vuol dire che gli italiani fossero

870 Di questo gruppo abbiamo rintracciato nove lavoratori su tredici. Solo di uno di essi vi è un fascicolo personale presso il Casellario Politico Centrale : Giovanni Visani, nato a Tossignano (BO) nel 1899, muratore, comunista, residente in Francia, seguito dal 1930 al 1944, ACS, CPC, b.5438, f.057698

871 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>790, 10 ottobre 1925, Serverant, Martin, Simonetti et al. c. Rabondy

schiacciati alla base della piramide, avendo al proprio interno una grande diversificazione, dividendosi tra operai, manovali e apprendisti. Di tre di loro abbiamo la certezza che fossero italiani<sup>872</sup>, mentre di un altro vi è solo una traccia. Tra i primi vi è Raphaël Truppa. Le informazioni sul suo conto ci sono fornite dal censimento del 1926 ma soprattutto dal decreto di *retrait de la nationalité*<sup>873</sup> del 14 ottobre 1941<sup>874</sup>, informazioni da cui è possibile provare a comprendere il percorso migratorio di questo operaio. Truppa era nato ad Afragola (NA) il 29 luglio 1892, si era sposato con Amélie Cortiana originaria invece del paese di Posina, nel vicentino. Possibile che Truppa fosse arrivato in questa zona alle pendici dell'Altopiano di Asiago durante la Grande Guerra? Forse, sicuramente fu da questa zona che deve essere partito il percorso migratorio della coppia, visto che la prima figlia, Marie, nacque ad Arsiero, nel vicentino, nel 1921. Il secondogenito, Alfred-Georges, nacque invece nel 1924 a Grigny, nel centro del Seine-et-Oise dove Truppa viveva al momento del contenzioso giudiziario. L'immigrazione del nucleo familiare in Francia doveva esser stata abbastanza recente, nei tre anni tra le nascite dei primi due figli. Il terzogenito, Gino-Humbert, nacque invece nel 1930, a Torino. Tentativo di rientro in Italia? Nascita durante una permanenza temporanea? Anche in questo caso, impossibile dirlo. Ciò che è certo è che il 4 giugno 1940 la famiglia fu naturalizzata, quando si erano trasferiti a Morsang-sur-Orge, comune confinante con Grigny, segno che la loro permanenza in Francia doveva essere stata sempre imperniata attorno a questa zona a sud di Parigi. Delle ragioni, solo un anno dopo, del ritiro della nazionalità, non è dato sapere dal decreto. Forse quel gruppo di operai non era lontano dagli ambienti politici, poiché un secondo operaio, un certo Emilio Venturini era registrato nel Casellario Politico Centrale come muratore originario di Verona, residente in Francia e schedato come antifascista (denunciato per offese al Capo dello Stato) tra il 1931 ed il 1943<sup>875</sup>.

In altri casi, la complessità della struttura del conflitto era ancora più accentuata, specialmente quando questo coinvolgeva un gran numero di lavoratori, come nel contenzioso intentato da diciotto lavoratori di origini diverse contro la *Société des Établissements Économiques*<sup>876</sup>. I lavoratori vivevano separati in due villaggi limitrofi, Montlhéry e Marcoussis (Seine-et-Oise), tutti concentrati, tranne uno, presso tre indirizzi. La complessità era indicata sia dalla presenza di diverse origini – un cognome

---

872 Lavender Abramo, Truppa Raphaël e Dalla Pozza Giuseppe, in Archives Départementales de l'Essonne (ADE), Listes nominatives du recensement général de la population, Grigny, 1926, 6M/150

873 La denaturalizzazione fu introdotta dalla legge del 22 luglio 1940 sotto il regime di Vichy. La legge si applicava retroattivamente sottoponendo al vaglio delle autorità tutte le naturalizzazioni successive al 1927. come ben mostrato dalla storica Claire Zalc, la legge non stabilì le motivazioni per cui poteva essere ritirata la cittadinanza francese, lasciando alla commissione che si occupò dei dossier una grande autonomia in materia. C. Zalc, *Dénaturalisés. Les retraits de nationalité sous Vichy*, cit.

874 *Journal Officiel*, 20 ottobre 1941, p.4555

875 ACS, CPC, b. 5361, f. 094988; Emilio Venturini morirà sul fronte dell'Ebro il 9 settembre 1938 combattendo nel 1° battaglione della brigata Garibaldi. [http://www.antifascistispagna.it/?page\\_id=758&ricerca=3090](http://www.antifascistispagna.it/?page_id=758&ricerca=3090)

876 AVP, CPB, D1U<sub>10</sub>789, 6 giugno 1925, Tacconi, Passeto, Colognese et al. c. la Société des Établissements Économiques

polacco, quattro portoghesi, gli altri italiani -, sia dalle diverse specializzazioni di mestiere. Di uno solo abbiamo la certezza circa la nazionalità: Vittorio Del Tedesco, si sarebbe naturalizzato francese nel 1940, ovvero dodici anni dopo la vertenza<sup>877</sup>, poco prima di essere confinato in quanto antifascista<sup>878</sup>. Solo due di loro figurano sui censimenti - Natale Tacconi e Davide Colognese - ma la nazionalità non è segnalata ed il fatto che fossero registrati come coniugati porta a dubitare della correttezza delle informazioni riportate in questa fonte<sup>879</sup>. Gli italiani si dividevano in due domicili, e questa divisione ricalcava anche la divisione per mestieri, visto che in un domicilio risiedevano tutti insieme i tre falegnami del gruppo. Il nucleo maggiore, ben dodici operai, viveva in una fattoria chiamata *Ferme du Fay*. Qui vi risiedevano dieci operai con cognomi italiani, uno probabilmente polacco chiamato Sladislav Sinrzynski, ed un certo Flores (non è riportato il nome). Quest'ultimo potrebbe esser stato portoghese, come Antonio Almeida, un collega che viveva ad un altro indirizzo di Monthléry e Manuel Freitas et Anastasio Oliveria, due lavoratori che erano registrati all'Hotel du Mont Blanc d Marcoussis. Tra gli operai vi erano muratori, carpentieri e manovali, tra gli italiani troviamo due 'famiglie', tre Bazzo, tutti manovali, e tre Del Tedesco, ciascuno con una qualifica diversa.

In sintesi, una rete di relazioni variegata legava i diversi componenti del gruppo. Stanislas Ginzynski e Flores avevano dei legami con gli italiani attraverso il comune domicilio, Anastasio Oliveira e Manuel Freitas erano accomunati a Pietro Facchini e Louis Del Tedesco dall'essere muratori, diversamente dagli altri lavoratori. Reti nazionali, di vicinato e di mestiere si intrecciavano in varie configurazioni creando un gruppo di lavoro sfaccettato ma avente diverse interconnessioni.

Vi erano casi in cui il vero collante tra i lavoratori non era né la nazionalità, né il quartiere di residenza, ma semplicemente la professione, come quando il 16 giugno 1934 comparvero undici operai - tutti idraulici tranne un montatore di caldaie - per denunciare il proprio datore di lavoro, un certo Luchessa<sup>880</sup>. Tre di essi avevano un cognome italiano e di uno, Gino Camurri, sappiamo che era originario di Carpi dove era nato nel 1901 e che si sarebbe naturalizzato francese nel 1948<sup>881</sup>.

In altri casi, soprattutto quando si aveva a che fare con aziende con strutture complesse e che richiedevano la partecipazione di diverse specializzazioni, la dispersione di legami professionali o di quartiere poteva essere ancora maggiore<sup>882</sup>.

---

877 Décret 1993-40, *Journal Officiel*, 17 marzo 1940

878 ACS, CPC, b.1707

879 ADE, LRP, Monthléry, 1926, 6M/213

880 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>813, 16 giugno 1934, Bousamat, Brizaldi, Le Guéré et al. c. Luchessa

881 Decreto del 28 febbraio 1948, *Journal Officiel*, 7 marzo 1948, p.2384

882 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>815, 6 ottobre 1934, Valot, Lacour, Ballot, et al. c. Société anonyme Les Cimentiers et Maçons d'Art

Quattro italiani<sup>883</sup> potevano lavorare con tre francesi, dividersi tra manovali, cementisti e muratori e vivere in comuni differenti della zona attorno alla capitale.

## 1.2 Gli effetti della legge sulla protezione della manodopera nazionale

Il 10 agosto 1932, come già ricordato, fu adottata la legge sulla protezione della manodopera nazionale che permetteva di fissare delle quote massime di lavoratori stranieri ammessi in ciascun settore economico<sup>884</sup>. Quali furono gli effetti di questa legge sulla composizione del mondo del lavoro che si presentava davanti ai probiviri e come cambiò l'attitudine dei consiglieri nei confronti degli immigrati?

La nuova normativa portò, seppure lentamente ed in modo contraddittorio e disomogeneo, ad un rimescolamento delle componenti operaie nel mondo del lavoro, specialmente in quei settori dove la forza lavoro straniera era stata predominante. La storiografia ha già avuto modo di interrogarsi sull'effetto di queste norme sul mercato del lavoro, sottolineando come, fino alla fine del 1934, solo alcuni settori si dotarono di quote restrittive, spingendo il governo a formare un *Comité interministériel pour la protection de la main-d'œuvre française* che impose che tutti i settori in cui erano occupati almeno da un 10% di immigrati dovevano dotarsi di quote<sup>885</sup>. Come ci mostrano i documenti redatti dall'ufficio per la manodopera straniera (MOE) della CGT, la legge fu di difficile applicazione perché non fu da subito chiaro come applicarla alle piccole e piccolissime aziende, se si dovesse distinguere tra categorie all'interno di una stessa azienda o stabilimento, se, per l'edilizia, ciascun cantiere fosse da considerarsi come uno stabilimento a sé ed, infine, come tenere conto della stagionalità del lavoro in determinati settori<sup>886</sup>. Se si guardano i decreti che furono emanati, si vede bene come le quote introdotte erano estremamente variabili, rigidamente restrittive per le alte qualifiche, restando invece più permissive con le basse<sup>887</sup>.

Non vi è dubbio che la nuova legislazione, unita agli effetti della crisi economica, portò ad una riduzione del numero di stranieri nel comparto industriale in generale e dell'edilizia in particolare<sup>888</sup>. Ma anche in questo caso i dati possono essere contraddittori. Con la crisi molti lavoratori immigrati divennero 'indipendenti', che

---

883 Tra di loro Alfredo Lusvardi, nato a Villa Ganasceto (MO), registrato nel censimento del 1936 all'indirizzo dichiarato ai prud'hommes : AVP, LRP, 1936, XIX, Amérique, D2M8 687 ; schedato come muratore anarchico e seguito dal 1924 al 1942 presso il Casellario Politico Centrale : ACS, CPC, b.2889

884 Testo della legge: [https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Loi\\_du\\_10\\_aout\\_1932.pdf](https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Loi_du_10_aout_1932.pdf)

885 Erano i sindacati di ciascun settore a dover richiedere l'istituzione di quote. All'ottobre 1934 solo i settori delle costruzioni, pelle, vestiti, cappelli, barbieri, ristorazione e spettacolo le avevano richieste. Cross definisce la legge un fallimento. G. S. Cross, *Immigrant Workers in Industrial France: The Making of a New Laboring Class*, cit., pp. 198.

886 ACGT, 97CFD47 – MOE, «Application de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d'œuvre»

887 ACGT, 97CFD19-Conseil de la main-d'œuvre, sono presenti alcuni decreti in cui le quote variano tra l'1% per i capi fino al 25% per alcune categorie operaie

888 Tra il 1931 ed il 1936 gli operai stranieri si ridussero del 36% mentre quelli francesi del 12,8%. Nell'edilizia la riduzione totale della forza lavoro fu del 31%, ma del 56% contando solo gli immigrati. G. S. Cross, *Immigrant Workers in Industrial France: The Making of a New Laboring Class*, cit., pp. 200.

fossero imprenditori o *tâcherons*<sup>889</sup>. Nel solo 1935, un terzo delle nuove iscrizioni al registro di commercio del Dipartimento della Senna furono di stranieri, mentre nel decennio precedente la percentuale era molto inferiore<sup>890</sup>. Inoltre, è da tenere presente che proprio la prima metà degli anni Trenta vide la crescita del numero di naturalizzati, come anche l'arrivo sul mercato del lavoro delle seconde generazioni<sup>891</sup>. La dimensione comunitaria, se così vogliamo chiamarla, non è quindi direttamente ed unicamente legata alla nazionalità.

I campioni che abbiamo studiato presso i *prud'hommes* della Senna per gli anni 1934 e del 1937 restituiscono immagini contrastanti. Analizzando i litigi sorti nel 1934, si potrebbe dire che nell'area parigina ci fu una tendenza alla scomparsa dei conflitti collettivi di soli stranieri, mentre abbiamo trovato perlopiù litigi collettivi promossi da lavoratori di diversa provenienza o conflitti individuali, probabilmente per un accresciuto ricorso al subappalto così da poter aggirare meglio, tramite la flessibilizzazione della manodopera, l'irrigidimento delle norme sulle assunzioni di stranieri. Questo andamento non è però confermato dai conflitti del campione del 1937. La composizione dei conflitti collettivi di questo anno infatti ci mostra che non si era persa la presenza di grandi raggruppamenti di lavoratori su base etnico-nazionale.

Per esempio, il 4 ottobre 1937 arrivò davanti al *bureau de jugement* un gruppo di sedici operai (Fig. 27) - in larga parte costituito da persone con cognomi (e, a volte, nomi) italiani - che avevano denunciato la *Société Anonyme Entreprise Professionnelle de Constructions*<sup>892</sup>. I lavoratori con cognomi francesi erano François e Louis Danelon, residenti a Montmorency, e René Millet<sup>893</sup>, unico residente nel quattordicesimo *arrondissement* di Parigi. Gli italiani si concentrano principalmente nel ventesimo, in rue des Haies e nella periferia settentrionale della capitale, tranne uno, Zelando Sticotti, che viveva a Montrouge. Abbiamo notizie di alcuni di loro dal censimento del 1936, dai registri di naturalizzazione e dal CPC.

---

889 D. Barjot, *Les Italiens et le BTP français du début des années 1860 à la fin des années 1960 : ouvriers et patrons, une contribution multiforme*, cit.; M. D. Lewis, *Les frontières de la République : Immigration et limites de l'universalisme en France*, cit.; M. Martini, *Bâtiment en famille: Migrations et petite entreprise en banlieue parisienne au XXe siècle*, cit.

890 A.-S. Bruno et al., *Jugés sur pièces*, cit., pp. 747.


891 G. Noiriél, *Longwy : Immigrés et Prolétaires, 1880-1980*, Presses Universitaires de France, Paris 1984; L'importanza delle seconde generazioni e dei naturalizzati è stato ben messo in evidenza dalla storiografia, nel ruolo di facilitatori per l'ingresso nel mercato del lavoro locale dei nuovi arrivati S. Sirot, *Parcours de syndicalistes du bâtiment d'origine italienne en France dans l'Entre-deux-guerres*, cit., pp. 180.

892 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>844, 4 ottobre 1937, Cordani, Peque, Sticotti et al. c. Société Anonyme Entreprise Professionnelle de Constructions

893 Dal censimento del 1936 sappiamo che René Millet era nato nel 1907 in Seine et Loire, era celibe, menuisier e registrato come disoccupato. Viveva in un palazzo abitato prevalentemente da francesi, in cui era presente solo un'italiana ed un giapponese, AVP, 1936, 14, Plaisance D2M8 625

Sei lavoratori erano sicuramente italiani al momento della vertenza, mentre due si erano naturalizzati l'anno prima. Jacques Cordani, Giuseppe Zeppellini e Jean Calzi erano tutti residenti in Rue des Haies come dichiarato ai *prud'hommes*; i primi due con le rispettive mogli e figli nati in Italia, mentre il terzo da solo<sup>894</sup>. Di altri tre abbiamo notizie perché si sarebbero naturalizzati di lì a poco. Zelando Sticotti (Amaro, Udine, 1905) avrebbe preso la cittadinanza francese nel novembre del 1939<sup>895</sup>, Dante Tessori (San Secondo, Parma, 1885) nel gennaio dello stesso anno<sup>896</sup>, mentre Giuseppe Rolleri (Bedonia, Parma, 1879) nel marzo 1940<sup>897</sup>; tutti a pochi mesi dallo scoppio della guerra. Altri due lavoratori si erano invece naturalizzati nel settembre 1936, Bruno (Vallegio, Mantova, 1912) e Laurent Giovetti (Roverbella, Mantova, 1910)<sup>898</sup>. È possibile che a fare da collante tra questi lavoratori non ci fosse solo la comune professione, ma probabilmente anche l'impegno politico. Dal 1931 Sticotti era infatti schedato in quanto comunista<sup>899</sup>. Compagno presso il CPC sia Giovanni Calzi, sia un Dante Tessori

Figura 27: Elaborazione cartografica dei domicili degli attori del contenzioso Cordani, Peque, Sticotti et al. c. Société Anonyme Entreprise Professionnelle de Constructions.



Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Fonte : AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>844, 4 ottobre 1937

894 AVP, LRP, 1936, XX, Charonne, D2M8 699

895 Journal Officiel, 12 novembre 1939

896 Journal Officiel, 22 gennaio 1939

897 Journal Officiel, 31 marzo 1940

898 Journal Officiel, 27 settembre 1936

899 ACS, CPC, b.4954

residente in Francia<sup>900</sup>. Particolare è la situazione di Italo Nicoletto. Questo era il nome di un dirigente del Partito Comunista condannato il 3 luglio 1928, passato dal carcere al confino svariate volte negli anni successivi. Ritrovata la libertà nel luglio 1936, era emigrato in Francia nel settembre 1937 dove sarebbe rimasto qualche mese prima di raggiungere le brigate internazionali in Spagna. Non è possibile sapere se l'Italo Nicoletto trovato nel contenzioso dei probiviri fosse proprio quel dirigente comunista o se si tratti di un'omonimia. Il censimento del 1936 ci dice che all'indirizzo di domicilio dichiarato da Nicoletto era un palazzo popolato da un gran numero di immigrati provenienti dalla Germania<sup>901</sup>, Paese che aveva dato i natali a Nicoletto. In questo conflitto vediamo chiaramente un gruppo compatto di operai nati nella Penisola, di cui svariati membri stavano compiendo un processo di naturalizzazione. Il cambio di cittadinanza sono solo era a quest'epoca facilitato ed auspicato dalle autorità francesi, ma reso sempre più necessario da un mercato del lavoro che assumeva un numero crescente di restrizioni per gli stranieri<sup>902</sup>.

In un altro conflitto occorso il 6 febbraio 1937 vediamo comparire un gruppo interamente composto da italiani<sup>903</sup>. Erano tutti muratori, tranne Edoardo Flecchia, che era il capo-cantiere. Quest'ultimo era originario del Vercellese<sup>904</sup>, mentre almeno tre degli operai provenivano dalla provincia di Ravenna<sup>905</sup>. Flecchia non solo aveva qualifica e origine differente, ma la sua domanda fu presentata dopo quella dei colleghi. Inoltre, mentre loro chiesero "solo" 1900 franchi, comunque una somma considerevole, Flecchia ne chiese 7612. Siamo quindi di fronte a due contenziosi in un solo luogo di lavoro, e per quanto potessero essere tutti i lavoratori con la stessa origine nazionale, il capo non solo non condivideva alcuna prossimità geografica con gli operai – viveva a Aulnay-sous-Bois mentre gli altri erano domiciliati a Argenteuil e a Bezons -, ma neanche obiettivi e strategia.

L'appartenenza ad una medesima comunità nazionale non era infatti sinonimo di solidarietà, anzi, spesso la conflittualità vedeva contrapporsi connazionali. Fu il caso di Felix Rebuzzi, imprenditore edile che fu denunciato nel febbraio 1937 insieme alla signora Thévenin - la proprietaria dello stabile dove erano avvenuti i lavori - da tre operai, di cui due italiani<sup>906</sup>. La signora Thévenin fu subito scagionata, poiché era Rebuzzi che aveva assoldato i lavoratori. Sappiamo che uno di loro, Louis Beltrami, era italiano perché sarebbe stato naturalizzato nell'ottobre del 1939 prima di essere colpito,

---

900 ACS, CPC, b.5082, Tessori ; b.964, Giovanni Calzi

901 AVP, LRP, 1936, XVII, Épinettes, D2M8 659

902 P. Guillen, *L'évolution du statut des migrants en France aux XIXe-XXe siècles*, cit., pp. 47.

903 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>837, 6 febbraio 1937, Marchetti, Valenti, Alberti et al. c. Société Cottages et Maisons de France

904 ACS, CPC, b.2091

905 Giovanni Alberghi, nato a Conselice (RA), schedato dal 1937 al 1943, ACS, CPC, b.44; Vincenzo Venturini, nato a Conselice (RA), schedato dal 1939 al 1943, ACS, CPC, b. 5363; Adelmno Venturini, nato a Massa Lombarda (RA), schedato dal 1924 al 1938, ACS, CPC, b.5359

906 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>837, 13 febbraio 1937, Beltrami, Frandi, Rouvier c. Rebuzzi e M.me Thévenin

sotto Vichy, dai provvedimenti sulla *déchéance de nationalité*<sup>907</sup>. Anche l'imprenditore era italiano, naturalizzatosi poi nel 1945<sup>908</sup>. Questo è un caso interessante, perché non era nessuno degli operai ad essere messo sotto osservazione dalla polizia italiana, ma il datore di lavoro. Registrato come anarchico al Casellario Politico Centrale, era stato schedato tra il 1927 ed il 1940<sup>909</sup>. Di fronte ai problemi materiali, né la medesima appartenenza comunitaria, né un comprovato antifascismo potevano evitare di essere colpiti dalle rivendicazioni dei propri operai.

Poteva addirittura succedere che l'imprenditore ed uno degli operai avessero lo stesso cognome<sup>910</sup>. Era il 13 febbraio 1937 quando Antoine Branchetta, imprenditore, dovette presentarsi davanti al consiglio dei probiviri perché denunciato, insieme ad un architetto di nome Delacherie, dai cinque operai imbianchini che avevano lavorato per lui. Tra di loro vi era un Rodolphe Branchetta. Possibile che fossero parenti? Antonio Salvatore Branchetta<sup>911</sup> era registrato nel Casellario Politico Centrale, per il periodo 1933-42, come antifascista, nato a Fiume nel 1892, di professione verniciatore e maestro di casa<sup>912</sup>. Non è fatta nessuna menzione della Francia, solo un'iscrizione alla Rubrica di frontiera. Sempre nel Casellario è presente un Rodolfo Branchetta, anch'egli registrato come antifascista nato a Fiume ma nel 1894, di professione pittore e residente in Francia<sup>913</sup>. Non sembrerebbe però il lavoratore coinvolto nel contenzioso, poiché nel censimento del 1936 Rodolphe Branchetta è registrato come francese, nato nel 1895 nella Seine<sup>914</sup>. Lo stesso censimento ci permette di sapere che altri due operai coinvolti, Antonio Strumendo e Basilio Mellina, erano italiani<sup>915</sup>. Il primo nome compare anche nel Casellario Politico Centrale: bracciante, nato a Campinas, in Brasile, nel 1892, comunista<sup>916</sup>. Possibile che l'antifascismo unisse alcuni lavoratori ed il datore di lavoro?

### **1.3 La dimensione collettiva dei conflitti a Aix-en-Provence: un tessuto sociale in fermento**

Spostiamo ora lo sguardo sui documenti dei *prud'hommes* di Aix-en-Provence. La situazione è molto differente da quella di Parigi, ma anche di Marsiglia. Innanzitutto il consiglio era diviso in sole due sezioni, commercio ed industria, vedendo l'aggiunta di quella dell'agricoltura nel 1937. I casi studiati non si limitano quindi al solo comparto

---

907 Naturalizzazione: *Journal Officiel*, 29 ottobre 1939, p. 12727; *Déchéance: Journal Officiel* 31 gennaio 1942, p.324

908 *Journal Officiel*, 11 febbraio 1945, p.712

909 ACS, CPC, b. 4258

910 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>837, 13 febbraio 1937, Strumendo, Branchetta, Melina et al. c. Delacherie e Branchetta Antoine

911 Non registrato ai censimenti del 1931 e 1936 presso l'indirizzo indicato nella causa

912 ACS, CPC, b. 819

913 ACS, CPC, b. 819

914 Antonio Strumendo: AVP, LRP, 1936, IX, Rochechouart, D2M8 579; Basilio Mellina: AVP, LRP, 1936, XIII, Maison Blanche, D2M8 604

915 AVP, LRP, 1936, XI, Roquette, D2M8 589, non risultano invece presenti nel censimento del 1931

916 ACS, CPC, b. 4976, f. 048010



edile, ma includono alcuni settori alimentari, industrie meccaniche, trasporti, alberghi e alcune professioni agricole.

Il primo dato che risalta agli occhi è che la dimensione collettiva dei conflitti era quasi del tutto assente prima degli anni Trenta, e questo non solo per gli stranieri. Le poche controversie portate avanti da gruppi di lavoratori coinvolgevano tuttavia persone che, per nomi, avrebbero potuti essere lavoratori migranti. Il primo di questi contenziosi fu promosso nel marzo 1922 da sei operai elettricisti domiciliati tutti al numero 9 di Rue Chastel a Aix-en-Provence. Purtroppo gli atti del processo riportano solo i cognomi (Rolando G., Vigna, Dragone, Guiliemi e Bresson) e non i nomi di battesimo (se non di Rolando André), rendendo impossibile ulteriori indagini su questo gruppo di attori<sup>917</sup>. Il secondo gruppo di operai era piccolo, composto di soli due manovali, tali Basile Pompeo e Angelo Summa, entrambi residenti nel centro di Aix, che avevano denunciato nel giugno 1925 un certo Tétaz, imprenditore edile nella stessa città<sup>918</sup>.

La dimensione collettiva si limitava interamente al comparto edile, mentre gli altri lavoratori che facevano domanda presso il consiglio lo facevano individualmente, senza colleghi con cui spalleggiarsi. La ragione poteva essere triplice. In primo luogo, vi si rivolgevano soprattutto lavoratori altamente qualificati, che richiedevano il rispetto di diritti che gli altri lavoratori non avevano, come il preavviso in caso di licenziamento. In secondo luogo, ai probiviri si rivolgevano spesso lavoratori provenienti da piccole aziende: tipografi, cuochi, autisti, valletti d'albergo. Infine, la terza e forse più importante ragione, è che ai probiviri si rivolgevano i lavoratori al momento del licenziamento o, in generale, alla fine del contratto<sup>919</sup>. È quindi evidente che solo in pochi settori, come l'edilizia o i lavori stagionali agricoli, la fine del contratto avvenisse nel medesimo momento per un numero elevato di lavoratori. Nell'edilizia, ogni volta che finiva un cantiere si interrompeva il rapporto di lavoro. Negli altri settori questo avveniva solo in caso di fallimento dell'azienda o di chiusura di uno stabilimento.

In generale, per tutti gli anni Venti chi si rivolgeva ai probiviri viveva nella città di Aix-en-Provence ed era molto difficile vedere coinvolto qualcuno delle campagne circostanti o delle zone peri-urbane che stavano sorgendo attorno allo stagno di Berre.

Sebbene non se ne possa avere la certezza, sembra però che l'istituzione probovirale non parlasse a tutti i settori della popolazione, specialmente fuori dai centri urbani principali. Quest'impressione è corroborata dal fatto che fuori dalle grandi città francesi, i probiviri erano molto meno presenti e, quando esistevano, gestivano un numero di conflitti molto ridotto<sup>920</sup>.

---

917 Archives Départementales des Bouches-du-Rhône (in seguito: ADBR), Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (CPH), 1675 W 2, 31 marzo 1922, Rolando André, Rolando G., Vigna, Dragone, Guiliemi e Bresson c. Pujes

918 ADBR, CPH, 12 giugno 1925, Pompeo e Summa c. Tétaz

919 I. Marinescu, *Les prud'hommes sont-ils efficaces? Contentieux prud'homal et conjoncture économique, 1830-1999*, cit., pp. 17; Questo aspetto è stato mostrato anche dalla sociologia del diritto. Per esempio André Tunc ha individuato in questo aspetto uno dei principali limiti dell'istituzione probovirale A. Tunc, *En quête de justice*, cit., pp. 312.

Figura 28: Cartina dell'area circostante (arrondissement) Aix-en-Provence.



Fonte: particolare di F. Pègues, Département des Bouches-du-Rhône, dressé sous les auspices de la municipalité marseillaise, 1895, Gallica

La situazione cambiò profondamente nel decennio successivo, con l'emersione di una dimensione collettiva nell'edilizia, nel settore alberghiero, in agricoltura e nella meccanica.

Partiamo dal primo settore, che ci permette di fare un confronto con ciò che abbiamo visto per il caso parigino. Come per la capitale, i gruppi di lavoratori migranti vivevano spesso molto vicini, o nel centro di Aix-en-Provence, o, a partire dagli anni Trenta, a Berre. Difficile però sapere se avessero trovato il lavoro a poca distanza dal loro luogo abituale di vita, o se, al contrario, trovassero un domicilio là dove riuscivano a farsi assumere. È una domanda che viene da porsi nel caso promosso nel settembre 1931 da dieci operai che vivevano nelle prossimità del luogo di lavoro, un cantiere in Avenue Victor Hugo, nel centro di Aix-en-Provence<sup>921</sup>. Il fatto che uno di loro, Jean Molinari, avesse dato l'indirizzo di un hotel può farci dubitare di un radicamento permanente. Dalla ricostruzione fatta dal datore di lavoro, questo gruppo di operai non doveva essere particolarmente compatto. Dopo esser stati tutti licenziati perché sul cantiere si era formato un nucleo comunista, infatti, alcuni di loro -Manuel Fernandez (il capo

920 Si vedano le statistiche annuali del *Compte Général de l'Administration de la Justice Civile et Commerciale*. Sulla lenta estensione geografica dei consigli si veda N. Olszak, *Mouvement ouvrier et système judiciaire (1830-1950)*, cit., pp. 749.

921 ADBR, CPA, 1675 W 4, 22 settembre 1931, Fernandez, Dol, Lavagetti et al. c. Julien frères

squadra), Michel Dol, Antonin Lavagetti, Jean Molinari e Julio Ruiz - erano stati assunti nuovamente con un nuovo contratto.

Lo scarso o recente radicamento dei lavoratori stranieri sul territorio diventò particolarmente evidente in altri gruppi, come quelli coinvolti nelle costruzioni nella zona di Berre. Per chi risiedeva in questa zona, i probiviri spesso non registravano nemmeno la via di residenza. È difficile quindi capire quali fossero le relazioni che intercorrevano tra i membri di una stessa squadra di lavoro.

Nonostante la legislazione restrittiva, si vede come in questa zona permanessero raggruppamenti compatti di lavoratori all'apparenza stranieri. Nel maggio 1934 troviamo coinvolto in due conflitti differenti uno stesso imprenditore edile di Berre, un certo Piovesan. La prima volta accusato da un gruppo di operai per la maggior parte italiani<sup>922</sup>, la seconda da un gruppo di portoghesi<sup>923</sup>.

Il secondo litigio è molto particolare perché i tre operai furono assoldati - da Piovesan per conto dei fratelli Penna - come se fossero un'unica persona. È questo, infatti, l'unico caso trovato negli archivi in cui venne redatta una relazione unica per tre attori ed in cui la somma che i datori di lavoro dovettero pagare fu una somma unica per tutti e tre gli operai.

Un solo datore che gestiva diversi gruppi di lavoratori, a volte come imprenditore principale, a volte come *tâcheron*. Anche in questi conflitti, i domicili dichiarati erano temporanei, presso dei bar o ospiti di qualcuno. Nel caso dei tre operai portoghesi, un certo Annibal Rodriguez aveva affermato di abitare presso una signora a Aix, mentre gli altri due, Ferrera Boanerguez e Agostino Da Silva avevano dato come proprio indirizzo quello del Bar Central di Berre.

Un altro conflitto che confermerebbe una forte mobilità locale è quello che vide ventuno operai denunciare un imprenditore di Avignone<sup>924</sup>. I lavoratori risiedevano nei centri di Berre, Ventaban, La Fare, Miramas e Saint Chamas, ovvero tutti comuni che costeggiano a nord-est lo stagno di Berre, a dimostrazione del fatto che quest'area fosse progressivamente diventata una unica grande zona di reclutamento della manodopera. In questo caso il lavoro era in un cantiere ad Avignone sotto la direzione di un certo Crespi, che operava a sua volta per conto di Gustave Papineschi, l'imprenditore. I lavoratori avevano deciso di occupare il cantiere il 14 agosto 1937 chiedendo di essere pagati a settimana, contro la consuetudine presente ad Avignone del pagamento ogni quindici giorni. Le carte ci dicono che l'imprenditore perse la commessa; gli operai, a detta sua erano stati assunti dalla ditta che gli era subentrata, anche se loro smentirono tale circostanza davanti al *bureau de jugement*.

Non erano solo i lavoratori a muoversi su di un'area vasta, ma anche i datori di lavoro. Il 22 gennaio 1937, per esempio, vediamo comparire davanti ai probiviri di Aix un'impresa che veniva da Gap, capoluogo delle Alte Alpi, mentre i tre lavoratori

---

922 ADBR, CPA, 1675 W 5, 4 maggio 1934, Basso, Bertucci, Racca et al. c. Piovesan

923 ADBR, CPA, 1675 W 5, 15 giugno 1934, Rodriguez, Boanerguez, Da Silva c. Piovesan

924 ADBR, CPA, 1675 W 8, 10 settembre 1937, Di Carlo, Clémento, Rocca et al. c. Papineschi Gustave

coinvolti erano tutti domiciliati nel centro di Aix, due – Barthélemy Beraudo<sup>925</sup> e Germain Accastello - ad uno stesso indirizzo mentre il terzo, Germain Noviero<sup>926</sup>, aveva dato come domicilio il nome di un ristorante<sup>927</sup>.

Sempre nel 1937, un altro litigio aveva visto protagonisti otto operai edili domiciliati a Aix contro un imprenditore di lavori pubblici con sede a Marsiglia<sup>928</sup>. In questo contenzioso la manodopera era concentrata interamente nel centro di Aix, ed era composta da operai francesi e italiani molto probabilmente ormai stabilizzatisi da tempo sul territorio. Tra di loro risulta infatti un Charles Cappato, che nel dicembre di quell'anno si naturalizzerà francese<sup>929</sup>. Nato nel 1913 a Garessio nel cuneese, viveva a Aix con la moglie, anch'essa cuneese, e con la figlia, nata nel 1931 nella città delle Bocche del Rodano<sup>930</sup>.

Un settore che è ben presente nelle vertenze conservate presso i *prud'hommes* di Aix-en-Provence è quello delle cave di pietra, settore in cui i migranti erano impiegati in larga misura. La storiografia ha infatti già evidenziato come le cave e le miniere del sud, specialmente del Var, fossero diventate uno sbocco professionale per personale qualificato, spesso proveniente dalle zone della Toscana in cui vi era una lunga tradizione nel settore<sup>931</sup>. Un gruppo, a maggioranza italiana, si presentò davanti ai probiviri nel dicembre del 1937<sup>932</sup>. Su sette, tre dichiararono come domicilio un caffè, dimostrando anch'essi una certa mobilità locale. La circostanza sarebbe confermata dal fatto che un certo Joseph Galliano (nato nel 1899 a Castelmagno, CN), di professione *terrassier* (scavatore-sterratore), era residente nel Var quando nel 1928 aveva ricevuto la nazionalità francese<sup>933</sup>. Un altro lavoratore, Rosalindo Bondi, era invece originario di Boccheggiano, nelle Colline Metallifere grossetane, registrato al Casellario Politico Centrale come minatore e socialista<sup>934</sup>.

Appare evidente come le mobilitazioni collettive fossero aumentate nel campione del 1937 rispetto a quelli degli anni precedenti. La ragione è presto detta. Con il 1936 i probiviri iniziarono ad interessarsi di diritti che non emergevano più solamente alla fine del contratto, ma anche durante la prosecuzione del lavoro. Nel 1937 un gran numero di vertenze riguardò infatti le ferie retribuite e l'adeguamento dei salari ai nuovi contratti di lavoro.

---

925 Vi è un Barthélemy-Alexis Beraudo, muratore, nato il 15 luglio 1885 a Boves (CN) e residente a Antibes, naturalizzatosi francese il 31 dicembre 1929, *Journal Officiel*, 12 gennaio 1930, p.418

926 Nato a Genova nel 1889, registrato come comunista, contadino e cavatore, iscritto alla rubrica di frontiera. Estremi cronologici 1930-1939. ACS, CPC, b.3568

927 ADBR, CPA, 1675 W 8, 22 gennaio 1937, Beraudo, Noviero, Accastello c. Humbert A.

928 ADBR, CPA, 1675 W 8, 6 agosto 1937, Santini, Aguel, Florian, et al. c. Fautier

929 *Journal Officiel*, 19 dicembre 1937, p.13861

930 Dell'altro nome che potrebbe apparire italiano non vi è certezza. Troviamo un Domenico Santini, operaio di nazionalità italiana, tra le notizie di cronaca di *Le Petit Marseillais* del 23 settembre 1906 a pagina 2, riportando un fallito tentativo di suicidio.

931 O. Milza, *Les Italiens dans l'économie française (1919-1939)*, cit., pp. 76.

932 ADBR, CPA, 1675 W 9, 21 dicembre 1937, Mesidore, Bondi, Cupidi et al. c. Icard et Chassaud

933 *Journal Officiel*, 3 giugno 1928, p.6187

934 ACS, CPC, b.720

Ma cosa succedeva negli altri comparti che ricadevano sotto la sezione industriale dei probiviri di Aix-en-Provence? Uno dei settori in cui i migranti erano impiegati in larga misura era quello alberghiero. Un'inchiesta condotta nel 1928 su 1085 hotel di 54 città francesi, evidenziò che gli italiani rappresentavano il 23% degli impiegati nel settore, con picchi del 62% tra i *maîtres* d'albergo nella città di Mentone<sup>935</sup>. I conflitti giudiziari studiati in questo settore si concentrarono nella città di Aix per tutto l'arco di tempo considerato.

Esaminiamo due conflitti che avvennero a distanza di anni, il primo nel 1931 ed il secondo nel 1937, presso un grande hotel del centro di Aix, il Roy-René, tutt'ora in attività. Nel primo caso il contenzioso era sorto a seguito della denuncia della coppia di sposi, i signori Anghel, lui *valet* e lei *femme de chambre* presso l'albergo e residenti a Marsiglia al momento della vertenza. Al di là della ragione del conflitto, ovvero la ripartizione delle mance, quello che è interessante sottolineare è la dimensione familiare del lavoro nel settore. Nelle loro conclusioni, infatti, gli attori affermarono che «il y a eu et il y a encore, à l'Hôtel du Roy-René, des ménages qui travaillent dans les mêmes conditions que les Epoux Anghel»<sup>936</sup>.

Per uscire da una dimensione familiare e vedere una dimensione collettiva dei conflitti si deve aspettare il 1937. In questo caso dodici lavoratori dell'Hôtel du Roy-René denunciarono la direzione dell'albergo circa l'applicazione della legge sulle ferie retribuite<sup>937</sup>. Questo conflitto ebbe un certo risalto, salendo fino alla Corte di Cassazione. Al di là dell'esito della vertenza, è interessante vedere questo spaccato di un gruppo di lavoratori del settore alberghiero. Non erano scomparsi i vincoli di parentela all'interno del gruppo dei lavoratori, dimostrati dalla presenza di tre coppie di persone con gli stessi cognomi, i Ferrari (Auguste e Marie Rose), i Romero (Germain e Philip) ed i Ranc (Justin e Julienne). Questi legami familiari erano però ora inseriti all'interno di una rete solidale che coinvolgeva l'intera forza lavoro dell'albergo, trasversalmente alle provenienze. Questo conflitto, nella sua dimensione collettiva, ci dà uno spaccato di un settore che ha iniziato a trovare una certa attenzione nella storiografia del lavoro abbastanza tardivamente, specialmente in Francia e Italia<sup>938</sup>.

Aggiungiamo inoltre che affacciandosi al settore alberghiero si nota una presenza femminile che nei settori operai era molto debole. La presenza femminile tra i lavoratori che fanno ricorso ai *prud'hommes* era molto controversa. A ricordarcelo, sempre nel settore alberghiero, è la vertenza che vide contrapposti nell'estate del 1928 Jeanne Valentini *née* Giacomini, *filles de salle*, contro la *veuve* Tasso<sup>939</sup>. Vediamo qui comparire

---

935 Inchiesta ripresa da G. Mauco, *Les Étrangers en France. Étude géographique sur leur rôle dans l'activité économique*, cit., pp. 263; e approfondita dalla storiografia in O. Milza, *Les Italiens dans l'économie française (1919-1939)*, cit., pp. 85.

936 ADBR, CPA, 1675 W 4, 14 gennaio 1931, Anghel e Botelo c. Hôtel du Roy-René

937 ADBR, CPA, 1675 W 9, 19 novembre 1937, Ferrari A., Ferrari M., Giraud, et al. c. Hôtel du Roy-René

938 P. Raspadori, *Becoming Workers? Strikes by Hotel and Restaurant Staff in Italy (1902–1923)*, in «International Review of Social History», 60 (2015), pp. 379–411.

939 ADBR, CPA, 1675 W 3, 22 giugno 1928, Valentini Jeanne *née* Giacomini c. *Veuve* Tasso

due donne, l'una definita come sposata, l'altra come vedova. Tra le donne imprenditrici, sono proprio le vedove la componente maggiore, come già mostrato dalla storiografia:

la solitude née d'un divorce ou d'un veuvage amène, voire contraint la femme à s'engager dans le petit commerce pour assurer sa subsistance mais surtout à reprendre 'officiellement' l'activité de son époux défunt et à accéder, ce faisant, à une indépendance économique visible dans les sources<sup>940</sup>.

Per quanto riguarda la lavoratrice, all'inizio del verbale leggiamo che l'attrice fu «autorisée par le Conseil à demander en l'absence de son mari». L'articolo 70 della legge del 21 giugno 1924 sui *prud'hommes* richiedeva infatti l'autorizzazione del marito per poter denunciare il proprio datore di lavoro. Tutto ciò, nonostante il fatto che a quest'epoca vi erano già *prudes femmes* in alcuni consigli, specialmente in quei settori dove la manodopera femminile era presente in proporzioni schiacciati<sup>941</sup>.

La zona sulla quale i probiviri di Aix estendevano la loro azione cambiò profondamente nel corso del periodo interbellico. Esplose il numero di cause cause attorno al polo di Berre-L'Etang, comune che passava dai 2.355 abitanti nel 1926 ai 5.998 del 1936<sup>942</sup>. L'area, che si estende a nord di Marsiglia lungo la ferrovia e la strada che vanno verso Lione e Parigi, fu infatti interessata da uno sviluppo industriale senza precedenti. Alla fine degli anni Venti avvenne l'installazione a Berre di una raffineria, ma prima ancora, l'area era diventata un importante polo nello sviluppo dell'industria aeronautica. Nel 1918 la Marina militare aveva impiantato a Berre una base militare per idrovolanti, trovando nella superficie liscia di una laguna a pochi chilometri da Marsiglia un luogo di particolare interesse per questo tipo di impresa. Tra Berre e Rognac sorsero hangar di aziende che andavano specializzandosi nella costruzione e riparazione di aeromobili<sup>943</sup>.

Il consiglio dei probiviri di Aix-en-Provence vedeva ampliarsi la propria attività verso rami industriali fino ad allora rimasti esclusi dalla propria azione. In questa congiuntura, si presentarono nell'agosto 1931 cinquantatré lavoratori licenziati dall'azienda Villiers<sup>944</sup>. Questa società era nata nel 1924 a Meudon, a pochi chilometri da Parigi, ed aveva deciso, già nel 1925, di impiantarsi nella zona di Berre riuscendo ad avere una commessa con la Marina militare.

Le maestranze erano state assunte in tutta l'area che costeggia la laguna di Berre a est per allungarsi fino a Marsiglia, da dove provenivano ben dodici lavoratori. Chi risiedeva nel capoluogo aveva dato indirizzi di residenza, con strada e numero civico, mentre chi viveva a Berre o negli altri comuni della conurbazione provenzale, spesso

---

940 J. Rainhorn - C. Zalc, *Commerce à l'italienne: immigration et activité professionnelle à Paris dans l'entre-deux-guerres*, cit., pp. 54.

941 Sulla presenza di consigliere donne, si veda N. Olszak, *Mouvement ouvrier et système judiciaire (1830-1950)*, cit., pp. 704.

942 Si veda la banca dati Ldh/EHESS/Cassini sull'evoluzione demografica [http://cassini.ehess.fr/fr/html/fiche.php?select\\_resultat=3843#](http://cassini.ehess.fr/fr/html/fiche.php?select_resultat=3843#)

943 H. Conan et al., *La Base d'Aéronautique Navale de Berre*, Paris 2019.

944 ADBR, CPA, 1675 W 4, 18-25 agosto, 1 settembre 1931, Richard René et al. contro Villiers

forniva indirizzi vaghi, spesso nomi di località, non raramente nomi di ristoranti o alberghi. Sono segnali di un tessuto urbano in via di formazione, come dimostrano le liste nominative dei censimenti, in cui a prevalere sono i toponimi di frazioni, quartieri, case sparse, ecc. Segnale di una geografia urbana in rapido mutamento, come del resto di un mondo del lavoro che viveva processi molto rapidi di formazione, specialmente in quei settori particolarmente innovativi come l'aviazione.

Sicuramente l'officina di Villiers dovette assumere operai specializzati e, soprattutto, quadri da altrove. René Richard, uno di quei lavoratori che assistette i suoi colleghi davanti ai probiviri, era uno di questi. Sappiamo infatti che era stato assunto a Parigi, perché tra le sue richieste incluse 542 franchi per le spese di ritorno nella capitale<sup>945</sup>. Sempre dalla capitale erano stati assunti Camille Barbier, *agent technique*, Coutron, il *contremaître menuisier*, Joseph Germain, *chef de fabrication* e Émile Coulibeuf, ingegnere. Alexandre Delaplace, il capo macchinista, era stato assunto a Mentone, mentre Alphonse Drouglazet, capo magazziniere, pur venendo solo da Marsiglia, si era anch'egli fatto pagare il trasferimento. Tutti questi avevano diritto, oltre a vari mesi di preavviso, anche ad una parte di guadagno sui prototipi prodotti e sugli aerei venduti o riparati. Insomma, i quadri e gli operai specializzati erano persone dalla grande esperienza e dalle competenze tecniche riconosciute. Dovevano esserlo anche molti operai, chiamati da tutta l'area circostante ed in gran numero da Marsiglia.

Come abbiamo visto per l'edilizia, le mansioni specializzate erano totalmente occupate da francesi. I migranti, dai cognomi italiani ed iberici, ricoprivano le qualifiche operaie e vivevano tra Marsiglia e quei centri periferici in continua espansione. L'essere esclusi dalle mansioni elevate non significava che fossero marginali nel gruppo di lavoro. Tutto il gruppo operaio fu rappresentato durante il processo da tre colleghi: il già citato René Richard, Vincent Franchi e Livio Pieracci. Chi erano questi ultimi due? Un certo Vincent Franchi, residente a Marsiglia ma nato a Parigi da padre italiano, si era naturalizzato nel 1928<sup>946</sup>. Potrebbe essere un caso di omonimia, che non si può mai escludere, ma se non lo fosse potremmo vedere nell'azione di questo operaio nato in Francia da genitori italiani la conferma che le seconde generazioni spesso si collocarono alla giuntura tra l'azione dei francesi e quella dei migranti<sup>947</sup>. Livio Pieracci era invece italiano, come confermato dal censimento del 1931<sup>948</sup>. Nato nella Penisola nel 1893 e residente a Marsiglia con la moglie francese ed i figli nati nel capoluogo delle Bocche del Rodano. La guida di questa vertenza collettiva si componeva quindi di una triade che rappresentava perfettamente la composizione operaia dell'epoca: il francese *de souche* (Richard René), il migrante (Livio Pieracci) e la seconda generazione (Vincent Franchi). Tutti e tre provenienti dalle grandi città con

---

945 Il suo nome non risulta del resto nella lista nominativa del censimento del 1931 presso l'indirizzo che dichiarò ai consiglieri probiviri.

946 *Journal Officiel*, 3 giugno 1928, p. 6187. Assente dal censimento all'indirizzo indicato ai *prud'hommes*

947 G. Noiriel, *Longwy : Immigrés et Prolétaires, 1880-1980*, cit.

948 ADBR, Liste nominative du recensement général de la population, 6 M 483, 1931, Marseille, 5ème Canton, Crimée (rue de)

una cultura operaia sicuramente più sviluppata, rappresentavano insieme le due componenti centrali del processo produttivo, gli *ajusteurs* ed i *chaudronniers*.

La terza componente, anche se più in disparte nel conflitto, erano le *entoileuses*. Questa era una mansione operaia prettamente femminile e ricoperta prevalentemente da straniere, mentre le donne francesi svolgevano funzioni impiegate come stenodattilografe.

Insomma, questo conflitto ci mostra un mondo del lavoro molto diverso da quello visto finora nell'edilizia, con la presenza di forti specializzazioni tecniche - in quell'incrocio tra conoscenze innovative e competenze artigianali che erano proprie alla prima aviazione - una forte diversificazione e mobilità geografica, sia sull'area metropolitana marsigliese sia su una scala più ampia. In definitiva questo conflitto ci mostra che la linea di frattura non correva tra stranieri e francesi, tra uomini e donne, ma tra alte e basse qualifiche, tra vertice organizzativo e base produttiva. Sapendo che al vertice non vi erano né stranieri, né donne.

Inutile negare che questo conflitto rappresenta un caso più unico che raro. L'uso dei probiviri in ambiente di fabbrica rientrava all'interno di precise logiche, specialmente in caso di licenziamento, mentre per altre tipologie di conflitti si andava affermando la conciliazione e l'arbitrato<sup>949</sup>. Inoltre il caso dei *prud'hommes* di Aix ci mostra chiaramente come i settori industriali fecero lentamente capolino nell'istituzione giudiziaria, che era fino ad allora appannaggio delle professioni artigiane o a aziende di piccole dimensioni concentrate nel capoluogo.

Rispetto al contesto parigino abbiamo potuto osservare un mondo migrante molto meno diversificato, con una presenza 'mediterranea' molto più marcata. Tra gli italiani, non stupisce aver trovato molti naturalizzati provenienti dal cuneese, a riprova del fatto che tra i due versanti delle Alpi vi fosse una migrazione di vicinanza che in questi anni aveva trovato per molti una sua stabilizzazione, mentre affluivano sempre più lavoratori da altre regioni d'Italia. Se nella capitale si riconoscono chiaramente delle zone con forte presenza italiana (l'est ed in misura minore il nord-ovest ed il sud), nell'Arrondissement di Aix-en-Provence la situazione era più magmatica, con una forte mobilità in tutta la zona che si estende dal Var a est fino alla Camargue a ovest, e da Avignone e la Vaucluse a nord fino a Marsiglia a sud. Queste mobilità erano dettate sia dalla stagionalità, sia dei lavori edili sia dei lavori agricoli, sia dall'emergere di nuove industrie attorno allo stagno di Berre. La sovrapposizione di reti di vicinato e professionali tanto forte a Parigi è quindi più sfumata nella zona di Aix, riducendosi prevalentemente al centro cittadino dove erano confluiti un gran numero di lavoratori edili stranieri.

---

949 Olszak lo ha già sottolineato nel suo studio sui *prud'hommes*. La dicotomia tra arbitro e probiviro, sebbene esistesse e non se ne possa non tenere conto, sarà però smussata nel quinto capitolo quando affronteremo l'impatto della contrattazione collettiva nelle procedure di giustizia dei consigli N. Olszak, *Mouvement ouvrier et système judiciaire (1830-1950)*, cit., pp. 776.



Quello che però ci interessava sottolineare è che l'accesso ai *prud'hommes* non dipendeva dalla configurazione del gruppo di lavoro. A Parigi come a Aix-en-Provence, potevano rivolgersi alla giustizia lavoratori isolati come lavoratori in gruppo, e tra questi ultimi lavoratori migranti inseriti in gruppi formati quasi unicamente da connazionali come altri che invece erano parte di gruppi misti. La differenza che però si nota, è che i *prud'hommes* parigini dell'edilizia erano un'istituzione riconosciuta ed utilizzata su tutto il territorio su cui si estendeva la giurisdizione, mentre nelle Bocche del Rodano era all'inizio limitata ai soli lavoratori del capoluogo per poi allargarsi a quelli delle fasce di nuova industrializzazione e a quelli con economia principalmente agricola (su questi ultimi torneremo nel quinto capitolo). Il discrimine, in sintesi, era all'inizio principalmente di natura geografica. L'altra conclusione che si può trovare è che i probiviri avevano una capacità di attrazione soprattutto di alcuni rami piuttosto che di altri, riuscendo meno a rispondere alle domande di alcuni settori come la meccanica, e risultando quasi assenti da altri. Si pensi, per esempio, che tra tutti i litigi studiati a Aix non ve ne fosse uno riguardante l'industria chimica, nonostante questo fosse un settore che stava trainando lo sviluppo industriale della zona attorno allo stagno di Berre<sup>950</sup>. Questo diverso grado di attrazione verso comuni e settori diversi derivava molto probabilmente anche dallo sviluppo diseguale della pratica della contrattazione collettiva sia nei diversi rami industriali, sia nelle diverse località. Come vedremo meglio nel quinto capitolo, lo sviluppo di consuetudini locali, poi formalizzate in contratti collettivi di lavoro negli anni Trenta, fu molto più marcato in zone come quella di Aix-en-Provence, dove prevalevano attività economiche tradizionali (anche nel senso che avevano una tradizione di consuetudini definite tra datori di lavoro e lavoratori), rispetto a quella di Berre, dove invece molti settori erano ancora in una fase iniziale di sviluppo. I contratti collettivi di lavoro mantennero infatti una forte natura locale, anche dopo il 1936 quando vennero introdotte nuove norme sull'estensione dei contratti a livello nazionale.

In sintesi possiamo concludere che i problemi di ricorso alla giustizia probovirale, seppure non fossero assenti, erano di natura congiunturale e locale piuttosto che strutturale e nazionale. Inoltre non è vero che prima del 1936 non vi fosse solidarietà tra lavoratori stranieri ed autoctoni; forse questa emergeva in maniera carsica nella quotidianità dei lavoratori e nelle piccole battaglie che conducevano giorno per giorno, piuttosto che nelle grandi mobilitazioni di piazza<sup>951</sup>.

---

950 Questa assenza dai settori chimici è già stata sottolineata in L. Machu, *Entre prévention et réparation: les syndicats ouvriers face à la question des risques du travail pendant l'entre-deux-guerres*, cit.

951 Blanc-Chaléard parla di assenza di solidarietà operaia riferendosi agli scioperi nell'edilizia del 1931, quando gli italiani parteciparono in gran numero, subendo anche una grande repressione con svariati licenziamenti. Sicuramente l'autrice si riferisce principalmente al comportamento delle centrali sindacali, che in quella fase stavano spingendo per un controllo della manodopera straniera M.-C. Blanc-Chaléard, *Les Italiens dans l'Est parisien: Une histoire d'intégration, 1880-1960*, cit., pp. 457.

## 2. Contro chi? Il problema dell'intermediazione della manodopera

Abbiamo sin qui guardato ai lavoratori nelle relazioni che intrattenevano con i propri colleghi sia sui luoghi di lavoro sia, soprattutto, quando optavano per la via giudiziaria per chiedere il rispetto dei propri diritti. Abbiamo così visto che l'azione era svolta sia in forma individuale che di gruppo, ed in questo secondo caso la struttura dei gruppi non incidere sulla capacità di agire davanti alla giustizia. Se abbiamo concentrato l'attenzione sui lavoratori, è ora il caso di puntare l'attenzione sui datori di lavoro.

Partiamo da una constatazione necessaria per chi non conosce i *prud'hommes*: i datori di lavoro non denunciavano quasi mai i propri lavoratori. Avveniva raramente, per i casi che abbiamo studiato noi questa è un'eventualità che si è presentata solamente in due occasioni. Quando avveniva, era per un anticipo mai restituito o per *malfaçon*, ovvero un lavoro che non era stato svolto a regola d'arte. In generale si può però affermare che i *prud'hommes* erano un tribunale a cui si rivolgevano quasi unicamente i lavoratori. I datori di lavoro risultavano, quindi, sempre dalla parte degli accusati.

Le carte dei proviviri non ci dicono che tipo di impresa fosse quella denunciata, quali fossero le caratteristiche della struttura aziendale, ecc. Non possiamo quindi dire se vi fosse una tipologia di azienda maggiormente colpita di altre. In questo paragrafo proveremo allora a problematizzare uno degli aspetti maggiormente caratterizzanti il mercato del lavoro migrante, ovvero il subappalto 'a cascata' e, all'interno di questa problematica, il ruolo svolto dall'imprenditoria 'etnica' all'interno delle vertenze. Il tentativo sarà quello di comprendere se l'appartenenza ad una medesima 'comunità' – e qui intendiamo comunità nazionale o di quartiere – fosse un freno per lo sviluppo della conflittualità, come suggerito da alcuni autori. Come ha affermato lo storico Bechelloni, infatti,

la nature des chantiers où prédomine la petite entreprise, les liens de caractère parfois familial, parfois de proximité villageoise entre patrons et ouvriers, la multiplicité des figures intermédiaires - du genre chef d'équipe, tâcheron, contremaître, chef de chantier, sous-traitant - entre l'ouvrier et le commanditaire ultime de l'ouvrage, qui font que les conflits se diluent, que l'opposition de classe est mitigée par toute une configuration complexe de complicités et continuités d'ordre personnel et culturel<sup>952</sup>.

L'appartenenza ad una medesima comunità non era però sinonimo di solidarietà. La comunità poteva essere anche lo spazio in cui prendeva forma il conflitto. Ci ritroviamo in questo con quanto affermato da Nancy Green,

Le marché du travail ethnique a sans doute le mérite d'exister, mais il n'en est pas forcément plus 'juste' pour autant. L'entrepreneur ethnique, figure moderne d'un mythe nouveau de mobilité sociale, s'appuie sur une solidarité communautaire ou familiale parfois surévaluée. Les intéressés comme leurs théoriciens mettent les conflits entre parenthèse<sup>953</sup>.

---

952 A. Bechelloni, *Travail dans le bâtiment et militantisme antifasciste*, cit., pp. 171.

953 N. L. Green, *Repenser les migrations*, cit., pp. 102.

Gli istogrammi qui riportati disegnano il quadro di chi erano le persone che i lavoratori italiani denunciavano nei *prud'hommes* dell'edilizia della Senna presi a campione. Come si può vedere, la maggior parte erano imprese o imprenditori,




Figura 29: I convenuti denunciati da lavoratori con patronimico italiano - Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment

seguivano i *tâcherons*, poi i proprietari (degli stabili in cui avvenivano i lavori), gli architetti e gli ingegneri. La presenza di proprietari, architetti ed ingegneri dimostra come molti lavoratori, nell'edilizia, lavorassero in proprio<sup>954</sup>, quelli che dal 1896 venivano censiti come lavoratori isolati<sup>955</sup>. Comprendere questa realtà spesso sfuggente tra indipendenza e subordinazione, ci permette di introdurre una figura che è particolarmente presente nelle nostre statistiche, ovvero quella dei *tâcherons*. Chi erano costoro? La traduzione del termine non è sicuramente facile e rischia di far perdere uno dei vari aspetti che questa figura assommava al proprio interno. *Tâcheron* viene da *tâche*, ovvero compito, mansione, il *travailleur à la tâche* è infatti il lavoratore pagato in maniera forfettaria. La storica Manuela Martini, rifacendosi alla tesi di dottorato di Jean Dolivet-Petit pubblicata nel 1939, distingue tra il *tâcheron-ouvrier* (il lavoratore indipendente) ed il *tâcheron-patron sous-traitant* (il sotto-imprenditore)<sup>956</sup>.

954 Cross afferma che il 23% degli immigrati a Parigi fosse indipendente o imprenditore, percentuale che calava al 14% in periferia. G. S. Cross, *Immigrant Workers in Industrial France: The Making of a New Laboring Class*, cit., pp. 130.

955 M. Martini, *Tâcherons ou sous-traitants? Travailleurs indépendants et entrepreneurs dans la construction en France entre la fin du XIXe siècle et l'entre-deux-guerres*, in «Revue de Synthèse», 140 (2019), pp. 70.

956 Ibidem, pp. 63.




Figura 30: I convenuti denunciati da italiani - Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment

Dalle sentenze dei *prud'hommes* vediamo che i consiglieri utilizzavano il termine *tâcheron* per riferirsi alla seconda categoria, che nei consigli dei probiviri faceva parte della categoria dei padroni, e non degli operai. Qual era il suo compito? Principalmente trovare la manodopera, dirigerla e pagarla. Era quindi un intermediatore di manodopera. Usiamo qui quest'ultima categoria con le attenzioni che invitano a prestare Andrea Caracausi, Corinne Maitte e Manuela Martini, quando mostrano che la categoria di intermediario riassume in sé una varietà di possibili soggetti, dai piccoli imprenditori ai capi-squadra, dalle agenzie di collocamento alle amministrazioni statali, ecc<sup>957</sup>. Gli intermediari possono quindi essere sia soggetti esterni al gruppo di lavoratori reclutati, sia persone che di quel gruppo fanno parte. Nel trattare di questa figura bisogna quindi capire che vi è una miriade di relazioni e legami possibili tra i lavoratori e l'intermediatore: dall'indifferenza fino alla parentela. Stesso discorso valeva per i *tâcherons*.

Gli storici hanno sottolineato infatti come il *tâcheron* fosse una figura centrale nella transizione tra status professionali nel mondo dell'edilizia, nel passaggio da operaio ad imprenditore<sup>958</sup>; al pari del *contremaître* in fabbrica<sup>959</sup>. La centralità di questa figura

957 A. Caracausi et al., *Introduction : pour une histoire des médiateurs du travail dans la longue durée*, in «Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines», 129 (2017), pp. 7.

958 D. Barjot, *Les Italiens et le BTP français du début des années 1860 à la fin des années 1960 : ouvriers et patrons, une contribution multiforme*, cit., pp. 69; Manuela Martini affronta la questione dei *tâcherons* a più riprese nella sua ricerca M. Martini, *Bâtiment en famille: Migrations et petite entreprise en banlieue parisienne au XXe siècle*, cit., pp. 20; 52.

959 Su questa figura ibrida, si veda F. Ricciardi, *Les frontières de l'autorité au travail : études et controverses autour de la figure du contremaître (Europe et États-Unis, XIXe-XXe siècles)*, in N. Hatzfeld et al. (dir.), in *Travail, travailleurs et ouvriers d'Europe au XXe siècle*, Éditions Universitaires de Dijon, Dijon 2016.

derivava dal modello a «distretto» egemonico allora nell'edilizia, dove il subappalto a cascata era la base per la flessibilità dell'organizzazione della produzione, e per la sua redditività. L'architrave di tutto era quindi un modello che si reggeva sull'auto-sfruttamento che, al posto di ridursi nel tempo, ebbe tendenza ad aumentare, specialmente con la crisi economica, ed il tentativo di molti di mettersi in proprio per fronteggiare la disoccupazione e le norme sulle quote di lavoratori migranti<sup>960</sup>.

Contro l'intermediazione di manodopera era iniziata da tempo una vasta battaglia politica in Francia. Già nel 1848 quando la cosiddetta Commissione del Lussemburgo vietò gli abusi del *marchandage* (letteralmente: mercanteggiamento)<sup>961</sup>, quello che il sociologo Claude Didry ha accostato a ciò che, nella stessa epoca, in Inghilterra veniva chiamato *sweating system*<sup>962</sup>. La decisione della Commissione del Lussemburgo non aveva avuto alcun effetto immediato, tanto che, a cavallo tra i due secoli, il problema entrò nel mirino dal nascente movimento sindacale. Il numero del 7 agosto 1909 del giornale anarchico "Les Temps Nouveaux", spiegava in maniera molto chiara il fenomeno del *tâcheronnat* :

les patrons, pour utiliser cette méthode, ont sous la main des hommes pris parmi les ouvriers et qui, pour un salaire supérieur, ont la charge de faire produire leurs camarades.

e faceva sapere che, per prendere contromisure

[u]n comité intersyndical a été formé et, samedi dernier, 31 juillet, il donnait son meeting sur le sujet indiqué plus haut: *la guerre au tâcheronnat du bâtiment*<sup>963</sup>.

Dopo la Grande Guerra, la situazione non era affatto cambiata, tanto che nel suo congresso del 1925, la *Confédération Général du Travail* (CGT) mise all'ordine del giorno la lotta contro il *tâcheronnat*<sup>964</sup>. Ancora nel 1933 *Le Populaire*, il giornale del Partito Socialista, riportava l'organizzazione di una riunione generale alla *Bourse du Travail* in cui uno dei punti all'ordine del giorno era su «les ignobles et dégradantes pratiques du tâcheronnat dont les travailleurs du bâtiment, à nouveau, réclament un vote décisif pour son interdiction totale»<sup>965</sup>. Con lo scoppio della crisi economica, il dibattito uscì dall'ambito prettamente sindacale, coinvolgendo in maniera crescente le istituzioni nazionali e locali. Fu così che l'11 dicembre 1931, il Consiglio municipale di Parigi discusse sui problemi relativi alla regolamentazione della manodopera straniera, in cui

---

960 Sulle strategie usate dai migranti in periodo di crisi si veda M. D. Lewis, *Les frontières de la République : Immigration et limites de l'universalisme en France*, cit., pp. 117; Manuela Martini sottolinea l'aumento del numero di «lavoratori isolari» nel censimento del 1936 M. Martini, *Tâcherons ou sous-traitants ? Travailleurs indépendants et entrepreneurs dans la construction en France entre la fin du XIXe siècle et l'entre-deux-guerres*, cit., pp. 62.

961 *Le Droit Ouvrier*, 1935/09-1935/10, p.211

962 C. Didry, *L'institution du travail : Droit et salariat dans l'histoire*, cit., pp. 44.

963 *Temps nouveaux*, 7 août 1909, p.5

964 Bureau international du travail, *Informations sociales - Bureau international du travail*, 21 septembre 1925, p.17

965 *Le Populaire*, du 23 décembre 1933

si fronteggiarono con toni virulenti le diverse anime della sinistra. Intermediazione della manodopera era sinonimo di stranieri, lo si può vedere bene dalle parole del consigliere radicale, François Salom:

Messieurs, à différentes reprises, je suis monté à cette tribune, pour combattre ce que nous avons appelé justement la pieuvre, le tâcheronnat. Nous avons toujours demandé que, dans l'exécution des travaux de la Ville de Paris ou du Département de la Seine, on fasse la chasse à ces ignobles individus qui exploitent la chair humaine aussi bien française qu'étrangère. Ma dernière intervention consistait à signaler à l'Administration les agissements scandaleux des tâcherons étrangers exploitant des ouvriers étrangers et refusant d'embaucher des ouvriers français sur des chantiers faits au compte de la Ville de Paris.

Socialisti e radicali accusavano il Partito Comunista, nella figura del suo consigliere André Marty, di difendere i *tâcherons* italiani appartenenti al PCdI, tanto che Salom ebbe modo di dire: «s'il plaît à M. Marty de prendre ici à cette tribune la défense des tâcherons français ou étrangers, les ouvriers du bâtiment le jugeront. Quant à nous, nous combattons par tous les moyens ces ignobles individus qui font la traite des blancs»<sup>966</sup>.

«Piovra», «tratta dei bianchi», questi erano i termini usati per descrivere il mondo del lavoro nell'edilizia pervaso da questi sistemi di sub-appalto. La divisione tra il dibattito ideologico, quello sul mondo del lavoro e quello sull'immigrazione tendevano a confondersi; così Marty rispondeva:

Je l'ai dit ici, ces tâcherons italiens sont des fascistes et, ceux-là, jamais la police ne les expulsera. Ceux que j'ai défendus ici, ce sont les ouvriers italiens et espagnols. Ceux-là, nous les défendrons jusqu'au bout, alors que vous, vous demandez la limitation de la main-d'œuvre étrangère<sup>967</sup>.

Insomma, il *tâcheronnat* era usato al medesimo tempo per accusare gli immigrati come per accusare le fazioni politiche opposte.

A destra, le accuse erano ancora più forti e dirette, come si desume leggendo le pagine de "L'Action Française" del 5 dicembre 1931 su cui era stata pubblicata la circolare di un'associazione di intonacatori (*enduseurs*), tutti ex combattenti, che accusavano la municipalità di Parigi di affidare i lavori pubblici a imprenditori che rigiravano le commesse a *tâcherons* stranieri. Questa circolare era usata come pretesto da Charles Maurras per scagliarsi contro il governi «des métèques et des juifs» e per chiedere l'imposizione di restrizioni agli stranieri nel mercato del lavoro<sup>968</sup>.

La presenza di *tâcherons* stranieri divenne quindi una motivazione per chiedere, a destra come a sinistra, un controllo sull'immigrazione nel mondo del lavoro. La legge

---

966 *Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris*, 12 décembre 1931, p.5074

967 *Ibidem*, p.5073

968 Questo il testo della circolare: «Nous avons l'honneur de vous faire part de notre association d'enduseurs (spécialité d'enduits de peinture). Cette formation française ne comprenant que des anciens combattants voudrait travailler sur leur sol. La Ville de Paris donne en ce moment plusieurs de ses travaux à des entrepreneurs de peinture, qui donnent les travaux d'enduits à des tâcherons (italiens, hongrois, portugais, etc.). Notre association se réclame auprès de vous pour faire respecter nos droits, et nous donner la préférence, si cela est possible, selon vos pouvoirs auprès des entrepreneurs de peinture».

del 1932 sulla protezione della manodopera francese non cambiò questa postura, tanto che un'assemblea sindacale dei piastrellisti della CGTU che si tenne a Parigi il 4 dicembre 1933, vide innalzarsi i toni tanto che "l'Humanité" notò che «de bons camarades pensent que le départ des ouvriers immigrés peut résoudre leurs difficultés». Messi di fronte alla spaccatura della base, i dirigenti individuavano una soluzione nella lotta «contre tous les tâcherons, italiens ou français, qui sous-traitent les travaux de carrelage aux entreprises générales, avec des rabais considérables, imposent aux compagnons des salaires inférieurs à ceux contenus dans le contrat collectif»<sup>969</sup>.

Insomma, se la lotta contro il sub-appalto era al centro dell'azione sindacale, nel mondo del lavoro era molto difficile distinguere tra questione 'nazionale' e questione 'di classe', sovrapponendo spesso i due piani.

Nel 1934, il prefetto della Senna ammise che, nonostante l'articolo 44 del *Cahier des charges* (il disciplinare degli appalti per i lavori pubblici) del comune di Parigi vietasse il *tâcheronnat*, la pratica era ancora in fase di espansione<sup>970</sup>. Per questo, l'anno seguente, la decima commissione della municipalità di Parigi emise una mozione che richiedeva al prefetto di far rispettare le norme del disciplinare degli appalti<sup>971</sup>. Si può quindi vedere come, fino alla prima metà degli anni Trenta, le disposizioni legali per arginare il fenomeno esistevano, ma rimanevano spesso lettera morta. Vedremo in seguito la trasformazione che avvenne nel 1935.

## 2.1 Il *tâcheronnat* nell'attività quotidiana dei *prud'hommes*

In che maniera incideva la presenza di un *tâcheron* all'interno di un conflitto giudiziario presso i probiviri?

Introduciamo qui un litigio che vide contrapporsi undici operai, per la maggior parte italiani, contro tale Volpi, un *tâcheron*. Volpi riconobbe a ciascuno

devoir [...] la somme qu'il[s] réclame[nt] mais il expose qu'il se trouve momentanément dans une situation gênée, qu'il n'est pas soldé lui-même des travaux qu'il a entrepris et que par suite, il ne peut s'acquitter de sa dette pour le moment. Il sollicite du conseil un délai pour le règlement des salaires du demandeur.

Il *tâcheron* si trovava a metà, o addirittura nella parte finale, della catena degli appalti. Se i soldi scarseggiavano a monte, a valle si apriva un periodo di magra per tutti, che nessun conflitto giudiziario poteva risolvere.

Volpi era stato denunciato da sette operai con cognomi o nomi italiani, due con cognomi che potrebbero essere polacchi ed uno francese<sup>972</sup>. La divisione geografica di questi lavoratori ricalcava la divisione per specializzazione, con i *plâtriers* domiciliati a Parigi ed i *maçons* a Romainville e Drancy. A non ricadere in questa divisione era Georges Petitjean, l'unico con cognome francese. *Plâtriers* erano i due polacchi – Jean

969 *L'Humanité*, 09 décembre 1933, p.5

970 *Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris*, 6 juillet 1934


971 *Conseil général de la Seine*, 12 juillet 1935, p.202

972 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>789, 13 giugno 1925, Bernakini, Delcolle, Morano et al. c. Volpi

Kuezynski e Stanislas Golebienski - e due italiani - Joseph e Salvator Gerardi<sup>973</sup> - questi ultimi probabilmente imparentati tra loro visto il cognome ed il domicilio comuni. Due colleghi, Evario Morano e Pierre Musso, vivevano nello stesso edificio a Drancy, mentre tutti gli altri muratori vivevano a Romainville concentrati in Rue de Montreuil e nella sua continuazione, Avenue de Brazza. Di questi, due, Jean Bernakini (probabilmente Bernacchini) e Ressler Ragugini abitavano al civico 123, ovvero lo stesso civico dove risiedeva Volpi, il *tâcheron* per cui avevano lavorato e che avevano condotto davanti ai probiviri. È probabile che questi ‘vicini di casa’ si conoscessero già, e che dovendo cercare lavoratori edili per una commessa, Volpi abbia trovato nelle conoscenze che aveva nel suo palazzo e nella sua via il primo canale di reclutamento<sup>974</sup>. Questa vicinanza fisica non impedì agli operai di volgersi contro di lui quando si trovarono senza stipendi.

Questo conflitto ci mostra chiaramente come datori di lavoro ed operai vivessero in ambienti molto ravvicinati, ma soprattutto ci mostra che Volpi, il ‘padrone’, era stato probabilmente un operaio come gli altri, ma aveva deciso di mettersi in proprio lanciandosi nell’intermediazione di manodopera.

Figura 31: Rappresentazione cartografica del contenzioso Bernakini, Delcolle, Morano et al. c. Volpi.



973 Nel censimento del 1926 non risultano residenti al domicilio dichiarato ai probiviri. AVP, LRP, 1926, XV, Grenelle D2M8 276

974 Nel censimento del 1926, Ressler Ragugini (Gualdo Tadino, 1903) e Giovanni Moret (Passano, 1904) erano residenti in Avenue de Brazza 80, ovvero l’indirizzo che era stato comunicato ai probiviri da De Colle. Quest’ultimo invece presente al 123 di Route de Montreuil, l’indirizzo dato da Ragugini e Bernacchini, oltre che da Volpi. Archives Départementales de la Seine-Saint-Denis (ADSSD), LRP, Romainville, 1926, D2M8/89/1 ; Montreuil-sous-Bois, 1926, D2M8/85



Questi personaggi erano principalmente italiani o, per essere più corretti, portavano dei cognomi della Penisola. Purtroppo è molto difficile risalire alle loro esatte identità, poiché le carte non ci riportano i loro nomi di battesimo e sono spesso assenti dai registri di commercio.

I lavoratori, spesso decidevano di denunciare i *tâcherons* insieme agli imprenditori principali. Avvenne per esempio in un contenzioso che vide cinque operai, tutti apparentemente italiani, denunciare due persone distinte, Dauger, l'imprenditore edile principale, e Albanesi, il *tâcheron*<sup>975</sup>. Come nei conflitti precedenti, tutti i lavoratori vivevano attorno a due domicili, entrambi ravvicinati l'uno all'altro. Un primo gruppo di tre operai viveva al 78 di Rue Jean Jaurès a Ivry Port<sup>976</sup>, mentre gli altri due erano domiciliati all'11 del Boulevard Louis Lemoine di Ivry. I consiglieri probiviri diedero ragione agli operai, ma in questo come nella maggioranza dei casi simili, solo Albanesi fu riconosciuto responsabile mentre Dauger fu assolto. Perché ?

I consiglieri distinguevano nettamente, e questo è riscontrabile su tutto il periodo studiato, tra il contratto di locazione di servizio, che regolava l'assunzione di un lavoratore o di una lavoratrice, ed il contratto di impresa (*contrat d'entreprise*), che regolava invece i rapporti tra un imprenditore ed un *tâcheron*, ovvero quando non vi era subordinazione ma un *marchandage*. Dalle carte dei probiviri appare infatti che i consiglieri non si facessero alcun problema nel riconoscere l'esistenza di un sistema di subappalto retto sul *marchandage*. Il nodo centrale era che la giurisdizione dei *prud'hommes* si estendeva solo ai contratti di lavoro, non ai contratti di impresa, che erano invece appannaggio dei tribunali di commercio. Così, se Dauger aveva stretto un contratto d'impresa con Albanesi per compiere un lavoro, e questo aveva assunto degli operai, era indimostrabile che vi fosse un qualche legame di fatto e di diritto tra Dauger e gli operai.

Questa fattispecie non si presentava solo nei conflitti collettivi, anzi. Poteva poi succedere che fosse l'azienda a non riuscire a dimostrare che il *tâcheron* avesse avuto qualche ruolo nell'assunzione dell'operaio, come nel caso di Albino Leonarduzzi, che il 6 giugno del 1925 aveva portato al cospetto dei probiviri sia un certo Buttazzoni, *tâcheron*, sia gli stabilimenti Fachaux<sup>977</sup>. Non essendovi alcuna prova di contratto di impresa, i probiviri dovettero riconoscere l'azienda come unica responsabile.

In conclusione, la struttura stessa del mondo del lavoro poteva portare ad un mancato riconoscimento di un diritto. Nell'edilizia in particolare, ma non era diverso in altri settori industriali o agricoli, la moltiplicazione dei soggetti "imprenditoriali" a diversi livelli riduceva la possibilità di poter vedersi riconosciuto un diritto. La limitazione netta tra ciò che era un rapporto di lavoro e ciò che era considerato un rapporto commerciale, con la conseguente limitazione della giurisdizione dei probiviri, portava

---

975 AVP, CPB, D1U<sup>10790</sup>, 10 ottobre 1925, Springo, Demonte, Burlesi et al. c. Albanesi e Dauger

976 Nel censimento del 1926 a questo censimento era presente solo Springo Leutelmonte, nato a Pordenone nel 1901, e censito come «pensionnaire» (ospite pagante) insieme a quattro lavoratori francesi. ADVM, LRP, Ivry-sur-Seine, 1926, D2M8 337

977 AVP, CPB, D1U<sup>10789</sup>, 6 giugno 1925, Leonarduzzi Albino c. Butazzoni e Entreprise Facheux

questi ad essere impossibilitati a condannare in solido i vari soggetti che erano coinvolti a vari livelli nell'attività produttiva.

Il problema si complicò ulteriormente con l'emergere della protezione sociale. Chi versava i contributi padronali, chi doveva compilare e poi restituire tutte le carte ed i certificati che servivano al lavoratore per dimostrare alle amministrazioni (ed ai futuri datori di lavoro) di essere in regola per poter richiedere una prestazione assicurativo-previdenziale?

Interessante per studiare la forte mobilità che vi era nel mercato del lavoro sono i due casi che videro coinvolto Leandro Pollame<sup>978</sup> nel 1931 e nel 1934 davanti al Consiglio dei Proviviri della Senna. Nel primo procedimento Pollame figurava come *tâcheron*, accusato da Romeo Buffon<sup>979</sup> insieme a Iotty, imprenditore, per mancato pagamento del salario<sup>980</sup>. Buffon era stato assunto da Pollame nel settembre 1930 per lavorare in un cantiere a Boissy le Roi la cui commessa principale era stata poi assunta dall'azienda di Iotty, anche se quest'ultimo negò che esistesse un qualsivoglia legame giuridico con l'operaio. Il contratto era stato verbale, i salari calcolati su di un foglietto che fu presentato come prova. Per confermare il mancato pagamento, furono chiamati altri due operai come testimoni, André Buffon (nonostante il cognome, non era parente dell'attore) e Marco Jean, suo collega. Alla fine Pollame riconobbe di dover pagare una certa somma a Romeo Buffon, ma affermò di non avere la disponibilità economica. I *prud'hommes* condannarono il solo Pollame a pagare più di mille franchi di salari, poiché il legame giuridico tra imprenditore e *tâcheron* non rientrava nella loro competenza, ma in quella dei tribunali di commercio. Insomma, in questo come in altri casi la condanna arrivava, ma vi era l'incertezza sulla possibilità che l'intermediario potesse realmente pagare il dovuto.

Tre anni dopo, nell'ottobre 1934, Pollame tornò davanti ai *prud'hommes*, questa volta come operaio cementista, accusando un *tâcheron* di nome Toso, e Feifer, l'imprenditore<sup>981</sup>. Questa volta era Pollame a chiedere lo stipendio arretrato, e Toso ad affermare che aveva dei problemi nei pagamenti per uno screzio con l'imprenditore principale. Feifer portò il contratto di lavoro siglato tra lui e Toso, a cui aveva affidato il lavoro *à la tâche*, lasciandogli quindi la libertà di assumere e dirigere i lavori. Per questo, anche in questo caso, fu solo l'intermediario ad essere condannato.

La questione si complicava ulteriormente quando su di un medesimo cantiere vi erano due o più intermediari. Fu il problema che si trovò di fronte Mario Ravagli<sup>982</sup>. Quando la domanda era giunta al *bureau de conciliation* nel gennaio 1934, Vanni, il

---

978 La nazionalità italiana è confermata dalla lista nominativa del censimento del 1936, in cui è registrato presso il domicilio che aveva comunicato ai probiviri, AVP, LRP, 1936, XI, Folie-Méricourt, D2M8 591

979 La sua nazionalità italiana è confermata dal censimento del 1931, in cui è registrato presso il domicilio che aveva comunicato ai probiviri. AVP, LRP, 1931, XII, Quinze-Vingts, D2M8 404

980 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>801, 7 febbraio 1931, Buffon Romeo c. Pollame e Iotty

981 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>815, 6 ottobre 1934, Pollame c. Toso e Feifer

982 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>811, 3 febbraio 1934, Ravagli Mario c. Vanni

tâcheron (che dichiarò di vivere allo stesso numero civico di Ravagli<sup>983</sup>), aveva accettato di consegnare un certificato di lavoro come richiesto dall'operaio. Qualche giorno dopo, Ravagli si trovò in mano un certificato firmato da un certo Giuseppe Naldoni, un altro *tâcheron*. Di fronte ad un documento falso, decise di portare la questione al *bureau de jugement*, per averne uno corretto. Come nel caso precedente, per ricostruire la reale responsabilità di Vanni fu chiamato a testimoniare un altro operaio, un certo Antonio Elmi che confermò la responsabilità del Vanni.

In un mercato del lavoro così frastagliato e fluido al tempo stesso, non erano pochi gli imprenditori che facevano ricadere le proprie responsabilità su *tâcherons* fittizi.

Nelle conclusioni alla controversia che vide contrapporsi quattro operai, tutti con cognomi italiani, due sicuramente con la cittadinanza italiana al momento del contenzioso<sup>984</sup>, ad un *tâcheron*, Dionisio Malagnini, ed un'azienda, Davidon et Delpech, i giudici, messi di fronte all'insolvenza dell'imprenditore principale, affermarono che «beaucoup d'entreprises font cela en se débarassant sur un homme de paille ou tâcheron»<sup>985</sup>. Malagnini aveva infatti ammesso di aver firmato un *marché* con l'impresa, ma questo era *de complaisance* (di comodo). Fatto sta che, seppure i giudici riconoscessero che il contratto tra impresa e intermediario rientrasse solo in una strategia per liberarsi della responsabilità diretta, non poterono che condannare il solo Malagnini, assolvendo Davidon et Delpech: come al solito, sarebbe stato un tribunale di commercio a dover giudicare la controversia tra queste due parti.

Per l'imprenditore, inoltre, era molto più facile sottrarsi dalle sue responsabilità, poiché il *marché* raggiunto con il *tâcheron* era quasi sempre scritto, mentre i contratti di lavoro con gli operai erano perlopiù orali<sup>986</sup>.

Questi contratti con gli intermediari non mostravano sempre tutta la realtà. Vi potevano essere infatti casi di intermediari che provavano a farsi passare per operai per vedersi pagato lo stipendio. Così, per esempio, nel febbraio 1934 Angelo Venuti<sup>987</sup> e Urbain Meaille denunciarono l'imprenditore, tale Rime, chiedendo salari ed i certificati di lavoro<sup>988</sup>. Venuti, per dimostrare di essere operaio, presentò un certificato firmato dall'imprenditore in cui era definito come capo cantiere. I *prud'hommes* si dissero però incompetenti, poiché Venuti e Meaille erano (a) stati pagati *aux pièces*, ovvero in maniera forfettaria, e (b) avevano diretto dei lavoratori che erano stati pagati da loro *à l'heure*. La forma differente di pagamento, l'azione di ricevere un capitale iniziale per

---

983 Tale circostanza non è confermata dal censimento del 1936, da cui non risulta che i due risiedessero all'indirizzo dichiarato ai *prud'hommes*. AVP, LRP, 1936, XVI, Auteuil D2M8 642

984 I fratelli Fabian, Erminio e Angelo, erano residenti nei censimenti del 1931 e del 1936 presso l'indirizzo dichiarato ai probiviri. ADE, LRP, Palaiseau, 1931 e 1936, 6M/235. Un altro lavoratore, registrato come Dominique Conti, si era naturalizzato nel 1928. Decreto di naturalizzazione 5922 del 27 maggio 1928. Vi è inoltre un Domenico Conti, originario di Frosinone ma residente in Francia, registrato nel Casellario Politico Centrale nel 1931. ACS, CPC, b. 1452

985 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>802, 13 giugno 1931, Fabian Angelo, Fabian Erminio, Conti Dominique e Valent Romano c. Malagnini e Davidon et Delpech

986 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>815, 6 ottobre 1934, Carminati c. Quintavalla e Pasquet

987 Italiano, viveva in Francia con la moglie. ADSSD, LRP, Montreuil, 1936, Vol.5, D2M8/145

988 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>811, 3 febbraio 1934, Venuti e Meaille c. Rime

poi gestirlo nel coordinamento dei lavori e dei lavoratori, rappresentava quindi la differenza sostanziale tra essere un padrone ed un operaio.

Se in alcuni casi il *tâcheron* era una figura più simile ad un caposquadra, altre volte emergeva chiaramente il suo lato imprenditoriale. Abbiamo già citato in precedenza le due controversie che videro come convenuto nel maggio 1934, un certo Secondo Piovesan, davanti ai *prud'hommes* di Aix-en-Provence. La prima volta figurava come imprenditore principale del cantiere<sup>989</sup>; la seconda invece fu citato da tre operai iberici e accusato come *tâcheron* insieme ai fratelli Penna che figuravano invece come imprenditori. In questo secondo caso, Piovesan e i Penna furono condannati in solido (*solidairement*) perché erano presenti in forma scritta anche i contratti di lavoro degli operai che dimostravano la responsabilità dell'imprenditore principale. Al di là di questo aspetto interessante, che ci mostra come l'incertezza del diritto nasceva nel e dall'informalità delle relazioni di lavoro, l'altra questione che vorremmo sottolineare è che la stessa persona poteva avere funzioni molto diverse al tempo stesso, ed usare questa molteplicità di funzioni sulla base delle sue strategie di affermazione economica e sociale.

La presenza del *tâcheronat* non era una condizione propria solo al mondo del lavoro migrante, come dimostrano vari conflitti che coinvolgevano solo lavoratori francesi<sup>990</sup>, o altri che vedevano la presenza di gruppi misti. Inoltre la presenza di un intermediario italiano non implicava che le assunzioni di operai avvenissero solo all'interno della stessa comunità<sup>991</sup>.

I diversi fondi di archivio studiati ci mostrano l'importanza dell'intermediazione – tramite i *tâcherons* - nella gestione della manodopera edile. I documenti di Aix-en-Provence ci restituiscono una condizione simile anche all'interno del mondo agricolo, per quanto questo mondo fosse ancora in larga parte assente dai *prud'hommes*. Qui si arrivava ad avere un proprietario di terreno, che dava la gestione della raccolta ad una ditta che affidava a sua volta la gestione della forza lavoro ad una persona di fiducia, che spesso gestiva quei lavoratori per più proprietà<sup>992</sup>.

## 2.2 Il riconoscimento della *responsabilité solidaire*

Con la seconda metà degli anni Trenta intervenne un cambiamento epocale per la possibilità dei lavoratori di perseguire per via giudiziaria gli imprenditori principali. L'8 agosto 1935, infatti, fu approvato un decreto-legge che modificò i commi 30c-d del Libro I del Codice del lavoro introducendo nell'ordinamento giuridico la responsabilità in solido (*responsabilité solidaire*) dell'imprenditore principale in caso di insolvenza del *tâcheron*<sup>993</sup>. I tribunali inoltre riconobbero che fosse il datore di lavoro principale il

989 ADBR, CPA, 1675 W 5, 4 maggio 1934, Basso, Bertucci, Racca et al. c. Piovesan

990 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>803, 3 ottobre 1931 Capelain, Covelet, Daubord, Mahiret e Fouret c. Ste Industrielle des Pyrenées

991 AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>815, 6 ottobre 1934, Zind Raymond c. Rubini e Ruccio

992 ADBR, CPA, 1675 W 5, 12 gennaio 1934, Musso Barthélemy c. Ménardi Albert

993 H. Bourdeaux (dir.), *Code du Travail et de la Prévoyance Sociale. Textes codifiés. Législation (25 mai 1864 - 31 mai 1936)*, Dalloz, Parigi 1939, pp. 14.

responsabile per tutta la serie di carte e certificati che derivavano dalle nuove politiche sociali, ovviando così ai problemi derivanti dalla mancata registrazione di molti *tâcherons* ai registri di commercio. La protezione sociale aveva quindi spinto ad una formalizzazione dei rapporti di lavoro. I datori di lavoro dovevano essere imprenditori a tutti gli effetti, e per esserlo dovevano rispettare determinate condizioni, quali l'iscrizione al registro di commercio<sup>994</sup> ed il possesso di un fondo commerciale:

Art. 30c [...] l'entrepreneur principal, en cas d'insolvabilité du sous-entrepreneur, est substitué à ce dernier, en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie, pour le payement des salaires, la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, le versement des allocations familiales et les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales.

Questi obblighi valevano sia nel caso in cui il lavoro fosse svolto in una officina, in un negozio o in un cantiere dell'imprenditore principale, sia che avvenisse altrove, anche nei casi di lavori a domicilio. La platea a cui si rivolgeva la norma era quindi molto ampia.

Il decreto-legge dell'8 agosto 1935 è stato definito dalla storiografia recente come una riforma moderata, perché colpiva solo coloro che erano iscritti ai registri di commercio e che avevano un fondo di commercio, ovvero quei *tâcherons* che erano formalmente riconosciuti come imprenditori, tralasciando invece tutti coloro che agivano nell'informalità<sup>995</sup>. Non vorremmo, però, che questa critica facesse perdere la portata di questa innovazione, che a nostro avviso coinvolse anche coloro che operavano come sotto-imprenditori 'in nero'.

Per dare conto di questa trasformazione, un caso emblematico ci sembra la controversia che avvenne tra gli operai François Gabelliani e Giusto Londero da una parte, e Durand (architetto-imprenditore), Salvatore Torti (imprenditore edile) e Salvatore Sotgiu (*tâcheron*)<sup>996</sup>. Dal registro di commercio sappiamo che l'imprenditore, Torti, era un italiano naturalizzato francese nel marzo 1924<sup>997</sup>, mentre di Sotgiu abbiamo informazioni più contraddittorie. Un Salvatore Sotgiu, nato a Nuoro nel 1901, si sarebbe naturalizzato francese nel 1939, ma è molto probabile che si tratti di un'omonimia poiché quest'ultimo viveva a Marsiglia almeno dalla nascita del primo figlio nel 1932<sup>998</sup>.

Comunque, tornando alla controversia giudiziaria, Gabelliani era stato assunto da Sotgiu il 17 ottobre 1936 per lavorare in un cantiere a Montrouge, nella periferia sud di

---

994 Il Registro di Commercio era del resto un'istituzione abbastanza recente, essendo stato istituito dalla legge del 18 marzo 1919 anche per controllare la concorrenza degli imprenditori stranieri C. Zalc, *L'analyse d'une institution: Le Registre du commerce et les étrangers dans l'entre-deux-guerres*, cit.

995 M. Martini, *Tâcherons ou sous-traitants? Travailleurs indépendants et entrepreneurs dans la construction en France entre la fin du XIXe siècle et l'entre-deux-guerres*, cit., pp. 65.

996 Gabelliani et Londero contre Durand, Torti et Sotgiu, 5 juin 1937, D1U<sup>10</sup>840, Conseil des Prud'hommes de la Seine 1844-1940, Archives de la Ville de Paris

997 AVP, Registre de Commerce, D34U<sup>3</sup>2422

998 *Journal Officiel*, 8 gennaio 1939, p.516. Lo stesso Sotgiu è registrato nel Casellario Politico Centrale. ACS, CPC, b.4881, f. 130815

Parigi, raggiunto il 19 novembre successivo da Londero. Il 19 febbraio del 1937 erano stati licenziati. Di fronte al *bureau de jugement*, Sotgiu dichiarò in prima battuta di aver assunto i due operai in veste di semplice *maître-compagnon* per conto di Torti. Quest'ultimo scaricò invece tutte le responsabilità su Sotgiu con cui aveva stretto un *marché*. Di fronte alle prove ed alle insistenze del giudice, Sotgiu ammise di essere un *tâcheron*, né un *compagnon*, né un subappaltante in quanto non forniva i materiali di lavoro (altra differenza sostanziale per i *prud'hommes* per distinguere l'imprenditore dall'intermediario). Così spiegò la sua scelta:

Que voulez-vous, quand on a des enfants à nourrir et qu'on n'a pas de travail, on accepte tout ce qui se présente, avec l'espoir de s'en tirer tout de même.

Questa frase sembra ben restituire le ragioni che spingevano un operaio a mettersi in proprio nella gestione della manodopera per altri. Non era per forza un'ascesa sociale, poteva anzi essere percepita come una scelta rischiosa per evitare l'inattività e tentare la fortuna al tempo stesso, sapendo che il rischio era quello di trovarsi pieno di debiti, con gli operai e la giustizia alle calcagna.

Durand fu scagionato, messo *hors de cause*, perché aveva stretto un contratto d'impresa con Torti, senza alcuna responsabilità verso gli operai. Soffermiamoci, però, sulle conclusioni che il consigliere relatore consegnò ai propri colleghi per giungere alla sentenza:

Attendu qu'il apparaît clairement que le titre de sous-traitant a eu surtout pour but de soustraire TORTI et SOTGIU aux conséquences des décrets-lois du 8 août 1935, concernant le tâcheronnat. Que d'ailleurs l'exemplaire du marché joint au dossier est incomplet et inexécutable, parce que d'abord il ne contient l'indication d'aucune Compagnie d'Assurance contre les Accidents, il ne porte l'affiliation à aucun Organisme garantissant l'application de la Loi sur les A[ssurances] S[ociales], il n'est pas question non plus des obligations relatives aux Allocations Familiales.

Attendu que si ce prétendu Marché stipule bien que Sotgiu est inscrit au registre du commerce [...], ce numéro n'est pas déclaré. Que d'ailleurs SOTGIU n'est propriétaire d'aucun fonds de commerce, ne possède ni bureau, ni chantier, ni matériel.

Attendu que les suppressions ou les additions contenues dans ledit Marché ne sont ni signées ni paraphées. Qu'il suffit du moindre examen sérieux pour en déceler sa valeur fictive et qu'il y a lieu de n'en tenir compte. [...]

Da questo passaggio si capisce come la norma non avesse messo in discussione l'esistenza del subappalto, ma avesse provato ad imbrigliarlo in uno schema nuovo retto dalla responsabilità in solido.

Con il nuovo decreto-legge, i diritti sociali diventavano finalmente rivendicabili anche da quei lavoratori che erano inseriti in catene di subappalto che facevano scomparire la responsabilità oggettiva tra le parti. Questo è un passaggio fondamentale per la conquista effettiva dei diritti sociali che furono introdotti in quegli anni. I lavoratori potevano rivendicare i loro nuovi diritti attaccando direttamente la catena del subappalto fino a giungere a coloro i quali erano gli unici ad avere gli strumenti per

garantirglieli: strumenti amministrativi e legali per firmare ed “essere in regola” con le carte, e strumenti economici per versare i contributi.

Il “Droit Ouvrier”, la rivista giuridica della CGT, uscito nell’ottobre 1935 era molto chiaro su questo punto:

Si le décret-loi du 8 août 1935 a apporté, comme nous le disons plus loin, une petite garantie aux ouvriers des tâcherons, cette réglementation sera encore matière à chicane en justice<sup>999</sup>.

E qualche pagina dopo:

les articles 30 c et 30 d [...] institués par un décret-loi du 8 août 1935 [...] tout en ayant comme titre 'Répression du marchandage', ne font que légaliser le tâcheronnat. Tout au plus les salariés des tâcherons sont maintenant un peu mieux garantis puisqu'ils ont un recours contre l'entrepreneur principal<sup>1000</sup>.

Insomma, il giudizio era dai due volti. Da una parte si riconoscevano le nuove garanzie, dall’altra si sollevavano perplessità sulla loro reale efficacia. Una cosa è certa, il giornale giuridico della CGT aveva previsto che la giurisprudenza si sarebbe espressa in materia. Il decreto-legge, se infatti non modificò la struttura del mercato del lavoro<sup>1001</sup>, diede nuovi strumenti giuridici in mano agli operai nelle loro domande inerenti i salari e la protezione sociale che rivolsero nei *prud’hommes*.

Questi cambiamenti dovettero avere un impatto particolare nel mondo del lavoro migrante. Quello che però si è potuto vedere in questa sezione, è che la presenza di imprenditori ed intermediari italiani non fu mai, neanche prima della nuova normativa del 1935, un limite per l’emergere di una conflittualità. Anzi, l’ambito giudiziario fu visto dagli attori del tempo come uno spazio protetto e protettivo, forse più degli scioperi e di altre forme di conflitto manifesto. La vicinanza, spesso anche geografica, tra padroni ed operai o tra intermediari ed operai, non cancellava le ragioni materiali che spingevano questi ultimi a richiedere il rispetto dei propri diritti, salariali e sociali.

### **3. Il supporto legale dei sindacati: quale aiuto per gli stranieri nei *prud’hommes*?**

Nei paragrafi che seguono ci interesseremo a tre problematiche: se i sindacati sostenevano i lavoratori stranieri nelle pratiche giudiziarie che intraprendevano; in quale modo questa azione era supportata dagli avvocati e se i migranti che si rivolgevano ai

---

999 *Le Droit Ouvrier*, 9-10/1935, p.240

1000 *Ibidem*, p.250

1001A riprova di ciò vi è il fatto che i contratti collettivi firmati nel 1936 continuarono a vietare le pratiche del *marchandage* e del *tâcheronnat*. Si veda per esempio l'articolo 11 della «Convention générale applicable à toutes les corporations du bâtiment de Carmaux» pubblicata su, *Action coopérative et socialiste du Tarn. Organe hebdomadaire des syndicats ouvriers et paysans. Organe de la Fédération socialiste S.F.I.O. du Tarn*, 08 agosto 1936, e la «Convention collective des plombiers-poseurs de la Place de Paris, signé le 11 juin 1936», pubblicata su *Le Travailleur parisien. Bulletin de l'Union des Syndicats confédérés du département de la Seine*, 1936/07- 1936/ 09

probiviri erano essi stessi sindacalizzati o, al contrario, se l'azione giudiziaria era un segnale di una sindacalizzazione in atto.

Non bisogna infatti dimenticare che i lavoratori stranieri, quando si rivolgevano ai probiviri, entravano in contatto con un'istituzione profondamente permeata dall'azione sindacale. Una certa storiografia ha dato per acquisito il fatto che il movimento socialista e sindacale fosse avverso all'uso del diritto, ritenuto uno strumento di dominazione borghese<sup>1002</sup>. Secondo questa interpretazione, fu solo a partire dal riconoscimento del diritto dei sindacati a promuovere azioni giudiziarie da parte della Corte di Cassazione nel 1913, e con la legge del 12 marzo 1920 sull'estensione della capacità civile dei sindacati professionali, che il sindacalismo si avvicinò al diritto. La lettura di un sindacalismo avverso al diritto deriva da un processo di semplificazione. Innanzitutto dà per scontato che i marxisti, come gli anarchici e tutte le altre correnti rivoluzionarie, oltre ad essere contrari al diritto da un punto di vista ideologico, lo fossero anche da un punto di vista pratico e pragmatico. La storiografia ha però da tempo dimostrato che le camere del lavoro iniziarono a istituire dei propri uffici giuridici per supportare i propri iscritti sin dalla fine dell'Ottocento. Il congresso nazionale delle *bourses du travail* tenutosi a Nizza nel 1901 diede l'input per la creazione di consigli giuridici su tutto il territorio nazionale<sup>1003</sup>. Dopo la prima guerra mondiale, anche i comunisti, che apparentemente erano su posizioni più avverse al diritto, avviarono varie iniziative per rafforzare la propria azione nel campo giuridico e giudiziario<sup>1004</sup>. In secondo luogo, le letture che mettono l'accento su di un'apparente dicotomia tra azione sindacale e uso del diritto danno per scontato che il mondo sindacale fosse egemonizzato se non monopolizzato dalle correnti rivoluzionarie, dimenticandosi la compresenza delle più diverse anime del socialismo come del sindacalismo, quest'ultimo da intendersi come corrente che spesso si sviluppò indipendentemente e rivendicò l'indipendenza delle organizzazioni operaie dalle coeve organizzazioni politiche. Inoltre, si dimentica spesso che lo stesso mondo del diritto si avvicinò, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, alle organizzazioni sindacali ed alle correnti che rivendicavano la riforma sociale. Numerosi avvocati agirono di concerto con i sindacati, promuovendo in prima persona la fondazione di uffici di supporto legale per i lavoratori e per i non abbienti. In Italia ne fu un esempio l'Ufficio per la Difesa Legale dei Poveri fondato nel 1908 a Milano presso la Società Umanitaria di cui abbiamo fatto menzione nel terzo capitolo. Stessa cosa avvenne in Francia, con numerosi avvocati che fecero la loro comparsa nei summenzionati uffici legali delle *bourses du travail*. Ma l'errore più grande è il non prendere in conto le

---

1002P. Enclos, *Réflexions sur l'évolution de l'action juridique syndicale*, in «Savoir/Agir», n° 14 (2010), pp. 23; A. Stanziani, *Labor on the Fringes of Empire: Voice, Exit and the Law*, cit.

1003N. Olszak, *Les avocats et l'acculturation juridique du mouvement ouvrier de 1884 à 1920*, cit., pp. 204; L. Willemez, *Quand les syndicats se saisissent du droit.*, in «Sociétés contemporaines», no 52 (2003), pp. 21.

1004S. Elbaz - L. Israël, *L'invention du droit comme arme politique dans le communisme français. L'Association Juridique Internationale (1929-1939)*, in «Vingtième Siècle. Revue d'histoire», 85 (2005), pp. 31-43.



specificità dei *prud'hommes*. In essi i sindacati agirono ben prima della sentenza della Corte di Cassazione del 1913 e della legge del 1920. Quest'ultima riconobbe infatti il diritto ai sindacati di ricorrere alla giustizia nel caso vi fosse «un préjudice direct ou indirect de l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent»<sup>1005</sup>. Ma nei *prud'hommes* non venivano difesi interessi collettivi di una professione, bensì diritti individuali. Ed in essi i sindacati agivano non come parti in causa, ma innanzitutto come giudici. Le elezioni dei consiglieri operai furono individuate come un campo di battaglia dai sindacati sin dall'inizio degli anni Ottanta dell'Ottocento. Dal 1908, inoltre, poterono essere eletti come consiglieri anche lavoratori non più attivi da meno di cinque anni, aprendo di fatto alla possibilità che funzionari sindacali fossero eletti come consiglieri<sup>1006</sup>. Secondo Norbert Olszak, la cui tesi resta ancora l'analisi insuperata sul rapporto tra movimento operaio e probiviri:

si le mouvement ouvrier s'est intéressé aux prud'hommes, s'il s'est préoccupé d'obtenir sa juste place dans cette institution, c'est parce qu'il lui est progressivement apparu qu'il y avait là d'immenses possibilités de se démarquer complètement de la Justice bourgeoise. Sans juges et sans droit, les conseils de prud'hommes devaient devenir le véritable archétype d'une juridiction, un modèle que l'on pouvait brandir contre le système judiciaire bourgeois pour le contester et le remplacer<sup>1007</sup>.

Se vi poteva quindi essere un'avversione al diritto borghese, questa non toccava i probiviri, che venivano visti e vissuti dal movimento sindacale come istituzioni sui generis, in cui potevano agire in prima persona. Gli anni tra le due guerre videro un continuo aumento dell'attività giuridica dei sindacati, con il rafforzamento progressivo degli uffici per il supporto legale che erano sorti nei decenni precedenti<sup>1008</sup>. Il contenzioso giudiziario non era quindi separato dalle mobilitazioni sociali che attraversarono il Paese a più riprese nel periodo interbellico, con i due picchi del 1919 e del 1936.

Chiarita l'attenzione reale e concreta prestata dai sindacati al diritto, è qui necessario interrogarsi profondamente se i sindacati svolsero un'azione cosciente ed attiva di supporto legale per i lavoratori stranieri e come questo contribuì a dar avvio a processi di sindacalizzazione dei migranti. In altri termini: le organizzazioni operaie supportavano solo i lavoratori nazionali o anche gli stranieri?

Già dall'inizio del Novecento le confederazioni sindacali di numerosi Paesi iniziarono a dotarsi di strutture adibite all'organizzazione dei lavoratori stranieri. Maria Grazia Meriggi ne ha ben mostrato le implicazioni a livello transnazionale, inserendo queste iniziative nella più ampia cornice delle relazioni che sorsero all'interno della

---

1005Loi du 12 mars 1920 «sur l'extension de la capacité civile des syndicats», Journal Officiel de la République Française. Lois et décrets n° 0073 del 14/03/1920

1006L. Willemez, *Quand les syndicats se saisissent du droit.*, cit., pp. 21.

1007N. Olszak, *Mouvement ouvrier et système judiciaire (1830-1950)*, cit., pp. 682.

1008L. Machu, *Entre prévention et réparation: les syndicats ouvriers face à la question des risques du travail pendant l'entre-deux-guerres*, cit.; M. Poggioli, *La juridicisation de l'activité syndicale durant le Front Populaire (CGT, CFTC, CSPF)*, cit.

Seconda internazionale<sup>1009</sup>. In Francia queste iniziative sorsero innanzitutto all'interno delle comunità ebraica di lingua yddish che si erano insediate a Parigi attorno al settore del tessile<sup>1010</sup>. Fu però la guerra a portare una nuova spinta nella costruzione di relazioni internazionali tra sindacati per definire le modalità di organizzazione dei lavoratori migranti. Se il conflitto aveva infatti reciso di netto le relazioni tra organizzazioni operaie appartenenti a Paesi nemici, quelle appartenenti a stati alleati non fecero che intensificarsi con la Conferenza di Leeds del 1916 tra sindacati dei Paesi alleati e quella di Berna del 1917 con i rappresentanti operai degli Imperi Centrali e degli stati neutrali. Nella prima in particolare, la questione dei lavoratori stranieri fu messa all'ordine del giorno, includendo tra le rivendicazioni che il mondo sindacale assumesse alla fine della guerra un ruolo di controllo sulle migrazioni internazionali<sup>1011</sup>.

Finite le ostilità, le problematiche inerenti le condizioni di lavoro, la sindacalizzazione ed supporto legale dei lavoratori stranieri rientrarono nei colloqui internazionali tra organizzazioni sindacali di diversi Paesi. Già a margine dei colloqui di Versailles, la CGT francese e la *Allgemeiner Deutsche Gewerkschaftsbund* (ADGB) tedesca, si erano lungamente interrogate su chi dovesse svolgere i compiti di difesa dei diritti dei lavoratori tedeschi inviati in Francia per la ricostruzione. Dovevano essere costituiti uffici dell'organizzazione tedesca in terra francese, o la CGT doveva permettere che si sviluppasse al suo interno strutture di supporto e sindacalizzazione dei lavoratori tedeschi<sup>1012</sup>?

Da parte italiana, la Confederazione Generale del Lavoro decise nel 1918 di inviare una commissione in Francia per discutere con la CGT delle misure da prendere per garantire l'uguaglianza di trattamento degli emigranti<sup>1013</sup>.

Mentre queste discussioni proseguivano ai vertici delle organizzazioni operaie, in alcune città iniziarono a sorgere iniziative puntuali di supporto legale per gli stranieri. Ne è un esempio quella avviata dall'ufficio marsigliese della Società Umanitaria, che strutturò una serie di servizi volti a dare un supporto legale ai lavoratori italiani residenti in città e nel Dipartimento circostante.

---

1009M. G. Meriggi, *L'Internazionale degli operai. Le relazioni internazionali dei lavoratori in Europa fra la caduta della Comune e gli anni '30*, Franco Angeli, Milano 2015, pp. 21 e 82 (su Germania e Austria); 72 sulla Russia; 74 sugli Stati Uniti d'America.

1010N. L. Green, *Du Sentier à la 7e Avenue: la confection et les immigrés, Paris-New York, 1880-1980*, cit., pp. 367.

1011Sull'importanza delle conferenze di Leeds e Berna rimandiamo ai testi coevi di S. Bauer, *International Labor Legislation and the Society of Nations (orig. Arbeiterschutz und Volkergemeinschaft)*, cit., pp. 15; Per uno sguardo più ampio sulle implicazioni delle conferenze di Leeds e Berna, si veda F. Bertini, *Gilliatt e la piovra. Il sindacalismo internazionale dalle origini a oggi (1776-2006)*, Aracne, Roma 2011, pp. 236; Su quanto le rivendicazioni inerenti il controllo sulle migrazioni emerse dalla Conferenza di Leeds furono disattese nel primo dopoguerra, si veda M. D. Lewis, *Les frontières de la République: Immigration et limites de l'universalisme en France*, cit., pp. 37; E. Mahaim, *The historical and social importance of international labor legislation*, cit., pp. 17.

1012Gli archivi dell'*Institut d'Histoire Sociale* conservano traccia degli incontri bilaterali che si svolsero a partire del 1919 tra CGT e ADGB in merito all'invio di manodopera tedesca in Francia. IHS-CGT, 97 CFD 5 – Conseil Économique du Travail

1013Angiolo Cabrini, «Emigrazione ed emigranti», *Rivista Coloniale*, 1918, p.486

**Tabella 9 - Attività dell'Ufficio dell'Umanitaria a Marsiglia**

fonte: «Gli uffici all'estero» (s.d.), Archivio Umanitaria, fondo Cafassi

Anni	1921	1922
Pratiche per infortuni, pensioni di guerra, domande, richieste, reclami, ricerche, ricuper, ecc.	3955	3808
Compare in Tribunale, Giustizia di pace, compagnie di assicurazione, avvocati, periti medici, prefettura, amministrazioni pubbliche e private	851	731
Indicazioni e consigli verbali	6189	8180
Rimpatri di indigenti	642	174
Traduzione di documenti	100	1599
Collocamento di manodopera:		
richieste		2514
collocamenti		813
Visti e legalizzazioni diverse presso le varie autorità	2199	2915
Corrispondenza a protocollo :		
In partenza	1644	1930
In arrivo	2498	3595

I servizi spaziavano dalle pratiche burocratiche per gli infortuni, le pensioni di guerra, il collocamento della manodopera, l'aiuto agli indigenti, ecc. Tra questi spiccava un'intensa opera di sostegno dei migranti presso i tribunali che acquisirono un peso tale che, nella relazione sulle attività svolte nel 1923, veniva auspicata la nascita di un «vero e proprio ufficio di consulenza medico-legale»<sup>1014</sup>. L'azione della sede marsigliese incontrò un successo tale che si erano costituiti undici sotto-uffici, tali da renderla il fiore all'occhiello dell'Umanitaria all'estero<sup>1015</sup>. Il sotto-ufficio di Aix-en-Provence organizzava uno sportello bisettimanale, dotato di personale fisso che gestiva ulteriori ramificazioni a Trots, Fuveau e Cadolive<sup>1016</sup>.

La questione del supporto legale agli stranieri assunse una dimensione davvero internazionale quando la Federazione Sindacale Internazionale (FSI), decise di organizzare una propria conferenza a Praga interamente dedicata all'emigrazione per il 29 e 30 novembre 1924. La risoluzione che fu votata nella capitale cecoslovacca impegnò le organizzazioni dei Paesi di emigrazione e dei Paesi di immigrazione a sottoscrivere accordi bilaterali per coordinare gli sforzi nella sindacalizzazione e nella difesa dei diritti della manodopera straniera<sup>1017</sup>.

1014AU, FC, "Società Umanitaria. L'attività della Sezione di Marsiglia nell'anno 1923", p.5

1015Definito «fiorentissimo ufficio» in AU, FC, "Note sugli uffici, sezioni e segretariati", 21 gennaio 1924

1016AU, FC, "Società Umanitaria. L'attività della Sezione di Marsiglia nell'anno 1923", p.12

1017ACGT, 97CFD42-FSI, Lettera a tutte le centrali affiliate, 28 novembre 1924

In Francia gli anni 1923-1925 furono quelli in cui la CGTU e la CGT costituirono i primi *Bureau de la main-d'oeuvre étrangère* (MOE), ovvero strutture che erano votate all'organizzazione delle principali comunità straniere<sup>1018</sup>. Uno degli aspetti centrali di questi uffici per la manodopera straniera fu l'azione di difesa giuridica.

La convenzione sottoscritta il 7 maggio 1924 tra Léon Jouhaux per la CGT e Ludovico d'Aragona per la CGdL per la costituzione del *Comité pour la Main d'oeuvre étrangère* asseriva che si sarebbero dovute istituire 'permanenze' (sportelli) per la consulenza dei lavoratori italiani<sup>1019</sup>.

La prima di queste fu aperta a Parigi come *Comité Syndical de Propagande et d'Assistance pour les Travailleurs Italiens Résidant dans la Région Parisienne*, con l'inaugurazione di un'attività di consulenza presso la Bourse du Travail dal 24 marzo 1926<sup>1020</sup>. Lo stesso anno veniva lanciato dall'ufficio italiano della CGT, "L'Operaio Italiano", giornale che sarebbe restato in vita fino agli anni Cinquanta, e che in ogni numero aveva una parte dedicata alla «Consulenza dell'emigrante» in cui i redattori rispondevano alle domande giuridiche che gli venivano poste dai lettori.

Il sostegno legale era una preoccupazione fatta propria anche dagli ambienti comunisti. Il sindacato edile della CGTU nell'aprile del 1924, sulle pagine de "L'Humanité" pubblicate settimanalmente in italiano, divulgò la notizia di una prossima assemblea asserendo:

Uno speciale invito di intervenire viene fatto ai compagni italiani, perché in detta riunione, essi potranno avere tutti i chiarimenti necessari, sui salari, sulle condizioni di lavoro, sui Probitviri, ecc. Si è formato un Nucleo di italiani che si propone di tenere delle riunioni apposite per gli italiani della categoria<sup>1021</sup>

Insomma, l'informazione giuridica era uno strumento di attrazione per la manodopera italiana. Era pratica comune della CGTU, del resto, prevedere degli interventi in italiano nei comizi di quelle federazioni di categoria che contavano un maggior numero di immigrati<sup>1022</sup>.

---

1018Sulle prime esperienze prima della Grande Guerra si veda N. L. Green, *Du Sentier à la 7e Avenue: la confection et les immigrés, Paris-New York, 1880-1980*, cit., pp. 367; L. Haus, *Labor Unions and Immigration Policy in France*, cit.; 355 Y. Lequin, *Histoire des étrangers et de l'immigration en France*, Larousse, Paris 2006; M. G. Meriggi, *Entre fraternité et xénophobie. Les mondes ouvriers parisiens dans l'entre-deux-guerres et les problèmes de la guerre et de la paix*, Arbre Bleu, Nancy 2018, cap. 2; Sulla CGTU una buona vista d'insieme è presente in G. Noiriell, *Longwy: Immigrés et Prolétaires, 1880-1980*, cit., pp. 232.

1019ACGT, 97CFD48-MOE, Convention, 7 maggio 1924

1020ACGT, 97CFD48-MOE, Lettera di Ernesto Caporali, 20 marzo 1926

1021L'Humanité. Supplemento settimanale in lingua italiana, 12 aprile 1924

1022Assemblea dei lavoratori italiani della Regione Parigina del 19 dicembre 1925 alla casa dei Sindacati: L'Humanité, 19 dicembre 1925, p.5; Riunione del «gruppo italiano del Sindacato dei Pittori» e riunione degli ebanisti: L'Humanité, 1 novembre 1925, p.5; Comitato intersindacale italiano di Puteaux: L'Humanité, C.I. di Nogent: L'Humanité, 18 luglio 1925, p.6 3 agosto 1925, p.4; Riunioni dei metallurgici: L'Humanité, 17 luglio 1925, p.4; 18 luglio 1925, p.6 e 30 dicembre 1925, p.4; Sciopero ai cantieri di L'Estaque (B.-d.-R.) il 10 aprile 1926 con intervento di Lavezzi in italiano: *La Provence ouvrière et paysanne*, 11 aprile 1926, p Sciopero degli edili con intervento del «compagno Lavezzi» in italiano il 1 marzo 1927: L'Humanité, 27 febbraio 1927, p.2

Sempre in ambito comunista, interessante è lo specchietto apparso su “L’Unità” stampata a Lilla il 3 settembre 1927 che pubblicizzava uno sportello di assistenza giuridica promosso da un «nostro compagno avvocato [...] in collaborazione, nello studio di un distinto professionista francese»<sup>1023</sup>. L’annuncio si concludeva con l’invito a rivolgersi ad un certo Adamy, al civico 12 di Avenue Mathurin Moreau, nel XIX arrondissement. Ora, si dà il caso che quell’indirizzo non fosse altro che la sede del Soccorso Rosso Internazionale. Possibile che quell’Adamy, fosse Romano Cocchi (il cui nome di battaglia fu Adami), dirigente comunista fuggito in Francia dal 1925 e segretario italiano della Sezione italiana del Soccorso rosso<sup>1024</sup>?

Con la metà degli anni Venti, anche il sindacalismo fascista tentò la strada della consulenza giuridica degli emigranti. “Il Lavoratore d’Italia”, giornale che si definiva indipendente, ma che mal celava i suoi toni nazionalisti, aveva dal primo numero una «Rubrica Legale» in cui venivano fornite agli abbonati informazioni utili su «passaporti, carte d’identità, naturalizzazioni, ecc.» e, «dietro richiesta dei medesimi [abbonati], il giornale, fornirà l’indirizzo [sic] di un legale che potrà disimpegnare e pratiche che eventualmente avessero da svolgere»<sup>1025</sup>.

Mentre l’assistenza giuridica dei lavoratori stranieri diventava un’attività contesa tra diverse famiglie politiche, che vi vedevano uno strumento per raccogliere consenso e legare a sé l’emigrazione dispersa, il sindacato stringeva la sua presa sui *prud’hommes*. Quando venne istituita la *Commission Exécutive des Conseils de prud’hommes* al congresso nazionale dei probiviri del 1922, a prenderne la presidenza fu Henry Dret, sindacalista della CGT che rivendicava apertamente la sua appartenenza *cgteste*<sup>1026</sup>.

Certo, la presenza sindacale era sempre camuffata dietro la difesa dell’istituzione, del suo paritarismo, del suo metodo conciliatorio, della centralità delle consuetudini delle corporazioni, ecc. Però ancora ad inizio anni Trenta i probiviri erano attraversati da accuse inerenti l’accettazione del *mandat impératif* da parte di alcuni di loro. Il mandato imperativo era stata una pratica diffusa alla fine dell’Ottocento, quando i sindacati imponevano ai consiglieri provenienti dalle proprie file di difendere l’interesse del lavoratore<sup>1027</sup>. Dalla riforma del 1905, il consigliere che veniva scoperto aver accettato un mandato imperativo decadeva, e si doveva tornare ad elezioni. Nonostante ciò, ancora nel 1930 vi erano accuse di mandato imperativo imposto dalla CGTU ai ‘propri’ consiglieri. Ne troviamo menzione nei documenti del consiglio dei probiviri

---

1023L’Unità. *Giornale dei lavoratori italiani*, 3 settembre 1927, p.4

1024Sull’esperienza di Cocchi si vedano la voce Cocchi, Romano curata da Carlo Felice Casula nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, Vol. 26, 1982. Dal punto di vista archivistico, si rimanda al fascicolo personale conservato nella busta 1385 del fondo del Casellario Politico Centrale (d’ora in poi CPC), presso l’Archivio Centrale dello Stato (ACS)

1025Il *Lavoratore d’Italia: settimanale politico degli Italiani in Francia*, 14 agosto 1926, p.2

1026N. Olszak, *Mouvement ouvrier et système judiciaire (1830-1950)*, cit., pp. 663 Su Henry Dret si veda anche la pagina biografica sul Maitron en ligne.

1027N. Olszak, *Les conseils de prud’hommes: un archétype judiciaire pour le mouvement ouvrier?*, cit., pp. 111.

della Senna, sezione edilizia, relativamente alle elezioni che si erano svolte nel 1929<sup>1028</sup>. La Corte di Appello, con sentenza del 12 febbraio 1930, aveva invalidato l'elezione di sei consiglieri unitari, mentre tre erano stati mantenuti nelle loro funzioni. Proprio contro questi ultimi vi fu un'alzata di scudi di alcuni consiglieri, perché anch'essi fossero estromessi dalle loro funzioni. Le accuse derivavano da due articoli comparsi su "L'Humanité" del 29 e 31 ottobre 1929, dove la XX Unione Regionale del sindacato enumerava gli impegni che i propri consiglieri si assumevano e definiva la posizione di consigliere proboviro come un posto di combattimento.

Appare evidente che il sindacalismo comunista avesse proposto a diversi candidati un qualche tipo di mandato imperativo. Ma leggendo il dibattito, ciò che appare interessante è il senso di appartenenza corporativo che tutti i consiglieri avevano o dietro cui si trinceravano: prima di essere di tale o talaltro sindacato, essi dicevano di essere imbianchini, marmisti, idraulici, ecc. Questo derivava dal fatto che tutti loro erano stati eletti in rappresentanza di una determinata categoria. Ciascuno di loro si era quindi dovuto confrontare con la costruzione del consenso tra i propri compagni. Questo è probabilmente uno degli aspetti importanti per capire come i probiviri giocarono un ruolo fondamentale, anche dentro i sindacato, per il superamento della dicotomia francese/straniero, portando ciascun lavoratore ad identificarsi con le proprie categorie professionali (o corporative, come veniva detto in gergo). L'altro elemento che emerge da questo dibattito, è l'ormai avanzato professionalismo dei consiglieri. Uno degli accusati ricopriva quella posizione da trentaquattro anni. Il consenso era quindi sedimentato nel tempo, ed era andato di pari passo con la formazione di una cultura giuridica in seno al mondo sindacale, in cui, come dimostrato da Olszak, i consiglieri probiviri avevano giocato un ruolo nevralgico, portando i linguaggi e le prassi del diritto dentro le organizzazioni operaie. Del resto non si deve pensare che gli sportelli giuridici organizzati per i lavoratori stranieri negli anni Venti a cui abbiamo accennato in precedenza nascessero dentro un sindacato già formato al linguaggio dei tribunali. I primi uffici legali erano nati progressivamente e molto lentamente a partire da inizio secolo, proprio in questa interazione feconda tra sindacalisti, consiglieri probiviri e avvocati militanti. La giudiziariaizzazione del sindacato era quindi un processo ancora in corso quando si interessò alla manodopera migrante<sup>1029</sup>.

Lo sviluppo di questa giudiziariaizzazione non è da leggere come il risultato di un ripiegamento 'riformistico' dei sindacati, ma va piuttosto letta nell'accresciuta complessità delle pratiche che i probiviri si trovavano a conciliare, data dall'aumento di tipologie di domande a seguito dell'introduzione di un numero crescente di politiche sociali ed innovazioni legislative che entrarono nel loro perimetro d'azione<sup>1030</sup>. Inoltre, la comparsa della previdenza e dell'assistenza sociale andava a complicare la struttura

---

1028«Procès-verbaux des assemblées générales et des élections du président, du vice-président et du secrétaire» D1U<sup>10774</sup>, Conseil des Prud'hommes de la Seine 1844-1940, Archives de la Ville de Paris 1029N. Olszak, *Les avocats et l'acculturation juridique du mouvement ouvrier de 1884 à 1920*, cit., pp. 204.

1030Cfr. Quinto Capitolo

del rapporto lavorativo, uscendo da uno schema prettamente binario tra operaio e padrone ed introducendo degli attori terzi, ovvero le casse assicurative e di compensazione.

### 3.1 Il ruolo degli avvocati

L'effetto di questi fenomeni fu duplice: o gli attori aumentavano le loro competenze giuridiche, oppure dovevano avvalersi di esperti in materia, ovvero di avvocati. È proprio quello che iniziò a succedere in questo frangente. Avevamo già visto nel terzo capitolo come il rapporto tra probiviri ed avvocati fu sempre problematico, con questi ultimi che provavano a conquistare una propria legittimità mentre i primi provarono a più riprese ad escludere i secondi dalla possibilità di poter rappresentare le parti davanti ai consigli<sup>1031</sup>. Da una parte i sindacati continuarono a rafforzare i propri uffici giuridici e riviste specializzate, dall'altra, sempre più soggetti si recavano davanti ai consigli dei probiviri accompagnati da avvocati. Tale fenomeno non fu uniforme. Il ricorso agli avvocati fu sicuramente più accentuato in una realtà come quella di Aix-en-Provence che a Parigi. Da cosa può derivare questa differenza? Da un più forte legame a procedure corporative nella Capitale? Da una maggiore sindacalizzazione? Difficile a dirsi, del resto numerosi avvocati che patrocinavano gli operai erano vicini alle organizzazioni operaie<sup>1032</sup>. Questo aspetto è quello studiato dalla sociologia e dalla storia del diritto che si è interessata al cosiddetto *cause lawyering*, fenomeno che avviene quando un avvocato svolge la sua azione militante usando la sua professione per difendere una causa politica e/o le persone che con egli condividono un orizzonte ideale ed ideologico<sup>1033</sup>. Le ricerche svolte in questo ambito si sono però soffermate principalmente su cause e contenziosi che hanno un contenuto esplicitamente politico, come la difesa di rifugiati, degli oppositori politici, ecc<sup>1034</sup>.

Nei contenziosi studiati a Parigi, in alcuni conflitti dell'edilizia ed in numerosi del tessile, gli operai furono patrocinati da una certa Suzanne Levy<sup>1035</sup>, che troviamo autrice di articoli negli anni Venti su "Le Droit Ouvrier", la rivista giuridica della CGTU, e partecipare alle conferenze organizzate dallo stesso sindacato di informazione sulle leggi sociali e sul funzionamento dei *prud'hommes*<sup>1036</sup>.

---

1031N. Olszak, *Les avocats et l'acculturation juridique du mouvement ouvrier de 1884 à 1920*, cit., pp. 202.

1032Laure Machu afferma che nella sola unione della Senna, a metà anni Trenta, l'ufficio giuridico contava dieci avvocati, oltre ad alcuni medici esperti in materia infortunistica. L. Machu, *Entre prévention et réparation: les syndicats ouvriers face à la question des risques du travail pendant l'entre-deux-guerres*, cit., pp. 194.

1033In continuità con l'attenzione prestata dalla sociologia bourdieusiana alla divisione del lavoro giudiziario P. Bourdieu, *La force du droit [Éléments pour une sociologie du champ juridique]*, in «Actes de la recherche en sciences sociales», 64 (1986), pp. 3–19; L. Israël, *Usages militants du droit dans l'arène judiciaire: le cause lawyering*, in «Droit et Société», 49 (2001), pp. 793–824.

1034S. Elbaz - L. Israël, *L'invention du droit comme arme politique dans le communisme français. L'Association Juridique Internationale (1929-1939)*, cit.

1035AVP, CPB, D1U<sup>10811</sup>, 3 febbraio 1934, Venuti e Meaille c. Rime

1036«Conférence d'information sur les lois sociales», *L'Humanité*, 30 dicembre 1925. Pare che sia solo un'omonimia quella con Suzanne Buisson (nata Lévy), militante socialista e poi resistente. Non

In ogni caso, l'uomo o la donna di legge poco poteva quando il conflitto restava legato a questioni di pagamento degli stipendi. Lì, i probiviri continuavano a far prevalere le conoscenze e le proprie competenze tecniche nel valutare la qualità dei lavori<sup>1037</sup> o chiamando, raramente, esperti esterni<sup>1038</sup>.

Il gruppo di attori provenienti dalla stessa azienda potevano anche avere strategie difensive differenti. Prendiamo come esempio la vertenza che vide contrapporsi numerosi lavoratori contro gli stabilimenti aeronautici Villiers, a cui abbiamo già accennato in precedenza: tre operai si presentarono di persona rappresentando gli altri colleghi, mentre tutte le figure più qualificate – i capi, il *contremaître*, le stenodattilografe, l'ingegnere, ecc. - si fecero patrocinare da un *avoué* del foro di Aix, un certo Carbonel. Avevamo già fatto accenno in precedenza ai tre operai, dicendo che essi erano un francese, un migrante di prima ed uno di seconda generazione.

Quello che è sicuro è che il primo, Richard, era uno dei più specializzati tra gli operai. Era stato chiamato da Parigi ed aveva, per contratto, una clausola che gli garantiva sei mesi di preavviso. È possibile che tra i lavoratori ve ne fossero altri che erano sindacalizzati. Troviamo infatti un certo Jules Bottello, francese nonostante il nome, citato all'interno de "L'Ouvrier Syndiqué" - organo dell'*Union des Chambres Syndicales Ouvrières* delle Bocche del Rodano – del 1 ottobre 1906<sup>1039</sup>.

Tornando alla questione del ruolo degli avvocati, questo caso ci dimostra che la loro presenza non era necessaria, ma rispondeva ad una precisa strategia. I quadri, infatti, non solo decisero di demandare la propria difesa ad un uomo di legge, ma presentarono un numero maggiore di domande rispetto agli operai, includendovi le richieste di risarcimento per licenziamento "abusivo" e quelle per mancato preavviso. Tutte richieste che erano legittimate a fare, non certo perché si erano rivolti ad un avvocato, ma che derivavano dalle qualifiche che possedevano. Si era prodotta, per qualche motivo a noi sconosciuto, una divisione gerarchica su come rappresentare la propria condizione in tribunale. Questo aspetto è dimostrato dal fatto che alcune domande arrivarono dopo le altre, coinvolgendo sia operai che quadri, ma la strategia non cambiò. Gli operai che presentarono domanda successivamente si fecero comunque rappresentare dagli stessi tre colleghi che avevano presentato domanda una settimana prima, mentre i quadri si affidarono all'avvocato Carbonel. Tre quadri furono poi chiamati di nuovo in aula per opposizione di Villiers. In questo caso solo uno continuò a farsi rappresentare da Carbonel, mentre gli altri due diversificarono ulteriormente la propria strategia, chiamando ciascuno un avvocato differente, entrambi del foro di Marsiglia e non più di quello di Aix.

---

sembra, infatti, che quest'ultima abbia mai agito come avvocatessa e all'interno dei *prud'hommes* 1037AVP, CPB, 9 giugno 1934, D1U<sup>10813</sup>, rapporto del consigliere Rotschild nel contenzioso di Méton Lucien c. dame Jeanne Bonier, dame Marthe Bouballe Thévenin, Raymond Courbeil e Jean Courbeil 1038ADBR, CPA, 1675 W 4, 17 luglio 1931, Tamai Aleardo c. Entreprise Papiuschi 1039«Union des chambres syndicales Ouvrières des Bouches-du-Rhône. Assemblée Générale du 24 août 1906», *L'ouvrier syndiqué*, 1 ottobre 1906



Con ciò non è nostra intenzione affermare che la scelta di appoggiarsi ad un avvocato fosse una scelta di classe. Poteva succedere, al contrario, che fossero gli operai, per di più tutti stranieri, che decidevano di far affidamento su di un avvocato mentre il padrone si presentava di persona, come nel caso già menzionato dei nove operai che denunciarono Piovesan nel 1931.

Studiare i *prud'hommes* a Aix ci permette di guardare da più vicino l'incremento della presenza degli avvocati in difesa degli operai. Nel campione del 1934 si assiste alla comparsa del nome di un avvocato, tale Valensi. Nel campione del 1937 questo avvocato rappresentava già circa la metà dei lavoratori, costituendo un quasi monopolio tra coloro che decidevano di rivolgersi ad un uomo di legge. Chi era costui?

Non è facile trovare notizie certe, i documenti non riportano mai il nome, ed il cognome Valensi è di quelli importanti nel mondo giudiziario francese. Famiglia ebraese-fardita originaria di Livorno<sup>1040</sup> e stabilitasi da tempo a Tunisi, i Valensi si erano guadagnati posizioni di grande prestigio nell'amministrazione francese<sup>1041</sup>. Uno dei capostipiti dei Valensi era stato Gabriel, Capo del protocollo a Tunisi, commendatore della Legione d'Onore, generale di divisione durante la Grande Guerra; era il padre di Eugène, *attaché* al comando dei lavoratori coloniali a Tours durante la guerra, zio di Théodore Valensi, avvocato della Corte d'Appello di Parigi e zio di Raoul Valensi, avvocato, poi giudice ed infine vice-presidente del tribunale di Marsiglia<sup>1042</sup>. Raoul Valensi era stato estensore di due testi giuridici di natura, potremmo dire, sociale. Il primo, che si occupava di minori, era intitolato *De l'age de la responsabilité pénale chez les mineurs*<sup>1043</sup>, mentre l'altro era incentrato sulla legge del 9 aprile 1898 sugli incidenti sul lavoro<sup>1044</sup>. Guillaume Valensi morì durante la guerra insieme ad altri membri di spicco della famiglia<sup>1045</sup>.

Tra le due guerre il più noto dei Valensi fu Théodore, avvocato a Parigi presso la Corte d'Appello, deputato nello schieramento repubblicano socialista una prima volta nel 1928 e poi tra il 1932 ed il 1936<sup>1046</sup>, a capo del gruppo parlamentare Francia-Italia fino a quando le mire fasciste sulla Corsica e la Tunisia non lo fecero desistere<sup>1047</sup>.

---

1040Questo particolare è riportato in *L'Europe financière*, 20 aprile 1911, p.1

1041Per una ricostruzione storica della presenza dei Valensi a Tunisi si veda E. Boccara, *In fuga dall'inquisizione: ebrei portoghesi a Tunisi: due famiglie, quattro secoli di storia*, Casa Editrice Giuntina, Firenze 2011; Una descrizione di alcuni membri della famiglia Valensi compare in P. Lambert, *Dictionnaire illustré de la Tunisie: choses et gens de Tunisie*, C. Saliba Aïné, Tunis 1912.

1042Queste informazioni sono tratte dal necrologio comparso su *Paris-midi*, 25 maggio 1918, p.2

1043R. Valensi, *Comité de défense des enfants traduits en justice. De l'âge de la responsabilité pénale chez les mineurs*, Barlatier et Barthelet, Marseille 1894.

1044R. Valensi, *La lois sur les accidents du travail. Commentaire théorique et pratique de la loi du 9 avril 1898 et des règlements d'administration publique*, Marchal et Billard, Marseille 1899.

1045Paris-Midi, 6 giugno 1919, p.2

1046C. Poupault, *Espérances et ambivalences du premier voyage officiel de parlementaires français en Italie fasciste (1933)*, in «Parlement[s], Revue d'histoire politique», n° 15 (2011), pp. 162–174.

1047Per capire chi fossero i Valensi in questo periodo, usiamo la definizione che Théodore Valensi dava di sé: «enfant de Tunis, élevé dans l'admiration de l'oeuvre française en Tunisie et dans le culte des droits sacrés de la France sur Tunis», in «En Corse et en Tunisie l'indignation monte contre les prétentions italiennes», *l'Humanité*, 6 dicembre 1938, p.2

A Parigi operava un altro avvocato, Guillaume Valensi, che dagli annunci apprendiamo che si occupava di «*tous procès et divorces, même pour Italiens et Espagnols*»<sup>1048</sup>. Anche lui nato a Tunisi, l'enciclopedia del movimento operaio francese, il "Maitron", riporta una voce su di lui in cui viene registrato come anarchico individualista, spesso coinvolto in truffe alle assicurazioni, probabilmente insieme al fratello, Robert, che dirigeva una clinica specializzata in incidenti sul lavoro<sup>1049</sup>.

Un'altra parte dei Valensi tunisini passò dalla Francia in quel periodo ma guardava all'Italia. Tra loro Massimo Valensi, meglio noto come Valenzi, iscritto al Partito Comunista d'Italia a Tunisi, nel 1937 raggiunse Parigi per partecipare all'esperienza editoriale de "La Voce degli Italiani", giornale diretto da Giuseppe Di Vittorio ed edito dall'Unione Popolare<sup>1050</sup>. Massimo Valenzi avrebbe poi raggiunto l'Italia sul finire del secondo conflitto mondiale, diventando un dirigente del PCI togliattiano e poi, dal 1975 al 1983, sindaco di Napoli<sup>1051</sup>.

Insomma, il nome Valensi era pesante, importante nel mondo giudiziario, presente in quello politico, portato da figure che agivano tra più mondi. Famiglia ebraica tunisina francesizzata, ma con forti collegamenti che permanevano con l'Italia, borghese sì, ma con numerosi membri che si erano interessati, nei modi più diversi, all'emersione della questione sociale.

Non sappiamo se il Valensi trovato negli archivi dei probiviri venisse da quel milieu familiare descritto brevemente poco sopra, molto probabilmente era però inserito in quella temperie che aveva trasformato la facoltà di diritto di Aix-en-Provence in un centro nevralgico per la formazione giuridica dell'*élite* sefardita nord-africana<sup>1052</sup>. Due giornali dell'epoca ci suggeriscono quello che potrebbe essere il nome di battesimo del nostro Valensi: Jacques. Il primo giornale a menzionarlo è "Le Petit Provençal", del 4 ottobre 1937 in un articolo sull'assemblea nazionale della *Fédération Nationale des Mutilés et Invalides du Travail*<sup>1053</sup>. Il giornale comunista "Rouge-midi" uscito il 13 maggio 1938 riporta che l'avvocato Jacques Valensi aveva versato venticinque franchi per la sottoscrizione pubblica lanciata dalla *Fédération Nationale des Mutilés et Invalides du Travail*, per le vittime dell'esplosione che era occorsa il 16 novembre 1936 alla polveriera di Saint Chamas che aveva causato cinquantatré vittime<sup>1054</sup>. Non fu l'unica donazione "militante" di cui abbiamo traccia: l'undici gennaio 1938 l'avvocato Valensi aveva fatto una donazione al *Comité des Chômeurs* (Comitato dei disoccupati) di Aix-en-Provence in occasione del nuovo anno<sup>1055</sup>. Poco più di un anno dopo, Valensi

---

1048 *Paris-adresses : annuaire général de l'industrie et du commerce*, 1931, p.807

1049 Anne Steiner, «Valensi Guillaume», *Dictionnaire des anarchistes*, 20 febbraio 2014. In vari giornali comparsi nell'aprile 1911 è riportata una truffa di compravendita di titoli onorifici

1050 E. Vial, *L'Union populaire italienne, 1937-1940: une organisation de masse du parti communiste italien en exil*, cit.

1051 M. Valenzi, *Confesso che mi sono divertito*, Tullio Pironti, Napoli 2020.

1052 C. Derobert-Ratel, *La faculté de Droit d'Aix-en-Provence, creuset d'une élite juive nord-africaine sous la Troisième République*, in «Archives Juives», Vol. 45 (2012), pp. 87-100.

1053 *Le Petit provençal*, 4 ottobre 1937, p.3

1054 *Rouge-Midi*, 13 maggio 1938, p.2

1055 *Rouge-Midi*, 11 gennaio 1938, p.4

partecipò insieme ai sindacati della zona all'invio di sacchi di grano nel quadro del Soccorso Popolare per la Spagna<sup>1056</sup>. In ambito giudiziario sappiamo che fu avvocato di parte civile in un processo che vide contrapposti diversi militanti sindacali ad un malavitoso di nome Battini<sup>1057</sup>. Il 4 luglio 1936 degli operai avevano improvvisato una manifestazione a Aix-en-Provence in risposta ad un'iniziativa organizzata dal filo-fascista *Parti Populaire Français* (PPF) guidato nella zona da Simon Sabiani. La manifestazione antifascista divenne però il bersaglio di colpi di arma da fuoco sparati da una macchina in cui erano presenti Maurice Massari e Toussaint Battini, membri del PPF e della malavita marsigliese. Formalmente Battini era uno scaricatore di porto con a suo carico numerose condanne e l'interdizione a risiedere.

Insomma, la storia dell'avvocato Valensi ci mostra chiaramente non solo che c'era in corso un processo di giurisdiziarizzazione dei conflitti di lavoro, ma che questo processo non era contrastato dal mondo sindacale, anzi. Non sappiamo infatti quale fosse il legame tra l'avvocato e le organizzazioni operaie, ma è innegabile che una connessione dovesse esserci, fosse essa formale o informale. La presenza di Valensi in un numero così cospicuo di conflitti porta a pensare che le organizzazioni sindacali agissero, nei *prud'hommes* di Aix come altrove, formando e sostenendo un personale giudiziario sempre più 'proprio', segno, come altri, di un'egemonia nel mondo dei probiviri che non si limitava più al solo controllo dei giudici, ma che agiva attraverso una strategia a tenaglia per trasformare i probiviri, come vedremo nel quinto capitolo, in uno dei campi di battaglia privilegiati per l'affermazione dei nuovi diritti dei lavoratori.

Questa strategia sindacale fu compiuta parimenti tra i lavoratori francesi come tra i lavoratori stranieri. Questo lo si vede non solo dalle fonti giudiziarie, ma lo si può desumere anche dalle pubblicazioni sindacali in lingua italiana, che diedero un'attenzione crescente alla consulenza legale per gli stranieri, oltre che alla pubblicizzazione di avvocati che possiamo immaginare fossero vicini all'organizzazione<sup>1058</sup>.

### **3.2 Conflitti probovirali e militanza politico-sindacale: quali continuità?**

Abbiamo visto fino ad ora gli sforzi fatti dalle organizzazioni sindacali per accrescere la propria penetrazione nei *prud'hommes* per la difesa degli interessi dei lavoratori, francesi e stranieri. Resta però da chiedersi se i lavoratori stranieri che si rivolgevano ai *prud'hommes* fossero in qualche maniera sindacalizzati prima di avviare il contenzioso giudiziario, o se questo potesse essere parte di un processo di sindacalizzazione agli esordi o ancora in corso.

La verità è che, mentre il sindacato metteva in piedi le proprie strutture giudiziarie ed occupava ormai saldamente una posizione egemone nei *prud'hommes*, la sua azione era raramente esplicitata. Per esempio, il supporto di sindacalisti stranieri è citata solo in

---

1056 *Rouge-Midi*, 7 febbraio 1939, p.2

1057 *Rouge-Midi*, 31 gennaio 1939, p.2

1058 Si veda per esempio la pubblicità fatta agli avvocati Borelli e Grimaldi in *L'Operaio Italiano*, 20 marzo 1938, p.3

casi particolari, come quando due operai russi, Dimitri Tolmatcheff e Teymour Rey Mavronsoff, si fecero assistere da un certo Marckroff, presentato come il segretario della *Fédération des Travailleurs Chrétiens Russes en France*<sup>1059</sup>.

In altri casi, la militanza politica emerge perché era la causa stessa di licenziamenti o riorganizzazioni interne. In questi casi, le solidarietà politico-sindacali sono come riflessi nel racconto che emerge dagli archivi. I fratelli Julien erano imprenditori di Marsiglia che dal gennaio 1930 gestivano un cantiere edile per la costruzione di un palazzo di sei piani in Avenue Victor Hugo a Aix-en-Provence<sup>1060</sup>. Dopo più di un anno e mezzo di lavori sotto la direzione di un certo Pecénot, nell'agosto 1931 gli imprenditori decisero di rompere il vecchio contratto di sub-appalto, avviandone uno nuovo con lo stesso direttore dei lavori in maniera tale che quest'ultimo potesse, nel passaggio da un contratto all'altro, liberarsi di alcuni operai che intanto avevano costituito nel cantiere un «foyer communiste». Ancora la presenza del politico è sottaciuta, oppure tangenziale alla narrazione, sempre succinta, dell'azione dei probiviri.

Incrociando però i nomi coinvolti con quelli presenti nel Casellario Politico Centrale, appare che un certo livello di politicizzazione fosse presente tra i migranti che decidevano di intraprendere un conflitto giudiziario. Questa presenza era sicuramente più marcata a Parigi che a Aix-en-Provence, e aumentò nel corso degli anni Trenta. La storiografia ha mostrato che l'aumento di fascicoli raccolti presso il Casellario Politico Centrale derivò sicuramente da una riorganizzazione dell'apparato poliziesco fascista a partire dal 1926, ma anche dal ruolo attrattivo che ebbe Parigi per i fuoriusciti, specialmente socialisti e comunisti che nella capitale francese riorganizzarono le proprie strutture<sup>1061</sup>.

In numerosi conflitti collettivi a partire dal nostro campione del 1925 vi erano lavoratori registrati presso il Casellario. La maggior parte di loro furono schedati negli anni Trenta, e purtroppo ci è impossibile dire se furono registrati dopo i conflitti in cui li abbiamo trovati per una loro sindacalizzazione o politicizzazione progressiva, o solo perché si 'fecero notare' tardivamente.

Come abbiamo scritto, negli anni Trenta il numero di lavoratori schedati nel Casellario che si rivolgevano ai probiviri diventò più marcato. Le concause possono esser state svariate. Già nel 1931 vi fu un'ondata di scioperi nell'edilizia che videro una buona partecipazione dei migranti italiani<sup>1062</sup>. Inoltre, come abbiamo visto nel terzo capitolo, questo fu il periodo in cui la CGTU decise di investire i *prud'hommes* di una vasta mobilitazione, sia per affermare la legge del 18 luglio 1928 sui licenziamenti, sia per imporre che fossero i probiviri la corte competente in materia di assicurazioni sociali.

---

1059AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>815, 6 ottobre 1934, Tolmatchef e Mayronsoff c. Hartmainshein et Cie

1060ADBR, CPA, 1675 W 4, 22 settembre 1931, Fernandez, Dol, Lavagetti et al. c. Julien frères

1061É. Vial, *Le Casellario Politico Centrale, source pour l'histoire de l'émigration politique*, in «Publications de l'École Française de Rome», 94 (1986), pp. 155–167.

1062M.-C. Blanc-Chaléard, *Les Italiens dans l'Est parisien : Une histoire d'intégration, 1880-1960*, cit., pp. 457.

In ogni caso, la presenza di migranti registrati nel Casellario Politico Centrale risulta sempre ridotta ad una sola persona a conflitto collettivo, segno che la differenziazione tra migrante economico e politico era ben più sfumata nella realtà che nella storiografia.

L'unico caso, prima del 1937, in cui la presenza militante è veramente marcata è nel conflitto già richiamato in precedenza di ventisei muratori contro l'imprenditore Folli, che avvenne tra il 7 ed il 14 febbraio 1931. Ben nove di loro erano schedati al Casellario Politico Centrale, mentre di un nono sappiamo per certo che sarebbe divenuto partigiano nel 1944. Innanzitutto i Pondrelli, Roberto e Aldo, registrati come comunisti, ma sempre stati più vicini al socialismo, originari di Molinella (BO). Il primo, che era tra i lavoratori apripista nel conflitto giudiziario, era nato nel 1895, registrato come contadino, fu seguito dal 1924 al 1941<sup>1063</sup>; il secondo, nato nel 1897, registrato come muratore, fu tenuto sotto osservazione tra il 1928 ed il 1942<sup>1064</sup>. Annoverati tra i comunisti erano anche Mario Trombetti, nato nel 1901 a Castel Guelfo (BO), schedato dal 1932 al 1942<sup>1065</sup>, e Giuseppe Pavarotti, di Cavezzo (MO) dove era nato nel 1904, seguito dalla polizia più tardivamente degli altri, solo dal 1938 fino al 1942<sup>1066</sup>. Molto probabilmente comunista era anche Bruno Trombetti, classe 1904, che si arruolerà nella 7<sup>a</sup> brigata GAP Gianni Garibaldi tra il 15 maggio 1944 ed il 14 aprile 1945<sup>1067</sup>. C'erano poi i tre socialisti, Giuseppe Mengoli, seguito brevemente tra il 1930 ed il 1933, classe 1891, imolese<sup>1068</sup>, Andrea Bettinelli, nato nel 1884 a Soresina (CR) seguito tra il 1931 ed il 1942<sup>1069</sup> e Remo Beghelli, di Baricella (BO) dove era nato nel 1906 e schedato tra il 1937 ed il 1942<sup>1070</sup>. Quest'ultimo era stato nel gruppo che aveva iniziato il contenzioso giudiziario. Dalle informazioni fornite da Roberto Pondrelli alla prefettura di Bologna al suo rientro in Italia nel 1939, apprendiamo che Beghelli era figlio di un certo Angelo, conosciuto alla polizia italiana per la sua militanza antifascista, ma soprattutto era segretario «della sezione socialista degli italiani», probabilmente a Champigny-sur-Marne dove viveva con i genitori e le sorelle<sup>1071</sup>. Nel gruppo che si presentò ai probiviri vi erano inoltre due lavoratori schedati come antifascisti, Giuseppe Sassi di Cavriago (RE), nato nel 1901<sup>1072</sup>, e Giuseppe Cantini, di Imola (come Mengoli) dove era nato nel 1898<sup>1073</sup>. Entrambi furono seguiti tardivamente rispetto agli altri, tra il 1938 ed il 1942 Sassi e tra il 1935 ed il 1940 Cantini. La militanza politica, per qualcuno, era stata la causa della migrazione. Il caso più emblematico è quello di Roberto Pondrelli, che

---

1063ACS, CPC, b.4076, presente scheda biografica

1064ACS, CPC, b.4076

1065ACS, CPC, b.5226, f.114125, presente scheda biografica

1066ACS, CPC, b.3789

1067Trombetti Bruno, cit.

1068ACS, CPC, b.3227

1069ACS, CPC, b.596. Questo, il più anziano di tutti, si naturalizzerà francese nel 1938 con la moglie ed il figlio, cfr. *Journal Officiel*, 3 luglio 1938, p. 7836

1070ACS, CPC, b.436

1071ACS, CPC, b.4076, rapporto della Prefettura di Bologna intitolato «Pondrelli Roberto di Carlo – sovversivo schedato», n.01656, 5 febbraio 1939

1072ACS, CPC, b.4624, f.132465

1073ACS, CPC, b.1015

aveva partecipato al Biennio Rosso da leader sindacale della federazione provinciale dei mezzadri di Bologna, per poi diventare vittima delle squadre fasciste e vedersi costretto ad emigrare clandestinamente con il fratello Aldo<sup>1074</sup>. Per quanto registrato come comunista, Pondrelli era socialista e divenne anche in Francia un dirigente del PSI in esilio, salvo poi allontanarsi dal partito all'inizio degli anni Trenta. Come vari italiani incontrati finora, tentò anche la strada dell'imprenditoria aprendo un piccolo commercio a Port-Sainte-Marie, nei pressi di Agen.

Pondrelli tornò in Italia nel 1939, consegnando alle forze di polizia una lunga lista di militanti antifascisti che aveva conosciuto o con cui aveva militato in Francia. Voleva dimostrare di essere un buon italiano, ormai convinto della bontà del progetto fascista. Era un segno di un processo di spoliticizzazione o questa abiura era solo per convenienza, visto che la Francia lo aveva espulso dal Paese nel 1938? Sicuramente le carte del Casellario mostrano che molti emigranti politici si allontanarono dalla militanza attiva nel corso della loro permanenza in Francia. Questo aspetto è già stato sollevato da Éric Vial e Marie-Claude Blanc-Chaléard, che hanno stimato che circa la metà degli fuoriusciti in Francia abbandonarono qualsiasi forma di militanza al loro arrivo<sup>1075</sup>. C'è da dire che alcuni emigranti uscivano dalla visuale dei servizi, che per questo affermavano che non vi erano segni di militanza attiva. È il caso di Pietro Borsa, che avevamo già trovato in precedenza coinvolto in un contenzioso presso i *prud'hommes* della Senna nel 1928 insieme a due colleghi<sup>1076</sup>. All'epoca dei fatti, la prefettura di Bergamo comunicava ancora che Borsa risiedeva a Troyon, nel dipartimento della Mosa<sup>1077</sup>. I coniugi Borsa si erano invece già spostati a Triel-sur-Seine, nei dintorni di Parigi. I servizi consolari scoprirono l'avvenuta migrazione interna solo quando la moglie di Borsa si presentò nel settembre 1930 al Consolato italiano di Parigi per chiedere dei nuovi documenti. Questa storia ci è utile per vedere come l'attivazione di un lavoratore presso i probiviri non veniva in alcun modo rilevata dalle fonti del regime. Gli informatori si disinteressavano di quello che avveniva presso il consiglio dei probiviri. Per l'emigrante che sceglieva un profilo basso e defilato per non rientrare nella visuale né dei servizi italiani né della polizia francese, il contenzioso

---

1074Proveniente da una famiglia con una tradizione sindacale alle spalle, divenne presto agitatore nelle campagne di Molinella prima della guerra, emigrò in Svizzera per essere poi incarcerato e riportato in Italia durante il conflitto. Amnistiato nel 1919, divenne segretario dei coloni della Federazione provinciale bolognese. Nell'aprile 1921 fu ferito durante un'irruzione fascista ad una riunione dei mezzadri a Santa Maria in Duno, nell'ottobre 1922 fu costretto a dimettersi da segretario e nel 1923 fu inserito dai fascisti locali in una lista di duecento famiglie messe al bando. La sua esperienza migratoria finì male, prima per il fallimento delle sue iniziative imprenditoriali, poi essendo espulso dalla Francia nel 1938. Chiese allora alle autorità consolari di essere rimpatriato, non avendo disponibilità economica, e fu incarcerato al suo arrivo in Italia *Pondrelli Roberto*, in *Storia e Memoria di Bologna*, s.d., URL: <<https://www.storiaememoriadibologna.it/pondrelli-roberto-497426-persona>> (12/20).

1075M.-C. Blanc-Chaléard, *Les Italiens dans l'Est parisien : Une histoire d'intégration, 1880-1960*, cit., pp. 237; É. Vial, *Émigrés politiques, immigrés qui se politisent : quelques données tirées des dossiers du Casellario politico centrale (Rome)*, cit., pp. 85.

1076AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>796, 2 giugno 1928, Borsa, Farina e Marchina c. Cognard

1077Pietro Borsa nato nel 1881 a Zanica (BG), fu schedato dal 1926 al 1941. ACS, CPC, b.728

giudiziario presso i probiviri era uno strumento di attivazione a basso rischio. Ce lo conferma anche la storia di Adeodato Romboni che avevamo analizzato in precedenza<sup>1078</sup>. Le copie delle lettere inviate ai propri parenti a Trieste e conservate dal Casellario ci hanno mostrato quanti sforzi facesse per apparire invisibile e non essere espulso dal Paese, comunicando sempre indirizzi diversi e fittizi. Eppure questo desiderio di invisibilità non gli impedì di presentarsi ai *prud'hommes* con i suoi colleghi per denunciare il proprio datore di lavoro.

Non tutti i lavoratori seguiti dai servizi fascisti arrivavano ai probiviri nel quadro di conflitti collettivi. Alcuni erano operai specializzati isolati, come un certo Orsino Cerquetti, pittore decoratore anarchico, che si presentò ai probiviri della Senna nel 1931<sup>1079</sup>, o Giuseppe Basso, mosaicista socialista, che abbiamo trovato nel campione del febbraio 1934<sup>1080</sup>.

Processi di sindacalizzazione si fecero sicuramente più espliciti dopo gli scioperi del maggio-giugno 1936, non solo perché il sindacato penetrò in settori dove era stato sempre minoritario e raggiunse una dimensione di massa<sup>1081</sup>, ma anche perché i probiviri furono chiamati a districarsi nella selva di contratti collettivi che furono firmati dalle parti sociali l'anno successivo su scala locale e nazionale e tra gli arbitrati che vennero emessi in merito alla loro applicazione<sup>1082</sup>. La storiografia sull'immigrazione italiana in Francia ha sottolineato il generale incremento della partecipazione dei migranti senza studiare il fenomeno in profondità. Stéphane Sirot ha affermato che i tesserati italiani al sindacato sarebbero passati dal 10% al 50% dell'intera comunità, mostrando una progressione in linea con quella dei francesi. In linea con queste stime, per Michel Dreyfus un decimo dei quattro milioni di tesserati alla CGT erano italiani ed i militanti sindacali divennero vettori di integrazione. Tale balzo in avanti sarebbe però offuscato sia dalle continue espulsioni di militanti, specialmente comunisti, sia dall'assenza di stranieri ai vertici. La partecipazione politica degli italiani fu sicuramente sospinta anche dalla strutturazione di nuove organizzazioni antifasciste in esilio, come l'Unione Popolare, che vide un aumento degli iscritti rispetto alle organizzazioni fondatrici. Gary

---

1078AVP, CPB, D1U<sup>10813</sup>, 9 giugno 1934, Garoni, Jorio, Romboni et Daneton c. Baileur et Compagnie  
1079AVP, CPB, D1U<sup>10803</sup>, ottobre 1931. Nato nel 1873 a Corridonia (MC), seguito dal 1906 al 1942,

ACS, CPC, b.1258. Identità confermata dal censimento. AVP, LRP, 1931, VII, Gros Caillou, D2M8  
1080AVP, CPB, D1U<sup>10811</sup>, 10 febbraio 1934, Basso c. Société Maumejean frères ; Nato nel 1889 a San Martino al Tagliamento (UD), seguito dal 1933 al 1942. ACS, CPC, b.396 ; identità confermata nel censimento del 1936, AVP, LRP, 1936, XIV, Parc de Montsouris - préc. Santé, D2M8 621

1081J. Danos - M. Gibelin, *Juin 36*, cit.; A. Narritsens (dir.), *CGT-CGTU (1934-1935), vers la réunification : Sténogrammes des discussions*, cit.; A. Prost, *La CGT à l'époque du Front populaire (1934-1939) : Essai de description numérique*, cit.; *Les grèves de juin 1936 : essai d'interprétation*, cit.

1082C. Didry, *La convention collective en 1936, les deux registres d'une institution légale dans les conflits sociaux du Front Populaire*, cit.; C. Didry - R. Salais, *L'écriture des conventions de travail entre le métier et l'industrie, un moment critique : les conventions collectives de 1936-1937*, cit.; *Troubles sur les produits d'Etat et écriture des conventions collectives de travail de 1936*, cit.; L. Machu, *Genre, conventions collectives et qualifications dans l'industrie française du premier XXe siècle*, cit.; *Les Conventions Collectives dans la première moitié du XXe siècle : éléments pour une histoire comparée France - Allemagne - Grande-Bretagne*, cit.; X. Vigna, *Histoire des ouvriers en France au XXe siècle*, cit.

Cross è tra quelli che ha sottolineato che il Fronte Popolare, in fin dei conti, non giovò agli stranieri, che furono quindi portati a ritrarsi dalla militanza<sup>1083</sup>. Difficile dire quale fosse la verità, quel che è certo è che nei probiviri dopo il 1936 la mobilitazione nella sua forma manifesta venne sdoganata e legittimata, come lo fu il sindacato, che non si presentava più (soltanto) sotto mentite spoglie. Dalle carte dei *prud'hommes*, e questo è trasversale a Parigi come a Aix-en-Provence, compare infatti molto più spesso la narrazione dello sciopero o del picchetto o l'intervento del sindacato a supporto del lavoratore.

Ad essere di esempio è il caso di un certo Jean Lago, autista di camion per una cava nella zona di Aix che fu licenziato perché si oppose a lavorare come cavatore nei momenti in cui non serviva compiere dei trasporti di materiale<sup>1084</sup>. Per dimostrare ai consiglieri che egli era veramente un autista e non un operaio tutt'altro, e quindi avesse diritto a certi vantaggi presenti nel proprio contratto collettivo, Jean Lago fu supportato dalla testimonianza del segretario del sindacato dei camionisti. Dalle deposizioni emerse che l'operaio aveva anche organizzato un picchetto per bloccare gli ingressi alla cava, ma lo aveva fatto con suo figlio e con il vicino. Qui solidarietà parentali e di vicinato si fondevano, in un contesto ben lontano da quello di un picchetto sindacale come potremmo immaginarlo davanti ai cancelli della Renault o di una qualsiasi grande fabbrica dell'epoca. A volte, leggendo le ricostruzioni degli eventi, viene da chiedersi quanto la sindacalizzazione nel biennio 1936-37 potesse essere di comodo, per poter fruire dei vantaggi accordati dai nuovi contratti collettivi, o se fosse parte di un processo di politicizzazione più profondo. Difficile individuare questa separazione nella realtà senza cadere in giudizi di valore che avrebbero poco a che fare con la ricerca storica.

Quello che è certo è che compaiono nomi italiani tra gli operai in sciopero e tra i sindacalisti chiamati a deporre. Come in una vertenza che era stata avviata da due *ouvrier briqueteurs* francesi, Georges Longuet e Léon Courand contro la *Compagnie générale de constructions*. I due erano stati assunti il 24 aprile 1936 presso un cantiere della Route de Fontainebleau, a Villejuif, periferia sud di Parigi<sup>1085</sup>. Quando furono licenziati il 24 novembre si rivolsero alla CGT che inviò un suo quadro, un certo Jean Panico, chiamato poi a deporre ai probiviri durante il dibattimento. Jean Panico non era altri che Giovanni Panico, nato a Saint Dié, nei Vosgi, nel 1907. Si era sposato con un'altra italiana, Francesca Diaz, nel 1926, quando i due si erano già trasferiti nell'area parigina. La sua politicizzazione era iniziata nel 1936 con l'iscrizione al Partito Comunista in una cellula aziendale a Ivry-sur-Seine, diventando propagandista della

---

1083M.-C. Blanc-Chaléard, *L'intégration des italiens hier ; quels enseignements pur aujourd'hui ?*, in P. Dewitte (dir.), in *Immigration et intégration. L'état des savoirs*, La Découverte, Paris 1999, pp. 165–172, pp. 168; G. S. Cross, *Immigrant Workers in Industrial France: The Making of a New Laboring Class*, cit., pp. 210; M. Dreyfus, *Emigration et syndicalisme: un siècle commun*, cit., pp. 112 e sgg.; S. Sirot, *Parcours de syndicalistes du bâtiment d'origine italienne en France dans l'Entre-deux-guerres*, cit.; E. Vial, *L'Union populaire italienne, 1937-1940: une organisation de masse du parti communiste italien en exil*, cit.

1084ADBR, CPA, 1675 W 8, 15 ottobre 1937, Lago c. Pagès

1085AVP, CPB, D1U<sup>10837</sup>, 13 febbraio 1937, Longuet e Courand c. Compagnie générale de constructions



federazione del cemento e delle costruzioni e membro della direzione, come dimostrano sia le carte dei probiviri che la stampa sindacale del 1939<sup>1086</sup>. Di tutta la direzione e tra tutti i propagandisti, era l'unico con un cognome italiano. A quell'epoca era seguito già sia dalla polizia francese che italiana, risultando registrato nel Casellario Politico Centrale come muratore e comunista, seguito tra il 1938 ed il 1942<sup>1087</sup>. Su Jean Panico ricaddero le attenzioni della *Brigade Spéciale* durante l'occupazione tedesca, quando entrò in clandestinità nel 1941 continuando la militanza sindacale nei *Comités Populaires du Bâtiment*. Panico, che aveva preso il nome in codice di *Jardin*, fu arrestato il 17 aprile 1943. Torturato, fu prima condannato a tre anni di prigione, poi trasportato, tra il 18 ed il 20 giugno 1943, a Dachau dove sopravvisse<sup>1088</sup>.

Questa storia individuale ci permette di mostrare la rapida traiettoria di politicizzazione ed impegno di un lavoratore edile proveniente dall'immigrazione italiana. Il rapporto relativo all'arresto diceva che Panico era diventato segretario aggiunto del sindacato degli edili della regione parigina e membro della commissione paritaria di disoccupazione di Romainville<sup>1089</sup>. Questa storia, inoltre, mette in evidenza il ruolo, potenziale e reale, delle seconde generazioni. Nato nella Francia industriale dell'Est, Panico si era spostato verso Parigi. Sicuramente doveva aver mantenuto un legame con la sua comunità di origine, altrimenti non si spiegherebbe né il matrimonio con una connazionale, né l'attenzione prestata dal regime fascista.

Si commetterebbe un errore a pensare che la sindacalizzazione dei lavoratori fosse ormai accettata e riconosciuta da parte dei datori di lavoro. Numerosi erano i casi in cui questi asserivano che la partecipazione agli scioperi fosse da considerarsi come una rottura del contratto, così da evitare di riconoscere i diritti alle ferie che diventarono uno dei temi caldi dell'azione probovirale come vedremo nel prossimo capitolo<sup>1090</sup>. Albert Mezzaperlini, falegname, era stato licenziato dal proprio datore di lavoro insieme ai suoi colleghi per aver condotto uno sciopero<sup>1091</sup>. Il conflitto era stato scatenato il 30 aprile 1937, quando un operaio, un certo Chevauche, si era rivolto con «air impertinent» al padrone nel momento della paga. Tutto era nato da un errore nel calcolo dello stipendio, un affare di poco conto se il tutto non fosse finito con il licenziamento dell'operaio. Secondo Costa, il padrone, l'errore era scaturito dall'ultimo aumento salariale stabilito nel gennaio precedente. Fatto sta che Chevauche ricevette tre giorni di preavviso per lasciare l'officina e decise di rivolgersi al sindacato. Sostenuto da quest'ultimo, l'operaio decise di ripresentarsi al lavoro il 10 maggio, mentre i colleghi comunicarono

---

1086«Chez les cimentiers parisiens», *Le Populaire*, 24 gennaio 1939; «Liste des dirigeants de la Région Fédérale du Bâtiment Parisien», *L'Humanité*, 25 gennaio 1939

1087ACS, CPC, 3696

1088D. Grason - G. Larue, *PANICO Jean alias GAUTIER Jean [Pseudonyme : JARDIN]*, in *Le Maitron en ligne*, s.d.

1089F. Charpier, *Les RG et le Parti communiste: Un combat sans merci dans la guerre froide*, Plon, Paris 2000.

1090ADBR, CPA, 1675 W 8, 16 febbraio 1937, Satta c. Société Auxiliaire des Distributions de l'Eau

1091AVP, CPB, Mazzaperlini c. Costa. AVP, Chambre de Commerce, D33U<sup>3</sup> 347, Costa Jean, Italien, N. 231515

all'azienda che sarebbero entrati in sciopero se Chevauche non fosse stato ripreso. Quando i lavoratori decisero di incrociare le braccia, Costa interpretò quell'atto come una rottura del contratto di lavoro. Ci troviamo qui di fronte ad una problematica che fu affrontata sia dai giudici che dall'amministrazione centrale dello Stato dopo gli sciopero del maggio-giugno 1936 e, soprattutto, dopo la legge del 31 dicembre 1936 che introdusse l'arbitrato obbligatorio. Infatti, se da una parte il governo del Fronte Popolare aveva difeso l'idea che gli scioperi che avevano accompagnato la sua vittoria non dovessero essere considerati come una rottura dei contratti come sottolineato dall'intervento del ministro del lavoro nel novembre 1936<sup>1092</sup>, dall'altra la legge del 31 dicembre aveva legittimato questa fattispecie di licenziamento<sup>1093</sup>. Così, gli operai che decidevano di proclamare un'agitazione nel 1937, si trovarono con questa spada di Damocle che pendeva sulla propria testa. La possibilità di non essere licenziati dipendeva ora dai rapporti di forza che potevano emergere nel conflitto.

Dalle carte di un caso occorso a Aix-en-Provence, emerge come l'azienda pretendesse che l'operaio, per non essere licenziato dopo uno sciopero, dovesse dimostrare «qu'il a essayé de rompre les barrages d'ouvriers et de travailler de force et malgré l'opposition des autres ouvriers et qu'il n'a du cesser le travail que contraint par la force et la menace»<sup>1094</sup>. Insomma, un operaio doveva scontrarsi con i propri colleghi, farsi minacciare e poi dimostrare tutto ciò: solo così avrebbe mantenuto il lavoro. L'aspetto interessante è che l'azienda considerava lo sciopero come rottura del contratto solo quando i rapporti di forza pendevano dalla propria parte. In quello stesso conflitto, infatti, l'azienda aveva affisso una nota nei locali della fabbrica, che recitava: «note de service. Par suite de leur refus de travailler, les ouvriers de l'atelier des poids sont démissionnaires e cet atelier se trouve sans personnel pour la fabrication des poids»<sup>1095</sup>. Probabilmente gli eventi non sorrisero troppo alla direzione, che si trovò a firmare un'intesa con gli operai a conclusione dell'agitazione sindacale. In altri casi veniamo a sapere che operai stranieri erano stati assunti per sostituire la manodopera, tenendo viva una pratica che era spesso stata comune ed attorno alla quale erano spesso sorte delle tensioni tra lavoratori autoctoni e migranti (o, forse sarebbe il caso di dire, tra lavoratori sindacalizzati e non)<sup>1096</sup>.

Insomma, sia a Parigi che a Aix-en-Provence è possibile vedere l'emersione di processi di sindacalizzazione. Si arrivava spesso di fronte ai probiviri dopo aver giocato la carta dello sciopero, e l'incrocio di fonti differenti ci mostra come i migranti italiani fossero seguiti con crescente attenzione da parte dall'apparato poliziesco italiano. Al tempo stesso non dobbiamo pensare che questa emersione del fenomeno sindacale presupponesse una sua vittoria. Anzi. Spesso i conflitti giungevano davanti ai probiviri dopo una sconfitta sul luogo di lavoro. Se i *prud'hommes* furono incontestabilmente

---

1092«Réponse du Ministre», *Journal Officiel* du 6 novembre 1936

1093X. Vigna, *Histoire des ouvriers en France au XXe siècle*, cit., pp. 139.

1094ADBR, CPA, 1675 W 8, 6 agosto 1937, Manufacture Française des Lampes Zénith c. Martini

1095Ibidem

1096ADBR, CPA, 1675 W 8, 10 settembre 1937, Beltrano c. Décombe

attraversati dal clima che si era venuto a creare a partire dal 1936, non si può negare che essi divennero anche l'espressione di un riflusso che stava prendendo piede e che troverà il suo culmine con la sconfitta degli scioperi del novembre 1938. O, per essere più precisi, più che di riflusso, sarebbe meglio vedere nei *prud'hommes* uno strumento con cui il conflitto sociale fu incanalato, forse arginato, a seguito dell'introduzione delle norme repressive contro gli scioperi e dell'arbitrato obbligatorio con la legge del 31 dicembre 1936. In altri termini, il sindacato entrava nei *prud'hommes* con una maggiore legittimazione, però questa legittimazione derivava da un processo di istituzionalizzazione. In questa forma di conflitto istituzionalizzato, i migranti poterono trovare una forma congeniale di azione, che li proteggeva dal rischio di ritorsioni a fronte di un aumento continuo delle espulsioni di militanti sindacali alla fine del decennio.

Proviamo ora a tracciare un primo bilancio per quanto riguarda il caso di studio francese. Abbiamo potuto vedere che non vi era una categoria specifica di lavoratori stranieri che si rivolgevano ai probiviri. Questi ultimi risultavano infatti un'istituzione permeabile agli stranieri quanto ai francesi, ma la loro azione era a macchia di leopardo, non coprendo né tutto il territorio, né tutte le professioni. In una stessa unità amministrativa come l'*arrondissement* di Aix-en-Provence, vi poteva essere un centro abitato, come il capoluogo, in cui i lavoratori facevano un largo ricorso ai *prud'hommes* ed altri, come Berre o Rognac, in cui il ricorso alla giustizia fu un'esperienza molto più tardiva e che si limitava solamente ad alcuni settori economici.

Gli italiani erano concentrati nelle qualifiche operaie, risultando invece assenti tra i colletti bianchi e tra le funzioni dirigenziali. Sebbene i probiviri fossero tribunali votati a risolvere delle cause individuali di lavoro, in alcuni ambiti si prestavano per azioni coordinate tra gruppi di lavoratori. Questo fenomeno era particolarmente pronunciato in alcuni settori, come l'edilizia e l'agricoltura, caratterizzati da una forte stagionalità e dove, quindi, interi gruppi di operai perdevano il lavoro nello stesso momento. Questa caratteristica era di conseguenza molto pronunciata nell'attività della sezione edilizia del consiglio dei probiviri della Senna, mentre aveva un impatto minore nella sezione industriale di Aix-en-Provence. Questi gruppi di lavoratori ci hanno permesso di studiare un tessuto variegato di relazioni che intercorrevano tra i membri. Spesso i colleghi appartenevano ad una o più *maisonnées* in cui legami parentali, di origine e/o di vicinato si sovrapponevano a quelli professionali. Questi legami potevano limitarsi a gruppi di soli lavoratori stranieri come, invece, essere trasversali a operai di origini diverse. A partire dagli anni Trenta, con le nuove restrizioni sulla manodopera straniera, i gruppi composti unicamente da stranieri si ridussero, mentre aumentarono le strategie per aggirare tale normativa, sia ricorrendo ad un maggior numero di lavoratori isolati, sia prendendo gruppi con un numero sempre crescente di naturalizzati.

Non è stato possibile compiere una ricerca approfondita sulle tipologie di aziende che venivano denunciate. Dall'analisi dei documenti sembra che nel settore edile

fossero tutte le tipologie a finire sul banco degli imputati, ma la presenza del subappalto a vari livelli rende anche fuorviante una tale analisi. Per il comparto industriale studiato a Aix-en-Provence, appare evidente la scarsa presenza di grandi aziende dei settori della meccanica o della chimica. È probabile che in esse i lavoratori decidessero di agire usando strategie diverse, molto probabilmente tramite la contrattazione sindacale. I *prud'hommes* sembra che abbiano una maggiore presa sui settori in cui le aziende avevano piccole o medie dimensioni.

L'analisi qui condotta ci ha inoltre mostrato la forte presenza di imprenditori ed intermediari italiani a dimostrazione che l'appartenenza ad una medesima comunità non incideva sulle strategie giudiziarie degli attori. Lavoratori che vivevano nello stesso palazzo del loro datore di lavoro o dell'intermediario si presentavano davanti ai consigli dei *prud'hommes* per rivendicare i propri diritti al pari degli altri. In presenza di intermediari, il vero problema per i lavoratori era la possibilità di vedersi riconosciute le somme reclamate. I *tâcherons* si ritrovavano spesso nell'impossibilità di saldare il pagamento dei salari perché non erano stati pagati a loro volta dagli imprenditori principali. Solo con l'adozione del decreto legge dell'8 agosto 1935 le cose iniziarono a cambiare per i lavoratori, con l'introduzione della responsabilità in solido che imponeva ai committenti di saldare il dovuto ai lavoratori in caso di inadempienza da parte degli intermediari. Tale norma ebbe un impatto considerevole sull'efficacia dell'azione giudiziaria.

Infine abbiamo potuto analizzare come i sindacati sostenessero i lavoratori nei loro contenziosi. Dalla fine dell'Ottocento, i sindacati avevano individuato nei *prud'hommes* uno spazio dove agire per imporre dei rapporti di forza favorevoli anche nell'arena giudiziaria. Dall'inizio del Novecento erano sorte iniziative per il sostegno giuridico dei lavoratori, estese poi al mondo dei lavoratori migranti dalla fine della Prima guerra mondiale, con la costituzione degli uffici della MOE all'interno della CGT e della CGTU. L'aiuto legale proveniva inoltre anche dalle organizzazioni antifasciste in esilio, che contribuirono all'opera di alfabetizzazione giuridica della locale comunità di italiani. Del resto lo si è visto, molti degli stranieri che ricorrevano ai probiviri avevano un passato di militanza alle spalle, mentre altri si avvicinarono al mondo sindacale durante la permanenza in Francia. Il confine tra emigranti politici ed economici era quindi molto instabile. In questo, portare un conflitto di lavoro al cospetto dei probiviri veniva sicuramente percepito come un modo sicuro per non attrarre su di sé l'attenzione della polizia francese come degli informatori del regime fascista.

Con le mobilitazioni del 1936 la dimensione di gruppo divenne una vera e propria dimensione collettiva. Il ricorso ai probiviri era spesso in continuità con l'organizzazione di uno sciopero, e permetteva di diversificare le strategie sia nella fase crescente della mobilitazione, sia nel periodo di risacca che seguì e che durò fino allo scoppio della Seconda guerra mondiale.

#### 4. I contenziosi in Argentina: un mondo solitario?

Cosa succedeva nello stesso periodo dall'altra parte dell'Oceano? Proveremo qui a dare risposte alle stesse domande che abbiamo posto per il caso francese. Chi erano gli italiani che si rivolgevano ai tribunali? Quale capitale relazionale utilizzavano nella loro strategia giudiziaria? Chi erano i datori di lavoro che venivano denunciati? Quale fu il contributo dei sindacati nell'azione sindacale?

Queste domande sono propedeutiche all'opera di comparazione storica. Con questa intendiamo capire quanto il diverso modello di istituzione giudiziaria usata per le cause di lavoro incidesse nella definizione della platea degli attori e dei convenuti. Ma vedremo anche che, contrariamente alla Francia, i tribunali facevano un ricorso molto maggiore ai testimoni, ragion per cui era molto importante il bagaglio di relazioni che si avevano sul territorio per poter rafforzare la propria posizione in sede giudiziaria. Il formalismo della procedura ordinaria adottata dai tribunali argentini, portava inoltre i contenziosi ad essere gestiti non dagli attori e dai convenuti in prima persona come succedeva nei *prud'hommes*, ma da avvocati e periti.

Quello che sicuramente accomuna i due contesti è che la giustizia veniva usata dai lavoratori contro i propri datori di lavoro (o contro le loro assicurazioni), mentre in nessun caso abbiamo trovato il contrario. La giustizia, a prescindere dalla sua organizzazione, era quindi uno strumento utilizzato dalla parte debole della relazione di lavoro, mentre quella forte si riservava altre modalità di azione per imporre le proprie ragioni.

I conflitti in Argentina sono molto diversi da quelli analizzati per la Francia. Il perché deriva da una questione di metodo ed una di merito. Quella di metodo è che la legislazione locale permette tuttora la distruzione dei documenti quando un caso non può essere riaperto. Questo vuol dire che non siamo in grado di usare alcuna metodologia statistica che non sia fallace. I documenti che sono sopravvissuti alla distruzione, non sono rappresentativi della realtà storica, ma solo delle scelte archivistiche di chi ha deciso di salvaguardarli per un'opera di conservazione che è del tutto parziale. Non è quindi un caso che le poche ricerche che sono state prodotte fino ad ora si siano appoggiate su fonti edite, come le raccolte delle sentenze delle Corti Supreme, le riviste giuridiche che sorsero nel periodo interbellico, oppure la stampa sindacale<sup>1097</sup>.

Vi sono poi le differenze sostanziali e di merito che si possono desumere dallo studio dei documenti argentini. Innanzitutto ci si rende subito conto che la coesistenza di una dimensione individuale e collettiva è del tutto assente, almeno fino alla seconda metà

---

1097M. Kabat, *Disputas obrero patronales en torno a la ley 11.729*, cit.; J. M. Palacio, *El peronismo y la invención de la justicia del trabajo en la Argentina*, cit.; J. M. Palacio - P. Canavessi, *Fuentes y archivos para una historia del fuero laboral en la Argentina: ejercicios metodológicos para el caso de la provincia de Buenos Aires*, cit.; L. Schjolden, *Suing for Justice: Labor and the Courts in Argentina, 1900-1943* (University of California, Berkeley), cit.; A. Stagnaro, *La Ley de accidentes del trabajo y los debates promovidos para la creación de un fuero laboral (Argentina, 1904-1946)*, cit.

degli anni Trenta. La ragione è dovuta al fatto che i tribunali erano usati principalmente in cause relative agli infortuni del lavoro, nello specifico in infortuni la cui natura era da acclarare. Si capisce, quindi, che questa fosse una problematica principalmente individuale. Questo stato di cose cambiò nella seconda metà degli anni Trenta quando il movimento sindacale decise di investire sui tribunali per un allargamento della legge 11.769 del 1934 di riforma del Codice di commercio, nello specifico per l'estensione al comparto industriale del diritto alle ferie retribuite. In quel caso si possono scorgere strategie di gruppo. Ci è stata quindi preclusa a monte la possibilità di compiere una ricerca simile a quella svolta per il caso francese, ovvero mettere in risalto gli ambienti di lavoro in cui i lavoratori migranti erano immersi.

Al tempo stesso, i documenti argentini si offrono ad uno studio diverso. I documenti degli archivi giudiziari, seguendo schemi formalizzati e rigidi propri della procedura civile, ci forniscono una gran quantità di informazioni sugli attori, spesso riportando certificati di nascita, matrimonio o morte, molto utili per desumere la loro nazionalità ed il loro contesto familiare. Interpolando queste informazioni con le banche dati sulle migrazioni transoceaniche (come il *Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana* ed il *Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos*), è possibile, a volte, risalire quantomeno all'epoca di arrivo ed alla città di provenienza.

Vi è poi un'altra fonte di informazioni all'interno dei documenti giudiziari argentini, derivante dall'uso esteso della prova testimoniale all'interno delle procedure. Questo ci aiuta ad aprire un piccolo spiraglio nel tessuto di relazioni in cui era immerso il lavoratore. Contrariamente a quelli visti per la Francia, che erano tessuti relazionali legati unicamente al mondo del lavoro, qui vediamo invece persone molto diverse presentarsi come testimoni. Potevano essere colleghi, ma anche vicini che erano andati a trovare il lavoratore incidentato, conoscenti che avevano assistito all'infortunio, ecc.

Nell'analisi che compiremo non ci limiteremo ad analizzare solo italiani e solo di prima generazione. Le ragioni sono molteplici. La prima è che questa scelta si è resa necessaria anche per il limitato numero di litigi che abbiamo potuto studiare. Ma, oltre a ciò, vi è anche la presa d'atto che sia molto difficile circoscrivere nettamente le comunità di migranti (magari il caso di un operaio spagnolo ci aiuta a vedere un gruppo di colleghi di diverse provenienze), oltre che controproducente. Includeremo le seconde generazioni perché ci restituiscono uno spaccato: spesso la denuncia per il figlio argentino veniva sporta dal padre italiano. Queste relazioni ci portano quindi ad interrogarci non tanto sui limiti di accesso alla giustizia derivanti dal possesso della nazionalità (abbiamo già visto nel capitolo precedente che non ve ne erano), ma sulla precarietà socio-giuridica in cui erano immerse le comunità migranti in particolare e la classe operaia in generale.

A fornircene un esempio è il primo contenzioso in ordine di tempo che abbiamo trovato negli archivi giudiziari di La Plata, che si svolse a partire dal luglio 1919 tra Teresa Alberti, vedova di Ricardo Calvo, e Andrés Dominguez, proprietario della

panetteria presso cui lavorava il marito<sup>1098</sup>. Gli sposi Calvo, sono estremamente rappresentativi della realtà argentina del primo dopoguerra. Ricardo Calvo era spagnolo, nato nel 1884 in Galizia, mentre sua moglie era argentina, nata nel 1885 a Dolores, nella provincia di Buenos Aires, da due genitori italiani. Prime e seconde generazioni si incrociavano spesso nei conflitti di lavoro, ed italiani e spagnoli erano senza dubbio la componente maggioritaria del variegato mondo del lavoro argentino.

In tutte le carte dei processi troveremo questa composizione mista, trovandoci ad avere a che fare con un periodo di transizione, in cui una nuova ondata migratoria si sommò a quella di fine Ottocento e inizio Novecento; seguirono poi dieci o quindici anni di stagnazione dei flussi in entrata, accompagnato da un poderoso processo di accesso alla cittadinanza, sia per nascita (nel caso delle seconde generazioni), sia per naturalizzazione (data la facilità ad accedervi).

In che settori troviamo gli stranieri? Molte delle controversie analizzate riguardavano lavoratori portuali, edili (*albañiles*), operai nella lavorazione della carne (importante settore dell'esportazione), nell'alberghiero e nella ristorazione, nel tessile. Ma ciò che colpisce è la presenza di conflitti anche tra i 'colletti bianchi'. Questo è dovuto al fatto che l'assenza di un tribunale proprio al mondo del lavoro portava i conflitti operai a confondersi con altri. In altri termini, se in Francia i tribunali portavano ad un chiaro riconoscimento di classe, definendo chiaramente chi poteva accedere ai *prud'hommes* e chi no, e chi in essi costituisse la componente operaia e chi la componente padronale, in Argentina tutto ciò mancava. Del resto basta guardare come venivano registrati (*caratulati*) i processi, ovvero come «cobro de pesos» (riscossione di denaro), al pari di qualsiasi processo inerente ad un mancato pagamento.

Come nel caso di Teresa Alberti riportato poco sopra, numerosi erano i casi in cui l'attrice era la vedova di un operaio incidentato, che agiva per suo conto e per quello degli eredi. Questo non deve stupire. Avevamo già visto nel terzo capitolo come una battaglia giudiziaria che ebbe grande visibilità in materia infortunistica fu quella condotta dalla vedova Renard che nel 1900 chiese di poter avere la reversibilità dell'indennità che le sarebbe spettata per la morte del marito<sup>1099</sup>. Anche in Argentina l'applicazione del diritto internazionale in materia infortunistica fu regolato da una sentenza nata da una causa intentata da una vedova<sup>1100</sup>. La presenza delle vedove era ben poco presente fuori dalla materia infortunistica, ragione, questa, per la quale non abbiamo trovato lo stesso fenomeno in Francia, dove non ci siamo imbattuti in questa fattispecie di conflitti. Oltre alle vedove, l'altra figura che troveremo a più riprese è quella dei padri, nei casi di lavoratori sotto i ventun anni. La presenza di vedove e di padri ci permette di aprirci uno spaccato di vita sociale che supera la dimensione

---

1098Departamento Historico Judicial Suprema Corte - Provincia de Buenos Aires (in seguito: DHJ-PBA), p. 276, o. 7, «Alberti de Calvo Teresa c. Doninguez don Andres sobre cobro de pesos por indemnización»

1099Si veda nella presente tesi il Capitolo 3.2

1100Questo aspetto sarà trattato in maniera più approfondita nel quinto capitolo C. Saavedra Lamas, *Traités Internationaux de type social*, cit., pp. 81.

individuale del lavoratore. In questo senso, i conflitti del periodo tra interbellico mostrano chiaramente come la battaglia giudiziaria inerenti i diritti sociali legati alla sfera lavorativa eccedessero la sfera individuale per rientrare in una dimensione familiare e locale.

#### **4.1 Le reti territoriali, tra vecchie e nuove migrazioni**

Per il caso francese avevamo potuto studiare la sovrapposizione di una molteplicità di legami che cucivano tra di loro i lavoratori che si rivolgevano ai *prud'hommes*. Per l'Argentina non è quasi mai possibile analizzare la composizione dei gruppi di lavoratori poiché tutti gli attori o quasi sporgevano denuncia in totale solitudine. Quello che si può fare è però studiare i diversi testimoni che venivano chiamati a deporre, così da analizzare il tessuto di relazioni che erano presenti sul luogo di lavoro e, soprattutto, sul territorio. Questi rapporti non venivano attivati in maniera casuale dalle parti in causa: venivano bensì utilizzati col fine di rafforzare le proprie posizioni in sede giudiziaria. Venivano perciò chiamati a testimoniare colleghi di lavoro, amici, vicini e, a volte, anche medici.

La maggior parte dei contenziosi studiati avvenne in quell'area geografica attraversata dal fiume Riachuelo, a cavallo tra la Capitale Federale e la Provincia di Buenos Aires, in cui si strutturò una delle maggiori aree industriali argentine, traendo beneficio dalla vicinanza dei moli meridionali del porto di Buenos Aires<sup>1101</sup>. Il centro di quest'area era la città di Avellaneda, la cui popolazione nel 1914 era composta per un 44% da stranieri, quasi tutti spagnoli (il 22%) ed italiani (il 17%). Negli anni tra le due guerre Avellaneda ed i comuni limitrofi subirono una crescita vertiginosa attorno allo sviluppo delle fabbriche di trasformazione alimentare e della meccanica, raddoppiando il numero di fabbriche tra il 1935 ed il 1950 ed arrivando a concentrare nel 1947 il 40% di tutti gli operai della cintura di Buenos Aires. Con le case a ridosso delle principali fabbriche, la storiografia ha mostrato che, in questo processo di rapido sviluppo, le solidarietà di vicinato furono il principale canale di attivazione sindacale, specialmente in quelle fabbriche come i *frigoríficos* (lavorazione della carne) dove le dirigenze aziendali conducevano un'aspra battaglia antisindacale<sup>1102</sup>.

L'importanza delle reti di vicinato non emergeva tuttavia solo negli scioperi. I processi intentati dai lavoratori ci mostrano, infatti, un forte uso del capitale relazionale degli accusatori come degli accusati nelle loro strategie giudiziarie. Questo fenomeno lo si può cogliere bene dal processo intentato da José Marino contro Mauricio Ricagno per l'infortunio sul lavoro occorso al figlio del primo. José Marino era italiano, ed aveva intrapreso la via giudiziaria per conto di suo figlio minorenni, Severo, argentino perché nato a Chacabuco, nell'interno della provincia di Buenos Aires, nel 1907<sup>1103</sup>. La famiglia si era trasferita poi a Lomas de Zamora, nella Gran Buenos Aires, dove risiedevano al

---

1101S. L. Baily, *Immigrants in the Lands of Promise: Italians in Buenos Aires and New York City, 1870 - 1914*, cit., pp. 123.

1102Questi dati sono tratti dalla tesi di dottorato A. B. Raga, *Workers, neighbors and citizens: A study of an Argentine industrial town, 1930-1950* (Dottorato), Yale University.



momento dell'infortunio. Come riportato dallo schema sotto riportato, tutte le parti in causa vivevano nello stesso comune, anzi, a pochi metri l'uno dall'altro. Nello specifico ci vivevano, oltre ai Marino, anche il datore di lavoro, due colleghi ed il medico curante chiamati a testimoniare. Questa vicinanza del gruppo appare ancora più evidente se si pensa che la costruzione su cui stavano lavorando non era nelle immediate vicinanze, ma a Lanús, sulla linea del treno per la Capitale Federale. Quello che si può notare è che gli italiani per nazionalità erano quelli della generazione intermedia, mentre i giovani ed i più anziani erano argentini, nonostante tutti condividessero patronimici chiaramente peninsulari. Questa divisione generazionale tornerà spesso, non essendo casuale.

**Tabella 10 - Marino don José c. Ricagno don Mauricio**

Ruolo nel processo	Nome e cognome	Qualifica	Nazionalità	Comune di residenza	Via	età
Attori	José Marino	Padre dell'incidentato	Italiano	Lomas de Zamora	Calle Loria 765	
	Severo Marino	Peón Albañil	Argentino	Lomas de Zamora	Calle Loria 765	20 anni
Testimoni	Luís Dorchi	Albañil	Italiano	Lomas de Zamora	Calle Gorriti 875	36 anni
	Genaro Vilardi o Belardi	Albañil	Argentino	Lomas de Zamora	Calle Laprida 454	23 anni
	Juan Alberto Carma o Garona	Medico	Argentino	Lomas de Zamora	Calle Laprida 635	50 anni
Convenuto	Mauricio Ricagno	Padrone	Argentino	Lomas de Zamora - Barranquera, Resistencia, Chaco (lettera del 25/04/29)	Calle Gorriti 128	55 anni

Nei casi di incidenti del lavoro, i testimoni potevano essere di tipo molto diverso, poiché dovevano dimostrare lo stato di salute dell'incidentato ad un dato momento: era in questi casi che venivano coinvolti medici (come nel caso precedente), vicini di casa, colleghi, amici. La riuscita di un processo era quindi strettamente condizionata dal capitale sociale, da intendersi come bagaglio di risorse relazionali, che un lavoratore aveva sul territorio<sup>1104</sup>. Va da sé che questo poteva costituire un handicap per i migranti, sia internazionali che interni, se stabiliti da poco in una località.

1103DHJ-PBA, p.297, o.12, «Marino don José c. Ricagno don Mauricio. Indemnización de daños y perjuicios»

La moltiplicazione delle relazioni locali è ben mostrata dal processo intentato dalla vedova Joaquina Sobrido<sup>1105</sup>. Il marito, Carlos Hernandez Arteaca, era morto per un tumore e la vedova voleva dimostrare che il cancro era stata una conseguenza diretta di un incidente occorso qualche tempo prima del decesso. L'accusa chiamò a testimoniare un collega del defunto, tre vicini di casa che avevano visitato il defunto quando si trovava allettato a casa ed un subappaltatore che aveva visto l'infortunio. La difesa chiamò un piccolo imprenditore che aveva visto il defunto continuare a lavorare tra l'incidente ed il decesso, un lavoratore che confermava questa versione, due medici che lo avevano curato, il guardiano del cimitero dove la vittima lavorava e, infine, un commerciante.

**Tabella 11 - Sobrido de Hernandez Joaquina c. Corbacho & Fernandez**

Ruolo nel processo	Nome	Naz.	Età	Qualifica	Città	Indirizzo
Attrice	Joaquina Sobrido	Spagnola	51 anni	Moglie dell'incidentato	Sarandí (Avellaneda)	Pasteur 437
Infortunato	Carlos Hernandez Arteaca	Spagnolo	52 anni	Incidentato	Sarandí (Avellaneda)	Pasteur 437
Testimone dell'accusa	Juan Molinari	Argentino	34 anni	Collega		Monroe 1849
	José Aloe <sup>1106</sup>	Italiano	50 anni	Subappaltatore		
	José Rodriguez	Argentino	23 anni	Vicino di casa	Sarandí (Avellaneda)	Pasteur 450
	Andrés Eugenio Vales		25 anni	Vicino di casa	Sarandí (Avellaneda)	Pasteur 431
	Antonio Esposito	Argentino	22 anni	Vicino di casa	Sarandí (Avellaneda)	Deheza 496
Testimone della difesa	Rodolfo [illegibile]	Argentino	37 anni	Costruttore presso il cimitero		
	Pascual [illegibile]	Argentino	35 anni	Custode del cimitero		
	Angel Egea	Argentino	30 anni	Collega		
	Segismundo Corbacho	Spagnolo	39 anni	Commerciante		
	Atilio Enrique Lavarello	Argentino	40 anni	Medico		
	Paul Ricardo Dal Lago	Argentino	36 anni	Medico		

1104 Sull'applicazione del concetto del concetto sociologico di capitale sociale, rinviamo ad una recente raccolta che ha provato ad analizzare differenti modi con cui i/le migranti hanno utilizzato e creano, mantengono ed usano diverse tipologie di relazioni sociali, sia nei paesi di arrivo che in quelli di partenza H. Bréant *et al.*, *Les migrations internationales à l'épreuve du capital social*, in «Actes de la recherche en sciences sociales», N° 225 (2018), pp. 8–13.

1105 DHJ-PBA, p.78, o.5, «Sobrido de Hernandez Joaquina c. Corbacho & Fernandez»

1106 Giuseppe Aloe, arrivato il 15 luglio 1910 all'età di 21 anni da Genova, registrato come muratore. [http://www.ciseionline.it/portomondo/Detagli\\_Arg2.asp?id=16296](http://www.ciseionline.it/portomondo/Detagli_Arg2.asp?id=16296)

Dal certificato di matrimonio dell'attrice, scopriamo che lei e suo marito erano spagnoli, lui delle Isole Canarie mentre lei della Galizia. Come si può vedere dallo schema dei testimoni riportato di seguito, contrariamente a quello che avevamo visto per la Francia, i migranti non si trovavano per forza nel mercato del lavoro 'secondario', potendo anzi essere un imprenditore ed un commerciante, mentre gli operai erano argentini. Quello che contava, quindi era soprattutto il bagaglio di relazioni locali, in cui la nazionalità svolgeva un ruolo secondario.

La riprova di come la presenza straniera fosse trasversale ai settori economici ci arriva da un contenzioso iniziato nell'ottobre del 1942 da Luís Pescio, commesso viaggiatore, contro la *Compañia Fosforera Argentina*<sup>1107</sup>. Tale conflitto ebbe come oggetto del contendere la reale qualifica del lavoratore, per determinarne il rapporto di subordinazione con l'azienda. Per fare ciò, il giudice fece interrogare come testimoni i commercianti presso cui si recava Pescio, tra Avenida Rivadavia e Calle Chacabuco a Buenos Aires. Tra loro, tre dei cinque testimoni erano stranieri, due spagnoli ed un italiano. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un uso consapevole di relazioni locali, non più, visto il lavoro di Pescio, relazioni ruotanti attorno al luogo di residenza, ma attorno a quello abituale di lavoro.

**Tabella 12 - Luis Pescio c. Compañia Fosforera Argentina Sociedad Anonima**

Ruolo nel processo	Nome	Qualifica	Nazionalità	Età
Attore	Luís Pescio	Agente di Commercio	Argentino	
Testimoni	José Seisdedos	Commerciante	Spagnolo	53 anni
	Donato Colaneri	Impiegato	Argentino	47 anni
	Isidro Fagnani	Commerciante	Argentino	39 anni
	Juan Tomas Carreras		Spagnolo	50 anni
	Guido Cortopassi <sup>1108</sup>	Commerciante	Italiano	43 anni

#### 4.2 L'imprenditoria italiana

Ma, oltre agli operai ed ai commercianti, in Argentina la presenza di stranieri era massiccia tra i datori di lavoro. A livello nazionale, nel 1914 il 64% dei proprietari d'azienda erano stranieri, percentuale che scese al 55,3% nel 1935. Il tessuto economico era imperniato principalmente sull'industria leggera, almeno fino alla crisi economica degli anni Trenta, con l'alimentazione, le costruzioni, l'abbigliamento e la metallurgia leggera che coprivano il 78% degli stabilimenti ed il 61% dei capitali nel 1914. Nella

1107DHJ-PBA, p.50, o.4, «Luis Pescio c. Compañia Fosforera Argentina Sociedad Anonima»

1108Gli archivi digitali del CEMLA riportano l'arrivo il 1 dicembre 1954 da Genova di un Guido Cortopassi, commerciante nato a Lucca. Possibile che fosse lo stesso Cortopassi che abbiamo trovato a testimoniare, e che avesse fatto una o più andate e ritorni tra l'Italia e l'Argentina?

sola capitale, l'alimentare rappresentava il 70% degli stabilimenti presenti a Buenos Aires<sup>1109</sup>. Nella sua ricerca comparativa tra gli emigranti italiani a Buenos Aires e New York tra il 1870 ed il 1914, Samuel Baily ha mostrato che gli italiani insediatisi in Argentina ebbero una maggiore tendenza a reinvestire in loco i propri risparmi rispetto a quelli che si trovavano in America del nord<sup>1110</sup>. Questa, e la nascita di un tessuto creditizio gestito dalla locale leadership comunitaria, fu probabilmente una delle ragioni per cui nacque e si sviluppò una forte imprenditoria italiana. Lo storico Luigi De Rosa ha riportato che nelle principali città argentine alcuni rami erano interamente gestiti da italiani, come l'alberghiero, l'alimentare, le fabbriche di calce e di calzature a Cordoba o l'industria vitivinicola nella regione di Mendoza<sup>1111</sup>. Dagli anni Dieci del Novecento, all'imprenditoria italiana locale, si sommò l'arrivo di grandi aziende come la Pirelli o la Cinzano, richiamando quadri ed operai dall'Italia. Come ha avuto modo di affermare Fernando Devoto, la maggioranza degli italiani aveva un connazionale come padrone, e se questo era vero soprattutto a cavallo tra Ottocento e Novecento, lo restò in molti settori ancora per molti decenni<sup>1112</sup>. L'imprenditoria italiana costituì la spina dorsale di una delle più importanti associazioni datoriali, la *Unión Industrial Argentina* (UIA), specialmente a partire dagli anni Dieci. Secondo Maria Inés Barbero e Susana Felder, l'iscrizione in massa degli imprenditori italiani alla UIA fu dovuta all'aumento del numero di scioperi ad inizio del secolo<sup>1113</sup>. Le due storiche argentine hanno affermato infatti che la predominanza della componente italiana non portò ad alcuna forma di solidarietà nazionale, anzi: l'imprenditoria originaria della penisola fu particolarmente ostile alle richieste operaie ed ai processi riformatori. Proprio l'UIA fu uno dei soggetti più attivi nel contrastare le proposte di introduzione di un sistema di assicurazioni sociali per il mondo dell'industria all'inizio degli anni Venti<sup>1114</sup>.

Nei tribunali si assistette quindi ad un gran numero di conflitti tra connazionali - e qui poco importa che fosse tra prime e seconde generazioni - o tra operai argentini e datori di lavoro stranieri. Gli imprenditori stranieri denunciati si concentravano soprattutto nelle aziende di piccole e medie dimensioni, nei settori artigianali, nell'edilizia, nel settore alberghiero.

Uno di questi contenziosi è quello riassunto nella tabella seguente, che vide contrapporsi Antonio Nativo, lavoratore edile italiano, a José Oliva<sup>1115</sup>. Il mondo di

---

1109M. I. Barbero - S. Felder, *El rol de los italianos en el nacimiento y desarrollo de las asociaciones empresarias en la Argentina (1880-1930)*, cit.; L. De Rosa, *L'emigrazione italiana in argentina: un bilancio*, cit.

1110S. L. Baily, *Immigrants in the Lands of Promise: Italians in Buenos Aires and New York City, 1870 - 1914*, cit., pp. 218.

1111L. De Rosa, *L'emigrazione italiana in argentina: un bilancio*, cit., pp. 83.

1112F. Devoto, *Storia degli italiani in Argentina*, cit., pp. 295.

1113M. I. Barbero - S. Felder, *El rol de los italianos en el nacimiento y desarrollo de las asociaciones empresarias en la Argentina (1880-1930)*, cit., pp. 147.

1114D. Lvovich, *Sindicatos y empresarios frente al problema de la seguridad social en los albores del peronismo*, cit., pp. 139; J. Suriano, *El mundo como un taller de observación. La creación del Departamento Nacional del trabajo y las influencias internacionales*, cit., pp. 121.

1115DHJ-PBA, p.344, o.3, «Nativo Antonio c. Oliva José»

Nativo era prettamente endogamico, essendosi sposato con Batista Varone<sup>1116</sup>, anche lei italiana, con cui aveva avuto quattro figli. Italiani erano anche il collega falegname, José Gulino, e José Oliva, il datore di lavoro. Gli altri testimoni erano semplicemente persone che assistettero all'incidente, avvenuto tra calle Bolivia e Viamonte a Lanús, nella Provincia di Buenos Aires, nella conurbazione a sud della Capitale Federale.

**Tabella 13 - Nativo Antonio c. Oliva José**

Ruolo nel processo	Nome	Qualifica	Nazionalità	Città	Indirizzo	Età
Attore	Antonio Nativo	Albañil	Italiano	Lanús Oeste	Calle Rio de Janeiro 4364	40 anni
Testimoni	Alberto (o Antonio) J. Verona	Stagnino (collega)	Argentino	Lanús Oeste	Bolivia 4340	28 anni
	Manuel Pallero	Impiegato	Argentino	Lanús Oeste	Bolivia 4320	25 anni
	José Gulino	Falegname	Italiano	Lanús Oeste	Beguerestein 4286	24 anni
	José Guastella	Verduraio		Lanús Oeste	Rio de Janeiro 4405	
Convenuto	José Oliva	Datore di lavoro	Italiano	Lanús Oeste	José Moreno 96	40 anni

Come vedremo nel quinto capitolo, questo è uno dei casi studiati che si protrasse più a lungo, per la ferma volontà di Oliva di rifiutarsi di pagare, e per l'impossibilità di trovare una ditta registrata a suo nome su cui praticare un prelievo coatto del denaro o un'ipoteca. L'informalità reggeva infatti molti dei rapporti di lavoro e diventava un limite nel vedersi riconosciuti i propri diritti. Il lavoratore, inoltre, era già stato vittima di un incidente del lavoro un anno prima, ragion per cui Oliva aveva asserito non avere alcuna responsabilità a fronte di un aggravarsi dell'ernia sorta precedentemente. Di quell'incidente sappiamo poco, se non che le cure furono pagate dall'assicurazione Anglo-Italo-Americana, una delle tante assicurazioni che dal nome dimostravano la pervasività dei capitali europei nel settore. Sull'argomento torneremo tra poco.

Un altro caso in cui emerge l'informalità delle relazioni di lavoro all'interno dell'imprenditoria etnica è quello iniziato nel 1944 tra Maria Freire e Salvador Russo e Lorenzo Espina (o Spina a seconda dei documenti)<sup>1117</sup>. La signora Freire si era rivolta alla *Secretaría de Trabajo y Previsión*, struttura erede del DNT, per la morte di suo marito, Francisco Nabeira, avvenuta mentre lavorava per Russo e Espina. I coniugi Nabeira-Freire erano galiziani, residenti alla Boca, a Buenos Aires, ma a due passi dal confine (lungo il fiume Riachuelo) che separa la Capitale Federale dalla Provincia di

1116Gli archivi del CEMLA riportano una Battistina Varone arrivata il 17 maggio 1927 a bordo della Cesare Battisti da Napoli (luogo di nascita Trausa)

1117DHJ-PBA, p.52, o.3, «Freire de Nabeira Maria c. Russo Salvador»

Buenos Aires e dal sobborgo di Avellaneda. Proprio lì vivevano Salvador Russo e Lorenzo Espina, entrambi italiani, datori di lavoro di Nabeira. Russo però negò sempre di esser stato datore di lavoro, asseriva anzi di essere stato lui stesso dipendente di Espina.

Dagli archivi giudiziari emerge chiaramente che la scelta di recarsi in tribunale fosse spesso l'ultima opzione, intrapresa in alcuni casi per provare a rispondere a comportamenti vessatori e violenti da parte dei datori di lavoro. Questi comportamenti erano trasversali alle piccole come alle grandi aziende, ai Paesi di origine e potevano svilupparsi sia in forma esplicita sia minacciata.

Lo vediamo bene in un conflitto avviato dalla denuncia di Enrique Biciuffi, italiano, per conto di suo figlio minorenni Rizieri Antonio presso il tribunale di Pace di Buenos Aires nel 1942<sup>1118</sup>. Dai documenti sappiamo che Rizieri Antonio Biciuffi era nato il 1 ottobre 1922 in Argentina da Enrique, agricoltore, e Teresa Marinelli, entrambi di Macerata ed emigrati in Argentina con i propri genitori. Gli accusati erano i fratelli Catanzaro, Mario e Francisco, proprietari italiani di una segheria.

Nel corso del processo furono chiamati a testimoniare Roberto Berlingeri, carpentiere argentino di ventidue anni, Ismael Garcia, anch'egli argentino e carpentiere di trenta, e Julian Sabionich, macchinista, polacco, di trenta. Nel periodo del processo, avvenne che l'operaio fosse picchiato dai propri padroni, i fratelli Catanzaro, per cui le carte del processo riportano anche la denuncia penale che Biciuffi sparse, che conteneva i nomi di altri operai che testimoniarono. Risultavano i tre già comparsi nel processo, più Alberto Julio Vercesi, carpentiere, argentino di diciott'anni, Jorge Dionisio, carpentiere argentino di ventisette, Juan Carlos Perali, carpentiere argentino di vent'anni e Antonio Ciurria, *mueblero* italiano di trentanove anni. Come avevamo notato in precedenza, anche in questo caso i giovanissimi, anche se per cognome farebbero pensare ad origini italiane, erano argentini; mentre i più "anziani", sulla trentina, erano stranieri. Vediamo affacciarsi al mondo del lavoro, tra la fine degli anni Trenta e l'inizio dei Quaranta, la generazione di ventenni nati nel periodo di picco dell'emigrazione transoceanica dopo al Grande Guerra. Antonio Ciurria, il testimone italiano, era molto probabilmente arrivato con quell'ondata, sbarcando a Buenos Aires il 30 agosto del 1926<sup>1119</sup>.

Come si può vedere, in questo caso presero la parola tutti i lavoratori, sostenendo le posizioni del proprio collega, ma ciò fu facilitato dal fatto che i fratelli Catanzaro decisero di abbandonare la segheria dalla sera alla mattina per sottrarsi alla giustizia.

---

1118 Archivo General del Poder Judicial de la Nación (AGPJ), a.1942, l.96, n.37477, «Biciuffi Rizieri Adolfo c. Catanzaro Hnos»

1119 [http://www.ciseionline.it/portomondo/Dettagli\\_Arg.asp?id=22327](http://www.ciseionline.it/portomondo/Dettagli_Arg.asp?id=22327)

**Tabella 14 - Biciuffi Rizieri Adolfo c. Catanzaro Hnos**

<b>Ruolo nel processo</b>	<b>Nome</b>	<b>Naz.</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Età</b>
Padre dell'attore	Enrique Biciuffi	Italiano		48 anni
Attore	Rizieri Antonio Biciuffi	Argentino	Carpentiere	20 anni
	Ismael Garcia	Argentino	Intagliatore	30 anni
Testimone al processo	Roberto Berlingeri	Argentino	Carpentiere	22 anni
	Julio Sabionich	Polacco	Macchinista	30 anni
	Dante Rochetti	Argentino	Ispettore	38 anni
Testimoni in commissariato	Alberto Julio Vercessi	Argentino	Carpentiere	18 anni
	Jorge Dionisio	Argentino	Carpentiere	27 anni
	Juan Carlos Perali	Argentino	Carpentiere	20 anni
	Antonio Churria	Italiano	<i>Mueblero</i>	39 anni
	Mario Catanzaro	Italiano	Datore di lavoro	
Convenuti	Francisco Catanzaro	Italiano	Datore di lavoro	

In altri casi, invece, i datori di lavoro avevano un grande potere di persuasione nei confronti dei lavoratori chiamati a testimoniare. A darcene prova fu il litigio tra Juan Batista Bautista Lenardon e José e Juan Ferrario<sup>1120</sup>. L'operaio ed uno degli imprenditori (José Ferrario) erano italiani, mentre l'altro proprietario della ditta era argentino. Tutti i testimoni chiamati a deporre erano lavoratori (nel caso della difesa) o ex lavoratori (nel caso dell'accusa) presso la segheria dei Ferrario. Tutti - accusati e accusatori, testimoni di una e dell'altra parte - vivevano ad Avellaneda, al confine tra la Capitale Federale e la Provincia di Buenos Aires, a poca distanza l'uno dall'altro e dal luogo di lavoro in Calle Pavon 1650. Lenardon aveva maturato una lunga anzianità di servizio, lavorando per la stessa ditta per diversi decenni (non è chiaro, dalle deposizioni, se da venti o trentadue anni). I colleghi che furono chiamati a testimoniare, principalmente argentini con ascendenze italiane, si dimostrarono poco solidali con il Lenardon, sostenendo in tutto e per tutto la versione che era stata data dai datori di lavoro.

1120«Leonardón Bautista c. Ferrario José y Juan», 11/03/38, Acuerdos y Sentencias, T. I, Serie XVI, p.570

**Tabella 15 - Leonardón Bautista c. Ferrario José y Juan**

Ruolo nel processo	Nome	Nazionalità	Qualifica	Indirizzo	Città	Età
Attore	Juan Bautista Leonardón	Italiano	Fuochista	Lavalle 5135	Lanús Oeste	69 anni
Testimoni dell'accusa <sup>(1)</sup>	F. Perrotta	Argentino	Falegname	Garibaldi 53	Avellaneda	
	Domingo Lauró	Argentino	Carpentiere	Paraguay 59	Avellaneda	
Testimoni della difesa	Enrique Mariotti	Argentino	Meccanico	Pavon 1676	Avellaneda	38 anni
	José Pazos		Operaio	Uriburu 4669	Avellaneda	
	José (o Antonio) Parise	Italiano	Operaio	Entre Rios 138	Avellaneda	47 anni
	Alfredo Perez	Argentino	Operaio	Pavon 1420	Avellaneda	
Convenuti	José Ferrario	Italiano	Padrone	Pavon 1650	Avellaneda	52 anni
	Juan Ferrario	Argentino	Padrone	Pavon 1650	Avellaneda	47 anni

<sup>(1)</sup> non convocati per decorrenza dei termini

### 4.3 La grande industria alimentare

Del resto, migranti o argentini che fossero, non era facile contraddire i propri datori di lavoro. Le imprese che più difficilmente erano attaccabili nelle aule di tribunale furono le grandi aziende di *frigoríficos*, dedite alla lavorazione, congelamento ed esportazione della carne. Queste industrie erano sorte a cavallo tra Ottocento e Novecento grazie ad ingenti investimenti esteri, concentrando la maggior parte dei capitali stranieri investiti in Argentina<sup>1121</sup>. Nella Provincia di Buenos Aires erano sorte la Negra, fondata nel 1887 a Avellaneda da imprenditori argentini, la Anglo South American Meat company, fondata nel 1927 dalla britannica *Union Cold Storage* e la Wilson e La Blanca con capitali statunitensi. Alcuni di questi stabilimenti arrivavano ad impiegare più di mille operai, in gran parte stranieri, assunti principalmente alla giornata con la chiamata che avveniva direttamente fuori dai cancelli delle fabbriche. In queste aziende, il sindacalismo fece la sua comparsa solo negli anni Trenta, dopo aver subito cocenti sconfitte negli scioperi del 1917 e del 1932<sup>1122</sup>.

I lavoratori e le lavoratrici vivevano quindi una condizione di forte ricatto, dovuto sia alle condizioni occupazionali estremamente precarie, sia alla forza del *management* che tendeva a reprimere con ogni mezzo le voci del dissenso. Chiamare a testimoniare i colleghi diventava quindi un'opera quasi impossibile.

1121J. C. Moya, *Cousins and Strangers: Spanish Immigrants in Buenos Aires, 1850-1930*, cit., pp. 55.

1122Sull'industria alimentare, si veda A. B. Raga, *Workers, neighbors and citizens: A study of an Argentine industrial town, 1930-1950* (Dottorato), cit.



Una prova indiretta di ciò, proviene dai numerosi procedimenti che inerenti infortuni sul lavoro, spesso risultanti nella morte degli operai incidentati. In nessuno di essi furono infatti chiamati a testimoniare dei colleghi<sup>1123</sup>. Una conferma diretta, invece, della difficoltà di chiamare colleghi a testimoniare ci viene data, paradossalmente, proprio dalla memoria depositata dall'avvocato de La Negra, una delle principali aziende di *frigoríficos*:

V.S. comprenderá lo difícil que resulta probar la suspensión. Para ello debe acudirse necesariamente a compañeros de trabajo, que casi siempre eluden una respuesta categórica para evitar represalias<sup>1124</sup>.

Questa frase fu messa agli atti della difesa nel processo intentato da José Deluca per licenziamento. In questo caso i colleghi che furono chiamati a testimoniare furono molto compatti al fianco del lavoratore licenziato.

**Tabella 16 - Deluca José c. La Negra, sociedad anonima Sansinena**

Ruolo nel processo	Nome	Qualifica	Indirizzo	Città	Nazionalità	Età	Anzianità
Attore	José Deluca	Peón	Mariano Acosta 1268	Avellaneda	Argentino		13 anni
Testimoni dell'accusa	José Otero	Peón	Pavon 269	Avellaneda			
	Francisco Magide	Peón	Pavon 269	Avellaneda	Spagnolo	44 anni	13 anni
	José Queipo	Peón	Pavon 269	Avellaneda	Spagnolo	50 anni	27 anni
	Juan Devoto	Peón/ Jornalero	Pavon 269	Avellaneda	Argentino	43 anni	
	Manuel Varela	Empleado/ Jornalero	Mariano Acosta 541	Avellaneda	Spagnolo	60 anni	
	Casimiro José Gil	Peón	Diaz Velez 136	Avellaneda	Spagnolo	52 anni	

Alcuni elementi sono tuttavia da sottolineare. Da un punto di vista anagrafico, si nota la non giovanissima età della manodopera, tra i quarantatré ed i sessanta anni. Di due di loro sappiamo l'anzianità in azienda, tra i tredici ed i ventisette anni. Anche Deluca, del resto, vi lavorava da tredici anni. Se una tale longevità al lavoro non è comune a tutti, c'è però da dire che spesso i processi vedevano coinvolte persone che,

1123 DHJ-PBA, p.343, o.4, «Madidana Ireneo c. Frigorifico Anglo de Zarate. Indem. Por acc. De trabajo»; p.48, o.8, «Agosti de Saponaro Maria Elisa c. Frigorifico Armour»; p.883, o.7, «Grubissa Antonio c. Frigorifico Swift»; p.884, o.6, «Balbona Benigno Arturo c. Frigorifico Swift»; p.884, o.10, «Buyan c. Compañia Swift»

1124DHJ-PBA, p.29, o.5, «Deluca José c. La Negra, sociedad anonima Sansinena»

come Lenardon nel conflitto precedente, erano impiegati da svariati anni dalla stessa ditta, con cinque, dieci o più anni passati di anzianità. È forse questa una prova che ai tribunali si rivolgevano solo coloro che avevano, o avevano avuto, condizioni occupazionali più stabili?

Un altro aspetto che non può che destare un certo interesse è l'indirizzo di residenza di quattro testimoni, Avenida Pavon 269, ovvero lo stesso indirizzo dello stabilimento de *La Negra*. Non sappiamo quindi se avessero dato un indirizzo fittizio, oppure se vi fossero appartamenti per i lavoratori.

I testimoni Francisco Magide e Juan Devoto risultarono fondamentali per giungere alla condanna contro l'azienda. Nelle loro deposizioni avevano infatti raccontato i metodi punitivi applicati dai datori di lavoro contro i lavoratori. La targhetta per entrare nello stabilimento veniva ritirata al lavoratore soggetto a reprimenda, per tempi che erano incerti, spesso lunghi. Del resto, lo si vede dai litigi analizzati fin qui, violenza fisica o psicologica non erano forse la prassi, ma sicuramente giocavano un ruolo importante nel controllo della manodopera. Il caso forse più evidente di questa violenza fisica e psicologica ci viene dal racconto dei coniugi Michta, lavoratori polacchi residenti a Avellaneda che lavoravano nella lavanderia dei fratelli Gitman (*La Plata*), dalle cui deposizioni traspare una violenza espressa in diversi ambiti e con diversi mezzi<sup>1125</sup>. I due raccontarono del maltrattamento di un lavoratore da parte del gestore della lavanderia dove erano impiegati e dello sciopero che ne scaturì. Questo è il primo livello di violenza, quello fisico applicato per il controllo della forza lavoro. Il racconto continuò asserendo che loro avevano provato a lavorare, ma che gli scioperanti li avevano minacciati di ritorsione nel caso avessero voluto presentarsi al lavoro. Questo è un secondo livello, che appare spesso, sia in Francia che in Argentina, ed è molto difficile da decifrare. Minacce reali contro dei 'crumiri'? O minacce riportate davanti ai giudici così da giustificare le proprie azioni? Il terzo livello di violenza è quello successivo al licenziamento, quando il padrone disse ai Michta che avrebbe provveduto a chiamare la polizia e farli espellere dal Paese se avessero richiesto l'indennità per il mancato preavviso. È difficile sapere se i due attori fossero tra gli scioperanti o meno. Sicuramente possiamo essere portati a pensare che le minacce proferite dal datore di lavoro fossero verosimili. Basti pensare che era proprio nella seconda metà degli anni Trenta che il Congresso si ritrovò a discutere a più riprese di leggi che legavano 'la repressione del comunismo' con lo strumento dell'espulsione degli stranieri<sup>1126</sup>.

#### **4.4 L'emergere della dimensione collettiva**

Fino a questo momento abbiamo analizzato controversie giudiziarie dalla dimensione prettamente individuale. O, meglio, abbiamo visto che in molti litigi vi erano strategie familiari ed erano mobilitate relazioni sociali locali, il conflitto giudiziario non rientrava tuttavia nell'orizzonte di gruppi interi di lavoratori, come

1125DHJ-PBA, p.880, o.4, «Michta Alberto y Mariana c. Gitman Hermanos»

1126C. Sánchez Viamonte, *Biografía de una ley antiargentina: La Ley 4144*, Nuevas Ediciones Argentinas, Buenos Aires 1956.

invece avevamo visto in Francia. Questo dipendeva sicuramente dalla preminenza dei conflitti in materia di infortuni, e anche dall'assenza di controversie relative al pagamento dei salari, che invece passavano prevalentemente dai canali amministrativi (o para-giudiziari) del DNT come la *Oficina de sumarios*, la *Asesoría legal* e le *Comisiones de salarios*.

Un cambiamento importante in questo senso fu l'approvazione della legge 11.729 nel 1933 (entrata in vigore nel 1934), che riformò il Codice di commercio introducendo una maggior protezione in caso di licenziamento ed istituendo le ferie retribuite. Questa riforma fu usata come leva da importanti settori industriali per chiedere di essere inclusi nella platea protetta dalla nuova legge, giocando sull'ambiguità delle categorie usate nella norma. I sindacati individuaronò nell'arena giudiziaria uno spazio per l'affermazione di una estensione della protezione sociale, giungendo ad importanti vittorie<sup>1127</sup>.

Un caso che ci mostra chiaramente questo 'investimento' sindacale e l'emersione della dimensione collettiva fu quello che vide unirsi attorno ad una stessa rivendicazione una quarantina di operai (tra di essi solo un'operaia) contro l'azienda di Narciso Muñoz nel 1938.

Il settore del tessile aveva alcune caratteristiche che è necessario tenere a mente, non solo per comprendere questo conflitto, ma anche per inserirlo correttamente nella sua cornice storica. Questo settore fu uno di quelli che maggiormente si svilupparono negli anni Trenta con l'apertura della fase di *desarrollo hacia a dentro*, ovvero la fase di sviluppo economico imperniato sulla sostituzione delle importazioni<sup>1128</sup>. Lo sviluppo fu reso possibile dall'impiego di un numero considerevole di immigrati – che si attestava attorno al 40% sui 36.650 operai impiegati nel settore nella sola Capitale Federale, ed il 58% tra gli uomini<sup>1129</sup> - e donne – e che costituivano fino al 70% della manodopera nel settore<sup>1130</sup>. Si può quindi dire che la forza lavoro nel tessile non visse lo stesso processo di 'argentinizzazione' che stavano vivendo altri comparti. Ulteriore caratteristica del tessile, è che fu uno dei settori maggiormente all'avanguardia nella mobilitazione sociale e nell'organizzazione degli scioperi nella seconda metà degli anni Trenta. Dall'ingresso dei comunisti nella CGT nel 1936, questi avevano preso il controllo della *Unión Obrera Textil* (UOT), riuscendo ad organizzare la manodopera,

1127Deveali sottolinea come l'estensione per via giudiziaria solamente alla Capitale portò alla volontà di molte aziende di spostarsi verso altre Province M. L. Deveali, *Lineamientos de derecho del trabajo*, Tipografica Editora Argentina, Buenos Aires 1948, pp. 98.

1128Per inquadrare questi cambiamenti economici nel contesto lavorativo argentino J. Adelman, *Labour Law in Twentieth Century Argentina*, cit., pp. 26; Per un'analisi di questa fase economica nella storia del lavoro latinoamericana si veda R. Barragán - D. Mayer, *Latin America and the Caribbean*, cit., pp. 103; R. Gaudio - J. Pilone, *El desarrollo de la negociación colectiva durante la etapa de modernización industrial en la Argentina. 1935-1943*, cit., pp. 162; Modello, quello della sostituzione delle importazioni, che fu poi definito ed assunto a modello dall'economista argentino Raúl Prebisch quando assunse la guida della Commissione Economica per l'America Latina (Cepal) L. Zanatta, *Storia dell'America Latina contemporanea*, cit., pp. 125.

1129T. Di Tella, *La Unión Obrera Textil, 1930-1945*, cit., pp. 109.

1130V. Norando, *El Obrero Textil. Una interpelación clasista y generizada hacia las trabajadoras de la industria textil en Buenos Aires entre 1933 y 1946*, cit., pp. 169.

maschile e femminile, nazionale ed immigrata<sup>1131</sup>. Nella Capitale, il sindacato era riuscito a trattare con alcune aziende l'introduzione di ferie pagate o la pensione per i suoi vecchi operai. Nel 1936 fu firmato il contratto collettivo nel comparto della lana, esteso poi nel 1939 a quello del cotone.

L'organizzazione sindacale dei suoi lavoratori aveva un forte radicamento sul territorio piuttosto che nella singola fabbrica. Le ditte erano infatti prevalentemente di piccole dimensioni e in alcuni quartieri di Buenos Aires il comparto continuava ad operare avvalendosi del lavoro domestico. Il *barrio* (quartiere) fu quindi il perno dell'organizzazione sindacale. Quello con maggiore radicamento della UOT era Barracas, nella periferia sud di Buenos Aires, seguito dai quartieri di Chacarita, Villa Crespo e Villa Lynch (qui si concentrava la manodopera ebraica in provenienza dell'Est Europa)<sup>1132</sup>.

Nel contenzioso che avvenne con l'azienda Muñoz, il centro delle vite della maggior parte degli operai coinvolti era quella zona che comprende la parte meridionale Capitale Federale ed i centri periferici facenti parte della Provincia di Buenos Aires. La fabbrica era in Calle Lucuriaga 536, nel *barrio* di Chacarita. Sappiamo che la UOT dichiarava, nel 1934, 19 tesserati in questa azienda. All'epoca di questo conflitto, nel 1938, è possibile immaginarsi un numero ben più grande di tesserati, specialmente a seguito delle mobilitazioni della metà del decennio.

Dalle carte sappiamo che i lavoratori incontrarono l'avvocato nella nuova sede della UOT, in Cochabamba 1760<sup>1133</sup>, ma sappiamo che il sindacato aveva mantenuto la vecchia sede per trasformarla in presidio per il quartiere di Barracas, in Alvarado 1963, a pochi passi dai cancelli della fabbrica.

Di questi lavoratori non è facile ritrovare la nazionalità. Alcuni nomi sono presenti sulle liste di sbarco conservate presso il *Centro Internazionale di Studi sull'Emigrazione Italiana*. Tra questi vi era Carlo Panzarasa, nativo di Mede in provincia di Pavia, partito da Genova sulla nave Duilio e arrivato a Buenos Aires il 13 ottobre 1931 all'età di quarantasette anni<sup>1134</sup>. Un altro si chiamava Massimo Pizzolato, originario di Vicenza, arrivato il 3 gennaio 1934 all'età di ventitré anni a bordo della Principessa Maria<sup>1135</sup>. Degli altri non si trovano notizie o hanno nomi troppo comuni tra i migranti per dare qualche certezza. La presenza di Panzarasa e Pizzolato confermerebbero che la manodopera tessile, almeno in parte, si era ingrossata con le migrazioni degli ultimi anni. Degli operai coinvolti in questo conflitto di lavoro, solo un nome appare nel Casellario Politico Centrale: Domenico Lorenzo Mazzeo, registrato come pittore

---

1131V. Norando, *Comunismo y trabajadoras: Comisión Femenina de la Unión Obrera Textil, Argentina, 1938-1946*, in «Relaciones Estudios de Historia y Sociedad», 39 (2018), pp. 209–236.

1132Molte di queste informazioni sono riportate in T. Di Tella, *La Unión Obrera Textil, 1930-1945*, cit.

1133Molto spesso in Argentina la via è riportata con il solo nome, senza specificare se è una *calle* o una *avenida*. Abbiamo deciso di non alterare i nomi delle vie aggiungendo alcuna specifica, né in castigliano né in italiano.

1134[http://www.ciseionline.it/portomondo/Dettagli\\_Arg.asp?id=218936](http://www.ciseionline.it/portomondo/Dettagli_Arg.asp?id=218936)

1135[http://www.ciseionline.it/portomondo/Dettagli\\_Arg.asp?id=242780](http://www.ciseionline.it/portomondo/Dettagli_Arg.asp?id=242780)

residente in America Meridionale e schedato dal 1910 al 1939<sup>1136</sup>. Certo, il Casellario Politico Centrale non è una fonte affidabile per le Americhe quanto lo è per l'Europa – Francia in particolare –, sia perché vi si stabilirono meno leader del fuoriuscitismo, sia perché la distanza rendeva molto più difficile mantenere un continuo controllo sugli oppositori del regime da parte delle forze di polizia. C'è in ogni caso da supporre che la politicizzazione e la sindacalizzazione dei lavoratori della Muñoz fosse avvenuta probabilmente nella temperie delle mobilitazioni del 1935-37, come del resto era avvenuto in parallelo in Francia.

Il contenzioso che avvenne alla Muñoz è solo uno dei tanti che portarono per la prima volta la dimensione collettiva dentro le aule dei tribunali argentini nella seconda metà del decennio per rivendicare l'estensione della legge 11.729<sup>1137</sup>. Gli industriali di Buenos Aires arrivarono al punto di costituire un fondo comune per sostenere queste spese giudiziarie<sup>1138</sup>. Se in Francia, però, la dimensione collettiva era una caratteristica propria ai *prud'hommes*, a come erano organizzati ed alle problematiche che trattavano, in Argentina questo processo fu possibile solo sulla scorta di una mobilitazione sindacale ben precisa, e non di tutti i sindacati. La dimensione collettiva emergeva quindi in un contesto di forzatura politica da parte di un'organizzazione sindacale. Ciò ovviamente non sminuisce il senso di questa evoluzione, che approfondiremo meglio nel prossimo capitolo soffermandoci sulle ragioni puntuali, ma prova solamente a definirne i contorni sulla base del lavoro di comparazione storica.

## 5. Assicurazioni, avvocati e periti: conflitti per procura

Fino a qui abbiamo analizzato principalmente casi in cui un lavoratore (suo padre o sua moglie) faceva causa ad un datore di lavoro in carne ed ossa e mobilitava come testimoni una serie di conoscenze sul luogo di lavoro o sul territorio per rafforzare la sua posizione nell'arena giudiziaria. Il fatto è che non tutti i contenziosi in materia lavorativa vedevano questi soggetti coinvolti. Spesso i lavoratori non si scontravano direttamente contro i loro datori, ma contro le compagnie di assicurazione presso cui erano registrati.

Al tempo stesso la prova testimoniale non era l'unica ad essere usata dai giudici, anzi. La testimonianza risultava centrale quando si dovevano stabilire le dinamiche di un incidente, le condizioni di lavoro, ecc., ma passava in secondo piano quando l'attenzione del giudice non era sull'incidente in sé, ma sulle conseguenze che l'infortunio aveva avuto sulla salute e sul corpo del lavoratore. In questi casi, la prova testimoniale cedeva il passo a quella peritale. Il perito era prevalentemente il medico,

---

1136ACS, CPC, b.3177

1137Nello stesso anno, «Basin, Leon y otros c. fabrica de calzados Fernandes Hnoc», *Gaceta de Paz*, 24 settembre 1937

1138F. Garcia Martinez, *Los Tribunales del Trabajo*, cit., pp. 22; M. Kabat, *Disputas obrero patronales en torno a la ley 11.729*, cit., pp. 7.

ma poteva anche essere il contabile, quando invece l'obiettivo era capire lo stato di salute economico dell'azienda. Contrariamente a quello che avevamo visto in Francia, in Argentina i procedimenti erano formalizzati e dovevano sempre essere svolti per il tramite di avvocati. Si veniva quindi a configurare un contenzioso giudiziario fatto per procura, in cui le parti confliggenti erano sostituite da esperti di procedura, gli avvocati, e rimettevano il loro destino a soggetti terzi, i periti e le assicurazioni. In questo paragrafo proveremo a mostrare come questo conflitto delegato prendesse forma e quali erano gli effetti sull'azione delle parti. Non potremo purtroppo essere esaustivi per la scarsità del materiale visionato, ma cercheremo quantomeno di provare a sottolineare le differenze con la situazione francese.

### 5.1 Le assicurazioni

Il settore assicurativo, insieme a quello bancario, fu tra quelli che in Argentina sperimentarono un maggior sviluppo a cavallo tra Ottocento e Novecento grazie all'afflusso di ingenti investimenti stranieri, specialmente britannici<sup>1139</sup>, ma anche se non soprattutto di risparmi e capitali all'interno delle comunità straniere e diventarono il perno attorno a cui si riunirono le élites delle diverse comunità stabilitesi a Buenos Aires<sup>1140</sup>. *Anglo Italo Americana, Roma, Nueva Zelandia, Assurances Générales*, questi erano i nomi delle società di assicurazione che figurano negli incartamenti dei processi, a dimostrazione di quanto queste avessero forti collegamenti internazionali o un altrettanto forte ancoraggio nelle comunità straniere locali.

Le assicurazioni private videro nel settore infortunistico un ambito su cui investire da ben prima dell'approvazione della legge 9.688 del 1915, arrivando ad assicurare circa centocinquantamila lavoratori (quasi tutti nella Capitale Federale), nell'anno di approvazione della legge<sup>1141</sup>. Ad inizio anni Trenta i numeri erano ancora maggiori, con quasi settecentomila operai assicurati alla fine del decennio.

Affinché si possa avere contezza del peso specifico delle assicurazioni nel settore infortunistico, basti pensare che nel 1940, su 3668 infortuni da incapacità parziale, 2481 furono coperti dalle assicurazioni, contro i 1387 dai datori di lavoro. La proporzione si ribaltava però per gli infortuni fatali o che causavano incapacità assoluta. Per i primi, le assicurazioni ne coprono 169 contro i 279 spettanti ai padroni non assicurati, mentre per i secondi furono 10 e 36 rispettivamente<sup>1142</sup>. Com'è possibile spiegare un tale disequilibrio? Una spiegazione plausibile potrebbe riguardare il fatto che le aziende che decidevano di assicurarsi erano anche quelle che rispettavano norme di sicurezza

---

1139Mentre nel resto dell'America Latina prevalsero nettamente i capitali statunitensi, l'Argentina rimase fino alla Seconda Guerra mondiale sotto l'influenza della City di Londra, che a Buenos Aires aveva costruito nel tempo una fitta rete di interessi economici M. Rapoport, *Argentina*, cit., pp. 93.

1140Si veda a tal proposito ciò che ha scritto Devoto sulla fondazione del Banco de Italia y Río de la Plata F. Devoto, *Storia degli italiani in Argentina*, cit., pp. 131.

1141C. Prieto Costa, *Anuario estadístico 1917*, in «Boletín del Departamento Nacional del Trabajo», (1918), pp. 224.

1142J. M. Gómez Constenla, *La reparación de los infortunios del trabajo en la legislación argentina* (Tesis de Doctorado), cit.

più stringenti. Questo spiegherebbe il numero minore di incidenti gravi o mortali. Un'altra spiegazione, relativa agli incidenti di minore entità, è che in questo ambito i datori di lavoro non assicurati tendevano a non denunciare tutti gli infortuni, mentre quelli assicurati erano portati a comunicare tutti i dati, non dovendo farsi carico direttamente delle spese relative agli indennizzi.

**Tabella 17 - Evoluzione delle polizze private in Argentina**

fonte : J. M. Gómez Constenla, *La reparación de los infortunios des trabajo en la legislación argentina*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 1942

<b>Statistiche su assicurazioni e incidenti</b>	<b>numero polizze</b>	<b>operai assicurati</b>	<b>Salari coperti (milioni \$)</b>	<b>Incidenti coperti</b>
1930	68495	673639	622	100196
1931	47190	417545	456	68003
1932	45159	378261	419	62988
1933	29176	356907	369	60164
1934	36272	386849	410	51088
1935	56808	426668	442	73533
1936	71401	469880	770	77780
1937	64915	529481	763	65863
1938	74859	501628	848	76669
1939	80599	657553	698	101881
1940	88780	683236	714	99978

In Argentina l'assicurazione contro gli infortuni era facoltativa, ma vi era un ramo in cui quasi tutte le società avevano una copertura assicurativa: il commercio marittimo<sup>1143</sup>. Questo è quindi un settore di particolare interesse, poiché tutti i lavoratori infortunati sulle navi o nei porti si trovavano a rifarsi sulle società assicuratrici piuttosto che sui propri datori di lavoro. Fu così per Pedro Maffioli, scaricatore di porto infortunatosi sul piroscafo inglese *Lagarito* quando questo era attraccato al porto di Buenos Aires<sup>1144</sup>. Da un documento redatto dal Ministero della Marina relativo all'incidente, scopriamo che Maffioli era italiano, nato nel 1892 nel comune di Soncino (CR), da sedici anni in Argentina e residente nella città di Ingeniero White della conurbazione di Bahia Blanca, nel sud della Provincia di Buenos Aires. Lavorava da otto anni per conto di un certo

<sup>1143</sup>La marineria è stata del resto uno dei settori precursori nello sviluppo delle assicurazioni, sia sul naviglio sia nella protezione dei marinai A. Stanziani, *Les métamorphoses du travail contraint. Une histoire globale XVIIe-XIXe siècle*, cit., cap. 2.

<sup>1144</sup>AGPJ, a.1933, l.110, n.28926, «Maffioli Pedro c. Cia. Instituto Italo Argentino de Seguros Generales»

Juan Natale ed al momento dell'incidente si trovava con due colleghi, Juan Stefano<sup>1145</sup> e Nicolas Felice<sup>1146</sup>. I tre cognomi tradiscono, se non una provenienza, quantomeno un'origine comune. Essendo il suo datore di lavoro assicurato, la responsabilità della procedura in sede giudiziaria passò all'*Instituto Italo-Argentino de Seguros Generales*, società di assicurazioni che era stata fondata nel 1920 da un gruppo di imprenditori italo-argentini con a capo Giuseppe Pedriali. Questi, dopo esser diventato dirigente del sistema tranviario e metropolitano di Parigi, si era trasferito a Buenos Aires nel 1907 per diventare Direttore generale della *Compañía de Tranvías Anglo Argentina*<sup>1147</sup>. Ad affiancare Pedriali nella società di assicurazioni, vi era Marcos Agier, architetto, mentre il tesoriere era Alfredo Gessaroli, allora direttore della filiale argentina della Pirelli<sup>1148</sup>. Queste informazioni ci confermano la pervasività della presenza italiana nei diversi settori dell'economia argentina.

In un altro conflitto, le cui carte sono conservate a La Plata, si parla di un altro operaio italiano, Antonio Tomsich, che nel 1933 denunciò la compagnia di assicurazioni *La Italia*<sup>1149</sup>. Nonostante il nome patriottico, furono proprio i legali della società a sottolineare come l'attore non parlasse una parola di castigliano e che l'udienza quindi non potesse avere seguito. È infatti da sottolineare che non solo Tomsich si scontrò contro una società assicurativa particolarmente restia a pagare un indennizzo per l'infortunio, ma lo fece nell'isolamento più totale, finendo per desistere dalla propria causa. È infatti molto probabile che Tomsich fosse arrivato da poco nel Paese quando avvenne il contenzioso in tribunale. Dagli archivi digitalizzati del *Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos* riportano che un Antonio Tomsich, agricoltore originario del Quarnaro, era sbarcato a Buenos Aires il 27 novembre 1928 giungendo dal porto di Trieste a bordo del piroscafo Martha Washington. Di recente arrivo, quindi, e anche di domicilio instabile. Dalle carte del processo, risulta infatti che Tomsich fosse uno di quegli operai che aveva cambiato di domicilio per lavoro tra Buenos Aires e quell'immensa provincia che si estende alle spalle della capitale. Egli era infatti stato vittima di un primo incidente quando viveva nella Capitale Federale, mentre le carte relative al secondo infortunio ci dicono che Tomsich aveva spostato il suo domicilio a Tandil, nel centro agricolo della Provincia di Buenos Aires, dove era impegnato in un'opera di costruzioni ferroviarie.

---

1145Gli archivi del CEMLA riportano due Giovanni Stefano arrivati in quegli anni, entrambi agricoltori, uno imbarcatosi a Santos (Brasile) e arrivato nel 1913 e l'altro da Genova e sbarcato nel 1928

1146Sempre negli archivi del CEMLA troviamo quattro Nicola Felice arrivati in Argentina tra fine Ottocento ed il 1916, ma è impossibile provare a risalire a colui che era stato chiamato a testimoniare.

1147Una nota biografica Pedriali è disponibile sul sito del comune di Forlì [http://www.cultura.comune.forli.fc.it/upload/cultura/gestionedocumentale/biografia%20Pedriali\\_784\\_6207.pdf](http://www.cultura.comune.forli.fc.it/upload/cultura/gestionedocumentale/biografia%20Pedriali_784_6207.pdf)

1148Archivio Fondazione Pirelli, b. 906, "Copia della procura rilasciata al Sig. Gessaroli Alfredo, Direttore della Filiale di Buenos Aires", 13 aprile 1912

1149DHJ-PBA, p.25, o.11, «Tomsich Antonio c. "La Italia", compañía de seguros»



## 5.2 I periti medici

Nelle cause per infortuni, oltre alle assicurazioni, gli altri soggetti che comparivano di frequente erano i periti, sia in ambito medico che contabile, figure tecniche terze il cui parere diventava spesso dirimente per giungere ad una sentenza. Vale la pena concentrarsi su chi svolgeva le perizie mediche, poiché per i contabili è molto difficile trovare informazioni affidabili.

Due elementi risaltano subito agli occhi. Il primo, è che la medicina del lavoro era ancora una branca in formazione, per cui i medici che erano chiamati a fare le perizie provenivano dai rami più disparati della professione medica. In secondo luogo, forse come conseguenza del primo aspetto, è che i nomi di medici chiamati cambiavano continuamente. La storiografia ha già sottolineato come il primo aspetto fosse derivato dalla (non)scelta dell'Argentina di dotarsi di un servizio ospedaliero dedicato ai problemi del lavoro. Dall'inizio degli anni Venti erano state formulate delle proposte per istituire un *Hospital Policlínico del Trabajo*, come fecero Cile con la fondazione dell'*Hospital Traumatológico* nel 1936 ed il Perù con l'*Hospital Obrero* nel 1940. I lavoratori infortunati non si rivolgevano quindi a strutture specializzate: la scelta sul dove farsi curare dipendeva dal fatto che loro o i propri datori di lavoro fossero assicurati. Se erano assicurati in proprio, si rivolgevano a strutture convenzionate, altrimenti erano costretti a rifluire sul pubblico. Molte aziende, poi, preferivano far curare i propri dipendenti presso medici al loro servizio o presso strutture convenzionate, così da avere sempre un occhio sulla diagnosi e sul decorso del proprio lavoratore. Quest'ultima situazione era molto comune in alcuni settori come quello ferroviario o quello della lavorazione della carne, non a caso alcuni di quelli su cui sorgeva un numero importante di contenziosi giudiziari circa la quantificazione reale del danno subito. La mancanza di iniziative pubbliche nel campo della medicina del lavoro portò alcuni sindacati ad agire di propria iniziativa con la fondazione di istituti ospedalieri gestiti per i propri iscritti, seguendo il modello apripista dell'*Hospital Ferroviario* creato nel 1944<sup>1150</sup>. La medicina del lavoro divenne quindi un oggetto conteso tra le parti in causa come dimostrato dalla storiografia in contesti diversi<sup>1151</sup>.

Nelle carte che abbiamo compulsato negli archivi giudiziari, solo un medico ricorre in ben quattro contenziosi inerenti infortuni sul lavoro. I primi tre coinvolsero altrettanti operai impegnati in attività portuali: Rahiman Bakur Abdul<sup>1152</sup>, registrato come arabo, Ricardo Martinez<sup>1153</sup>, spagnolo, ed il già citato Pedro Maffioli, italiano. Tutti e tre erano accomunati, oltre che dalla professione e dall'essere stranieri, dal fatto che si erano rivolti agli stessi avvocati, Tomas Masotta ed Alfredo Ponzio. Tutti questi litigi ebbero luogo a partire dall'autunno 1932, a poche settimane, se non giorni, l'uno dall'altro.

---

1150K. Ramacciotti, *Diálogos transnacionales entre los saberes técnicos e institucionales en la legislación sobre accidentes de trabajo, primera mitad del siglo XX*, cit., pp. 214.

1151C. Cavalin et al., *Cent ans de sous-reconnaissance des maladies professionnelles*, Presses des Mines, Paris 2021.

1152AGJP, a.1933, l.109, n.22175, «Rahiman Bakur Abdull c. Cia de Seguros D'Assurances Generales»

1153AGPJ, a.1933, l.113, n.28676, «Martinez Ricardo c. Cia. de seguros "La Nueva Zelandia"»

Quando si trattò di nominare un perito di parte, gli avvocati indicarono il nome del dottor Angel Masciotra. Risulta inoltre che il dottor Masciotra fu chiamato come perito dell'accusa anche in un altro processo che si svolse nello stesso periodo e che è riportato sulla rivista *Jurisprudencia Argentina*<sup>1154</sup>.

L'aspetto interessante è che abbiamo trovato il Masciotra in un altro caso ancora, dibattuto questa volta a La Plata, mentre i primi tre erano stati presi in carico da tribunali nella Capitale Federale. In questo contenzioso Masciotra compare come firmatario del primo documento presente nell'incartamento del processo che vide contrapporsi Antonio Nativo contro José Oliva<sup>1155</sup>. Il medico redasse il certificato presentato dall'avvocato Julio Fianza per l'apertura del procedimento. Nella carta intestata su cui fu stilata l'anamnesi dell'infortunio occorso a Nativo, Masciotra era presentato come direttore dell'Istituto Psichiatrico di Buenos Aires. Il dottore in questione si era infatti laureato a Buenos Aires nel 1918 con una tesi intitolata *Los debiles de espiritu*<sup>1156</sup>. La formazione psichiatrica non doveva averlo però monopolizzato nelle sue attività, visto che dieci anni dopo diede alle stampe un nuovo libro, questa volta di medicina generale, dal titolo *Guía-Formulario de Terapéutica: especialidades medicinales nacionales y extranjeras*<sup>1157</sup>. Perché Masciotra, pur risultando formalmente come psichiatra, fu chiamato con questa frequenza ad interessarsi di casi di infortunistica? Si potrebbe ipotizzare un rapporto privilegiato con l'avvocato Masotta, che abbiamo visto nominarlo frequentemente come perito, ma questo non spiegherebbe tutto. È possibile che fosse vicino ad ambienti politicizzati. Al tempo degli studi universitari fece infatti parte del gruppo *Universidad Libre*, guidato dal deputato socialista Augusto Bunge (e promotore nel 1917 dell'introduzione, fallita, di un'assicurazione sociale universale)<sup>1158</sup>.

Come in questo caso, anche in altri il medico nominato per esprimere il proprio parere in merito ad un infortunio poteva provenire da tutt'altra formazione, come per il dottor Rodolfo Oscar Crola, chiamato come perito nel caso di Marino contro Ricagno che avvenne nel 1929<sup>1159</sup>. Crola si era laureato nel 1915 con una tesi su *Las perturbaciones alimenticias de la infancia y la leche albuminosa de Finkelstein*.

In generale, i periti medici erano assoldati per il loro prestigio, che poteva derivare dall'istituzione in cui operavano o dalla loro specializzazione. Questo avveniva soprattutto per i periti scelti dagli avvocati dei datori di lavoro. Nel caso di Antonio

---

1154« Lavin c. Roma (cia. De seguros) y otro», 21 ottobre 1932, *Jurisprudencia Argentina*, t.41, pl.10, febbraio 1933, p.145

1155DHJ-PBA, p.344, o.3, «Nativo Antonio c. Oliva José»

1156A. A. Masciotra, *Los débiles de espíritu: Tesis presentada para optar al título de doctor en medicina*, La Semana Médica, Buenos Aires 1918.

1157A. A. Masciotra, *Guía formulario de terapéutica: especialidades medicinales nacionales y extranjeras*, Amorroutu, Buenos Aires 1929.

1158N. Bustelo, *La Reforma Universitaria desde sus grupos y revistas: Una reconstrucción de los proyectos y las disputas del movimiento estudiantil porteño de las primeras décadas del siglo XX (1914-1928)* (Doctor en Historia, Universidad Nacional de La Plata), n. 65.

1159DHJ-PBA, p.297, o.12, «Marino don José c. Ricagno don Mauricio. Indemnización de daños y perjuicios»

Tomsich, la difesa nominò come perito tale Debilio Blanco Villegas, medico a cui oggi è intitolato l'ospedale pediatrico nella città di Tandil, che in quel frangente aveva appena iniziato a lavorare al Sanatorio di Tandil dove Tomsich era stato portato per le prime cure<sup>1160</sup>.

Nel contenzioso Sobrido de Hernandez Joaquina contro Corbacho & Fernandez<sup>1161</sup>, i legali di questi ultimi chiamarono a stendere la perizia il dottor Oscar Anibal Itoiz, professore di anatomia patologica all'*Universidad de Buenos Aires* ed uno dei direttori dell'*Hospital de Clinicas* (ospedale universitario)<sup>1162</sup>. La scelta non fu sicuramente casuale, in un conflitto in cui si indagava il rapporto causale tra incidente sul lavoro ed insorgenza di un tumore, poiché il dottor Itoiz era esperto proprio di tumori, avendo pubblicato degli articoli in materia dall'inizio degli anni Trenta. I dottor Itoiz prestò poi un'attenzione particolare per le problematiche legate al mondo del lavoro da una prospettiva cristiana. Divenne infatti Presidente della giunta centrale dell'*Acción Católica Argentina*, e da questa posizione organizzò la V Settimana Sociale dedicata interamente al tema del lavoro<sup>1163</sup>.

Fatto sta che l'esito dei processi riguardanti gli infortuni dipendevano strettamente dalla strategia usata nello scegliere i periti medici, specialmente quando non era chiara la relazione tra incidente e malattia o malformazione, o quando le parti non erano concordi sulla quantificazione del danno. I lavoratori si confrontavano quindi con un sapere che gli era estraneo, e per fare ciò si affidavano totalmente agli avvocati.

### 5.3 Gli avvocati

Di questi ultimi abbiamo qualche informazione in più. Pochi erano legati al mondo sindacale. Tra i contenziosi studiati abbiamo trovato solo un conflitto che fu gestito interamente dall'avvocato dell'*Union Obrera Textil*, il sindacato del tessile afferente alla CGT. Come abbiamo osservato in precedenza, lo spazio giudiziario rientrò nella strategia intrapresa da questa federazione sindacale per allargare all'industria le protezioni sociali introdotte nel commercio. Se altri sindacati mettevano a disposizione degli iscritti dei propri avvocati, questo non significa che essi fossero particolarmente presenti nell'arena giudiziaria, limitandosi spesso a svolgere attività di consulenza per le pratiche amministrative le più disparate<sup>1164</sup>. Questo non vuol dire che non vi fossero

---

1160Il sito del Sanatorio riporta che Blanco Villegas iniziò a lavorare nel 1931, stesso anno dell'incidente occorso a Tomsich <http://sanatoriotandil.com.ar/institucional.php>. A Debilio Blanco Villegas sarà poi intitolato l'ospedale pediatrico di Tandil. È il nonno materno dell'ex presidente argentino Mauricio Macri.

1161DHJ-PBA, p.78, o.5, «Sobrido de Hernandez Joaquina c. Corbacho & Fernandez»

1162N. I. Sánchez *et al.*, *Breve historia de la Cátedra de Patología (ex Anatomía Patológica) de la Facultad de Medicina (UBA)*, in «Médicos y Medicinas en la Historia», XIV (2019), pp. 3–13.

1163O. A. Itoiz, *Discurso de apertura*, in *Acción Católica Argentina* (dir.), in *Concepto cristiano del trabajo*, Junta Central de la Acción Católica Argentina, Buenos Aires 1954.

1164Sappiamo per esempio che nel 1936 anche altri sindacati, come La Fraternidad (ferrovieri) aveva un ufficio giuridico. Dal bilancio generale si desume che le spese in ambito giudiziario dovessero essere abbastanza ridotte. Cfr. La Fraternidad, *Memoria y Balance. Periodo 1935-1936*, trovato in AGN-DAI, MI, a.1936, b.46, f.29120

all'epoca degli avvocati militanti, ma la loro azione era per lo più diretta a difendere i leader politici e sindacali nei processi penali che li vedevano alla sbarra e con cui rischiavano il carcere o, se stranieri, l'espulsione. Uno di questi *causes lawyers* era Samuel Shmerkin, nato in Russia nel 1903, divenuto avvocato all'inizio del 1930 e di chiaro orientamento comunista, si impegnò dal 1933 nella difesa dei militanti arrestati. La sua azione si rivolse quindi subito al contrasto delle detenzioni illegali operate dalla sezione speciale della polizia contro il comunismo (*Sección Especial de Lucha contra el Comunismo*) istituita durante il Governo Uriburu. Shmerkin divenne presto uno dei personaggi di spicco del Soccorso Rosso argentino e della Lega Argentina per i Diritti dell'Uomo<sup>1165</sup>. Tra le sue carte conservate oggi presso il *Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas* (CEDINCI) non risulta però alcuna sua iniziativa nel mondo della giustizia del lavoro. Appare evidente che, se vi era un investimento militante nella giustizia, questo era orientato principalmente alla difesa dei leader e dei militanti per poter salvaguardare delle organizzazioni politiche e sindacali profondamente colpite dalle politiche repressive messe in campo dai diversi governi<sup>1166</sup>.

Degli altri avvocati che abbiamo trovato nei documenti processuali, nessuno era specializzato in una qualche maniera specifica in diritto del lavoro. Molti operavano nel diritto commerciale e continuarono a farlo anche dopo che nel Paese furono introdotti i diritti del lavoro. La presenza di una legislazione industriale in continua evoluzione dall'inizio del secolo, non portò quindi alla formazione di giuslavoristi propriamente detti.

Tra coloro di cui siamo riusciti a rintracciare qualche informazione, alcuni furono in prima fila nella costituzione del *Colegio de Abogados* (l'Ordine degli Avvocati) a La Plata, a seguito dell'adozione della legge provinciale 5177 del 1947 che ne riconobbe la piena validità. Tra questi Julio Fidanza, avvocato che avevamo visto patrocinare Antonio Nativo, che sul finire degli anni Quaranta diventò consigliere supplente del *Colegio de Abogados* di La Plata<sup>1167</sup>, fino a diventare vicepresidente del tribunale di disciplina interno negli anni Settanta<sup>1168</sup>. Anche José Saporiti, avvocato che patrocinò un lavoratore dal nome Fernando Ernesto Chemin<sup>1169</sup>, diventerà consigliere titolare del *Colegio* nella metà degli anni Cinquanta<sup>1170</sup>. In quello stesso anno venne a mancare il supplente Alfredo Vampa, che ricopriva ruoli istituzionali già alla fine del decennio precedente<sup>1171</sup>, e che abbiamo trovato come avvocato di Ireneo Maidana contro la *Anglo*

---

1165V. Vecchioli, *Repertorios militantes y expertise jurídica en la defensa de la causa por los Derechos Humanos en la Argentina: el caso de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre*, in «Ensemble. Revista Electrónica de La Casa Argentina En París», ([s.d.]).

1166Archivio CEDINCI, Fondo Shmerkin, fascicoli 1-39

1167*Memoria del Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de la Capital (La Plata). 1948-1950*, p.4

1168*Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata. Memoria y Balance del ejercicio 1° de Mayo de 1977 al 30 de Abril de 1978*

1169DHJ-PBA, p.884, o.9, «Chemin Fernando Ernesto c. Compañía Transportes del Oeste»

1170*Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata. Memoria y Balance del ejercicio 1956-1957*, p.5

*South American Meat Company* nel 1924<sup>1172</sup>. In questo conflitto l'avvocato Alfredo Vampa era affiancato dal collega Walter Elena, che ritorna in un litigio inerente gli infortuni sul lavoro nel 1932 quando patrocinò Domingo Sandoval, un altro lavoratore dell'industria della carne<sup>1173</sup>. La storiografia locale afferma che Walter Elena fosse un avvocato conservatore che arrivò a controllare la politica di Berisso, comune appartenente alla Grande Buenos Aires, prima dell'arrivo del peronismo, affidandosi a corruzione ed una politica *caudillesca*<sup>1174</sup>.

I lavoratori ed i datori di lavoro spesso si rivolgevano verso personalità riconosciute o in rapida ascesa. È probabile che si indirizzassero verso studi di avvocati dai nomi importanti, che magari non curavano i processi in prima persona. Così troviamo Mario Alberto Rivarola come legale difensore di Andrés Dominguez, datore di lavoro accusato dalla vedova Teresa Alberti per la morte di suo marito<sup>1175</sup>. Rivarola non era un avvocato qualsiasi. Figlio di Rodolfo Rivarola, avvocato, giudice, docente e presidente dell'Universidad de La Plata tra il 1918 ed il 1920, Mario Alberto si laureò nel 1904 e divenne in breve tempo un punto di riferimento del diritto commerciale argentino, insegnando questa materia dal 1912 (alla UBA), assumendo poi l'incarico di insegnamento in economia politica (a La Plata), di legislazione industriale e agraria (sempre a La Plata) e società anonime e delle assicurazioni alla facoltà di economia della UBA. Fu presidente del *Colegio de Abogados* di Buenos Aires tra il 1923 ed il 1928 e poi della Federazione dei collegi fino al 1932. Di diritto del lavoro si occupò quando questo era ai suoi albori, pubblicando *Legislación Industrial Argentina* nel 1917, anche se la sua opera più riconosciuta fu sempre in diritto commerciale, con il suo *Tratado de derecho comercial argentino*, pubblicato in sei volumi tra il 1938 ed il 1941<sup>1176</sup>. Insomma, un curriculum di tutto rispetto per apparire l'uomo giusto agli occhi di un datore di lavoro con la ferma volontà di uscire pulito dall'aula di tribunale.

Un altro nome importante è quello di Alejandro Gancedo, avvocato di Enrique Biciuffi contro i fratelli Catanzaro<sup>1177</sup>. Gancedo fu segretario dell'ambasciata argentina in Svezia, avvocato dei *Ferrocarriles del Estado seccional norte*, deputato una prima volta dal 1922, poi Console in Paraguay dal 1928 e nuovamente deputato dal 1940.

---

1171 *Memoria del Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de la Capital (La Plata). 1948-1950*

1172 DHJ-PBA, p.343, o.4, «Madidana Irene c. Frigorifico Anglo de Zarate. Indem. Por acc. De trabajo»

1173 DHJ-PBA, p.77, o.5, «Sandoval Domingo c. Frigorifico Armour. Accidente»

1174 D. James, *Doña María: historia de vida, memoria e identidad política*, Ediciones Manantial 2004, pp. 30.

1175 DHJ-PBA, p. 276, o. 7, «Alberti de Calvo Teresa c. Dominguez don Andres sobre cobro de pesos por indemnización»

1176 A. Cárdenes, *Mario A. Rivarola y la Revista Argentina de Ciencias Políticas: el sistema político argentino puesto bajo la lupa*, in T. E. Ortiz (dir.), in *Nuevos aportes a la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires*, Publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires 2014, pp. 143–176; C. A. Sánchez Sañudo, *Mario Alberto Rivarola*, in «Anales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas», XVII (1988), pp. 647–655.

1177 AGPJ, a.1942, l.96, n.37477, «Biciuffi Rizieri Adolfo c. Catanzaro Hnos»

Biciuffi aveva deciso di rivolgersi ad uno studio rinomato per difendere i diritti di suo figlio in tribunale? È interessante da notare, in questo litigio, che la domanda iniziale al giudice di pace della Capitale fu presentata da Enrique Biciuffi stesso, e solo successivamente fu nominato un avvocato. Purtroppo non possediamo le informazioni che ci permettano di capire chi avesse scritto la prima domanda, poiché era stata in ogni caso redatta in una forma giuridicamente inoppugnabile.

Di fatto, attorno ai litigi di lavoro ruotavano una serie di interessi diversificati, specialmente in materia infortunistica. In Francia avevamo visto che il contenzioso giudiziario non spostava mai il suo centro dal lavoratore e dal datore di lavoro in prima persona. Non si ricorreva ai periti perché il sapere tecnico necessario a giudicare era posseduto dagli stessi consiglieri *prud'hommes*, uomini del mestiere che conoscevano le lavorazioni ed i processi produttivi, che si confrontavano con le parti in prima persona e con essi condividevano l'estrazione professionale. Gli avvocati, lo abbiamo visto, erano ai margini delle procedure di giustizia. In Argentina la situazione era ben diversa. L'arena giudiziaria argentina rompeva la diade lavoratore-datore di lavoro in una miriade di rapporti intermedi, attraverso le assicurazioni, i periti e gli avvocati. Le parti non presenziavano neanche al processo, che del resto si svolgeva attraverso l'invio di documenti scritti. La voce delle parti diventava neutra, oggettiva, seguendo canoni di natura scientifica e giuridica che esulavano totalmente dalla soggettività dei singoli. Le conseguenze erano principalmente due: innanzitutto questo ambiente era molto più refrattario alla conflittualità sociale, in secondo luogo il tessuto di relazioni di una persona contava moltissimo. Lo sradicato, in questo quadro, non aveva punti di riferimento. Se anche per chiedere la *carta de pobreza*, ovvero la possibilità di richiedere l'assistenza giudiziaria gratuita, servivano dei testimoni, il lavoratore recentemente immigrato rischiava di essere incapace di dimostrare persino la sua stessa condizione di marginalità. Questa condizione di isolamento risultava ulteriormente svantaggiosa quando si doveva avere a che fare con i periti. Il capitale relazionale che contava non era più quello dell'attore, ma dell'avvocato che lo patrocinava. Se alcuni sindacati provarono a dotarsi di proprie strutture per il sostegno legale dei lavoratori, la verità è che il campo giudiziario rimaneva appannaggio di professionisti ben poco interessati alle lotte sociali del periodo storico, e che vedevano nel diritto del lavoro una semplice propaggine del diritto commerciale. Non c'è da stupirsi se il deputato socialista Joaquín Coca, come avevamo visto nel terzo capitolo, ebbe modo di affermare che l'ipertrofia dei processi in materia infortunistica derivava da un'azione speculativa da parte degli studi di avvocati, che non chiedevano di essere pagati dall'inizio del procedimento, ma che si prendevano una percentuale considerevole sulle somme reclamate in caso di vittoria in tribunale<sup>1178</sup>.

---

1178CDN, n° 122, Coca y Ramiconi, «Creación de un tribunal del trabajo en la Capital Federal», 4 giugno 1937

#### **5.4 Alle soglie dei tribunali: uno sguardo in controluce attraverso l'intervento della diplomazia**

Abbiamo finora visto chi si rivolgeva ai tribunali per chiedere giustizia. Ma chi erano, invece, quelli che non vi si rivolgevano? Rivolgere l'attenzione solamente a coloro i quali riuscivano a iniziare un contenzioso giudiziario, porterebbe questa ricerca ad avere una deformazione ottica, che ci farebbe vedere il bicchiere mezzo pieno, senza riuscire invece a cogliere i vuoti, costituiti dai limiti strutturali delle istituzioni o da limitazioni soggettive (auto- o etero-imposte). Com'è possibile guardare questo spazio fatto di vuoti piuttosto che di pieni? Ci vengono incontro gli archivi diplomatici, nello specifico gli archivi della *Cancillería* del Ministero argentino degli Esteri e del Culto che conservano sia il materiale che vi giungeva dalla rete diplomatica italiana in loco, sia quello che veniva inviato dalla rete consolare argentina all'estero.

Questi documenti ci permettono di capire quando, in caso di infortunio o di conflitto lavorativo, un lavoratore o un datore di lavoro preferiva rivolgersi alla propria struttura diplomatica perché facesse pressione sul potere esecutivo locale, piuttosto che rivolgersi alle amministrazioni ed ai tribunali locali. È quindi da chiarire, in questi casi, se la diplomazia si sostituiva alla giustizia perché questa era assente o non era competente, o se si contrapponeva alla giustizia perché questa aveva operato in una maniera che non era ritenuta equa da parte dei lavoratori.

La prima tipologia di interventi da parte dell'ambasciata italiana a Buenos Aires era in materia di incidenti sul lavoro. I numeri non sono elevati, impossibile sapere se perché erano pochi i lavoratori che decidevano di rivolgersi alla propria rete diplomatica, se vi sia stato un problema di conservazione dei documenti o se solo alcuni casi giunsero all'ambasciata, mentre altri erano filtrati dai consolati locali. Le carte ci restituiscono due interventi, a pochi mesi l'uno dall'altro, nel 1931 e nel 1932. Il primo dato che emerge in entrambi i casi, è che l'ambasciata italiana fu sollecitata due o tre anni dopo l'incidente, quindi dopo che erano scaduti i termini di un anno per l'apertura di un procedimento giudiziario.

Il primo caso riguardò un certo Giuseppe Civitarese, lavoratore edile che era stato trovato morto il 20 gennaio 1926 all'interno della costruzione dove era impegnato nella città di Buenos Aires<sup>1179</sup>. L'ambasciata si era mossa «allo scopo di assistere la famiglia superstite nella ripetizione di quanto le spetta in seguito al disgraziato accidente»<sup>1180</sup>, e chiedeva quindi che fossero inviati i documenti relativi all'infortunio. Dai documenti raccolti dal Ministero dell'Interno argentino, risultò che l'operaio era morto folgorato sedendosi su di un cavo metallico collegato alla centralina elettrica. I testimoni che erano stati sentiti dal commissariato, avevano confermato che la morte era dovuta ad imprudenza. Messa a conoscenza dell'esito dell'inchiesta, l'ambasciata non indagò ulteriormente. L'imprudenza era uno dei pochi casi in cui l'operaio (o i suoi eredi)

1179AHC-MREC, c.3033, exp.10, año 1931

1180AHC-MREC, c.3033, exp.10, año 1931, Lettera dell'ambasciatore Bonifacio Pignatti Morano di Custoza al Ministro degli Esteri Ernesto Bosch, 10 luglio 1931, prot. 3109

perdeva il diritto all'indennizzo. In questo caso, gli eredi avevano provato ad rivolgersi alla diplomazia nel tentativo di forzare la verità poliziesca e amministrativa che, con tutti i testimoni contro, sarebbe molto probabilmente diventata anche la verità giudiziaria.

A pochi mesi dal primo caso, il 29 aprile 1932, l'ambasciatore Bonifacio Pignatti tornò a scrivere al ministro degli Esteri argentino, Carlos Saavedra Lamas. In questa occasione, l'oggetto era la morte di tal Antonio Rossi avvenuta il 1 settembre 1930 a Santa Rosa de Toay (provincia di La Pampa) in circostanze ignote. Si chiedeva di poter visionare l'incartamento relativo, «allo scopo di poter al caso tutelare i diritti della vedova e dei tre figli minori della vittima per quanto si riferisce all'eventuale pagamento di un indennizzo»<sup>1181</sup>. Si scoprì che era stato aperto un procedimento giudiziario per la morte di Rossi - un procedimento penale, però, e non civile -, che si era arenato subito nelle aule del tribunale. Riavviata l'indagine, il tribunale giunse alla conclusione che la morte non fosse imputabile a terzi e che si dovesse archiviare la pratica. Anche in questo caso, dopo essere stata informata degli esiti, l'ambasciata non intraprese alcuna azione ulteriore.

La seconda tipologia di interventi diplomatici fu relativa a mancati pagamenti di salari. Si trattava di un intervento particolare, poiché i litigi in materia transitavano prevalentemente per via amministrativa dagli uffici del *Departamento Nacional de Trabajo*. Anche in questo caso, gli interventi dell'ambasciata avvennero ad inizio anni Trenta, a cavallo tra il governo corporativista del generale José Félix Uriburu (6 settembre 1930 – 20 febbraio 1932) e quello del generale Agustín Pedro Justo (che rimase in carica fino al 1938) ed in corrispondenza dell'avvicendamento di ambasciatore italiano, con l'arrivo di Mario Arlotta dal 25 agosto 1932.

Il 16 agosto 1933 l'ambasciatore Arlotta si rivolse a Saavedra Lamas in merito a venticinque operai italiani che avevano lavorato al *Parque Rivadavia* vicino alla città di San Juan, nell'omonima provincia ai confini con il Cile<sup>1182</sup>. Si trattava di un grande progetto voluto dall'allora governatore Federico Cantoni. Ai lavoratori assunti veniva trattenuto il 30% del salario che sarebbe stato depositato presso il *Banco Provincial* in cambio di un lotto di terra da coltivare come previsto dalla legge 487 del 1871 sull'immigrazione e colonizzazione. Era, insomma, uno di quei progetti per attrarre operai con la promessa di trasformarli in piccoli proprietari. A detta dell'ambasciata, i venticinque lavoratori italiani furono però licenziati ed in parte espulsi dalla provincia, per cui non avrebbero potuto beneficiare dell'assegnazione delle terre. Il consolato italiano di Mendoza aveva tentato invano di intervenire presso il governatore di San Juan, lasciando all'ambasciata l'ultima carta da giocare. Rispetto ai conflitti che analizzati in precedenza, possiamo notare alcune differenze. Innanzitutto si svolse in una provincia lontana sia dai centri politici federali, sia dalle destinazioni principali

1181AHC-MREC, c.3298, exp.15, año 1932, Lettera dell'ambasciatore Bonifacio Pignatti Morano di Custoza al Ministro degli Esteri Carlos Saavedra Lamas, 29 aprile 1932, prot. 1185

1182AHC-MREC, c.3298, exp.12, año 1933



dell'emigrazione. Ne conseguiva che sia il tessuto normativo, sia quello sociale, erano molto diversi dalla Capitale Federale e dalla Provincia di Buenos Aires. Inoltre a San Juan governava il *caudillo* Federico Cantoni, fondatore del *bloquismo*, una corrente politica particolarmente localista.

Anche i venticinque operai al centro della vertenza erano peculiari. Di sette di loro abbiamo trovato delle informazioni nelle liste degli sbarchi conservati al CEMLA. Tutti tranne uno erano arrivati tra il 1926 ed il 1928, sbarcati quando avevano tra i 25 ed i 40 anni, tutti celibi, solo uno vedovo. L'unica situazione particolare era quella di Giuseppe Laudicina, che era arrivato all'età di due anni nel 1910. Degli operai di cui si posseggono notizie, sappiamo che cinque si erano imbarcati a Genova ma erano provenienti tutti da regioni diverse del nord Italia. Allo sbarco si erano registrati tutti come agricoltori, tranne un muratore. Molto probabilmente erano stati attratti dalle possibilità offerte di colonizzazione agricola dell'ovest argentino. Non è inoltre da sottovalutare il fatto che dal 1930 il governo argentino aveva esentato dall'aumento delle tasse consolari i migranti diretti a progetti di colonizzazione agricola nell'interno del Paese<sup>1183</sup>. Presentarsi come contadino diventava quindi un modo per aggirare la nuova normativa. Questo caso inoltre ci mostra come la separazione tra operai ed agricoltori fosse molto labile, ed uno dei punti deboli della legislazione argentina che invece, su questa distinzione, faceva grande affidamento nel tentativo di sviluppare l'economia agricola delle zone meno popolate.

Di coloro i quali non si hanno informazioni, risalta la presenza di molti patronimici croati o sloveni, comunque provenienti da quel confine orientale italiano che da poco si era spinto fino ad includere Trieste e l'Istria. Del resto, già uno di coloro di cui possediamo i dati era stato registrato come originario del Quarnero, ovvero della neo-istituita provincia di Fiume, ed un altro si era imbarcato dal porto di Trieste.

Non sappiamo come finì la questione, sappiamo solo che l'indicazione del ministero degli Esteri argentino fu di accogliere le domande formulate dai venticinque lavoratori, vista la forma ufficiosa utilizzata dall'ambasciata e la modesta quantità delle somme reclamate (1823,10 pesos totali)<sup>1184</sup>.

---

1183F. J. Devoto, *El revés de la trama: políticas migratorias y prácticas administrativas en la Argentina (1919-1949)*, cit., pp. 286.

1184 AHC-MREC, c.3298, exp.12, año 1933, Comunicazione interna al ministro, 27 settembre 1933,

**Tabella 18 - Contenzioso di venticinque operai del Parque Rivadavia**

Nome	Luogo di nascita	Data di sbarco	Età allo sbarco	Provenienza	Nave	Professione	Stato civile
Vaccari Antonio							
Bolik Francesco							
Yelko Gregorio							
Casari Francesco <sup>1185</sup>	Pavia	08/06/1926	25	Genova	Re Vittorio	Agricoltore	Celibe
Cesmich Giuseppe							
Corvatic Antonio							
Narak Giovanni							
Abraham Giovanni							
Lipek Giuseppe							
Grabano Andrea							
Lapanca Carlo							
Ferrari Luigi							
Bernardello Arturo	San Giorgio	29/08/1927	25	Genova	Mendoza	Agricoltore	Celibe
Bernardello Adriano	San Giorgio	29/08/1927	28	Genova	Mendoza	Agricoltore	Celibe
Velische Giuseppe							
Sork Giuseppe							
Misley Domenico	San Vito	21/10/1928	36	Trieste	Belvedere	Agricoltore	Celibe
Laudicina Giuseppe	/	05/08/1910	2	Genova	Principe Umberto	/	/
Piccolin Giovanni	Belluno	23/06/1927	32	Genova	Ammiraglio Bettolo	Agricoltore	Vedovo
Brio Luigi							
Cesar Francesco							
Colavizza Antonio	Genova	15/05/1927	26	Genova	Giulio Cesare	Muratore	Celibe
Anisich Stefano							
Puz Giovanni	Quarnero	13/09/1928	40	/	Duilio	/	/
Collazuel Stefano							

<sup>1185</sup>ACS, CPC, b.1136, est.cr.1933-40

Il 5 ottobre 1933, una nuova lamentela fu sollevata dall'ambasciata nei confronti del ministero degli Esteri per una questione molto simile. «Numerosi italiani» si erano rivolti alla diplomazia per chiedere aiuto circa il mancato pagamento di una somma di 35.531,03 pesos che avrebbero dovuto ricevere dalla ditta Giacomo Teddi per l'anno 1931. Questi lavoratori erano stati impegnati dal 1928 alla costruzione di diversi edifici scolastici nella zona di Río Negro (allora con il rango di *Territorio Nacional*, quindi sotto la diretta giurisdizione del Governo Federale), commessa che la ditta aveva ricevuto dal *Consejo Nacional de Educación*. Quest'ultimo aveva però sospeso i pagamenti dovuti alla ditta per il sopraggiungere di contrasti con l'azienda, bloccando di fatto i pagamenti dei salari.

Nel settembre del 1932 il Consiglio dell'educazione aveva già riconosciuto i diritti degli operai, autorizzando il versamento delle somme dovute, ma senza dare seguito effettivo<sup>1186</sup>. Dalle carte del *Consejo de Educación* che furono inviate al ministero, si scopre che la questione era stata sollevata e gestita dal DNT, ma che si era scontrata contro la tesoreria dello Stato che aveva allungato i tempi<sup>1187</sup>.

Emerge chiaramente che l'intervento della diplomazia italiana, in questo come nel caso precedente, era stata resa possibile perché il committente era un'istituzione pubblica. Né nel caso degli operai nella Provincia di San Juan, né in quello dei lavoratori nel Territorio del Río Negro la controparte fu un'azienda privata. In entrambi i casi, e questo è simile ad uno dei due italiani deceduti visti precedentemente, gli operai coinvolti operavano in zone 'periferiche'. Questo farebbe pensare che più ci si allontanava dal centro economico, politico ed amministrativo (Buenos Aires, Santa Fè e Cordoba), più si indebolivano gli strumenti che i lavoratori avevano a disposizione per rivendicare i propri diritti. Lì, l'azione diplomatica poteva avere un suo effetto. Del resto, questa dinamica non differisce troppo da quella mostrata da Osvaldo Bayer nella sua ricostruzione dei primi scioperi in Patagonia. Lì gruppi di operai costituiti interamente da stranieri, prevalentemente spagnoli, si rivolgevano ai propri consolati ed alle proprie ambasciate per rafforzare la propria posizione contrattuale<sup>1188</sup>. L'operaio immigrato giocava qui su un doppio registro, quello di lavoratore che agiva tramite i canali amministrativi e giudiziari locali, e quello di straniero, che si rivolgeva alla propria rete diplomatica per superare le deficienze dei primi. Era del resto nelle aree interne che si erano concentrati i progetti di colonizzazione agricola sostenuti dal governo italiano per tramite della Compagnia italo-argentina di colonizzazione (CIAC).

---

1186 AHC-MREC, c.3298, exp.15, año 1933, Lettera dell'Ambasciatore Italiano Mario Arlotta al Ministro Saavedra Lamas, 5 ottobre 1933, prot.2088

1187 AHC-MREC, c.3298, exp.15, año 1933, Comunicazione del Consejo Nacional de Educación, 15 dicembre 1933

1188O. Bayer, *Patagonia rebelde. Una storia di gauchos, bandoleros, anarchici, latifondisti e militari nell'Argentina degli anni Venti*, cit.

Su queste aree si proiettavano, quindi, sia le mire del governo di Roma, sia, di conseguenza, i progetti di cooperazione diplomatica<sup>1189</sup>.

I documenti ci mostrano anche che i toni dell'ambasciata cambiavano profondamente quando ad essere coinvolto era un datore di lavoro italiano, anche quando la sua posizione era difficilmente difendibile. Il 7 aprile 1932 fu arrestato nella Provincia di San Juan il cittadino italiano Luigi Tinto per essersi rifiutato di pagare una multa di 33.500 pesos che gli era stata comminata dal DPT per estorsione, avendo sottopagato i propri operai tra il 1928 ed il 1931. L'azienda Tinto coltivava centosessanta ettari di vigneto nella Provincia di San Juan ed avevano una cantina in cui lavoravano sia le proprie uve che quelle comprate presso altre aziende della regione. Questa azienda era una delle tante che erano proliferate in tutta l'area delle province di Mendoza e San Juan che vissero, tra la fine del Diciannovesimo e l'inizio del Ventesimo secolo, uno sviluppo impressionante della coltivazione della vite, grazie all'arrivo di imprenditori e coloni provenienti da Italia, Spagna e Francia<sup>1190</sup>.

Due giorni dopo l'arresto, il 9 aprile, Luigi Tinto era stato scarcerato mentre veniva condotto in prigione suo fratello, Aniceto. In tempo record, il 14 aprile l'ambasciata italiana a Buenos Aires scrisse al ministero degli Interni per chiedere di intervenire. A suo dire, oltre all'arresto di Tinto, la polizia stava impedendo ad un gruppo nutrito di operai italiani di recarsi nell'azienda per poter lavorare, rischiando di perdere la possibilità di svolgere la vendemmia. L'intervento diplomatico veniva quindi presentato come la difesa di un'impresa ma anche dei suoi lavoratori. Il 'caso Tinto' fu un'occasione sfruttata dal "Mattino d'Italia", il quotidiano di orientamento fascista fondato nel 1930, per avviare una campagna stampa che gli valse una grande visibilità, raccogliendo lettere e telegrammi di solidarietà. A detta del giornale, Tinto era vittima di un 'regime baronale' che sarebbe stato messo in piedi dalla famiglia Cantoni, quella del Governatore della Provincia di San Juan, che avrebbe usato il locale *Departamento del Trabajo* per intimidire gli imprenditori a loro avversi<sup>1191</sup>.

Questo conflitto era scoppiato in un frangente del tutto particolare, ovvero nei mesi in cui ebbe luogo il 'caso del Transporte Chaco'<sup>1192</sup>. Centocinquanta 'indesiderabili'

---

1189Vari furono i progetti di colonizzazione agricola in America meridionale voluti dal primo fascismo P. Sergi, *Da Villa Regina a Villasboas. Progetti di colonizzazione in Sud America negli anni del primo fascismo*, in «Percorsi Storici», 1 (2013), pp. 1–13; Si veda, su tale aspetto, il caso della colonia agricola di Villa Regina, fondata nel 1922 e divenuta l'emblema dei tentativi italiani di colonizzazione agricola in Argentina *Chiesa e conflitto agrario nel feudo littorio di Villa Regina (Alta Valle del Rio Negro)*, in «Studi Emigrazione», LI (2014), pp. 663–691.

1190Sull'argomento si veda P. Lacoste, *El Vino del Inmigrante. Los inmigrantes europeos y la industria vitivinícola argentina: Su incidencia en la incorporación, difusión y estandarización del uso de topónimos europeos (1852-1980)*, Consejo Empresario Mendocino, Mendoza 2003, pp. 71, 118, 182–184, 272–273, 323 Per quanto riguarda i Tinto, l'azienda fu di loro proprietà dalla fondazione nel 1920 fino al 1944. Pablo Lacoste riporta che l'azienda commercializzava il proprio vino sotto il nome «Asti», in onore del luogo di origine della famiglia.

1191E. Scarzanella, *Il fascismo italiano in Argentina: al servizio degli affari*, cit., pp. 158.

1192N. I. Carrera, *La otra estrategia. La voluntad revolucionaria (1930-1935)*, Imago Mundi, San Martín 2016, pp. 83; 124; J. Mendoza - H. Scandizzo, *El crucero de los indeseables*, in «Todo es Historia», 384 (1999), pp. 56–63.

erano stati espulsi dal Paese, tra cui numerosi militanti e leader sindacali stranieri. Essi erano stati caricati in incognito su di una nave della Marina, il *Chaco* per l'appunto, nella notte del 10 febbraio, a pochi giorni dal passaggio di consegne governativo tra il Generale Uriburu ed il generale Justo, per essere rimpatriati. Il rischio che questi militanti finissero direttamente nelle galere fasciste al loro sbarco portò una mobilitazione di ampie dimensioni, che alla fine spinse il nuovo governo argentino a dare l'ordine di far sbarcare trentatré di loro al porto di Barcellona, per farli rientrare in Argentina. Questa era quindi una fase in cui il governo fascista italiano e la sua rappresentanza diplomatica spingevano perché il generale Justo e la sua compagine governativa mantenessero una linea dura nei confronti degli agitatori antifascisti italiani. Al contrario, il 20 aprile il ministro degli Interni, Leopoldo Melo, firmò un decreto in cui dichiarava il DPT legittimato a comminare multe e punire i colpevoli, e statuiva che il potere esecutivo non poteva interessarsi de fatti inerenti a tale denuncia.

Gli interventi dell'ambasciata continuarono a difesa dei Tinto, e nel luglio i loro legali arrivarono a presentare una petizione presso la Camera dei Deputati, riscuotendo una grande attenzione mediatica<sup>1193</sup>. Nel testo consegnato al Parlamento, si poteva leggere come la chiusura dell'azienda Tinto fosse tutta una macchinazione di pochi malintenzionati desiderosi di provocare disordini e danneggiare così la Ditta Tinto nei suoi vitali interessi. Le accuse più infamanti erano nei confronti del direttore del locale *Departamento de Trabajo* e del già citato governatore di San Juan, Federico Cantoni. Del primo veniva detto che aveva legittimato, anzi aizzato, l'azione violenta di alcuni vecchi lavoratori dell'azienda dicendogli «Ahora Vds. vayan a la bodega, háganla cerrar y suspendan el trabajo; si alguien se presenta a trabajar muélanlo a palos, que nadie les va a hacer nada»<sup>1194</sup>. Del governatore Cantoni si diceva invece che era andato espressamente in carcere per guardare Anieto Tinto impegnato nei lavori forzati. Alla fine il ministro degli esteri, Saavedra Lamas, diede rassicurazioni che il governo avrebbe fatto di tutto per risolvere la situazione, e la situazione fu ricucita senza ulteriori azioni<sup>1195</sup>.

Da questi pochi casi non possiamo giungere a generalizzazioni, si può però forse provare ad offrire spunti di riflessione sul rapporto tra i lavoratori migranti e la giustizia (o assenza di giustizia) del lavoro.

Innanzitutto possiamo affermare che la diplomazia non ebbe mai l'intenzione di offrirsi come soggetto attivo per patrocinare l'azione giuridica dei propri concittadini lavoratori. Quando si attivò fu in un periodo ben preciso, fondamentalemente corrispondente al governo Uriburu (6 settembre 1930-20 febbraio 1932) ed all'inizio di quella di Justo (20 febbraio 1932-20 febbraio 1938) sempre in condizioni 'sicure',

1193Articoli usciti su *La Prensa*, 10 agosto 1932 ; *Giornale d'Italia*, 10 agosto 1932 ; *La Nación*, 11 agosto 1932

1194«Andate ora alla cantina, fatela chiudere e suspendete il lavoro, se qualcuno si presenta prendetelo a bastonate, ché nessuno vi farà niente». Tinto Hermanos Ltda, *Petición a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación*, 1932, p.6, AHC-MREC, c.3175, año1932

1195Telegrama cifrato n°471, del ministro Saavedra Lamas all'ambasciata argentina a Roma, 17 agosto 1932, AHC-MREC, c.3175, año1932

ovvero quando non serviva esporsi troppo, né contro il governo né contro l'imprenditoria locale (spesso italiana d'altro canto), ed in territori defilati rispetto al centro economico e politico.

Proprio la presenza di conflitti in queste Province o Territori Nazionali defilati, fa pensare che questo fosse anche un limite insito sia nell'organizzazione del *Departamento de Trabajo*, sia del sistema giudiziario. Al tempo stesso, queste zone di recente colonizzazione e popolamento erano anche periferiche, se non assenti, nella geografia del movimento operaio, con i sindacati che in questo periodo si concentravano prevalentemente nell'Argentina urbana ed un movimento socialista e comunista che restavano un fenomeno principalmente *porteño*<sup>1196</sup>.

In questo capitolo abbiamo provato a mostrare che le limitazioni all'accesso alla giustizia sul lavoro potevano essere sia di natura normativa, ma anche e forse soprattutto di natura geografica. In altri termini, non è solo che in Francia esistevano tribunali del lavoro ed in Argentina no, ma che in ciascuno dei due Paesi, all'inizio del Novecento, le istituzioni giudiziarie non avevano lo stesso grado di penetrazione e legittimazione nelle diverse regioni e, anche all'interno di queste, tra città e città e tra contesto cittadino e contesto rurale.

Il diritto alla giustizia - il diritto fattivo, vivo, quotidiano - era un diritto profondamente locale, sia per l'organizzazione stessa delle istituzioni giudiziarie, sia per le fonti normative che esse mobilitavano, come vedremo meglio nel prossimo capitolo.

La giustizia tendeva in entrambi i contesti nazionali a considerare i singoli lavoratori come unità di misura della propria azione, al tempo stesso abbiamo visto quanto le dimensioni collettive fossero estremamente pervasive nei tribunali che si occupavano di lavoro. In Francia questo aspetto era in qualche maniera favorito dall'istituzione probovirale, che si configurava come giustizia di corporazione, ma anche perché, occupandosi di problemi principalmente legati ai licenziamenti, al pagamento dei salari arretrati, ai preavvisi, ecc., essa poteva coinvolgere gruppi interi di lavoratori. Questo era particolarmente vero in alcuni settori, come quello edile o come quelli ad alta stagionalità, proprio i settori dove i lavoratori migranti venivano occupati in grandi quantità. In Argentina la dimensione collettiva non emergeva dall'azione di gruppi di lavoratori riuniti da una stessa problematica, ma dall'uso delle testimonianze di colleghi, vicini, parenti, ecc. Una dimensione più simile a quella francese emerse solo sul finire degli anni Trenta, quando anche nel Paese latinoamericano i sindacati decisero di usare la giustizia come arma per l'affermazione dei nuovi diritti.

Queste dimensioni collettive della giustizia ci hanno permesso di interrogare le reti di solidarietà. Si è visto come la composizione interna dei gruppi di lavoratori non

---

1196J. Adelman, *Socialism and Democracy in Argentina in the Age of the Second International*, in «The Hispanic American Historical Review», 72 (1992), pp. 211-238; N. Lupu - S. C. Stokes, *The Social Bases of Political Parties in Argentina, 1912-2003*, in «Latin American Research Review», 44 (2009), pp. 58-87.

avesse un effetto sulla capacità dei migranti di intraprendere un'azione giudiziaria. In Francia, sia chi era inserito in reti extra-comunitarie, sia chi viveva in nicchie più circoscritte, vedeva nella giustizia rapida e poco costosa dei *prud'hommes* uno strumento utile. Questo era propiziato dal fatto che, come abbiamo ripetuto, le cause avvenivano spesso a licenziamento avvenuto, dalla presenza di un forte controllo sindacale sull'istituzione, ma anche dal fatto che l'azione giudiziaria poteva apparire un modo di agire meno rischioso rispetto ad altre forme di mobilitazione. In qualche maniera, la giustizia dei *prud'hommes* poteva parlare ad una molteplicità di soggetti che in essa trovavano un terreno permeabile. Ciò era meno presente in Argentina, dove l'istituzione giudiziaria si occupava di un numero più ristretto di problematiche e dove era necessario essere in grado di mobilitare una buona rete di conoscenze, sia per le testimonianze, ma anche per avvocati e, tramite questi ultimi, i periti. La tecnicità della procedura giudiziaria, se in Francia ricadeva sui giudici, che erano essi stessi esperti dei diversi mestieri, in Argentina ricadeva spesso su soggetti esterni, che richiedevano sia un capitale sociale (di conoscenze) che economico. Queste differenze nei due contesti, ci portano a dire che nell'Esagono anche i lavoratori recentemente immigrati potevano accedere alle procedure di giustizia, sempre se inseriti nei territori dove l'istituzione era legittimata, mentre in Argentina i nuovi arrivati, o coloro che continuavano a sperimentare una forte mobilità interna, erano quelli più deboli nel far valere i propri diritti, nonostante che in questo contesto vi fosse una maggiore compenetrazione tra comunità e tra generazioni migratorie.

In altri termini, la giustizia, e questo è riscontrabile nei due contesti, non escludeva il lavoratore straniero a priori, ma poteva farlo sulla base di criteri spaziali (zone di insediamento e mobilità interna) e temporali (data di insediamento).

Quello che abbiamo potuto notare, e che va sottolineato per comprendere la reale portata dei tribunali, è che la giustizia ebbe un impatto molto differente nei processi di categorizzazione e soggettivazione nei due contesti. In Francia i *prud'hommes* riconducevano tutte le persone alle categorie binarie operaio-padrone, che dividevano perfettamente sia i giudicanti-eletti, sia i giudicati-elettori. Questa categorizzazione era giudiziaria e sociale al tempo stesso, determinava le solidarietà e, cosa ancora più importante, era in totale continuità con le categorie di classe che organizzavano il coevo sindacalismo e gli scioperi del 1919 e quelli del 1936. In Argentina, il lavoratore era un attore come un altro, denunciante tra i denunciati, al pari di una qualsiasi persona che avesse subito un danno fisico o economico. L'alterità non divideva verticalmente datori di lavoro e operai, ma orizzontalmente giudicati e giudicanti. Il giudice non era un collega ma un professionista, al pari del perito e dell'avvocato che difendeva il lavoratore in causa. La presenza di rapporti tecnici rendeva il tribunale uno spazio asettico, perché il conflitto veniva svolto per procura mentre il conflitto sociale penetrò solo quando vi fu una chiara forzatura da parte di un soggetto sindacale, altrimenti non sarebbe mai avvenuto. I processi sociali del "mondo esterno" avevano quindi un peso totalmente differente sui processi giudiziari che venivano celebrati nelle aule di

tribunale. Forse anche per questo in Argentina abbiamo trovato dei tentativi della diplomazia di interessarsi a conflitti di lavoro, seppur puntualmente e marginalmente, sapendo che dipendevano molto più da equilibri dentro il potere esecutivo (quando erano le amministrazioni ad avere in mano la questione) e dentro il potere giudiziario.

Da questa comparazione abbiamo analizzato anche il peso molto differente del sindacalismo nelle procedure di giustizia. In Francia, le organizzazioni operaie videro nei probiviri uno spazio in cui legittimarsi grazie all'elezione dei giudici, ma non si limitò a questo. Come abbiamo qui mostrato, anche gli avvocati rientrarono sempre più nell'orbita dei sindacati, in un tentativo a tenaglia di egemonizzazione di tutti i 'pezzi' che componevano l'istituzione. È stato giustamente detto che il sindacato andò verso una giudiziarietà della propria azione, ma sarebbe altrettanto giusto rovesciare lo sguardo, e cogliere un progetto di sindacalizzazione (si passi il termine) della giustizia. Con questo intendiamo dire che la strategia giudiziaria non fu un ripiego, o non fu soltanto un ripiego, rispetto ad altre strategie di mobilitazione, ma vi fu il tentativo di costruire una continuità tra queste strategie, rendendo possibile il passaggio del conflitto da uno stato carsico ad uno stato manifesto a seconda delle necessità e delle congiunture.

In Argentina questo processo fu possibile solo in parte, e solo sulla scorta delle grandi mobilitazioni del 1935-1937 nel settore tessile. Come abbiamo scritto in precedenza, la giustizia era spesso esclusa dalla risoluzione di certi tipi di conflitti in cui intervenivano i sindacati, poiché le relazioni professionali furono più spesso gestite dal potere esecutivo tramite il DNT, in procedure negoziali che non vedevano nella giustizia lo strumento per la loro applicazione. Sicuramente quello che il movimento sindacale fece nel decennio del Trenta fu un importante prodromo per la costituzione della giustizia del lavoro con Perón, ma non bisogna neppure sovrastimare il fenomeno. A Buenos Aires come a La Plata, gli avvocati rimasero per la maggior parte esterni al movimento operaio, professionisti che vedevano nel nascente diritto del lavoro solo un nuovo ambito di possibile guadagno.



## Capitolo V

### Le domande degli stranieri nei tribunali argentini e nei *prud'hommes* francesi.

Abbiamo finora prestato attenzione ai soggetti che si rivolgevano ai tribunali, alle loro reti di solidarietà ed alle controparti. In questo capitolo, le fonti giudiziarie saranno invece lette ed analizzate con l'obiettivo di indagare quali fossero le problematiche inerenti il lavoro e la protezione sociale per le quali lavoratori e lavoratrici stranieri decidevano di intraprendere un percorso in ambito giudiziario. La domanda è quindi: cosa veniva chiesto? Ovviamente non è una domanda atemporale, immodificabile nel corso del ventennio preso in esame. Proveremo infatti a capire come gli oggetti del contendere si modificarono nel tempo, lungo quelle tappe che sono state evidenziate nel terzo capitolo.

Al tempo stesso, questa domanda, 'cosa chiedevano?', riguardando una porzione specifica del mondo del lavoro, ovvero gli stranieri, non può che interrogarci su ciò che avveniva anche tra coloro che migranti non erano. In altri termini, gli stranieri che si presentavano davanti ai tribunali avevano le stesse rivendicazioni dei loro colleghi, oppure si assiste ad una differenza di comportamenti? Questa differenza non derivava necessariamente dall'avere, o meno, diritti differenti. Quello che si proverà ad analizzare sono infatti anche le differenze di percezione, di aspettative, il costituirsi di priorità differenti a seconda delle strategie migratorie.

Si proverà poi ad analizzare quei casi in cui la nazionalità, dall'essere solitamente sottaciuta, diventava invece un elemento importante della contesa giudiziaria. Questi casi ci aiuteranno a capire come il diritto usato dai e nei tribunali entrava in contatto sia con il diritto amministrativo relativo alle migrazioni di lavoro, sia con il diritto internazionale, in questo caso tanto nella forma dei trattati bilaterali quanto delle Convenzioni promosse dall'OIL.

Ogni paragrafo sarà quindi tematico, e spesso anche geografico. L'obiettivo è infatti anche quello di far emergere le differenze di rivendicazioni tra Francia e Argentina. Così facendo, vogliamo provare a rispondere ad una serie di interrogativi: queste differenze derivavano dal contesto migratorio (il fatto di essere protetti da trattati bilaterali o meno), dal contesto normativo (la presenza di una determinata legislazione in un Paese anziché in un altro), o dall'organizzazione della giustizia (presenza di tribunali del lavoro specializzati in Francia e tribunali ordinari in Argentina)?

Inizieremo con una comparazione delle procedure utilizzate dai *prud'hommes* francesi e dai tribunali ordinari argentini. Abbiamo già visto nell'introduzione e nel terzo capitolo l'importanza rivestita dalle procedure nel rendere un'istituzione giudiziaria più o meno permeabile alle richieste di individui e gruppi. Questo paragrafo offrirà quindi un confronto tra procedure molto diverse, per capire meglio come queste

influenzarono, e furono influenzate, dalle rivendicazioni poste dai diversi attori che vi fecero ricorso<sup>1197</sup>.

Entreremo poi nell'analisi delle singole problematiche, partendo da quelle relative agli infortuni sul lavoro. Questa parte sarà dedicata in particolare all'Argentina, dove tale questione rivestì un ruolo centrale all'interno dei contenziosi giudiziari<sup>1198</sup>. Contrariamente a quanto sostenuto da una certa storiografia, l'introduzione della «tecnologia del rischio» e delle assicurazioni sociali non sollevò i tribunali dal dirimere contenziosi in materia<sup>1199</sup>. Infatti, sebbene le nuove normative avessero l'ambizione di rendere calcolabile ed oggettivabile ogni danno subito durante l'attività lavorativa, la realtà mostra che i tribunali furono chiamati ad esprimersi in molti casi in cui il ricorso giudiziario sembrava economicamente più conveniente di quello amministrativo, quando si scontravano interpretazioni contrastanti della nuova normativa o quando permanevano dei vuoti legislativi, come per esempio nel caso delle malattie professionali<sup>1200</sup>. Specialmente nelle situazioni in cui vi era già stato un infortunio precedente, o quelle in cui insorgeva una malattia di cui era difficile individuare una correlazione con l'attività professionale, i datori di lavoro tendevano a negare ogni loro responsabilità. In questo senso, andremo a relativizzare il concetto di rischio, mostrando come esso assunse diverse sfumature nei diversi contesti in cui fu applicato, a seconda che vi fosse o no l'obbligo assicurativo e che vi fossero altre protezioni sociali complementari.

Dall'Argentina volgeremo quindi lo sguardo sulla Francia, interrogando il processo di emersione della contrattazione collettiva e della protezione sociale come facce di un unico processo verso la burocratizzazione e formalizzazione delle relazioni di lavoro e la definizione del contratto di lavoro. Nello specifico, il terzo paragrafo sarà incentrato sul passaggio dalle consuetudini alla contrattazione collettiva, mostrando le continuità e le discontinuità tra i modi di agire dei *prud'hommes* tra un primo periodo in cui continuavano a persistere le consuetudini ottocentesche del mondo delle professioni, ed una seconda fase in cui si impose la contrattazione collettiva sospinta dall'espansione del mondo operaio e dalle lotte sindacali. Al tempo stesso, anche il mondo migrante andò verso una formalizzazione dei contratti di lavoro, con la stipula di contratti-tipo emanazione dei trattati bilaterali di lavoro. Vedremo anche come la posizione specifica che i migranti ebbero nel mercato del lavoro incise sui diritti che poterono rivendicare. In un mondo del lavoro messo in continuo movimento<sup>1201</sup> dai processi di razionalizzazione della produzione, gli immigrati andavano spesso a riempire spazi alla base della piramide delle qualifiche, inserendosi negli spazi lasciati vuoti da quella

---

1197Sull'importanza data alle procedure giudiziarie dalla storiografia e dalla sociologia, si veda quanto già riportato nell'introduzione a questa tesi

1198L. Schjolden, *Suing for Justice: Labor and the Courts in Argentina, 1900-1943* (University of California, Berkeley), cit.

1199F. Ewald, *L'État Providence*, Grasset, Paris 2014.

1200C. Cavalin et al., *Cent ans de sous-reconnaissance des maladies professionnelles*, cit.

1201M. Gribaudo, *Mondo operaio e mito operaio. Spazi e percorsi sociali a Torino nel primo Novecento*, cit.; X. Vigna, *Histoire des ouvriers en France au XXe siècle*, cit.

minoranza operaia che intraprese un percorso di ascensione verso una iperspecializzazione<sup>1202</sup>.

Il quarto paragrafo sarà interamente dedicato all'introduzione delle politiche sociali nell'Esagono, con la conseguente comparsa di un 'mondo di certificati' che diventarono la forma stessa di rivendicazione dei diritti. Questo processo di formalizzazione fu ulteriormente accresciuto per i migranti, per i quali questi documenti divennero l'unico modo per dimostrare il loro statuto di lavoratori, al pari della carta d'identità, che diventò simbiotica con i documenti di lavoro. In Francia lo straniero poteva accedere alla cittadinanza sociale solo se era capace di dimostrare il suo status professionale, la sua utilità economico-sociale. Questo aspetto è ciò che differenziò Francia ed Argentina, poiché in questo secondo Paese non venne mai chiesto allo straniero di continuare a dimostrare la sua condizione professionale nel corso del tempo e nei suoi spostamenti interni, limitandosi il controllo al solo momento dello sbarco a Buenos Aires<sup>1203</sup>.

Tra le ragioni che spinsero i lavoratori a rivolgersi ai tribunali in maniera differente tra Argentina e Francia vi fu il diverso modo dei due Stati di contrastare l'evasione contributiva dei datori di lavoro. In Argentina lo Stato intervenne a garanzia, coprendo i debiti lasciati nelle casse previdenziali dalle imprese morose, mentre in Francia i lavoratori dovettero ricorrere ai *prud'hommes* per vedersi riconosciuti i versamenti dovuti dai propri datori di lavoro.

In Argentina il momento di svolta, sia nell'evoluzione della protezione sociale, sia nella contrattualizzazione del mondo del lavoro, avvenne con l'adozione della legge 11729 di riforma del Codice di Commercio nel 1933, a cui è dedicato il quinto paragrafo. Per la prima volta furono introdotte nuove tutele contro i licenziamenti e fu riconosciuto il diritto alle ferie retribuite, ma solo per una parte dei lavoratori, ovvero quelli la cui attività era connessa alla sfera del commercio. La definizione molto vaga della platea data dalla legge fu la scintilla che portò alla moltiplicazione dei contenziosi giudiziari per vedersi riconosciuto il diritto a poter godere delle nuove tutele. I tribunali agirono quindi verso una migliore definizione dei perimetri tra settori e qualifiche differenti, applicando tuttavia criteri di giudizio spesso differenti. I settori dove erano impiegati in maggior numero i lavoratori stranieri rientrarono solo in parte sotto l'ombrello della nuova legge, a seconda del supporto che venne loro dato dal mondo sindacale e dall'asprezza della risposta delle aziende.

In questo capitolo mostreremo quindi come le linee di inclusione ed esclusione dalla protezione sociale furono trasversali alla società, includendo criteri produttivistici e paternalisti che potevano convenire a determinati stranieri, ma che vedevano la marginalizzazione di altri.

---

1202A. Dewerpe, *Le monde du travail en France (1800-1950)*, cit.; C. Omnès, *Emploi et relations professionnelles à la fin des années trente*, cit.

1203F. Devoto, *Las políticas migratorias de Francia y Argentina en el largo plazo*, cit.

## 1. Procedure a confronto

Prima di analizzare le ragioni dei conflitti, è necessario interrogarsi sulla permeabilità delle istituzioni giudiziarie nei confronti dei lavoratori in generale e dei migranti in particolare. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, il periodo interbellico fu centrale per mostrare i limiti insiti nell'organizzazione e nelle procedure dei tribunali che si occupavano di conciliare o giudicare i conflitti di lavoro. Qui analizzeremo alcuni casi che possono aiutarci a mettere in evidenza le differenze di procedura tra il contesto argentino e quello francese, così da avere contezza degli ostacoli che potevano ergersi di fronte al lavoratore o alla lavoratrice che chiedeva giustizia. L'importanza dello studio delle procedure è stata sottolineata a più riprese dalla storiografia che si è occupata delle giurisdizioni commerciali in età moderna, mentre appare meno marcata nella storiografia dell'epoca contemporanea<sup>1204</sup>. Questo deriva probabilmente dal fatto che nell'*ancien régime* esistevano una molteplicità di fori che trovavano la loro legittimazione proprio dall'uso di procedure differenti e, talvolta, in contrasto tra loro. Prendiamo lo spunto da questa storiografia perché ci sembra che quest'attenzione alle procedure possa mettere bene in evidenza le differenze sostanziali tra i tribunali argentini ed i *prud'hommes* francesi. Lungi dall'essere una questione di pura forma, procedure differenti sottendono diversi modi di considerare le parti di un contenzioso – sulla base di un loro status sociale, giuridico o amministrativo, e/o sulla base delle loro rispettive azioni e/o, ancora, delle relazioni esistenti tra di esse -, modi di intendere ciò che è corretto da un punto di vista formale – nel rapporto tra oralità e scrittura -, come si intende il bilanciamento tra saperi giuridici e conoscenze tecniche e professionali, o gerarchia delle fonti giuridiche.

Esamineremo ora alcuni casi per mettere in evidenza le differenze di approcci e procedure tra i tribunali ordinari argentini ed i *prud'hommes* francesi, per poi passare, nei paragrafi successivi, ad evidenziare le differenze di problematiche che emersero nei due contesti.

### 1.1 I tribunali ordinari argentini

Il 16 luglio 1919, Teresa Alberti, di professione sarta, si presentava dall'avvocato Jacinto Reynoso, nella città di San Fernando, provincia di Buenos Aires, per dargli mandato di agire contro Andrés Dominguez, proprietario della panetteria dal nome evocativo di *El Progreso* per avere l'indennità dovuta a causa della morte del marito Ricardo Calvo, panettiere, avvenuta il 23 giugno precedente<sup>1205</sup>.

Marito e moglie erano l'immagine dell'Argentina di quel tempo. Lei di nazionalità argentina ma figlia di immigrati italiani, lui spagnolo immigrato con i genitori quando

---

1204A. Caracausi, *Procedure di giustizia in età moderna: I tribunali corporativi*, cit.; S. Cerutti, *Giustizia sommaria. Pratica e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime*, cit.; *Faits et «faits judiciaires»*, in «Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques», 45 (2010), pp. 145–174.

1205DHJ-PBA, p. 276, o. 7, «Alberti de Calvo Teresa c. Dominguez don Andres sobre cobro de pesos por indemnización»

era bambino. Avevano sempre vissuto in quei comuni della Provincia di Buenos Aires che circondano la Capitale Federale, periferia economica della Capitale ma appartenente ad un'altra entità amministrativa, aspetto che in un Stato federale conta molto.

Ricardo Calvo era morto, ma non si sapeva di cosa. O, per meglio dire, serviva un giudice, anzi, più di uno, per definirne la causa. A detta del suo datore di lavoro, della compagnia assicurativa *La Inmobiliaria* e dei medici dell'Ospedale Muñiz che avevano curato Calvo nel suo ultimo mese di vita, la causa era una meningite. Secondo la moglie, a stroncare il marito era stato invece un incidente occorso sul luogo di lavoro il 22 maggio precedente, quando si era procurato accidentalmente una ferita al pollice sinistro.

A leggere le carte di questo processo, come di altri, due elementi saltano subito all'occhio. Il primo, la lunghezza della procedura; il secondo, il numero spropositato di attori che vi presero parte. La vedova si era recata dall'avvocato Reynoso il 16 luglio 1919. Questo inviò la domanda al giudice il 16 agosto, che comunicò all'accusato, per tramite del giudice di pace competente, l'avvio della procedura. Il convenuto, il 2 ottobre, diede quindi mandato ai propri avvocati. A partire da quel momento vennero raccolte le prove: in questo caso le carte del *Departamento de Trabajo* inerenti l'incidente, e poi la prova testimoniale dell'Ospedale Muñiz, che aveva avuto in cura Ricardo Calvo per il pollice ferito prima, e per la meningite poi.

La sentenza arrivò il 5 aprile 1920: l'operaio era stato curato, la morte non era da ricondurre all'attività lavorativa. Senza perdere ulteriore tempo, il 16 aprile la vedova presentò domanda di appello, la *Cámara de Apelaciones* si riunì l'8 giugno 1920 ribaltando la prima sentenza: non la meningite, ma un'infezione era la causa del decesso.

Non avendo una procedura propria, i processi di lavoro seguivano quella civile e commerciale. Era una procedura scritta, tutto passava per il tramite degli avvocati. Inoltre, e non poteva essere altrimenti in una fase in cui la maggior parte dei processi era inerente gli incidenti sul lavoro, il sapere medico, quindi extragiudiziale, era posto al centro. A volte, come in questo o in altri casi di decesso, per definire il legame esistente tra la morte e l'incidente; altre, nei casi in cui l'incidentato era sopravvissuto, per ridefinire il grado di incapacità che era derivato dall'incidente.

Un lavoratore cosciente che il procedimento sarebbe stato lungo e costoso, ci pensava con attenzione prima di rivolgersi ad un avvocato. Ireneo Maidana, operaio nella lavorazione della carne, aspettò quasi un anno dall'incidente di cui era stato vittima. Maidana, argentino di 27 anni, il 14 aprile 1923 lavorava nel porto di La Plata per la *Anglo South American Meat Company Ltd* quando si infilò un coltello nella gamba sinistra<sup>1206</sup>. L'impresa, prima gli pagò le cure ed un piccolo indennizzo per i giorni di ospedalizzazione, poi lo licenziò. Nonostante che l'incidente fosse avvenuto

---

1206 DHJ-PBA, p.343, o.4, «Maidana Ireneo c. Frigorífico Anglo de Zarate. Indem. Por acc. De trabajo»

nell'aprile del 1923, l'operaio si decise ad agire solo all'inizio del 1924, sostenendo di essere vittima di un'incapacità parziale permanente alla gamba ferita.

Gli avvocati della difesa iniziarono un lavoro estenuante per allungare i tempi sollevando vizi di procedura attorno alla designazione dei periti medici che dovevano definire il danno reale. Alla fine Maidana ebbe giustizia, ma anche in questo caso, dopo un lungo tribolare. La sentenza di primo grado fu emanata il 7 luglio 1925, quella d'appello il 6 agosto 1926, a più di tre anni dalla data dell'incidente.

Come in questo contenzioso, dalle sentenze visionate presso l'Archivio del *Departamento Historico Judicial de la Suprema Corte* di La Plata, si osserva come l'accesso alla giustizia facesse spesso parte di una strategia per evitare la prescrizione, specialmente in materia infortunistica, per la quale il limite per presentare una denuncia era fissato ad un anno dall'avvenuto incidente. Per questo José Marino, di nazionalità italiana, denunciò l'11 gennaio 1929 Mauricio Ricagno per un incidente occorso a suo figlio Severo, argentino, quasi un anno prima, esattamente il 12 gennaio 1928<sup>1207</sup>. Quest'ultimo lavorava come manovale in un'opera di costruzione edile, quando un ponteggio gli era crollato addosso per il peso eccessivo, provocandogli la frattura della rotula destra. Il caso non è molto diverso da quelli che abbiamo visto in precedenza, ovvero un conflitto che si giocava molto sia sulla tecnicità del linguaggio giuridico che di quello medico.

Il formalismo del linguaggio giuridico si scontrava però con l'informalità regnante nel mondo del lavoro. L'attore dovette da subito dimostrare di essere stato un operaio del convenuto, visto che aveva lavorato per Ricagno solo per sette giorni. Il 17 aprile 1929 furono perciò chiamati a deporre come testimoni tre operai edili, Luis Dorchi, italiano di trentaquattro anni, Genaro Vilardi, argentino di ventitré e Juan Alberto Carma, argentino di cinquanta anni. Soffermiamoci a mettere in risalto alcune caratteristiche della prova testimoniale. Innanzitutto chi la richiedeva e come. Il giudice civile, dava mandato al giudice di pace del luogo di residenza dei testimoni per poterli audire. Le domande da rivolgere ai testimoni erano formulate nei giorni precedenti in forma scritta dagli avvocati, che quindi non avevano interazioni con i testimoni, non si formava una dialettica, tutto era bensì incasellato e imm modificabile.

Passata la prova testimoniale, arrivò il turno di quella periziale. Il 27 maggio il medico scelto dalla corte visitò Severo. Dall'esame medico si scopriva che era analfabeta, a detta del dottore probabilmente a causa dello strabismo convergente da cui era afflitto. Dopo più di un anno dall'incidente era costretto a camminare appoggiandosi ad un bastone, incapace di scaricare il peso sulla gamba fratturata che aveva visto ridursi considerevolmente la possibilità di flettersi. Il quadricipite era ormai atrofizzato e la rotula risultava ancora gonfia e con perdite di liquido purulento. Il dottore concluse che l'incapacità era da considerarsi permanente, stimando un 50% di perdita della funzione motoria.

---

1207DHJ-PBA, p.297, o.12, «Marino don José c. Ricagno don Mauricio. Indemnización de daños y perjuicios»

Dalla primavera del 1929 a quella successiva, la battaglia giudiziaria fu tutta giocata sui formalismi. La difesa non aveva partecipato alle udienze poiché l'imprenditore si trovava nel territorio del Río Negro, asserendo quindi che il processo fosse illegittimo per vizio di forma. Inoltre Severo divenne maggiorenne, dovendo quindi ricominciare da capo le varie pratiche. Si giunse a sentenza il 22 aprile 1930, quando il giudice respinse la domanda, asserendo che Marino non era riuscito a dimostrare di essere stato operaio alle dipendenze di Ricagno. Né l'una né l'altra parte aveva denunciato l'incidente entro le ventiquattro ore, come fissato dalla legge 9.688, ed i testimoni non avevano in alcun modo aiutato a chiarire la relazione di subordinazione che sarebbe intercorsa tra datore ed operaio. Il giudice metteva in discussione anche le prove periziali, asserendo che erano tardive, essendo state fatte ad un anno dall'incidente.

L'avvocato presentò subito richiesta di appello, mettendo in discussione la lettura data alla prova testimoniale, ma anche il modo di raccoglierla, e su chi aveva la responsabilità di offrirla (se spettava alla vittima o al datore di lavoro). Sui tempi della denuncia presso il DPT, l'avvocato provò a fare leva sulle differenze di legislazione tra il piano federale e quello provinciale. Se la legge nazionale 9.688 prescriveva la denuncia dell'incidente entro le ventiquattr'ore, il regolamento provinciale manteneva questo termine per il solo datore, mentre l'estendeva a sessanta giorni per il lavoratore, e Marino aveva avvertito il DPT a sedici giorni dall'incidente. Il problema era che l'imprenditore, trovandosi a Río Negro, non aveva ricevuto la notifica della denuncia.

Insomma, la forma federale dello Stato poteva risultare utile per giocare nella gerarchia delle fonti, ma mostrava il suo impatto negativo sia nel processo di estensione dei diritti dei lavoratori come nella gestione quotidiana delle pratiche giudiziarie e di quelle amministrative.

Il 9 dicembre 1930, a quasi tre anni dall'avvenuto incidente, la Seconda Camera di Appello di La Plata emanò la sua sentenza, ribaltando gli esiti di quella di primo grado. Per i giudici d'appello, Marino aveva effettivamente lavorato per il convenuto ed era nel suo cantiere che aveva subito l'incidente. L'incapacità derivante dall'incidente era permanente, era quindi in diritto di ottenere un risarcimento, che fu fissato a 900 pesos, tenendo conto di una decurtazione per il ritardo della denuncia dell'incidente.

Oltre che essere lunga, la procedura era costosa: costava il processo, costavano gli avvocati, costavano i periti chiamati dalle parti o dalla Corte. Chi non aveva i mezzi, poteva chiedere la *Carta de Probreza*, l'assistenza giudiziaria per indigenti. In questo caso i tempi si allungavano, la povertà andava dimostrata e per dimostrarla servivano testimoni, ovvero relazioni stabili sul territorio.

## **1.2 Le procedure nei prud'hommes**

Spostiamoci ora in Francia. Un caso che può ben mostrare le peculiari procedure dei probiviri è quello che arrivò al *Bureau de jugement* di Aix-en-Provence il 31 marzo 1922 e vide contrapposti André Rolando, G. Rolando, Vigna, Dragone, Guiliemi e Bresson (il nome proprio fu riportato solo per il primo lavoratore), tutti elettricisti e tutti

domiciliati allo stesso indirizzo, 9 Rue Chastel a Aix-en-Provence, contro un certo Pujes<sup>1208</sup>. La lettera di convocazione era stata inviata il 19 marzo, probabilmente il giorno dopo dell'udienza svolta senza esito davanti al *Bureau de conciliation*. La prima convocazione fu cinque giorni dopo, il 24 marzo, alle ore 20,30. Dopo una prima esposizione dei fatti, erano stati riconvocati per il 31 marzo, sempre alle 20,30, giorno della sentenza. Innanzitutto analizziamo i tempi: in pochi giorni gli operai avevano avuto una sentenza, fosse essa favorevole o meno. Inoltre, le convocazioni erano in un orario serale, unico modo per garantire a dei lavoratori e delle lavoratrici di partecipare ad una procedura che doveva essere, per sua natura, pubblica e orale. I lavoratori non erano rappresentati da alcun avvocato, al contrario del convenuto, Pujes, ingegnere, che aveva al suo fianco tale Pellegrin, avvocato del foro di Aix. L'oggetto della richiesta era un'indennità per licenziamento (*brusque renvoi*), ma come sottolineato dall'avvocato Pellegrin, «les usages locaux ne prévo[y]aient aucun délai-congé dans la profession exécuté par eux»<sup>1209</sup>. Come accennato, l'avvocato si affiancava, non sostituiva il convenuto; inoltre, si appoggiava sul diritto consuetudinario riconosciuto dai probiviri che, infatti, gli dettero ragione.

Quando, il 17 dicembre del 1927, Pierre Borsa, Santino Farina e Angelo Marchina decisero di portare il loro datore di lavoro, Cognard, al cospetto dei *prud'hommes* della Senna per richiedere il pagamento di salari arretrati, alcun contratto li legava a lui. Eppure il 2 giugno 1928 Cognard venne condannato in via definitiva<sup>1210</sup>. Come si era potuta determinare la responsabilità oggettiva di Cognard, il legame di subordinazione con i tre operai, e le somme che erano dovute senza neanche l'ombra di un contratto di lavoro?

A mancare non era solamente il contratto, Cognard non risultava infatti iscritto ad alcun registro di commercio, formalmente non avrebbe potuto quindi assumere nessuno. Inoltre, l'assunzione era avvenuta per passaparola, chiedendo a tale François, un vecchio imprenditore edile, di consigliargli dei lavoratori. Quest'ultimo aveva parlato con un capo-cantiere di sua conoscenza, Borsa, che aveva girato l'informazione a un altro operaio che risiedeva nel suo stesso palazzo, Marchina, il quale aveva in fine passato l'informazione ad un manovale, Farina. Nessuna ricevuta attestante il pagamento dei salari fu mai portata davanti ai giudici. I tre operai erano italiani, a dircelo è una delle deposizioni di Cognard, quando affermò di esser stato minacciato fisicamente «par les Italiens».

Cognard aveva adottato una linea di difesa semplice: non essendo né commerciante, né industriale, né imprenditore delle costruzioni, ma solo proprietario della casa da ristrutturare, vi era una incompetenza *ratione materiae*; e visto che l'edificio in cui si era svolto il lavoro era in Seine-et-Oise, vi era anche un'incompetenza *ratione loci*. Quest'ultima fu facilmente superata dai giudici: essendo avvenuto a Parigi il primo

---

1208ADBR, CPH, 1675 W 2, 31 marzo 1922, Rolando André, Rolando G., Vigna, Dragone, Guiliemi e Bresson c. Pujes

1209Ibidem

1210AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>796, 2 giugno 1928, Borsa, Farina e Marchina c. Cognard



incontro tra Farina, Marchina e Cognard, era il luogo dove si ‘contrattava’ che determina la competenza di un tribunale o di un altro. Sull’incompetenza *ratione materiae* è bene riportare le parole delle conclusioni del giudice:

Attendu que la compétence absolue de la juridiction prud'homale est subordonnée à l'existence d'un contrat de louage de travail entre commerçants ou industriels et leurs employés ou ouvriers,

Attendu qu'il ne résulte pas nécessairement de la non inscription de COGNARD au registre du Commerce de la Seine, qu'il ne se livre pas clandestinement ou non à une profession commerciale ou industrielle

[...] Attendu qu'il appartenait aux demandeurs au principal d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de louage de travail entre eux et COGNARD,

Attendu, cependant, qu'à défaut de preuves écrites, il apparaît que les déclarations de FRANCOIS, l'existence non contestée de reçus de sommes versées par COGNARD à titre d'acomptes, l'attitude même dudit COGNARD, constituent aux termes de l'article 1353 du Code Civil des présomptions graves, précises et concordantes de l'existence dudit contrat,

Attendu, d'autre part, qu'il apparaît, également aux dires de FRANÇOIS, que l'embauchage de BORSA et de MARCHINA a été effectué par COGNARD et, qu'outre les versements d'acomptes qu'il leur a fait, il leur fournissait le matériel et les marchandises nécessaires à l'exécution des travaux et qu'il se chargeait de la direction de ces derniers,

Attendu que les usages du bâtiment ainsi que la réflexion spontanée faite par COGNARD autorisent à conclure que FARINA, engagé par l'intermédiaire de MARCHINA, a bien été embauché pour le compte de COGNARD

Fermiamoci su alcune informazioni importanti. La prima: un imprenditore poteva esserlo anche clandestinamente, ciò non lo sollevava dalle sue responsabilità verso i lavoratori. La seconda: in assenza di prova scritta dell'esistenza di un contratto valeva la presunzione prevista dall'articolo 1353 (*Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi*) del Codice Civile qualora fosse corroborata da prove testimoniali. Infine, Cognard non solo aveva assunto direttamente (o indirettamente nel caso di Farina), ma aveva anche fornito i materiali da lavoro: vi era quindi una volontà oggettiva di voler far lavorare gli operai. Qui arriviamo alla parte finale delle conclusioni:

Attendu que le fait d'engager des ouvriers auxquels les matériaux sont fournis tout en conservant la direction des travaux, constitue par essence le contrat de louage de travail, qu'il en résulte clairement que COGNARD a fait œuvre d'entrepreneur et qu'il doit être considéré comme tel.

In quest'ultima parte vi era sintetizzata quella che per i *prud'hommes* era l'essenza del «contratto di prestazione di lavoro»: assumere degli operai, dotarli dei mezzi di lavoro, conservare la direzione dei lavori. Questa terna di azioni erano il contratto stesso, rendevano chi le compieva un imprenditore e determinavano un rapporto di subordinazione con gli operai. In queste conclusioni, azioni, prove, testimonianze, consuetudini e leggi coabitavano per ricostruire i legami di subordinazione esistente tra le parti. In assenza di un contratto, i probiviri cercavano ciò che ne definivano «l'essenza».

I *prud'hommes* erano quindi dei tribunali in cui prevalevano procedure brevi ed impiegate sull'analisi delle interazioni sociali piuttosto che sull'interpretazione delle fonti del diritto. Dalle statistiche che abbiamo compiuto sui *prud'hommes* della Senna, sezione dell'edilizia, si può inoltre osservare che la maggior parte conflitti che arrivavano al *Bureau de jugement* veniva giudicato *par défaut*, ovvero in assenza del datore di lavoro denunciato (Figura 32). Il resto dei casi si dividevano tra procedimenti con contraddittorio, quando il convenuto si presentava a seguito di una prima denuncia, o per opposizione, quando il convenuto decideva di fare ricorso ad una sentenza avvenuta in precedenza. Solo per pochi casi, e solo per il 1937, abbiamo trovato dei documenti relativi alla procedura del *Bureau de conciliation*, ovvero la convocazione in cui un consigliere provava a conciliare le parti prima che queste arrivassero di fronte al *Bureau de jugement*.




Figura 32: Procedure - Conseil de prud'hommes de la Seine, section bâtiment

Nella grande maggioranza dei casi, il procedimento si concludeva a favore dell'operaio, con percentuali stabili sopra il 90% (Figura 33). Solo in alcuni casi fu riconosciuta la ragione del datore di lavoro, attestando l'infondatezza della domanda del lavoratore. In altri casi il tribunale si diceva incompetente *ratione materiae* o *ratione loci*.




Figura 33: Esiti: tutti - Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment

Se prendiamo i casi specifici in cui furono coinvolti lavoratori italiani (sia quelli di cui abbiamo accertato la nazionalità – Figura 34 -, sia quelli di cui possediamo solo il patronimico – Figura 35), vediamo che le percentuali non si discostano da quelle riguardanti l'intero campione. In alcuni anni tutti i lavoratori che si presentarono davanti al consiglio dei probiviri videro riconosciute le proprie richieste, che fossero stranieri o francesi, che il procedimento avvenisse alla presenza del datore o in sua assenza.





Figura 34: Esiti litigi: lavoratori italiani - Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment

Il lavoratore si vedeva riconoscere molto facilmente i propri diritti, a volte con una riduzione della somma reclamata; ma questi dati rendono abbastanza evidente come i

probiviri fossero incontestabilmente visti come un'istituzione vicina alla condizione operaia.



Dagli esempi e dalle statistiche mostrate appare evidente come il lavoratore si ritrovasse in condizioni totalmente differenti che fosse in Francia o in Argentina. La giustizia argentina si presentava come particolarmente respingente, le procedure erano infatti impennate sulla scrittura (delle prove e degli atti), sull'intermediazione degli avvocati, sull'interpretazione della legge, sull'uso delle prove testimoniali, i tempi ed i costi rendevano estenuante la battaglia giudiziaria ed il linguaggio era difficilmente comprensibile. A ciò si sommava la struttura federale dello Stato, che spesso rendeva di difficile comprensione l'applicazione di norme diverse, specialmente in un'agglomerazione urbana come quella di Buenos Aires che si estendeva a cavallo tra il Distretto federale (che ricadeva direttamente sotto la legislazione federale), e la Provincia di Buenos Aires (che possedeva una normativa specifica).

In Francia, i probiviri invece si rifacevano alle azioni delle parti prese come modo di espressione di contratti non scritti. L'oralità era il perno della procedura, le fonti principali erano le consuetudini delle professioni, l'informalità era la norma che rendeva ridondante la presenza dei professionisti della giustizia.

Una tale differenza di istituzioni non poteva che portare ad una grande differenza nel modo con cui le parti si rivolgevano ai tribunali. Per questo ora scomporremo le problematiche che emersero dai due contesti, studiandole separatamente, per poi provare a riannodare i fili e tentare di capire ciò che, seppur nelle differenze, avvicina i casi.

## 2. Argentina: la centralità degli incidenti sul lavoro

In quasi tutti i Paesi europei ed americani, la prima legislazione sociale introdotta a cavallo tra Diciannovesimo e Ventesimo secolo fu quella relativa agli infortuni sul lavoro<sup>1211</sup>.

Prima che la normativa sugli infortuni del lavoro fosse introdotta, i tribunali avevano avuto un ruolo di primo piano nel riconoscere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che avevano subito un incidente durante lo svolgimento delle proprie mansioni<sup>1212</sup>. Alle corti di giustizia spettava infatti dover riconoscere la responsabilità dell'imprenditore e l'ammontare del danno. Le nuove leggi sociali sostituirono al concetto di colpa con quello di rischio: non si doveva più trovare una responsabilità specifica dell'infortunio, ma si dava per accettato che questo fosse la conseguenza possibile – un rischio, appunto - degli avanzamenti tecnici e tecnologici dell'industrializzazione. La responsabilità era quindi oggettivata e socializzata per tramite dell'introduzione di un regime assicurativo. L'onere della prova veniva di conseguenza rovesciato: non era più il dipendente a dover dimostrare la responsabilità del datore di lavoro, ma questi doveva dimostrare una colpa grave, o un'imprudenza, del lavoratore qualora avesse voluto sottrarsi dalle proprie responsabilità. Le nuove leggi introdussero inoltre criteri oggettivi per calcolare i danni subiti dal lavoratore o dalla lavoratrice. Il corpo umano e la sua funzionalità assumevano un valore pre-determinato fissato per legge ed era demandato alle sedi amministrative delle casse previdenziali la definizione dell'indennità (Fig. 36). I tribunali erano quindi estromessi dal ruolo che avevano giocato fino ad allora: non essendoci nulla da giudicare, ma solo un calcolo oggettivo da applicare.

Questa la filosofia che fu alla base della nuova normativa, filosofia che è stata a più riprese sottolineata dalla storiografia per il suo carattere innovativo se non rivoluzionario. Si sbaglierebbe, però, a pensare che le aule dei tribunali si svuotarono di contenziosi inerenti gli infortuni sul lavoro. François Ewald, nel suo celebre *L'État Providence*, giunge spesso a questa conclusione, vedendo nella tecnologia dell'assicurazione sociale l'antitesi della giustizia dei tribunali:


Assurance et droit sont deux pratiques de la responsabilité qui procèdent selon des catégories, une économie, un régime hétérogène ; comme telles, elles sont exclusives, dans leur prétention à la totalité.

1211J. Alber, *Dalla carità allo Stato sociale*, cit.; J. Moses, *The First Modern Risk: Workplace Accidents and the Origins of European Social States*, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom; New York, NY 2018.

1212A. Aragonese, *Crisi del derecho privado y legislación especial en Francia y en Argentina*, cit., pp. 124; F. Ewald, *L'État Providence*, cit., pp. 103; Per la Francia, facciamo riferimento a T. Le Roux, *L'émergence du risque industriel (France, Grande-Bretagne, XVIIIe – XIXe siècle)*, in «Le Mouvement Social», 249 (2014), pp. 13; Per l'Argentina si veda P. Maddalena, *El Departamento Nacional del Trabajo y su relación con la Ley de Accidentes Laborales de 1915*, in «Estudios Sociales», XXV (2015), pp. 97; Per Italia, Germania e Regno Unito, questo fenomeno è stato sottolineato da Julia Moses J. Moses, *Accidents at Work, Security and Compensation in Industrialising Europe: The cases of Britain, Germany and Italy, 1870-1925*, cit., pp. 204; L. Schjolden, *Suing for Justice: Labor and the Courts in Argentina, 1900-1943* (University of California, Berkeley), cit.

Fameux conflit du *risque* et de la *faute* qui, depuis bientôt deux siècles, alimente le débat sur la responsabilité civile<sup>1213</sup>.

Figura 36: Il 'valore' degli infortuni in Argentina



Fonte: Mariano R. Tissebaum, *Accidentes de Trabajo, Temas Obreros n.1, Segunda Edición, Instituto Social de la Universidad Nacional del Litoral, 1936, p.30*

Con le nuove norme sugli infortuni del lavoro, il giudice sarebbe stato sostituito dall'esperto, e le assicurazioni sarebbero diventate «une mode d'administration de la justice concurrent au droit»<sup>1214</sup>. Julia Moses ha sottolineato come le nuove norme portarono a svuotare i tribunali dalle cause inerenti gli infortuni, specialmente in

1213F. Ewald, *L'État Providence*, cit., pp. 175.

1214Ibidem, pp. 180.

Germania ed Italia, mentre nel Regno Unito in maniera più limitata<sup>1215</sup>. L'analisi di Moses si discosta profondamente dall'approccio foucaultiano di Ewald, abbracciando esplicitamente un'attenzione bourdieusiana al ruolo svolto dalla burocrazia e dall'amministrazione. Quello che qui vogliamo sottolineare è che, nonostante le leggi potessero essere pensate per escludere il ricorso alle aule di tribunale in materia di infortuni, quello che avvenne nella realtà fu ben diverso. Numerosi furono i coni d'ombra della nuova normativa, spazi liminari e spesso ambigui in cui si rese necessario l'intervento della magistratura. Questa intervenne innanzitutto per definire i settori di applicazione delle nuove norme, poiché le leggi sugli infortuni erano quasi sempre categoriali, escludendo interi comparti come quelli del commercio o dell'agricoltura, e creando quindi seri problemi di definizione della platea degli aventi diritto in quelle aziende in cui coesisteva un ramo industriale e uno non-industriale<sup>1216</sup>.

Inoltre, i giudici furono spesso chiamati ad intervenire per determinare se vi fosse un rapporto causale tra un incidente e l'insorgenza di una disabilità o di una patologia. Come ci ricorda Julia Moses, infatti, le nuove legislazioni presero in considerazione, in prima battuta, gli aspetti visibili degli infortuni, minimizzandone quelli invisibili<sup>1217</sup>. Tra questi sono da annoverare le malattie professionali, le quali ebbero un riconoscimento lento ed accidentato in tutti i contesti geografici di qua e di là dell'Atlantico. La normativa riconosceva infatti che alcune specifiche patologie potevano insorgere a contatto con specifiche sostanze, utilizzate in determinati settori di attività e all'interno di tempistiche precise. La definizione di cosa fosse da intendersi come malattia professionale fu quindi oggetto di contenzioso, sia in ambito medico, che in ambito sindacale e politico<sup>1218</sup>.

Nelle pagine seguenti analizzeremo i casi in cui i tribunali furono chiamati ad esprimersi per dirimere contenziosi insorti attorno ad infortuni sul lavoro. Il tentativo sarà quello di mostrare come l'adozione di leggi specifiche non portò ad uno svuotamento delle aule di tribunale, ma tutt'al più ad una trasformazione continua delle ragioni che portarono i lavoratori a rivolgersi alla giustizia. Incentrando l'analisi sul caso argentino, mostreremo inoltre come il concetto di rischio professionale non fu

---

1215J. Moses, *Accidents at Work, Security and Compensation in Industrialising Europe: The cases of Britain, Germany and Italy, 1870-1925*, cit., pp. 204.

1216In Germania, la legge sulle assicurazioni sociali degli impiegati (1911) non includeva gli infortuni, escludendo quindi il settore commerciale da qualsiasi protezione in caso di incidenti. In Italia, il mondo delle campagne fu escluso fino al 1917 J. Moses, *The First Modern Risk: Workplace Accidents and the Origins of European Social States*, cit., pp. 171-175; C. Giorgi - I. Pavan, *Storia dello stato sociale in Italia*, Il Mulino, Bologna 2021, cap. 1.

1217J. Moses, *The First Modern Risk: Workplace Accidents and the Origins of European Social States*, cit., pp. 17.

1218C. Cavalin *et al.*, *Travail, santé et maladie professionnelle: un siècle de sous-reconnaissance*, in *Cent ans de sous-reconnaissance des maladies professionnelles*, Presses des Mines, Paris 2020; C. Omnès - L. Pitti (dir.), *Cultures du risque au travail et pratiques de prévention. La France au regard des pays voisins*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2009; P.-A. Rosental - C. Omnès, *Les maladies professionnelles: genèse d'une question sociale (XIXe-XXe s.)*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», 56 (2009).

omogeneo in tutti i contesti geografici in cui fu introdotto, assumendo sfumature diverse che potevano allontanarlo o riavvicinarlo al concetto di colpa da cui una certa storiografia ha provato a separarlo nettamente.

Queste pagine saranno quasi interamente dedicata all'Argentina. La ragione di questo squilibrio nella comparazione deriva dalle fonti studiate nei due contesi. In Francia, infatti, gli infortuni sul lavoro non erano una materia di competenza dei *prud'hommes*, ma ricadevano nella giurisdizione dei giudici di pace (fin tanto che vi era un accordo tra le parti) e dei tribunali civili (in caso di disaccordo) che dovevano applicare la procedura detta sommaria secondo quanto stabilito dall'art. 16 della legge del 9 aprile 1898<sup>1219</sup>. Essendo questa ricerca limitata allo studio dei soli probiviri, faremo riferimento alla Francia utilizzando fonti edite che possano permetterci di svolgere una comparazione su alcuni punti di particolare interesse.

In Argentina, i contenziosi sugli infortuni sul lavoro rappresentarono la stragrande maggioranza dei casi emersi dagli archivi dei tribunali civili e commerciali fino alla metà degli anni Trenta. La legge federale 9.688 del 1915, come abbiamo visto nel terzo capitolo, dava la possibilità di optare per il procedimento giudiziario se non si voleva (o non ci si accontentava) di quello amministrativo gestito dal *Departamento Nacional de Trabajo*. La legge prescriveva infatti che l'indennità, di un ammontare totale non superiore ai 6000 pesos, fosse corrisposta in rate mensili per dieci anni. La compensazione doveva essere depositata presso la *Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones* presso la *Sección Accidentes*; questa avrebbe investito la somma in buoni del tesoro, e la famiglia dell'incidentato, o lui stesso, avrebbe ricevuto gli interessi mensili. Con tassi d'interesse dell'ordine del 5,60%, la somma finale era poca cosa, non coprendo il salario perso. Oscar Juan Collazo ha stimato che l'indennità mensile di un lavoratore infortunato arrivava nel 1946 a malapena a 18 pesos, ovvero meno di un quinto del salario medio<sup>1220</sup>. La norma era stata pensata su presupposti paternalistici<sup>1221</sup>, per limitare la quantità di denaro che gli operai avrebbero potuto usare con finalità non moralmente accettate. I massimali ed i metodi di calcolo e pagamento decisi nel 1915 non cambiarono mai fino al 1939, lasciando che l'inflazione erodesse continuamente il valore reale delle indennità. Il procedimento giudiziario, permesso dall'articolo 17 della legge 9688 a condizione di rinunciare alla pratica amministrativa, divenne quindi una modalità per richiedere il denaro in un'unica soluzione<sup>1222</sup>. Vi erano inoltre ragioni per cui un lavoratore o un suo erede potevano rivolgersi alla giustizia: se l'incidente non era stato definito come infortunio sul lavoro, o se l'ammontare dell'indennità non rispondeva alle aspettative. Da subito, infatti, i tribunali furono chiamati a definire cosa

---

1219«Loi du 9 avril 1898 sur les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail», *Bulletin de l'Inspection du travail*, n°2, 1898

1220O. J. Collazo, *Contribución al estudio de la reforma del régimen indemnizatorio establecido por la ley 9688 de accidentes de trabajo*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 1946, pp. 22.

1221L. Schjolden, *Suing for Justice: Labor and the Courts in Argentina, 1900-1943* (University of California, Berkeley), cit., pp. 129.

1222E. Krotoschin, *La jurisprudencia en la formación del Derecho del Trabajo*, cit., pp. 803.



fosse un infortunio sul lavoro, come considerare quegli incidenti avvenuti fuori dall'orario o dal luogo di lavoro, in uno spostamento da un luogo ad un altro, ecc<sup>1223</sup>.

Abbiamo già visto nel terzo capitolo come la storiografia argentina non sia concorde nel valutare il ruolo che la giustizia ha svolto nell'affermazione ed estensione della protezione sociale. Che si propenda per evidenziare il ruolo dei tribunali o che si tenda a ridurre il peso, l'intento dei prossimi paragrafi sarà analizzare i contenziosi per vedere quali furono i problemi che giunsero nelle aule dei tribunali. Guardiamo quindi quali erano le ragioni per cui un lavoratore, una lavoratrice o i suoi eredi ricorrevano alla giustizia e quali barriere si frapponessero tra la parte attrice ed il diritto che rivendicava.

## 2.1 I trattati internazionali e gli infortuni sul lavoro

Partiamo dalla condizione specifica dei lavoratori migranti. In che misura il loro essere stranieri incideva sulla capacità di ricorrere alla giustizia e vedersi riconosciuto il diritto alla protezione contro gli infortuni? Come incise il nascente diritto internazionale sulle loro azioni e sui loro diritti?

Ricordiamo che fu proprio in materia di infortuni che si svilupparono i primi trattati bilaterali di lavoro che coinvolsero un numero molto ampio di Paesi, tra cui anche Francia e Argentina. Questi trattati non avevano la sola funzione di garantire un'uguaglianza di trattamento per i lavoratori stranieri residenti nei confini del nuovo Stato (le nuove normative approvate sul finire del Diciannovesimo secolo avevano adottato il concetto di reciprocità per i lavoratori stranieri), ma anche di garantire coloro che decidevano di tornare nella propria terra d'origine o gli eredi che non avevano mai intrapreso un percorso migratorio<sup>1224</sup>. Al tempo stesso, fu sulla stessa materia che l'OIL sancì l'uguaglianza di trattamento dei lavoratori migranti, con la Convenzione n°19 del 1924, Convenzione che riscosse un notevole successo, giungendo ad avere un numero molto ampio di ratifiche negli anni immediatamente successivi all'approvazione<sup>1225</sup>.

In Argentina, per la legge 9.688 del 1915, il lavoratore infortunato che usciva dal Paese perdeva il diritto all'indennità, così come l'avente diritto dell'operaio deceduto che risiedeva fuori dai confini Argentini. Gli accordi con Spagna e Italia del 1920, seguiti poi da altri undici trattati con altrettanti Paesi nei due decenni successivi<sup>1226</sup>, annullarono questa clausola, anche per quegli eredi residenti in un Paese terzo<sup>1227</sup>. L'azione dei trattati non era, però, retroattiva: gli indennizzi che non potevano essere

---

1223L. Schjolden, *Suing for Justice: Labor and the Courts in Argentina, 1900-1943* (University of California, Berkeley), cit., pp. 113.

1224J. Moses, *Foreign Workers and the Emergence of Minimum International Standards for the Compensation of Workplace Accidents, 1880-1914*, cit.; C. Rass, *Temporary Labour Migration and State-Run Recruitment of Foreign Workers in Europe, 1919-1975: A New Migration Regime?*, cit.; P.-A. Rosental, *Migrations, souveraineté, droits sociaux*, cit.

1225D. Maul, *L'Organisation Internationale du Travail. 100 ans de politique sociale à l'échelle mondiale*, cit.

1226J. Bó, *Tratados internacionales de tipo social* (Doctorado), cit.

1227Questa era una peculiarità dei trattati siglati con Madrid e Roma, mentre tale clausola non fu inclusa negli accordi successivi con altri Stati europei M. R. Tissebaum, *Accidentes de trabajo*, Instituto social de la Universidad nacional del Litoral, Santa Fe 1936, pp. 46.

corrisposti agli infortunati o loro eredi residenti all'estero venivano versati presso la *Caja de Garantías* andando ad finanziare il fondo usato in caso di inadempienza da parte dei datori di lavoro. Fu proprio sulla retroattività della norma, che i tribunali furono chiamati in causa. Il caso più noto fu quello di Maria Concetta Baletta, italiana, vedova di Francisco Antonio Fama, che nel 1922 avviò un contenzioso giudiziario per poter ricevere l'indennità per la morte del marito avvenuta il 5 dicembre 1919. Il tribunale decretò che la retroattività era di un anno: la legge 9.688 aveva infatti esteso la sua azione a tutti gli incidenti avvenuti nell'anno precedente alla sua promulgazione. Ma visto che la convenzione italo-argentina era entrata in vigore il 30 settembre 1921, dovevano considerarsi decadute tutte le cause inerenti incidenti avvenuti prima del 1 ottobre 1920<sup>1228</sup>.

In linea generale, superato lo scoglio della retroattività, gli stranieri non videro alcun ostacolo nel vedersi riconosciuti i propri diritti. Poiché la legge 9.688 non conteneva alcuna norma discriminatoria per gli stranieri residenti in Argentina, il diritto internazionale agì solo in favore di coloro che avevano deciso di rientrare nel loro Paese d'origine.

Problemi simili erano all'ordine del giorno in Francia. Si ricorderà il caso dell'operaio belga Renard morto durante i lavori dell'esposizione universale di Parigi del 1900, la cui vedova si vide negata l'indennità perché ancora residente in Belgio al momento del decesso del congiunto<sup>1229</sup>. Tali problematiche perdurarono fino al periodo interbellico, escludendo eredi residenti all'estero dal diritto alla reversibilità delle pensioni per decesso a seguito di incidente mortale sul luogo di lavoro per chi proveniva da Paesi che non avevano firmato con la Francia trattati bilaterali. Nel novembre del 1928, tale linea della giurisprudenza fu ribadita dalla Corte di Appello di Montpellier per il caso che vedeva come protagonista la vedova Nikitine. Questo caso è interessante, perché di fronte all'assenza di una convenzione bilaterale tra Francia e Unione Sovietica, la vedova invocò la legge 30 marzo 1928 con cui la Francia aveva ratificato la Convenzione internazionale n°19 dell'OIL sull'uguaglianza di trattamento degli stranieri nel campo degli infortuni. Il tribunale respinse però questa linea poiché le convenzioni OIL si applicavano solo agli Stati firmatari, e quindi non all'Unione Sovietica<sup>1230</sup>.

Per i russi come per gli armeni, la situazione cambiò con la ratifica da parte della Francia, il 1° febbraio 1930, della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 30 giugno 1928, tramite cui vennero superate le limitazioni fino ad allora imposte dalla legislazione nazionale<sup>1231</sup>.

---

1228C. Saavedra Lamas, *Traités Internationaux de type social*, cit., pp. 81.

1229Cap.3

1230RIJT, 1929, p.320

1231Cour d'Appel de Grenoble, 18 janvier 1932, «Epoux Lévine c. Société des Etablissements Grammont et Compagnie d'assurance "La Préservatrice"», *Gazette du Palais*, 1932, 1, p. 498; *Dalloz hebdomadaire*, 1932, p.110, *RIJT*, 1932, p.230

Alla vigilia di natale del 1930, la Corte di Appello di Riom riconobbe la validità del diritto internazionale: per coloro che provenivano da Paesi che avevano ratificato la convenzione OIL n°19, la Francia non doveva più applicare i criteri basati sulla residenza come previsto dalla legge del 9 aprile 1898<sup>1232</sup>. Nel caso specifico venne riconosciuto che una vedova spagnola aveva diritto alla reversibilità dell'indennizzo anche se viveva nel Paese iberico al momento dell'infortunio del marito. Il tribunale riconosceva tuttavia che un nuovo problema sarebbe sorto sul pagamento, poiché non vi erano accordi specifici per l'invio di fondi tra i due Paesi. In ogni caso, sebbene permanessero problemi di natura amministrativa, dal punto di vista giuridico il diritto internazionale stava compiendo un'azione di trasformazione del diritto nazionale modificando i paradigmi su cui si erano retti i meccanismi di inclusione ed esclusione dalle politiche sociali.

Peculiare fu il caso della vedova dell'operaio polacco Gallus, ucciso dal suo datore a colpi di fucile per un diverbio sul pagamento del salario. La vedova chiese di avere un risarcimento in ambito penale: essendo morto sul luogo di lavoro, aveva diritto solo alla reversibilità dell'indennità, garantita anche in questo caso dalla Convenzione n°19. Il tribunale considerò l'uccisione, quindi, al pari di un infortunio<sup>1233</sup>.

In sintesi, per quanto riguarda i diritti degli stranieri, i tribunali francesi ed argentini si limitarono ad applicare il diritto esistente, certo facendo interagire il diritto nazionale e quello internazionale in modo nuovo, ma senza portare interpretazioni innovative e di rottura. Questi contenziosi furono del resto sparuti, portati avanti da pochi eredi (sostanzialmente vedove) che ebbero il coraggio, ma soprattutto gli strumenti, per agire in giustizia in Paesi stranieri dove spesso neanche risiedevano.

## 2.2 Riconoscere il rapporto causale tra incidente ed infortunio

In Argentina, sin dall'approvazione della legge 9.688 del 1915 sugli infortuni, i datori di lavoro provarono a sottrarsi dalla responsabilità nel pagamento degli indennizzi, sia negando la correlazione tra l'incidente e l'infortunio, sia sottostimando l'entità del danno subito<sup>1234</sup>. Per evitare il pagamento degli indennizzi, imprese e compagnie di assicurazione ricorrevano a trucchi al limite della legalità, trascrivendo in maniera errata i nomi dei lavoratori infortunati, facendo scomparire registri e libri contabili dove erano registrati i salari e le giornate lavorate, proponendo accordi extragiudiziali, ecc<sup>1235</sup>. In Argentina, come del resto in Francia, l'assicurazione contro gli infortuni non era obbligatoria per i datori di lavoro. Questo implicava che molti di essi

---

1232Cour d'Appel de Riom, 24 décembre 1930, «Puig c. Veuve Sales-Quérol», *Sirey*, 1931, 2, 54, p.241 riportato in *RIJT*, 1931. Sulle limitazioni imposte dalla legge del 1898 di veda il capitolo 1 di questa tesi

1233Cour d'assises me du Loiret, 11 juillet 1932, «Dame Veuve Gallus c. Boudin», *Dalloz hebdomadaire*, 1932, 484, *RIJT*, 1932, p.276

1234K. I. Ramacciotti, *¿Soldados del trabajo o ciudadanos? La ley de accidentes de trabajo en la Argentina*, in M. Zaida Lobato - J. Suriano (dir.), in *La sociedad del trabajo. Las instituciones laborales en la Argentina (1900-1055)*, Edhasa, Buenos Aires 2014, pp. 295-314, pp. 297.

1235Ibidem, pp. 300.

provassero in tutti i modi a ridurre il pagamento di somme che, dovendo essere versate in un'unica soluzione, potevano anche essere ingenti. Ma anche le assicurazioni, dal canto loro, provarono a sottrarsi ai loro doveri, tanto che a partire dal 1925 il DNT dovette ritirare numerose autorizzazioni a società di assicurazione fraudolente. Queste strategie, sia dei datori di lavoro sia delle assicurazioni, ci portano a rimettere in discussione l'idea per cui la nuova legislazione sugli infortuni fece entrare i Paesi europei ed americani che la adottarono in quella che è stata chiamata la «società assicurante»<sup>1236</sup>, le leggi infortunistiche avrebbero introdotto un nuovo patto sociale in cui la società si sarebbe trasformata in una «vaste assurance contre les risques que provoque son propre développement»<sup>1237</sup>. Come vedremo in questo paragrafo e nei successivi, non solo il principio assicurativo non divenne universale, ma anche le società di assicurazione private – in diversi Paesi furono invece adottati istituti pubblici – provavano a sottrarsi dalla loro funzione di riparazione del danno. Le società di assicurazione avevano del resto già ampiamente investito nel campo infortunistico prima dell'adozione della nuova normativa, come scritto nel capitolo precedente. La loro azione fu spesso di tipo speculativo e creò nuovi nodi problematici che dovevano essere sciolti in sede giudiziaria. Spesso, l'oggetto del contendere era il dimostrare il rapporto causale tra l'infortunio e il lavoro, tra la patologia e l'attività professionale. Per dirimere questi contenziosi, più che di un rischio generale si tornò a dover individuare colpe o responsabilità oggettive<sup>1238</sup>. Non solo la «società assicurante» non era un fatto compiuto, ma neanche il concetto di rischio professionale, come socializzazione delle responsabilità tra le parti, era unanimemente accettato e praticato.

Nel 1932, un immigrato italiano di recente arrivo avviò una procedura giudiziaria per vedersi riconosciuta l'indennità per infortunio sul lavoro. Si trattava di Antonio Tomsich, di cinquantadue anni, residente a Tandil, nell'interno agricolo della Provincia di Buenos Aires<sup>1239</sup>. Il 16 settembre 1932 diede mandato agli avvocati Elias Kraiselburd e Wile Gimenez Lopez di portare in tribunale la compagnia assicurativa *La Italia* per ottenere 2000 pesos di risarcimento per infortunio. L'incidente era avvenuto il 30 gennaio precedente. Sollevando con altri quattro operai un binario ferroviario di otto metri di lunghezza per cinque quintali di peso. Tomsich aveva sentito un forte dolore all'inguine. Il certificato medico stilato dal DPT era chiaro: doppia ernia inguinale ed infermità stimata al 50%. La questione era però complicata dal fatto che Tomsich aveva subito un incidente precedente, nel gennaio 1931, quando lavorava per conto della *D.P.*

---

1236Dal francese société assurancielle: «[S]i è potuto descrivere questo tipo di società come “società assicuranti”, che assicurano, in qualche modo di diritto, la sicurezza dei dei loro membri» R. Castel, *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?*, Einaudi, Torino 2011, pp. VIII.

1237F. Ewald, *L'État Providence*, cit., pp. 10.

1238Questo aspetto fu sottolineato nel testo A. N. Morrone, *El derecho obrero y el presidente Yrigoyen: contribución al estudio y divulgación de los progresos alcanzados en materia de legislación social y del trabajo, durante el gobierno del presidente Yrigoyen, 1916-1922*, Agencia General de Librería y Publicaciones, Buenos Aires 1928, pp. 88.

1239DHJ-PBA, p.25, o.11, «Tomsich Antonio c. “La Italia”, compañía de seguros»

*Robinson y Cia*: anche in quella occasione fu riconosciuta una doppia ernia inguinale, ma la compagnia non concesse alcun indennizzo.

Tomsich fu convocato dal giudice di pace di Tandil per il riconoscimento il 13 giugno 1933, ma si scoprì che l'operaio «no entiende absolutamente ni una palabra de nuestro idioma nacional». L'udienza doveva essere riconvocata. Intanto, lo stesso giorno, i dottori Debilio Z. Blanco Villegas e Dardo Lozano inviavano al giudice di prima istanza la loro perizia medica che riconosceva la presenza di un'ernia già operata due anni prima, stimando l'incapacità al 12%.

Il 21 giugno l'avvocato di Tomsich scriveva al giudice per chiedere di archiviare la pratica. È difficile dire quale fosse stata la causa: ci troviamo di fronte all'ennesimo procedimento potenzialmente molto lungo, in una situazione in cui ad un'incapacità pregressa si era venuto a sommare un nuovo infortunio. A chi dare la responsabilità? Inoltre il procedimento era portato avanti da un operaio che non conosceva una parola di castigliano, e questo suo limite costituiva un problema reale e concreto, ennesima causa di allungamento della procedura.

Un altro operaio edile italiano, Antonio Nativo era stato vittima di incidente sul lavoro il 12 dicembre 1931<sup>1240</sup>. Sappiamo che ad un anno dall'infortunio, presentava ancora alterazioni anatomiche e funzionali al braccio sinistro che ne determinavano l'incapacità fisica e funzionale. Di fatto, il braccio era inutilizzabile. L'avvocato avviò il procedimento il 10 dicembre, due giorni prima che l'infortunio potesse essere prescritto; anche in questo caso il ricorso alla giustizia era funzionale a mantenere aperto un spiraglio che era stato precluso dall'amministrazione delle Casse previdenziali e del *Departamento de Trabajo*. Il DPT aveva infatti registrato l'incidente come lussazione, e non era la prima volta che ciò accadeva a Nativo; il datore asserì infatti che l'operaio era già stato vittima di incidente, ma che era stata curato.

Alla fine l'imprenditore, José Oliva, fu condannato, il 26 luglio 1933, a pagare 3600 pesos. La storia, apparentemente finita, era invece appena iniziata. Dopo un infruttuoso appello da parte della difesa, José Oliva decise infatti di non pagare. L'8 febbraio 1936 l'avvocato di Nativo scrisse al giudice chiedendo che la *Caja de Garantías* intervenisse per coprire il mancato pagamento. Cinque giorni dopo, Armando Spinelli, direttore del DPT, diede mandato a Rodolfo Carranza di difendere il *Departamento*, da cui dipendeva la Cassa di garanzia. Il DPT voleva infatti sottrarsi dal pagamento, asserendo che il tribunale dovesse prima confiscare i beni di proprietà di Oliva. L'esito fu scarno: furono trovati un conto corrente con 4,69 pesos e un libretto di risparmio con 5,11. Nel luglio del 1936 Spinelli scrisse al giudice asserendo che l'operaio non poteva chiedere l'intervento della cassa di garanzia i cui fondi erano destinati

a pagar las indemnizaciones que dejaran de abonarse por insolvencia absoluta del patrón judicialmente declarada, y siempre que la víctima hubiese iniciado su acción en el término de un mes de encontrarse habilitada para ello, después del accidente, y realizado todas las diligencias conducentes a obtener la garantía de su derecho.

---

1240DHJ-PBA, p.344, o.3, «Nativo Antonio c. Oliva José»

Il giudice, il 25 novembre successivo, respinse totalmente la linea del DPT poiché la vittima doveva presentare domanda quando era nelle condizioni per farla. Inoltre la legge provinciale sugli infortuni (n. 4218 del 18 giugno 1934) era chiara nel dire che l'operaio doveva iniziare l'azione presso la Cassa quando veniva comprovata l'insolvenza del padrone. La Cassa presentò appello, che fu accolto il 9 marzo 1937, a cui Fidanza, avvocato dell'operaio, oppose un ricorso presso la Corte Suprema provinciale, che si riunì il 23 novembre 1937. Con decisione a maggioranza, la Corte diede ragione al giudice di prima istanza, riconoscendo il diritto di Nativo al pagamento.

A più di cinque anni dall'inizio dell'incidente, il 16 marzo 1938, avveniva il versamento dei soldi. Per Oliva, il datore di lavoro, l'affare si concluse nel 1939, quando fu ipotecato un suo terreno nel comune di General San Martín. Antonio Nativo, per far riconoscere il suo diritto, si era scontrato contro soggetti molto differenti. Innanzitutto due datori di lavoro o, meglio, un'assicurazione ed un imprenditore per i due incidenti che aveva subito. Paradossalmente, nell'Argentina dell'epoca conveniva farsi male una volta soltanto, piuttosto che a più riprese, peggiorando progressivamente la propria situazione. Come abbiamo visto, questo era un problema che ritornava spesso e ci porta ad interrogarci sulla natura stessa della legge 9.688 e sul concetto di rischio. La storiografia ha dato per scontato che le leggi sugli infortuni sul lavoro adottate a cavallo tra Diciannovesimo e Ventesimo secolo abbiano introdotto un uniforme concetto di rischio sociale, dove la riparazione del danno sarebbe equanimente ripartita tra i datori di lavoro<sup>1241</sup>. La verità è che la legge argentina, abbracciò solo in parte il concetto di rischio professionale, non affrancandosi mai del tutto da quello di 'culpa patronal'. La differenza è sottile, quasi impercettibile, ma densa di ripercussioni per i lavoratori e le lavoratrici. L'assenza di un'assicurazione obbligatoria e l'assenza di centralizzazione del sistema, portava i singoli datori di lavoro, o le singole società di assicurazione, a tentare di minimizzare il danno sottraendosi dalle responsabilità che potevano essere loro attribuite. Lungi dall'essere entrati totalmente in una 'società del rischio', riprendendo le categorie di François Ewald o di Robert Castel, a imporsi, tramite lo strumento giuridico, era ancora il concetto di colpa<sup>1242</sup>. E in Argentina giocava molto anche l'assenza di un'assicurazione obbligatoria contro la malattia, per cui l'operaio era spinto a dover dimostrare a tutti i costi che una sua disfunzione o malformazione fosse stata causata da un incidente per poter sperare di avere una qualche forma di sostegno. Sia in Francia che in Inghilterra, invece la presenza di patologie pregresse non riduceva la protezione accordata dalle leggi nazionali in materia di incidenti. Nel caso francese, la corte di Cassazione aveva affermato nel 1930 che «la hernie qui s'est manifestée au

---

1241K. I. Ramacciotti, *De la culpa al seguro. La Ley de Accidentes de Trabajo, Argentina (1915-1955)*, cit., pp. 269.

1242Per Ewald il rischio è calcolabile e collettivo, contrariamente al concetto di colpa che va definito di volta in volta ed è individuale. Con l'arrivo delle assicurazioni sociali si sarebbe sostituita la causa giudiziaria con la ripartizione di un onere collettivo. Queste premesse hanno portato Ewald ad affermare che «À la personne du juge succède celle de l'expert» F. Ewald, *L'État Providence*, cit., pp. 179.

cours d'un effort normal occasionné par le travail, bien que due à un état préexistant, constitue l'accident du travail prévu et protégé par la loi»<sup>1243</sup>.

Il caso di Antonio Nativo analizzato in precedenza è molto particolare, perché mostra come anche il *Departamento de Trabajo* potesse essere un ostacolo al raggiungimento di un diritto, specialmente quando si trattava di far intervenire la Cassa di garanzia. Tale aspetto è particolare, specialmente se pensiamo che nella Provincia di Buenos Aires, per il decreto attuativo della legge 9688 del 1915, il DPT poteva assumere direttamente la difesa dell'operaio. Fu il caso dell'operaio iugoslavo Miguel Bertelani contro la *Unión Assurance Society Ltd*<sup>1244</sup> e quello di Juan Pedro Baldivia contro la Compagnia assicurativa *La Rural*<sup>1245</sup>. Gli archivi non conservano molti casi di interventi diretti del DPT a difesa dei lavoratori in sede giudiziaria. Il fatto che questi procedimenti si interromperono subito dopo l'intervento diretto del DPT porta a pensare che potesse essere una strategia per spingere l'azienda o la compagnia assicuratrice a versare l'indennità e rientra in quei casi, mostrati nel terzo capitolo, in cui la *Asesoría gratuita* prendeva direttamente in carico la procedura per giungere ad un compromesso con il datore di lavoro.

### 2.3 Malattia o infortunio?

La situazione attorno agli incidenti sul lavoro cambiò alla metà degli anni Trenta, quando la riforma del Codice di Commercio introdusse il sussidio di malattia, limitandolo però, salvo alcune eccezioni che vedremo in seguito, al solo settore commerciale. Per i comparti industriali, che restavano esclusi da questa nuova protezione, restava solo quella accordata della legge sugli infortuni, ragion per cui ogni patologia doveva esser fatto passare per un infortunio o per una malattia professionale. Contrariamente alla Francia, in Argentina non fu mai adottata una legge specifica sulle malattie professionali. Il legislatore procedette ad includerle progressivamente all'interno della legge 9.688 sugli infortuni. Nel 1929 furono riconosciute come attività pericolose quelle svolte a contatto con polveri e gas tossici, mentre dal 1936 furono aggiunte alla lista delle patologie riconosciute anche quelle derivanti dal contatto con onde radio e sostanze radioattive e gli epitelomi (malformazioni cutanee) derivanti dall'uso di catrame, bitume, paraffina e oli minerali<sup>1246</sup>. Tutte queste malattie professionali non riguardavano settori economici come quello della lavorazione e congelamento della carne; fu infatti solo nel 1946 che venne riconosciuto come malsano il lavoro nelle sale refrigerate<sup>1247</sup>. È proprio nel ramo dei *frigoríficos* che troviamo vari

---

1243RIJT, 1931, p.297

1244DHJ-PBA, p.28, o.2, «Bertelani Miguel c. Unión Assurance Society Ltd.»

1245DHJ-PBA, p.345, o.2, «Baldivia Juan Pedro c. La Rural Compañía de Seguros»

1246K. Ramacciotti, *Diálogos transnacionales entre los saberes técnicos e institucionales en la legislación sobre accidentes de trabajo, primera mitad del siglo XX*, cit., pp. 206; K. I. Ramacciotti, *De la culpa al seguro. La Ley de Accidentes de Trabajo, Argentina (1915-1955)*, cit., pp. 274; *¿Soldados del trabajo o ciudadanos? La ley de accidentes de trabajo en la Argentina*, cit., pp. 298.

1247A. B. Raga, *Workers, neighbors and citizens: A study of an Argentine industrial town, 1930-1950* (Dottorato), cit., pp. 96.

contenziosi giudiziari. Nei grandi stabilimenti che si trovavano nella cintura sud di Buenos Aires, i lavoratori dovevano lavorare nei reparti molto caldi e umidi della lavorazione delle carni, ed in altri freddissimi della conservazione<sup>1248</sup>. Vi erano quindi grandi probabilità di contrarre reumatismi e problemi respiratori. Fu inoltre in questo settore che emersero svariati casi di tubercolosi e brucellosi che furono portati nelle aule dei tribunali per riconoscerle come malattie professionali. I datori di lavoro contestavano le richieste degli operai ammalati, sostenendo che tali patologie derivavano da problemi propri ai lavoratori, come malnutrizione, alcolismo e l'adozione di comportamenti promiscui<sup>1249</sup>. Il settore dei *frigoríficos* fu del resto attraversato da un profondo processo di razionalizzazione della produzione, andando incontro ad un aumento considerevole degli infortuni. La storiografia ha sottolineato come il ricorso ai tribunali divenne una delle poche armi che gli operai del settore poterono utilizzare con un qualche profitto, nonostante la difficoltà nel trovare dei colleghi disposti a testimoniare contro le aziende. La dirigenza dei principali impianti di lavorazione e congelamento della carne imponeva infatti un'attenta sorveglianza antisindacale che riduceva al minimo la possibilità di agire per via concertativa.

I documenti trovati nell'archivio del *Departamento Historico Judicial Suprema Corte* della Provincia di Buenos Aires ci mostrano le difficoltà che i lavoratori ammalati, o i loro eredi, trovarono nel denunciare le aziende per cui avevano lavorato. Tra di essi, Roque Saponaro, argentino figlio di italiani, era morto di tubercolosi il 16 gennaio 1944 all'età di ventinove anni<sup>1250</sup>. Sua moglie Maria Agosti, anch'ella argentina figlia di padre argentino e madre italiana, si rivolse al *Departamento del Trabajo* della Provincia di Buenos Aires per chiedere un'indennità per la malattia che, a suo dire, era stata contratta sul luogo di lavoro. Saponaro aveva lavorato dal 10 aprile 1934 nello stabilimento di La Plata della *Frigorifico Armour*, quando il 14 giugno 1943 dovette interrompere il lavoro e recarsi all'ospedale San Juan de Dios perché aveva iniziato a sputare sangue. Secondo l'accusa, la malattia era stata causata dall'insalubrità del luogo di lavoro dovuta alle alte temperature, dal passaggio continuo da ambienti caldi ad altri freddi e dalle ore eccessive di lavoro.

I documenti non ci dicono come finì questa causa. Quello che sappiamo è che non fu l'unica in cui un malato, o un suo erede, provava a dimostrare un nesso causale tra la malattia e la condizione di lavoro.

Per la *Frigorifico Swift* lavorava invece dal 1930 Antonio Grubissa, di nazionalità italiana, quando nel maggio 1937 dovette interrompere il lavoro impossibilitato da un'ernia che lo aveva colpito a partire dal 20 aprile precedente sollevando un carico di

---

1248Ibidem, pp. 88.

1249Casi di tubercolosi: «Salvador Rey c. Anglo», La Ley, VI, 1 giugno 1937, pp.714-716; «Andres Nicora vs. La Blanca», La Ley, XIV, 3 giugno 1939, pp.757-758; «Lucas Opusic c. Anglo», La Ley, VIII, 20 novembre 1937, pp.637-638; «Jaime Arino c. Anglo», La Ley, XXX, 5 aprile 1943, pp.37-39; «Lujana Flores c. Anglo», Jurisprudencia Argentina, 1943, II, aprile 1943, p.125. Casi di brucellosi: «Juan Prodram vs. Anglo», La Ley, XVIII, 21 giugno 1940, p.1056; «Fructuosa Ortiz c. Anglo», La Ley, XV, 12 agosto 1939, pp.592-593 citati in ibidem, pp. 96.

1250DHJ-PBA, p.48, o.8, «Agosti de Saponaro Maria Elisa c. Frigorifico Armour»



trippa risultato troppo pesante<sup>1251</sup>. Fu tenuto a casa un giorno, poi spostato per un paio di settimane a svolgere una mansione non usurante, ma il 17 di maggio il suo capo gli impose di tornare al carico e scarico della carne. I dolori erano però superiori alla sua volontà di lavorare, ragion per cui si rivolse al DPT per avere un'indennità, ma l'azienda si oppose non essendovi, dicevano, una correlazione con l'attività lavorativa. La questione giunse quindi in tribunale. Per l'azienda, tutto ciò che il lavoratore aveva riportato era falso, la perizia medica, fatta nel giugno 1938, quindi più di un anno dopo l'incidente, non rilevò nessuna ernia e nessuna incapacità. Il caso fu archiviato: l'indennità per incidente era un diritto, non quella per malattia.

Sempre per la *Frigorifico Swift* lavorava Benigno Arturo Balbona, immigrato spagnolo che era morto il 23 agosto 1937 durante le ore di lavoro<sup>1252</sup>. Morte naturale o infortunio? Questa era la domanda attorno alla quale si concentrò il conflitto intentato dalla vedova, Maria Santos. Il giorno della morte, Balbona aveva preso servizio alle sette del mattino. Verso le nove cadde a terra «fulminato da una sincope» mentre compiva uno sforzo per aprire le valvole che regolavano il compressore dell'ammoniaca. Come nell'altro caso, i periti medici si trovarono concordi nel definire la morte come dovuta a cause naturali, portando il litigio verso l'archiviazione.

I problemi di riconoscimento del nesso causale tra incidente ed insorgenza di una malattia non si limitavano però al solo settore dei *frigoríficos*. Un'altra vedova, Joaquina Sobrido, spagnola di cinquantuno anni, denunciò la ditta *Corbacho & Fernandez* per l'incidente occorso a suo marito, Carlos Hernandez Arteaca, il 10 agosto 1936<sup>1253</sup>. Il giorno dell'incidente, suo marito stava lavorando al cimitero di Avellaneda quando cadde in un sotterraneo profondo tre metri e mezzo urtando violentemente il lato sinistro del corpo. Il 28 agosto tornò al lavoro, ma otto giorni dopo dovette desistere per i dolori che continuavano a permanere. Fu curato prima dal medico dell'azienda, poi si recò al dispensario antitubercolare della *Asociación de Damas pro-Ayuda Social*, dove riscontrarono la presenza di un tumore maligno. L'11 settembre fu trasferito all'*Hospital Fiorito* di Avellaneda dove spirò il 19 del mese stesso. Nel referto di decesso l'ospedale scrisse che la causa della morte era il tumore. Visto la relazione clinica, la ditta si era opposta a dare alcun tipo di indennizzo, ragion per cui il DNT aveva prestato il sostegno della sua *Asesoría* per patrocinare la causa della signora Sobrido. Secondo l'accusa, il tumore era stato causato dal trauma dovuto alla caduta. Sulla relazione possibile tra incidenti ed insorgenza di un tumore nacque uno scontro tra periti, con il dottor Carlos Alberto Tomaszewski, della parte attrice, che passò in rassegna le varie pubblicazioni scientifiche che confermavano la correlazione, mentre il dottor Oscar Anibal Itoiz, professore all'Universidad de Buenos Aires, sosteneva il contrario. Alla fine fu individuato un perito *super partes* nel dottor Cesar Lobo, secondo cui nessuno aveva ancora provato scientificamente che un trauma violento potesse rivelarsi un agente cancerogeno, anche se si poteva ritenere che una qualche relazione

---

1251DHJ-PBA, p.883, o.7, «Grubissa Antonio c. Frigorifico Swift»

1252DHJ-PBA, p.884, o.6, «Balbona Benigno Arturo c. Frigorifico Swift»

1253DHJ-PBA, p.78, o.5, «Sobrido de Hernandez Joaquina c. Corbacho & Fernandez»

esistesse. Gli studi fatti fino ad allora in Argentina, condotti dal luminare in materia Angel Roffo, non avevano individuato alcuna correlazione, ma altre ricerche avevano mostrato che un traumatismo acuto poteva essere causa di sarcoma. Il dottor Lobo ne concludeva che andava estesa la tutela della legge 9.688 a questo caso, ma il giudice di prima istanza si disse contrario nel momento in cui dovette emanare la sentenza, preferendosi attestare sulle posizioni più comuni alla coeva giurisprudenza.

Questa tipologia di casi aveva assunto un peso crescente nella giurisprudenza di quegli anni, lo possiamo vedere dalle sentenze in materia emanate della Corte Suprema Provinciale. Tutti casi in cui il nesso tra attività lavorativa e malattia era difficilmente dimostrabile. L'emersione di un ernia<sup>1254</sup>, la sacralizzazione di una vertebra<sup>1255</sup>, la tubercolosi<sup>1256</sup>, un'emorragia cerebrale<sup>1257</sup> erano tutti casi concreti in cui la giurisprudenza della Provincia di Buenos Aires aveva affermato che non si potesse riscontrare una relazione causale con incidenti del lavoro, ragion per cui gli operai o i loro eredi si erano ritrovati senza alcuna tutela.

Come sintetizzarono i giudici della Corte Suprema Provinciale, González Escarrá e Manuel J. Argañarás, «el obrero no tiene necesidad de probar la responsabilidad del patrón, pero debe probar el accidente mismo»<sup>1258</sup>. Era, appunto, la responsabilità padronale ad essere presunta, non l'incidente stesso, che invece doveva essere provato. E cosa fare, quindi, con delle patologie che non avevano una derivazione causale diretta con un trauma violento?

Nel caso qui studiato, quello intentato dalla vedova Joaquina Sobrido, la situazione cambiò con il tempo, vedendosi ribaltata la sentenza prima in appello e poi, il 9 novembre 1943, dalla Corte Suprema provinciale. Contrariamente ai suoi pronunciamenti precedenti, sancì:

Que, por lo demás, aún cuando la víctima tuviera predisposición para la aparición del cáncer que le ocasioné la muerte, ello no quita que el golpe sufrido fuera el factor determinante y la causa eficiente de la dolencia, lo que basta para comprender el caso en las mencionadas disposiciones legales.

Ora, al di là dell'esito positivo di questo conflitto, quello che va approfondito non è il risultato di un caso o di un altro, ma il fenomeno in sé, ovvero l'emersione di un gran numero di contenziosi in cui si provava a dipingere con i colori della malattia professionale o dell'infortunio lavorativo qualcosa che non per forza vi era legato. Appare abbastanza evidente che in assenza di leggi specifiche nel mondo dell'industria per tutelare il lavoratore in caso di malattia e per garantire la pensione d'invalidità, gli

---

1254Ivanoff Crum c. Frigoríficos Swift de La Plata, 10/06/1938, Acuerdos y Sentencias dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, T. III, Serie XVI, p.260

1255«Cambi Emilio c. Louis Dreifuss y Cia», 28/06/37, Acuerdos y Sentencias, T. I, Serie XVI, p.332

1256«Grimal don Juan Enrique c. Frigorífico Armour», 21/10/1938, Acuerdos y Sentencias, T. VI, Serie XVI, p.238

1257«Orlando de Cledes Emilia A. c. Verdechia Juan», 25/11/1938, *Ibidem*, p.527

1258«Leonarón Bautista contra Ferrario José y Juan», 11/03/38, Acuerdos y Sentencias, T. I, Serie XVI, p.570

attori sociali dell'epoca tendessero a 'professionalizzare' ogni malformazione congenita, ogni infezione, ogni affezione pre-esistente del fisico.

## 2.4 Porti e piroscafi

Negli anni presi in considerazione in questa ricerca, una condizione particolare fu rappresentata dai lavoratori del mare e dai portuali, settori in cui le condizioni di lavoro erano spesso incerte, non solo perché vi erano impiegati molti stranieri (residenti o di passaggio), ma anche per lo statuto peculiare che avevano le navi battenti bandiere di altri Stati. Il settore della marineria era stato del resto all'avanguardia nell'estendere, già dalla metà del Diciannovesimo secolo, la copertura assicurativa per proteggere i marinai e le loro famiglie in caso di malattia, invalidità o decesso<sup>1259</sup>. Fu del resto sulle genti di mare che si svolse la seconda Conferenza Internazionale del Lavoro organizzata a Genova dal 15 giugno al 10 luglio 1920 dal neonato Ufficio Internazionale del Lavoro. In questa occasione furono votate tre Convenzioni - sull'età minima dei marinai, sul sussidio di disoccupazione in caso di naufragio e sul collocamento - che provavano ad introdurre delle norme internazionalmente riconosciute che livellassero le condizioni dei lavoratori attorno a degli standard universali<sup>1260</sup>. Nessuna di queste riguardò i diritti dei lavoratori stranieri, né gli infortuni sul lavoro.

Le legislazioni di molti stati erano infatti all'epoca molto restrittive in materia. Un caso evidente era la Francia, dove avvennero numerosi contenziosi giudiziari contro l'esclusione degli stranieri dalle norme sugli infortuni. Per la gente di mare, la legge del 9 aprile 1898 sugli infortuni non si estendeva al settore marittimo, che fu regolato da una norma del 21 aprile dello stesso anno che istituì una specifica Cassa previdenziale del settore<sup>1261</sup> e poi da una del 29 dicembre 1905 che istituì la *Caisse de Prévoyance des Marins français*, che escludeva categoricamente i marinai stranieri da qualsiasi forma di protezione. Uno di questi era un certo Sarranz, marinaio spagnolo imbarcato sul peschereccio *Émile Dure*, che era stato colpito dall'elica dell'imbarcazione quando si trovava vicino al porto de La Rochelle. La Corte di Appello di Poitiers decise, il 2 dicembre 1925, che non si poteva includere il marinaio nella protezione accordata dalla legge del 1905 sulla *Caisse de prévoyance des marins français* poiché questa, come si poteva desumere dal titolo stesso, proteggeva solamente i marinai francesi. Lo straniero non poteva neppure invocare gli articoli 1382 e seguenti del Codice civile sulla *responsabilité délictuelle et quasi délictuelle* del diritto comune<sup>1262</sup>.

Diverso fu il caso su cui fu chiamato a pronunciarsi il Tribunale civile di Marsiglia pochi giorni dopo, il 14 gennaio del 1926, sul contenzioso che vedeva contrapporsi

---

1259Alber parla cita la legge belga del 1844 J. Alber, *Dalla carità allo Stato sociale*, cit., pp. 20; Stanziani analizza in profondità i casi francesi e inglese A. Stanziani, *Sailors, Slaves, and Immigrants: Bondage in the Indian Ocean World, 1750-1914*, cit., pp. 49; 127.

1260L. G. Caruso, *Estado, armadores y clase obrera en la Argentina de entreguerras: la segunda Conferencia de la OIT sobre trabajo marítimo (1920)*, in «Anuario IEHS», 26 (2011), pp. 31-53.

1261A. Stanziani, *Sailors, Slaves, and Immigrants: Bondage in the Indian Ocean World, 1750-1914*, cit., pp. 49.

1262RIJT, 1926, p.260

Mohamed Tabet e la *Compagnie Transatlantique*. Anche in questo caso l'operaio avrebbe dovuto essere escluso dalla protezione della legge del 1905, visto che i soggetti coloniali erano equiparabili agli stranieri. Essendo stato però assunto al porto di Marsiglia, quindi sulla terraferma come lavoratore alla giornata per compiere delle riparazioni, il tribunale sancì che si applicava la legge del 1898 sugli infortuni e non quella del 1905 sui marinai<sup>1263</sup>.

Questi contenziosi giudiziari, riportati dal *Recueil International de Jurisprudence du Travail*, ci aprono uno spaccato su quanto potessero essere variabili e contraddittorie le norme che regolavano le condizioni di lavoro dei marinai stranieri in Francia. Nei probiviri non abbiamo trovato alcun conflitto in materia, non avendo lavorato su città portuali, contrariamente all'Argentina dove abbiamo potuto analizzare un certo numero di contenziosi.

Nel Paese latinoamericano, il settore della marineria rivestì un ruolo di primo piano sia nello sviluppo del movimento operaio, sia nella sperimentazione di forme di conciliazione ed arbitrato dei conflitti di lavoro. L'attività portuale ed il commercio marittimo e fluviale avevano vissuto uno sviluppo impetuoso attorno al porto di Buenos Aires, che si era imposto come nodo di scambio tra i commerci fluviali e marittimi, approfittando della sua posizione tra i fiumi Paranà e Uruguay (che si uniscono a formare il Rio de la Plata) e l'Oceano Atlantico. I ritmi del commercio risentivano di una grande stagionalità, con picchi in corrispondenza della stagione estiva del raccolto del grano, che dall'interno veniva trasportato verso la capitale per essere poi immesso nel mercato internazionale. Il settore portuale divenne così un settore strategico nell'economia argentina. Oltre al carattere stagionale, l'altra peculiarità era la presenza di una manodopera composta principalmente da stranieri. Fu proprio questo uno dei pochi settori in cui lo Stato introdusse delle quote per 'argentinizzare' le maestranze del settore, con l'adozione della *Ley de Cabotaje* del 1910 che prevedeva che fossero rispettate delle percentuali di argentini (anche se naturalizzati). Questa norma ebbe effetti principalmente tra gli ufficiali e nelle funzioni apicali, trovando una minore applicazione nelle altre mansioni. Queste furono del resto quelle che subirono una maggiore trasformazione poiché l'affermazione del vapore, a discapito della vela, portò ad un rimescolamento delle professionalità necessarie, ad un aumento delle capacità di carico delle navi e ad una riduzione della forza lavoro richiesta per ogni imbarcazione. La manodopera necessaria attorno ad ogni singola nave cambiò, quindi, sia qualitativamente che quantitativamente<sup>1264</sup>.

In concomitanza con queste trasformazioni, dall'inizio del Ventesimo secolo, si organizzò il movimento operaio guidato dalla componente sindacalista. Nel 1910 venne fondata la *Federación Obrera Marítima* (FOM), che divenne uno dei pilastri della FORA<sup>1265</sup>. Con gli anni della guerra, la FOM fu in grado di imporre dei miglioramenti

---

<sup>1263</sup>*Ibidem*

<sup>1264</sup>L. G. Caruso, ¿"Donde Manda capitán no gobierna marinerio"? *El trabajo marítimo en el Río de la Plata (Argentina) 1890-1920*, in «El Taller de la Historia», IV (2012), pp. 40.

sostanziali delle condizioni di lavoro, strutturando un sistema di *closed shop*<sup>1266</sup> a partire dal 1916. Queste conquiste furono rese possibili dalla grande attenzione prestata ai conflitti di lavoro nel settore portuale da parte del governo del presidente Yrigoyen, che propiziò il raggiungimento di arbitrati tra le controparti, in larga parte favorevoli alle rivendicazioni operaie. Il DNT organizzò un servizio speciale di ispezione per il controllo delle condizioni di lavoro nei porti<sup>1267</sup>.

La posizione di forza del sindacato nei porti argentini fu messa in discussione a partire dal 1920 quando, nel mese di febbraio, scoppiò uno sciopero che si protrasse fino al marzo del 1921, vedendo contrapporsi la FOM e la principale azienda marittima argentina, la *Mihanovich*. Durante questo sciopero il sindacato rifiutò qualsiasi mediazione statale e venne meno lo spirito unitario che legava la FOM alle organizzazioni minori che riunivano i capitani. Nel maggio del 1921 il porto fu occupato militarmente, i dirigenti della FOM incarcerati e la sede chiusa. Da quel momento, rotto il sistema di *closed shop*, nel porto entrò una manodopera non sindacalizzata. Con la sconfitta dello sciopero del 1920-21, fallì anche il tentativo del DNT di ergersi a ente di mediazione dei conflitti di lavoro<sup>1268</sup>.

La debolezza del movimento sindacale a seguito della repressione del 1921 si acui con la nascita della *Unión Obrera Marítima* (UOM) nel 1925. Questa fu accusata dalla FOM di essere un sindacato ‘giallo’<sup>1269</sup>, ma in essa confluirono presto sindacalisti socialisti e comunisti che criticavano la FOM per essere su posizioni definite filo-governative<sup>1270</sup>. Le due federazioni avrebbero deposto l’ascia di guerra solo nel 1946, quando il peronismo spinse per la loro riunificazione.

Negli anni Trenta il mondo dei porti e dei piroscafi era quindi indebolito e diviso. Fu precisamente in questo contesto che troviamo tre conflitti di lavoro le cui carte sono conservate all’*Archivo del Poder Judicial de la Nación* a Buenos Aires.

In Argentina la giurisprudenza aveva definito che, per gli incidenti occorsi su piroscafi, il procedimento dovesse essere giudicato dai tribunali di commercio e vedeva contrapporsi l’operaio alla compagnia di assicurazione, lasciando fuori il datore di lavoro<sup>1271</sup>. Arriviamo quindi ai contenziosi che abbiamo potuto trovare negli archivi. Nel dicembre 1932, Rahiman Bakur Abdul, lavoratore definito nelle carte come ‘arabo’, intentò una causa contro le *Assurances Générales* per un incidente avvenuto nel porto di

1265J. Adelman, *State and Labour in Argentina: The Portworkers of Buenos Aires, 1910-21*, in «Journal of Latin American Studies», 25 (1993), pp. 73–102.

1266Termine che indica il controllo sulle assunzioni da parte dei sindacati

1267L. G. Caruso, *Estado y trabajo marítimo: el Departamento Nacional del Trabajo y su acción en Puerto de Buenos Aires, 1907-1921*, in «REMS - Revista de Estudios Marítimos y Sociales», 2 (2009), pp. 74.

1268Ibidem, pp. 81.

1269Termine che indica un sindacato controllato dall’impresa in cui opera.

1270L. G. Caruso, *El sindicato marítimo en el éter: audiciones radiales de un gremio en la Argentina de los años ‘30*, in «Avances del Cesor», XII (2015), pp. 55.

1271Maulem c. La Central (compañía de seguros) dove dodici di quattordici giudici decisero che dovesse essere giudicata da una corte commerciale e non civile (p.145) JA 17 (1925): 284-289 (Camaras en Pleno de la Capital, 1925. L. Schjolden, *Suing for Justice: Labor and the Courts in Argentina, 1900-1943* [University of California, Berkeley], cit., pp. 146.

Buenos Aires, dove lavorava come scaricatore per la *Bunge y Born*, azienda leader nell'esportazione di cereali argentini<sup>1272</sup>. Il 27 settembre stava prestando servizio sul vapore *Handicap* quando era rimasto sepolto da una pila di sacchi che stava trasportando verso la nave, fratturandosi la colonna vertebrale ed il piede destro. Chiedendo un risarcimento di mille volte il salario giornaliero, aveva stimato l'ammontare dovuto in 5000 pesos. Il 6 dicembre aveva dato mandato agli avvocati Tomas Masotta e Alfredo Ponzo. L'assicurazione, per mezzo del suo difensore Rodolfo Moltedo, riconosceva solo il danno al piede destro per il quale aveva concesso un indennizzo di 220 pesos.

Anche questo caso si giocò su tecnicismi ed formalismi: l'accusa chiese di poter sentire tre testimoni che tuttavia non poterono presentarsi nei giorni fissati per le udienze; ma la vera battaglia avvenne sulle perizie mediche, poiché l'avvocato dell'operaio propose un dottore, il dottor Masciotra, mentre la difesa chiese che fosse trovato un perito unico di nomina del giudice. Quest'ultimo respinse in prima battuta la richiesta della difesa, affiancando a Masciotra un secondo medico di sua nomina, ma la difesa oppose un ricorso a seguito del quale furono scelti due periti terzi. Questi conclusero che l'incidente non aveva ingenerato nessuna sequela, e che si era invece in presenza di una malformazione congenita. Il 6 marzo del 1935 fu emanata la sentenza che dava ragione alla compagnia assicurativa. L'avvocato Masotta presentò domanda di ricorso in appello, ma nel luglio successivo rinunciò alla difesa, per motivazioni non note.

Due mesi prima di Rahiman, l'11 ottobre 1932, si era recato dallo stesso avvocato Ricardo Martinez per intentare un procedimento contro la compagnia assicurativa *Nueva Zelandia* e chiedere un indennizzo di 6800,50 pesos<sup>1273</sup>. Scaricatore di porto di nazionalità spagnola, si trovava sul vapore *Eli* battente bandiera norvegese, quando il 27 giugno precedente era inciampato su di un cavo, cadendo per tre metri e rompendosi costole e colonna vertebrale. L'azienda aveva provveduto a pagare le spese mediche e trecento pesos di *medios jornales*. L'assicurazione riteneva che il lavoratore avesse subito solo una lieve frattura all'osso sacro, mentre le altre lesioni erano da far risalire ad un intervento a cui era stato sottoposto quattro anni prima per spondilosi anchilosante. Le parti designarono congiuntamente i periti medici, Angel Masciotra – lo stesso del caso precedente - per l'accusa e Augusto Cazes Irigoyen per la difesa.

I due periti giunsero a conclusioni opposte. Per il dottor Cazes Irigoyen la spondilosi anchilosante era dovuta ad un reumatismo e probabilmente a sifilide, era quindi precedente all'incidente il quale, da solo, non aveva causato alcuna incapacità. Masciotra asseriva invece che l'operaio fosse affetto da artrite lombare e da un processo di osteite a livello della apofisi trasversa sinistra della quinta vertebra lombare, e che la causa di tutto ciò fosse l'incidente: l'incapacità che ne era derivata era da stimare del 50%. Il giudice non poté che chiamare un perito terzo, il dottor José Balbey, il quale

---

1272AGPJ, a.1933, l.109, n.22175, «Rahiman Bakur Abdull c. Cia de Seguros D'Assurances Generales»  
1273AGPJ, a.1933, l.113, n.28676, «Martinez Ricardo c. Cia. de seguros 'La Nueva Zelandia'»

concluse che l'incidente era andato ad aggravare un problema pre-esistente e che l'incapacità era stimabile in un 80% di riduzione delle capacità lavorative.

Gli stessi avvocati furono chiamati a patrocinare un'altra causa, quella di Pedro Maffioli, italiano<sup>1274</sup>. Il 22 ottobre 1931 Maffioli stava lavorando sul piroscampo inglese *Lagarito*, stivando sacchi di grano, quando si era fratturato la gamba sinistra di cui aveva perso la funzionalità

Secondo l'avvocato dell'assicurazione le conseguenze erano esagerate. L'operaio infatti era stato subito soccorso dal dottor Manuel Molina, che aveva diagnosticato una lussazione e una frattura del malleolo del piede sinistro. Quattro giorni dopo l'incidente, però, Maffioli fu portato in un sanatorio della Capitale Federale dove i medici constatarono la presenza di una ferita contusa con ematoma all'altezza della tibia sinistra. Nell'ottobre del 1932 gli venne riconosciuta una incapacità del 50% delle funzioni del piede sinistro, ma l'assicurazione affermava che non aveva potuto procedere con il risarcimento perché l'operaio non si era presentato al riconoscimento presso il medico del DNT.

Le due parti si accordarono nel designare i due periti medici, il solito Angel Masciotra per l'operaio e Ernesto De Lio per l'assicurazione. Accordo nella nomina, disaccordo nell'esito: il giudice dovette nominare un perito terzo, il dottor Enrique Saubidet che fissò l'incapacità al 50% per la gamba sinistra ed al 5% per quella destra. Alla luce di queste conclusioni, e a seguito di un tentativo della difesa di rendere nullo il processo, il giudice rese pubblica la sentenza all'inizio di agosto del 1934 fissando l'indennizzo al 60% di 1000 salari giornalieri come richiesto dall'attore.

In questo caso gli avvocati, nonostante fossero apparentemente esperti in materia, avviarono l'istanza presso il tribunale federale il 19 ottobre 1932 (ad un anno dall'incidente), salvo poi ricredersi e presentare una nuova domanda, il 1 aprile 1933, davanti al tribunale di commercio, ovvero davanti al foro competente. Non sappiamo perché gli avvocati si fossero rivolti al tribunale federale, però questo ci mostra che in assenza di una giurisdizione competente in materia di lavoro, una delle difficoltà più evidenti era destreggiarsi in mezzo ai vari uffici e alle diverse sezioni dei più svariati tribunali.

In Argentina gli infortuni sul lavoro furono un problema costantemente al centro, sia per ragioni dettate dalla stessa legge 9.688, sia per l'assenza di tutele in caso di malattie per i molti lavoratori impiegati nel settore industriale. Costoro si presentavano di fronte ad un giudice o per mantenere un diritto che rischiava di essere prescritto, o perché non avevano altro modo per proteggersi contro malattie ed invalidità.

Il ricorso ai tribunali era reso necessario per contrastare le strategie dei datori di lavoro e delle assicurazioni che puntavano a screditare le ragioni dei lavoratori mettendo in discussione il rapporto causale tra l'attività lavorativa e la lesione o la malattia.

---

1274AGPJ, a.1933, l.110, n.28926, «Maffioli Pedro c. Cia. Instituto Italo Argentino de Seguros Generales»

L'operaio poteva vedersi negato il diritto all'indennità nel caso avesse una patologia pregressa o se vi era stato un tempo di latenza ampio tra la fine dell'occupazione e l'insorgere di una malattia. In fin dei conti, la legge 9.688, come tutte le leggi simili approvate altrove nello stesso periodo, proteggeva il lavoratore solo in caso di infortuni evidenti ed incontestabili: ogni condizione liminare o ambigua era tutelata con grande difficoltà.

La linea che segnava l'inclusione nella protezione sociale non era inoltre tracciata sulla base della nazionalità, ma sulla base della categoria professionale di appartenenza. Così, mentre i lavoratori industriali erano esclusi dalla protezione per malattia, i lavoratori agricoli restavano esclusi anche dalla legislazione sugli infortuni sul lavoro<sup>1275</sup>. Questa non era certamente una condizione specificamente argentina, anzi, comune a diversi Paesi sulle due sponde dell'Atlantico<sup>1276</sup>. Certo, in Argentina i settori maggiormente colpiti da infortuni erano anche quelli in cui si riscontrava una maggiore presenza di lavoratori stranieri di recente arrivo. *Frigoríficos*, settore edile ed attività portuali erano quei comparti in cui gli operai vivevano le condizioni di lavoro peggiori e dove si concentrava maggiormente una manodopera poco qualificata assunta alla giornata, quindi sotto la continua minaccia di non essere riassunta il giorno dopo. Fa riflettere che molti dei contenziosi che giunsero ai tribunali furono intentati da lavoratori che erano occupati in azienda da svariati anni. Il numero limitato di cause che abbiamo potuto analizzare non permette di giungere ad una generalizzazione, ma si può comunque ipotizzare che lo strumento giudiziario fosse utilizzato principalmente da chi aveva ormai una posizione riconosciuta in azienda oppure da chi, a causa di un infortunio grave, non aveva niente da perdere nel denunciare il proprio datore di lavoro.

Non abbiamo trovato alcun contenzioso riguardante fabbriche meccaniche, e la cosa non deve stupire. La storiografia ha mostrato che in questo settore, dove era richiesto un maggior numero di operai specializzati rispetto ai *frigoríficos* o all'edilizia, il numero di infortuni non fece che decrescere col tempo grazie a miglioramenti tecnici ed organizzativi su cui vi fu un forte investimento da parte delle dirigenze aziendali ed una importante attività rivendicativa da parte delle organizzazioni sindacali<sup>1277</sup>.

Nei contenziosi da noi studiati si può vedere la quasi completa assenza del diritto internazionale, contrariamente a quello che succedeva in Francia nello stesso periodo dove i trattati bilaterali e la Convenzione n°19 dell'OIL furono spesso mobilitati come fonti giuridiche per proteggere i diritti. La ragione è presto detta: la legislazione argentina sugli infortuni sul lavoro non operò mai una discriminazione nei confronti degli stranieri, se non per quelli che tornavano nel loro Paese d'origine o i loro eredi che vi risiedevano. Superato questo ostacolo per mezzo dei trattati bilaterali, non si pose in

---

1275L. Barandiáran, *Las estrategias de los trabajadores rurales ante la justicia: Azul, 1930-1945*, in «Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti"», 7 (2007), pp. 75–94.

1276J. Moses, *The First Modern Risk: Workplace Accidents and the Origins of European Social States*, cit., pp. 171–175.

1277A. B. Raga, *Workers, neighbors and citizens: A study of an Argentine industrial town, 1930-1950* (Dottorato), cit., pp. 127.



alcun modo la necessità di richiamarsi al diritto internazionale, specialmente quello emanato dall'OIL. Diverso fu il caso per l'agricoltura, in cui la Convenzione n°12 del 1921 sugli infortuni in agricoltura fu ampiamente usata in sede giudiziaria per richiedere che i lavoratori dei campi fossero protetti dalla legge 9688, tutela che fu riconosciuta in sede legislativa solamente nel 1940<sup>1278</sup>.

### **3. Francia. I *prud'hommes*: un'istituzione permeabile in un mondo del lavoro informale**

Spostiamo ora la nostra attenzione sui contenziosi che avvennero nei *prud'hommes* francesi. Il primo elemento che salta subito all'occhio è che gli infortuni erano del tutto assenti da questi tribunali. La legge del 1898 aveva infatti lasciato ai tribunali civili e ai giudici di pace la gestione dei contenziosi che potevano sorgere in materia. Negli anni Venti, le questioni centrali dei conflitti gestite dai probiviri riguardavano invece il pagamento dei salari e i licenziamenti, come abbiamo avuto modo di sottolineare nel terzo capitolo. Le statistiche offerteci dal *Compte Général de l'Administration de la Justice Civile et Commerciale et de la Justice Criminelle*<sup>1279</sup>, infatti, ci mostrano chiaramente come, a livello nazionale, le domande sui salari rappresentassero circa la metà del totale, mentre quelle per i licenziamenti fossero tra un quarto ed un terzo (si veda la Figura 10, nel terzo capitolo)<sup>1280</sup>.

Nelle pagine seguenti verranno prese in considerazione diverse trasformazioni del mondo del lavoro in Francia, e come queste incisero sull'azione dei *prud'hommes*. Analizzeremo nello specifico come cambiò il concetto di contratto di lavoro, in prima battuta volgendo lo sguardo sul processo che portò i contratti collettivi ad affermarsi come fonte giuridica mobilitata dai giudici, andandosi ad accostare, ed in parte sostituire, alle consuetudini in vigore nelle diverse professioni. In secondo luogo, presteremo attenzione all'emersione della protezione sociale e come essa modificò radicalmente sia le relazioni di lavoro sia, di conseguenza, il modo di agire e giudicare dei *prud'hommes*.

La storiografia francese ha lungamente dibattuto sulla contrattualizzazione dei rapporti di lavoro, nel passaggio che portò il contratto di lavoro a soppiantare la cosiddetta 'locazione di servizio' e la 'locazione d'opera', emanazione dei codici civili ottocenteschi di matrice napoleonica. In Francia questo passaggio sarebbe avvenuto

---

1278L. Barandiáran, *Las estrategias de los trabajadores rurales ante la justicia: Azul, 1930-1945*, cit., pp. 82.

1279Questi erano rapporti annuale redatti dal Ministero francese della giustizia in cui si possono ritrovare le statistiche relative all'attività svolta dai diversi rami della giustizia.

1280Usando le stesse fonti, Ioana Marinescu ha mostrato che tali percentuali erano presenti già a partire dal 1870 I. Marinescu, *Les prud'hommes sont-ils efficaces ? Contentieux prud'homal et conjoncture économique, 1830-1999*, cit., pp. 18.

formalmente solo con la legge 73-4 del 2 gennaio 1973<sup>1281</sup>, ma nella realtà dei fatti, e nell'azione dei tribunali, la trasformazione ebbe luogo ben prima.

Il Codice civile napoleonico aveva infatti ripreso le categorie del diritto romano di *locatio conductio operarum* (locazione di servizio) e *locatio conductio operis* (locazione d'opera). La prima legava la persona del lavoratore a quella del datore di lavoro per la durata del contratto, mentre la seconda definiva il lavoro finito che il lavoratore doveva consegnare all'imprenditore<sup>1282</sup>. Se ad inizio Ottocento il lavoro operaio, ancora molto vicino a quello artigiano, rientrava nella seconda tipologia, con le evoluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali dei decenni successivi ebbe tendenza a cambiare.

Referente di questo dibattito è stato lo storico francese Alain Cottereau, secondo il quale il concetto di 'contratto di lavoro' sarebbe sorto alla fine dell'Ottocento sotto la spinta dell'industrializzazione, riprendendo in gran parte il modello della locazione di servizio e conseguentemente distanziandosi da quello della locazione d'opera. Il primo presupponeva una subordinazione giuridica al padrone, mentre il secondo è stato giudicato da Cottereau come una forma giuridica più libera perché non presupponeva alcun vincolo, se non economico, al datore di lavoro, lasciando libertà all'operaio di definire i modi e le procedure relative alla produzione. Il processo che avrebbe portato a maturazione il concetto di 'contratto di lavoro' sarebbe avvenuto sotto l'impulso del giurista Ernest D. Glasson con l'opera del 1886 *Le Code civil et la question ouvrière*, in cui operò, a detta di Cottereau, un «coup de force dogmatique» sovrapponendo il 'contratto di lavoro' al concetto di 'locazione di servizio'<sup>1283</sup>. I sociologi Alain Supiot e Claude Didry hanno criticato l'idea di Cottereau secondo cui la subordinazione sia nata sotto l'impulso dell'industrializzazione. Per Didry, che nei suoi studi ha prestato una grande attenzione alla nascita della contrattazione collettiva, il contratto di lavoro nacque come forma di razionalizzazione giuridica per ricondurre sotto una medesima condizione una pluralità di figure che operavano in una stessa impresa<sup>1284</sup>. Per Supiot, la subordinazione giuridica sarebbe da intendere come una condizione strutturale del mercato del lavoro, un espediente per sopperire al fatto che il padrone non può entrare in possesso del lavoratore. Il contratto di lavoro sarebbe emerso quindi come una compensazione tra le due parti:

Ainsi caractérisé par la subordination, le contrat de travail englobe dans les principes de liberté et d'égalité contractuelles les principes contraires de dépendance et de hiérarchie. Mais, dans sa mise en œuvre, la subordination doit à son tour englober les valeurs de liberté et d'égalité, le droit du travail s'appliquant à restreindre les pouvoirs de l'employeur à ce qui est nécessaire à l'exécution du contrat<sup>1285</sup>.

---

1281 *JORF*, n.2, 3 gennaio 1973

1282A. Supiot, *Le droit du travail*, cit., pp. 15; B. Veneziani, *The Evolution of the Contract of Employment*, cit., pp. 58.

1283A. Cottereau, *Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail (France, XIXe siècle)*, cit., pp. 1526.

1284C. Didry, *L'institution du travail : Droit et salariat dans l'histoire*, cit., pp. 67.

1285A. Supiot, *Le droit du travail*, cit., pp. 69.

Rispetto agli altri contratti, quello di lavoro avrebbe quindi la peculiarità di essere sorretto da un rapporto di subordinazione, quest'ultimo sempre limitato nel tempo e nello spazio, e temperato da una compensazione: la sola remunerazione prima, la protezione sociale poi.

Vi sarebbe quindi nella storiografia una prima frattura su cosa sia il contratto di lavoro e da cosa sia stato storicamente determinato. La seconda frattura è relativa alle tempistiche del processo formativo del contratto di lavoro. Per Supiot e per lo storico del diritto Jacques Le Goff, il momento di svolta giunse con una sentenza della Corte di Cassazione nel 1931<sup>1286</sup>, quando fu definito che la peculiarità del contratto di lavoro era l'esistenza di una subordinazione giuridica che si concreta attraverso la sorveglianza, la direzione e l'autorità del datore di lavoro<sup>1287</sup>.

Di avviso simile è stato lo storico Philippe Lefebvre, secondo cui il contratto di lavoro emerse progressivamente tra il 1886 ed il 1936, a seguito di

un demi-siècle d'intenses travaux doctrinaux, débats parlementaires et controverses sur la jurisprudence pour parvenir à une relative stabilisation de l'interprétation de la notion de contrat de travail en droit<sup>1288</sup>.

Oltre alla concezione gradualistica di Lefebvre, l'importanza della sua analisi sta nel ruolo che ha attribuito, in questo processo, all'emergere della protezione sociale, con le leggi sulle assicurazioni sociali a segnare il punto di cristallizzazione del concetto di contratto di lavoro e di subordinazione giuridica. La sentenza della Corte di Cassazione del 6 luglio 1931 aveva infatti per oggetto di definire se un lavoratore avesse o meno diritto alle assicurazioni sociali: determinare la subordinazione di un lavoratore ad un padrone significava anche determinare i diritti che spettavano al primo come contropartita.

Come ha sottolineato Bruno Veneziani in un lavoro comparativo sull'Europa occidentale, fu con l'emersione della contrattazione collettiva e della protezione sociale che la forma della locazione di servizio palesò tutti i suoi limiti:

despite the apparent universality of freedom of contrat, the movement from status to contract was never completed. The contractual model, instead of bringing about genuine equality, simply underlined the property rights of the employer and his greater economic power to dictate the terms. Collective bargaining and protective legislation developed in spite of, and largely outside the framework of, the civil law *locatio contractio* and the common law contract to service<sup>1289</sup>.

È proprio questo uno degli elementi che saranno al centro delle prossime pagine. Individueremo cioè nell'emergere della protezione sociale la spinta decisiva, al pari della contrattazione collettiva, per la trasformazione dei rapporti di lavoro nel periodo interbellico. Concordiamo quindi con la posizione già avanzata per il contesto

---

1286«Arrêt Bardou», Cour de Cassation, 6 luglio 1931, *Dalloz*, 1931, p.481

1287J. Le Goff, *Droit du travail et société*, cit., pp. 124; A. Supiot, *Le droit du travail*, cit., pp. 72.

1288P. Lefebvre, *Subordination et «révolutions» du travail et du droit du travail (1776-2010)*, in «Entreprises et histoire», n° 57 (2009), pp. 56.

1289B. Veneziani, *The Evolution of the Contract of Employment*, cit., pp. 33.

britannico dai giuristi Simon Deakin e Frank Wilkinson per i quali la contrattualizzazione delle relazioni di lavoro fu associata innanzitutto all'espansione della legislazione sociale nel campo infortunistico, delle assicurazioni sociali in generale e della protezione dell'impiego:

Contractualization, in this sense, had two aspects: the placing of limits on the employer's legal powers of command [...]; and the use of the employment relationship as a vehicle for channeling and redistributing social and economic risks, through the imposition on employers of obligations of revenue collection, and compensation for interruptions of earnings<sup>1290</sup>.

L'effetto di questa trasformazione fu immediata sui tribunali che si occupavano di lavoro, poiché, a detta di Deakin e Wilkinson, «this process made it more plausible for the courts to visualize employment as a 'relational' contract»<sup>1291</sup>.

Come Deakin e Wilkinson, invitiamo a pensare questo processo trasformativo su di un lungo periodo che si estese fino alla metà del Ventesimo secolo, in cui si sovrapposero gli effetti della nascita della protezione sociale e della contrattazione collettiva. A questi due fenomeni, nelle pagine che seguono ne introdurremo un terzo che, a nostro avviso, operò un ruolo simile nella contrattualizzazione dei rapporti di lavoro, ovvero quello delle migrazioni internazionali. La tesi che sosterremo qui è che attraverso la figura del lavoratore stranieri furono sperimentate forme peculiari di formalizzazione dei rapporti di lavoro, sia sulla scorta dei trattati bilaterali per mezzo della stipula di contratti-tipo, sia tramite l'introduzione, a partire dall'inizio degli anni Venti, di una carta d'identità specifica che divenne gradualmente un documento che assommava in sé sia una funzione amministrativa, sia di controllo della manodopera. Questo ruolo svolto dalle migrazioni nella contrattualizzazione dei rapporti di lavoro è già stato sottolineato, per altri ambiti geografici, da Alessandro Stanziani:

In France as well in Britain, the new labor contract responded to increasing domestic and foreign immigration during the second industrial revolution. It contributed to the proletarianization of the labor force, but by relating social protection to union activity and new forms of residence and citizenship, it immediately gave rise to the problem of immigrants, on the one hand, and of colonial workers on the other<sup>1292</sup>.

Ci discostiamo in parte da Stanziani su due punti. Il primo è cronologico, poiché, in maniera simile a quanto aveva proposto Cottureau, egli individua il periodo di emersione del contratto di lavoro nel venticinquennio 1890-1914 con l'adozione delle prime forme di protezione sociale, l'integrazione verticale dovuta alla seconda rivoluzione industriale e la legalizzazione dei sindacati<sup>1293</sup>. Sebbene le concause siano quelle che portarono a ripensare le relazioni di lavoro, proponiamo qui una

1290S. Deakin - F. Wilkinson, *The Law of the Labour Market: Industrialization, Employment, and Legal Evolution*, cit., pp. 14.

1291Ibidem, pp. 15.

1292A. Stanziani, *Labor on the Fringes of Empire: Voice, Exit and the Law*, cit., pp. 274.

1293A. Stanziani, *Bondage: Labor and Rights in Eurasia from the Sixteenth to the Early Twentieth Centuries*, cit., pp. 13.

periodizzazione differente, poiché negli anni a cavallo tra i due secoli queste condizioni erano state solamente poste (limitandosi ad alcune economie europee e solo in alcuni settori), ma senza giungere a maturazione. Il secondo punto di (parziale) disaccordo è relativo al ruolo dei lavoratori stranieri nei sistemi di protezione sociale. Secondo Stanziani questi ultimi sarebbero sorti con l'obiettivo di escludere i migranti stranieri e coloniali<sup>1294</sup>. Se questo fu senz'altro vero nelle colonie, nell'analisi che svolgeremo in queste pagine mostreremo che questo non fu sempre il caso per i territori metropolitani: qui i sistemi di protezione sociale furono uno strumento di attrazione e selezione di quei lavoratori stranieri che rispondevano a determinati criteri. Ricordiamo inoltre che l'inclusione dei lavoratori stranieri rientrò nel tentativo di stabilizzazione finanziaria delle nuove assicurazioni sociali, che allargarono progressivamente le loro maglie a nuove categorie economiche e nuovi soggetti con l'obiettivo di aumentare la propria base imponibile<sup>1295</sup>. Non si può quindi arrivare a generalizzazioni sull'inclusione o esclusione dei lavoratori stranieri, dovendo affinare l'analisi caso per caso. Quello che però è innegabile è che le migrazioni parteciparono in varie forme alla contrattualizzazione dei rapporti di lavoro in Francia.

O meglio, quello che proveremo a mostrare è che questo processo fu accompagnato da una spinta alla formalizzazione dei rapporti di lavoro. Dai documenti dei *prud'hommes* si osserva come cambiarono profondamente i modi di definire i tempi di lavoro, i salari e le obbligazioni mutuali delle parti. Il binomio lavoratore-datore di lavoro venne inoltre rotto dall'apparire di una terza parte garante del contratto, nella figura delle amministrazioni pubbliche e delle casse previdenziali.

Quello che mostreremo è che nel mondo del lavoro, l'introduzione di nuovi diritti e nuove tutele fu accompagnato da un'ampia varietà di carte e certificati, documenti che erano la proiezione amministrativa del legame esistente, o esistito, tra lavoratore e datore di lavoro ed incarnavano i diritti e doveri che legavano le parti mutualmente. Questa formalizzazione delle relazioni di lavoro ebbe un impatto fortissimo sul modo in cui queste relazioni furono considerate e giudicate dai tribunali.

Ora, la questione della formalizzazione delle relazioni di lavoro pone diversi problemi sulle categorie che si possono utilizzare e con quali accortezze. L'applicazione al mondo del lavoro, e più generalmente ad alcuni settori dell'economia, dei termini 'formale' ed 'informale' è iniziata negli anni Sessanta del Novecento in relazione alle politiche di sviluppo del 'terzo mondo'<sup>1296</sup>. La questione del 'settore informale' iniziò a ricevere le prime formulazioni nel quadro del *World Employment Programme* (WEP) lanciato nel 1969, per includere tutte quelle realtà che davano occupazione ma non rientravano nelle statistiche ufficiali e che di conseguenza ponevano seri problemi per

---

1294A. Stanziani, *Labor on the Fringes of Empire: Voice, Exit and the Law*, cit., pp. 318; *Les métamorphoses du travail contraint. Une histoire globale XVIIe-XIXe siècle*, cit., pp. 15.

1295C. M. Lewis - P. Lloyd-Sherlock, *Social Insurance Regimes: crises and «reform» in the Argentine and Brazil, since c. 1900*, cit.

1296Un forte impulso fu dato dalla teoria degli stadi della crescita di Walt Whitman Rostow

l'applicazione delle politiche pubbliche<sup>1297</sup>. L'attenzione per l'argomento crebbe nei decenni successivi quando il fenomeno del lavoro informale si estese sia nelle economie 'avanzate' sia quelle in 'via di sviluppo' come effetto della deindustrializzazione e dell'applicazione delle prime politiche neo-liberiste nel corso degli anni Ottanta<sup>1298</sup>. L'attenzione prestata alla questione ha raggiunto il suo apice con l'adozione della raccomandazione 204 della 104 sessione della Conferenza internazionale del lavoro nel 2015, sulla «Transizione dall'economia informale all'economia formale»<sup>1299</sup>, mentre negli ultimi anni un problema in primo piano è stato quello relativo a come proteggere il lavoro informale in periodo di crisi. Specialmente con la pandemia del Covid-19, si è tornati ad interrogarsi su come le misure di *welfare* possano sostenere interi segmenti sociali colpiti dalla mancanza di reddito<sup>1300</sup>.

Da quest'attenzione alla materia è scaturito un florilegio di ricerche emerse soprattutto in seno ad economisti e politologi, che hanno portato ad una sovrapposizione di definizioni del lavoro informale, del settore informale e dell'economia informale rispondenti spesso ad esigenze contingenti<sup>1301</sup>. Questa premessa è necessaria per sottolineare quanto poco sia stata dibattuta dalla storiografia la questione della formalizzazione dei rapporti di lavoro. Sembra quindi che vi sia uno stacco netto tra il processo di contrattualizzazione del mondo del lavoro e che si sarebbe svolto tra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento, prevalentemente in occidente, e l'informalizzazione dei rapporti di lavoro nella seconda metà del secolo, da ascrivere prevalentemente ai Paesi in via di sviluppo. Se il primo fenomeno avrebbe coinvolto prevalentemente il mondo operaio della grande industria fordista, il secondo avrebbe riguardato invece il mondo del lavoro marginale, spesso domestico e/o artigiano basato su unità produttive di piccole dimensioni legate all'ambiente familiare<sup>1302</sup>.

---

1297K. Hart, *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana*, in «The Journal of Modern African Studies», 11 (1973), pp. 61–89; International Labour Office (dir.), *Employment, incomes and equality: a strategy for increasing productive employment in Kenya*, Geneva, International Labour Office 1972.

1298P. E. Bangasser, *ILO and the Informal Sector: An institutional history*, International Labour Organization, Geneva 2000.

1299«Recommandation 204», Conférence Internationale du Travail, 104<sup>e</sup> session, 12 giugno 2015

1300International Labour Office Social Protection Department, *Extending social protection to informal workers in the COVID-19 crisis country responses and policy considerations*, ILO, Geneva 2020; Questo tema era già stato trattato in precedenza Conseil d'administration - Commission de l'emploi et de la politique sociale, *Emploi et protection sociale dans le secteur informel* (n. GB.277/ESP/1/1), Bureau International du Travail, Ginevra 2000, 1–33 p.

1301Su una definizione basata sul tipo di impresa si espresse nel 1993 la XV Conferenza internazionale di statistici del lavoro (CIST secondo l'acronimo francese). La XVII CIST del 2003 ha dato una definizione basata sul lavoro, includendo sia qle persone impiegate nel settore informale, sia quelle coinvolte nel settore domestico. Per economia informale si usa la definizione datane dalla 90 Conferenza Internazionale del lavoro, includendo tutte le attività economiche svviluppate dai lavoratori e le unità economiche che sono insufficientemente coperte da sistemi formali o non lo sono per niente Organisation internationale du Travail, *Mesurer l'informalité: Manuel statistique sur le secteur informel et l'emploi informel*, 2013, pp. 317 e sgg.

1302P. P. Mohapatra, *Regulated Informality. Legal Constructions of Labour Relations in Colonial India 1814-1926*, in A. Eckert et al. (dir.), in *Work in Global and Historical Perspective*, De Gruyter, Berlin/Boston s.d.2016<sup>a</sup> ed., voll. 1-2, vol. 1.

Nelle seguenti pagine proveremo a vedere la contrattualizzazione e la formalizzazione delle relazioni di lavoro come parte di un medesimo movimento messo in moto dal lento affermarsi della contrattazione collettiva e delle politiche sociali. La formalizzazione per alcuni fu però un tutt'uno con l'informalizzazione (o, per essere più corretti, la non-formalizzazione) per altri: questo è particolarmente evidente per il mondo del lavoro migrante che, se non rientrava entro determinate condizioni, poteva facilmente essere marginalizzato ed escluso da sistemi sociali sempre più burocratizzati. Non prenderemo qui come categorie di analisi del settore informale quelle elaborate dalle scienze sociali a partire dagli anni Sessanta, perché vorrebbe dire applicare categorie etiche anziché emiche. L'uso che si farà invece del concetto di formalizzazione si sovrappone in larga parte a quello di 'burocratizzazione' nelle relazioni lavorative, ad indicare il peso crescente di pratiche amministrative che pervasero la vita dei salariati e ne determinarono l'inclusione nelle politiche sociali nascenti.

### **3.1 Gli anni Venti: procedure di giustizia in un mondo del lavoro 'grigio'**

Per capire l'universo dei probiviri dobbiamo soffermarci a guardare sia il mondo del lavoro in cui essi agivano, sia le procedure che usavano per provare a individuare, tra due parti in conflitto, dove fosse il vero o, quantomeno, il verosimile. Questo era difficile soprattutto in un mondo del lavoro in cui l'informalità era la norma, ed il lavoro, se non era lavoro nero, si tingeva quasi sempre delle infinite sfumature di grigio. Difficile capire quindi le condizioni di lavoro degli stranieri e le loro battaglie, senza compiere questo esercizio di problematizzazione.

Dai documenti appare da subito evidente come i consiglieri probiviri giudicavano solo sulla base di prove o di consuetudini delle diverse professioni. Le consuetudini erano mobilitate soprattutto per i casi di licenziamento, visto che non tutte le professioni prevedevano un'indennità in caso di licenziamento ingiustificato<sup>1303</sup>. Questo ruolo centrale delle consuetudini va letto anche all'interno dello stato di crisi – o, per essere più precisi, di stallo - della contrattazione collettiva. Sebbene la legge del 4 marzo 1919 avesse legittimato la pratica della contrattazione, le debolezze interne al movimento sindacale e la repressione poliziesca dei primi anni Venti avevano impedito ai contratti collettivi di scalzare le consuetudini nella definizione dei rapporti di lavoro<sup>1304</sup>.

Per i *prud'hommes*, una delle maggiori difficoltà era ricostruire, in un mondo in cui il contratto non scritto era la norma, quali fossero gli accordi intercorsi tra le parti, se il salario fosse pagato a tempo o a cottimo, alla giornata, alla settimana o al mese, come quantificare i salari pagati in parte in natura, ecc.

---

1303Alcune ricerche sociologiche degli anni Settanta e Ottanta hanno mostrato la persistenza di queste consuetudini a macchia di leopardo in materia di licenziamento A. Jobert - P. Rozenblatt, *La juridiction des Conseils de Prud'hommes, une évolution irréversible*, in «Consumption - Revue de Socio-Économie», 2 (1980), pp. 42.

1304C. Didry, *La production juridique de la convention collective. La loi du 4 mars 1919*, cit.; L. Machu, *Genre, conventions collectives et qualifications dans l'industrie française du premier XXe siècle*, cit.

In quello che potremmo definire come un mondo in cui dominava il lavoro ‘grigio’, perché ancora non diviso nettamente tra sfere del legale e dell’illeale, l’imprenditore poteva sostenere quello che voleva, arrivando in taluni casi addirittura a negare che i soldi dati ad un operaio costituissero parte del salario, e che fossero invece da intendere come una forma di carità<sup>1305</sup>.

Nei litigi sui salari, un compito molto difficile per i giudici era definire quale fosse la modalità di pagamento degli stessi. A seguito di un licenziamento, infatti, capitava spesso che si dovesse definire se l’assunzione fosse avvenuta *à la tâche*, ovvero sul lavoro compiuto<sup>1306</sup> o *à la journée*, con salario a tempo. Poteva quindi capitare che un operaio si presentasse di fronte ai probiviri per chiedere un salario calcolato sulla base dei giorni lavorati e che il datore di lavoro si opponesse asserendo che il pagamento era avvenuto o doveva avvenire sulla base di un prezzo fissato a monte. Era questo il caso di Guverio Idini che nel dicembre 1925 aveva denunciato Gabriel Bossy, imprenditore di una cava di sabbia per il pagamento di settantacinque franchi che gli restavano del salario di nove giornate di lavoro a venti franchi l’una<sup>1307</sup>. Per Bossy, l’operaio avrebbe dovuto essere pagato a sette franchi per metro cubo di sabbia estratta. A chi dare ragione? Per rispondere a questo tipo di domande, i consiglieri prendevano in considerazione due elementi principali: le consuetudini della professione e le azioni compiute dalle parti nell’interazione sociale tra di loro. In questo caso, diedero ragione al datore poiché, per le consuetudini, il pagamento *à la tâche* «se pratique [...] dans les travaux de cette nature»; inoltre, analizzando le azioni, si vide che l’operaio aveva accettato l’acconto sul pagamento su quella parte di salario, sottoscrivendo con il suo comportamento la forma di pagamento del salario a cottimo. Infine, sempre nel campo delle azioni, un secondo operaio si unì al lavoro pagato da Idini, dimostrazione del fatto che fosse a cottimo e non a salario giornaliero. Idini aveva anche chiesto quaranta franchi per il licenziamento senza preavviso ( *brusque renvoi*), ma anche in questo caso i probiviri diedero ragione all’accusato, non essendo prevista alcuna indennità per licenziamento nella professione.

In molti casi, per definire se la remunerazione dovesse essere oraria, settimanale, mensile o a cottimo, i consiglieri si riferivano alle ricevute firmate dalle parti<sup>1308</sup> o ai *carnets de chantier*<sup>1309</sup>. In altri termini, il comportamento pregresso costituiva l’accettazione di condizioni di lavoro specifiche.

---

1305AVP, CPB, D1U<sub>10</sub>788, 14 febbraio 1925, Darelle Pierre c. Vivier

1306Si potrebbe dire a cottimo, è la forma di lavoro che più si avvicina alla locazione d’opera. Il *travail à la tâche* valica il mero concetto di lavoro a cottimo, ponendosi a cavallo tra il lavoro subordinato e la piccola imprenditoria, specialmente in una fitta rete di subappalti a cascata com’era d’uso nell’edilizia per cui il lavoratore *à la tâche* poteva essere anche quello che prendeva la commessa finale. Si veda il paragrafo 2 del quarto capitolo

1307ADBR, CPH, 1675 W 2, 22 dicembre 1925, Idini Guverio c. Bossy Gabriel

1308AVP, CPB, D1U<sub>10</sub>790, 3 ottobre 1925, Yrureta Severiano c. Makulus; AVP, CPB, D1U<sub>10</sub>795, 4 febbraio 1928, Litmann Jacques c. Diotti

1309AVP, CPB, D1U<sub>10</sub>795, 4 febbraio 1928, Pothier Lionel c. Nel



In assenza di prove scritte, i probiviri potevano determinare il salario dell'operaio provando a risalire alla qualifica della persona che l'aveva assunto. Se quest'ultimo era un proprietario, un imprenditore o un sub-appaltatore, l'assunzione poteva essere avvenuta a cottimo, altrimenti, se era avvenuta per tramite di capi-cantiere o direttori di azienda, il lavoro doveva per forza essere pagato su base oraria<sup>1310</sup>. In sostanza, lavoro 'autonomo' (per usare un'espressione a noi contemporanea) poteva dare vita ad altro lavoro autonomo, mentre il lavoro dipendente poteva generare solo altro lavoro dipendente. Questo era molto importante nell'edilizia, dove i sistemi di subappalto a cascata erano la norma e, come abbiamo visto nel quarto capitolo, assumevano un ruolo chiave nell'ambiente di lavoro degli stranieri.

Essendo gli stessi giudici anch'essi lavoratori, poteva capitare che, per definire i giusti salari, utilizzassero le proprie competenze tecniche. Tali competenze risultavano particolarmente utili quando l'operaio era stato accusato di *malfaçon* (lavoro scadente o errato). In questi casi i consiglieri si recavano direttamente sul luogo di lavoro per verificare la qualità della lavorazione terminata potendo così valutare sia il giusto salario sia, in caso di comprovata *malfaçon*, i costi che l'imprenditore aveva dovuto affrontare per porre rimedio agli errori di fabbricazione<sup>1311</sup>.

Gli archivi dei *prud'hommes* di Aix-en-Provence ci permettono di spostare lo sguardo sul settore alberghiero e della ristorazione, comparti dove molti immigrati erano occupati, e dove la definizione del giusto salario era una questione molto differente rispetto all'edilizia. Il calcolo qui era complicato da parti variabili di remunerazione dipendenti da percentuali sugli incassi o dalle mance lasciate dai clienti, a seconda della mansione svolta. Inoltre le lavoratrici ed i lavoratori che operavano negli alberghi avevano spesso vitto e alloggio pagati, specialmente se erano stagionali.

Un esempio chiaro della struttura salariale di un albergo ci è dato dalla vertenza che vide contrapporsi a partire dal giugno del 1928, Jeanne Valentini (Giacomini da nubile), cameriera a Aix, e la signora Rose Tasso, proprietaria di una pensione<sup>1312</sup>. La lavoratrice rivendicava 320 franchi come percentuale del 10% sulle *notes des clients*, oltre a quindici franchi per tre giornate da lavapiatti. Secondo l'avvocato della difesa, tale Muselli, la signora Giacomini non aveva altra retribuzione che l'alloggio ed il vitto. I probiviri condannarono la proprietaria della pensione, affermando che

la situation de la dame Valentini ne saurait être assimilée à celle d'un garçon de café, qui, lui, ne jouit que d'un pourboire facultatif; [...] le pourcentage constitue un salaire obligatoire qui doit être payé à celui qui en profite.

In altri termini, se per un barista le mance erano una retribuzione facoltativa, la percentuale sul conto dei clienti era invece un salario obbligatorio nella ristorazione.

---

1310AVP, CPB, D1U<sub>10</sub>788, 14 febbraio 1925, Guesnay Raymond e Bernard René c. Société Centrale Lunière

1311AVP, CPB, D1U<sub>10</sub>797, 13 ottobre 1928, Gasparin Aristide c. De Castro; AVP, CPB, D1U<sub>10</sub>801, 14 febbraio 1931, Granovsky Nicolas c. dame Paigoff

1312ADBR, CPA, 1675 W 3, 22 giugno 1928, Valentini Jeanne née Giacomini c. Veuve Tasso

Continuando a non essere pagata anche dopo la condanna, Jeanne Valentini chiese, nell'agosto successivo, cento franchi supplementari di risarcimento per la perdita di tempo, mentre la signora Tasso rispose con una richiesta di 1200 franchi di domanda riconvenzionale<sup>1313</sup>. Anche in questo caso la condanna fu totale.

Come abbiamo potuto osservare, azioni pregresse degli attori e consuetudini delle professioni erano le coordinate cartesiane dell'azione dei consiglieri. In seguito venivano i contratti e la normativa codificata. Capitava poi spesso che i giudici si affidassero ad un buon senso non meglio specificato.

Sia a Parigi che a Aix, nell'edilizia come in altri settori, poteva capitare che nelle minute fosse scritto che «la somme réclamée [...] n'est point exagérée»<sup>1314</sup>, «le prix de journée ci-dessus indiqué n'est pas exagéré et répond au travail effectué par un manoeuvre qualifié»<sup>1315</sup>, oppure «le taux des heures réclamés, de même que le prix des voyages et déplacements ne semblent pas exagérés»<sup>1316</sup>. Altre volte, per definire se le richieste fossero giuste, il giudizio poteva avvenire sullo stato di salute e sull'età del lavoratore<sup>1317</sup>.

Le procedure proprie dei probiviri ne erano l'essenza costitutiva, ed i consiglieri erano desiderosi di tenerle ben distinte da quella delle altre giurisdizioni. Quando Victor Paris, chef in un ristorante, avviò un procedimento contro il suo vecchio datore di lavoro per salari arretrati e indennizzo per licenziamento, e l'avvocato della difesa ricordò ai giudici che il lavoratore aveva sulle spalle un'inchiesta per minacce di morte, violenze, ingiurie e distruzione di oggetti, tutti reati perpetrati contro il ristoratore. I *prud'hommes* conclusero, condannando l'imprenditore a pagare, «les deux affaires sont absolument distinctes, que quelle que soit la solution de l'instance correctionnelle, Lopateguy restera pas moins toujours devoir à Paris [la somme réclamée]»<sup>1318</sup>.

Abbiamo accennato già alle richieste di indennizzo per licenziamento 'brusco', ovvero senza preavviso. Le sentenze di questi anni ci mostrano come siano rarissimi i casi in cui tale risarcimento fosse previsto. Non lo era nel settore alberghiero<sup>1319</sup>, per

---

1313La domanda riconvenzionale veniva formulata dall'accusato quando, per sottrarsi alla domanda dell'accusatore, sosteneva di essere la vera parte lesa

1314ADBR, CPA, 1675 W 2, 10 aprile 1925, Burlando Laurent c. Pizzotti

1315ADBR, CPA, 1675 W 3, 30 novembre 1928, Barra Baptiste c. Figel J.

1316AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>788, 7 febbraio 1925, Nicolas Gabriel c. Anineau

1317«*Son âge et son état de santé ne lui donnant pas droit à mon avis à ce salaire élevé. Je propose donc de lui payer ses heures de travail aux prix de série actuellement en cours soit 3fr90 l'une.*», AVP, CPB, D1U<sub>10</sub>788, 14 febbraio 1925, Darelle Pierre vs. Vivier

1318ADBR, CPA, 1675 W 3, 26 ottobre 28, Paris Victor c. Lopateguy

1319«*les usages locaux ayant force de loi dans le département des Bouches du Rhône, ne prévoyant aucun délai-congé ni préavis dans la profession*», ADBR, CPA, 1675 W 3, 24 agosto 1928, Kateb Abdallah c. Gennaio et Bénard

meccanici (*mécaniciens-conducteurs*)<sup>1320</sup>, o i tintori (*blanchisseurs*)<sup>1321</sup>, tutti mestieri con alte proporzioni di migranti, professioni in cui l'assunzione avveniva dalla mattina alla sera e in cui «les parties sont libres de rompre le contrat de travail qui les lie du jour au lendemain».

Chi poteva contare sul preavviso erano coloro assunti alla settimana o al mese, come per esempio gli chef nella ristorazione<sup>1322</sup>. Va qui fatta una precisazione: nel periodo preso in esame, in Francia un contratto a tempo determinato garantiva maggiori protezioni di uno a tempo indeterminato. Quest'ultimo era infatti profondamente differente da come lo intendiamo oggi. Non era un contratto 'per sempre', ma un contratto senza durata, ovvero che poteva essere sciolto in qualsiasi momento senza incorrere in sanzioni. Il contratto a tempo determinato era invece protettivo perché quantomeno fissava un termine prima del quale le parti non potevano separarsi l'una dall'altra.

Altre richieste all'ordine del giorno erano il rimborso per i costi dei trasporti e le spese di cantiere o comunque quelle derivanti da operazioni di lavoro<sup>1323</sup>. Alla fine degli anni Venti, ancora faticavano a comparire sia domande afferenti al mondo della protezione sociale, sia quelle relative all'applicazione di contratti collettivi.

Sparute erano ancora le richieste sui certificati di lavoro, strumento che analizzeremo meglio in seguito quando diventerà un mezzo per avere accesso ai sussidi di disoccupazione. Alla fine degli anni Venti, si incontravano due tipologie di richiedenti i certificati di lavoro: da una parte c'erano i lavoratori qualificati che chiedevano che fossero riportate qualifiche professionali superiori a quelle scritte dai loro vecchi datori<sup>1324</sup>; il certificato era quindi uno strumento per il riconoscimento professionale per la ricerca di un nuovo impiego. Il secondo caso fu una vertenza che vide prendervi parte diciannove operai che chiedevano all'azienda che gli fosse rilasciato il certificato, ma senza specifiche ulteriori (la condanna avvenne *par défaut*)<sup>1325</sup>.

In sintesi, si può dire che la seconda metà degli anni Venti fu una fase di continuità per i *prud'hommes* dal punto di vista delle procedure, ma al contempo un periodo di forte vivacità sia per l'aumento del numero di conflitti sia per i dibattiti che coinvolgevano l'istituzione a livello nazionale. In qualche maniera, mentre nel mondo operaio gli anni Venti sono ricordati dalla storiografia come un momento di stagnazione

---

1320«Attendu d'autre part, que d'après les usages locaux ayant force de loi dans le département des Bouches-du-Rhône, le mécanicien-conducteur travaillant à la journée, n'a droit à aucun préavis en cas de renvoi, et portant à aucune indemnité correspondante; Que la jurisprudence est également unanime à consacrer cette situation», ADBR, CPA, 1675 W 2, 6 marzo 1925 Pontetto François c. Société Anonyme des Mines de Meyreuil

1321«attendu que dans la profession exercée par les parties, il n'existe aucun délai congé; que les parties sont libres de rompre le contrat de travail qui les lie du jour au lendemain», ADBR, CPA, 1675 W 3, 3 gennaio 1928, Mustafa Henan c. Péris

1322ADBR, CPA, 1675 W 3, 26 ottobre 28, Paris Victor c.

1323ADBR, CPA, 1675 W 2, 12 giugno 1925, Pompero Basile e Summa Angelo c. Tétaz P.

1324ADBR, CPA, 1675 W 2, 12 maggio Voiret Adrien Charles c. Compagnie des Chemins de Fer F.L.M.; AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>797, 6 ottobre 1928, Marty Roberet, c. Foucault

1325AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>795, 4 febbraio 1928, Besse, Campistron, Garcia, etc. c. Vanel et fils

della scrittura dei contratti collettivi di lavoro<sup>1326</sup> – che infatti, come abbiamo visto, non rientravano tra le fonti dei giudici – i probiviri diventarono uno spazio in cui il conflitto sociale poteva esprimersi anche se in forma carsica.

### 3.3 La ritirata della consuetudine e l'avanzata della contrattazione collettiva

La continuità nelle procedure dei probiviri fu rotta da due novità che abbiamo già accennato nel terzo capitolo, la legge del 19 luglio 1928 sui licenziamenti e l'esplosione della pratica della contrattazione collettiva nel 1936. La legge del 19 luglio 1928 affermava che il diritto al preavviso dipendesse dalle consuetudini praticate nella località e nella professione o, in assenza di consuetudini, dai contratti collettivi. I sindacati colsero l'occasione per investire i *prud'hommes* con un numero crescente di vertenze in materia<sup>1327</sup>. Al tempo stesso ai probiviri fu preclusa la possibilità di 'creare' delle consuetudini, dovendosi quindi attenere ad interpretare quelle che venivano determinate dalle parti sociali. L'effetto fu che questa legge aprì la strada all'affermazione della contrattazione collettiva dopo quasi un decennio di stallo.

Un caso interessante è quello rappresentato dalla denuncia compiuta nel novembre 1928 da Noël Materazzi<sup>1328</sup>, operaio cementista contro i Mitre, imprenditori edili<sup>1329</sup>. Materazzi aveva steso una lunga lista di richieste: una maggiorazione del salario per sei ore di straordinario, una maggiorazione sulla prima e sull'ultima settimana di lavoro come definito dal nuovo contratto di lavoro, un supplemento per sei giorni di spostamento, un risarcimento pari ad una settimana di lavoro per licenziamento, l'ammontare di una giornata da versare alla *Caisse de compensation* per gli assegni familiari. A quest'epoca l'iscrizione alle casse di compensazione per gli assegni familiari era opzionale per le aziende, estendendosi ancora principalmente ad alcune aree geografiche o alcuni settori specifici<sup>1330</sup>.

Sui salari, i giudici fecero valere sia l'esistenza di un contratto collettivo, sia la presenza di consuetudini locali, nello specifico quelle che fissavano al 20% la maggiorazione per le ore di straordinario. La consuetudine in questo caso completava il contratto, ne rendeva concreta l'applicazione nel quotidiano, in un *modus operandi* che si espanse davvero nella seconda metà degli anni Trenta, modificando profondamente l'azione dei *prud'hommes*.

---

1326L. Machu, *Genre, conventions collectives et qualifications dans l'industrie française du premier XXe siècle*, cit., pp. 47.

1327C. Didry, *L'institution du travail : Droit et salariat dans l'histoire*, cit.

1328Nonostante il nome, Materazzi era un lavoratore francese nato a Marsiglia nel 1899 e residente con la moglie ed i due figli. ADBR, LRP, 6 M 492 - 1931

1329ADBR, CPA, 1675 W 3, 23 novembre 1928, Materazzi Noël v. Mitre fils

1330Sull'andamento delle casse di compensazione negli anni Venti rinviamo all'approfondita analisi di P. V. Dutton, *Origins of the French Welfare State: The Struggle for Social Reform in France, 1914-1947*, cit., cap. 1.




Figura 37: Domande sui salari - Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment

Fino alla prima metà degli anni Trenta le vertenze relative ai salari continuarono comunque a giocare la parte del leone, sospinte dall'emergere dalla crisi economica, a seguito della quale furono numerosi i lavoratori che si rivolsero ai probiviri per vedersi pagati degli stipendi arretrati (figura 37).

Gli scioperi del 1936, che portarono alla firma oltre novemila contratti collettivi, fu infatti il grande momento di svolta nel modo di calcolare il 'giusto' salario. Prendiamo un caso che arrivò ai *prud'hommes* della Senna il 19 luglio 1937, così da comprendere quanto crebbe in complessità la determinazione dei salari.

Lucien Bonnard aveva lavorato meno di cinque mesi per la *Société Électricité Domestique et Industrielle* quando, il 19 luglio 1937, si era presentato ai *prud'hommes* della Senna per chiedere incrementi salariali, il certificato di ferie e le carte delle assicurazioni sociali<sup>1331</sup>. Cinque mesi soltanto di lavoro, ma uno stipendio estremamente difficile da calcolare. Era stato infatti assunto il 2 novembre 1936 per 6,50 franchi all'ora, quasi da subito elevato a 6,80 come prescritto dal contratto collettivo. Il 21 dicembre successivo, era stato sancito a livello nazionale un incremento degli stipendi pari al 20% nell'ambito della legge sulle quaranta ore: lo stipendio di Bonnard era così arrivato, in un mese e mezzo, a otto franchi. Nel febbraio 1937 una sentenza arbitrale (chiamata sentenza Grimpet<sup>1332</sup>) aveva imposto un ulteriore franco di aumento a partire dal 15 febbraio 1937, portando lo stipendio di Bonnard a nove franchi per ora lavorata. Da sei e mezzo a nove franchi in meno di cinque mesi. Questo è un esempio perfetto di cosa rappresentò, per il mondo del lavoro francese, il tornante 1936-1937. Troviamo

1331AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>844, 11 ottobre 1937, Lucien Bonnard c. *Société Électricité Domestique et Industrielle*

1332Grimpet era il vice-presidente del Conseil Général des Ponts et Chaussées. Fu designato dal Primo ministro per arbitrare un conflitto sui salari tra il *Groupe Régional des Chambres Syndicales Patronales du Bâtiment* ed il *Conseil Régional des Syndicats Ouvriers du Bâtiment*.

infatti un contratto non scritto, modificato da un contratto collettivo, poi da una legge nazionale ed infine da un arbitrato. Questo caso è lontano dall'essere unico.

Le organizzazioni operaie e datoriali investirono fortemente nei *prud'hommes*, specialmente per dirimere i conflitti che sorgevano attorno all'interpretazione dei contratti collettivi. Il loro obiettivo fu quello di spostare il conflitto dai luoghi di lavoro ai consigli probovirali per prevenire una riattivazione degli scioperi<sup>1333</sup>.

Nel confronto serrato tra organizzazioni padronali ed operaie, un'altra linea di frattura sorgeva sulla modalità di determinazione delle qualifiche di appartenenza. Mentre fino a quel momento, l'appartenenza alle diverse qualifiche era un fenomeno relativamente fluido, con la pratica della contrattazione collettiva divenne un fattore determinante della definizione dei salari<sup>1334</sup>.

I *prud'hommes* non si sostituivano agli arbitrati, ma ne legittimavano l'azione declinandone le decisioni nella quotidianità. Specialmente a Aix-en-Provence, succedeva molto spesso che i datori di lavoro sollevassero l'incompetenza dei *prud'hommes* in materia, ragion per cui i probiviri di Aix-en-Provence sottolinearono a più riprese che la loro azione non aveva a che fare con

l'interprétation d'une Convention Collective de Travail, mais tout simplement de l'application de stipulations contenues dans des contrats régulièrement déposés au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, notamment en ce qui concerne le quantum des salaires à payer par le patron à son ouvrier<sup>1335</sup>.

Le decisioni del mondo del lavoro - fossero di natura sindacale o arbitrale - e quelle dei *prud'hommes* iniziarono a legittimarsi e riconoscersi a vicenda come mai era successo in precedenza. Questo è, visto dal basso, il processo di giudiziizzazione dei conflitti del lavoro di cui parla Olszak<sup>1336</sup>.

Nel 1937 i *prud'hommes* iniziarono quindi ad intendere in maniera diversa il calcolo dei salari. I nuovi contratti collettivi e gli arbitrati imponevano l'introduzione di aumenti, straordinari, gratificazioni e indennità relativi a varie tipologie di rischio ed il riconoscimento di un'indennità per il mancato pagamento degli stipendi. A seguito della legge del 31 dicembre 1937 sull'arbitrato obbligatorio, come mostrato dalla storiografia e come visto nel terzo capitolo, l'obiettivo fu di impedire gli scioperi sporadici ed incontrollati e razionalizzare la selva di contratti collettivi che erano stati sottoscritti durante tutto l'anno precedente<sup>1337</sup>.

---

1333«à le faire trancher par le Conseil des Prud'hommes de la Seine, ceci afin d'éviter un conflit sur le chantier en cours», AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>844, 4 ottobre 1937, Chèze Hippolyte c. Société Nationale de Constructions

1334AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>844, 11 ottobre 1937, Lagnon, Bliguet Jean e Coussidière Paul c. Strittmatter

1335ADBR, CPA, Santini et al. c. Entreprise Fautrier; stessa formulazione in Scudero contro Pagès e praz contro Décombe

1336N. Olszak, *Mouvement ouvrier et système judiciaire (1830-1950)*, cit., pp. 744; *Les conseils de prud'hommes: un archétype judiciaire pour le mouvement ouvrier?*, cit., pp. 117.

1337Sugli effetti negativi dell'arbitrato per la conflittualità nei luoghi di lavoro: C. Didry - R. Salais, *L'écriture des conventions de travail entre le métier et l'industrie, un moment critique: les*





Figura 38: Le richieste salariali del 1937 - Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment

I consigli dei probiviri diventarono così un luogo di mediazione degli interessi confliggenti e, soprattutto, l'istituzione che interveniva nelle situazioni di incertezza e/o ambiguità legale. Con l'arbitrato obbligatorio, inoltre, i *prud'hommes* funsero da valvola di sfogo per la conflittualità nei luoghi di lavoro. Dall'analisi statistica che abbiamo compiuto sul nostro campione del consiglio della Senna, sezione edilizia, si può notare come le novità introdotte dai contratti, come gli straordinari e le gratificazioni toccassero solo marginalmente i lavoratori italiani (sia quelli considerati tali dal cognome, sia quelli di cui siamo stati in grado di verificare la reale nazionalità). Gli italiani richiesero invece, al pari degli altri colleghi, gli adeguamenti salariali e le indennità per il mancato pagamento dello stipendio. Questi dati, seppur parziali, indicano che alcune garanzie erano appannaggio delle qualifiche più elevate, quelle cioè dove era minore la proporzione di lavoratori stranieri. La tesi che sosteniamo è che i lavoratori migranti non avessero minori diritti a causa della loro origine, ma per la posizione specifica che ricoprivano nel mercato del lavoro. Sotto questo aspetto, la fase di espansione della contrattazione collettiva non fece altro che fotografare lo status quo per quanto concerneva la piramide delle qualifiche. Questo non vuol dire che gli stranieri non trassero vantaggio dal periodo 1936-37. Anzi, le carte dei *prud'hommes* ci mostrano il loro coinvolgimento nel rivendicare i nuovi diritti della contrattazione collettiva oltre a quelli relativi alla protezione sociale che analizzeremo a breve.

*conventions collectives de 1936-1937*, cit., pp. 87; X. Vigna, *Histoire des ouvriers en France au XXe siècle*, cit., pp. 138.

### 3.4 Gli immigrati nel mercato del lavoro e la protezione data dai trattati internazionali di lavoro

La tesi per cui i minori diritti degli stranieri dipendevano dalla loro posizione nel mercato del lavoro è corroborata dalle domande relative ai preavvisi di licenziamento (Figura 39) e ai licenziamenti ingiustificati (Figura 40). Questi rientravano infatti tra i diritti che le consuetudini dei mestieri avevano lungamente attribuito alle qualifiche più elevate da cui i lavoratori stranieri erano assenti, come i disegnatori, gli ingegneri, i capireparto, ecc<sup>1338</sup>. Il preavviso di licenziamento era per esempio un diritto assente nelle mansioni operaie in quei rami, come l'edilizia, in cui i lavoratori erano assunti alla giornata.



Per contestualizzare questi dati, è giusto ricordare che il periodo interbellico fu in Francia un momento di passaggio in cui, sulla spinta dei processi di razionalizzazione ed integrazione verticale nell'industria, si venne a creare una polarizzazione tra un lavoro di massa dequalificato ed una minoranza operaia sempre più qualificata<sup>1339</sup>. Solo tra il 1922 ed il 1928 vi fu una riduzione dal 60% al 35% dei lavoratori qualificati<sup>1340</sup>. Queste trasformazioni in atto aumentarono fortemente la mobilità interna nel mondo operaio: mentre una minoranza di lavoratori, principalmente francesi, intraprendeva un percorso d'ascesa professionale, i posti lasciati vacanti venivano coperti da lavoratori rurali, donne ed immigrati. I lavoratori stranieri si affacciavano quindi in un mondo

1338 Sulla struttura occupazionale rimandiamo alle analisi compiute nel quarto capitolo (Cfr. Figura 3, quarto capitolo)

1339A. Dewerpe, *Le monde du travail en France (1800-1950)*, cit., pp. 135.

1340X. Vigna, *Histoire des ouvriers en France au XXe siècle*, cit., pp. 38.



operaio in continua trasformazione, ben diverso dall'idea di una classe operaia come soggetto uniforme, coerente, monolitico<sup>1341</sup>.

Si può dire che i migranti fossero meno tutelati perché presenti in settori meno protetti e qualifiche professionali meno elevate? Osservando i litigi dei *prud'hommes*, si ha la conferma che i migranti affluivano verso i settori meno protetti, mentre non è vero che questi settori fossero meno protetti perché vi lavoravano i migranti, essendo il loro livello di conflittualità non inferiore a quello dei lavoratori autoctoni<sup>1342</sup>.

Oltre che su base professionale, le linee di esclusione correivano anche su base territoriale: ad esempio nel 1937, nella giurisdizione di Aix-en-Provence alcuni operai edili si ritrovarono protetti da contratti collettivi (quelli della zona di Aix), mentre altri continuavano a dipendere dalle consuetudini (quelli di Berre, Rognac e la zona attorno allo stagno).

Rifacendosi in larga parte a fonti consuetudinarie prima e ai contratti collettivi dopo, la normativa nazionale ed internazionale sulle migrazioni era in gran parte assente nelle decisioni dei *prud'hommes*, dove prevalevano fonti giuridiche locali. Può succedere che, seppur raramente, le carte dei probiviri ci mostrino che il diritto internazionale poteva comparire sotto mentite spoglie nei contratti di lavoro, e quando ciò accadeva era innegabilmente a tutela del lavoratore straniero.

Così, per esempio, sappiamo dai documenti dei probiviri di Aix-en-Provence che un certo Biagio Limongi, stagnino, fu chiamato a lavorare nel dipartimento delle Bocche del Rodano da Raffaele Ignacchiti, anch'egli stagnino<sup>1343</sup>. Limongi proveniva dal paese di Trecchina, in Provincia di Potenza, e possiamo presumere che fosse stato chiamato tramite i canali internazionali organizzati attraverso la stipula dei trattati bilaterali tra Italia e Francia. L'operaio al suo arrivo non fu rimborsato delle spese di viaggio, e, cosa ancora più stupefacente, non fu nemmeno preso a lavorare, seppure avesse un contratto di lavoro in ragione del quale il padrone fu condannato a pagare trecento franchi di indennità per mancata esecuzione del contratto stesso, e cinquecento come rimborso dei costi di viaggio.

A pochi mesi da questo contenzioso, fu la Corte di Cassazione francese che si espresse sui contratti derivanti da accordi bilaterali, ribadendo che l'operaio licenziato aveva diritto di chiedere all'autorità giudiziaria il risarcimento per la rescissione del contratto, oltre che le spese per il rimpatrio<sup>1344</sup>.

Un caso simile a quello di Biagio Limongi giunse al *Bureau de jugement* del consiglio dei probiviri edili della Senna il 14 febbraio 1931, e vide da una parte la *Société Delau et fils*, dall'altra sette operai cementisti italiani. Questi erano giunti a Parigi il 3 luglio 1930 con un contratto regolare di un anno, di quelli rispondenti al

---

1341Si veda su questo ibidem, pp. 23; L'analisi di Vigna sul contesto francese è del resto debitrice dei lavori di Maurizio Gribaudo sul mondo operaio torinese M. Gribaudo, *Mondo operaio e mito operaio. Spazi e percorsi sociali a Torino nel primo Novecento*, cit.

1342B. Blancheton - J. Scarabello, *L'immigration italienne en France entre 1870 et 1914*, cit., pp. 3.

1343ADBR, CPA, 1675 W 2, 10 settembre 1925, Limongi Biagio c. Ignacchiti Raffaele

1344ASDMAE, Rappresentanza, b.248, f. 1 Politica sociale francese, documento intitolato "Promemoria"

modello definito dal Trattato di Lavoro italo-francese del 1919, ma i sette furono licenziati il 4 ottobre, dopo appena tre mesi di lavoro. Ritrovare un lavoro, a detta loro, fu abbastanza complicato. Gli operai richiesero quindi in tribunale sia lo stipendio che avrebbero dovuto ricevere nel periodo in cui non avevano lavorato, sia un indennizzo di 3500 franchi, una cifra considerevole per l'epoca, equiparabile a circa tre mesi di lavoro. È interessante leggere le conclusioni del Consigliere Leroux, incaricato di dirimere il caso:

Attendu que la Sté DELAU & Fils a demandé au Ministère du Travail, l'envoi des ouvriers ci-dessus dénommés.

Attendu que faisant droit à cette demande, le Ministère Français a obtenu du Gouvernement Italien l'envoi des défendeurs par opposition, lesquels se sont rendus aussitôt leur arrivée à Paris chez DELAU & Fils, munis chacun de leur contrat qu'ils ont présenté à ces derniers et qu'au vu de ce contrat, les demandeurs par opposition les ont embauchés.

Attendu que DELAU & Fils ne peuvent prétendre aujourd'hui qu'ils ignoraient ce contrat, ainsi que les engagements auxquels ils étaient astreints de ce chef envers ces ouvriers.

[...] Attendu que la Sté DELAU & Fils a commis une faute en ne respectant point le contrat qui la liait pour une durée déterminée aux défendeurs.

Attendu que la Sté DELAU & Fils a rompu ce contrat de son propre gré, sans avis préalable aux ouvriers avec lesquels elle était liée, qu'elle doit en bonne justice supporter les conséquences de sa décision lésant les intérêts légitimes des défendeurs

Il datore fu condannato a pagare i salari richiesti dagli operai e cinquecento franchi l'uno come indennizzo per il licenziamento. Sebbene questo sia un caso più unico che raro, è bene soffermarci ad analizzarne alcuni aspetti. Questo conflitto ci dimostra che chi aveva un contratto supervisionato dal Commissariato Generale dell'Emigrazione, non viveva in un mercato del lavoro separato o, addirittura, segregato. Dei sette operai giunti in Francia tramite canali ministeriali, solo uno fece immediatamente ritorno nella Penisola dopo il licenziamento, mentre gli altri trovarono un'altra occupazione. Questo fenomeno è largamente visibile nei casi che analizzeremo in seguito, di cosiddetta 'sottrazione di manodopera', ovvero quando un imprenditore assumeva lavoratori già occupati in altre aziende offrendo condizioni migliori: i canali diplomatici erano spesso, infatti, solo il trampolino per entrare nel mercato del lavoro 'principale'. Questo aspetto era stato del resto messo in evidenza da Louis Varlez, a capo della Sezione disoccupazione e migrazioni dell'OIL dal 1921 al 1928, nel corso di una lezione che tenne all'*Académie de Droit International* dell'Aja nel 1927:

Malgré les lois, malgré les traités, malgré la surveillance, le travailleur étranger revient dans son pays beaucoup moins souvent que jadis à l'expiration de son contrat, et déjà des centaines de milliers de citoyens étrangers entrés pour raison de travail temporaire se sont transformées en colons ou citoyens définitifs d'un nouveau pays<sup>1345</sup>.

---

1345L. Varlez, *Les migrations internationales et leur réglementation*, cit., pp. 237.

A conferma di ciò, un documento del Ministero italiano degli Affari Esteri redatto nel 1930, sottolineò che numerosi lavoratori, una volta giunti in Francia grazie ad un contratto-tipo, decidevano di restarci per evitare di dover compiere nuovamente le varie pratiche burocratiche, definite farraginose<sup>1346</sup>.

L'altro aspetto che emerge dal conflitto esposto poco sopra è che questi lavoratori furono gli unici con la loro qualifica ad avere diritto, nel 1931, ad un indennizzo per licenziamento abusivo, poiché le consuetudini delle professioni edili accordavano questa tipologia di risarcimento solo a coloro che possedevano qualifiche elevate, ed erano pagati alla settimana o al mese (Figura 40). In questo senso, i contratti tipo previsti dai trattati bilaterali di lavoro erano quindi molto protettivi, essendo tra i pochi contratti scritti dell'epoca definendo chiaramente la durata del rapporto di




Figura 40: Domande su licenziamenti abusivi - Conseil de prud'hommes de la Seine, section du bâtiment subordinazione. Parlando di questi contratti tipo, il giurista francese William Oualid li ha definiti «une sorte de réduction de leurs besoins de traités internationaux, dont les clauses deviennent ainsi obligatoires pour [les] employeurs»<sup>1347</sup>. È molto interessante quest'immagine del contratto come forma sintetica, individuale, dei trattati internazionali<sup>1348</sup>.

In definitiva, nonostante questi contratti non coinvolgessero che una porzione di lavoratori migranti, i lavoratori stranieri interessati furono coinvolti in un processo di formalizzazione/burocratizzazione delle relazioni di lavoro e, di conseguenza, di migliore definizione delle garanzie contrattuali. Il diritto internazionale bilaterale fu così proiettato, senza che il suo nome fosse esplicitamente pronunciato, dentro le aule dei

1346ASDMAE, Rappresentanza, b. 248, f. 1 Politica sociale francese, "Quantitativi di mano d'opera", 2 marzo 1930

1347W. Oualid, *L'immigration ouvrière en France*, cit., pp. 146.

1348Fu lo stesso Oualid a ricordare, però, che «solo» un quarto dei migranti che entravano in Francia lo facevano per mezzo dei canali stabiliti dai trattati ibidem, pp. 138.

*prud'hommes* diventando garanzia per i lavoratori di recente arrivo nel Paese. Deve fare infatti riflettere la confidenza con cui questi lavoratori, appena arrivati dall'Italia, decisero di presentarsi davanti ai probiviri, forti della protezione data da tali contratti.

In generale possiamo concludere che i probiviri, non solo per chi era tutelato dai trattati internazionali di lavoro, erano un'istituzione particolarmente permeabile per gli stranieri. Il linguaggio semplice, i tempi rapidi, i costi contenuti, il peso accordato alle azioni più che alle prove scritte, rendevano i consigli un'istituzione che non solo era in grado di situarsi perfettamente in un mondo del lavoro informale, grigio, ma che spingeva tutti, giudici e parti in causa a pensare sé stessi e gli altri secondo categorie semplici. Un lavoratore non veniva considerato secondo la nazionalità, perché la struttura stessa dei probiviri lo ricategorizzava secondo il suo settore professionale e la sua qualifica. *Demandeurs* contro *défendeurs*, lavoratori contro datori. E il lavoratore, poteva essere muratore, falegname, carpentiere, piastrellista, ecc. E a sua volta, poteva essere capo-cantiere, capo-squadra, operaio, apprendista o manovale. Nessuno, che fosse straniero o meno, usciva da queste categorie ed erano queste che determinavano i suoi diritti, in termini di salari e di licenziamenti. Un altro criterio di categorizzazione era quello territoriale. Dalla località dove era stato firmato il contratto dipendevano infatti altri diritti. E queste forme di categorizzazione, mestiere e territorio, non cambiarono con il passaggio dalle consuetudini ai contratti collettivi. I contratti ridefinirono le categorie, le irrigidirono, ma il calco, soprattutto nel mondo dei mestieri, rimase quello già esistente, i contratti lo esplicitarono e lo resero evidente. Inoltre, solo una parte dei contratti collettivi era valido su scala nazionale: anche nella pratica contrattuale, il territorio rimase lo spazio pertinente di azione.

Da questa centralità delle categorie professionali e del territorio deriva che molti dei diritti dei lavoratori stranieri discendevano dalla loro posizione nel mercato del lavoro e dalla loro localizzazione geografica. Essi non avevano meno diritti dei loro colleghi francesi a causa della loro provenienza, ma perché rientravano in categorie contrattuali più precarie e meno protette sia dalle consuetudini, sia dalla contrattazione collettiva. In questo quadro, i contratti-tipo definiti dai trattati bilaterali di lavoro si dimostrarono uno strumento valido di protezione della manodopera straniera, ma per le rigidità dei meccanismi burocratici di cui erano emanazione ebbero sempre un'utilità che non va sovrastimata.

#### **4. Un mondo di carte**

Ciò che cambiò profondamente nell'attività dei probiviri e nel definire sia il rapporto di subordinazione datore-lavoratore, sia i diritti che quest'ultimo poteva rivendicare, fu la comparsa di quello che qui chiameremo un 'mondo di carte'. Le rivendicazioni smisero di essere eminentemente economiche, iniziando invece ad includere la richiesta

di svariati documenti e certificati e delle relative indennità dovute per il loro mancato rilascio. Ma cos'erano queste carte e certificati, e soprattutto, che effetto ebbero sul mondo del lavoro?

Possiamo individuarne due gruppi. Il primo era composto da strumenti amministrativi pre-esistenti che assunsero una nuova valenza nel mondo del lavoro, come le carte d'identità ed i certificati di lavoro; mentre il secondo gruppo è quello dei certificati introdotti *ex novo* con le nuove politiche sociali - assicurazioni sociali, assegni familiari e ferie retribuite – come strumenti per dimostrare che si era in regola con i versamenti contributivi.

Denunciare il datore di lavoro per il mancato rilascio di uno di questi documenti, o per la sua compilazione errata, significava chiedere al tribunale di mantenere un diritto che altrimenti si sarebbe perso. Questi documenti erano il segno di un mondo del lavoro che andava sempre più formalizzandosi/burocratizzandosi, in cui la carta o il certificato erano atti a definire chiaramente i diritti e i doveri che derivavano dal rapporto di subordinazione. Ciò che si vuole qui mostrare è che, oltre alla contrattazione collettiva, a rappresentare un'innovazione potente sia nella formulazione nuova del concetto di contratto di lavoro, sia nella ridefinizione del mandato affidato ai probiviri, fu il sorgere della protezione sociale.

Questo 'mondo di carte' ridefiniva il rapporto duale lavoratore-datore di lavoro introducendo - come già accennato - una terza parte, che poteva essere l'amministrazione statale, le casse previdenziali o di compensazione, 'attori' che fungevano da garanti nella determinazione dei diritti che derivavano dalla relazione di lavoro. In questo contesto, il ruolo giocato dai lavoratori migranti fu di primo piano.

#### **4.1 Le carte d'identità**

A fare da apripista in questa formalizzazione dei rapporti di lavoro furono, sotto diversi aspetti, i migranti. Bisogna infatti sottolineare che la carta d'identità per gli stranieri fu, sin dalla fine della Prima guerra mondiale, uno strumento che contribuì all'irrigidimento del mercato del lavoro in cui questi lavoratori affluivano. Già dagli anni Novanta dell'Ottocento la condizione occupazionale era diventata determinante per poter risiedere sul territorio francese, ma fu con l'adozione della carta d'identità per gli stranieri nel 1917 che l'amministrazione si dotò di un nuovo strumento poi largamente usato negli anni successivi per controllare la condizione occupazionale degli stranieri residenti sul territorio francese e, quindi, il loro diritto a risiedervi<sup>1349</sup>.

Il 30 dicembre 1921, una circolare del Ministero degli Interni francese impose che le carte d'identità dei lavoratori stranieri riportassero se l'operaio aveva un contratto, la sua durata, il luogo di provenienza ed il nome del datore di lavoro. Pensata per dissuadere gli imprenditori dal sottrarsi operai a vicenda, era una norma che doveva stabilizzare la manodopera riducendo la possibile competizione, con conseguente

---

1349A.-S. Bruno *et al.*, *Jugés sur pièces*, cit., pp. 738; P. Guillen, *L'évolution du statut des migrants en France aux XIXe-XXe siècles*, cit., pp. 38.

contenimento dei salari. Il 10 dicembre del 1924 il Tribunale Civile di Avallon era stato però chiamato ad esprimersi su un caso ambiguo<sup>1350</sup>. L'azienda *Millot et C.ie* aveva denunciato la *Compagnie Française des Etablissements Gaillard* chiedendo 10.000 franchi di risarcimento, asserendo che il direttore di quest'ultima azienda aveva convinto undici operai italiani a rompere il contratto, promettendogli salari più alti. Di questi, tre erano stati arruolati in Italia seguendo la trafila prevista dagli accordi internazionali per mezzo dell'*Office de la main-d'oeuvre étrangère*, mentre gli altri otto erano stati reclutati sul posto. Il Tribunale di Avallon concluse che era lecito per un imprenditore attrarre operai offrendo salari più alti, ma che in questo caso la *Compagnie Française des Etablissements Gaillard* non era colpevole poiché le carte non riportavano l'esistenza di alcun contratto a durata e tempo determinato con un'altra azienda.

Il caso arrivò alla Corte d'Appello di Parigi<sup>1351</sup>, che modificò la sentenza. Dall'inchiesta della gendarmeria risultava infatti che il 14 maggio 1924, tre individui tra cui tale Poupon, ingegnere di Gaillard, si erano fermati con la macchina in un'osteria a Sainte-Colombe, località dove aveva sede un'officina di Milliot e dove si trovavano in quel momento degli operai italiani. Lì Poupon propose loro di spostarsi a Saint-Florentin presso i cantieri di Gaillard, promettendo tra i trenta ed i quaranta franchi al giorno. Sei giorni dopo, e senza preavviso, gli undici operai lasciarono il lavoro da Milliot. Il danno era consistente, rappresentando circa la metà della forza lavoro operante nell'azienda in quel momento. L'inchiesta aggiungeva che tra gli undici operai ve ne erano tre per i quali l'ingaggio non era ancora terminato e questo non poteva essere un dato sconosciuto a Gaillard, visto che le carte d'identità riportavano tutte le informazioni relative al lavoro. La Corte di Appello decise quindi di condannare Poupon al pagamento di un risarcimento di 3000 franchi. Tra la prima e la seconda sentenza, la Francia visse un periodo di transizione delle misure relative alle carte d'identità: l'11 agosto 1926 era stata infatti adottata la legge Durafour che aveva introdotto il reato di sottrazione di operaio, che rafforzava ulteriormente la direzione intrapresa nel 1921 con la circolare del Ministero degli Interni menzionata poco sopra.

Nel 1924, anche la corte di Appello di Chambéry era stata chiamata ad esprimersi su un altro caso di sottrazione di operai. La *Société Grosse* aveva infatti 'rubato' diciannove operai polacchi reclutati da un'altra società per tramite degli accordi internazionali<sup>1352</sup>. Il tribunale stabilì che la *Société Grosse* aveva commesso un 'quasi delitto'<sup>1353</sup> perché l'imprenditore aveva sbagliato a non chiedere le carte d'identità che avrebbero dimostrato lo statuto occupazionale dei lavoratori (se commesso dall'operaio comportava la sua espulsione).

---

1350 *Dalloz Hebdomadaire*, 1925, p.214; *Gazette du Palais*, 1925, p.592; *RIJT*, 1925, p.154

1351 *RIJT*, 1927, p.220

1352 Cour d'appel de Chambéry, 13 mai 1924 «*Société Léon Grosse c. Société des Mines de Blanzzy*», *Dalloz Hebdomadaire*, 1924, p.728

1353 Il quasi delitto è un concetto giuridico introdotto nel diritto romano per ricomprendere i fatti e gli atti giuridici illeciti, diversi da un delitto, fonti di obbligazioni equiparate a quelle derivanti da delitto

Sull'obbligo di visionare la carta d'identità prima dell'assunzione di lavoratori stranieri si espresse anche il Tribunale di commercio di Lione 31 maggio 1926 e la Corte di appello di Riom il 1 giugno 1927.

Come si vede da queste sentenze, la carta d'identità, dall'essere mero strumento amministrativo e di polizia, divenne per la manodopera straniera un vero e proprio documento di lavoro. Questo aspetto emerge anche guardando i documenti diplomatici scambiati tra Francia ed Italia a cavallo tra gli anni Venti e Trenta. Secondo fonti italiane vi era una grande concorrenza tra datori di lavoro per sottrarre la manodopera entrata tramite i canali previsti dai trattati di lavoro, dimostrando, a detta dell'ambasciatore italiano Gaetano Manzoni, che la legge Durafour era in larga parte non rispettata<sup>1354</sup>.

Tali problemi non sembravano superati ad inizio anni Trenta; nonostante la crisi economica, nuovi casi di sottrazione di operai giunsero nei tribunali francesi<sup>1355</sup>. Anche quando era il lavoratore a decidere di lasciare un'azienda per poi essere assunta in un'altra, quest'ultima veniva riconosciuta come colpevole se il contratto con il precedente datore di lavoro era ancora valido<sup>1356</sup>. La Corte di Cassazione tornò ad esprimersi sull'argomento, sottolineando come non servisse il dolo per essere ritenuti colpevoli di sottrazione di manodopera, ma era sufficiente essere a conoscenza che l'operaio che si assumeva era straniero<sup>1357</sup>.

In un'epoca in cui, come abbiamo visto, il contratto di lavoro scritto era ancora una rarità, la carta d'identità si sostituì ad esso sotto diversi aspetti per quello che concerneva i lavoratori stranieri. Dall'ambito meramente amministrativo, la carta d'identità entrò quindi nel diritto del lavoro. La storiografia ha mostrato come le carte d'identità divennero sempre più uno strumento utilizzato per immobilizzare la manodopera, sia geograficamente che professionalmente<sup>1358</sup>. Con il decreto dell'8 agosto 1935 fu imposto agli artigiani stranieri che il loro statuto professionale fosse riportato sulle carte d'identità, mentre il decreto-legge del 12 novembre 1938 fece lo stesso per i commercianti<sup>1359</sup>. L'idea era di impedire i passaggi dallo statuto di lavoratore a quello di artigiano o di commerciante, andando a irrigidire le maglie del mercato del lavoro ed impedendo quindi di operare in ambiti liminari, ambigui e non formalizzati, per colpire tutti coloro che fino ad allora erano passati dallo status di lavoratori dipendenti, a quello di lavoratori indipendenti e/o a quello di imprenditori e con il fine di aggirare le norme introdotte dal 1932 di contingentamento dei lavoratori stranieri.

---

1354 ASDMAE, Rappresenzanza, b. 248, f. "Politica sociale francese", Lettera di Manzoni al Ministro, 22 ottobre 1929

1355 *RIJT*, 1930, p.240

1356 «Veuve Pruvot-Gäbet et Office central de la main-d'œuvre agricole c. Cariot», Cour d'Appel de Caen, 11 giugno 1931, *RIJT*, 1931, p.217

1357 «Maître-Attain et Société anonyme des Etablissements Hutchinson c. Simonet et Office central de la main-d'œuvre agricole», Cour de Cassation, chambre criminelle, 19 maggio 1931, *Dalloz hebdomadaire*, 1931, p.476; *RIJT*, 1931, p.216

1358 A.-S. Bruno *et al.*, *Jugés sur pièces*, cit.

1359 *Ibidem*, pp. 743.

Come incise sui conflitti presso i probiviri questa nuova centralità della carta d'identità?

È sulla durata dei rapporti di lavoro che i documenti degli archivi giudiziari portano ad interrogarsi. La durata del contratto era di fondamentale importanza per uno straniero: ad essa era legata la possibilità di chiedere i documenti per poter risiedere legalmente sul territorio. Succedeva, allora, che arrivassero ai consigli dei probiviri operai che chiedevano di essere indennizzati per licenziamento anticipato, mentre i datori asserivano che il contratto che era stato firmato riportava una data di comodo, funzionale solamente a poter richiedere la carta d'identità. È ciò che successe a Parigi, tra Luigi Martini, imprenditore, e Angelo Mannucchi, scultore in alabastro<sup>1360</sup>. Il primo era stato condannato in contumacia, il 12 aprile 1930, a pagare 14.000 franchi all'operaio per rottura di un contratto di durata annuale. Dopo aver presentato opposizione alla sentenza, l'esame del caso era passato al consigliere Parizy. Martini, il datore, aveva effettivamente scritto e firmato un attestato:

Je soussigné Luigi MARTINI déclare que Mr MANNUCCHI Angelo, né à Volterra (Italie) le 3 octobre 1886 de nationalité Italienne, résidant à Paris 2 rue du marché des Blancs-Manteaux, est employé dans ma maison de commerce en qualité de sculpteur dans l'albâtre depuis le 1er Novembre 1929, son gain est de 350.-- francs par semaine de 48 heures. Je lui garantis le travail pour une période minima de un an à partir de ce jour. Lu et approuvé, signé MARTINI

Come doveva agire il tribunale in questo caso? Dove stavano la ragione ed il torto? Il consigliere provò ad affidarsi all'analisi sia del contratto che delle azioni delle due parti.

Innanzitutto: quell'attestato non poteva considerarsi formalmente un contratto, non essendo stato firmato dal lavoratore. Poteva però esserlo *de facto*? L'operaio era già stato licenziato una prima volta, per mancanza di commesse, il 15 febbraio, aver accettato le dimissioni con una lettera del 18, per poi essere di nuovo richiamato il 25. A fare fede, erano delle lettere firmate dalle due parti. Avendo accettato il primo licenziamento sembrava che l'operaio desse per scontato che il lavoro era saltuario. A inizio marzo, fu licenziato una seconda volta, definitivamente. Provando a trovare lavoro, si era però scontrato con il fatto che la sua carta d'identità riportava l'esistenza di un contratto annuale, per cui un imprenditore si era detto impossibilitato ad assumerlo.

Il consigliere diede ragione a Mannucchi, anche se ridusse l'indennizzo a 2000 franchi. In fin dei conti, il datore non aveva portato alcuna prova dell'esistenza di altri accordi e l'operaio aveva subito innegabilmente un danno<sup>1361</sup>.

---

1360AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>802, Mannucchi Angelo c. Martini

1361«Attendu que MARTINI ne rapporte pas la preuve que des accords autres que ceux en date du 17 décembre 1929 aient existé, qu'en se ravisant ainsi MARTINI a attribué, peut-être involontairement, à l'attestation en date du 17 décembre 1929 un caractère qu'elle n'avait pas, qu'il semble reconnaître pas là même qu'il était lié à MANNUCCHI par un contrat d'un an et qu'il lui doit une juste réparation du préjudice qu'il lui a fait subir de ce fait»



Questo non fu il solo caso di questo tipo, in cui l'imprenditore provava a sottrarsi alle sue responsabilità, asserendo che un accordo scritto non era da considerarsi un vero e proprio contratto, ma come un semplice «certificat de complaisance»<sup>1362</sup> o arrivando a sostenere che l'operaio, giunto in Francia da Tunisi grazie ad un finto contratto, si era rifiutato di lavorare<sup>1363</sup>.

Le carte dei *prud'hommes* ci mostrano fenomeni di sopraffazione da parte di imprenditori francesi che approfittavano di condizioni di analfabetismo o di scarsa conoscenza della lingua. È quello che successe a Rodriguez Vieira, operaio cavatore a Berre, ma di cui non conosciamo la nazionalità, che «étant complètement illettré et sachant à peine faire le calcul a été trompé par son employeur».<sup>1364</sup> Era stato assunto nel novembre del 1936 dai fratelli Isnard, con un contratto di un anno. A detta dei proprietari della cava, questo contratto era stato fatto «sur les instances pressantes de ce dernier [Vieira]», poiché questi «avait besoin d'un contrat à l'effet de faire renouveler sa carte d'identité». Visto che la carta d'identità era rifiutata ai semplici manovali, i fratelli Isnard avevano deciso, a detta loro, di registrare Vieira come operaio. Insomma, a detta dei datori di lavoro

il était convenu entre les parties qu'il s'agissait seulement de faire renouveler une carte d'identité, mais que Vieira, ne pouvant exercer que la profession de manœuvre continuerait à toucher le salaire convenu antérieurement.

I datori continuavano:

[a]ttendu donc que si le Conseil accordait une indemnité correspondant à la durée du contrat qui reste à courir jusqu'au mois de novembre, l'équilibre se trouverait fortement rompu en faveur du demandeur qui aurait gagné l'avantage de toucher deux salaires au lieu d'un [il lavoratore era stato intanto assunto in un cantiere a Berre] et d'avoir bénéficié de l'obtention d'une carte d'identité d'étranger avec mention 'travailleur' (avantage qui droit s'apprécier).

Queste ultime parole sono da sottolineare: l'averne una carta d'identità era un «vantaggio che doveva essere apprezzato». Vero o falso che fosse, i *prud'hommes* conclusero che il contratto era stato firmato ed era a durata determinata di un anno. Purtroppo nessun contratto collettivo esisteva per gli operai cavatori, quindi una parte delle richieste non poté essere soddisfatta: i diritti potevano entrare dalla porta per riuscire subito dalla finestra.

Lungi dal soffermarsi sui formalismi dei contratti, i probiviri provarono in tutti casi ad individuarne l'essenza basandosi sulle relazioni sociali e le azioni concrete che costituivano il rapporto di lavoro tra datore ed operaio.

Ad ogni modo, la questione dei contratti di comodo doveva essere un problema abbastanza diffuso se pensiamo che la questione giunse, nel luglio 1931, ad interrogare

---

1362AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>813, 9 giugno 1934, Doliveira Arthur c. Société Anonyme Safer

1363ABDR, CPA, 1675 W 4, 29 maggio 1931, Mohamed Ben Ahmed c. Duclos Industriel

1364ADBR, CPA, 1675 W 8, 6 agosto 1937, Vieira Rodriguez c. Isnard frères

anche la Corte di Cassazione. La massima corte era stata chiamata ad esprimersi sulla sentenza emanata dalla Corte di Appello di Parigi il 18 novembre 1930<sup>1365</sup>. Un certo Marchesi, imprenditore, aveva rilasciato dei certificati di impiego a degli operai italiani, che riportavano un lavoro diverso da quello che stavano svolgendo, e come residenza una località inesistente. Da quanto risultò dal processo, Marchesi aveva rilasciato i falsi certificati in cambio di un corrispettivo economico.

L'entrepreneur qui, avec connaissance, délivre à des ouvriers étrangers, arrivant en France pour y exercer un métier, des certificats d'embauchage fictifs, contenant des indications mensongères sur leur domicile, sur leur métier, en vue, par ceux-ci, de se faire délivrer, par la fausse déclaration qu'ils étaient à son service, les certificats d'immatriculation, se rend complice par aide et assistance du délit de fausses déclarations et de dissimulation d'identité commis par ces ouvriers.

Ad essere stati violati erano l'art. 3 della legge dell'8 agosto 1893, modificata dalla legge del 16 luglio 1912<sup>1366</sup> e degli articoli 39 e 60 del Codice penale. Prestando attenzione alle differenze tra il modo di agire dei probiviri e di un tribunale ordinario, per di più in ambito penale, si vede come ai probiviri non interessasse in alcun modo l'aspetto legale del contratto, la sua correttezza formale, il fatto che da questo potesse derivare un reato relativo all'immigrazione clandestina. Più che il vero ed il falso, i *prud'hommes* cercavano - nelle relazioni, negli atti e nelle azioni - la prova del verosimile, cioè l'accordo - fosse esso formale o informale, scritto o orale, di natura locale o internazionale - che aveva retto la relazione lavorativa nel momento in cui si era sviluppata.

#### 4.2 I certificati di lavoro

Dalle statistiche che abbiamo realizzato sui conflitti di lavoro a Parigi, appare che i certificati di lavoro diventarono, dopo i salari, la richiesta più frequente. Già richiesti negli anni Venti (come mostrato dalle statistiche che abbiamo raccolto dalle pubblicazioni del *Compte Général de l'Administration de la Justice Civile et Commerciale et de la Justice Criminelle*) anche il valore dei certificati del lavoro mutò profondamente a partire dalla seconda metà degli anni Venti, quando divenne lo strumento per richiedere i sussidi di disoccupazione. Ma cos'era il certificato di lavoro e da dove proveniva?


Questo strumento amministrativo era stato introdotto dalla legge del 2 luglio 1890, integrata poi all'articolo 24 del Codice del Lavoro, che affermava che

toute personne qui engage ses services peut, à l'expiration de son contrat, exiger de celui à qui elle les a loués, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et l'espèce de travail auquel elle a été employée.

---

1365Cour de Cassation, Chambre criminelle, 10 luglio 1931, *Dalloz hebdomadaire*, 1931, p.508; *RIJT*, 1931, p.217

1366Denominata *Loi sur l'exercice des professions ambulantes et la circulation des nomades*, introdusse un *carnet d'identité* su cui per la prima avveniva un riconoscimento antropometrico



Il certificato, che riportava informazioni estremamente succinte, aveva come obiettivo, secondo la *Chambre de Commerce* di Parigi, quello di «d'abolir la pratique du livret ouvrier, qui avait donné lieu, en raison des renseignements qu'il contenait, à des nombreuses critiques dans les milieux ouvriers»<sup>1367</sup>. Era quindi un documento in continuità con il vecchio *livret ouvrier*, quest'ultimo, istituito nel 1803, era diventato uno strumento di identificazione per gli operai, abolito poi nel 1883 a causa dell'uso punitivo e repressivo che aveva assunto<sup>1368</sup>. Il *certificat* differiva quindi dal *livret* perché non riportava le informazioni che avrebbero potuto mettere in cattiva luce il lavoratore di fronte ad un nuovo datore di lavoro, quali le annotazioni sui comportamenti, sulla condotta o sugli orientamenti sindacali.

Il certificato di lavoro fu inoltre uno strumento adottato in diversi Paesi tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. In Germania, ad esempio, fu introdotto dal Codice di Commercio del 1897, mentre in Italia arrivò con il decreto legge 9 febbraio 1919 n°11. In Argentina, il certificato di lavoro fu introdotto dall'art.158 del Codice di Commercio. In tutti questi contesti tale certificato era stato al centro di contenziosi giudiziari, in particolare su due questioni dirimenti: se spettasse all'operaio chiederlo al momento della fine del contratto e cosa potesse esserci scritto da parte del datore di lavoro<sup>1369</sup>.

<sup>1367</sup>Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France, *Bulletin de la Chambre de commerce de Paris*, 18 février 1933, p.234

<sup>1368</sup>A. Dewerpe, *En avoir ou pas. À propos du livret d'ouvrier dans la France du XIXe siècle*, cit.; A. Stanziani, *Les métamorphoses du travail contraint. Une histoire globale XVIIe-XIXe siècle*, cit., pp. 124-125; B. Veneziani, *The Evolution of the Contract of Employment*, cit., pp. 41 e sgg.

In Francia, la storia del certificato di lavoro cambiò con il decreto del 28 dicembre 1926, quando divenne lo strumento amministrativo per richiedere i sussidi di disoccupazione. Esso era infatti l'unica prova per dimostrare di aver lavorato per un determinato periodo di tempo ad un determinato salario<sup>1370</sup>.

Perché allora le richieste del certificato non erano aumentate già a partire dalla seconda metà degli anni Venti? Per due ragioni principali. La prima è che i fondi municipali di disoccupazione furono istituiti molto lentamente ed a macchia di leopardo sul territorio nazionale<sup>1371</sup>. In secondo luogo, il decreto del 1926 fu modificato varie volte, espandendo progressivamente la platea di coloro che avevano il diritto a richiedere i sussidi. Una circolare del 10 marzo 1931 estese il sussidio ai *chômeurs partiels* (sottoccupati), ovvero a coloro che lavoravano meno di quattro giorni alla settimana<sup>1372</sup>.

Con l'esplosione della crisi, inoltre, sorse un dibattito su chi fosse da registrare come disoccupato 'involontario'. La legge proteggeva infatti solo questa categoria, ma ci volle l'intervento del Parlamento, del Governo e della giustizia per affinare il concetto di disoccupato 'involontario'<sup>1373</sup>. Furono infatti emanati due decreti, il 13 febbraio ed il 10 marzo 1931, una circolare ministeriale il 21 febbraio e la Corte di Cassazione si espresse sull'argomento il 16 marzo<sup>1374</sup>. La crisi economica stava infatti operando e spingendo per una migliore definizione degli aventi diritto<sup>1375</sup>.

È in questo quadro normativo in continua evoluzione, sulla spinta della crisi economica, che le rivendicazioni attorno al certificato di lavoro assunsero una nuova ragion d'essere. I *prud'hommes* divennero incontestabilmente il luogo dove il mancato rilascio del certificato doveva essere giudicato dando diritto ad un indennizzo. Come ebbe modo di affermare la Corte di Cassazione il 18 luglio 1934, questi indennizzi «sont de droit, sans que le demandeur ait à faire la preuve du préjudice. Il appartient uniquement au conseil de Prud'hommes d'en évaluer l'étendue et le montant»<sup>1376</sup>.

Un chiaro esempio dell'importanza che assunse il certificato di lavoro all'inizio degli anni Trenta, ci viene restituito dal conflitto tra Mario Ravagli, operaio tagliatore di pietre, e tale Vanni, un *tâcheron*. L'operaio non aveva ricevuto il certificato per il periodo in cui aveva lavorato per Vanni, ovvero dal 20 novembre 1927 al 7 novembre

---

1369In Francia come in Germania e Italia si affermò la giurisprudenza secondo cui dovesse essere l'operaio a richiedere il certificato. Per l'Italia, si veda le sentenze della Corte di Cassazione del 2 dicembre 1932, 10 febbraio 1934, e 22 dicembre 1937 in «Diritto del lavoro», 1933, II, p.130; 1934, II, p.324; 1938, II, p.130 M. L. Deveali, *Lineamientos de derecho del trabajo*, cit., pp. 247.

1370*Répertoire administratif des maires et des conseillers municipaux*, 1927/03

1371*Journal Officiel*, 1 avril 1932, p.3500, *Revue de l'immigration : organe technique et pratique pour l'étude du statut et des conditions d'emploi des étrangers en France*, 07/1931, p.4

1372*Journal des communes* (Paris), 1931, p.132

1373*La Voix du Peuple*, 1933/01, p.18

1374*Journal des communes* (Paris), 1931, p.132

1375N. Baverez, *La spécificité française du chômage structurel de masse, des années 1930 aux années 1990*, cit.; Sui cambiamenti in materia di disoccupazione in Francia rimandiamo a R. Salais, *La formation du chômage dans les années trente*, in «Economie et Statistique», 155 (1983), pp. 15–28.

1376*Le Droit Ouvrier*, 1935/09-1935/10, p.227

1933<sup>1377</sup>. Il consiglio dei probiviri condannò l'accusato a pagare 2024 franchi, ovvero ventitré franchi per ogni giorno di mancata emissione del certificato: lo stesso ammontare che il lavoratore avrebbe ricevuto come sussidio di disoccupazione se avesse avuto il certificato per fare domanda<sup>1378</sup>.

Con l'emergere della protezione sociale, la mancanza di un certificato causava l'impossibilità di richiedere le prestazioni sociali di cui il lavoratore aveva diritto, portando ad una concreta riduzione delle entrate. Inoltre, in assenza di un certificato di lavoro era difficile trovare un nuovo lavoro. André Hance, un operaio cementista, richiese all'impresa Nolter «un indennizzo di duecentoottanta franchi per mancata consegna del certificato di lavoro che aveva richiesto più volte. A causa della mancanza di questo documento, egli non p[oteva] ricercare un lavoro nella sua professione, e per questo motivo ha subito un grande danno»<sup>1379</sup>. Una legge approvata il 5 febbraio 1932, infatti, aveva introdotto delle sanzioni per quegli imprenditori che assumevano lavoratori che avevano già un contratto in esecuzione con un altro datore di lavoro. Il certificato doveva quindi riportare la dizione «*libre de tout engagement*» e divenne l'unico strumento per assumere un lavoratore senza il rischio di incorrere in una sanzione legale (art. 23 del Codice del lavoro).

Questa funzione assunta dal certificato di lavoro ci ricorda il ruolo, molto simile, che aveva già assunto la carta d'identità per la manodopera straniera. Ad esplicitare questa similitudine fu il consiglio dei probiviri di Aix-en-Provence il 15 maggio del 1931, relativamente al caso dell'operaio italiano Alexandre Locatelli, operaio edile, contro Émile Rollando. Tra le richieste, Locatelli aveva incluso settecento franchi di risarcimento per mancato rilascio del certificato di lavoro e della carta di identità, ponendo i due documenti sullo stesso piano dal punto di vista del danno che era derivato alla propria 'occupabilità'. Tale lettura fu accettata dai giudici, che affermarono

que le refus de délivrance d'un certificat de travail est générateur de dommages-intérêts [...]; que le refus de restitution des papiers d'identité, appartenant au demandeur qui est de nationalité étrangère et détenus par le patron est également générateur de dommages-intérêts;

Attendu que le patron, en ne pas remettant à son ancien ouvrier, au moment du départ de celui-ci, les pièces dont il est question ci-dessus, a commis un abus de droit, dont il est responsable et dont il doit réparation; que cet abus de droit a empêché l'ouvrier de d'embaucher ailleurs et lui a occasionné une perte de temps se traduisant par 14 jours au cours des quelles il n'a pu se livrer à aucun travail.

Insomma, il mondo del lavoro francese andava verso una sempre più marcata formalizzazione/burocratizzazione, segnata dalla presenza di carte e certificati che erano funzionali non solo ad accedere ai nuovi diritti sociali introdotti dalla legislazione, ma anche a cercare nuove occupazioni. In questo processo di formalizzazione e irreggimentazione, la manodopera straniera aveva, in qualche maniera, aperto la strada.

---

1377AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>811, 3 febbraio 1934, Ravagli Mario c. Vanni

1378«Attendu que faute dudit certificat Ravagli ne pouvait être inscrit à la Caisse de Chômage de son arrondissement et ne pouvait pas toucher l'allocation de chômage de 23fr par jour à laquelle il avait droit»

1379AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>813, 2 giugno 1934, Hance André c. Entreprise Nolter

A darcene un'ulteriore prova sono le lettere inviate da Tina Cremonini ai parenti in Italia. Tina era la moglie di Mario Cremonini, lavoratore italiano che abbiamo trovato coinvolto in un contenzioso nel 1931<sup>1380</sup>, e sul cui conto è presente un fascicolo personale presso il Casellario Politico Centrale<sup>1381</sup>. La Prefettura di Bologna intercettò la corrispondenza che Tina scambiò con la propria famiglia nel periodo tra il dicembre 1936 ed il settembre successivo, periodo in cui suo marito decise di unirsi alle Brigate Internazionali impegnate nella guerra civile spagnola. Uno scorcio sulla sua condizione lavorativa ci proviene da una missiva inviata il 27 agosto 1937 da Montreuil:

Cari genitori,

[...] Se fossi francese con il mestiere che ho sarei ricca ma come straniera fino che non trovo un posto stabile è difficile guadagnare bene e poi come infermiera perché non posso fare la levatrice mi vorrebbero 10 anni di naturalizzazione vedete dunque quante noie [...] <sup>1382</sup>

Scopriamo quindi che Tina era una levatrice in Italia, occupazione preclusa agli stranieri anche dopo la naturalizzazione per effetto della legislazione restrittiva introdotta nel 1934 sulle professioni sanitarie. Dalle lettere successive veniamo però a sapere che la sua condizione di straniera, oltre che di lavoratrice, fu pericolosamente a cavallo tra legalità ed illegalità. Scriveva infatti il 4 settembre 1937:

Cara Madre,

[...] Purtroppo sì avrò ancora bisogno di un piccolo aiuto, io non so che farci né a che Santo votarmi perché mi hanno ripresa la carta di lavoro appena che me l'avevano data perché quelle di Mario sono scadute e fino che lui non rientra qui in Francia per mettersi in regola io non avrò diritto di lavorare fuori solamente in casa che non si guadagna quasi niente e come vedrete nella lettera che vi unisco [...] vedrete che sono verità <sup>1383</sup>.

Mario Cremonini le aveva scritto infatti dalla Spagna il 20 agosto:

Mogliettina mia cara

[...] una volta che saranno rinnovate le mie carte, troveremo facilmente il certificato necessario per farti concedere il diritto al lavoro, e così potrai guadagnarti la vita per te e tua figlia, e io farò ancora nuove *demarche*, per vedere come posso inviarti soldi [...] <sup>1384</sup>

Quando tornò il marito, nel settembre 1937, la situazione sembrò andare lentamente verso la normalità, normalità che passava ancora dall'ottenimento faticoso dei documenti:

Cara Madre e caro padre,

---

1380AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>802, 13 giugno 1931, Valle, Gianosi, Gamberini et al. c. Gross

1381ACS, CPC, b.1528, «Cremonini Mario»

1382Ivi, Copia di lettera conforme all'originale a Celestina Querzola da figlia, 27 agosto 1937

1383Ivi, Lettera diretta a Querzola Celestina, 4 settembre 1937

1384Ivi, Lettera di Cremonini Mario a Tina Cremonini, 20 agosto 1937

[...] In quanto a Mario ora lavora da due settimane, è tornato come sapete il 9 settembre e dopo il suo ritorno è stato due mesi senza lavoro e non aveva diritto di prendere il sussidio di disoccupazione perché era stato fuori di Francia dieci mesi. Adesso in seguito sì [che] l'avrà. [...]<sup>1385</sup>

Questa corrispondenza apre uno spaccato sul mondo quotidiano degli stranieri dell'epoca. Sia Tina che Mario scrivevano di un «diritto al lavoro» che era condizione necessaria per avere i diritti (il sussidio di disoccupazione) e poter permanere sul territorio. Al tempo stesso, questo diritto al lavoro era strettamente legato all'ottenimento del certificato di lavoro. La professionalità di Tina non era riconosciuta, dovendosi barcamenare tra lavori domestici mal pagati e, soprattutto, svolti sempre senza un riconoscimento ufficiale.

Alla luce dei documenti sui certificati di lavoro fin qui analizzati, possiamo concludere che i probiviri divennero, in periodo di crisi economica, uno spazio a cui ricorrere per rivendicare l'accesso alle politiche contro la disoccupazione e per continuare a percepire un reddito nei periodi di non lavoro<sup>1386</sup>. Inoltre, con i certificati di lavoro i consigli iniziarono ad interessarsi di protezione sociale in maniera ampia e trasversale a tutti i settori e tutte le qualifiche. Il salario perdeva la sua forma classica di pura retribuzione economica, e vedeva aggiungersi una parte differita nel tempo, di cui cui carte e certificati erano il tramite.

### 4.3 Le assicurazioni sociali

A inizio anni Trenta, fecero la loro comparsa nei *prud'hommes* le richieste relative alle carte delle assicurazioni sociali. Dopo quasi un decennio di dibattito parlamentare, la nuova normativa dell'aprile 1928 riuniva in sé una serie di protezioni contro i rischi di malattia, disoccupazione, vecchiaia, maternità. A beneficiarne erano coloro che lavoravano per un datore di lavoro e la cui remunerazione annua era fissata tra i 1000 ed i 21000 franchi. Secondo Michel Laroque, la limitazione dei beneficiari rappresentava uno dei limiti maggiori della legge, ovvero la scarsa solidarietà tra lavoratori con alti e bassi salari<sup>1387</sup>. A definire meglio la platea fu la circolare del 23 agosto 1930 secondo cui:

La qualité de salarié peut être déterminée non pas tant d'après la nature ou la qualification juridique du contrat qui unit l'employeur à l'ouvrier ou l'employé, que d'après la situation de fait devant laquelle se trouve l'intéressé [...]. Il faut et il suffit que le travailleur qui remplit les conditions prévues par la loi soit, en fait, dans un rapport de dépendance personnelle ou de subordination économique à l'égard de celui qui l'emploie<sup>1388</sup>.

---

1385Ivi, Lettera diretta a Querzola Celestina da Tina Cremonini, 9 dicembre 1937

1386Su questo aspetto, rimandiamo a quanto già detto nel terzo capitolo in merito all'andamento dei contenziosi ad inizio anni Trenta

1387M. Laroque, *Des premiers systèmes obligatoires de protection sociale aux assurances sociales*, cit., pp. 45.

1388Journal Officiel p.9848. Citato in M. Dreyfus et al., *Se protéger, être protégé: Une histoire des assurances sociales en France*, cit., pp. 82; P. Mattera, *Il conflitto ben temperato. Le assicurazioni sociali in Francia negli anni Venti, tra riforme e lotta politica*, cit., pp. 171.

Ad essere esclusi dalla nuova normativa erano i lavoratori che erano già coperti da regimi speciali, come gli statali, ferroviari, tranviari, minatori, marittimi, i lavoratori presso società di servizi pubblici. Le assicurazioni sociali non ebbero un successo uniforme su tutto il territorio nazionale, concentrandosi i beneficiari soprattutto nel dipartimento della Senna e nelle grandi città, con Senna e Seine-et-Oise che coprivano da soli il 25% degli assicurati nelle professioni non agricole<sup>1389</sup>.

Come già visto nel primo capitolo, il nuovo sistema esclude una parte dei lavoratori stranieri, tutelando coloro che provenivano da Paesi firmatari di trattati bilaterali con la Francia<sup>1390</sup>. Il nuovo sistema era finanziato da una contribuzione bipartita dell'8%. Come sottolineato dalla storiografia, però, i datori di lavoro si mostrarono da subito inclini all'evasione. L'amministrazione ebbe l'ordine di essere mansueta con i datori che non versavano i propri contributi, ma di perseguire coloro che trattenevano i versamenti dei propri operai (circolare del Ministero degli interni del 21 novembre 1933)<sup>1391</sup>. Fu proprio contro questi imprenditori morosi che i probiviri furono chiamati ad intervenire, nello specifico sulla mancata restituzione delle carte delle assicurazioni sociali.

La legge sulle assicurazioni sociali del 1928 e il decreto attuativo del 12 giugno 1930, introdussero nei luoghi di lavoro questo nuovo documento, su cui ogni datore di lavoro doveva apporre le marche che dimostravano gli avvenuti versamenti contributivi<sup>1392</sup>. Il lavoratore doveva presentare questa documentazione ad ogni assunzione, il datore di lavoro le conservava per apporvi le marche di ciascun versamento contributivo, mentre, al licenziamento, il datore di lavoro doveva restituire le carte al lavoratore. La mancata restituzione di questi documenti poteva ledere il lavoratore in due modi. Innanzitutto non poteva chiedere alle Casse le prestazioni di cui aveva diritto, in secondo luogo non poteva essere assunto da un nuovo imprenditore, poiché questi avrebbe dovuto esigere tali carte per assumerlo. Inoltre, con la circolare Marquet del 2 maggio 1934 il disoccupato non poteva più essere iscritto ad alcuna cassa senza la presentazione delle carte delle assicurazioni sociali<sup>1393</sup>.

Ben presto queste carte entrarono a far parte della quotidianità dei lavoratori al pari dei certificati di lavoro, sia per il riconoscimento dei diritti sociali sia per la ricerca di una nuova occupazione. Accadeva spesso che gli operai chiedessero congiuntamente le carte delle assicurazioni ed il certificato di lavoro, poiché, come ebbero modo di

---

1389M. Dreyfus *et al.*, *Se protéger, être protégé: Une histoire des assurances sociales en France*, cit., pp. 110.

1390A. Pairault, *La loi sur les assurances sociales et les travailleurs étrangers*, cit.

1391M. Dreyfus *et al.*, *Se protéger, être protégé: Une histoire des assurances sociales en France*, cit., pp. 88.

1392«l'assuré qui travaille à titre permanent pour un seul employeur remet à son employeur sa carte de cotisations et son feuillet trimestriel. [...] L'employeur conserve les deux documents, y appose les timbres lors de la paye et les renvoie, à leurs échéances respectives, au service départemental, le tout sous sa responsabilité. Lorsque l'assuré quitte son emploi, l'employeur lui remet la carte et le feuillet en cours de validité, ou, s'il y a lieu, l'attestation qu'il vient d'envoyer, l'un ou l'autre, au service», dal decreto del 12 giugno 1930 sulla « Présentation et échange des cartes de cotisations ».

1393*Le Droit Ouvrier*, 1935/03-1935/04, p.69



affermare i *prud'hommes* di Aix-en-Provence a proposito di un contenzioso che fu giudicato all'inizio del 1931

en privant le demandeur de ces deux documents aux moment où a pris fin le contrat verbal de travail qui liait les parties, le [patron] a mis [le travailleur] dans l'impossibilité de trouver du travail dans sa profession d'ouvrier maçon, et lui a causé un préjudice considérable dont il lui doit réparation<sup>1394</sup>.

L'equiparazione tra i due documenti era totale, e spesso la richiesta di indennizzo era unica per entrambi. Dai conflitti promossi da gruppi di lavoratori emerge come i contenziosi sulle carte delle assicurazioni sociali fossero assolutamente trasversali a lavoratori francesi e stranieri, uomini e donne, come si ha modo di osservare dal litigio che vide confrontarsi, tra l'agosto ed il settembre 1931, quarantacinque operai ed impiegati contro tale Villiers, proprietario dell'omonima azienda produttrice di aerei a Berre<sup>1395</sup>. In questo caso, il risarcimento era cumulativo sia del licenziamento abusivo, sia della mancata consegna delle carte delle assicurazioni sociali e dei certificati di lavoro che, anche in questo caso, avrebbero impedito ai lavoratori di essere assunti da altre fabbriche<sup>1396</sup>.

Ricordiamo che la competenza dei *prud'hommes* nei contenziosi riguardanti le assicurazioni sociali fu riconosciuta solo dopo una lunga e aspra battaglia sindacale<sup>1397</sup>. I probiviri furono visti come l'arena legittima per condurre la battaglia per l'applicazione e l'estensione delle leggi sociali. Il mondo sindacale, infatti, non era sempre stato favorevole alle assicurazioni sociali, con il mondo comunista che aveva sempre avversato l'idea che le assicurazioni potessero essere gestite da o con i datori di lavoro e fossero anche alimentate dai contributi dei lavoratori<sup>1398</sup>. La battaglia giudiziaria diventava quindi uno spazio per arginare i limiti di un modello su cui vi era più di una perplessità.

Di fronte all'incertezza su quale istituzione fosse competente, nei primi anni di applicazione della legge del 1928 sulle assicurazioni sociali i *prud'hommes* agirono in ordine sparso. Ad Aix-en-Provence, dopo aver sentenziato senza porsi problemi fino all'agosto 1931, i probiviri, da settembre, iniziarono a dirsi incompetenti in materia<sup>1399</sup>.

---

1394AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>815, 6 ottobre 1934, Azzoni vs Bernachini

1395ADBR, CPA, 1675 W 4, 18 agosto 1931, Richard René et al. contro Villiers

1396Secondo una formula trovata in tutti i singoli casi della vertenza: «Attendu d'autre part, qu'ayant été remercié abusivement [le demandeur] a droit à des dommages-intérêts, non seulement à raison du renvoi abusif, mais aussi par suite du refus des Etablissements Villiers de lui délivrer un certificat de travail et de lui restituer sa carte d'assurances sociales, ce qui l'empêche aujourd'hui de s'embaucher dans un autre atelier»

1397Si veda il capitolo 3

1398M. Dreyfus, *Liberté, égalité, mutualité. Mutualisme et syndicalisme 1852-1967*, cit., pp. 135; P. V. Dutton, *Origins of the French Welfare State: The Struggle for Social Reform in France, 1914-1947*, cit., pp. 104.

1399«Attendu que le Conseil n'a pas à connaître des difficultés qui s'élèvent entre employeurs et employés, relativement à l'application de la loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales; que l'article 63 de la dite loi dispose que ces difficultés seront soumises à une commission spéciale présidée par le Juge de Paix; Attendu, dans ces condition, qu'il y a lieu, pour lui, de se déclarer incompétent à raison de la demande formulée sur ce point», ADBR, CPA, 1675 W 4, 22 settembre

Contrariamente a loro, gli edili di Parigi non si dichiararono mai incompetenti, rivendicando anzi la legittimità dei *prud'hommes* a giudicare i datori di lavoro che si sottraevano dall'obbligo di restituire le carte. Fu in questo contesto di incertezza che si espresse a più riprese la Corte di Cassazione, legittimando l'azione probovirale in materia.

A seguito di queste precisazioni, anche i consigli dei probiviri che si erano precedentemente detti incompetenti, tornarono ad occuparsi di assicurazioni sociali poiché erano chiamati a definire il risarcimento del danno subito dalla loro mancata restituzione. Così il consiglio dei *prud'hommes* di Aix tornò a condannare i datori di lavoro in casi in cui l'assenza della carta delle assicurazioni sociali aveva impedito l'impiego degli operai presso altre imprese<sup>1400</sup>.

Il 2 maggio 1934 fu emanata la già citata circolare Marquet, che incrementò il valore pratico e simbolico delle carte delle assicurazioni sociali rendendole necessarie per l'iscrizione alle casse di disoccupazione. Il certificato di lavoro non bastava più, rischiando di essere *de complaisance* (anche questo richiama una similitudine con le carte d'identità) o di essere redatto da un datore di lavoro non in regola con i versamenti contributivi. Le carte delle assicurazioni sociali diventavano quindi un meccanismo di controllo per l'accesso ai sussidi di disoccupazione, come del resto era già previsto dall'articolo 21 della legge del 5 aprile 1928 inerente alla disoccupazione.

La circolare Marquet ebbe un effetto immediato sui probiviri per il calcolo delle indennità da accordare ai lavoratori. Essendo le carte delle assicurazioni ormai parificate al certificato di lavoro, ed essendo entrambi funzionali ad ottenere il sussidio di disoccupazione, il loro 'valore' diventava la somma di denaro che il lavoratore o la lavoratrice avrebbe ricevuto qualora ne fosse stato in possesso<sup>1401</sup>.

Col tempo, la mancata affiliazione del proprio datore di lavoro ad una Cassa diventò la ragione per la rottura di un contratto di lavoro. Stéphano (probabilmente Stefano) Oggiano<sup>1402</sup> era un cavaiolo che aveva lavorato a Aix-en-Provence per Joseph Canton fino al 18 marzo 1937<sup>1403</sup>. Aveva richiesto a più riprese a Canton di mettersi in regola con le assicurazioni sociali poiché l'operaio non era stato ancora registrato presso le Casse. Il consiglio riconobbe che il licenziamento rappresentava una rottura ingiusta del contratto derivante dalla sola volontà di non adempiere ai propri doveri di fronte alle casse assicuratrici.

Con lo sviluppo delle assicurazioni sociali si può comprendere quanto la battaglia nei probiviri e per i probiviri fu centrale per il mondo sindacale francese<sup>1404</sup>. I

---

1931, Fernandez, Dol, Lavagetti et al. c. Julien frères

140020 aprile 1934, zuccato vs Roux; 18 agosto 1934 Robertti e Florian vs. Brumet


1401 *Le Droit Ouvrier*, 1935/03-1935/04, p.74

1402 Assente dalla lista nominativa del censimento del 1931, ADBR, LRP, 6 M 486 – 1931. Presso l'indirizzo di domicilio da lui dichiarato ai probiviri, risulta presente un agglomerato di famiglie italiane. Oggiano non è presente neppure nei registri di naturalizzazioni

1403 ADBR, CPA, 1675 W 8, Oggiano Stéphano c. Canton Joseph

1404 Già Claude Didry ha mostrato come le assicurazioni sociali, al pari delle convenzioni collettive, furono unate dai sindacati come una leva per l'azione militante presso i lavoratori C. Didry, *La*

*prud'hommes* divennero uno strumento per l'affermazione delle nuove politiche sociali, ed al contempo queste ultime portarono ad un aumento considerevole delle cause che affluirono ai consigli.



In questo processo il comportamento degli stranieri non differiva particolarmente. Singoli casi ci dimostrano che non vi fosse per loro alcuna limitazione formale, sin dall'inizio degli anni Trenta, a richiedere le carte<sup>1405</sup>. Come mostrato in precedenza, infatti, agli stranieri che non erano tutelati da trattati bilaterali era amputata la parte di contributi spettante allo Stato, ma ciò non esentava invece i datori di lavoro a versare la loro quota<sup>1406</sup>. Inoltre, le carte delle assicurazioni sociali, al pari dei certificati di lavoro e delle carte d'identità, divennero strumenti indispensabili per farsi assumere di nuovo dopo un licenziamento, ovvero strumenti per restare nel mercato del lavoro legale. Queste carte incarnarono quindi diverse finalità economiche e amministrative, ma rappresentavano, in un modo o nell'altro, il sorgere di una protezione sociale profondamente ancorata al lavoro salariato. Non si può negare che l'avvento delle assicurazioni sociali segnò uno spartiacque nel mondo del lavoro, tra chi era impiegato in una condizione legale, e quelle persone che avevano una condizione giuridica incerta. Questo aspetto è stato sottolineato già per la manodopera femminile, che si trovava spesso esclusa dai benefici delle assicurazioni sociali perché le aziende per cui

*convention collective en 1936, les deux registres d'une institution légale dans les conflits sociaux du Front Populaire*, cit., pp. 149.

1405Giacomo Torrice, registrato come italiano nel censimento italiano del 1931, ADSSD, LRP, La Courneuve, 1931, D2M8/102, coinvolto nel contenzioso Torrice c. Mossino, AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>802, 13 giugno 1931; Pietro Tonelli, presente in ACS, CPC, b.5146, coinvolto nel contenzioso Tonelli c. Société De Missiet et Co., AVP, CPB, 3 ottobre 1931

1406A. Pairault, *La loi sur les assurances sociales et les travailleurs étrangers*, cit.; P.-A. Rosental, *Migrations, souveraineté, droits sociaux*, cit.

lavoravano non si mettevano in regola nei confronti delle casse previdenziali<sup>1407</sup>. Questo è quello che molto probabilmente successe tra le maestranze di origine straniera, specialmente per chi si trovava in una condizione di clandestinità. Non vi è dubbio che l'azione giudiziaria fu però un modo per far emergere il sommerso, slegando la condizione giuridica dello straniero o della straniera da quella del lavoratore o della lavoratrice.

#### 4.4 Gli assegni familiari

Di matrice diversa erano gli assegni familiari, simbolo di un modello di protezione sociale di impronta familista e natalista, che aveva trovato una grande legittimazione dalle due encicliche di Pio XI *Casti Connubi*, sulla famiglia e, soprattutto, *Quadragesimo Anno*, riaffermazione della dottrina sociale della Chiesa a quarant'anni dalla *Rerum Novarum*. La storica Yolande Cohen ha fatto rientrare gli assegni familiari nella categoria delle politiche maternaliste, ovvero quelle con cui lo Stato entrò nella sfera privata della donna<sup>1408</sup>. A nostro avviso lo Stato non si limitò ad entrare nel privato della donna, ma lo fece usando come perno il marito lavoratore. L'istituzionalizzazione degli assegni familiari avvenuta nel 1932 si iscrisse infatti nel progetto del padronato francese di mantenere il controllo su una porzione consistente di protezione sociale tramite il controllo delle Casse di compensazione (*Caisses de compensation*), quelle su cui venivano versati i contributi per gli assegni. Come per le assicurazioni sociali, furono numerosi i datori di lavoro che non pagavano i contributi per gli assegni familiari e, in misura persino maggiore, quelli che istituirono piccole Casse di compensazione al fine di poter meglio controllare i costi e gestire le spese in maniera diretta. Nonostante ciò, è un dato di fatto che i contributi datoriali non smisero di aumentare per tutti gli anni Trenta, al pari dei versamenti erogati dalle Casse ai lavoratori<sup>1409</sup>.

Nel campione da noi studiato, possiamo notare come le richieste inerenti gli assegni familiari esplosero a partire dal 1934. Erano già presenti conflitti in materia negli anni precedenti, ancora quando ancora questa forma di protezione sociale discendeva da una libera scelta dell'imprenditore di affiliarsi ad una Cassa di compensazione. Fu con la legge dell'11 marzo 1932, modificata poi da quelle del 30 giugno e del 9 dicembre 1934, che gli assegni familiari divennero obbligatori andando a costituire gli articoli dal 74 e 101 del Libro I del Codice del Lavoro<sup>1410</sup>. L'entrata in vigore della legge nei diversi rami della produzione fu definita da decreti attuativi distinti per settori economici (nel caso dell'edilizia e dell'industria del legno, ad esempio, il decreto fu emanato il 12 agosto 1933 per entrare in vigore il 1 ottobre successivo). La Corte di

---


1407P. V. Dutton, *Origins of the French Welfare State: The Struggle for Social Reform in France, 1914–1947*, cit., pp. 131.

1408Y. Cohen, *Citoyenneté sociale et maternalisme d'État: le genre des politiques sociales*, in «Revue d'histoire de la protection sociale», N° 1 (2008), pp. 95–111.

1409P. V. Dutton, *Origins of the French Welfare State: The Struggle for Social Reform in France, 1914–1947*, cit., pp. 128.

1410Le Droit Ouvrier. 1935/01, p.5

Cassazione fu da subito chiamata ad esprimersi sull'argomento, in particolare per ribadire la non-retroattività della misura<sup>1411</sup>.



Contrariamente ai certificati di lavoro ed alle assicurazioni sociali, misure che coinvolgevano tutti i lavoratori di un determinato gruppo, gli assegni familiari erano concessi in proporzione al numero di figli. Per la prima volta le procedure dei probiviri si separavano dai calcoli dei tempi e dalla valutazione delle qualifiche, prendendo ora in esame qualcosa che era alieno all'attività lavorativa.

Segno dell'impronta natalista e popolazionista della legge, ogni operaio straniero aveva diritto alle allocazioni solo se i propri figli erano residenti nella Francia metropolitana, e la medesima limitazione valeva anche per i lavoratori coloniali. Interessante notare che le Casse di compensazione dovettero scrivere ai probiviri della Senna per ricordare tale norma, non sappiamo se perché non era stata rispettata o per mero scrupolo<sup>1412</sup>.

Come già visto in precedenza, anche per gli assegni familiari vi fu un'aspra battaglia sindacale e giudiziaria per riconoscere la legittimità dei probiviri in materia.

Per capire quali problemi giunsero nelle aule dei consigli dei probiviri, partiamo da un contenzioso che avvenne nel giugno 1934 che coinvolse cinque operai contro la ditta *Auger et Bonnet* con il fine di ottenere gli assegni familiari ritenuti non versati dalla ditta<sup>1413</sup>. Alcuni erano stranieri, come Candido Gaida, o naturalizzati, come Vincenzo

1411 Cour de Cassation, Chambre civile, 27 juillet 1932, «Haour c. Hostein et Caisse des allocations familiales de Lyon», *Dalloz hebdomadaire*, 1932, p.476; RIJT, 1932, p.264

1412 AVP, BPB, D1U<sup>10774</sup>, «Circulaire relative à la suppression des Allocations Familiales aux ouvriers Algériens & Tunisiens»

1413 AVP, CPB, D1U<sup>10813</sup>, 2 giugno 1934, Gaida, Buzi, Faye et al. c. Auger et Bonnet

Buzi<sup>1414</sup>. La tabella riassuntiva di questo contenzioso ci aiuta a capire come gli assegni familiari fossero del tutto slegati dall'origine dei richiedenti, dalla loro qualifica, o dal loro luogo di residenza. L'unica cosa che contava erano i figli, tanto che, a titolo di esempio, il capo cantiere ebbe meno di tutti, meno della metà del *garçon*.

**Tabella 19 - Contro Auger et Bonnet, impresa di lavori pubblici (Parigi) – 2 giugno 1934**

Cognome	Nome	Settore	Qualifica	Domicilio	Valore degli assegni
Gaida	Candido	Cimentier	Ouvrier	Blanc-Mesnil	2880
Buzi	Vincenzo	Cimentier	Ouvrier	Rueil-Malmaison	560
Faye	Jean	Cimentier	Ouvrier	Houilles	350
Simon	Alexandre	Maçonnerie	Garçon	Bagnolet	730
Alves	Marcelino	Cimentier	Chef de chantier	Paris	300

L'impresa riconobbe l'esattezza delle richieste formulate dagli operai, ma affermando che i proprietari «se trouvent momentanément dans un situation gênée, et qu'ils ne sont pas à jour avec la Caisse de Compensation pour le versement des cotisations». Questo è un caso che divenne abbastanza comune in quegli anni. Non si sa se queste aziende non fossero in regola per effetto della crisi economica, o semplicemente per negligenza. Quando però la ditta chiese una proroga nei pagamenti, ogni operaio rispose, nella forma standardizzata dai giudici,

qu'il a déjà attendu que ses allocations familiales lui font défaut à raison de ses charges et qu'il se trouve dans la nécessité de refuser tout nouveau délai et il demande au Conseil de prononcer un jugement en sa faveur afin de sauvegarder ses droits.

Questo caso è rappresentativo di un numero abbastanza consistente di lavoratori che si trovavano a reclamare un proprio diritto a fronte di aziende che, per la crisi o per altre ragioni, non erano in regola con le iscrizioni alle Casse e con i versamenti.

Questo aspetto è importante da cogliere perché ci permette di comprendere che non siamo di fronte ad una fase di espansione lineare dei diritti sociali, ma in un periodo in cui il mantenimento dei diritti garantiti sul piano legislativo era messo fortemente in discussione dal comportamento degli imprenditori, dalla loro situazione economica precaria e dalle loro forme societarie ancora molto fluide e opache. Rivolgersi ai probiviri diventava, quindi, un modo per «salvaguardare i propri diritti», probabilmente anche agli occhi delle Casse di compensazione che, in assenza dei versamenti, non potevano corrispondere alcun assegno. Il ricorso giudiziario diventava quindi un puntello. Similmente a quanto visto in Argentina per gli infortuni sul lavoro, il ricorso ai tribunali era un modo affinché un diritto non cadesse in prescrizione.

1414Candido Gaida, ACS, CPC, b.2226; Vincenzo Buzi, decreto di naturalizzazione n° 12294-33 del 10 dicembre 1933

Abbiamo di seguito riassunto un ulteriore conflitto, che riunì diverse rivendicazioni in materia di protezione sociale<sup>1415</sup>. È un contenzioso molto istruttivo perché mette in evidenza due fenomeni. Il primo è quello della moltiplicazione del numero di domande per lavoratore, che tendevano ora a sommare quelle sui salari, quelle sui certificati di lavoro, sulle carte delle assicurazioni sociali, sugli assegni familiari, ecc. mostrando quindi la scomposizione che aveva assunto la remunerazione, tra parte diretta (il salario) e parte indiretta (i contributi sociali). In secondo luogo, ci mostra la differenza tra una politica ‘lavorista’, come quella delle assicurazioni sociali, ed una ‘familista’, come quella degli assegni. La prima, poteva essere rivendicata da tutti, e tutti si vedevano riconosciuto un determinato ammontare proporzionale ai giorni di disoccupazione che non avevano potuto riscuotere; mentre la seconda era una politica solo per alcuni, proporzionale al numero di figli, e quindi totalmente estranea alle dinamiche proprie del mondo del lavoro e della produzione. Questo ci mostra limpidamente diversi livelli di inclusione ed esclusione dalla cittadinanza sociale, in uno scontro/incontro tra diverse filosofie che sovrintendevano le diverse politiche di protezione sociale. In queste logiche di inclusione ed esclusione, la nazionalità sbiadiva, anche se non scompariva mai, lasciando spazio all’attività lavorativa o alla situazione familiare: era il produttore o il padre che interessava<sup>1416</sup>. Questo non vuol dire che gli stranieri fossero protetti, ma vuol dire che quelli che rispondevano a tali criteri riuscivano ad esserlo. Come abbiamo visto nei primi due capitoli è in questo momento che si venne a creare la differenza strutturale a livello nazionale ed internazionale tra il migrante lavoratore (anche disoccupato, purché integrato nel mercato del lavoro) ed il migrante indigente, quest’ultimo espulso da ogni forma di protezione.

---

1415AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>813, Baisamat, Brizaldi, Camurri et al. C. Luchessa

1416M. D. Lewis, *Les frontières de la République : Immigration et limites de l’universalisme en France*, cit.

**Tabella 20 - Contro Luchessa, imprenditore idraulico (Saint Germain en Laye) – 2 giugno 1934**

Cognome	Nome	Settore	Qual.	Salari	Perdita di tempo	Cert. lav.	Cert. lavoro + carte ass. soc.	Assegni fam.	Costi cantiere	Tot.
Baisamat	Jean	Plomberie	Ouvrier	1800		300				2100
Brizaldi	Arthur	Plomberie	Ouvrier	1950			300			2250
Le Guerré	Jacques	Plomberie	Ouvrier	1950			300	560		2810
Camurri	Gino	Chauffage	Monteur	1200	208				54	1462
Mezzadonna	Antoine	Plomberie	Ouvrier	624		300				924
Jaminet	Paul	Plomberie	Chef de chantier	2100		300			910	3310
Gasser	Arthur	Plomberie	Ouvrier	1440			300			1740
Carbonais	Désiré	Plomberie	Ouvrier	1800			300			2100
Gonzales	Manuel	Plomberie	Ouvrier	1440		300				1740
Miguel	Albert	Plomberie	Ouvrier	1800			300			2100
Perot	Roger	Plomberie	Ouvrier	1800			300	60		2100

Nel contenzioso appena proposto possiamo osservare che uno dei tre lavoratori con cognomi italiani (Gino Camurri) fu l'unico a non chiedere alcuna compensazione per le assicurazioni sociali o gli assegni familiari<sup>1417</sup>. Era del resto anche l'unico con una qualifica che differiva dagli altri, essendo un caldaista, mentre gli altri erano idraulici. La ragione delle domande differenti potrebbe quindi non avere nulla a che fare con la sua nazionalità, ed essere legata al diverso lavoro che aveva dovuto svolgere.

La storiografia ha spesso contrapposto la logica propria degli assegni familiari, una logica assistenziale imperniata sulla figura del padre di famiglia, e quella delle assicurazioni sociali, incentrate invece sul lavoratore<sup>1418</sup>. Le cause davanti ai *prud'hommes* ci mostrano come questa divergenza sia da sfumare. Il fulcro restava lo statuto lavorativo, sia le assicurazioni sociali che gli assegni familiari costituivano una forma di remunerazione indiretta, sebbene una fosse proporzionale al salario, mentre l'altra era proporzionale alla grandezza del nucleo familiare. Il modo di rivendicarle e le strategie intraprese dai lavoratori per vedersi riconosciuti questi diritti furono però identici.

<sup>1417</sup>Gino Camurri, Decreto di naturalizzazione del 28 febbraio 1948, *Journal Officiel*, 7 marzo 1948, p.2384

<sup>1418</sup>V. De Luca Barrusse, *Comptes rendus*, in «Annales de demographie historique», no 108 (2004), pp. 143–208.



#### 4.5 Il diritto al tempo libero: le ferie

L'ultima tessera del 'mondo di carte' a fare la sua comparsa davanti ai *prud'hommes* furono le ferie retribuite, conquista sociale simbolo del Fronte Popolare che le istituzionalizzò con la legge del 20 giugno 1936.

La loro storia in Francia era cominciata ben prima di quella data, rimanendo però sempre ancorata a certi ambiti geografici e professionali specifici<sup>1419</sup>. Prima della Grande guerra solo gli operai che lavoravano presso aziende pubbliche godeva già di questo diritto, come quelli della metropolitana di Parigi e quelli della compagnia elettrica della capitale<sup>1420</sup>. Nel 1925, due terzi delle aziende che garantivano le ferie per mezzo di contratti collettivi di lavoro erano situate nei dipartimenti dell'Alsazia e della Lorena da poco annessi<sup>1421</sup>. La non obbligatorietà delle ferie pagate era emersa anche dalle sentenze dei tribunali, e non poteva essere altrimenti. I *prud'hommes* della Senna si espressero il 12 aprile 1932 in un conflitto contro la *Société Raab et Lepers*. Se i contratti le prevedevano,

les vacances deviennent un élément du contrat de travail, que le patron ne peut pas supprimer par une décision unilatérale. En décidant cette suppression, le patron provoque la rupture du contrat de travail, et l'ouvrier peut, à titre d'indemnité spéciale, réclamer le salaire afférent à la durée de ces vacances<sup>1422</sup>.

Il punto è che il lavoratore doveva portare la prova che il contratto prevedesse le ferie pagate, cosa non sempre facile in un regime dove prevaleva l'informalità degli accordi verbali<sup>1423</sup> e soprattutto doveva dimostrare che il contratto prevedeva che le ferie sarebbero state sostituite da un indennizzo economico qualora vi fosse stato un licenziamento prima del periodo di ferie<sup>1424</sup>. Insomma, non era un compito facile. Non è quindi un caso, se di tutti i conflitti studiati presso i probiviri edili della Senna, abbiamo trovato solo una richiesta sulle ferie pagate prima del 1937<sup>1425</sup>.

Dall'approvazione della legge del 1936, iniziarono ad affluire ai probiviri due tipi di domande distinte, una relativa all'indennità per non aver potuto godere delle ferie, l'altra per la consegna dei certificati di ferie (*certificats de vacances*). Per capire la differenza tra le due domande, serve una spiegazione.

La legge del 20 giugno 1936 introdusse al Capitolo IV del Libro II del Codice del Lavoro gli articoli dal 54f al 54j. L'anno successivo furono poi adottati due decreti

---

1419G. de Terssac *et al.*, *Régulation politique et régulation d'usage dans le temps de travail*, in «Le travail humain», Vol. 67 (2004), pp. 136.

1420S. Sirot, *Les congés payés en France avant le Front Populaire : l'exemple des ouvriers parisiens de 1919 à 1935*, in «Vingtième Siècle. Revue d'histoire», 50 (1996), pp. 89.

1421J.-C. Richez - L. Strauss, *Généalogie des vacances ouvrières*, in «Le Mouvement social», (1990), pp. 11.

1422Prud'hommes de la Seine, 12 avril 1932, «Fritsch et al. c. la Société Raab et Lepers », *RIJT*, 1932, p.367


1423Cour de Cassation, Chambre civile, 27 febbraio 1928, «Mareillac c. Maison Suzanne Talbot», *RIJT*, 1929, p.266

1424Cour de Cassation, chambre civile, 19 novembre 1929, «Larcher c. Dame Louette», *RIJT*, 1930, p.263

1425AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>815, 6 ottobre 1934, Surre Firmin c. Société Puicca et Compagnie

attuativi – 1 agosto 1936 e 18 gennaio 1937<sup>1426</sup> - e numerose circolari - 1 e 6 luglio<sup>1427</sup>, 23 luglio<sup>1428</sup> e 23 e 24 luglio 1936<sup>1429</sup>. Il decreto del 1 agosto 1936 insisteva sull'obbligatorietà delle ferie. Il lavoratore non poteva né rinunciare a questo diritto, né poteva lavorare durante il periodo di vacanza, mentre il datore di lavoro non poteva in alcun modo sottrarsi dai propri obblighi<sup>1430</sup>. Il periodo ordinario di ferie era definito dai contratti collettivi e doveva in ogni caso estendersi su tre mesi. L'impresa dove l'operaio aveva totalizzato almeno sei mesi di lavoro diventava responsabile delle ferie (art. 54i), come poi fu ribadito dall'articolo 5 del decreto del 1 agosto 1936. Come per gli assegni familiari, gli imprenditori dovevano affiliarsi alla Cassa di compensazione competente dove erano tenuti a versarvi i contributi.

La prima tipologia di domande che vediamo comparire è quella relativa all'indennità per le ferie pagate. Questa indennità corrispondeva al numero di giorni di ferie di cui l'operaio avrebbe dovuto beneficiare al momento del periodo ordinario di ferie dello stabilimento, tenendo conto dei giorni effettivi svolti presso l'azienda. Questo diritto era riconosciuto a tutti i lavoratori, a prescindere dalla remunerazione, dall'età o dalla nazionalità. A coloro che avevano lavorato almeno sei mesi spettavano sei giorni di ferie, mentre a chi aveva lavorato più di un anno ne spettavano dodici. Un datore di lavoro che voleva licenziare un proprio operaio aveva due scelte: avvertirlo prima così da garantirgli i giorni di ferie che gli spettavano, oppure pagargli un indennizzo per le ferie non godute.



1426 *Journal Officiel*, 4 agosto 1936

1427 *Journal Officiel*, 8 e 9 luglio 1936

1428 *Journal Officiel*, 24 luglio 1936

1429 *Journal Officiel*, 30 luglio 1936

1430 Comité central des allocations familiales, *La loi sur les congés payés*, Martin-Mamy, Crouan et Roques, Lille 1937, pp. 4.

Una questione che divenne oggetto del contendere fu quella legata al riconoscimento dei periodi continuativi di lavoro presso lo stesso datore di lavoro. Sotto tale aspetto, il decreto del 1 agosto 1936 recitava, all'articolo 4:

La durée des services continus visée à l'art. 54 f, doit s'entendre de la période pendant laquelle le travailleur est lié à son employeur par un contrat de travail, même si l'exécution de celui-ci a été interrompu sans qu'il y ait résiliation du contrat<sup>1431</sup>.

Nonostante le precisazioni date dai decreti, definire cosa fosse un lavoro continuativo era opera abbastanza ardua nella realtà, specialmente in quei settori in cui le occupazioni erano saltuarie. Non è un caso che molti dei conflitti che abbiamo trovato nel febbraio 1937 a Parigi avessero questo elemento come oggetto del contendere. Operai che avevano ricevuto il certificato di lavoro, ma non le carte delle assicurazioni sociali potevano considerarsi licenziati o no<sup>1432</sup>? In un mondo del lavoro in cui ogni relazione era ormai definita dal rilascio di carte e certificati, e dal versamento di contributi, questi documenti incrementavano di giorno in giorno il loro valore materiale.

Akroua Ammar Ben Ali<sup>1433</sup>, un *garçon fumiste* che aveva presentato domanda contro tal Fontaine, il suo datore, nel dicembre 1936, ci mostra bene come i rapporti di lavoro nell'edilizia potessero essere particolarmente discontinui, e non sempre superiori ai sei mesi<sup>1434</sup>. L'operaio aveva prestato servizio dall'aprile 1935 al dicembre del 1936, alternando nove periodi di occupazione che variavano da un minimo di quattro giorni ad un massimo di sette mesi.

**Tabella 21 - Akroua Ammar ben Ali, contro Fontaine (Seine)**

Dal	Al	Tempo di lavoro 'continuativo'
19/04/35	30/11/35	> 7 mesi
5/12/35	19/12/35	15 giorni
26/12/35	31/12/35	5 giorni
7/1/36	29/1/36	23 giorni
7/2/36	11/4/36	> 2 mesi
17/4/36	20/4/36	4 giorni
27/4/36	5/6/36*	> 1 mese
2/7/36	20/8/36	> 1 mese
12/11/36	3/12/36	23 giorni

\* rottura per partecipazione agli scioperi

1431Ibidem, pp. 19.

1432AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>815, 6 ottobre 1934, Surre Firmin c. Société Puicca; D1U<sup>10</sup>837, 6 febbraio 1937, Compagnie Société Valade, Meyer e Bourlier, c. Schaller Emile, Mesnau Gustave e Mesnau Roger

1433Assente dalla lista nominativa del censimento del 1936 all'indirizzo indicato ai probiviri. AVP, D2M8 692, 1936, XIX, Vilette

1434AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>837, 13 febbraio 1937, Akroua Ammar ben Ali c. Fontaine

Messi di fronte ad una situazione di questo tipo, i probiviri riconobbero la continuità del rapporto lavorativo poiché né l'operaio aveva svolto altri lavori nei periodi di disoccupazione, né il datore aveva rilasciato alcun certificato dopo i vari licenziamenti. Questo non era sicuramente un caso isolato<sup>1435</sup>.

Se il 'tempo di lavoro' dava diritto ad un 'tempo di non lavoro', il calcolo poteva essere ulteriormente complicato da una malattia o da un infortunio. Alcuni imprenditori provarono ad usare tali interruzioni dell'attività lavorativa per rifiutare le richieste di ferie agli operai, asserendo che se l'obiettivo della legge era dare «*un repos physique effectif*», allora già lo avevano avuto non presentandosi al lavoro<sup>1436</sup>. Dovettero però fare marcia indietro, poiché sia i decreti attuativi, sia la giurisprudenza escludeva che la malattia o gli infortuni potessero essere associati ad una rottura di contratto<sup>1437</sup>. O, meglio, la Corte di Cassazione aveva accettato

que la maladie de l'ouvrier, contractée en service commandé (en cas d'accident de travail) ou non, lorsqu'elle se prolonge, devient une cause de rupture de contrat de travail à durée indéterminée, l'entreprise se trouvant dans la nécessité de faire appel immédiatement au concours d'un autre salarié, pour pouvoir livrer sans retard les prestations promises<sup>1438</sup>.

La rottura del contratto, in ogni caso, era da considerarsi effettiva solo dal giorno in cui l'operaio tornava ad essere abile al lavoro<sup>1439</sup>.

A costituire un problema nel conto dei periodi di lavoro continuativi, vi era inoltre il fatto che molti lavoratori avessero scioperato per settimane tra il giugno ed il luglio 1936. Molti imprenditori affermarono che lo sciopero rappresentasse una rottura del contratto da parte dell'operaio. Questo fu ciò che disse Fontaine di fronte a Akroua Ammar Ben Ali, nel caso riportato poco sopra. La stessa giustificazione fu usata dalla *Société Auxiliaire des Distributions d'Eau* denunciata da Sébastien Satta a Aix-en-Provence, sempre nel febbraio 1937. L'impresa affermava che la stipula del contratto collettivo, siglato il 17 giugno dai sindacati datoriali e operai dell'edilizia di Aix-en-Provence, rappresentava anch'essa una rottura del rapporto di lavoro. I giudici dovettero appoggiarsi sulle buste paga che non riportavano alcuna interruzione dell'attività lavorativa e, affermarono i giudici, i lavoratori avrebbero avuto diritto ad una compensazione in ogni caso.

La peculiarità della legge francese era che, contrariamente a quella argentina che analizzeremo in seguito, estendeva la sua protezione in maniera retroattiva. Così, un operaio che era stato licenziato pochi giorni dopo l'approvazione della legge, poteva

---

1435AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>837, 13 febbraio 1937, Abbou Mohamed Abdelkader c. Entreprise Vanderwalle

1436ADBR, CPA, 1675 W 9, 28 dicembre 1937, Dame Bruzone c. Manufacture Française de Lampes Zénith

1437Per quanto riguarda la malattia, si veda art. 4 del decreto del 1 agosto 1936; per incidenti sul lavoro *Dalloz, répertoire pratique V*, contrat de louage de services, n318; l'incidente non modifica i termini del contratto di lavoro Cour de Cassation, 25 novembre 1912, *Gazette du Palais* 1912, 11, p.609

1438Cour de cassation, Chambre civile, 7 febbraio 1934, «Société des Grands Moulins de Pantin c. Lepin», *Dalloz hebdomadaire*, 1934, p.165;

1439ADBR, CPA, 1675 W 8, 9 luglio 1937, Amoretti Jules c. Entreprise C.A.M.O.N.

comunque rivendicare i suoi diritti qualora avesse lavorato per l'azienda per più di sei mesi<sup>1440</sup>.

Fu invece escluso chi si licenziava di propria spontanea volontà, come ribadito prima dal Ministero del Lavoro<sup>1441</sup> e poi dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 5 maggio 1937<sup>1442</sup>. A farne le spese fu un certo Aquilano Andreoli, che si era assentato dalle *Tuileries de la Méditerranée* di Marsiglia l'8 agosto 1936 senza aver richiesto le ferie. A detta dell'operaio, era per malattia; a detta dell'azienda era perché era stato assunto in un altro stabilimento. Provando a recuperare, tornò alle *Tuileries de la Méditerranée* il 3 ottobre, sperando di poter ottenere così le ferie che gli spettavano ed approfittando delle ferie che erano cominciate presso il nuovo datore di lavoro. I giudici diedero ragione all'azienda, difficile fare altrimenti.

Le domande sulle ferie potevano essere isolate<sup>1443</sup>, ma in molti casi erano affiancate dalle domande che abbiamo visto comparire negli anni precedenti: certificati di lavoro, assicurazioni sociali, assegni familiari, ecc. come nella vertenza che vide contrapporsi due operai<sup>1444</sup>, apparentemente entrambi italiani, ad un *tâcheron* ed un imprenditore, questi sicuramente italiani<sup>1445</sup>.

**Tabella 22 - Contro Durand Louis, architetto costruttore (Parigi), Torti Salvatore, imprenditore edile (Ivry sur Seine) e Sotgiu Salvatore, *tâcheron* (Villejuif) – 5 giugno 1937**

Cognome	Nome	Settore	Qualifica	Salari	Perdita di tempo	Spostamenti	Cert. di lavoro	Ferie pagate	Ass. sociali	Tot.
Gabeliani	François	Cimentier	Ouvrier	499	150	35	300	268	150	1375
Londero	Guisto	Cimentier	Ouvrier	472	150	35	300	216	150	1323

A questo mosaico di richieste venne ad aggiungersene una nuova, un nuovo certificato. Infatti, vista la consapevolezza che molti settori si reggevano su lavori saltuari, il decreto del 1 agosto 1936 aveva introdotto un certificato di ferie che l'impresa doveva rilasciare a quel lavoratore che non aveva raggiunto i sei mesi di occupazione continuativa. Sul certificato venivano riportate le ore di lavoro effettuate nei dodici mesi precedenti, il salario orario applicato all'ultima paga, e la denominazione della Cassa di compensazione presso cui era affiliata l'impresa. Tramite il certificato, l'operaio poteva cumulare periodi di occupazione in diverse aziende per poter poi totalizzare il minimo previsto dalla legge per godere delle ferie pagate. È così che comparve la seconda tipologia di domande che vediamo nel campione del 1937: la

1440AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>837, 13 febbraio 1937, Société Bertin et Fils c. Levant Albert

1441Circolare comparsa sul *Journal Officiel*, 1 ottobre 1936

1442 Riportato in ADBR, CPA, 1675 W 8, 9 luglio 1937, Morselli c. Caldara


1443AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>840, 3 giugno 1937, Ruiz, Sigrist, Devrant et al. c. S.a.r.l. Ch. Et G. Sanson

1444AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>840, 5 giugno 1937, Gabelliani et Londero c. Durand, Torti et Sotgiu

1445Torti Salvatore, italiano, come riportato dal Régistre de Commerce dove è registrato al N. 641863, AVP, Chambre de Commerce, D33U<sup>3</sup> 664. Un Sotgiu Salvatore si naturalizzò francese due anni dopo la vertenza, *Journal Officiel* du 8 janvier 1939, décret 516-39

mancata emissione del certificato dava diritto ad un indennizzo da parte del datore di lavoro. Tale domanda si sviluppò a singhiozzo, poiché i regolamenti attuativi per diversi settori furono lenti ad essere emanati. Per l'edilizia fu il decreto del 18 gennaio 1937 che introdusse le Casse di compensazione di categoria a segnare la svolta, anche se ancora nel giugno 1937 a Aix-en-Provence alcune domande provenienti da operai edili furono respinte perché i lavoratori non avevano totalizzato almeno sei mesi di lavoro<sup>1446</sup>.

I *prud'hommes* della Senna cambiarono il loro *modus operandi* adattandosi ai rapidi cambiamenti regolamentari e legislativi. Il campione dell'ottobre 1937 ci mostra come le tipologie di sentenze sulle ferie pagate si biforcarono. Arrivavano al pettine i problemi causati da tutti quegli imprenditori che non erano ancora affiliati alle Casse di compensazione. Per i lavoratori che avevano lavorato presso queste aziende, i probiviri continuarono a dare una compensazione calcolata sui giorni di ferie che spettavano a ciascun lavoratore.



È quello che successe a sedici operai, quasi tutti italiani<sup>1447</sup> che si presentarono davanti al *Bureau de jugement* il 4 ottobre 1937 contro la *Société Anonyme Entreprise Professionnelle de Constructions*<sup>1448</sup>. L'impresa non era affiliata ad alcuna cassa, per cui i lavoratori rivendicarono – quelli che ne avevano il diritto – ciò che gli spettava di ferie non fruita. Questo è l'ennesimo caso in cui ogni lavoratore formulò diverse domande, che spaziavano dall'indennità per il ritardo nel pagamento del salario (come previsto dal

1446ADBR, PHA, 1675W8, 11 giugno 1937, Ferrari Jean c. Guillet Marius e 22 giugno 1937 Biarès Barthélémy c. Dalmasso Antoine

1447La composizione di questo gruppo è stato analizzato in profondità nel capitolo 4

1448AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>844, 4 ottobre 1937, Cordani, Peque, Sticotti et al. c. Société Anonyme Entreprise Professionnelle de Constructions

contratto collettivo), alla richiesta delle carte delle assicurazioni sociali (qui senza corrispettivo economico), ai costi per gli spostamenti.

**Tabella 23 - Contro Société Anonyme Entreprise Professionnelle de Constructions - 4 ottobre 1937**

Cognome	Nome	Settore	Salari	Perdita di tempo	Spostamenti	Ferie pagate	Ass. sociali	Indennità ritardo salari	Tot.
Cordani	Jacques	Maçon Garçon	322,8				Carte		322,8
Peque	Edelmiro	Manœuvre	230	200					430
Sticotti	Zelando	Maçon	174				Carte		174
Giovetti	Bruno	Maçon	236,6		64,4			200	501
Nicoletto	Italo	Manœuvre	224		42,8			300	566,8
Danelon	Louis	Maçon	320		90			200	610
Pillin	Angelo	Briqueur	364		6,75	364	Carte		734,75
Zeppelini	Giuseppe	Maçon				800			800
Millet	René	Menuisier	650,2		121,3	121,3		300	1192,8
Ablondi	Dominique	Manœuvre	1059	200		317,4	Carte		1576,4
Tessoni	Dante	Maçon	1234,2	200		363,4	Carte		1797,6
Giovetti	Laurent	Maçon	1142,8			653	Carte	300	2097,8
Rolleri	Giuseppe	Plâtrier	992		500	546	Carte	2300	2238
Fabbro	Louis	Manœuvre	118,8		450	787,2	Carte	1000	2426
			1489,9						2517,9
Calzi	Jean	Maçon	5			728	Carte	300	5
Danelon	François	Maçon	3373,5		440	1019	Carte	200	5032,5

Quando il datore era invece affiliato ad una Cassa di compensazione era tenuto a rilasciare il certificato di ferie. In questi casi il lavoratore subiva il danno nel non vedersi rilasciato tale certificato e, come ormai avveniva per gli altri documenti, l'indennizzo era fissato in relazione ai i giorni di mancato rilascio.

Esemplificativo di questa tipologia di contenziosi fu quello intentato da Vincenzo Stroppa e Vergelio Scarsini, entrambi italiani<sup>1449</sup>, contro l'imprenditore edile René Bidault. I due lavoratori si videro riconosciuto un risarcimento di settantadue franchi per ogni giorno di mancato rilascio del certificato<sup>1450</sup>.

1449Vincenzo Stroppa, nato a Cagli (PU) nel 1906 è registrato nel Casellario Politico Centrale, ACS, CPC, b.4975, f.051154, e nel censimento AVP, LRP, 1936, XIII, Maison Blanche, D2M8 610; Virgilio Scarsini, che si naturalizzerà nel 1938, *Journal Officiel*, 20 novembre 1938, p.13178

1450AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>844, 11 ottobre 1937, Scarsini e Strippa c. Bidault René

**Tabella 24 - C. Bidault René (Yerres) – 11 ottobre 1937**

Cognome	Nome	Qualifica	Domicilio	Certificato di ferie
Scarsini	Vergelio	Ravaleur	Paris	72 fr. al giorno
Stroppa	Vincenzo	Ravaleur	Paris	72 fr. al giorno

Nel lasso di tempo studiato in questa ricerca, vediamo come i tribunali francesi si dotarono progressivamente di strumenti per misurare il danno derivante dalla non restituzione di carte e certificati. Questo processo giunse a compimento sul finire del 1937, quando ormai le carte delle assicurazioni sociali, i certificati di lavoro e le carte per le ferie pagate furono di fatto equiparate. La loro assenza impediva al lavoratore di avere una parte di salario o un salario differito per i tempi di non lavoro. Il contenzioso che vide opporsi tre operai all'imprenditore Roger Thieble ci mostra come nell'ottobre del 1937, i probiviri della Senna avessero ormai equiparato il valore del certificato di ferie con quello del certificato di lavoro<sup>1451</sup>. Ai lavoratori fu riconosciuta una compensazione pecuniaria di trenta franchi al giorno per la mancata restituzione sia del certificato di lavoro che dei certificati delle ferie.

**Tabella 25 - C. Thieble Roger (Fresnes) – 4 ottobre 1937**

Cognome	Nome	Qualifica	Domicilio	Salario	Cert. di lavoro	Cert. ferie	Tot. riconosciuti o a forfait	Tot. riconosciuti o al giorno
Antonio	Francisco	Cimentier	Paris	422	30 fr. al giorno	30 fr. al giorno	422	60fr. al giorno
Lomon	Georges	Plâtrier	Paris	579,2	30 fr. al giorno	30 fr. al giorno	579,2	60fr. al giorno
Bryard	Léon	Plâtrier	St. Ouen	604	30 fr. al giorno	30 fr. al giorno	604	60fr. al giorno

Lo stesso giorno, la stessa *ratio* fu applicata ad un altro gruppo di sei operai, questa volta estendendosi anche alle assicurazioni sociali<sup>1452</sup>. Erano tutti stranieri: dal censimento scopriamo infatti che un lavoratore era stato registrato come italiano peninsulare, mentre gli altri come originari dell'arcipelago del Dodecanneso, allora Governatorato del Regno d'Italia<sup>1453</sup>. Fu loro riconosciuta un'indennità di quaranta

1451AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>844, 4 ottobre 1937, Antonio, Lomon, Bryard c. Theble Roger

1452AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>844, 4 ottobre 1937, Piccini, Zakari, Bello et al. c. Les Techniciens Français du Bâtiment

1453Furono registrati come italiani Marino Piccini, nato a Spoleto nel 1900, ADVN, LRP, Champigny-sur-Marne, Rue de Jeanne à Allée Watteau, 1936D2M8; Stelio Zakari, nato ad Arcangelo (Rodi) nel 1896, Archives Départementales des Yvelines (ADY), LRP, Houilles, 1936, 9M615 6; mentre come greci furono censiti Georges Bello e Théophile Paniota, residenti nello stesso stabile, nati ad Arcangelo (Rodi) nel 1884 e 1896 rispettivamente, ADY, LRP, Houilles, 1936, 9M615 6; e Nicolas Nikolau, nato ad Arcangelo (Rodi) nel 1894, ADY, LRP, Sartrouville, 1936, 9M894 4



franchi al giorno per ogni tipo di carta o certificato richiesti, tranne che per Marino Piccini, il quale chiese la sola restituzione del certificato di lavoro e di Demetri Stravidis, che domandava le carte delle assicurazioni sociali senza indennizzo (che richiese, invece, per il certificato). La ragione di queste scelte non ci è data sapere, ma nulla tolgono al metro di giudizio applicato dai probiviri a dimostrazione una volta ancora, che i lavoratori stranieri erano ormai pienamente addentro ai meccanismi burocratici ed amministrativi che stavano alla base delle diverse misure di protezione sociale.

**Tabella 26 - Contro Les Techniciens Français du Bâtiment (Parigi) – 4 ottobre 1937**

Cognome	Nome	Qual.	Sal.	Spost.	Cert. di lavoro	Assegni fam.	Cert. ferie	Ferie pagate	Ass. soc.
Piccini	Marino	Maçon	524,8	70	Certificato				
Zakari	Stelio	Maçon	37,6			200		400	
Bello	Georges	Maçon	464					400	40 fr. Al giorno
Paniota	Théophile	Maçon	36,4	285		300	40 fr. al giorno	400	
Stravidis	Demetri	Menuisier	464		40,00 fr. al giorno	276		400	Carte
Nikolau	Nicolas	Maçon	750,8		40,00 fr. al giorno			400	

Ancora lo stesso 4 ottobre 1937, l'operaio italiano Humbert Agosti<sup>1454</sup> chiese un risarcimento di sessanta franchi per ogni giorno di mancato rilascio dei certificati di lavoro, delle carte delle assicurazioni sociali e del certificato delle ferie (venti franchi ciascuno)<sup>1455</sup>.

**Tabella 27 - Contro Etablissements Golendorf (Paris) – 4 ottobre 1937**

Cognome	Nome	Salario	Spost.	Cert. lavoro e ass. soc.	Assegni fam.	Cert. ferie	Utensili tratti	Totale forfait	Totale per giorno
Agosti	Humbert	145,6	87	250+40 fr. al giorno	56	250+20 fr. al giorno	8,9	797,5	60

1454ACS, CPC, b.26


1455AVP, CPB, D1U<sup>10</sup>844, 4 ottobre 1937, Agosti Humbert c. Etablissements Golendorf

Questi ultimi tre casi ci mostrano come si venne a creare una totale simmetria nel modo di giudicare il danno economico derivante dalla mancata restituzione dei documenti.

Le ferie pagate erano entrate a pieno titolo nel mondo dei *prud'hommes*. Anzi, questi ultimi erano diventati lo spazio per la definizione dei contorni di questa, come delle altre politiche di protezione sociale che l'avevano preceduta. I *prud'hommes* avevano ormai acquisito una posizione centrale nello sviluppo delle politiche sociali, sia andando ad adattare e applicare le nuove norme ai diversi contesti lavorativi esistenti, ma soprattutto svolgendo un'opera di emersione del sommerso, costringendo cioè quella schiera di imprenditori che restavano all'ombra della nuova normativa, sottraendo i propri lavoratori dall'azione delle casse previdenziali e di compensazione, a rispettare le nuove obbligazioni sociali.

Il lettore noterà che quasi tutti i casi sopra riportati coinvolsero lavoratori di nazionalità italiana. La scelta di mostrare questi conflitti non è certo casuale, poiché l'intento è di sottolineare come la ricerca negli archivi renda evidente quanto i lavoratori stranieri fossero, in questa fase storica, assolutamente inseriti nel tessuto di rivendicazioni sociali che attraversavano la società francese ed il mondo operaio.

Calcolando la media di domande presentate da ciascun attore, abbiamo alcune informazioni utili per il confronto tra i comportamenti degli italiani (intendendo sia quelli la cui nazionalità è stata verificata, sia quelli che hanno il solo patronimico) e degli 'altri' lavoratori (Fig. 46). Questa statistica è interessante perché mostra chiaramente come l'arrivo della protezione sociale – del 'mondo di carte' – determinò un incremento del numero di domande. In questo processo, gli italiani non furono



assolutamente da meno rispetto al resto dei colleghi, arrivando tutte le categorie prese in esame a raddoppiare il numero di domande tra il 1925 ed il 1937.

Alla fine degli anni Venti il numero di domande degli italiani era lievemente inferiore a quella dei colleghi francesi, essendo relegati nelle fasce più basse della piramide professionale e quindi con meno protezioni garantite dalle consuetudini delle diverse 'corporazioni'. Dal 1931 avvenne però il cambiamento. Come avevamo visto in precedenza, in quell'anno gli italiani continuarono a chiedere principalmente il pagamento degli stipendi arretrati, probabilmente come strategia per proteggersi in una fase di crisi economica. A questa richiesta, però, si era ormai affiancata quella del certificato di lavoro e, in misura minore rispetto ai francesi, quella relativa alle carte delle assicurazioni sociali. Il vero balzo in avanti arrivò alla metà del decennio, con una progressione che sembra essere addirittura superiore a quella dei colleghi non italiani. È possibile che questo incremento derivasse da una maggiore consapevolezza dei propri diritti e dei meccanismi della burocrazia. Può anche essere che, a partire dalle leggi restrittive del 1932, gli italiani presenti nel mercato del lavoro ebbero la tendenza ad avere una condizione più 'formalizzata' che in precedenza, sia per gli obblighi sempre più stringenti imposti dalle nuove leggi (sia sociali che sull'immigrazione), sia perché coloro che vivevano in condizioni più precarie erano stati espulsi dal mondo del lavoro o avevano preso la strada del rientro in Italia<sup>1456</sup>.

Le ragioni del forte coinvolgimento della manodopera straniera nei contenziosi dei probiviri le abbiamo già accennate, ma è giusto ripeterle. Innanzitutto i *prud'hommes* si dimostrarono uno spazio estremamente permeabile per gli stranieri, grazie ai loro linguaggi, i loro tempi, i loro costi. Vi è quindi una ragione derivante dalla natura stessa dell'istituzione. In secondo luogo, le politiche sociali che abbiamo qui trattato facevano correre il confine tra inclusi ed esclusi non sempre, e non solo, sulla linea della cittadinanza, ma su quella dello statuto lavorativo e/o familiare (nel caso degli assegni). La seconda ragione è quindi derivante dalla conformazione che stavano prendendo le politiche sociali attorno al mondo del lavoro.

Vi è poi una terza ragione. Le rivendicazioni che arrivavano davanti ai consigli dei *prud'hommes* non erano direttamente per un diritto sociale ma, nella maggior parte dei casi, per richiedere la carta o il certificato che avrebbe dato il riconoscimento di quel diritto. Come abbiamo visto, queste carte assunsero un aspetto multi-funzionale, diventando strumenti che non servivano soltanto a richiedere un determinato diritto, ma anche a trovare un nuovo impiego ed a restare nel mercato del lavoro. Il 'mondo di carte' portò a marcare la distinzione tra quello che era lo spazio del lavoro formalizzato e quello che non lo era. Da una struttura giuridica ancora informale (la locazione di servizio), si andava 'solidificandosi' il concetto di contratto di lavoro basato su di una subordinazione giuridica controbilanciata dall'estensione di nuovi diritti sociali. Per gli

---

1456Dopo aver raggiunto l'apice della presenza nel 1931, il numero di italiani in Francia non smise di decrescere negli anni successivi M.-C. Blanc-Chaléard, *Les mouvements d'Italiens entre la France et l'étranger*, in D. Peschanski - P. Milza (dir.), *Exils et Migration. Italiens et Espagnols en France 1938-1946*, L'Harmattan, Paris 1994, pp. 71-86, pp. 75.

stranieri questo processo di formalizzazione fu anticipato ed amplificato dall'introduzione delle carte d'identità che legavano ogni lavoratore ad un determinato settore economico. Per loro il 'mondo di carte' assunse le sembianze di un vero e proprio 'castello di carte', dove il venir meno di una di queste rischiava di far cadere anche le altre.

## **5. La riforma del Codice di Commercio argentino: una protezione sociale selettiva**

Molto diverso fu il caso dell'Argentina. In questo contesto, dagli archivi emergono meno problematiche legate al contratto di lavoro ed alla sua evoluzione e, del resto, la storiografia ha meno dibattuto l'argomento. Perché? Vi sono diverse concause. Innanzitutto sulle sponde del Rio de la Plata le politiche pubbliche destinate al mondo del lavoro furono assai meno pervasive che in Francia. Non solo fallirono i tentativi di introdurre assicurazioni sociali universali all'inizio degli anni Venti<sup>1457</sup>, ma anche con la crisi economica del decennio successivo lo Stato si ritagliò solamente un ruolo marginale per contrastare la disoccupazione, limitandosi a introdurre il censimento annuale (ma spesso rimandato) dei disoccupati e a pagare i biglietti di trasporto per quei lavoratori che decidevano di emigrare verso l'interno del Paese dove si pensava vi fosse maggiore richiesta di manodopera<sup>1458</sup>. In altri termini, lo Stato argentino fu sempre pervaso da un'impostazione fortemente liberale che demandava alla mano invisibile del mercato il ruolo di regolatore dell'occupazione e delle relazioni di lavoro. Inoltre, nonostante la forma federale, in materia di contrattazione predominò la dottrina che conferiva allo Stato centrale la facoltà esclusiva di legiferare, frenando vari tentativi di introdurre nuove garanzie contrattuali da parte delle Province<sup>1459</sup>.

Per quanto riguarda la condizione specifica degli stranieri, mentre in Francia la legislazione impose loro di dimostrare continuamente di essere occupati regolarmente per poter permanere sul territorio, in Argentina i controlli avvenivano prevalentemente se non unicamente in ingresso. Come ha affermato lo storico Fernando Devoto, in una delle poche comparazioni fin'ora fatte tra i due Paesi:

Desde luego que ni argentinos ni extranjeros gozaban de mayores protecciones en el mundo laboral, ni con relación al salario, ni con relación a la previsión social, ni con relación a las cargas familiares, salvo en algunos sectores puntuales. La Argentina era el reino del puro capitalismo, con las ventajas que ello tenía para los extranjeros en cuanto a la movilidad y las desventajas en cuanto a la seguridad social<sup>1460</sup>.

---

1457P. G. Flier, *El desarrollo de la seguridad social en la Argentina: los seguros sociales. Del model ideal al posible*, cit., pp. 134; C. M. Lewis, *Social Insurance: Ideology and Policy in the Argentine, c. 1920-66*, cit., pp. 176.

1458C. Daniel, *De crisis a crisis: la invención de la desocupación en la Argentina*, cit.; A. L. Grondona, *El seguro de desempleo en Argentina. Reflexiones preliminares en torno a una ausencia (1890-1989)*, cit.

1459A. Levaggi, *Historia del Derecho Argentino del Trabajo (1800-2000)*, cit., pp. 49.

1460F. Devoto, *Las políticas migratorias de Francia y Argentina en el largo plazo*, cit., pp. 137.

Sebbene infatti l'Argentina introdusse nel 1932 l'obbligo di essere provvisti di un contratto di lavoro per poter sbarcare al porto di Buenos Aires, questa norma poteva essere facilmente aggirata e, in ogni caso, non era prescritto che la condizione occupazionale (e quale condizione occupazionale) al momento di arrivo fosse mantenuta nel tempo<sup>1461</sup>. È vero che la legislazione si irrigidì negli anni Trenta nei confronti degli stranieri, introducendo l'obbligo di essere provvisti di un certificato di polizia (buona condotta), uno comprovante lo stato di salute ed uno di non-mendicità, ma anche l'uso di questi si limitò al momento dello sbarco<sup>1462</sup>.

Vi furono anche altre cause che portarono l'Argentina ad avere meno contenziosi giudiziari inerenti l'esecuzione del contratto di lavoro, e tra queste spicca che i contributi previdenziali non versati dalle aziende furono coperti dallo Stato, mentre in Francia erano i lavoratori a dover denunciare le imprese inadempienti. Un esempio eclatante fu il caso delle più importanti aziende tranviarie del Paese, che si rifiutarono dal 1925 di versare i contributi senza un corrispettivo aumento tariffario, nel tentativo di scaricare sugli utenti i costi della legislazione sociale<sup>1463</sup>. La via giudiziaria non fu mai imboccata dai lavoratori, bensì dalla *Caja Nacional de Jubilaciones* prima contro le aziende e poi contro la municipalità di Buenos Aires affinché aumentasse le tariffe<sup>1464</sup>. In nessun caso, però, la Cassa esclude i dipendenti o ex dipendenti delle aziende coinvolte (circa 10.000 lavoratori e 4.900 pensionati alla metà degli anni Trenta)<sup>1465</sup>. Il problema dei versamenti contributivi non arrivò mai a generare uno scontro tra lavoratori e datori di lavoro, con la *Caja* a fare da parafulmine contro l'insorgere di una possibile conflittualità. Stessa azione fu compiuta dal *Departamento Nacional de Trabajo* per altri contenziosi relativi al rispetto della legislazione sul lavoro per tramite dei *Sumarios* analizzati nel terzo capitolo. Il potere esecutivo, attraverso le sue amministrazioni, ebbe quindi un ruolo maggiore nella gestione dei conflitti, demandando solo occasionalmente questo compito alla sfera giudiziaria.

Ciononostante, anche in Argentina possiamo assistere ad una lenta e progressiva tendenza alla contrattualizzazione dei rapporti di lavoro, seppur in forma embrionale rispetto a quanto visto in Francia. Come per tutti i Paesi che avevano assunto il modello di Codice civile napoleonico, anche in Argentina le relazioni di lavoro erano incardinate sulla locazione di servizio. L'accelerazione nell'evoluzione verso l'affermazione del

---

1461F. J. Devoto, *Ideas, políticas y prácticas migratorias argentinas en una perspectiva de largo plazo (1852-1950)*, cit., pp. 42.

1462A. E. Ashworth, *La población en la República Argentina* (Doctorado), cit., pp. 48.

1463Il debito arrivò all'inizio degli anni quaranta ad essere stimato in 44 milioni di pesos, costituendo un serio problema di stabilità finanziaria della cassa J. A. Solari, *Previsión social argentina. El problema de las cajas de jubilaciones*, Talleres gráficos «La Vanguardia», Buenos Aires 1941, pp. 56.

1464Contro l'azienda, sentenza della *Cámara Civil Primera* del 7 aprile 1926, contro la municipalità *Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil* il 14 dicembre 1934. Sentenze citate in AGN, MI, c.54, f.36204, a. 1936, «Caja Nacional de Jubilaciones Ley 11.110. Memoria ejercicios 1934-35»

1465AGN, MI, a.1933, c.27, f.27148, «Caja Nacional de Jubilaciones Ley 11.110. Balance 1932»; a.1934, c.29, f.21512, «Caja Nacional de Jubilaciones Ley 11.110. Memoria ejercicios 1933»

contratto di lavoro fu rappresentata dalla legge 11.729, la *Ley reformativa de los artículos 154 a 160 de Código de Comercio*, adottata il 26 settembre 1933 ed entrata in vigore quasi un anno dopo, dopo una lunga battaglia patrocinata dalla rappresentanza socialista al Congresso (il deputato Enrique Dickman ne fu il redattore) e dalla *Federación de Empleados de Comercio* nei luoghi di lavoro. Come affermato da Alejandro Unsaín, la legge regolamentò il contratto di lavoro privato, specialmente le forme di licenziamento e le interruzioni dovute a malattia o incidenti. Quattro novità furono introdotte: l'indennità per licenziamento, quella per preavviso, quella per malattia e quella per le ferie. La legge 9.688 del 1915 sugli infortuni veniva inoltre estesa ai lavoratori del commercio e risultò persino migliorativa. L'articolo 157 affermava che l'impiegato licenziato aveva diritto a vedersi indennizzato un mese di salario per ogni anno – o frazione superiore ai tre mesi – passato nell'impresa. L'articolo 155 accordava al lavoratore il diritto a tre mesi pagati di malattia se lavorava da meno di dieci anni nell'impresa, sei mesi per coloro che vi erano impiegati da più tempo. Inoltre, la legge introduceva delle patologie che non erano legate al lavoro, creando quindi un solco con la legge 9.688 che si limitava a coprire solamente le malattie professionali. I lavoratori avevano finalmente diritto a dieci giorni di ferie l'anno a partire da cinque anni di servizio, venti dopo il ventesimo anno e trenta per chi lavorava nella stessa azienda da più di trent'anni<sup>1466</sup>.

Oltre ad introdurre nuovi diritti, o ad ampliarli, la nuova normativa ebbe un impatto profondo perché ridefinì anche la categoria di lavoratore del commercio, andando ad allargare la platea sino a quel momento protetta dal Codice. La legge 11.729 privilegiò l'attività economica dell'impresa sul tipo di attività del singolo; così, un impiegato che lavorava in una fabbrica non rientrava nella categoria del commercio, mentre lo era un operaio che lavorava in un'azienda definita commerciale. Questo cambiamento fu una leva formidabile in numerosi casi giudiziari negli anni successivi: i lavoratori rivendicavano di poter rientrare nel settore del commercio, per poter vedersi conferiti maggiori diritti<sup>1467</sup>.

Prendiamo il caso di Ernesto Chemin, argentino, controllore di biglietti sulla linea di bus tra i centri di Liniers e Mercedes nella Provincia di Buenos Aires, che decise nella primavera del 1939 di iniziare una procedura contro la *Compañía de Transportes del Oeste*<sup>1468</sup>. Il suo caso appare abbastanza esemplificativo delle richieste che potevano derivare dalla riforma del Codice di Commercio. Chemin chiese infatti un'indennità di preavviso (art. 157 comma 2) pari ad un mese di stipendio, un'indennità per licenziamento (art.158 comma 2) pari a due mezzi mesi di stipendio, l'indennità di malattia (art. 155) pari a tre mesi di stipendio e le ferie pagate (art. 156) pari a dieci

1466M. Kabat, *Disputas obrero patronales en torno a la ley 11.729*, cit., pp. 1; G. Queirolo, *Indemnizaciones, enfermedades y antigüedad entre los empleados de comercio: alcances y límites de la ley n° 11729 (Argentina, 1934-1945)*, cit., pp. 146; *Vacaciones pagas: para todos los trabajadores*, s.n., Buenos Aires? s.d.

1467G. Queirolo, *Indemnizaciones, enfermedades y antigüedad entre los empleados de comercio: alcances y límites de la ley n° 11729 (Argentina, 1934-1945)*, cit.

1468DHJ-PBA, p.884, o.9, «Chemin Fernando Ernesto c. Compañía Transportes del Oeste»

giorni di stipendio. Ottocento pesos complessivamente, tutti derivanti da diritti che erano assolutamente assenti nella legislazione argentina fino al 1934.

Oltre ad introdurre nuovi diritti, la riforma del Codice di Commercio era entrata nel merito anche della procedura da utilizzare in ambito giudiziario per i contenziosi che sarebbero sorti attorno alla sua applicazione. Il comma d dell'articolo 160 statuiva infatti che «las acciones derivadas de la aplicación de los artículos 155 a 160 se regirán por el procedimiento establecido para las indemnizaciones por accidentes del trabajo». Il modello era quindi quello della legge 9.688, ovvero del procedimento sommario. Come abbiamo visto in precedenza, la legge sugli infortuni riuscì solo in parte nel suo intento di facilitare le procedure e renderle più celeri. Ciononostante è da sottolineare come la legge 11.729 andava a rafforzare l'idea secondo la quale per la giustizia del lavoro, se non potevano esistere tribunali specifici, si dovesse quantomeno applicare una procedura differenziata. In altri termini, l'emersione dei diritti sociali rese evidente – prima con la normativa sugli infortuni poi con quella su ferie, malattia e licenziamenti – che i tribunali civili e commerciali erano inadatti ai compiti che gli si presentavano di fronte<sup>1469</sup>.

L'importanza della legge 11.729 sta anche nel fatto che diventò nei decenni successivi la leva con cui si affermò un nuovo modello di contratto, come ebbe modo di affermare il giurista italiano Mario Levi Deveali, fuggito in Argentina a seguito dell'emanazione delle leggi razziali in Italia, e come hanno scritto più recentemente le storiche Graciela Queirolo e Marina Kabat. La legge fu infatti estesa nella metà degli anni Quaranta a tutti i lavoratori, diventando quindi un paradigma che dal mondo del commercio si estese su di una parte consistente del lavoro dipendente, seppur con l'esclusione dei lavoratori pubblici, di quelli domestici e di quelli agricoli<sup>1470</sup>. La legge 11.729 resterà in vigore fino al 1974, quando sarà approvata la *Ley de Contrato de Trabajo*, n°20.744, che sostituì ufficialmente il contratto di lavoro alla locazione di servizio nell'ordinamento argentino.

### 5.1 Una tutela maggiore contro i licenziamenti

La legge 11.729 innovò il diritto del lavoro argentino introducendo per la prima volta delle tempistiche relative ai preavvisi da dare in caso di licenziamento e le indennità in caso di mancato rispetto di queste tempistiche. I tribunali si videro quindi travolti da una nuova tipologia di conflitti, relativi ai licenziamenti, che andarono ad interrogare la

---

1469F. Garcia Martinez, *Los Tribunales del Trabajo*, cit., pp. 22–25.

1470Questa espansione avvenne per opera di vari decreti approvati tra il 1945 e 1946. Il decreto 1740/45 del 24 gennaio 1945 riconobbe il diritto alle ferie ad altre categorie, non restringendo solo alla locazione di servizio; il decreto 33302/45 del 20 dicembre 1945 istituì il salario minimo vitale e estese il sistema di indennizzazioni per licenziamento; l'art. 67 del decreto 33302 convertito in legge 12921 estese a tutti i lavoratori la indennizzazione per licenziamento introdotta dalla legge 11729 M. L. Deveali, *Lineamientos de derecho del trabajo*, cit., pp. 144, 227; G. Queirolo, *Indemnizaciones, enfermedades y antigüedad entre los empleados de comercio: alcances y límites de la ley n° 11729 (Argentina, 1934-1945)*, cit., pp. 158; M. Kabat, *Disputas obrero patronales en torno a la ley 11.729*, cit., pp. 2; Sulle precedenti proposte di estensione della legge 11729, si veda J. Alvarez Pérez, *Ocios de los trabajadores*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 1943.

giurisprudenza in maniera più in generale sulla relazione tra datore di lavoro e lavoratore.

Come abbiamo visto anche per la Francia, interrogarsi sulla natura del licenziamento porta infatti a dover definire con rigore quali fossero i doveri reciproci delle parti; porta, insomma, ad interrogare la natura e la forma del contratto di lavoro e del rapporto di subordinazione che da esso derivava.

Quando finiva bruscamente un rapporto di lavoro, la differenza tra licenziarsi ed essere licenziato poteva apparire talvolta sottile, ma fondamentale ai fini della definizione dei diritti del lavoratore e dei doveri del datore. Rizieri Adolfo Biciuffi, falegname, era in questa situazione di incertezza quando suo padre, Enrique, italiano originario di Macerata, presentò domanda per conto di suo figlio ancora minorenne presso il giudice di pace della Quarta circoscrizione della Capitale nell'aprile 1942<sup>1471</sup>.

Adolfo Rizieri aveva lavorato per i fratelli Mario e Francisco Catanzaro, proprietari di un mobilificio. Entrato a lavorare tre anni prima per 1,50 pesos al giorno, era arrivato a guadagnarne 5 come ufficiale carpentiere, ma la paga si era fatta sempre più rara, ragion per cui suo padre aveva denunciato i datori di lavoro del figlio alla polizia il 18 marzo del 1942. Secondo quanto scrisse Enrique Biciuffi al giudice, il mancato pagamento dell'operaio «contituye un rompimiento unilateral del contrato de trabajo, colocando al obrero en situacion de despido sin causa y sin pre-aviso», come era stato definito dalla sentenza del 1 gennaio 1942 della 3ª Sala della giustizia di pace di Buenos Aires che recitava:

El atraso en el pago de los sueldos importa una injusticia a los intereses del empleado e importa la voluntad implícita del empleador de rescindir el contrato de empleo, con la consiguiente obligación de satisfacer las indemnizaciones de la Ley 11729<sup>1472</sup>.

Secondo Biciuffi, il rapporto di lavoro era da considerarsi concluso a partire dal 14 marzo, l'ultimo giorno in cui suo figlio aveva lavorato in azienda, ed aveva quindi diritto a quattro mezze mensilità (ovvero 200 pesos) e un mese di preavviso (100 pesos), oltre ad altri 150 pesos di salari arretrati per un totale di 450 pesos. Il conto era salato.

Per i fratelli Catanzaro la richiesta era sproporzionata. Il salario giornaliero dell'operaio era infatti arrivato a 4 pesos solamente negli ultimi tre mesi, mentre precedentemente era di 2,5 pesos soltanto. L'operaio inoltre non aveva diritto a richiedere il pagamento del salario poiché non aveva finito la 'quindicina', ovvero le due settimane di lavoro che, a detta loro, avrebbe dovuto terminare per richiedere il salario secondo le consuetudini in vigore. Ma oltre a questi errori sostanziali, l'avvocato dei datori respinse la domanda, affermando che i suoi assistiti erano stati aggrediti da Biciuffi, ragione per cui l'operaio perdeva qualsiasi diritto<sup>1473</sup>.

---

1471AGPJ, a.1942, l.96, n.37477, «Biciuffi Rizieri Adolfo c. Catanzaro Hnos»

1472*Gazeta de Paz*, T. XLII N°2521, 1 gennaio 1942

1473«Ha habido pies injuria, de la que preceptúa la ley como para cancelar el derecho de indemnizar por despido, según así consta del texto con entera claridad. Invocamos el artículo 159 del Código reformado que se refiere expresamente a esto», testo nella Contestación a la demanda, 2 giugno 1942,



Per dirimere la questione, il giudice si appoggiò sia su prove che su testimonianze. Furono chiamati a deporre dei colleghi dell'operaio, Alberto Berlinghieri e Ismael Garcia, entrambi carpentieri, e Julian Sawionok, lustratore. I tre confermarono la versione del padre di Biciuffi, ed aggiunsero che era stato uno dei fratelli Catanzaro a colpire a pugni l'operaio quando questi si era lamentato per i ritardi nei pagamenti. Per coprire la violenza perpetrata, i Catanzaro accusarono gli operai dell'azienda di essere scioperanti, li rimandarono a casa e da quel giorno chiusero lo stabilimento. Tra i testimoni, Alberto Berlinghieri affermò che anch'egli aveva intentato una causa contro i Catanzaro per il pagamento degli arretrati, segnale non solo di disagio diffuso, ma anche di una condivisione nel concepire il ricorso giudiziario come una strategia valida per vedersi riconosciuti i propri diritti.

Il DNT fu contattato in parallelo per fornire prove se la ditta avesse o meno depositato i libri contabili ed il registro degli operai e dei licenziamenti, come prescritto dalla legge 11.729. Con questa norma il DNT assunse il ruolo di organo presso il quale si dovevano depositare i documenti formali e che fungeva da terza parte garante del rapporto di lavoro. Il *Departamento* inviò al giudice una relazione in cui si denunciava l'impossibilità di svolgere una perizia, poiché all'indirizzo presso cui era registrata l'azienda non vi era più alcuna attività. Il perito si era allora recato al domicilio dei Catanzaro, dove venne a sapere che i due fratelli avevano prima pagato un mese di affitto e poi erano scomparsi lasciando dietro di loro i materiali, la legna e gli strumenti da lavoro.

Il 27 settembre giunse la sentenza, dopo poco più di sei mesi dall'inizio del procedimento, un tempo assai breve dovuto all'assenza totale della parte accusata. L'esito non poteva che essere una condanna:

Tal circunstancia [il mancato pagamento del salario], como lo ha resuelto reiteradamente la jurisprudencia, siendo el pago del salario la prestación principal que incumbe al patrono en el contrato de trabajo, autoriza al empleado u obrero a considerarse en situación de despido, haciendo responsable a su principal de todas las indemnizaciones que fija la ley 11729.

Il mancato pagamento del salario era da considerarsi come un licenziamento, e quindi l'operaio aveva diritto all'indennità di preavviso, da contare su quattordici giorni al salario ricevuto negli ultimi giorni di lavoro, oltre a quattro metà mensilità per anzianità di servizio.

Con l'introduzione di una forma di tutela contro i licenziamenti, si pose il problema di come considerare uno stato di prolungata malattia. L'articolo 155 del Codice di Commercio, come riformato dalla legge 11.729, affermava infatti che il lavoratore non perdeva i propri diritti in caso di malattia o incidente per almeno tre mesi se si avevano più di dieci anni di anzianità di servizio. Ma a volte qualcosa poteva non funzionare nel determinare la causa reale del licenziamento ed il suo rapporto con lo stato di salute. È il caso dell'impiegato spagnolo Manuel Alvarez Sancayo, che denunciò il suo datore di

---

AGPJ, a.1942, l.96, n.37477, «Biciuffi Rizieri Adolfo c. Catanzaro Hnos»

lavoro, tale José Gutierrez, per mancato preavviso per il licenziamento avvenuto il 15 aprile 1937<sup>1474</sup>. Il lavoratore era stato assunto nel 1923, con un'interruzione tra l'aprile del 1925 e lo stesso mese del 1928. L'8 febbraio 1937 si era recato a Buenos Aires per sottoporsi ad un'operazione che ebbe luogo effettivamente l'11 marzo. Il 13 aprile tornò in azienda, ma due giorni dopo gli venne comunicato l'avvenuto licenziamento. A quel punto Alvarez Sancayo si era recato al *Departamento Provincial del Trabajo* chiedendo, come previsto dalla legge 11.729, tre mezzi salari, due mensilità per mancato preavviso e gli arretrati da gennaio ad aprile. Studiato il caso, il DPT decise di non sostenere il lavoratore nella sua domanda, ritenendo che non fosse stato licenziato. Da come avevano ricostruito gli eventi, Manuel Alvarez Sancayo nell'inverno del 1936 si era assentato a più riprese dal lavoro, ma senza mai portare certificati medici, a quanto pare per un problema relativo ad una ferita mal cicatrizzata per la quale si era dovuto recare al Centro ospedaliero *Gallego* di Buenos Aires. Di fatto queste assenze prolungate ed ingiustificate fecero pendere la bilancia della giustizia nella direzione del datore di lavoro.

Il problema di come considerare il licenziamento sorgeva in quell'epoca, in Argentina come in Francia, anche attorno ai fatti di sciopero. Lavoratori che asserivano di essere stati licenziati contro imprenditori che dicevano che erano stati gli operai, scioperando, ad aver rotto il contratto di lavoro. È il caso dei due coniugi polacchi Alberto e Maria Michta, domiciliati a Avellaneda nella Provincia di Buenos Aires, che avevano denunciato nel maggio 1936 i fratelli Gitman, Moises e Dionisio, gestori di una lavanderia di lana<sup>1475</sup>. Alberto aveva iniziato a lavorarci nell'ottobre 1934, mentre Maria Michta era entrata in servizio nel marzo 1935, sia come lavatrice di lana sia come cuoca per preparare il pranzo agli altri operai. A detta dei due accusatori, i fratelli Gitman avevano maltrattato un operaio, evento da cui era ben presto si era originato uno sciopero nello stabilimento. A quel punto, i due polacchi asserivano di esser stati minacciati di morte dagli scioperanti se solo avessero provato a rientrare al lavoro; decisero così di tornare a casa fino alla fine della mobilitazione. Quando si presentò l'occasione per tornare al lavoro, i datori dissero che il loro rapporto di lavoro era da considerarsi concluso, e che se avessero provato a chiedere l'indennità per il licenziamento, si sarebbero rivolti alle forze dell'ordine per farli imprigionare e deportare.

Giunti di fronte al giudice, i due operai chiesero somme molto elevate. Alberto pretendeva di aver diritto a 150 pesos per mancato preavviso, altrettanti per un anzianità di un anno, 782,76 pesos per 1248 ore extra, contando cioè tre ore al giorno per sedici mesi ed infine 50 pesos per non aver potuto godere le ferie di dieci giorni. Maria chiedeva invece 60 pesos per mancato preavviso, 30 per anzianità e 214,50 pesos di ore extra.

---

1474DHJ-PBA, p.991, o.9, «Alvarez Sancayo Manuel c. Gutierrez José»

1475DHJ-PBA, p.880, o.4, «Michta Alberto y Mariana c. Gitman Hermanos»

A detta dei fratelli Gitman, gli eventi erano andati diversamente. Il 14 febbraio alcuni operai non si erano presentati al lavoro, senza alcuna ragione e senza rispettare alcun preavviso, tra loro vi erano gli attori. Il 27 febbraio successivo gli operai si presentarono a chiedere i salari, come dimostravano le ricevute che la difesa presentò al processo, e si ritirarono dal lavoro.

I coniugi non portarono alcun testimone nei termini fissati per legge ed il giudice non poté far altro che respingere la domanda. Non sappiamo quindi quali delle due versioni fosse la più veritiera, se quella dei Michta o quella dei fratelli Gitman. Quello che però può essere visto in controluce sono due aspetti della vicenda. Il primo, è l'informalità perdurante dei rapporti di lavoro, che iniziavano ora a scontrarsi con norme che chiedevano certezze e non accettavano più relazioni fluide di subordinazione. Il secondo elemento è l'emersione di una retorica fortemente repressiva attorno ai fatti di sciopero. Non sappiamo se sia vero che i datori minacciarono di chiamare la polizia e far espellere i Michta per coinvolgimento degli scioperi. Quello che è certo è che questa fu una versione che all'epoca poteva essere verosimile, presentata da un avvocato ed accettata da un giudice.

I contenziosi presi qui in esame ci permettono di mostrare come la nuova normativa fu da subito utilizzata dai lavoratori per tutelare il salario ma soprattutto l'occupazione. Queste richieste portarono i giudici ad interrogarsi – e ad interrogare le parti – su cosa significasse rompere un contratto di lavoro e, di conseguenza, cosa fosse un contratto di lavoro. Come in Francia, salario e tempo di lavoro dovettero essere contabilizzati in maniera nuova in sede giudiziaria, perché da essi derivavano delle prestazioni economiche o delle indennità che il lavoratore o la lavoratrice poteva pretendere al proprio datore di lavoro.

## **5.2 Le ferie pagate: un «privilegio repugnante»**

Tra i nuovi diritti, una delle novità più importanti introdotte dalla legge 11.729 del 1933 assai poco studiata dalla storiografia sono le ferie pagate. Questa innovazione fu quasi concomitante con la loro introduzione in Francia, dove fu adottata la legge del 20 giugno 1936. Questo parallelismo non deve certo stupire, rientrando in un processo globale che vide riconosciuto in diversi contesti, europei ed americani, il diritto al tempo libero. Prima della Grande Guerra, solo i lavoratori di certe imprese tedesche (a partire dal 1905), austro-ungariche, danesi e norvegesi (dal 1910) avevano raggiunto il diritto alle ferie retribuite. Con la stipula della pace la situazione subì una profonda accelerazione a livello mondiale. Tra il 1919 ed il 1925 le ferie pagate furono introdotte in Finlandia, Italia e Cecoslovacchia; tra il 1926 ed il 1934 fu il turno di Lussemburgo, Grecia, Romania, Cile, Messico, Spagna, Svezia, Perù, Brasile, Portogallo e Argentina (nel commercio); mentre nel solo 1936 una nuova legislazione in materia fu adottata da Irlanda, Iraq, Belgio, Bulgaria e Francia<sup>1476</sup>.

---

1476F. Hordern, *Genèse et vote de la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés*, in «Le Mouvement Social», (1990), pp. 20.

Sia in Francia che in Argentina, la nuova legislazione interessò l'azione dei tribunali. I lavoratori di entrambi i Paesi rivendicarono la piena applicazione delle nuove norme con una determinazione che non sempre si era vista per altri diritti. Infatti, al contrario delle indennità di disoccupazione e degli infortunio, che erano diritti a cui si ricorreva solo in casi eccezionali, le ferie avevano la peculiarità di essere un diritto 'ricorrente', che poteva essere richiesto ogni anno e che era slegato da problematiche o bisogni particolari.

Per questa ricerca, il caso delle ferie pagate ha un interesse particolare perché la loro introduzione nei due Paesi fu quasi contemporanea, ragion per cui si possono apprezzare meglio similitudini e differenze rispetto agli altri diritti sociali, che come abbiamo visto avevano avuto tempi e platee spesso molto differenti.

Il caso argentino ha un aspetto ulteriore che vorremmo sottolineare. La giustizia del Paese sudamericano si interrogò profondamente se fosse corretto o meno compensare la mancata fruizione di un diritto - le ferie - con un corrispettivo economico. Come vedremo, questo dibattito trasse numerosi spunti da quello che era avvenuto pochi anni prima in Italia, ed in qualche maniera può mostrarci limpidamente quali fossero i problemi che si trovavano di fronte i giudici attorno ad una domanda semplice: concedendo un'indennità economica per il mancato godimento di un diritto sociale, non si sarebbe finito per svilire la natura stessa di quel diritto?

Come ebbe modo di affermare l'*asesor legal* del DNT Bonifacio Lastra<sup>1477</sup>, l'azione giudiziaria in questo ambito fu propiziata sin da subito dal fatto che gli articoli riguardanti le ferie pagate non enunciavano quelle che erano le sanzioni penali ed amministrative a cui andava incontro il datore renitente. Il ricorso al giudice diventava quindi l'unica arma che rimaneva al lavoratore per vedersi riconosciuto il diritto negato, anche se

Está comprobado que las sanciones civiles no bastan para que se cumpla la legislación del trabajo, pues los daños y perjuicios que compensan la obligación no cumplida han de demandarse en juicio largo y costoso, no siempre emprendido y muchas veces reemplazado por la transacción simulada bajo la forma del recibo total, que aunque disminuye la indemnización, resulta para el empleado más deseable que un litigio<sup>1478</sup>.

Un fattore che portò ad un crescente numero di conflitti nei tribunali in materia di ferie retribuite fu che esse rappresentarono il *casus belli* utilizzato dai sindacati per avviare una lunga battaglia giudiziaria per incedere alcune categorie di operai sotto la protezione del Codice di Commercio riformato. Se non si potevano allargare i diritti con una legge universale, allora bisognava allargare la platea di beneficiari di una legge settoriale.

---

1477Bonifacio Lastra (1905-1982), laureatosi in giurisprudenza alla UBA nel 1927, si sposò con Estela González, figlia di Joaquín V. González, estensore della prima proposta di Codice del Lavoro del 1904. Lastra fu un fervente sostenitore del corporativismo, divenne membro della formazione cattolica di destra *Alianza Libertadora Nacionalista*. Con la rivoluzione del 1943 collaborò con Juan Domingo Perón nella riforma dei sindacati, per poi ripiegare sulla carriera universitaria.

1478*BIDNT*, 218-219, marzo-aprile 1937, p.5344

Un caso esemplare è quello di quarantotto operai tessili che denunciarono il loro datore di lavoro il 7 dicembre 1938 perché gli fossero riconosciute le ferie. Quel giorno il gruppo di lavoratori si presentò in Calle Los Patos 1946 per dare mandato all'avvocato Maximiliano A. Lopez Etchevehere per intentare un procedimento giudiziario presso il tribunale di pace n°4 della Capitale Federale ai danni dell'imprenditore per cui lavoravano, Don Narciso Muñoz<sup>1479</sup>. Qualche mese prima, il 15 marzo, quegli operai si erano riuniti nella sede della *Unión Obrera Textil* dove avevano redatto una lettera in cui richiedevano a Narciso Muñoz il riconoscimento delle ferie pagate. Una seconda lettera, inviata il 30 maggio 1938, esplicitava le rivendicazioni

Los abajo firmantes, obreros de su establecimiento, tienen el agrado de comunicar a Ud. que por hallarnos comprendidos en los beneficios que nos acuerda la Ley 11.729, en sus artículos 154 al 157, y de acuerdo al articulado que concede el derecho a los industriales de fijar fecha para las vacaciones anuales pagas, solicitamos a Ud. quiera disponer lo necesario para que podamos gozar de las vacaciones que la ley citada nos acuerda.

Abonamos en nuestro favor, el hecho que otros establecimientos similares llegaron a soluciones satisfactorias para ambas partes, y por haber jurisprudencia sentada por la justicia de Paz Letrada de esta Capital, por lo que esperamos el mismo resultado en esta emergencia, sabiéndolo a Ud. celoso cumplidor de las leyes. [...].

In sintesi, gli operai asserivano di rientrare all'interno delle categorie protette dal Codice di Commercio così come riformato nel 1934 e, a riprova di ciò, citavano le sentenze dei giudici di pace della Capitale. La battaglia muoveva quindi tra aule dei tribunali e le sedi sindacali nel tentativo non di introdurre una nuova legge, bensì di modificare le maglie delle categorie protette dal Codice di Commercio. In altri termini, se gli operai industriali non potevano avere il diritto alle ferie, allora perché non farsi considerare come operai commerciali?

Dopo mesi di frizioni tra le parti, con Muñoz che provò con vari stratagemmi a prendere tempo, si giunse a quel 7 dicembre quando gli operai si rivolsero all'avvocato Lopez Etchevehere. Due giorni dopo, questo scriveva al giudice per avviare il procedimento. Chiedeva un indennizzo economico per le ferie non godute: il corrispettivo di dieci giorni per coloro che avevano lavorato meno di cinque anni, quindici per coloro che avevano lavorato tra i cinque ed i dieci anni. A costituire il precedente, era la sentenza del giudice Darquier del litigio Basin, Leon y otros contro l'azienda di calzature Fernandes Hnoc<sup>1480</sup>.

La risposta dell'avvocato della difesa può essere considerata un riassunto della giurisprudenza in materia fino a quel momento. L'avvocato José Dolgopol criticò aspramente la posizione presa dalla Cámara de Paz estendendo il Codice di Commercio agli operai dell'industria. Per smontare quella posizione, allora, decise di ricorrere ad una doppia strategia, da una parte analizzando quella che era la volontà del legislatore,

---

1479AGPJ, a.1938, l.96, n.19725, «Lambir Hector y otros c. Muñoz Narciso»

1480«Basin, Leon y otros c. fabrica de calzados Fernandes Hnoc», *Gaceta de Paz*, 24 settembre 1937

riprendendo i momenti salienti del dibattito parlamentare, dall'altra facendo una rassegna di tutta la giurisprudenza fino ad allora prodotta in materia. Secondo l'avvocato, la legge di riforma del Codice di Commercio era da interpretarsi in maniera restrittiva. A suo dire, il Senato aveva infatti in un primo momento modificato l'articolo 154 in modo estensivo, includendovi gli operai se assunti da un commerciante, ma tali emendamenti erano stati poi cassati dalla Camera dei Deputati. Questa interpretazione sarebbe stata poi confermata dalla giurisprudenza con una serie di sentenze che asserivano che non vi potesse esserci compensazione pecuniaria per il mancato godimento delle ferie.

Quello che emerge da questo gran numero di processi è come la giurisprudenza divenne uno spazio di riconoscimento di un diritto del lavoro come mai avvenuto prima. Le cause uscivano dalla dimensione individuale e individualizzante che gli era propria quando il nodo centrale dei conflitti era la compensazione di un infortunio nel luogo di lavoro, ed acquistavano invece un senso di rivendicazione collettiva, che non si applicava più all'evento eccezionale, l'infortunio, ma alla vita ordinaria del lavoratore e della lavoratrice che rivendicava il suo tempo annuale di non lavoro.

Il numero di sentenze citato dall'avvocato Dolgopol nella sua memoria è altresì sintomatica di una certa postura assunta dalla giurisprudenza argentina secondo cui un diritto sociale non poteva essere compensato economicamente. Se l'obiettivo del diritto era il benessere fisico del lavoratore, questo non si poteva mercanteggiare in cambio di soldi. L'avvocato Dolgopol, nella sua difesa si spinse oltre. Per lui era la legge 11.729 stessa ad essere incostituzionale, perché obbligava una persona, il datore di lavoro, a pagare un'altra, senza che questa transazione fosse prevista da alcun contratto. Emergeva quindi un'idea figlia di un contrattualismo puro:

Por el camino de la Ley 11.729 se ha pretendido desconocer los mas grandes postulados del derecho. - Se han violentado las doctrinas experimentadas y serias. - Se ha olvidado que todas las leyes de nuestro país no pueden ser contrarias a los sabios preceptos de nuestra Carta Fundamental.

Le ferie erano da considerarsi, secondo le sue parole, un «privilegio repugnante», per il quale l'avvocato chiese al giudice di sollevarne l'incostituzionalità. Questa posizione non deve essere considerata come isolata o estremistica. Anche in uno dei litigi che abbiamo studiato a La Plata troviamo una presunzione di incostituzionalità, nello specifico dell'articolo 157, in questo caso come attacco al diritto di proprietà<sup>1481</sup>. La Corte Suprema della Provincia di Buenos Aires si era espressa in merito per la vertenza di Pedro Salmartino contro la *Compañía de Tranvías La Nacional*, mentre la Corte Suprema Federale aveva riconosciuto la costituzionalità della norma, in merito al contenzioso che aveva visti contrapposti Fernandez Domingo contro l'azienda *Tabacchi Italiani S.A.*<sup>1482</sup>

---

1481DHJ-PBA, p.880, o.2, «Alzogaray Carlos c. Bernasconi Hermanos»

1482Gaceta de Paz, T.XXIV, p.307

Nel caso dei 48 operai preso qui in esame, alla fine la *Camara de Apelaciones de la Justicia de Paz Letrada*, sentenziò in favore dei lavoratori. Muñoz era tenuto a pagar loro le ferie, in caso contrario loro erano legittimati a «prendersele». Non vi era quindi compensazione economica poiché gli attori lavoravano ancora per la ditta.

### 5.3 Un dibattito giuridico tra Roma e Buenos Aires

Attorno alle ferie pagate sorse quindi un dibattito di non poco conto, che includeva i lavoratori ed i loro sindacati, i tribunali e che presto si allargò ai giuristi, nel tentativo di questi ultimi di dotarsi di una dottrina ed una giurisprudenza che potessero rispondere alla sfida della nuova legge.

Come abbiamo visto, uno degli aspetti salienti di questo dibattito fu la possibilità, per l'operaio, di chiedere una compensazione economica in caso di ferie non godute per negligenza del padrone. Una grande maggioranza di sentenze negò che le ferie non godute potessero dare diritto ad una compensazione economica: un diritto sociale, non poteva essere compensato economicamente rischiava di snaturarlo. Solo una minoranza di giudici riconobbero tale possibilità, ma la maggior parte chiedeva che l'impiegato dimostrasse di aver chiesto le ferie, un suo silenzio era infatti da considerarsi come una rinuncia al diritto<sup>1483</sup>.

Solo la sentenza del giudice di pace Joaquín J. Darquier del 16 settembre 1937 riconobbe il diritto del lavoratore ad avere un indennizzo pecuniario in caso di ferie non godute, e senza che questi fosse tenuto a dimostrare di averne fatto richiesta<sup>1484</sup>. Secondo Bonifacio Lastra questa era la dottrina che, seppur minoritaria, era da considerarsi esatta<sup>1485</sup>.

Le sentenze maggioritarie legittimavano la loro posizione affermando che i giudici non potevano comminare una sanzione, non essendo prevista dalla legge stessa. Questa interpretazione fu fortemente criticata dal DNT, attraverso la penna di Bonifacio Lastra, perché a suo dire non teneva conto dell'obbligo del *cumplimiento de las obligaciones* (osservanza degli obblighi) previsto dal Codice Civile (articoli 505, inciso 3, 506, 508 e 511). Lastra si domandava: «Qué ha pasado con nuestra interpretación jurisprudencial?», dandosi come risposta:

Los tribunales se han encontrado con una ley de fines sociales, pero de técnica civil, y basándose en los fines sociales (necesidad de que el descanso no se convierta en utilidad económica) han quitado la única medida de cumplimiento que permitía la técnica civil de la ley, la sanción económica por incumplimiento de la obligación<sup>1486</sup>.

---

1483Giudice di pace Eduardo Broquen, 14/3/36, *La Ley*, t. I, p. 678 e del 16/5/36 confermato dalla sala III della Camara del Paz, 23/7/36, *La Ley* t.III, p.396 ; giudice Julio Velar de Irigoyen, 30/10/36, *Gaceta de Paz*, t.II, p.103 ; giudice Domingo Méndez Terrero, 4/5/37, *Gazeta de Paz*, t.XV, p.169; sentenze citate in *BIDNT*, 218-219, marzo-aprile 1937, p.5347

1484*Gazeta de Paz*, t. XVI, p.87

1485*BIDNT*, 218-219, marzo-aprile 1937, p.5347

1486*Ibidem*, p.5352

Lo scontro era quindi da rintracciare nella contraddizione tra i fini sociali della legge e la ‘tecnica’ civilistica con cui agivano i tribunali.

Da dove nasceva una interpretazione così restrittiva da parte della giurisprudenza? Il funzionario del DNT ci fornisce una spiegazione interessante: da un *transfert* ‘errato’ o parziale avvenuto tra la coeva dottrina giuridica italiana e quella argentina. Quando Alejandro Unsain aveva pubblicato nel 1935 *Empleados de Comercio. Exposición y Comentarios a la ley número 11.729*, aveva citato il giurista italiano Luigi De Litala che, nel suo *Il contratto di lavoro* uscito in Italia nel 1929 e ristampato nel 1931 (lo sarà nuovamente nel 1937, nel 1949 e nel 1956), sosteneva la teoria secondo la quale il lavoratore che non aveva goduto di ferie prima del licenziamento non aveva diritto ad alcuna compensazione (pp.241-255). Questo passaggio fu assunto dalla giurisprudenza argentina come l’interpretazione unica ed univoca che i tribunali italiani avevano dato alla questione. La cosa interessante è che, per smontare l’interpretazione maggioritaria in Argentina, e legittimare la sua, Bonifacio Lastra dovette dimostrare che la posizione di De Litala era, in verità, non era maggioritaria in Italia, bensì minoritaria.

De Litala nel suo testo aveva citato cinque giuristi, Giovanni Petraccone, Ferruccio Pergolesi, Domenico Riccardo Perretti Griva, Mariano D’Amelio ed un certo Faletti il cui nome proprio non era citato. Leggendo i loro scritti, Lastra provò a dimostrare che le loro posizioni erano ben diverse da quelle assunte dalla giurisprudenza argentina. Faletti asseriva che in presenza di domanda di ferie vi era un diritto alla compensazione economica, mentre per Petraccone e Pergolesi il diritto esisteva anche in assenza della domanda. Anche D’Amelio era di quest’ultima idea, con l’unica differenza che l’operaio doveva dimostrare di aver lavorato nel periodo in cui avrebbe dovuto avere le ferie.

Altri autori non citati da De Litala erano partigiani della posizione favorevole all’indennizzo pecuniario. Tra questi Guido Bortolotto, giurista la cui posizione fu adottata in tutto e per tutto da Lastra. Per Bortolotto, la violazione dell’obbligo a concedere le ferie era un illecito del datore di lavoro che doveva quindi risarcire il lavoratore secondo quanto previsto dal Codice Civile<sup>1487</sup>. Ad essere citati come aventi posizioni simili, erano anche Ludovico Barassi<sup>1488</sup> e Roberto Montessori<sup>1489</sup>.

Lastra non mobilitò solo la dottrina, ma anche la giurisprudenza della Penisola per dimostrare la giustezza della sua posizione. Ad aiutarlo in questa opera vi erano i numeri del *Receuil International de Jurisprudence* a cura dell’OIL che lo misero a conoscenza della sentenza del tribunale di Roma del 16 maggio 1930 che riconobbe il diritto al risarcimento in caso di mancato rispetto delle norme sulle ferie<sup>1490</sup>; poi i pronunciamenti della Corte di Cassazione italiana del 21 luglio 1932 secondo cui, non

---

1487Lastra cita un articolo di Bortolotto uscito su *Diritto del Lavoro*, pp.318-320, citato in *BIDNT*, 218-219, marzo-aprile 1937, p.3551

1488Ludovico Barassi, *Diritto del lavoro e Assicurazioni sociali*, t. II, pp.263-265 e 270-273

1489R. Montessori, *Il contratto di lavoro nella giurisprudenza*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», 32.1 (1934), pp. 381-394.

1490«Squittieri c. Taliani», Tribunale di Roma, sezione Lavoro, 16 maggio 1930, *RIJT*, 1930, p.331



potendo l'operaio rinunciare al diritto alle ferie<sup>1491</sup>, tale rinuncia non poteva essere presunta<sup>1492</sup>; e quelli del 1933, secondo i quali il datore di lavoro che non prendeva l'iniziativa di accordare le ferie si rendeva colpevole di violazione del contratto di lavoro e conseguentemente il lavoratore aveva diritto a richiedere un indennizzo<sup>1493</sup>. Il professore Roberto Montessori, nel suo articolo apparso sulla "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni" del 1934 riassume tutta la giurisprudenza italiana in materia, citando le sentenze della Corte di Cassazione del 10 gennaio 1933, 20 gennaio 1933 e 13 maggio 1933; della Camera di Appello di Genova del 7 febbraio 1933 e della Camera di Appello di Palermo del 28 gennaio 1933, di quella di Napoli del 21 marzo 1933, del Tribunale di Genova del 15 febbraio 1933. Tra queste solo due sentenze erano state contrarie all'interpretazione estensiva, entrambe della Corte di Appello di Torino del 1932<sup>1494</sup>. Anche la Corte di Cassazione nella sentenza dell'11 aprile 1934 sostenne infine che l'impiegato privato la cui relazione di lavoro si era conclusa senza aver fruito delle ferie stabilite dal decreto del 13 novembre 1924, aveva diritto ad un'indennità di ordine patrimoniale, anche senza averla richiesta<sup>1495</sup>.

Le referenze mobilitate da Bonifacio Lastra non si limitarono solo all'Italia, richiamando per esempio le decisioni prese dai *prud'hommes* della Senna<sup>1496</sup> e quelle della Corte di Cassazione francese del 28 dicembre 1932 in merito alle ferie pagate<sup>1497</sup>. Questo dibattito è interessante perché ci restituisce la reale dimensione in cui erano inseriti giuristi e giudici in quell'epoca: una dimensione assolutamente internazionale, in cui, per quanto la legislazione sociale nazionale potesse essere recente, vi era un'ampia consapevolezza delle dispute che avvenivano oltreoceano. Certo, sarebbe errato pensare che in Argentina si conoscesse tutto dei dibattiti europei, e si commetterebbe un altro grossolano errore a pensare che la medesima consapevolezza esistesse in Europa in merito ai dibattiti giuridici americani. Le informazioni erano e rimanevano parziali e direzionali da Nord a Sud e solo raramente viceversa. Tali informazioni circolavano attraverso i nuovi strumenti messi a disposizione dell'OIL, come il *Receuil International de Jurisprudence du Travail*, sia attraverso la diffusione delle riviste e dei testi italiani, francesi, spagnoli. È molto probabile infatti che i funzionari del DNT parlassero, o quantomeno comprendessero, l'italiano oltre che il francese. L'altro strumento di diffusione di questa giurisprudenza internazionale fu la circolazione stessa dei funzionari e dei giuristi. Quest'ultima fu rafforzata in special modo con l'arrivo in Argentina di giuristi ebrei fuggiti a seguito della promulgazione

---

1491L'impossibilità a rinunciare alle ferie era sancita dall'art.17 del decreto del 13 novembre 1924, n°1825

1492«Compagnia italiana turismo c. Castelli», Corte di Cassazione, 21 luglio 1932, *RIJT*, 1932, p.349

1493«Compagnia italiana turismo c. Castelli», Corte di Cassazione 21 luglio 1932, *RIJT*, 1933, p.312

1494R. Montessori, *Il contratto di lavoro nella giurisprudenza*, cit., pp. 398-399.

1495«Belotti Archiluzzi c. S.A. Unione Pubblicità Italiana», Corte di Cassazione, 11 aprile 1934, *RIJT*, 1935-36, p.317

1496RIJT, 1932, p.267

1497Chambre civile de la Cour de Cassation, 6 dicembre 1932, *RIJT*, 1933, p.237

delle leggi razziali. Si pensi, per rimanere nel nostro ambito di studi, a Leone Lattes, ordinario di Medicina legale e delle assicurazioni sociali all'Università di Pavia, Gino Arias, docente di Economia politica corporativa alla Sapienza, Antigono Donati, docente di diritto delle assicurazioni, Dino Jarach, di diritto finanziario. Quello che da subito ebbe il maggior impatto sul diritto del lavoro fu sicuramente Mario Levi Deveali, uno degli estensori della Carta del Lavoro, che quando emigrò in Argentina fondò e diresse, dal 1941, la rivista *Derecho del Trabajo* e scrisse numerosi saggi di diritto del lavoro<sup>1498</sup>.

#### 5.4 Quando la battaglia non è sul diritto, ma sulla categoria

Sia in Francia che in Argentina, i tribunali non furono solo lo spazio per il riconoscimento dei nuovi diritti sociali così come previsti dalle riforme che si susseguirono in quegli anni. Poteva succedere che la battaglia non fosse sul diritto, ma sulla categoria sociale a cui era attribuito quel diritto. Proviamo a spiegare meglio.

Che ci si trovasse in Francia o in Argentina, le leggi sociali erano concepite attorno a determinate categorie lavorative, più o meno larghe, e più o meno definite<sup>1499</sup> che costituivano quella «collettività redistributiva e pluriclasse, base e premessa di ogni forma di moderno Stato sociale»<sup>1500</sup>. Sebbene si assistesse ad una tendenza ad un progressivo allargamento, questa caratteristica restò presente nel tempo.

Nei seguenti paragrafi analizzeremo dei casi di battaglie giudiziarie in cui gli attori provarono a forzare i perimetri di alcune leggi per poter godere della protezione che esse garantivano. La trattazione, nello specifico, sarà sul caso del settore industriale in Argentina, settore escluso dalle riforme del Codice di Commercio del 1933.

Perché soffermarsi su questi conflitti? Innanzitutto perché mostrano una diversa strategia possibile per accedere ad un diritto, strategia imperniata su processi in cui non si forzava soltanto la categorizzazione giuridico-amministrativa, ma si rimetteva anche in discussione l'auto-identificazione nelle diverse categorie professionali. Ma quello che più ci interessa mostrare, è che i meccanismi di esclusione dalla protezione sociale e dalla tutela del lavoro potevano seguire delle linee di demarcazione che non sempre corrispondevano alle categorizzazioni nazionali.

Come abbiamo visto in precedenza, la legge 11.729 del 1934 in Argentina riconobbe vari diritti sociali nuovi - come le ferie, la malattia, il preavviso, ecc. - solamente per

---

1498C. Cattarulla, *Le Leggi Razziali (1938) e gli ebrei italiani emigrati in Argentina: discriminazioni e nuove opportunità*, in «Confluenze», X (2018), pp. 343–358; E. M. Smolensky - V. Jarach, *Tante voci, una storia: italiani ebrei in Argentina, 1938-1948*, Il Mulino, Bologna 1998.

1499È interessante riprendere un commento che scrisse nel 1937 il Comité pour les Allocations Familiales in merito alla nuova legge sulle ferie pagate, quando sottolineò che il concetto di operaio non era mai stato esplicitato dalle leggi, e che quindi le nuove riforme della protezione sociale avevano in qualche maniera operato una categorizzazione, citandosi vicendevolmente nel tentativo di dare una definizione più uniforme possibile. «La définition des ouvriers et employés n'a jamais été donnée par la loi. Nous remarquerons que les termes sont sensiblement les mêmes que ceux adoptés par la loi du 11 mars 1932 sur les allocations familiales qui parle également de l'ouvrier ou de l'employé» Comité central des allocations familiales, *La loi sur les congés payés*, cit., pp. 7.

1500C. Giorgi - I. Pavan, *Storia dello stato sociale in Italia*, cit., pp. 63.

una parte specifica del mondo del lavoro, ovvero quella del commercio. La definizione dei lavoratori del commercio era però abbastanza ampia, includendo «agenti (*factores*), dipendenti, commessi viaggiatori (*viajantes*), incaricati o operai che realizza[va]no attività inerenti il commercio» (art. 154 della legge). La battaglia giudiziaria divenne quindi una battaglia sulla definizione del perimetro della categoria. Chi rientrava sotto la protezione del Codice di Commercio? Quali erano gli operai inclusi, solo quelli che lavoravano per un'azienda di commercio? E per gli impiegati, si includevano anche coloro che lavoravano per aziende manifatturiere?

La questione era lontana dall'essere anodina: ampliare la base a cui si applicava la legge, significava ampliare i diritti sociali. Poteva avvenire che fossero gli stessi datori di lavoro a non sollevare contrarietà nell'inclusione del proprio settore sotto la tutela del Codice di Commercio.

Queste contese giudiziarie erano già sorte a inizio secolo circa l'applicazione del Codice di Commercio, che nella sua versione originale era molto protettiva nei confronti di una ristretta cerchia di lavoratori<sup>1501</sup>. Nei primi due decenni del secolo le Corti dettero un'interpretazione restrittiva della platea: non bastava lavorare nel settore del commercio, bisognava essere stati assunti direttamente e ricevere uno stipendio mensile fisso<sup>1502</sup>. Dalla metà degli anni Venti, le interpretazioni giurisprudenziali iniziarono a variare, arrivando ad includere talvolta degli operai che lavoravano in imprese commerciali, con la motivazione che contribuivano all'attività commerciale<sup>1503</sup> o perché pagati su base mensile<sup>1504</sup>. A volte, interpretazione estensiva e restrittiva potevano scontrarsi in seno ad una stessa Corte d'Appello, mostrando come la questione era di ben difficile definizione<sup>1505</sup>.

All'approvazione della legge 11.729, alcuni settori si trovarono dunque al confine tra mondo commerciale e mondo industriale, si pensi al tessile o a tutta l'industria alimentare che teneva insieme macellazione, conservazione e vendita di carne. Nel caso che vide contrapporsi l'operaio Carlos Alzogaray contro i fratelli Bernasconi, operanti nel settore dei *frigoríficos*, questi ultimi affermarono in un primo momento che la legge 11.729 era incostituzionale, ma poi non provarono a sottrarsi alla sua applicazione<sup>1506</sup>.

C'era invece chi, sempre nel settore dei *frigoríficos*, si opponeva strenuamente al riconoscimento dei propri operai come afferenti al comparto commerciale; tra queste la

---

1501Il Codice di Commercio del 1889 aveva sette articoli dedicati ai diritti e obblighi dei lavoratori, ovvero l'indennità per malattia, un mese di preavviso in caso di licenziamento ed il diritto ad una compensazione in caso di mancato preavviso. Il modello era quello del Codice di commercio spagnolo del 1829, già usato in quello della Provincia di Buenos Aires del 1859 L. Schjolden, *Suing for Justice: Labor and the Courts in Argentina, 1900-1943* (University of California, Berkeley), cit., pp. 187 I casi citati nelle note successive sono tratti da questo testo.

1502Corte di appello commerciale della Capitale nel 1910 e ripreso nel 1923, il caso è citato nelle note a piè di pagina in «Lopez c. Martinez», *Jurisprudencia Argentina*, 25, 1927, p. 1512.

1503«Baroni c. Gun» *Jurisprudencia Argentina*, 14, 1924, pp.256-258

1504«Jose Gelman v. Goldstein, Berdichevski y Celia», *Gaceta del Foro*, 76, p.72; «Francisco Marcello c. Rubinetti, Maragliano y Bracuto», *Gaceta del Foro*, 79, pp.338-339

1505«Sagreras c. Martínez Hnos y Cía», *Jurisprudencia Argentina*, 18, 1925, 675-677

1506DHJ-PBA, p.880, o.2, «Alzogaray Carlos c. Bernasconi Hermanos»

società *La Negra* che operava nella Provincia di Buenos Aires. Questa fu denunciata nel 1940 da José Deluca, lavoratore argentino domiciliato a Avellaneda, che richiedeva l'indennità per licenziamento e per mancanza di preavviso<sup>1507</sup>. Deluca aveva iniziato a lavorare per la società nel 1926 come manovale per il carico e scarico della carne, sia nei magazzini dell'azienda sia nelle zone portuarie di imbarco e nelle succursali presenti nella Capitale Federale. Il 3 marzo 1939 fu sospeso senza un motivo apparente. Passati tre mesi senza essere richiamato, si considerò licenziato. Prima di rivolgersi al tribunale civile di La Plata, Deluca aveva provato a trovare un accordo giudiziario e poi aveva presentato denuncia ai tribunali della Capitale Federale dove la domanda era stata respinta per incompetenza, essendo stato lui assunto a Avellaneda. Le sue richieste si basavano sulla pretesa di essere protetto dagli articoli del Codice di Commercio riformato. Secondo l'avvocato Luis Falcón, che rappresentava la società, l'operaio si voleva far passare da impiegato, contraddicendosi rispetto alla domanda precedentemente presentata ai tribunali della Capitale Federale dove appariva che non aveva svolto attività nella parte commerciale dell'azienda, ma solo in quella di lavorazione della carne. A sostegno della sua argomentazione, Falcón citò la sentenza della 2ª *Camara de apelaciones* di La Plata del 18 maggio 1937 che recitava:

no basta que el obrero lo sea de un comerciante en el concepto de los arts. 1, 5 y 8 del Cod[igo] de Com[ercio]- La definición del Cod[igo] de Com[ercio] sobre los actos de comercio y el hecho de que, quienes los realicen estén sujetos a la legislación comercial, no puede determinar que todo obrero, esté, necesariamente comprendido en la ley 11729, pues ésta limita expresamente a los que realizan actos inherentes al comercio.

[...] Pero la discusión parlamentaria expresa una orientación fundamental, se ha querido hacer, y se lo ha dicho expresamente – una ley para el auxiliar del comerciante, no para el obrero de la industria. [...] la ley comprende únicamente a los obreros de los establecimientos mercantiles y nó los de los establecimientos industriales.- Por otra parte, lo que caracteriza al obrero industrial es el trabajo sobre la materia prima para transformarla<sup>1508</sup>.

A rafforzare questo orientamento giurisprudenziale era giunta anche la Corte Suprema Provinciale, che il 13 luglio 1937 aveva emanato una sentenza in cui dava una definizione dell'operaio del commercio e dell'industria:

Es obrero del comercio, o mejor dicho, obrero que realiza tareas inherentes al comercio, quien trabaja en operaciones materiales para facilitar la circulación de las cosas, mercaderías o efectos. Es obrero de la industria quien trabaja en alguna de las operaciones materiales necesarias para la obtención, producción ó transformación de algún producto natural<sup>1509</sup>.

Secondo l'avvocato di Deluca, per la giurisprudenza il suo assistito andava considerato come operaio di commercio. Tra le referenze c'era la sentenza della Corte

---

1507DHJ-PBA, p.29, o.5, «Deluca José c. La Negra, sociedad anonima Sansinena»

1508«Cladysz c. Frigorifico Armour», 13 luglio 1937, *Gaceta de Paz*, T. 22, p.226

1509«Méndez Don Tomás c. Compañía de Electricidad del Sud Argentina. Sociedad Anonima. Cobro de pesos», 13 luglio 1937, *Acuerdos y Sentencias Suprema Corte*, Serie Décima-quinta, T. VIII, p.33-42

Suprema Provinciale nella sentenza “Blanco c. Ferrario”<sup>1510</sup>, e quella della 2ª Camara di La Plata nel giudizio “Santoro c. Frigorifico La Blanca”<sup>1511</sup> ma anche il libro *Beneficio del Nuevo Artículo 157 del Código del Comercio* di Angel Borlenghi, leader e segretario generale della federazione del commercio della CGT, a dimostrazione di quanto il dibattito politico-sindacale fosse stato importante nella formazione della legge e di come divenne una referenza nell’interpretazione della stessa<sup>1512</sup>.

La sentenza giunse il 25 luglio 1941. Innanzitutto, per i giudici ricadeva sulla società l’*onus probandi*, per dimostrare che la fine del rapporto di lavoro fosse dipesa da un abbandono da parte dell’operaio e non dal licenziamento da parte dell’azienda. Inoltre, per l’articolo 157.3 del Codice di Commercio riformato, la sospensione delle mansioni per più di tre mesi era da considerarsi come un licenziamento.

Sulla categorizzazione del lavoro e l’estensione che doveva avere la legge nella sua applicazione, il giudice riprese la sentenza della Corte Suprema Provinciale in cui si sanciva che la legge era inclusiva

de todos los empleados, lo mismo del comercio que de la industria, con excepción solamente de los obreros de la industria; es decir, la ley ampara a todas las personas que son sujeto del contrato de empleo privado, comercial o industrial, pero no a las que son sujetos del contrato de trabajo<sup>1513</sup>.

L’operaio aveva dimostrato, con le prove testimoniali dei suoi colleghi, che era addetto al carico e scarico delle merci, sia di capi di bestiame sia di prodotti finiti. La società era quindi condannata a pagare.

La storia non finì lì, poiché la difesa decise di ricorrere in appello. Cambiato avvocato, cambiò anche la strategia difensiva. Secondo l’avvocato Camino, il nuovo difensore della società, per definire cosa fosse una mansione commerciale ed una industriale bisognava riferirsi alla Convenzione n°14 (C14) dell’OIL del 1921, ovvero quella sul riposo settimanale nell’industria, ratificata dall’Argentina con la legge

---

1510«Blanco c. Ferrario», Suprema Corte Provincia de Buenos Aires, *La Ley*, T. 17, p.17

1511«Santoro c. Frigorifico La Blanca», 2ª Camara e La Plata, *La Ley*, T. 18, p.340

1512A. G. Borlenghi - A. Dickmann, *Beneficios del nuevo Artículo 157 de código de comercio*, Confederación General de Empleados de Comercio, Buenos Aires 1934.

1513«Méndez Don Tomás c. Compañía de Electricidad del Sud Argentina. Sociedad Anonima. Cobro de pesos», 13 luglio 1937, *Acuerdos y Sentencias Suprema Corte*, Serie Décima-quinta, T. VIII, p.33-42

12.232<sup>1514</sup>. Venivano inoltre richiamate le varie sentenze in materia emanate dalla Corte Suprema della Nazione<sup>1515</sup>.

È interessante notare come dibatté la *Camara Primera de Apelación* il 12 settembre 1942, perché si trovò a prendere una decisione a maggioranza. Il primo giudice a prendere la parola fu Flores, che esordì richiamando anch'egli la Convenzione n°14 dell'OIL, per asserire che Deluca non rientrava nella tutela garantita dal Codice di Commercio. Riprendendo la posizione dell'ex giudice della Corte Suprema Pablo Gonzalez Escarrá, la prestazione di servizio nel contratto di impiego privato avrebbe dovuto avere il carattere di collaborazione nello svolgimento e nell'amministrazione dei commerci del principale<sup>1516</sup>. Sul fronte opposto si attestarono gli altri due giudici del collegio, Brunet e Lavié. Il primo sottolineando la differenza tra la C14 dell'OIL e la legge 11.729 poiché per quest'ultima la separazione tra lavoratori commerciali ed industriali non dipendeva dal luogo di lavoro ma dalle mansioni. Tra le referenze del giudice vi erano, oltre alla giurisprudenza dell'epoca<sup>1517</sup>, il già citato leader sindacale Angel Borlenghi e Alejandro Unsain con il suo *Empleados de comercio*<sup>1518</sup>. Brunet inoltre era già stato chiamato ad esprimersi su un conflitto dai contorni simili con la sentenza dell'8 giugno 1936 per il litigio di Natalio Cincuenta contro la *Compañia Nacional de Petroleo* in cui aveva incluso l'operaio sotto la tutela del Codice di Commercio. A maggioranza, il tribunale d'appello diede ragione al lavoratore.

Esito diverso ebbe il contenzioso che coinvolse un'altra azienda di lavorazione e commercializzazione della carne, la *Swift*, che operava nel settore con uno stabilimento nel porto di La Plata<sup>1519</sup>. Buyan Perin, argentino di ventisette anni vi aveva lavorato dal 1937 fino al 18 agosto 1939, a suo dire come impiegato presso la *oficina conservas* nella cucina e stagionatura delle carni. Chiedeva due mesi di indennità per mancanza di

---

1514Che al suo art. 1 comma 1 recita: «Pour l'application de la présente convention, seront considérés comme établissements industriels :

(a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;

(b) les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité;

(c) la construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations téléphoniques ou télégraphiques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus;

(d) le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception du transport à la main»

1515Fallos de la Suprema Corte Nacional, T. 54, p.564; T.75, p.392; T.105, p.30; T.150 p.9

1516Revista critica de Jurisprudencia, T.4, p.233

1517Recompilacion Ordenada, cuaderno 5, pags 273-277-281-299 e La Ley, T.18, p.340

1518A. M. Unsain, *Empleados de comercio: exposición y comentario a la Ley n. 11.729 (reformando los artículos 154 a 160 del Código de comercio)*, V. Abeledo, Buenos Aires 1935.

1519DHJ-PBA, p.884, o.10, «Buyan c. Compañia Swift»

preavviso e altrettanti per licenziamento. Per l'azienda, Perin non era un impiegato ma un operaio ed il suo licenziamento era dovuto alla sparizione di prodotti alimentari avvenuta a più riprese durante i mesi precedenti. Il 18 agosto fu sorpreso all'ora di pranzo mentre mangiava prodotti rubati e, quando gli fu fatto notare, ebbe un alterco con il superiore che lo aveva redarguito.

Per dimostrare che Perin non era un impiegato, ma un operaio, l'avvocato dell'azienda si appoggiò sulla giurisprudenza che si andava costituendo in materia che vedeva due pronunciamenti della Corte suprema della provincia, già citati nel litigio precedente<sup>1520</sup>. Altre sentenze erano poi arrivate dalle camere civili della Capitale Federale<sup>1521</sup> e dalla seconda camera civile de La Plata<sup>1522</sup>. Inoltre la stessa azienda *Swift* era già stata coinvolta in un conflitto simile, per il quale il tribunale civile della Plata prima e la Corte Suprema della Provincia poi, avevano stabilito che la differenza tra operaio ed impiegato risiedeva nelle mansioni che il lavoratore svolgeva, e non nella natura dell'azienda<sup>1523</sup>.

Il 28 marzo 1941, dopo quasi due anni di processo, il tribunale di prima istanza sentenziò che Perin era un operaio e non un impiegato e che quindi le sue domande erano irricevibili. La sentenza fu portata prima in appello, il 18 settembre 1942, e poi in Corte Suprema provinciale, il 13 aprile 1943, ma tutti i livelli di giudizio la confermarono.

Oltre ai *frigoríficos*, un altro settore in cui si sviluppò un'aspra battaglia legale per l'inclusione nella legge 11.729 fu il tessile. Come visto in precedenza, numerosi furono i casi di operai che si rivolsero alla giustizia per vedersi riconosciuto il diritto alle ferie e, tramite questo, per essere inclusi più in generale sotto la protezione della riforma del Codice di Commercio. Avevamo già concentrato la nostra attenzione sul contenzioso avvenuto presso l'azienda Muñoz, in cui i giudici riconobbero le ragioni dei lavoratori sulla spinta di una vasta mobilitazione sindacale<sup>1524</sup>. Secondo il giurista Mario Levi Deveali, i giudici della Capitale Federale furono particolarmente permissivi nell'inclusione degli operai industriali nella platea protetta dalla legge, creando una disparità tra entità amministrative differenti, tanto da portare alcune aziende a decidere di spostare i propri stabilimenti da Buenos Aires verso Provincie in cui i giudici avevano adottato interpretazioni restrittive della norma<sup>1525</sup>.

Oltre al nodo spinoso della categorizzazione come operaio o impiegato, commerciale o industriale, sorse un'altra questione attorno al riconoscimento del rapporto di

---

1520«Méndez Don Tomás c. Compañía de Electricidad del Sud Argentina. Sociedad Anonima. Cobro de pesos», 13 luglio 1937, *Acuerdos y Sentencias Suprema Corte*, Serie Décima-quinta, T. VIII, p.33-42; Cladysz c. Frigorífico Armour», 13 luglio 1937, *Gaceta de Paz*, T. 22, p.226

1521*Gaceta del Foro*, T.132, p.86 e T. 136, p.21

1522*Gaceta de Paz de la Capital Federal*, T. 22, p.265

1523Sasia c. Frigorífico Swift, non sono specificate nella memoria, né le date né la bibliografia di questa sentenza

1524Romandiamo qui all'analisi compiuta nel quarto capitolo

1525M. L. Deveali, *Lineamientos de derecho del trabajo*, cit., pp. 99.

subordinazione che intercorreva tra il lavoratore ed il suo datore di lavoro. Tale questione fu particolarmente sentita tra quelle figure come i commessi viaggiatori, gli agenti di vendita ed i facchini, che non sempre avevano una relazione chiara e ben definita con l'azienda per la quale avevano lavorato.

È quello che successe a Luís Pescio, che denunciò la *Compañía Fosforera Argentina* nell'ottobre del 1942 per ottenere l'indennità di licenziamento e di mancato preavviso<sup>1526</sup>. Pescio affermava di aver lavorato alle dipendenze della ditta dal 1934 all'ottobre del 1941 come *corredor viajante* (commesso viaggiatore), mentre l'azienda ribatteva che il lavoratore era solamente un agente commerciale che negoziava la vendita di prodotti per l'azienda, ma «excluyendo toda relación de subordinación o de dependencia». La giurisprudenza si era già espressa in favore dell'esclusione dei commessi viaggiatori dall'applicazione dell'art. 154 del Codice di Commercio<sup>1527</sup>.

Come definire il rapporto di subordinazione e, quindi, i diritti che ne sarebbero derivati? Il lavoratore depositò come prova un foglio in carta intestata dell'azienda, firmato 29 gennaio 1934, in cui risultavano i pagamenti degli stipendi. Il giudice nominò un perito che notò che Pescio era stato sempre pagato sulla base di commissioni sui prodotti venduti, e non su di un salario fisso, per cui non poteva dirsi esistente un rapporto di subordinazione. Sulla base di questa perizia, l'azienda fu assolta. Come in molti dei casi qui analizzati, la sentenza fu appellata e giunse il 30 maggio del 1944 davanti alla Seconda camera di appello composta dai giudici Eduardo Sanchez Ceschi e Manuel Ibañez Frochan che decisero di ribaltarne l'esito. Prendendo infatti la legge 12.651 del 24 settembre 1940 sul regime legale dei *viajantes de comercio*, Pescio doveva rientrare nella categoria dei commessi viaggiatori e doveva essere inoltre considerato come subordinato al datore di lavoro. Fu il turno dell'avvocato dell'azienda di fare appello, facendo giungere la questione davanti alla Suprema Corte Provinciale il 30 dicembre 1944, che confermò però la presenza di un legame di dipendenza.

Un caso simile avvenne nella Capitale Federale a partire dall'ottobre 1940, in cui si opposero Julio Alberto Miniño e la società *La Martona*, sempre per una richiesta di indennità per licenziamento senza causa e mancato preavviso<sup>1528</sup>. Miniño asseriva di aver lavorato per quattro anni come trasportatore nella distribuzione del latte per conto dell'azienda, mentre questa respingeva qualsiasi rapporto di subordinazione poiché Miniño era stato assunto da Mateo Gargot, responsabile di filiale della ditta e che lo pagava con «peculio» a sua disposizione. Il giudice di pace non riconobbe la presenza di alcun legame tra il lavoratore e l'azienda privilegiando le prove testimoniali fornite da quest'ultima, ad un documento rilasciato dall'azienda alla Città di Buenos Aires dall'azienda in cui si diceva che il lavoratore distribuiva il latte per conto dell'azienda stessa.

Sosa, l'avvocato di Miniño, presentò domanda di appello, restituendoci nelle pagine che consegnò al tribunale una descrizione estremamente vivida del problema:

1526DHJ-PBA, p.50, o.4, «Luis Pescio c. Compañía Fosforera Argentina Sociedad Anonima»

1527Gaceta De Paz, T. 146, p. 115 e T. 47, p.17

1528AGPJ, a.1940, l.96, n.66231, «Miniño Julio Alberto c. S.A. La Martona»



Es sabido que todo obrero trabaja a las ordenes de su superior inmediato, capataz, jefe de personal, etc, y el caso de Miniño non es distinto a los demás, ya que sería absurdo creer que para que el actor tenga derecho a ser indemnizado deba estar a las ordenes inmediatas del gerente o del presidente de la S.A., tanto mas cuanto que su puesto era el mas humilde dentro la repartición.

[...] Es perfectamente aplicable al caso [...], por analogía, la disposición del art. 1122 del Código Civil, y en consecuencia habiendo Gagot ocasionado un perjuicio pecuniario al despedir a mi mandante sin abonarle la indemnización que determina la ley 11729 es la casa patronal quien debe resarcir a mi mandante.

Alla fine la Corte d'Appello della Capitale riconobbe la presenza di un legame di subordinazione, ma non riconobbe alcun diritto al lavoratore poiché questo si era licenziato.

Sempre nella definizione dei rapporti di dipendenza, uno dei problemi maggiori era rappresentato dalla presenza di intermediari. Tra i pochi casi studiati in Argentina, emerge in questo ambito quello di Maria Freire in Nabeira contro Salvador Russo e Lorenzo Espina<sup>1529</sup>. La signora Maria Freire era la vedova di Francisco Nabeira, manovale spagnolo morto il 3 agosto 1944 per miocardite cronica. A seguito del decesso del marito, Maria Freire decise di rivolgersi alla *Secretaria del Trabajo y Previsión*, l'organismo che dal novembre 1943 aveva preso l'eredità del DNT, per richiedere ai datori di lavoro Salvador Russo e Lorenzo Espina l'indennità di malattia che sarebbe spettata a suo marito per gli articoli 155 e 157 del Codice di Commercio riformato.

Il procedimento giudiziario si complicò subito per la morte di Espina, lasciando il solo Russo come accusato. Nella contestazione alla domanda, Russo affermò di non aver avuto mai niente a che fare con il lavoratore, che non aveva mai avuto una società con Espina e che, anzi, era stato suo dipendente. Purtroppo le carte non ci restituiscono altre informazioni; il procedimento si arenò oltre quattro anni dopo essere iniziato senza portare ad alcun esito. Ci parla in controluce, però, di un mondo del lavoro, per di più in questo caso interamente vissuto da stranieri<sup>1530</sup>, in cui le relazioni tra le parti potevano essere estremamente fluide.

Questi casi passati brevemente in rassegna appaiono abbastanza emblematici di come l'emersione di un sistema di doveri (da parte dei datori di lavoro) e diritti sociali (per il lavoratore) resero impellente una definizione precisa di cosa fosse il rapporto di lavoro ed in cosa consistesse il legame di subordinazione che da esso derivava. In altri termini, l'emersione della protezione sociale era diventata una spinta nella società e nel mondo economico per riorganizzare, rigerarchizzare e ridefinire la struttura stessa del mondo del lavoro.

L'esclusione dalla protezione del Codice di Commercio, tuttavia, poteva anche avvenire in settori prettamente impiegatizi e commerciali, già tutelati dalle leggi di protezione sociale. Avvenne per esempio per i bancari e agli assicurativi, coperti dalla

---

1529DHJ-PBA, p.52, o.3, «Freire de Nabeira Maria c. Russo Salvados»

1530Avevamo analizzato la composizione di questo conflitto nel quarto capitolo

legge 11.575 del 2 dicembre 1929 sulle pensioni<sup>1531</sup>. Questa legge rientrava sì nell'ampio spettro delle leggi sociali, ma introduceva alcune forme di protezione solo di tipo previdenziale, mentre non dava alcuna garanzia sui licenziamenti. In altri termini, le leggi settoriali degli anni Venti si limitavano ad introdurre sistemi pensionistici e vi era quindi un'asimmetria che si veniva a creare tra i diritti garantiti in settori differenti.

Situazione ancora più intricata fu quella che si venne a creare nelle aziende private a commessa pubblica - trasporti, acqua, gas, ecc. - per le quali la legge 11.110 del 1921 aveva introdotto un regime previdenziale, che all'articolo 18 prevedeva un'indennità in caso di licenziamento<sup>1532</sup>.

Juan Rosa Pabellon era un conducente, argentino, che aveva lavorato dal 1929 per la compagnia tranviaria *La Nacional* prima di essere licenziato il 15 novembre 1939<sup>1533</sup>. Dicendosi protetto dalla legge 11.729, il lavoratore chiese un'indennità per il licenziamento a suo dire ingiustificato e per la mancanza di preavviso. Quando l'avvocato dell'azienda dovette contestare la domanda, affermò che l'operaio era già protetto dalla legge 11.110, riconoscendo infatti che l'azienda doveva ancora fare dei versamenti per la cassa previdenziale, e che

acceptar la concurrencia de ambas leyes en un mismo beneficiario, sería contrario a la esencia de las leyes de carácter social e implicaría establecer una desigualdad contraria a la garantía y principio del art. 16 de la Const[ituición] Nacional. La demandada no podrá ser obligada a soportar dos cargas: una por las indemnizaciones reclamadas en base a la Ley 11729 y otra en concepto de contribución de la Ley 11110.

Dov'era la giustizia, insomma, se l'azienda avesse dovuto rispettare ben due leggi sociali anziché una soltanto? La questione non era nuova alla giustizia della Provincia di Buenos Aires, come dimostrato dalle sentenze "Salmartini c. *Compañía de Tranvías La Nacional*", "Quinteros c. *Compañía de Tranvías Anglo Argentina*" che furono citate dall'avvocato di Juan Rosa Pabellon<sup>1534</sup>. Queste sentenze avevano definito che i lavoratori delle tranvie erano da considerarsi al pari dei lavoratori delle imprese di telecomunicazioni, elettricità, ecc. e non rientravano in regimi giuridici speciali come i ferrovieri che invece erano stati esclusi dalla possibilità di cumulare i benefici delle legge 11.729 con quelli garantiti dalla 10.650 (che all'articolo 44 impediva esplicitamente il cumulo di benefici sociali)<sup>1535</sup>. La sentenza "Quinteros c. *Compañía de Tranvías Anglo Argentina*" aveva esplicitamente affermato il diritto dell'operaio a

---

1531DHJ-PBA, p.316, o.26, «Torcelli Carlos c. Banco Rio de la Plata»

1532C. M. Lewis, *Social Insurance: Ideology and Policy in the Argentine, c. 1920-66*, cit.; P. G. Flier, *El desarrollo de la seguridad social en la Argentina: los seguros sociales. Del model ideal al posible*, cit., pp. 134; D. Lvovich, *Sindicatos y empresarios frente al problema de la seguridad social en los albores del peronismo*, cit., pp. 139.

1533DHJ-PBA, p.48, o.3, «Pabellon Juan Rosa c. Compañía de Tranvías La Nacional»

1534«Quinteros Leonidas c. Cia de Tranvías Anglo Argentina», *Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación*, T. 179, p. 113-121

1535Su questo si erano espressi la Corte Suprema nel litigio «Cacciatore Angel c. Empresa Municipal de Transportes de Rosario», «Taccari c. F.C.O.», *Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación*, T.178, p. 343 e «Cangelis v. Ferrocarril del sud», T. 180, p. 418; «Radusinovich c. Ferrocarril del Sud», t.179, p.358

percepire le due indennità. Tale situazione derivava però dal fatto che le principali compagnie di tram non versavano i loro contributi previdenziali previsti dalla legge 11.110. Come abbiamo mostrato in precedenza, queste compagnie si rifiutavano di versare i loro contributi perché le autorità pubbliche non avevano permesso loro di aumentare i costi dei biglietti, come previsto dall'articolo 58 della legge.

L'avvocato domandava retoricamente: «donde se halla entonces, la doble carga que dicen soportar las empresas, si solo pagan si lo desean, o si les conviene, y en caso de hacerlo se resarcen con la elevación de las tarifas?». Inoltre le due leggi erano diverse: la 11.110 si occupava di previdenza, e regolava i rapporti tra le Casse e gli operai, mentre la 11.729 andava a regolare i contratti di impiego privato. L'avvocato concludeva:

Se trata, evidentemente, de un vulgar caso de devolución de aportes, similar a los de todas las leyes que organizan regímenes jubilatorios. El obrero percibe lo absolutamente suyo, costeado exclusivamente por él y lo que es más, a costa de sus derechos a la jubilación, para retomar los cuales, debe, al reingresar al trabajo, devolver lo percibido con mas sus intereses.

Il 31 agosto 1940 arrivò la sentenza, che diede torto all'operaio. La compagnia aveva dimostrato che il proprio personale era protetto dalla legge 11.110, e per di più l'azienda aveva sempre versato i contributi. La legge 11.729 non era quindi da intendersi come derogatoria della 11.110, o delle altre leggi previdenziali per settore; non vi era quindi alcuna spinta verso un'uniformazione o un'universalizzazione delle forme di protezione sociale<sup>1536</sup>.

Come prevedibile, la sentenza fu appellata, arrivando davanti alla seconda *Camara de Apelación* il 31 dicembre 1940 composta dai magistrati Julio Moreno Hueyo e José M. Laurel e dal presidente Pedro Quiroga. Vorremmo soffermarci sul ragionamento del giudice Hueyo, particolarmente problematizzante e sottile. Questi esordì citando la posizione espressa dalla Corte Suprema della Nazione in una sentenza del 1934 in cui veniva respinto il cumulo di indennità:

La jubilación, la indemnización y la devolución de aportes son los beneficios que las leyes argentinas de amparo, previsión y retiro social, otorgan a los obreros y empleados que por el transcurso del tiempo en el servicio y en el vivir, por accidente o enfermedad inutilizante o por pérdida del empleo, deben dejar de trabajar (Conf. Ley N° 4349, Cap. II°; Ley N° 10.650, Cap.IV°; Ley N° 11.110, Cap. II°; Ley N° 11575, Cap. IV°). Ellos son sucedáneos y excluyentes [...]. Ni dentro de la misma caja ni actuando en cajas diversas se puede, en general, acumular jubilación con jubilación, ni jubilación con indemnización, ni jubilación con devolución, ni jubilación con pensión, porque se considera que, quién se jubila obtiene, con el importe consiguiente, un seguro de descanso equitativo que libera al Estado, o a las agrupaciones profesionales, de nuevas cargas en favor del mismo sujeto incorporado a las clases pasivas<sup>1537</sup>.

---

1536 *Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion*, T.179. p.358

1537 «Don Juan Darquier c. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Civiles», *Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion*, T. 171, 1934, pp.210-211

Hueyo sottolineò però come tale posizione della giurisprudenza era entrata in crisi con l'adozione della legge 12.647 del 9 ottobre 1940, che interveniva a modificare la legge 9.688 sugli incidenti sul lavoro, ed in cui il legislatore affermava che non vi era esclusione reciproca tra leggi sociali. Hueyo ne concludeva che la giurisprudenza andava modificata per adattarsi al nuovo spirito normativo e per avvicinarsi a quanto espresso dalla dottrina giuridica di altri Paesi, nello specifico della Francia, citando giuristi come Adrien Sachet e Paul Pic che si erano interessati in diverse opere allo sviluppo della legislazione sociale.

Gli altri due giudici, Laurel e Quiroga, si espressero però per mantenersi aderenti alla giurisprudenza precedente<sup>1538</sup>, asserendo che la nuova normativa non andava a modificare alcunché nel caso che stavano giudicando.

La legge 11.729 di riforma del Codice di Commercio rappresentò una rottura nella storia del diritto del lavoro argentino, andando a disegnare più nitidamente i contorni del contratto di lavoro attraverso una migliore definizione dei diritti-doveri delle parti. Ad una serie di tutele maggiori del lavoratore in caso di licenziamento, si affiancarono misure di protezione sociale che funsero da leva per l'allargamento dello Stato sociale negli anni successivi. Per la prima volta i tribunali si trovarono investiti da un gran numero di contenziosi su problemi comuni del lavoro, al contrario di quanto avveniva in precedenza con il ricorso alla giustizia limitato soltanto ad eventi di natura straordinaria come gli infortuni. Anche in Argentina, quindi, vi fu una tendenza a formalizzare le relazioni di lavoro ed a farle 'emergere' così da poter definire i criteri di inclusione ed esclusione nelle misure previste dalla nuova normativa.

Con l'introduzione del diritto alle ferie sorse una questione giurisprudenziale dirimente relativa alla possibilità di 'scambiare' un diritto sociale con un corrispettivo economico. Tale questione fu quindi paradigmatica, superando la problematica specifica da cui aveva tratto origine, ed interrogando in profondità il concetto di diritto, ma anche quello di tempo di lavoro e tempo di non-lavoro, quello di salario, e quello di obbligo contrattuale.

Non è da non sottovalutare l'influenza che ebbero la dottrina e la giurisprudenza straniere su quelle argentine, segno di una circolazione di idee che incise profondamente sia nell'ideazione che nell'applicazione delle riforme sociali che vennero adottate nel corso del periodo interbellico. In questo frangente, tale circolazione fu prevalentemente unidirezionale, innanzitutto perché in Argentina queste riforme furono successive a quelle europee, inoltre perché gli strumenti di circolazione della giurisprudenza internazionale erano fortemente eurocentrici, infine perché vi fu un flusso di giuristi ed esperti in fuga dall'Europa per ragioni politico-razziali che influirono profondamente sulla direzione che presero i dibattiti da una parte all'altra dell'Atlantico.

---

1538 *Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación*, T. 178, p.343; T.179 p.358; t.180 p.418; t.181 p.219; *Jurisprudencia Argentina*, T.63, p.38 e T. 68, p. 169

Cosa possiamo concludere, invece, circa la posizione dei lavoratori stranieri in questo processo di allargamento della protezione sociale?

A differenza della Francia, in Argentina lo status lavorativo rivestì un'importanza minore nella definizione dei diritti di residenza degli stranieri. Guardandolo da un'altra angolatura, si può dire che vi fu quindi una minore interazione tra il diritto internazionale delle migrazioni ed il diritto nazionale del lavoro. Di conseguenza nel contesto argentino le carte ed i certificati ricoprirono un'importanza marginale, sia per i lavoratori argentini che per gli stranieri. Non vi furono quindi problematiche peculiari a quest'ultima categoria che, quindi, non agì in maniera specifica rispetto ai colleghi.

Quello che è certo è che non tutti i settori dove erano impiegati i lavoratori stranieri parteciparono allo stesso modo alla battaglia per allargare le maglie della legge 11.729. Da una parte vi fu il settore del tessile, dove la manodopera era costituita da lavoratori recentemente migrati nel Paese sudamericano, che fu profondamente coinvolto in questa battaglia<sup>1539</sup>. Come abbiamo avuto modo di notare nel quarto capitolo, i contenziosi sindacali in questo settore assunsero una dimensione collettiva che coinvolse trasversalmente tutti i lavoratori. Diversa fu la situazione nei *frigoríficos*, altro settore composto da una manodopera straniera (oltre che femminile), dove i contenziosi analizzati mantennero sempre una dimensione individuale, promossi principalmente da lavoratori con una certa anzianità di servizio e che, quindi, potevano rifarsi alle tutele contro i licenziamenti. Tra questi, gli stranieri non erano numerosi. Come mostrato dalla storiografia, gli stranieri occupati in questo settore erano assunti alla giornata e vivevano quindi una condizione particolarmente precaria da cui era difficile rivendicare un'inclusione nella nuove tutele<sup>1540</sup>. Anche in Argentina, come in Francia, non si può fare un'analisi sull'inclusione degli stranieri nei sistemi di protezione sociale senza interrogare profondamente la loro posizione dentro il mercato del lavoro e nel processo di formalizzazione delle relazioni contrattuali.

Negli anni Trenta in Argentina erano tanti gli 'stranieri' della protezione sociale che chiedevano l'accesso ad una cittadinanza sociale: gli operai industriali, coloro che non rientravano sotto un contratto di lavoro, quelli che erano già coperti da altre leggi previdenziali, ecc. I confini dell'esclusione correvarono quindi trasversali alla società, mostrando la persistenza di una concezione settoriale, che viveva la compresenza - anzi, la moltiplicazione ulteriore - dei regimi speciali. Al tempo stesso, l'adozione di una legge come la 11.729, che includeva in sé diversi diritti, mostrava le contraddizioni di questo puzzle di regimi speciali.

In sintesi, la riforma del Codice di Commercio ci mostra come la protezione sociale argentina rimase fortemente ancorata ad una categorizzazione per settori. Ciononostante, queste battaglie giudiziarie preconizzarono le riforme della metà degli anni Quaranta, quando il sistema di protezione sociale peronista sorse per mezzo

---

1539T. Di Tella, *La Unión Obrera Textil, 1930-1945*, cit., pp. 109.

1540A. B. Raga, *Workers, neighbors and citizens: A study of an Argentine industrial town, 1930-1950* (Dottorato), cit., pp. 31.

dell'allargamento degli articoli riformati del Codice di Commercio, prima di proseguire con leggi nate come propriamente intercategoriale.

Alla fine del ventennio che separò le due guerre mondiali, nei due Paesi presi qui in esame, la protezione sociale era entrata nei tribunali come un problema di una grande rilevanza. Si modificava l'oggetto del contendere, ma cambiavano anche le strategie, le procedure, e la natura degli attori che vi ricorrevano. Questo fenomeno portò con sé diverse conseguenze che abbiamo provato a mostrare nel corso di questo capitolo e che vorremmo qui riassumere.

Innanzitutto, l'arrivo della protezione sociale (e della contrattazione collettiva) nelle aule di tribunale, portò ad un ripensamento delle procedure e delle istituzioni coinvolte. In Francia cambiò la gerarchia delle fonti ed il rapporto che i giudici intrattenevano con le fonti normative dello Stato.

Secondo Nicolas Olzak, dal governo del Fronte Popolare in avanti, l'obiettivo dei sindacati presso i probiviri si tramutò nella difesa dei diritti acquisiti dopo gli scioperi. Da luogo di elaborazione di un diritto parallelo, i *prud'hommes* si trasformarono in uno spazio per la difesa del diritto extra-probivirale. Nella nostra ricerca abbiamo potuto notare come questa innovazione fu ben precedente agli scioperi di maggio e giugno 1936. Già a partire dall'introduzione delle assicurazioni sociali i *prud'hommes* furono intesi come un campo di battaglia per il riconoscimento dei nuovi diritti sociali<sup>1541</sup>.

Da quello che abbiamo potuto analizzare, infatti, le modificazioni che Olzak individua con l'emersione della contrattazione collettiva, iniziarono prima. Soprattutto la CGTU spinse a più riprese perché le vertenze relative alle assicurazioni, come agli assegni familiari, rientrassero nello spazio di competenza esclusiva dei probiviri. In questi ambiti, i tribunali del lavoro continuavano a sviluppare un diritto consuetudinario grazie all'azione dei giudici eletti. La nostra teoria è però che divenne sempre più una *consuetudo secundum legem*, ovvero che declinava la norma statutale nella vita reale, o *praeter legem*, ovvero trovava il vuoto normativo per allargare i diritti dei lavoratori, piuttosto che *contra legem* come era avvenuto nel secolo precedente<sup>1542</sup>.

I probiviri trovarono la legittimazione nell'occuparsi delle nuove politiche sociali vedendole come connesse al salario<sup>1543</sup>. Uno dei punti nodali di questa storia è che fu il concetto stesso di salario ad modificarsi, eccedendo i confini del tempo di lavoro ed occupando quelli del tempo di non lavoro: prima con le politiche contro la disoccupazione, poi con la malattia, la maternità, per concludere con quello delle ferie. Questo cambiamento, per quanto apparentemente innocuo, fu profondo per l'istituzione

---

1541N. Olzak, *Les conseils de prud'hommes: un archétype judiciaire pour le mouvement ouvrier?*, cit., pp. 118.

1542A. Cottureau, *Sens du juste et usages du droit du travail: une évolution contrastée entre la France et la Grande-Bretagne au XIXe siècle*, cit.

1543«Un accessoire du salaire», come affermato dai probiviri di Aix-en-Provence in ADBR, CPA, 1675 W 8, 10 settembre 1937, Morselli Ferdinand c. Caldara

probovirale, che non si trovava più ad interessarsi solamente delle condizioni occupazionali, ma delle condizioni di vita del lavoratore.

Un altro aspetto centrale di questo periodo storico è che a cambiare profondamente fu anche il rapporto tra lavoratori e datori di lavoro. Questo rapporto, da una relazione puramente duale, si trasformò, per mezzo delle politiche sociali, in un rapporto triangolare in cui fecero la loro comparsa le Casse assicurative e di compensazione. Queste non erano una novità nel panorama europeo ed atlantico, ma ciò che cambiò fu la loro legittimazione come soggetto obbligatorio. Non erano più strumenti di cui il lavoratore si serviva volontariamente, o iniziative isolate di qualche imprenditore interessato. Con le nuove riforme, e sotto la spinta sia della crisi economica che delle lotte sociali, queste Casse divennero un attore stabile nella mediazione quotidiana tra capitale e lavoro.

In Argentina la configurazione della protezione sociale a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta si reggeva su una forte categorializzazione, segnando sicuramente un ampliamento delle politiche sociali presenti nel mondo del lavoro, ma dividendo quest'ultimo in una molteplicità di statuti che davano accesso solamente a determinati diritti. Per chi si trovava escluso restavano quindi solo due possibilità: o pretendere di essere incluso in una delle categorie protette (il caso dell'operaio 'commerciale'), o allargare la protezione accordata dalle leggi vigenti per la propria categoria (il caso della malattia non professionale fatta passare per professionale). In altri termini, se la legge operava una categorizzazione, l'unico strumento di inclusione era rendere malleabile le categorie che ne derivavano. Se le categorie normative non erano pensate per rispondere ai bisogni sociali, erano allora questi bisogni che spingevano per plasmare le categorie normative a loro immagine e somiglianza.

Seppure tanto la legge 9.688 del 1915 sugli infortuni quanto la 11.729 del 1933 contemplassero una procedura sommaria, divenne lampante l'impossibilità dei tribunali ordinari a gestire questi nuovi tipi di cause. Il decreto 32.347 del 30 novembre 1944 introdusse nel panorama normativo argentino i tribunali del lavoro per i conflitti individuali<sup>1544</sup>. L'organizzazione di questi nuovi tribunali era di tipo misto. Infatti, alla base si situavano le Commissioni di conciliazione del STyP, nel mezzo venivano i giudici di prima istanza ed al vertice la Camera d'Appello. Visto che le azioni giudiziarie dovevano esordire dalle Commissioni di conciliazione veniva a configurarsi una forma mista tra il sistema para-giudiziario corporativo, sotto il controllo del potere esecutivo, ed un sistema giudiziario gestito da giudici di professione ed indipendente dal potere esecutivo. Il decreto creava un *Ministerio Público del Trabajo* nelle mani di un *Procurador General del Trabajo* per i quali le prime nomine avvennero tra giugno e luglio 1945.

Questo decreto aveva potuto introdurre questi tribunali solamente nella Capitale Federale, poiché il federalismo argentino demandava alla Provincie l'organizzazione giudiziaria locale. Di conseguenza il governo Perón adottò nel 1946 un decreto che

---

1544J. M. Palacio, *El peronismo y la invención de la justicia del trabajo en la Argentina*, cit., pp. 9.

invitava le Province a sottoscrivere dei trattati d'amministrazione giudiziaria con il governo centrale al fine di organizzare i tribunali del lavoro periferici<sup>1545</sup>.

Quello che possiamo osservare grazie ai documenti d'archivio, è che in entrambi i contesti la protezione sociale rese necessaria la formalizzazione delle relazioni di lavoro attorno al contratto e ad una definizione più chiara del concetto di subordinazione, definendo quindi quali fossero i diritti dei lavoratori ed i doveri dei datori di lavoro.

In Francia questo processo fu reso evidente sia dall'arrivo di quello che abbiamo qui chiamato il 'mondo di carte', espressione del nuovo sistema di casse previdenziali e di compensazione e dei contratti collettivi di lavoro. In Argentina questa dinamica emerse già con la legge sugli infortuni sul lavoro, ma divenne ancora più evidente con i contenziosi derivanti dall'interpretazione della riforma del Codice di Commercio, quando le nuove tutele contro i licenziamenti posero come necessaria un'interrogazione sui rapporti di subordinazione nel mondo del lavoro.

Il tentativo di perimetrare un mondo del lavoro fluido, tuttavia, portò con sé la conseguenza che si produsse una distinzione netta tra ciò che era formalizzato e ciò che non lo era. Formalizzazione ed informalizzazione sono due facce di una stessa medaglia, di uno stesso processo. Sicuramente, la forma assunta dai probiviri - la centralità che per essi manteneva l'analisi dei fatti sociali, delle azioni e delle relazioni - permetteva più facilmente l'emersione dell'informale<sup>1546</sup>, rispetto ad una giustizia rigida, irregimentata, come quella Argentina. In questo contesto geografico vi fu una minore tendenza a burocratizzare le relazioni di lavoro, con l'assenza di carte e certificati, ed anche una minor tendenza a giudiziariizzare i contenziosi inerenti la protezione sociale, con la *Caja Nacional de Jubilaciones* che andò a coprire i mancati versamenti contributivi da parte delle imprese, ed il DNT emanazione del potere esecutivo che mantenne sempre un ruolo rilevante nella gestione di molti contenziosi legati all'applicazione dei contratti di lavoro.

In entrambi gli scenari il grado di protezione del mondo del lavoro variò molto sulla base delle categorie occupazionali e dei settori economici. Queste distinzioni erano già presenti nelle consuetudini delle diverse professioni, ma furono recepite e ridefinite dalla contrattazione collettiva e dalle leggi sociali. Vasti settori furono inclusi solo tardivamente nella protezione sociale, come il mondo artigiano, i lavoratori domestici e quelli operanti a domicilio, ed il mondo dell'agricoltura. Le nuove misure ebbero effetto sul 'salariato urbano', figura in continua espansione in entrambi i Paesi, che non si limitava alle fabbriche, anzi. Il caso argentino è da questo punto di vista emblematico, perché il processo riformatore non mise al centro il mondo operaio - il quale aveva rifiutato negli anni Venti di essere protetto dalle assicurazioni sociali -, bensì quello del

---

1545J. M. Palacio, *El grito en el cielo. La polémica gestación de los tribunales del trabajo en la Argentina*, cit., pp. 63.

1546Questo è dimostrato tutt'ora dalla facilità che hanno i lavoratori clandestini di accedere ai prud'hommes, come dimostrato da studi sociologici recenti N. Ferré, *Les sans-papiers face aux Prud'hommes*, cit.



commercio, che divenne un ombrello sotto cui molti desiderarono trovare riparo. Al tempo stesso, anche nei settori industriali e commerciali inclusi nella nuova normativa, vi furono diversi livelli di protezione sulla base della posizione gerarchica e dell'anzianità di servizio. Proprio per queste ragioni, si è visto come il grado di inclusione degli stranieri dipese fortemente dalla loro posizione nel mercato del lavoro: le discriminazioni non avvenivano sulla base della nazionalità, ma sulla base della condizione occupazionale.

Al processo di formalizzazione/burocratizzazione dei rapporti di lavoro contribuì sicuramente anche il diritto internazionale. Lo abbiamo visto con il ruolo che assunsero le carte d'identità degli stranieri ed anche con i contratti-tipo espressione dei trattati bilaterali di lavoro. I migranti che rientravano nei canali di reclutamento internazionale furono tra i primi ad essere protetti da contratti scritti. Certo, solo una parte di essi accedeva al mercato del lavoro tramite questi canali e solo nel caso francese, non in quello argentino. Nulla toglie che, tra le due guerre, i trattati internazionali divennero una fonte del diritto che ebbe un qualche impatto, anche se spesso indiretto, sulle fonti giuridiche nazionali e locali. Dalle procedure dei tribunali, si può notare come il diritto internazionale divenne raramente una fonte di diritto richiamata esplicitamente. Ebbe però un doppio effetto, 'dal basso' e 'dall'alto'. Per effetto 'dal basso', intendiamo quello che ebbero i contratti-tipo, nel loro essere forme miniaturizzate dei trattati internazionali. Fu l'OIL stessa, in una pubblicazione del 1936, a definirli come la «parte mobile» dei trattati di lavoro<sup>1547</sup>. Il diritto internazionale fu quindi presente nei contenziosi senza mai essere nominato, fu presente perché formalizzato, burocratizzato e, conseguentemente, contrattualizzato. Abbiamo già sottolineato come la situazione francese e argentina divergessero profondamente, poiché nel primo contesto la condizione occupazionale fu il requisito necessario per poter risiedere sul territorio, mentre nel Paese latinoamericano la presenza di un contratto di lavoro era richiesta solo al momento dello sbarco. Questa differenza portò quindi ad attribuire un valore diverso ai documenti d'identità e di lavoro, che in Francia divennero simbiotici, selezionando quindi gli stranieri che potevano aspirare ad essere inclusi nel sistema di protezione sociale.

Come 'effetto dall'alto', intendiamo invece che il diritto internazionale, sia bilaterale che multilaterale, impattò sul piano nazionale tramite la circolazione di idee, modelli, dottrine, giurisprudenze, ecc. Non divenne mai, se non raramente, una fonte del diritto sovra-ordinata; ma andava piuttosto a stimolare i processi riformatori in ambito

---

1547« Un point important qu'il faut souligner c'est que, conclu sur la base d'un contrat-type, le contrat d'embauchage de travailleurs migrants est différent de ce qu'il aurait été, s'il avait été seulement élaboré au gré des parties et sous la seule réserve d'un nihil obstat des autorités compétentes ; tout en conservant sa valeur comme témoin de la volonté des parties et comme instrument de droit privé, il acquiert une importance particulière en tant que preuve de l'intention des Etats intéressés et, par suite, comme élément de droit public et international. [...] le contrat-type de travail, cheville ouvrière du recrutement, s'intègre dans le système même du traité bilatéral et prend, lui aussi, la valeur d'un engagement international. » Bureau Internationale du Travail, *Les Travailleurs Migrants. Recrutement, Placement et Conditions de Travail*, cit., pp. 181 e sgg.

nazionale. Questo lo si è visto con particolare rilievo sull'Argentina, in cui i giudici, gli avvocati ed il personale del DNT si confrontarono continuamente con i modelli europei. Queste circolazioni sono state lungamente studiate da vari ricercatori, non ci torneremo se non per dire che, se vi è un angolo che resta ancora oscuro in questo campo della storia globale, è quello relativo alla giurisprudenza. Le circolazioni sono state studiate, infatti, soprattutto per l'impatto che ebbero nella redazione delle leggi (circolazioni in ambito legislativo e amministrativo) e nella formazione di una dottrina (circolazione di personale universitario)<sup>1548</sup>. Poca attenzione è stata prestata alla circolazione di idee in ambito giurisprudenziale, specialmente nell'ambito della giustizia del lavoro. Eppure sin dall'inizio del secolo la pubblicistica iniziò a far circolare gli orientamenti che le Corti stavano prendendo nei vari Paesi su problemi che diventavano comuni, come quelli legati ai lavoratori ed alle lavoratrici migranti o quelli legati alla protezione sociale. Nel periodo interbellico fu lo stesso Ufficio Internazionale del Lavoro a dotarsi di strumenti per far circolare gli orientamenti che si stavano affermando a livello nazionale, prima tramite il *Receuil International de Jurisprudence du Travail*, che in Argentina abbiamo trovato più volte citato nel *Boletín* del DNT, e poi con la pubblicazione monografica sui tribunali nel lavoro nel mondo<sup>1549</sup>.

Nonostante l'intervento, diretto o indiretto, del diritto internazionale, il diritto del lavoro, e soprattutto la giurisprudenza del lavoro, restò profondamente ancorato alla dimensione locale, ovvero ancorato alla produzione di norme comunemente accettate, prima sotto forma di consuetudini e poi di contratti collettivi di lavoro.

Lo studio delle cause nei tribunali ci mostra questa persistenza delle scale nazionale e locale, il fatto che il locale resti un livello pertinente per lo studio dell'evoluzione del diritto del lavoro della protezione sociale e, anche, del diritto delle migrazioni. Proprio sul piano locale, l'incontro tra queste tre sfere (lavoro, protezione sociale e migrazioni) creò configurazioni cangianti. In questo, lo studio *au ras du sol* ci ha permesso di vedere il diritto vivo, il diritto in azione.

---

1548E. Zimmermann, «Un espíritu nuevo»: la cuestión social y el Derecho en la Argentina (1890-1930), cit.; L. G. Caruso, *La política laboral argentina en la inmediata posguerra: una perspectiva internacional, 1907-1925*, in «Relaciones», 138 (2014), pp. 11-43; K. Ramacciotti, *Diálogos transnacionales entre los saberes técnicos e institucionales en la legislación sobre accidentes de trabajo, primera mitad del siglo XX*, cit.; A. Stagnaro - L. G. Caruso, *Representantes y representaciones de Argentina en la Organización Internacional del Trabajo en la década de 1920*, in «Anuario del Instituto de Historia Argentina», 17 (2017), pp. 1-17.

1549Bureau Internationale du Travail, *Les Tribunaux du Travail. Étude internationale des systèmes judiciaires en vigueur pour le règlement des conflits du travail*, cit.

## Epilogo

23 gennaio 2021, la Procura Generale di Milano ha condannato le principali aziende di *food delivery* ad assumere come dipendenti i 60.000 fattorini da loro impiegati in Italia. Il Tribunale ha riconosciuto per la prima volta che esiste un rapporto di subordinazione vero e proprio tra le aziende ed i lavoratori, confutando la posizione delle imprese secondo le quali i fattorini sarebbero stati lavoratori autonomi<sup>1550</sup>.

Pochi giorni prima, il 18 febbraio, la Corte Suprema britannica aveva imposto all'azienda *Uber* di riconoscere i diritti di lavoratori dipendenti ai propri autisti, che accedevano così a tutele per loro nuove come il salario minimo, l'orario di lavoro regolamentato e le ferie retribuite<sup>1551</sup>.

I processi eclatanti in materia di lavoro non si sono fermati a questi. Hanno creato scalpore negli ultimi mesi le indagini per caporalato presso la società *Grafica Veneta*, dove la manodopera pakistana era obbligata a lavorare su turni estenuanti, senza ferie o giorni di riposo, controllata a vista ed intimidita dai capi<sup>1552</sup>. Anche una grande azienda pubblica come *Fincantieri* è finita nell'occhio del ciclone quando è stato messo a nudo il sistema di subappalti con cui veniva impiegata la manodopera straniera nei propri cantieri, in condizioni di lavoro totalmente al di fuori da quanto stabilito dai contratti collettivi del settore<sup>1553</sup>.

Questi sono solo alcuni esempi, forse i più eclatanti della storia recente, di una giustizia del lavoro che ha assunto un peso sempre maggiore nel quadro delle relazioni professionali, spesso a supporto di battaglie sindacali di ampio respiro. Questo processo è quello che la sociologia del lavoro e del diritto hanno definito di 'giudiziarizzazione' dei conflitti del lavoro, da intendersi come una strategia adottata dalle organizzazioni sindacali per rispondere alla debolezza crescente di altre forme 'classiche' di mobilitazione come gli scioperi<sup>1554</sup>.

Questa giudiziariazione è emersa in un quadro di progressiva crisi del ruolo dello Stato come mediatore nella relazione tra lavoro e capitale, in quella dinamica definita da Alain Supiot con il termine di 'contrattualizzazione della società' per la quale

les lois se vident en effet de règles substantielles au profit de règles de négociation. Ce mouvement [...] transporte dans la sphère contractuelle les questions concrètes et qualitatives qui étaient auparavant réglées par la loi<sup>1555</sup>.

---

1550R. Ciccarelli, «Un colpo al caporalato digitale: 733 milioni di euro di multa e 60 mila rider da assumere in 3 mesi», *Il Manifesto*, 25 febbraio 2021

1551R. Ciccarelli, «Storica sentenza a Londra: "Gli autisti di Uber sono lavoratori dipendenti"», *Il Manifesto*, 19 febbraio 2021

1552E. Ferro, «Caporalato, indagine alla Grafica Veneta nel Padovano: 11 arresti. L'accusa è rapina, estorsione e sequestro di persona», *la Repubblica* (online), 26 luglio 2021

1553A. Zorzi, «Subappalti Fincantieri: 400 operai irregolari e sequestri a 7 indagati», *Corriere del Veneto* (online), 21 agosto 2021

1554J. Pélisse, *Judiciarisation ou juridicisation ?*, in «Politix», n° 86 (2009), pp. 73–96.

Trasposto nel mondo del lavoro, in molti contesti i contratti di lavoro hanno preso il sopravvento sulla regolazione statale, lasciando i lavoratori a doversi confrontare da soli, e con poche protezioni, con i datori di lavoro.

In questa tesi abbiamo studiato uno dei momenti chiave di questo lungo processo di affermazione della giustizia del lavoro. Abbiamo ricondotto molte delle cause della trasformazione della giustizia del lavoro all'emersione della protezione sociale e della contrattazione collettiva e della conseguente burocratizzazione e formalizzazione delle relazioni professionali. Per farlo, abbiamo studiato il ruolo dei lavoratori stranieri, una componente della manodopera che non ha cessato di rappresentare un segmento fondamentale nel mercato del lavoro globale contemporaneo.

Questo processo non è stato uniforme in tutte le parti del mondo. Come abbiamo potuto vedere per Francia e Argentina, i lavoratori arrivavano nelle aule di tribunale per richiedere diritti diversi a seconda dei contesti normativi, ma anche a seconda del 'grado di apertura' delle istituzioni giudiziarie. Non tutti, infatti, riuscivano ad accedere ai tribunali, potendo incontrare limitazioni e ostacoli derivanti dall'ordinamento giudiziario, dalle procedure utilizzate dai magistrati, dai costi, ma anche dal tessuto di relazioni in cui erano (o non erano) inseriti, il supporto che incontravano da parte del mondo sindacale, ecc.

## **1. Gli 'indesiderabili' ed il diritto penale**

Proprio per questi motivi, questa tesi non vuole essere un'apologia della giustizia del lavoro. Come appena scritto, non tutti potevano o riuscivano a rivolgersi ai tribunali, il percorso era spesso accidentato ed anche chi vi accedeva riceveva in cambio una giustizia riparativa di un torto subito nel passato: il mancato pagamento di uno stipendio, o di un indennizzo, o la mancata restituzione di documenti. Il ricorso ai tribunali non era quindi uno strumento per migliorare la propria condizione lavorativa futura. Certo, ciascuna sentenza agiva sul contesto circostante costituendo un precedente che poteva pesare sulle relazioni professionali, ma la giustizia del lavoro non era sostitutiva delle lotte per il miglioramento delle condizioni occupazionali, per l'aumento dei salari, per la stipula dei contratti collettivi, ecc. Anzi, come abbiamo spesso visto lungo la trattazione, talvolta la strategia giudiziaria si rendeva necessaria proprio perché quella sindacale era fallita. La storia del diritto del lavoro non può quindi essere slegata dalla storia del movimento operaio e dalla storia dei lavoratori<sup>1556</sup>. In questo, i tribunali sono stati per noi, più che un vero e proprio oggetto di studio, un osservatorio per studiare fenomeni più complessi che avvenivano nel tessuto sociale.

---

1555A. Supiot, *La contractualisation de la société*, in «*Courrier de l'environnement de l'INRA*», 43 (2001), pp. 56.

1556X. Vigna, *Histoire des ouvriers en France au XXe siècle*, cit., pp. 10.

La convinzione che abbiamo maturato nel corso della ricerca, è che il ricorso ai tribunali da parte dei lavoratori stranieri fosse una forma di contestazione, individuale o collettiva, comunemente accettata, dai poteri pubblici come dagli imprenditori. Era una forma di contestazione accettata perché doveva rispettare delle precise leggi e procedure e rientrava quindi in una dialettica professionale normata e controllata che non metteva mai in discussione le gerarchie professionali, tutt'al più agiva per riequilibrare i rapporti di forza ineguali tra datori di lavoro ed i loro dipendenti. La giustizia del lavoro rappresentava quindi il 'volto buono' dello Stato nella sua mediazione delle relazioni tra lavoro e capitale. Non dobbiamo dimenticare però che, al contempo, esistevano forme di contestazione non accettate su cui invece lo Stato assumeva comportamenti repressivi e, spesso, violenti. Questa era la parte 'recitata' dal diritto penale, tramite l'incarcerazione e l'espulsione di chi assumeva comportamenti contestatari radicali come espressione della propria militanza politico-sindacale.

Questo rimane un cono d'ombra nella presente ricerca. Quando abbiamo iniziato a scrivere questa tesi, il progetto prevedeva un sesto capitolo relativo al concetto di 'indesiderabile' in Francia e Argentina nel periodo tra le due guerre. L'intento era quello di mostrare che entrambi gli Stati elaborarono già dalla fine dell'Ottocento, in un quadro internazionale in cui emergeva la questione della repressione dei 'criminali sociali'<sup>1557</sup>, una categoria giuridico-amministrativa per definire quegli stranieri il cui status sociale o i cui comportamenti politici non erano accettati nel Paese di immigrazione. Se in un primo periodo questa categoria fu circoscritta ai militanti anarchici e rivoluzionari, nei decenni tra le due guerre si allargò progressivamente per includere i comunisti da una parte, e certe categorie di indigenti dall'altra, unendo quindi logiche economiche e politiche di definizione degli indesiderabili.

Per ragioni di tempo e di opportunità abbiamo deciso di non procedere con la scrittura di questo capitolo, riteniamo tuttavia che questa mancanza vada esplicitata e problematizzata per aprire possibili strade a ricerche future. Solo un'osservazione completa di come agivano i diversi rami della giustizia sui lavoratori migranti può restituirci un'immagine a tutto tondo sulle condizioni di vita e di lavoro degli stranieri e sulla loro reale capacità di agire per rivendicare un completo accesso ai diritti sociali.

## **2. Un'altra storia della protezione sociale dei migranti**

La comparazione tra Francia e Argentina ha mostrato come le migrazioni internazionali ebbero effetti molto differenti sui sistemi di protezione sociale locali. Se la Francia preferì conferire l'uguaglianza di trattamento solo in caso di reciprocità diplomatica, l'Argentina garantì uguali diritti a tutti gli 'abitanti', facendoli perdere però a coloro che decidevano di far ritorno nel proprio Paese d'origine. Entrambi gli Stati,

---

1557R. B. Jensen, *The Rise and Fall of the 'Social Crime' in Legal Theory and International Law: The Failure to Create a New Normative Order to Regularize Terrorism, 1880–1930s*, cit.

nel corso dei primi decenni del Novecento, modificarono progressivamente queste impostazioni di partenza, a seconda delle congiunture economiche e delle necessità politiche. In generale gli stranieri dovettero giostrarsi tra diverse forme di protezione sociale, a seconda che fossero riconosciute sulla base della condizione occupazionale (il modello delle assicurazioni sociali), della composizione del nucleo familiare (gli assegni familiari) o della nazionalità (l'assistenza). L'idea diffusa nella storiografia, secondo cui il *welfare* sarebbe nato sull'esclusione degli stranieri è quindi una semplificazione da superare<sup>1558</sup>. In questo campo sono necessari ulteriori studi, da compiere in particolare con metodologie comparative, per riuscire a esaminare i diversi meccanismi di inclusione ed esclusione su cui si rese la nascente protezione sociale.

Alle politiche sociali furono attribuite diverse funzioni per orientare i flussi migratori. Se la Francia gli affidò il compito di selezionare e gerarchizzare gli stranieri sulla base della loro provenienza e della loro posizione nel mercato del lavoro, l'Argentina le utilizzò per ancorare i migranti al suo territorio e renderli stanziali. Le politiche sociali giocarono quindi un ruolo sempre più importante nei meccanismi di 'spinta e attrazione' (*push and pull*) che avrebbero determinato l'estensione e le direzioni delle migrazioni internazionali. Mentre nella storiografia delle migrazioni si sono attribuiti i fattori di 'spinta' ai contesti di emigrazione e quelli di 'attrazione' ai Paesi d'immigrazione, lo studio delle politiche sociali ci portano a ripensare questa ripartizione<sup>1559</sup>. Dall'esame delle iniziative intraprese dai governi di Francia e Argentina, si può infatti vedere che la protezione sociale fu usata anche per respingere alcune tipologie di stranieri (per esempio gli indigenti ed i disoccupati), mentre osservando quelle attuate dall'Italia si può notare una volontà continua a creare le condizioni ottimali per il rientro dei propri emigranti. 'Spinte' e 'attrazioni' erano quindi forze che agivano insieme sia nei contesti di immigrazione che in quelli di emigrazione; in questo la protezione sociale è spesso stato un fattore poco esaminato dalla storiografia, che ha preferito concentrare l'attenzione sul ruolo svolto dalle congiunture economiche e dalle reti migratorie per comprendere e spiegare la consistenza e le direzioni delle migrazioni.

### **3. Nuovi orizzonti di ricerca sul diritto internazionale del lavoro e delle migrazioni**

Lo sviluppo del diritto bilaterale è a nostro avviso lo specchio di queste diverse funzioni attribuite alla protezione sociale nelle strategie migratorie dei diversi Paesi. I trattati di lavoro furono la ricaduta pratica di un 'conflitto di sovranità' che si venne a configurare - in forma palese o contenuta - tra Stati d'emigrazione e d'immigrazione.

---

1558P. González Bernaldo de Quirós, *Introduction : Pour une histoire comparée des politiques publiques en France et en Argentine*, in «Exils et migrations ibériques au XXe siècle», 2 (1999), pp. 11; L. Lucassen, *The Regulation of International Migration: The US and Western Europe in Historical Comparative Perspective*, cit., pp. 46.

1559N. L. Green, *Repenser les migrations*, cit., pp. 93.

Questi trattati furono inoltre il riconoscimento di un ruolo incredibilmente accresciuto della macchina amministrativa dei diversi Stati nella gestione dei flussi migratori.

Nel secondo capitolo abbiamo provato a mostrare come la stipula di questi accordi fu un fenomeno su scala globale, sebbene con differenze sostanziali tra l'Europa ed le Americhe. Il numero ancora scarso di studi in materia apre la possibilità a nuove riflessioni storiografiche, sia sulle ragioni del fenomeno che sulla sua ricaduta concreta nel governo internazionale delle migrazioni. Abbiamo infatti visto che, seppur partendo da bisogni e seguendo tempistiche differenti, sia la Francia che l'Argentina si dotarono di una 'diplomazia sociale', in particolar modo nel primo dopoguerra. La sua estensione ed i suoi effetti furono però profondamente differenti, con la Francia che vi ricorse per reclutare la manodopera e definirne i diritti, mentre l'Argentina si limitò in un primo momento alla stipula di semplici convenzioni in materia infortunistica, per poi firmare anch'essa, sul finire degli anni Trenta, accordi per il reclutamento dei lavoratori e delle loro famiglie.

Numerose domande restano inevase. Perché in Argentina e nel continente americano vi furono maggiori resistenze per la stipula di questi trattati? Quali 'responsabilità' sono da attribuire all'atteggiamento dei Paesi americani? Furono forse più convintamente sostenitori di una concezione liberista di regolazione delle migrazioni? E quali sono invece le 'responsabilità' da attribuire ai Paesi di emigrazione? Vi era forse un maggior disinteresse ad intrattenere saldi rapporti diplomatici con l'America Latina?

Appare evidente come oggi servano nuove ricerche sull'argomento, che riescano ad abbracciare tutto il periodo che va dalla fine dell'Ottocento fino alla crisi petrolifera degli anni Settanta del Novecento, ovvero quel lungo arco di tempo in cui si svilupparono i trattati di lavoro. La nostra ipotesi è che gli spazi non europei siano stati fondamentali per la costruzione di questa diplomazia delle migrazioni, sin dalla stipula dei trattati tra Paesi europei per il reclutamento della manodopera nelle colonie come risposta all'abolizione della schiavitù<sup>1560</sup>, ma anche con la firma dei trattati di commercio tra Paesi europei ed americani alla fine dell'Ottocento<sup>1561</sup>. Questo campo di ricerche presuppone quindi un'opera estesa di comparazione tra l'Europa ed il resto del mondo per tracciare un quadro d'insieme e di lungo periodo dello sviluppo del diritto internazionale che nacque attorno alle problematiche del lavoro e delle migrazioni.

---

<sup>1560</sup>Si veda la lunga lista di trattati richiamati dall'OIL nel suo progetto di Codice Internazionale del Lavoro del 1939. *The International Labour Code 1939. A Systematic Arrangement of Conventions and Recommendations Adopted by the International Labour Conference 1919-1939*, cit., pp. 875.

<sup>1561</sup>Quest'ultimo aspetto fu messo in evidenza dal giurista argentino Carlos Calvo già sul finire dell'Ottocento, nel suo manuale di diritto internazionale che pubblicò a Parigi. Si veda C. Calvo, *Manuel de Droit International Public et Privé conforme au programme des Facultés de Droit*, cit., pp. 187.

#### 4. Diritti e segmentazione del mercato del lavoro

Un altro aspetto che è emerso in questa tesi è la relazione esistente tra i diritti sociali e del lavoro e la segmentazione del mercato del lavoro. Abbiamo potuto vedere come la posizione di un lavoratore nei diversi settori e nelle gerarchie professionali incideva in maniera profonda sui diritti che poteva rivendicare, per il peso rivestito dal diritto consuetudinario prima e per l'affermazione della contrattazione collettiva dopo. I diritti, specialmente quelli legati al salario ed alla rottura dei contratti, erano ripartiti in maniera profondamente diseguale nella piramide professionale. I lavoratori recentemente immigrati si trovavano quindi ad avere minori diritti non solo e non tanto perché erano stranieri, ma anche perché affluivano nei settori meno tutelati del mondo del lavoro. Questa relazione tra diritti e segmentazione del mondo del lavoro andrebbe approfondita ulteriormente, per vedere come si modificò nel tempo e come variava nello spazio. Questo studio ci ha permesso di uscire da una dicotomia semplicistica tra lavoratori nazionali e stranieri, per vedere meglio le articolazioni complesse che sottendevano le logiche di inclusione ed esclusione nella protezione del mondo del lavoro.

Questa ricerca ha inoltre mostrato che la segmentazione del mercato del lavoro non implicava l'assenza di conflitti nelle parti più marginali della gerarchia professionale. Per il caso francese abbiamo potuto osservare che i contenziosi giudiziari si producevano anche tra lavoratori e datori di lavoro che condividevano medesime origini e che vivevano nelle stesse zone di insediamento (se non negli stessi palazzi) nel Paese d'immigrazione. La segmentazione, se poteva portare alla formazione di 'enclaves' etniche nel mondo del lavoro<sup>1562</sup>, non presupponeva per questo una segregazione. Per l'Argentina abbiamo invece visto che vi era sicuramente una maggiore difficoltà a intentare un procedimento penale da parte di chi si era stabilito da poco tempo nel Paese sudamericano. Per la riuscita di un processo, infatti, contava molto il capitale relazionale che ciascun lavoratore riusciva a mobilitare in sede giudiziaria. Alcuni settori in cui era maggiore la precarietà lavorativa ed il controllo padronale, i lavoratori con minore anzianità di servizio dovevano fronteggiare maggiori difficoltà nel denunciare il proprio datore di lavoro. In ogni caso, sia in Francia che in Argentina non possiamo parlare di una segregazione geografica, o ghetizzazione, dei lavoratori stranieri. Se infatti non si può negare l'esistenza di un'ecologia urbana delle migrazioni come teorizzata dalla Scuola sociologica di Chicago - che aveva studiato la formazione di quartieri ghetto, chiusi e isolati, in cui si concentravano le ondate migratorie di recente arrivo, prima di spostarsi verso luoghi più decentrati del tessuto urbano - condividiamo le critiche mosse a questo modello dallo storico José Moya che ha affermato che la concentrazione di immigrati in determinate zone non deve presupporre un'idea di isolamento e segregazione<sup>1563</sup>. Anche ai margini della società si può sviluppare conflitto, quello che il ricercatore deve fare è comprendere gli obiettivi e le

---

1562A. Portes - L. Jensen, *Disproving the Enclave Hypothesis: Reply*, cit.

1563J. C. Moya, *Cousins and Strangers: Spanish Immigrants in Buenos Aires, 1850-1930*, cit., pp. 124.



strategie su cui si sviluppa ed in quale maniera questo conflitto differisce da quello che sorge nel mercato del lavoro ‘principale’.

Un altro aspetto emerso dalla presente tesi è l’importanza degli intermediari nel mondo del lavoro degli stranieri e come essi rappresentassero un serio ostacolo nel vedersi riconosciuto un diritto. Una fitta rete di appalti e subappalti rendeva difficile l’opera dei giudici nell’individuare le responsabilità per il mancato rispetto di un diritto dei lavoratori. Se tale questione è emersa limpidamente nei processi studiati in Francia, non altrettanto lo è stato per l’Argentina, in cui le lacune della documentazione non hanno permesso di studiare questa problematica approfonditamente. Nuove riflessioni devono avanzare su questo argomento, specialmente per analizzare il ruolo degli intermediari in diversi contesti lavorativi, per osservare la loro funzione nell’industria come in agricoltura, nelle imprese di grandi come di piccole dimensioni. I problemi posti dall’intermediazione della manodopera sono ritornati con forza nel mondo del lavoro contemporaneo e non solo in edilizia (con il subappalto)<sup>1564</sup> o in agricoltura (con il caporalato)<sup>1565</sup>, ma anche nella logistica<sup>1566</sup> e nella cantieristica, settori dove una parte consistente della manodopera è composta da stranieri. La ricerca in questo campo può quindi produrre un fruttuoso dialogo interdisciplinare tra la storia e le altre scienze sociali.

## **5. Per una storia della burocratizzazione/formalizzazione delle relazioni di lavoro**

L’elemento caratteristico del periodo interbellico è, a nostro avviso, la rapida trasformazione delle relazioni di lavoro a seguito dell’introduzione delle politiche sociali e dello sviluppo della contrattazione collettiva. In Francia come in Argentina, questi due processi portarono ad un ripensamento del rapporto di subordinazione esistente tra i datori di lavoro ed i loro dipendenti, con una progressiva ‘formalizzazione’ di questo rapporto sulla spinta di una crescente burocratizzazione dei contratti di lavoro. L’istituzione della protezione sociale operò nella ridefinizione dei diritti e dei doveri delle parti che sottoscrivevano il contratto di lavoro, che passò progressivamente dall’essere essenzialmente orale al diventare un documento scritto. Se la storiografia si è largamente interessata dell’informalizzazione dei rapporti di lavoro a partire dagli anni Settanta del Novecento, molto manca ancora da fare nel descrivere quando e come sarebbe sorto un mondo del lavoro ‘formale’. È, a nostro avviso, una contraddizione del campo storiografico.

---

1564N. Jounin, *L’ethnisation en chantiers. Reconstructions des statuts par l’ethnique en milieu de travail*, cit.

1565D. Perrotta, *Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura*, in «Meridiana», (2014), pp. 193–220.

1566F. Massimo - M. Fana, *La logistica*, in A. Somma (dir.), in *Lavoro alla spina, welfare à la carte. Lavoro e Stato sociale ai tempi della gig economy*, Meltemi, Milano 2019, pp. 39–66.

In questo campo di ricerche un contributo importante può venire dalla storiografia delle migrazioni che ha già largamente evidenziato il coevo processo di burocratizzazione delle migrazioni, con l'istituzione di un 'mondo di carte' (passaporti, carte d'identità, permessi di sbarco, ecc.) che trasformò profondamente il rapporto tra i migranti e gli apparati amministrativi chiamati a selezionarli, accettarli o respingerli. Abbiamo visto come la condizione giuridica dello straniero dipese in maniera crescente dalla sua condizione occupazionale. Riteniamo perciò che i due processi furono concomitanti e strettamente interconnessi. Come è stato studiato il processo di 'encartement' delle migrazioni, servirebbe compiere lo stesso esercizio per studiare l' 'encartement' del mondo del lavoro.

Per stimolare questo filone di ricerca, la comparazione è uno strumento essenziale, perché rende possibile una comprensione della portata globale delle trasformazioni in atto. Nello sviluppo di questi processi di burocratizzazione e formalizzazione del lavoro e delle migrazioni contribuiscono diversi fattori in stretta connessione tra loro come il rafforzamento della macchina amministrativa degli Stati, l'evoluzione della protezione sociale e dei diritti del lavoro, l'integrazione verticale della grande industria, l'emersione di un diritto internazionale sia in materia di lavoro che di migrazioni.

## **6. Per una storia comparata e globale della giustizia del lavoro**

L'ultimo filone di studi che necessita, a nostro avviso, un ulteriore sviluppo è quello della storia della giustizia del lavoro a livello internazionale. L'ipotesi sostenuta in questa tesi è che i cambiamenti prodottisi nel periodo interbellico portarono la maggior parte dei Paesi europei ed americani a dotarsi di nuove (o riformare le vecchie) istituzioni giudiziarie specializzate in diritto del lavoro per rispondere ai problemi che erano posti dalle evoluzioni nel campo sociale e nelle relazioni professionali. In generale, l'industrializzazione, l'affermazione della contrattazione collettiva e lo sviluppo delle organizzazioni sindacali portarono diversi Paesi ad interrogarsi su come istituire una giustizia del lavoro capace di incanalare le tensioni che emersero a partire degli ultimi decenni dell'Ottocento.

Ci sarebbe oggi bisogno di maggiori ricerche in questo ambito. Perché vi fu questa istituzionalizzazione contemporanea in un così vasto numero di Paesi? Quali erano gli intenti dei governi, e quali furono le risposte del mondo economico e sindacale? Quali circolazioni di modelli vi furono tra i diversi Paesi? Relativamente a quest'ultima domanda, è interessante notare che i tribunali del lavoro furono istituiti o riformati in molti Paesi retti da dittature fasciste o conservatrici, che si richiamavano in modo trasversale ad un'idea neo-corporativista della società. Bisogna quindi interrogarsi su quali furono i modelli adottati, quali le sopravvivenze dei tribunali d'*ancien régime* e quali le ibridazioni con i tribunali che erano istituiti da Stati democratici.

Un altro campo d'indagine è quello relativo agli spazi imperiali. La Francia, per esempio, fu molto attiva nell'estendere i suoi *prud'hommes* ad alcune sue colonie o protettorati, specialmente in Africa settentrionale: come il modello francese fu 'esportato' nei contesti coloniali? Quale legittimità fu accordata al diritto locale, e quale status fu attribuito ai lavoratori indigeni?

Al contempo, come abbiamo visto, anche l'Organizzazione Internazionale del Lavoro si interessò approfonditamente dei tribunali del lavoro e della giurisprudenza da loro prodotta. L'aspetto ancor più interessante da notare, è che questo interesse fu particolarmente evidente nel periodo tra le due guerre, con il *Recueil International de Jurisprudence du Travail* che cessò le sue pubblicazioni con il deflagrare della Seconda guerra mondiale. Ad oggi, nessuna ricerca si è interessata a questo ambito di azione dell'OIL, ai personaggi che contribuirono al suo sviluppo, al ruolo che svolsero per facilitare la circolazione di dottrine giuridiche e modelli giudiziari.

Altre ancora sono le zone inesplorate da questa tesi ed i suoi coni d'ombra. L'aver lavorato su Paesi, fonti, storiografie e metodologie differenti ci ha permesso di porci svariati interrogativi e di mettere in evidenza numerosi nodi ad oggi irrisolti nelle storiografie nazionali ed internazionali sulle migrazioni, sul *welfare* e sul diritto del lavoro. La speranza è che questo lavoro possa contribuire, nella sua finitezza, a facilitare quel «dialogo tra sordi» evocato da Marc Bloch quasi un secolo fa<sup>1567</sup>, provando a far parlare storiografie e fonti storiche diverse per problematiche ed aree geografiche coinvolte.

---

1567M. Bloch, *Per una storia comparata delle società europee*, cit., pp. 137.

## **Fonti primarie**

### **1. Archivi e fondi**

#### **1.1 Argentina**

Archivo de la Cámara de Diputados de la Nación (CDN)

Expedientes

Archivo del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas

Shmerkin

Archivo General de la Nación, Departamento Archivo Intermedio (AGN-DAI)

Ministerio del Interior (MI)

Archivo General del Poder Judicial de la Nación (AGPJ)

Archivo Histórico de Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (AHC-MREC)

División Política

Tratados y Conferencias

Departamento Histórico Judicial Suprema Corte, Provincia de Buenos Aires (DHJ-PBA)

#### **1.2 Francia**

Archives de la Confédération Générale du Travail (ACGT)

Archives Départementales des Bouches-du-Rhône (ADBR)

Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (CPA)

Recensement général de la population (LRP)

Archives Départementales de l'Essonne (ADE)

Recensement général de la population (LRP)

Archives Départementales de la Seine-Saint-Denis (ADSSD)

Recensement général de la population (LRP)

Archives Départementales Val-de-Marne (ADVM)

Recensement général de la population (LRP)

Archives Départementales des Yvelines (ADY)

Recensement général de la population (LRP)  
Archives de la Ville de Paris (AVP)  
Conseil de prud'hommes de la Seine (CPB)  
Recensement général de la population (LRP)

### **1.3 Italia**

Archivio Centrale dello Stato (ACS)  
Casellario Politico Centrale (CPC)  
Archivio della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (ACGIL)  
Disciolte Organizzazioni Sindacali Fasciste-Confederazione fascista lavoratori dell'industria (CFLI)  
Archivio Fondazione Pirelli  
Archivio Società Umanitaria (AU)  
Cafassi  
Archivio storico diplomatico del Ministero Affari Esteri (ASDMAE)  
Rappresentanza italiana in Francia 1861-1950 (Rappresentanza)  
Archivio Turati (AT)  
D'Aragona (DA)

### **1.4 Banche dati storiche**

Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA) URL:  
<https://cemla.com/buscador>  
Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana (CISEI) URL:  
<http://www.ciseionline.it/2012/index.asp>  
Cassini URL: <http://cassini.ehess.fr/>

## **2. Fonti a stampa**

### **2.1 Articoli, tesi e trattati**

J. B. Alberdi, *Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina*, Biblioteca de La Libertad, Buenos Aires 1852

- J. Alvarez Pérez, *Ocios de los trabajadores*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 1943
- A. E. Ashworth, *La población en la República Argentina*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 1945
- P. J. Arrighi, *Coordinación del actual régimen nacional de jubilaciones y pensiones*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 1942
- S. Bauer, *International Labor Legislation and the Society of Nations (orig. Arbeiterschutz und Volkergemeinschaft)*, in «Bulletin of the United States Bureau of Statistics», (1919), pp. 1-122
- R. Bloch, *Manuel des conseils de prud'hommes*, Dalloz, Paris 1939
- J. Bó, *Tratados internacionales de tipo social*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 1941
- A. G. Borlenghi - A. Dickmann, *Beneficios del nuevo Artículo 157 de código de comercio*, Confederación General de Empleados de Comercio, Buenos Aires 1934
- H. Bourdeaux, *Code du Travail et de la Prévoyance Sociale. Textes codifiés. Législation (25 mai 1864 - 31 mai 1936)*, Dalloz, Parigi 1939
- C. Calvo, *Manuel de Droit International Public et Privé conforme au programme des Facultés de Droit*, A. Rousseau, Paris 1881
- A. L. Cámpori, *Aplicación de la Ley N° 11289 de jubilaciones de obreros y empleados: Breves observaciones críticas*, Talleres Gráficos de Alfredo Mazzucco, Buenos Aires 1924
- J. Coca, *Derecho burgués y derecho obrero*, A. Contreras, Buenos Aires 1929
- Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata. Memoria y Balance del ejercicio 1° de Mayo de 1977 al 30 de Abril de 1978
- Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata. Memoria y Balance del ejercicio 1956-1957
- O. J. Collazo, *Contribución al estudio de la reforma del régimen indemnizatorio establecido por la ley 9688 de accidentes de trabajo*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 1946
- Comité central des allocations familiales, *La loi sur les congés payés*, Martin-Mamy, Crouan et Roques, Lille 1937
- Commissariato Generale dell'Emigrazione, *Emigrazione e immigrazione. Considerazioni Generali e documenti presentati alla conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione - Roma maggio 1924* (Rapporto generale introduttivo), Roma 1924
- J. W. Cutler, *The Treatment of Foreigners: In Relation to the Draft Convention and Conference of 1929*, in «The American Journal of International Law», 27 (1933), pp. 225

- M. Delevingne, *The pre-war History of International Labor Legislation*, in J. Shotwell (dir.), in *The Origins Of The International Labor Organization*, Columbia University Press, New York, 1934, pp. 19-54
- M. L. Deveali, *Lineamientos de derecho del trabajo*, Tipografica Editora Argentina, Buenos Aires 1948
- L. Einaudi, *Un principe mercante: studio sulla espansione coloniale italiana*, Fratelli Bocca, Milano 1900
- C. Th. Estathiasès, *La responsabilité internationale de l'État pour les actes des organes judiciaires et le problème du déni de justice en droit international*, Thèse de Doctorat, Université de Paris, 1936
- E. A. Fábregas, *Colonización*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 1943
- M. C. Gaffuri, *El mutualismo en la República Argentina*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 1939
- F. Garcia Martinez, *Los Tribunales del Trabajo*, in «Crónica Mensual de la Secretaría de Trabajo y Previsión», III (1946), pp. 21–25
- J. M. Gómez Constenla, *La reparación de los infortunios del trabajo en la legislación argentina*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 1942
- O. A. Itoiz, *Discurso de apertura*, in Acción Católica Argentina (dir.), in *Concepto cristiano del trabajo*, Junta Central de la Acción Católica Argentina, Buenos Aires 1954
- A. K. Kuhn, *The International Conference on the Treatment of Foreigners*, in «The American Journal of International Law», 24 (1930), pp. 570
- A. V. Lago, *Problemas demográficos argentinos: la inmigración*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 1947
- P. Lambert, *Dictionnaire illustré de la Tunisie : choses et gens de Tunisie*, C. Saliba Ainé, Tunis 1912
- F. Lépine, *La Mutualité. Ses principes, ses bases véritables*, Armand Colin, Paris 1909
- E. Mahaim, *Le Droit international ouvrier, leçons professées à la Faculté de droit de l'Université de Paris, en février 1912*, Recueil Sirey, Parigi 1913
- E. Mahaim, *The historical and social importance of international labor legislation*, in J. Shotwell (dir.), *The Origins Of The International Labor Organization*, Columbia University Press 1934, pp. 3-18
- L. Malnoury, *Manuel pratique du conseiller prud'homme*, Recueil Sirey, Paris 1936
- P. S. Mancini, *Della vocazione del nostro secolo per la riforma e la codificazione del diritto delle genti, e per l'ordinamento di una giustizia internazionale : discorso per la inaugurazione degli studi nella università di Roma, pronunziato nel 2 novembre 1874*, Civelli, Roma 1874
- A. A. Masciotra, *Los débiles de espíritu : Tesis presentada para optar al título de doctor en medicina*, La Semana Médica, Buenos Aires 1918

- A. A. Masciotra, *Guía formulario de terapéutica: especialidades medicinales nacionales y extranjeras*, Amorroutu, Buenos Aires 1929
- G. Mauco, *Les Étrangers en France. Étude géographique sur leur rôle dans l'activité économique*, Armand Colin, Paris 1932
- G. Mauco, *Le Code de la famille*, in «Annales de géographie», 50 (1941), pp. 73–75
- Memoria del Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de la Capital (La Plata). 1948-1950
- Memoria del Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de la Capital (La Plata). 1948-1950
- R. Montessori, *Il contratto di lavoro nella giurisprudenza*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», 32.1 (1934), pp. 381-394
- A. N. Morrone, *El derecho obrero y el presidente Yrigoyen: contribución al estudio y divulgación de los progresos alcanzados en materia de legislación social y del trabajo, durante el gobierno del presidente Yrigoyen, 1916-1922*, Agencia General de Librería y Publicaciones, Buenos Aires 1928
- J. P. Niboyet - P. Goulé, *Recueil des textes usuels de droit international : nationalité, étrangers, conflits de lois, traités de la France, projets européens et panaméricains*, Recueil Sirey, Paris 1929
- W. Oualid, *L'immigration ouvrière en France*, in «Le Musée Social», (1927), pp. 125–188
- A. Pairault, *La loi sur les assurances sociales et les travailleurs étrangers*, in «Revue Politique et Parlementaire», 402 (1928), pp. 285-292
- A. Pertierra, *Desarrollo de los seguros sociales*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 1945
- E. J. Phelan, *The Commission on International Labor Legislation*, in J. Shotwell (dir.), *The Origins Of The International Labor Organization*, Columbia University Press, New York 1934, pp. 127-198
- P. B. Potter, *International Legislation on the Treatment of Foreigners*, in «The American Journal of International Law», 24 (1930), pp. 748
- R. Pound, *Law in Books and Law in Action*, in «American Law Review», 44 (1910), pp. 12–36
- G. Prato, *La tendenza associativa fra gli italiani all'estero nelle sue fasi più recenti*, in «La Riforma Sociale. Rassegna di scienze sociali e politiche», 16 (1906), pp. 723
- C. Prieto Costa, *Anuario estadístico 1917*, in «Boletín del Departamento Nacional del Trabajo», 42 (1918)
- B. Raynaud, *Droit international ouvrier*, Recueil Sirey, Parigi 1906
- E. Root, *Preface*, in R.H. Smith, *Justice and the Poor*, Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, New York 1919



- C. Saavedra Lamas, *Traités Internationaux de type social*, Pedone et Giard, Paris 1924
- C. Saavedra Lamas - Argentina, *Código nacional del trabajo*, Librería y editorial «La Facultad» de J. Roldán y cía., Buenos Aires 1933 (3 volumi)
- C. Sánchez Viamonte, *Biografía de una ley antiargentina: La Ley 4144*, Nuevas Ediciones Argentinas, Buenos Aires 1956
- D. F. Sarmiento - L. Montt - A. B. Sarmiento, *Obras de D.F. Sarmiento: Condición del extranjero en América. 1900*, Belin Hermanos 1900
- J. Shotwell (dir.), *The Origins Of The International Labor Organization*, Columbia University Press, New York 1934
- R. H. Smith, *Justice and the Poor: A Study of the Present Denial of Justice to the Poor and of the Agencies Making More Equal Their Position Before the Law, with Particular Reference to Legal Aid Work in the United States*, Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, New York 1919
- J. A. Solari, *Previsión social argentina. El problema de las cajas de jubilaciones*, Talleres gráficos «La Vanguardia», Buenos Aires 1941
- M. R. Tissebaum, *Accidentes de trabajo*, Instituto social de la Universidad nacional del Litoral, Santa Fe 1936
- Ufficio di assistenza legale per i poveri – Società Umanitaria, *Nell'interesse del povero. Petizione alle onorevoli rappresentanze: del Comune di Milano – della Società Umanitaria della Congregazione di Carità di Milano della cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde del Monte di Pietà di Milano*, Tipografia degli Operai, Milano 1911
- Ufficio di assistenza legale per i poveri – Società Umanitaria, *Relazione sull'opera compiuta nell'anno 1916*, Tipografia degli Operai, Milano, 1917
- A. M. Unsain, in «Boletín del Departamento Nacional del Trabajo», (1920)
- A. M. Unsain, *Empleados de comercio: exposición y comentario a la Ley n. 11.729 (reformando los artículos 154 a 160 del Código de comercio)*, V. Abeledo, Buenos Aires 1935
- A. M. Unsain - J. Oscaris, *El Mutualismo en la Capital Federal. Investigación de 1918*, in «Boletín del Departamento Nacional del Trabajo», (1919)
- Vacaciones pagas: para todos los trabajadores*, s.n., Buenos Aires? s.d.
- R. Valensi, *Comité de défense des enfants traduits en justice. De l'âge de la responsabilité pénale chez les mineurs*, Barlatier et Barthelet, Marseille 1894
- R. Valensi, *La lois sur les accidents du travail. Commentaire théorique et pratique de la loi du 9 avril 1898 et des règlements d'administration publique*, Marchal et Billard, Marseille 1899
- L. Varlez, *Les migrations internationales et leur réglementation*, in «Recueil des cours, Académie de Droit International», 20 (1927), pp. 165-348

A. Weiss, *Manual de derecho internacional privado*, L. Larose & L. Tenin, Paris 1911

E. S. Zeballos, *La Nationalité au point de vue de la législation comparée et du droit privé humain. Conférences faites à la Faculté de Droit et des Sciences sociales de l'Université de Buenos Aires*, Parigi 1914

## **2.2 Pubblicazioni ufficiali di Stati o Enti Locali**

Boletín Oficial de la República Argentina

Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris

Camara de Diputados de la Nacion, *Proyecto deCodigo del Trabajo*, 1921

Commission des Traités Internationaux de Travail, Rapport de M. Ernest Lairolle, 15 décembre 1917

Conseil Général de la Seine.

Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

Journal des Communes

Journal Officiel de la République Française

Répertoire administratif des maires et des conseillers municipaux

## **2.3 Pubblicazioni di organizzazioni internazionali**

### **Institut de Droit International**

Institut de Droit International, *Utilité d'un accord commun des règles uniformes de droit international privé*, Séssion de Genève 1874

Institut de Droit International, *Principes généraux en matière de nationalité, de capacité, de succession et d'ordre public*, Session d'Oxford 1880

Institut de Droit International, *Résolutions relatives aux conflits de lois en matière de nationalité (naturalisation et expatriation)*, Session d'Venise 1896

Institut de Droit International, *Principes recommandés par l'Institut, en vue d'un projet de convention en matière d'émigration*, Session de Copenhague 1897

Institut de Droit International, *Vœux relatifs à la matière de l'émigration*, Session de Copenhague 1897

### **Organizzazione Internazionale del Lavoro**

Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Première Session*, Genève 1919

- Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Quatrième Session*, Genève 1922
- Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Huitième Session*, Genève 1926
- Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Neuvième Session*, Genève 1927
- Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Douzième Session*, Genève 1929
- Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Dix-huitième Session*, Genève 1934
- Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Dix-neuvième Session*, Genève 1935
- Bureau International du Travail, *Recrutement, placement et conditions de travail (égalité de traitement) des travailleurs migrants* (n. III), Genève 1938
- Bureau International du Travail, *Conférence Internationale du Travail. Vingt-troisième Session*, Genève 1939
- Bureau international du travail, Informations sociales - Bureau international du travail, 21 septembre 1925
- Bureau Internationale du Travail, *Les Travailleurs Migrants. Recrutement, Placement et Conditions de Travail*, in «Études et Documents», (1936)
- Bureau Internationale du Travail, *Les Tribunaux du Travail. Étude internationale des systèmes judiciaires en vigueur pour le règlement des conflits du travail*, Genève 1938
- Conseil d'administration - Commission de l'emploi et de la politique sociale, *Emploi et protection sociale dans le secteur informel* (n. GB.277/ESP/1/1), Bureau International du Travail, Genève 2000, pp. 1–33
- International Emigration Commission, *Report of the Commission*, International Labour Office 1921
- International Labour Office, *International Emigration Commission*, in «Bulletin», (1920a, septembre 8), pp. 12–15
- International Labour Office, *International Emigration Commission*, in «Bulletin», (1920b, septembre 22)
- International Labour Office, *Immigration and settlement in Brazil, Argentina, and Uruguay. I*, in «International Labour Review», 35 (1937), pp. 215–247
- International Labour Office (dir.), *Employment, incomes and equality: a strategy for increasing productive employment in Kenya*, Geneva, International Labour Office 1972
- International Labour Office Social Protection Department, *Extending social protection to informal workers in the COVID-19 crisis country responses and policy considerations*, ILO, Geneva 2020

*The International Labour Code 1939. A Systematic Arrangement of Conventions and Recommendations Adopted by the International Labour Conference 1919-1939*, International Labour Organisation, Montréal 1941

Organisation Internationale du Travail, *Mesurer l'informalité: Manuel statistique sur le secteur informel et l'emploi informel*, 2013

*The Organisation of Migration for Settlement*, in «International Labour Review», XXVII (1938)

### **Società delle Nazioni e Nazioni Unite**

*Assistance to Indigent Foreigners. Observation of Governments on the Second Draft Multilateral Convention on Assistance to Indigent Foreigners*, in «League of Nations - Official Journal», (1937)

League of the Nations, *Committee of experts on assistance to Indigent Foreigners and the Execution of Maintenance Obligations Abroad - Report of the Council on the Work of the Session Held from December 4th to 9th, 1933* (n. C.10.M.8.1934.IV.), Geneva 1934

League of the Nations, *Committee of Experts on Assistance to Indigent Foreigners and the Execution of Maintenance Obligations Abroad. Report to the Council on the Work of the Third Session* (n. C.105.M.57.1938.IV), 1938

United Nations, *Documents on the Development and Codification of International Law*, in «Supplement to American Journal of International Law», 41 (1947)

### **2.4 Riviste giuridiche**

Acuerdos y Sentencias Suprema Corte

Boletín Mensual del Departamento Nacional del Trabajo

Bollettino d'emigrazione

Bulletin de la Chambre de commerce de Paris

Compte Générale de l'Administration de la Justice Civile et Commerciale et de la Justice Criminelle

Dalloz. Recueil hebdomadaire de jurisprudence en matière civile, commerciale, administrative et de droit public [citato anche come Dalloz Hebdomadaire]

Droit Ouvrier

Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Gazeta del Foro

Gaceta de Paz de la Capital Federal

Gazette du Palais

La Ley

Jurisprudencia Argentina

Recompilacion Ordenada de Fallos y Sentencias

Recueil International de Jurisprudence du Travail

Revista critica de Jurisprudencia

Revue de l'immigration : organe technique et pratique pour l'étude du statut et des conditions d'emploi des étrangers en France

Semaine juridique

## **2.5 Giornali**

Action coopérative et socialiste du Tarn

L'Action Française

L'Europe financière

L'Humanité

L'Ouvrier Syndiqué

Paris-Midi

Le Petit Marseillais

Le Petit Provençal

Il Lavoratore d'Italia

La Libertad

La Nación

L'Operaio Italiano

Le Populaire

La Provence ouvrière et paysanne

Rivista Coloniale

Rouge Midi

Temps nouveaux

Le Travailleur parisien

L'Unità

La Voix du Peuple

## Bibliografia secondaria

- J. Adelman, *Socialism and Democracy in Argentina in the Age of the Second International*, in «The Hispanic American Historical Review», 72 (1992), pp. 211-238
- J. Adelman, *The Political Economy of Labour in Argentina 1870-1930*, in Adelman, Jeremy (dir.), in *Essays in Argentine Labour History*, Palgrave Macmillan, London 1992, pp. 1-34
- J. Adelman, *State and Labour in Argentina: The Portworkers of Buenos Aires, 1910-21*, in «Journal of Latin American Studies», 25 (1993), pp. 73–102
- J. Adelman, *Labour Law in Twentieth Century Argentina*, in M. van der Linden - R. Price (dir.), in *The Rise and Development of Collective Labour Law*, Peter Lang, Bern 2000, pp. 19–42
- A. Afonso - C. Devitt, *Comparative political economy and international migration*, in «Socio-Economic Review», 14 (2016), pp. 591–613
- J. Alber, *Dalla carità allo Stato sociale*, Il Mulino, Bologna 1986
- V. Amorosi, *Storie di giuristi e di emigranti tra Italia e Francia. Il diritto internazionale del lavoro di primo Novecento*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2020
- B. Anderson, *A Life Beyond Boundaries: A Memoir*, Verso, London ; New York 2018
- A. Aragonese, *Crisi del derecho privado y legislación especial en Francia y en Argentina*, in «Derecho privado y modernización. America Latina y Europa en la primera mitad del siglo XX», (2015), pp. 119–151
- K. J. Bade, *L'Europa in movimento. Le migrazioni dal Settecento a oggi*, Laterza, Roma 2001
- S. L. Baily, *The Italians and Organized Labor in the United States and Argentina: 1880-1910*, in «International Migration Review», 1 (1967), pp. 56-66
- S. L. Baily, *The Adjustment of Italian Immigrants in Buenos Aires and New York, 1870-1914*, in «The American Historical Review», 88 (1983), pp. 281–305
- S. L. Baily, *Immigrants in the Lands of Promise: Italians in Buenos Aires and New York City, 1870 - 1914*, Cornell University Press, Ithaca (NY) 2004
- P. E. Bangasser, *ILO and the Informal Sector: An institutional history*, International Labour Organization, Geneva 2000
- L. Barandiáran, *Las estrategias de los trabajadores rurales ante la justicia: Azul, 1930-1945*, in «Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”», 7 (2007), pp. 75–94
- M. I. Barbero - S. Felder, *El rol de los italianos en el nacimiento y desarrollo de las asociaciones empresarias en la Argentina (1880-1930)*, in G. Rosoli - F. Devoto (dir.), in *L'Italia nella società Argentina: contributi sull'emigrazione italiana in Argentina*, Centro Studi Emigrazione, Roma 1988, pp. 137–159

- D. Barjot, *Les Italiens et le BTP français du début des années 1860 à la fin des années 1960 : ouvriers et patrons, une contribution multiforme*, in «Annales de Normandie», 31 (2001), pp. 69–80
- R. Barragán - D. Mayer, *Latin America and the Caribbean*, in M. van der Linden - K. Hofmeester (dir.), in *Handbook Global History of Work*, De Gruyter, Berlin/Boston 2018, pp. 83-110
- F. Barros, *Les chômeurs étrangers dans l'entre-deux-guerres. Variations à l'échelle communale d'une catégorie de gestion étatique*, in «Hommes & Migrations», 1263 (2006), pp. 35–46
- A. Bashford, *Population, Geopolitics, and International Organizations in the Mid Twentieth Century*, in «Population, Geopolitics, and International Organizations in the Mid Twentieth Century», 19 (2008), pp. 327–348
- N. Baverez, *La spécificité française du chômage structurel de masse, des années 1930 aux années 1990*, in «Vingtième Siècle. Revue d'histoire», 52 (1996), pp. 41–65
- O. Bayer, *Patagonia rebelde. Una storia di gauchos, bandoleros, anarchici, latifondisti e militari nell'Argentina degli anni Venti*, Elèuthera, Milano 2020
- A. Bechelloni, *Travail dans le bâtiment et militantisme antifasciste*, in «Annales de Normandie», 31 (2001), pp. 169–176
- M. D. Béjar, *La política laboral del gobierno de Manuel Fresco*, in J. Panettieri (dir.), in *Argentina: trabajadores entre dos guerras*, Mundo Contemporaneo, Buenos Aires 2000, pp. 155-190
- S. Berstein - P. Milza, *Histoire de la France au XXème siècle : Tome 1 : 1900-1930*, Perrin, Paris 2009
- F. Bertagna, *La presenza d'italiani in Argentina e Brasile. Similitudini e differenze dei processi di colonizzazione*, in «Giornale di Storia Contemporanea», XX (2017), pp. 9–24
- F. Bertagna, *Miradas desde la Italia fascista sobre la Argentina de los años treinta*, in «Nuevo Mundo Mundos Nuevos» [en ligne], (2020)
- F. Bertini, *Gilliatt e la piovra. Il sindacalismo internazionale dalle origini a oggi (1776-2006)*, Aracne, Roma 2011
- J. F. Bertonha, *Emigrazione e politica estera: la «diplomazia sovversiva» di Mussolini e la questione degli italiani all'estero, 1922-1945*, in «Altreitalia», 23 (2001), pp. 39-62
- P. Bevilacqua - A. De Clementi - E. Franzina, *Storia dell'emigrazione italiana*, Donzelli, Roma 2001
- E. Bilsky, *La Semana Tragica*, Ediciones RYR, Buenos Aires 2011
- M.-C. Blanc-Chaléard, *Immigration et implantation des Italiens dans l'espace parisien*, in «La Trace. Cahiers du Centre d'Études et de Documentation sur l'Émigration Italienne», (1992), pp. 23–32

- M.-C. Blanc-Chaléard, *Les mouvements d'Italiens entre la France et l'étranger*, in D. Peschanski - P. Milza (dir.), *Exils et Migration. Italiens et Espagnols en France 1938-1946*, L'Harmattan, Paris 1994, pp. 71-86
- M.-C. Blanc-Chaléard, *L'intégration des italiens hier ; quels enseignements pur aujourd'hui ?*, in P. Dewitte (dir.), *Immigration et intégration. L'état des savoirs*, La Découverte, Paris 1999, pp. 165-172
- M.-C. Blanc-Chaléard, *Les Italiens dans l'Est parisien : Une histoire d'intégration, 1880-1960*, École Française de Rome, Rome 2000
- B. Blancheton - J. Scarabello, *L'immigration italienne en France entre 1870 et 1914*, in «Cahiers du GREThA», (2010), pp. 3-19
- M. Bloch, *Comparazione*, in *Storici e storia*, Einaudi, Torino 1997 [1930], pp. 97-104
- M. Bloch, *Per una storia comparata delle società europee*, in *Storici e storia*, Einaudi, Torino 1997 [1928], pp.105-137
- E. Boccara, *In fuga dall'inquisizione: ebrei portoghesi a Tunisi : due famiglie, quattro secoli di storia*, Giuntina, Firenze 2011
- M. J. Borges, *Migrations in Latin America: a Crosscultural Perspective*, in «International Review of Social History», 49 (2004), pp. 483-488
- P. Borruso, *Organisation e rôle des missions catholiques italiennes en France*, in P. Milza - D. Peschanski (dir.), in *Exils et migrations: Italiens et Espagnols en France 1938-1946*, L'Harmattan, Paris 1995, pp. 245-258
- P. Bourdieu, *La force du droit [Éléments pour une sociologie du champ juridique]*, in «Actes de la recherche en sciences sociales», 64 (1986), pp. 3-19
- H. Bréant - S. Chauvin - A. Portilla, *Les migrations internationales à l'épreuve du capital social*, in «Actes de la recherche en sciences sociales», N° 225 (2018), pp. 8-13
- A. Brodriez-Dolino, *Entre social et sanitaire : les politiques de lutte contre la pauvreté-précarité en France au XXe siècle*, in «Le Mouvement Social», 242 (2013), pp. 9-29
- A. Brodriez-Dolino, *Figures de la pauvreté sous la IIIe République*, in «Communications», 98 (2016), pp. 95-108
- A.-S. Bruno - P. Rygiel - A. Spire - C. Zalc, *Jugés sur pièces*, in «Population», Vol. 61 (2006), pp. 737-762
- N. Bustelo, *La Reforma Universitaria desde sus grupos y revistas: Una reconstrucción de los proyectos y las disputas del movimiento estudiantil porteño de las primeras décadas del siglo XX (1914-1928)*, Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de La Plata, 2015
- P. Cam, *Les prud'hommes, juges ou arbitres? Les fonctions sociales de la justice du travail*, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris 1981
- F. Capece, *Il rimpatrio degli italiani all'estero durante il fascismo: elementi e riflessioni a partire da un caso di studio italo-marsigliese*, in «Archivio Storico dell'Emigrazione



- Italiana» [online], (2016), <https://www.asei.eu/it/2016/11/il-rimpatrio-degli-italiani-allestero-durante-il-fascismo-elementi-e-riflessioni-a-partire-da-un-caso-di-studio-italo-marsigliese/>
- M. Cappelletti (dir.), *Accès à la justice et état-providence*, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Marseille 1984
- A. Caracausi, *Procedura di giustizia in età moderna: I tribunali corporativi*, in «Studi Storici», 49 (2008), pp. 323–360
- A. Caracausi - C. Maitte - M. Martini, *Introduction : pour une histoire des médiateurs du travail dans la longue durée*, in «Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines» [en ligne], 129-1 (2017), URL: <http://journals.openedition.org/mefrim/3505>
- A. Caracausi - N. Rolla - M. Schnyder (dir.), *Travail et mobilité en Europe*, Presses Universitaires Septentrion, Villeneuve d'Ascq 2018
- A. A. Cárdenes, *Mario A. Rivarola y la Revista Argentina de Ciencias Políticas: el sistema político argentino puesto bajo la lupa*, in T. E. Ortiz (dir.), *Nuevos aportes a la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires*, Publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires 2014, pp. 143–176
- N. I. Carrera, *La Estrategia de la Clase Obrera, 1936*, Imago Mundi, San Martín 2011
- N. I. Carrera, *La otra estrategia. La voluntad revolucionaria (1930-1935)*, Imago Mundi, San Martín 2016
- L. G. Caruso, *Estado y trabajo marítimo: el Departamento Nacional del Trabajo y su acción en Puerto de Buenos Aires, 1907-1921*, in «REMS - Revista de Estudios Marítimos y Sociales», 2 (2009), pp. 71–83
- L. G. Caruso, *Estado, armadores y clase obrera en la Argentina de entreguerras: la segunda Conferencia de la OIT sobre trabajo marítimo (1920)*, in «Anuario IEHS», 26 (2011), pp. 31–53
- L. G. Caruso, *¿"Donde Manda capitán no gobierna mariner"? El trabajo marítimo en el Río de la Plata (Argentina) 1890-1920*, in «El Taller de la Historia», IV (2012), pp. 37–66
- L. G. Caruso, *La política laboral argentina en la inmediata posguerra: una perspectiva internacional, 1907-1925*, in «Relaciones», 138 (2014), pp. 11–43
- L. G. Caruso, *El sindicato marítimo en el éter: audiciones radiales de un gremio en la Argentina de los años '30*, in «Avances del Cesor», XII (2015), pp. 53–70
- R. Castel, *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?*, Einaudi, Torino 2011 [2003]
- C. Cattarulla, *'Cosa direste a Mussolini se aveste occasione di parlargli?': un'inchiesta de 'Il Mattino d'Italia'*, in *Fascisti in Sud America*, Le Lettere, Firenze 2005, pp. 111–174

- C. Cattarulla, *Le Leggi Razziali (1938) e gli ebrei italiani emigrati in Argentina: discriminazioni e nuove opportunità*, in «Confluenze», X (2018), pp. 343–358
- C. Cavalin - E. Henry - J.-N. Jouzel - J. Péliasse, *Travail, santé et maladie professionnelle: un siècle de sous-reconnaissance*, in *Cent ans de sous-reconnaissance des maladies professionnelles*, Presses des Mines, Paris 2020
- S. Cerutti, *Giustizia sommaria. Pratica e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime*, Feltrinelli, Milano 2003
- S. Cerutti, *Faits et "faits judiciaires"*, in «Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques», 45 (2010), pp. 145-174
- S. Cerutti, «À rebrousse-poil»: *dialogue sur la méthode*, in «Critique», 6 (2011), pp. 564–575
- S. Cerutti - M. N. Borghetti, *Nature des choses et qualité des personnes. Le Consulat de commerce de Turin au XVIIIe siècle*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 57 (2002), pp. 1491–1520
- F. Charpier, *Les RG et le Parti communiste: Un combat sans merci dans la guerre froide*, Plon, Paris 2000
- A. Chatriot, *Réformer le social sous la Troisième République*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», 56–4bis (2009), pp. 40-53
- M. I. Choate, *Emigrant Nation: The Making of Italy Abroad*, Harvard UP, Cambridge, USA 2008
- Y. Cohen, *Citoyenneté sociale et maternalisme d'État: le genre des politiques sociales*, in «Revue d'histoire de la protection sociale», N° 1 (2008), pp. 95–111
- C. Collomp, *Regard sur les politiques de l'immigration. Le marché du travail en France et aux États-Unis (1880-1930)*, in «Annales», 51 (1996), pp. 1107–1135
- H. Conan - L. Morareau - R. Feuilloley, *La Base d'Aéronautique Navale de Berre*, Ardhan, Paris 2019
- C. Conrad, *Beyond Welfare State Models. Transnational Historical Perspectives on Social Policy*, in P. Kettunen - K. Petersen (dir.), *Beyond Welfare States Models. Transnational Historical Perspectives on Social Policy*, Edward Elgar, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA 2011, pp. 218–240
- S. Conrad, *What Is Global History?*, Princeton University Press, Princeton 2016
- F. Cooper, *Le colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire*, Payot, Paris 2010
- P. Corti, *L'emigrazione italiana in Francia: un fenomeno di lunga durata*, in «Altretalia», 26 (2003), pp. 4-26
- P. Corti, *Famiglie transnazionali*, in P. Corti - M. Sanfilippo (dir.), in *Storia d'Italia. Migrazioni*, Einaudi, Torino 2009, pp. 303–316

- G. Costanzo, *Los indeseables. Las Leyes de Residencia y Defensa Social*, Madreselva, Buenos Aires 2009
- A. Cottureau, *L'embauche et la vie normative des métiers durant les deux premiers tiers du XIXe siècle français*, in «Les cahiers des relations professionnelles», 10 (1995), pp. 47–71
- A. Cottureau, *Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail (France, XIXe siècle)*, in «Annales», 57 (2002), pp. 1521–1557
- A. Cottureau, *Sens du juste et usages du droit du travail : une évolution contrastée entre la France et la Grande-Bretagne au XIXe siècle 1*, in «Revue d'histoire du XIXe siècle», (2006), pp. 101–120
- G. S. Cross, *Immigrant Workers in Industrial France: The Making of a New Laboring Class*, Temple University Press, Philadelphia 1983
- C. Daniel, *De crisis a crisis: la invención de la desocupación en la Argentina*, in «Revista de Indias», 73 (2013), pp. 193–218
- J. Danos - M. Gibelin, *Juin 36*, La Découverte, Paris 1986
- F. De Felice, *Alle origini del welfare contemporaneo. L'Organizzazione internazionale del lavoro tra le due guerre. 1919-1939*, Istituto dell'Enciclopedia Treccani, Roma 2007
- M. De Giuseppe - G. La Bella, *Storia dell'America latina contemporanea*, Il Mulino, Bologna 2019
- V. De Luca Barusse, *Comptes rendus*, in «Annales de demographie historique», 108 (2004), pp. 143–208
- L. De Rosa, *L'emigrazione italiana in argentina: un bilancio*, in G. Rosoli - F. Devoto (dir.), in *L'Italia nella società Argentina: contributi sull'emigrazione italiana in Argentina*, Centro Studi Emigrazione, Roma 1988, pp. 74-89
- C. De Vito, *Punitive Entanglements: Connected Histories of Penal Transportation, Deportation, and Incarceration in the Spanish Empire (1830s-1898)*, in «International Review of Social History», 63 (2018), pp. 169–189
- S. Deakin, *Travail, contrat*, in A. Stanziani (dir.), in *Dictionnaire historique de l'économie-droit : XVIIIe-XXe siècles*, LGDJ, Paris 2007, pp. 195–211
- S. Deakin - F. Wilkinson, *The Law of the Labour Market: Industrialization, Employment, and Legal Evolution*, Oxford University Press, Oxford, New York 2005
- H. Del Campo, *Sindicalismo Y Peronismo: los comienzos de un vínculo perdurable*, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires 2012
- F. Del Giudice, *The Italian Main-d'œuvre étrangère offices in the French Trade Unions during the interwar period*, in M. Aroca Mohedano (dir.), in *Internacionalismo obrero: experiencias del sindicalismo internacional (1888-1986)*, Fundación Francisco Largo Caballero, Madrid 2019, pp. 27–41

- F. Del Giudice - G. Francisci, *WWI and Migrant Workers' Social Rights: The Case of Italy, Between Bilateralism and Multilateralism*, in «Contemporanea», (2020), pp. 645–669
- C. Derobert-Ratel, *La faculté de Droit d'Aix-en-Provence, creuset d'une élite juive nord-africaine sous la Troisième République*, in «Archives Juives», Vol. 45 (2012), pp. 87–100
- F. Devoto, *Las políticas migratorias de Francia y Argentina en el largo plazo*, in «Estudios Migratorios Latinoamericanos», 18 (2004), pp. 121–153
- F. Devoto, *Storia degli italiani in Argentina*, Donzelli, Roma 2007
- F. Devoto - A. Fernandez, *Asociacionismo, liderazgo y participación en dos grupos étnicos en áreas urbanas de la Argentina finisecular. Un enfoque comparado*, in G. Rosoli - F. Devoto (dir.), in *L'Italia nella società Argentina: contributi sull'emigrazione italiana in Argentina*, Centro Studi Emigrazione, Roma 1988, pp. 178–189
- F. J. Devoto, *Ideas, políticas y prácticas migratorias argentinas en una perspectiva de largo plazo (1852-1950)*, in «Exils et migrations ibériques au XXe siècle», 7 (1999), pp. 29–60
- F. J. Devoto, *El revés de la trama: políticas migratorias y prácticas administrativas en la Argentina (1919-1949)*, in «Desarrollo Económico», 41 (2001), pp. 281–304
- F. J. Devoto, *Les «Petites Italies» de Buenos Aires entre quotidienneté et représentation (1885-1904)*, in A. Bechelloni - M.-C. Blanc-Chaléard - B. Deschamps - M. Dreyfus - É. Vial (dir.), in *Les Petites Italies dans le monde*, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2015, pp. 89–104
- F. J. Devoto - P. González Bernaldo de Quirós (dir.), *Émigration politique: une perspective comparative. Italiens et Espagnols en Argentine, en France XIXe-XXe siècles*, Editions L'Harmattan, Paris 2001
- A. Dewerpe, *Le monde du travail en France (1800-1950)*, Armand Colin, Paris 1998
- A. Dewerpe, *En avoir ou pas. À propos du livret d'ouvrier dans la France du XIXe siècle*, in A. Stanziani (dir.), in *Le travail contraint en Asie et en Europe : XVII-XXe siècles*, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris 2010
- T. Di Tella, *La Unión Obrera Textil, 1930-1945*, in «Desarrollo Económico», 33 (1993), pp. 109–136
- C. Didry, *La convention collective en 1936, les deux registres d'une institution légale dans les conflits sociaux du Front Populaire*, in F. Hordern (dir.), Communication présentée au Construction d'une histoire du droit du travail, «Cahiers de l'Institut Régional du Travail», 2000, pp. 147-159
- C. Didry, *La production juridique de la convention collective. La loi du 4 mars 1919*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 56 (2001), pp. 1253–1282
- C. Didry, *L'institution du travail : Droit et salariat dans l'histoire*, La Dispute, Paris 2016

- C. Didry - R. Salais, *L'écriture des conventions de travail entre le métier et l'industrie, un moment critique : les conventions collectives de 1936-1937*, in A. Jobert (dir.), *Les conventions collectives de branche : déclin ou renouveau*, Cereq, Paris 1993, pp. 81-95
- C. Didry - R. Salais, *Troubles sur les produits d'Etat et écriture des conventions collectives de travail de 1936*, in A. Jacob - H. Verin (dir.), *L'inscription sociale du marché*, L'Harmattan, Paris 1995, pp. 112-136
- K. Doraï - M.-A. Hily, *Du champ migratoire aux circulations : une lecture des migrations internationales*, in «Géographes associés», 29 (2005), pp. 19-26
- C. Douki, *L'État libéral italien face à l'émigration de masse*, in N. L. Green - F. Weil (dir.), in *Citoyenneté et Émigration. Les politiques du départ*, EHESS, Paris 2006, pp. 95-117
- C. Douki, *Protection sociale et mobilité transatlantique : les migrants italiens au début du XXe siècle*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 66e année (2011), pp. 375-410
- C. Douki - D. Feldman - P.-A. Rosental, *La protection sociale des travailleurs migrants dans l'entre-deux-guerres : le rôle du ministère du Travail dans son environnement national et international (France, Italie, Royaume-Uni)*, in «Revue française des affaires sociales», (2007), pp. 167-171
- M. Dreyfus, *Liberté, égalité, mutualité. Mutualisme et syndicalisme 1852-1967*, Atelier, Paris 2001
- M. Dreyfus, *La protection sociale libre et volontaire, notamment mutualiste, jusqu'aux années 1930*, in «Vie sociale», 10 (2015), pp. 17-30
- M. Dreyfus, *La CGT et la puissance publique*, in M. Dreyfus - M. Pigenet (dir.), *La CGT en question(s) : Regards croisés sur 125 années d'un syndicalisme de transformation sociale*, Editions Universitaires de Dijon, Dijon 2019, pp. 75-92
- M. Dreyfus, *Emigration et syndicalisme: un siècle commun*, Communication présentée au Colloque international «Le racisme et les discriminations au travail», ISERES/VO Éditions, 158 (13-14 novembre 1997), pp. 111-117
- M. Dreyfus - M. Ruffat - V. Viet - D. Voldman, *Se protéger, être protégé: Une histoire des assurances sociales en France*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2006
- P. V. Dutton, *Origins of the French Welfare State: The Struggle for Social Reform in France, 1914-1947*, Cambridge University Press, Cambridge, UK ; New York 2002
- S. Elbaz - L. Israël, *L'invention du droit comme arme politique dans le communisme français. L'Association Juridique Internationale (1929-1939)*, in «Vingtième Siècle. Revue d'histoire», 85 (2005), pp. 31-43
- P. Enclos, *Réflexions sur l'évolution de l'action juridique syndicale*, in «Savoir/Agir», n° 14 (2010), pp. 23-28
- G. Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton University Press, Princeton 1990

- F. Ewald, *L'État Providence*, Grasset, Paris 2014
- F. Fauri, *Il decollo mancato: nascita e vita travagliata dell'Istituto di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero*, in «Studi Storici», 50 (2009), pp. 257–280
- F. Fauri, *Storia economica delle migrazioni italiane*, Il Mulino, Bologna 2015
- B. A. Favero, *La conformación de una identidad en el barrio del Puerto de Mar del Plata através de sus protagonistas: inmigración, iglesia y beneficencia*, Comunicación presentata a la II Jornadas Nacionales de Historia Social, La Falda (Córdoba) 2009
- D. Feldman, *Migrants, Immigrants and the Welfare State from the Old Poor Law to the Welfare State*, in «Transactions of the Royal Historical Society», 13 (2003), pp. 79–104
- N. Ferré, *Les sans-papiers face aux Prud'hommes*, in «Plein droit», 94 (2012), pp. 18–21
- F. Finchelstein, *Transatlantic Fascism: Ideology, Violence, and the Sacred in Argentina and Italy, 1919-1945*, Duke University Press, Durham 2010
- L. Fink - J. Palacio (dir.), *Labor Justice across the Americas*, University of Illinois Press, Champaign 2017
- P. G. Flier, *El desarrollo de la seguridad social en la Argentina: los seguros sociales. Del model ideal al posible*, in J. Panettieri (dir.), in *Argentina: trabajadores entre dos guerras*, Mundo Contemporaneo, Buenos Aires 2000, pp. 119-154
- P. G. Flier, *Las organizaciones internacionales y las recomendaciones de política de seguridad social para América Latina: el caso de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social*, in D. Lvovich - J. Suriano (dir.), *Las políticas sociales en perspectiva histórica. Argentina, 1870-1952*, Prometeo Libros, Buenos Aires 2006, pp. 191-206
- Fonti archivistiche sull'emigrazione (1870-1970)* (Inventario), s.d., 31 p., <http://www.beniculturalicalabria.it/public/files/allegati/Garcea-emigrazione.pdf>
- E. Forn, *Examen de los proyectos de convención adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo desde 1926 a 1936, relativo a la conveniencia de su ratificación por la Republica Argentina*, in «Boletín Informativo del Departamento Nacional del Trabajo», 218, 219 (1938), pp. 5317–5342
- G. Francisci, *La diplomazia sociale nell'esperienza migratoria italiana tra la Grande guerra e il primo dopoguerra: due casi di studio (1915-1924)*, in «Farestoria», II (2020), pp. 25–37
- G. Francisci, *Planifier la politique migratoire de l'après-guerre : les perspectives du « traité de travail » en France et en Italie (1915-1919)*, in «Revue historique», n° 696 (2020), pp. 155–177
- P. Franzese, *Emigranti ed emigrazione a Napoli tra la fine dell'Ottocento e la prima guerra mondiale*, in «Archivio Storico dell'Emigrazione Italiana», 29 novembre 2006, URL: <https://www.asei.eu/it/2006/11/emigranti-ed-enigrazione-a-napoli-tra-la-fine-dellottocento-e-la-prima-guerra-mondiale/>

- A. Fukusawa, *Les historiens français face à la protection sociale (1950-2000)*, in «Le Mouvement social», (2002), pp. 129–137
- M. Galanter, *La justice ne se trouve pas seulement dans les décisions des tribunaux*, in M. Cappelletti (dir.), *Accès à la justice et état-providence*, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Marseille 1984, pp. 158-171
- S. Gallo, *Senza attraversare le frontiere. Le migrazioni interne dall'Unità a oggi*, Laterza, Roma 2012
- S. Gallo, *A proposito di storia dell'Organizzazione internazionale del lavoro*, in «Contemporanea. Rivista di storia dell'800 e del '900», XXIV (2021), pp. 347–358
- R. Gandolfo, *The Italian Mutual Aid Societies of Buenos Aires: Issues of Class and Ethnicity within an immigrant Community (1880-1920)*, «Fifth Latin American Labor Conference», Princeton 1988
- L. Gani, *Syndicats et travailleurs immigrés*, Éditions Sociales, Paris 1972
- E. Garguín, *Relaciones entre Estado y sindicatos durante los gobiernos radicales, 1916-1930*, in J. Panettieri (dir.), in *Argentina: trabajadores entre dos guerras*, Mundo Contemporaneo, Buenos Aires 2000, pp. 87-117
- R. Gaudio - J. Pilone, *El desarrollo de la negociación colectiva durante la etapa de modernización industrial en la Argentina. 1935-1943*, in «Desarrollo Económico», 23 (1983), pp. 255-286
- C. Ginzburg, *L'inquisitore come antropologo*, in *Il filo e le tracce: vero falso e finto*, Feltrinelli, Milano 2015, pp. 270-280
- C. Ginzburg, *Microstoria: due o tre cose che so di lei*, in *Il filo e le tracce: vero falso e finto*, Feltrinelli, Milano 2015, pp. 241-269
- C. Giorgi - I. Pavan, *Storia dello stato sociale in Italia*, Il Mulino, Bologna 2021
- A. Girard - J. Stoetzel, *Français et immigrés. L'attitude française. L'adaptation des Italiens et des Polonais*, Presses Universitaires de France, Paris 1953
- B. Giraud, *Des conflits du travail à la sociologie des mobilisations : les apports d'un décloisonnement empirique et théorique*, in «Politix», n° 86 (2009), pp. 13–29
- M. Goebel, *Immigration and National Identity in Latin America, 1870–1930*, in *Oxford Research Encyclopedia of Latin American History*, Oxford University Press, Oxford 2016
- P. González Bernaldo de Quirós, *Introduction: Pour une histoire comparée des politiques publiques en France et en Argentine*, in «Exils et migrations ibériques au XXe siècle», 2 (1999), pp. 7–27
- P. González Bernaldo de Quirós (dir.), *Les politiques publiques face au problème migratoire*, in «Exils et migrations ibériques au XXe siècle», 2 (1999)

- P. Gonzalez Bernaldo de Quirós, *El «momento mutualista» en la formulación de un sistema de protección social en Argentina: socorro mutuo y prevención subsidiada a comienzos del siglo XX*, in «Revista de Indias», 73 (2013), pp. 157–192
- P. González Bernaldo de Quirós, *Enjeux des politiques de nationalité dans le contexte de migrations post-impériales : le cas de l'Argentine, 1853-1931*, in «Revue d'histoire du XIXe siècle. Société d'histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle», (2015), pp. 71–87
- P. González Bernaldo de Quirós, *Primeras iniciativas de regulación global de las migraciones: Estanislao Zeballos y la doctrina argentina del “derecho privado humano” (1873-1923)*, in «História Unisinos», 22 (2018), pp. 170–184
- F. Grassi Orsini, *Il fondo archivistico Commissariato Generale dell'Emigrazione (1901-1927)*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1991
- N. L. Green, *Du Sentier à la 7e Avenue: la confection et les immigrés, Paris-New York, 1880-1980*, Éditions du Seuil, Paris 1998
- N. L. Green, *Repenser les migrations*, Presses Universitaires de France, Paris 2002
- N. L. Green - F. Weil, *Citoyenneté et émigration : Les politiques du départ*, EHESS, Paris 2006
- N. L. Green, *The Limits of Transnationalism*, University of Chicago Press, Chicago 2019
- M. Gribaudi, *Mondo operaio e mito operaio. Spazi e percorsi sociali a Torino nel primo Novecento*, Einaudi, Torino 1987
- M. Gribaudi, *Itinéraires personnels et stratégies familiales : les ouvriers de Renault dans l'entre-deux-guerres*, in «Population», 44 (1989), pp. 1213–1232
- A. L. Grondona, *“Tradición” y “traducción”: un estudio de las formas contemporáneas del gobierno de las poblaciones desempleadas en la Argentina*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 2011
- A. L. Grondona, *El seguro de desempleo en Argentina. Reflexiones preliminares en torno a una ausencia (1890-1989)*, in «Revista Sociedad y Economía», (2014), pp. 99–128
- P. Guillen, *L'évolution du statut des migrants en France aux XIXe-XXe siècles*, in «L'émigration politique en Europe aux XIXe et XXe siècles. Actes du colloque de Rome (3-5 mars 1988)», École Française de Rome, Roma 1988, pp. 35-55
- P. M. Haas, *Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination*, in «International Organization», 46 (1992), pp. 1–35
- D. Hamelin, *L'organisation de la CGT*, in M. Dreyfus - M. Pigenet (dir.), *La CGT en question(s) : Regards croisés sur 125 années d'un syndicalisme de transformation sociale*, Editions Universitaires de Dijon, Dijon 2019, pp. 17–40
- K. Hart, *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana*, in «The Journal of Modern African Studies», 11 (1973), pp. 61–89



- L. Haus, *Labor Unions and Immigration Policy in France*, in «The International Migration Review», 33 (1999), pp. 683–716
- D. Hay - P. Craven, *Masters, Servants, and Magistrates in Britain and the Empire, 1562–1955*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 2014
- F. Herrera León - Y. Wehrli, *Le Bureau international du travail et l'Amérique latine durant l'entre-deux-guerres*, in I. Lespinet-Moret - V. Viet (dir.), *L'Organisation internationale du travail*, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2011, pp. 157–166
- G. Herzenstein - A. Spire, *Vivre avec le nom d'un autre*, in «Plein droit», n° 85 (2010), pp. 7–10
- T. Herzog, *Naturales y extranjeros: sobre la construcción de categorías en el mundo hispánico*, in «Cuadernos de Historia Moderna», (2011), pp. 21–31
- M.-A. Hily - W. Berthomière, *La notion de «réseaux sociaux» en migration*, in «Hommes & Migrations», 1250 (2004), pp. 6–12
- F. Hordern, *Genèse et vote de la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés*, in «Le Mouvement Social», (1990), pp. 19–34
- J. Horowitz, *The Impact of Pre-1943 Labor Union Traditions on Peronism*, in «Journal of Latin American Studies», 15 (1983), pp. 101–116
- J. Horowitz, *Argentina's Failed General Strike of 1921: A Critical Moment in the Radicals' Relations with Unions*, in «The Hispanic American Historical Review», 75 (1995), pp. 57–79
- L. Israël, *Usages militants du droit dans l'arène judiciaire: le cause lawyering*, in «Droit et Société», 49 (2001), pp. 793–824
- D. James, *Doña María: historia de vida, memoria e identidad política*, Ediciones Manantial 2004
- R. B. Jensen, *The Rise and Fall of the 'Social Crime' in Legal Theory and International Law: The Failure to Create a New Normative Order to Regularize Terrorism, 1880–1930s*, (2018), pp. 1-11
- A. Jobert - P. Rozenblatt, *La juridiction des Conseils de Prud'hommes, une évolution irréversible*, in «Consommation - Revue de Socio-Économie», 2 (1980), pp. 31–50
- G. C. Jocteau, *La Magistratura e i conflitti di lavoro durante il fascismo: 1926-1934*, Feltrinelli, Milano 1978
- N. Jounin, *L'ethnicisation en chantiers. Reconstructions des statuts par l'ethnique en milieu de travail*, in «Revue européenne des migrations internationales», 20 (2004), pp. 103–126
- É. Julien, *Le comparatisme en histoire*, in «Hypothèses», 8 (2005), pp. 191–201
- M. Kabat, *Disputas obrero patronales en torno a la ley 11.729*, «12° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo», Buenos Aires 2015

- D. Kennedy, *Two Globalization of Law & (and) Legal Thought: 1850-1968*, in «Suffolk University Law Review», 36 (2002), pp. 631–680
- M. Koskenniemi, *Il mite civilizzatore delle nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale 1870-1960*, Laterza, Roma 2012
- S. Kott, *Une « communauté épistémique » du social ? Experts de l'OIT et internationalisation des politiques sociales dans l'entre-deux-guerres*, in «Genèses», (2008), pp. 26–46
- E. Krotoschin, *La jurisprudencia en la formación del Derecho del Trabajo*, in «Derecho del Trabajo», XXXVIII (1978), pp. 825–833
- P. Lacoste, *El Vino del Inmigrante. Los inmigrantes europeos y la industria vitivinícola argentina: Su incidencia en la incorporación, difusión y estandarización del uso de topónimos europeos (1852-1980)*, Consejo Empresario Mendocino, Mendoza 2003
- M. Laroque, *Des premiers systèmes obligatoires de protection sociale aux assurances sociales*, in «Vie sociale», n° 10 (2015), pp. 31–48
- J. Le Goff, *Droit du travail et société*, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2001
- T. Le Roux (dir.), *L'émergence du risque industriel (France, Grande-Bretagne, XVIIIe – XIXe siècle)*, in «Le Mouvement Social», 249 (2014), pp. 3
- P. Lefebvre, *Subordination et « révolutions » du travail et du droit du travail (1776-2010)*, in «Entreprises et histoire», n° 57 (2009), pp. 45–78
- C. Lemercier, *Comment peut-on être prud'homme ? Les facettes du mandat à Paris avant 1870*, in H. Michel - L. Willemez (dir.), *Les Prud'hommes. Actualité d'une justice bicentenaire*, Croquant, Vulaines sur Seine 2008, pp. 5–11
- C. Lemercier - C. Zalc, *Méthodes quantitatives pour l'historien*, La Découverte, Paris 2008
- Y. Lequin, *Histoire des étrangers et de l'immigration en France*, Larousse, Paris 2006
- I. Lespinet-Moret - I. Liebeskind-Sauthier, *Albert Thomas, le BIT et le chômage : expertise, catégorisation et action politique internationale*, in «Les cahiers Irice», n°2 (2008), pp. 157–179
- I. Lespinet-Moret - V. Viet, *Introduction*, in I. Lespinet-Moret - V. Viet (dir.), *L'Organisation internationale du travail*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2011, pp. 157–166
- A. Levaggi, *Historia del Derecho Argentino del Trabajo (1800-2000)*, in «Iushistoria», (2006), pp. 1–93
- C. Lewis, *Argentina: A Short History*, Oneworld Publications, Oxford 2002
- C. M. Lewis, *Economic Restructuring and Labour Scarcity: Labour in the 1920s*, in Adelman, Jeremy (dir.), *Essays in Argentine Labour History*, Palgrave Macmillan, London 1992, pp.183-198

- C. M. Lewis, *Social Insurance: Ideology and Policy in the Argentine, c. 1920-66*, in C. Abel - C. M. Lewis (dir.), *Welfare, Poverty and Development in Latin America*, Palgrave Macmillan, London 1993, pp. 175–200
- C. M. Lewis - P. Lloyd-Sherlock, *Social Insurance Regimes: crises and «reform» in the Argentine and Brazil, since c. 1900*, in «Working Paper of the Department of Economic History London School of Economics», 68 (2002), pp. 1–43
- M. D. Lewis, *Les frontières de la République : Immigration et limites de l'universalisme en France*, Agone, Marseille 2010
- P. Linebaugh - M. Rediker, *I ribelli dell'Atlantico. La storia perduta di un'utopia libertaria*, Feltrinelli, Milano 2018
- M. Louis, *Un parlement mondial du travail ?*, in «Revue française de science politique», Vol. 66 (2016), pp. 27–48
- M. Louis, *Une représentation dépolitisée ? L'Organisation internationale du travail de 1919 à nos jours*, in «Critique internationale», N° 76 (2017), pp. 61–80
- L. Lucassen, *The Regulation of International Migration: The US and Western Europe in Historical Comparative Perspective*, in A. Böcker - K. Groenendijk - T. Havinga - P. Minderhoud (dir.), *Regulation of Migration: International Experiences*, Het Spinhuis, Amsterdam 1998, pp. 7–26
- N. Lupu - S. C. Stokes, *The Social Bases of Political Parties in Argentina, 1912-2003*, in «Latin American Research Review», 44 (2009), pp. 58–87
- D. Lvovich, *Sindicatos y empresarios frente al problema de la seguridad social en los albores del peronismo*, in D. Lvovich - J. Suriano (dir.), *Las políticas sociales en perspectiva histórica. Argentina, 1870-1952*, Prometeo Libros, Buenos Aires 2006, pp. 135-158
- L. Machu, *Entre prévention et réparation: les syndicats ouvriers face à la question des risques du travail pendant l'entre-deux-guerres*, in C. Omnès - L. Pitti (dir.), *Culture du risque au travail et pratiques de prévention au XXe siècle. La France au regard des pays voisins*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2009, pp. 189–201
- L. Machu, *Genre, conventions collectives et qualifications dans l'industrie française du premier XXe siècle*, in «Clio. Femmes, Genre, Histoire», 38 (2013), pp. 45-59
- L. Machu, *Les Conventions Collectives dans la première moitié du XXe siècle : éléments pour une histoire comparée France – Allemagne - Grande-Bretagne*, in N. Hatzfeld - M. Pigenet - X. Vigna (dir.), *Travail, travailleurs et ouvriers d'Europe au XXe siècle*, Éditions Universitaires de Dijon, Dijon 2016
- L. Machu, *Représenter et négocier*, in M. Dreyfus - M. Pigenet (dir.), *La CGT en question(s): Regards croisés sur 125 années d'un syndicalisme de transformation sociale*, Editions Universitaires de Dijon, Dijon 2019, pp. 93–110
- P. Maddalena, *El Departamento Nacional del Trabajo y su relación con la Ley de Accidentes Laborales de 1915*, in «Estudios Sociales», XXV (2015), pp. 95–124

- I. Marinescu, *Les prud'hommes sont-ils efficaces? Contentieux prud'homal et conjoncture économique, 1830-1999*, Mémoire DEA, Paris, EHESS
- M. Martini, *Percorsi migratori dalle montagne piacentine alla banlieue parigina. Il caso di Ferriere in Val di Nure*, in «La Trace. Cahiers du Centre d'Études et de Documentation sur l'Émigration Italienne», (1992), pp. 46–60
- M. Martini, *Bâtiment en famille: Migrations et petite entreprise en banlieue parisienne au XXe siècle*, CNRS Éditions, Paris 2019
- M. Martini, *Tâcherons ou sous-traitants? Travailleurs indépendants et entrepreneurs dans la construction en France entre la fin du XIXe siècle et l'entre-deux-guerres*, in «Revue de Synthèse», 140 (2019), pp. 43–84
- J. M. H. Mascot, *Marx e i furti di legna. Dal diritto consuetudinario al diritto di classe*, in M. Gatto (dir.), *Marx e la critica del presente: Atti del convegno "Marx e la critica del presente (1818-2018)"*, Roma, 27-29 novembre 2018, Sellier, Torino 2020, pp. 143–164
- F. Massimo - M. Fana, *La logistica*, in A. Somma (dir.), in *Lavoro alla spina, welfare à la carte. Lavoro e Stato sociale ai tempi della gig economy*, Meltemi, Milano 2019, pp. 39–66
- G. Masullo, *Economia delle rimesse*, in P. Bevilacqua - A. De Clementi - E. Franzina (dir.), *Storia dell'emigrazione italiana. Partenze*, Donzelli, Roma 2001, pp. 161–183
- P. Mattera, *Il conflitto ben temperato. Le assicurazioni sociali in Francia negli anni Venti, tra riforme e lotta politica*, Rubbettino, Catanzaro 2018
- D. Maul, *L'Organisation Internationale du Travail. 100 ans de politique sociale à l'échelle mondiale*, Bureau international du Travail, Genève 2019
- J. Mendoza - H. Scandizzo, *El crucero de los indeseables*, in «Todo es Historia», 384 (1999), pp. 56–63
- M. G. Meriggi, *L'Internazionale degli operai. Le relazioni internazionali dei lavoratori in Europa fra la caduta della Comune e gli anni '30*, Franco Angeli, Milano 2015
- M. G. Meriggi, *Entre fraternité et xénophobie. Les mondes ouvriers parisiens dans l'entre-deux-guerres et les problèmes de la guerre et de la paix*, Arbre Bleu, Nancy 2018
- C. Mesa-Lago, *Aspectos económico-financieros de la seguridad social en América Latina y el Caribe: Tendencias, problemas y alternativas para el año 2.000*, Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social, Santiago de Chile 1993
- O. Milza, *Les Italiens dans l'économie française (1919-1939)*, in «Publications de l'École Française de Rome», 94 (1986), pp. 69–88
- P. Milza, *Français et Italiens à la fin du XIXe siècle: aux origines du rapprochement franco-italien de 1900-1902*, Ecole Française de Rome, Rome 1981

- P. Milza (dir.), *Les Italiens en France de 1914 à 1940*, École Française de Rome, Rome 1986
- P. Milza, *L'immigration Italienne en France d'une Guerre à l'autre*, in P. Milza (dir.), *Les Italiens en France de 1914 à 1940*, École française de Rome ; Diffusion de Boccard, Rome; Paris 1986
- P. Milza, *Les débuts du fascisme italien en France*, in E. Decleva - P. Milza (dir.), in *La Francia e l'Italia negli anni Venti: tra politica e cultura*, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Roma 1996
- P. Milza - D. Peschanski (dir.), *Exils et migration: Italiens et Espagnols en France, 1938-1946*, L'Harmattan, Paris 1998
- P. Minard, *Globale, connectée ou transnationale : les échelles de l'histoire*, in «Esprit», Décembre (2013), pp. 20–32
- P. P. Mohapatra, *Regulated Informality. Legal Constructions of Labour Relations in Colonial India 1814-1926*, in A. Eckert - S. Chalhoub - M. Sarkar - D. van der Bersselaar - C. De Vito (dir.), in *Work in Global and Historical Perspective*, De Gruyter, Berlin/Boston 2016, vol. 1
- M. Monge - N. Muchnik (dir.), *L'Europe des diasporas : XVI-XVIIIe siècle*, PUF, Paris 2019
- J. Moses, *Accidents at Work, Security and Compensation in Industrialising Europe: The cases of Britain, Germany and Italy, 1870-1925*, in «Jahrbuch Für Recht Und Ethik / Annual Review of Law and Ethics», 17 (2009), pp. 237–257
- J. Moses, *Foreign Workers and the Emergence of Minimum International Standards for the Compensation of Workplace Accidents, 1880–1914*, in «Journal of Modern European History», 7 (2009), pp. 219–239
- J. Moses, *La (re)découverte du risque professionnel : l'indemnisation des ouvriers britanniques dans la perspective d'une histoire croisée, vers 1850-1900*, in «Le Mouvement Social», 249 (2014), pp. 187
- J. Moses, *The First Modern Risk: Workplace Accidents and the Origins of European Social States*, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom ; New York, NY 2018
- J. C. Moya, *Cousins and Strangers: Spanish Immigrants in Buenos Aires, 1850-1930*, University of California Press, Berkeley 1998
- J. C. Moya, *A Continent of Immigrants: Postcolonial Shifts in the Western Hemisphere*, in «Hispanic American Historical Review», 86 (2006), pp. 1–28
- B. Mullan, *The Regulation of International Migration: The US and Western Europe in Historical Comparative Perspective*, in A. Böcker - K. Groenendijk - T. Havinga - P. Minderhoud (dir.), *Regulation of Migration: International Experiences*, Het Spinhuis, Amsterdam 1998, pp. 7–26

- R. Munck, *Cycles of Class Struggle and the Making of the Working Class in Argentina, 1890-1920*, in «Journal of Latin American Studies», 19 (1987), pp. 19–39
- K. H. Nadelmann, *Mancini's Nationality Rule and Non-Unified Legal Systems: Nationality versus Domicile*, in «The American Journal of Comparative Law», 17 (1969), pp. 418–451
- A. Narritsens (dir.), *CGT-CGTU (1934-1935), vers la réunification : Sténogrammes des discussions*, Editions Delga, Paris : Montreuil 2019
- G. Noiriel, *Longwy : Immigrés et Prolétaires, 1880-1980*, Presses Universitaires de France, Paris 1984
- G. Noiriel, *Le Creuset français : Histoire de l'immigration XIXe-XXe siècles*, Seuil, Paris 1988
- G. Noiriel, *Réfugiés et sans-papiers. La République face au droit d'asile XIXème-XXème siècle*, Hachette, Paris 2011
- V. Norando, *El Obrero Textil. Una interpelación clasista y generizada hacia las trabajadoras de la industria textil en Buenos Aires entre 1933 y 1946*, (2011), pp. 160-173
- V. Norando, *Comunismo y trabajadoras: Comisión Femenina de la Unión Obrera Textil, Argentina, 1938-1946*, in «Relaciones Estudios de Historia y Sociedad», 39 (2018), pp. 209-236
- N. Olszak, *Les conseils de prud'hommes: un archétype judiciaire pour le mouvement ouvrier?*, in «Le Mouvement social», (1987), pp. 101–119
- N. Olszak, *Mouvement ouvrier et système judiciaire (1830-1950)*, Thèse de Doctorat, Université de Strasbourg, 1987
- N. Olszak, *Les avocats et l'acculturation juridique du mouvement ouvrier de 1884 à 1920*, in «Revue Internationale d'Histoire de la Profession d'Avocat», 5 (1993), pp. 189–212
- C. Omnès, *Emploi et relations professionnelles à la fin des années trente*, in «Revue économique», 51 (2000), pp. 353–369
- C. Omnès - L. Pitti (dir.), *Cultures du risque au travail et pratiques de prévention. La France au regard des pays voisins*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2009
- J. M. Palacio, *El peronismo y la invención de la justicia del trabajo en la Argentina*, in «Nuevo Mundo Mundos Nuevos» [En ligne], (2013), <http://journals.openedition.org/nuevomundo/65765>, (2013)
- J. M. Palacio, *El grito en el cielo. La polémica gestación de los tribunales del trabajo en la Argentina*, in «Estudios Sociales, revista universitaria semestral», XXV (2015), pp. 59–90
- J. M. Palacio, *From Social Legislation to Labor Justice. The Common Background in the Americas*, in L. Fink - J. M. Palacio (dir.), *Labor Justice across the Americas*, University of Illinois Press, Champaign 2017, pp. 16–43

- J. M. Palacio, *Introduction*, in L. Fink - J. M. Palacio (dir.), *Labor Justice across the Americas*, University of Illinois Press, Champaign 2017
- J. M. Palacio, *La justicia peronista la construcción de un nuevo orden legal en la Argentina, 1943-1955*, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires 2018
- J. M. Palacio - P. Canavessi, *Fuentes y archivos para una historia del fuero laboral en la Argentina: ejercicios metológicos para el caso de la provincia de Buenos Aires*, in «Revista Electrónica de Fuentes y Archivos», 9 (2018), pp. 137–163
- J. Panettieri, *Ciclo económico, comercio exterior y mercado del trabajo*, in J. Panettieri (dir.), in *Argentina: trabajadores entre dos guerras*, Mundo Contemporaneo, Buenos Aires 2000, pp. 11-29
- I. Pavan, «*Nelle trincee e nei campi*»: *Guerra, dopoguerra e stato sociale in Italia (1917-1921)*, in L. Cerasi (dir.), *Le libertà del lavoro. Storia, diritto, società*, New Digital Frontiers, Palermo 2016, pp. 157-190
- I. Pavan - C. Giorgi - J. Moses, *Remodeling Welfare. Social Policies Between Emergencies and Renewal*, in «Contemporanea. Rivista di storia dell'800 e del '900», XXIII (2020), pp. 507–518
- S. G. Pedersen, *Social policy and the reconstruction of the family in Britain and France, 1900-1945*, PhD Thesis, Harvard University 1989
- J. Péglise, *Judiciarisation ou juridicisation ?*, in «Politix», n° 86 (2009), pp. 73–96
- D. Perrotta, *Vite in cantiere. Migrazione e lavoro dei rumeni in Italia*, Il Mulino, Bologna 2011
- D. Perrotta, *Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura*, in «Meridiana», (2014), pp. 193–220
- V. Piché, *Les théories migratoires contemporaines au prisme des textes fondateurs*, in «Population», Vol. 68 (2013), pp. 153–178
- M. J. Piore, *Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies*, Cambridge University Press, Cambridge 2008 [1979]
- M. Poggioli, *Les sources pour faire l'histoire du syndicalisme. Le cas de la CGT: le fonds rapatrié de Moscou pour l'entre-deux-guerres*, in «Histoire@Politique», n° 12 (2010), pp. 1–10
- M. Poggioli, *La juridicisation de l'activité syndicale durant le Front Populaire (CGT, CFTC, CSPF)*, in A. Narritsens - M. Pigenet (dir.), in *Pratiques Syndicales du Droit*, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2014
- A. Portes, *Tensions that Make a Difference: Institutions, Interests, and the Immigrant Drive*, in «Sociological Forum», 27 (2012), pp. 563–578
- A. Portes - L. Jensen, *Disproving the Enclave Hypothesis: Reply*, in «American Sociological Review», 57 (1992), pp. 418–420

- A. Portes - R. D. Manning, *The Immigrant Enclave: Theory and Empirical Examples*, in D. B. Grusky, *Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective*, Routledge, London 2014, pp. 47-68
- C. Poupault, *Espérances et ambivalences du premier voyage officiel de parlementaires français en Italie fasciste (1933)*, in «Parlement[s], Revue d'histoire politique», n° 15 (2011), pp. 162–174
- A. Prost, *La CGT à l'époque du Front populaire (1934-1939) : Essai de description numérique*, Les Presses de Sciences Po, Paris 1964
- A. Prost, *Les grèves de juin 1936 : essai d'interprétation*, in «Cahiers de la Fondation Nationale des Sciences Politiques», 155 ( [s.d.] )
- M. R. Pugliese, *Presentación*, in V. Tau Anzoátegui (dir.), *Antología del pensamiento jurídico argentino (1901-1945)*, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires 2007, pp. 273–278
- G. Queirolo, *Indemnizaciones, enfermedades y antigüedad entre los empleados de comercio: alcances y límites de la ley n° 11729 (Argentina, 1934-1945)*, in «Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral», 50 (2016), pp. 145–169
- A. B. Raga, *Workers, neighbors and citizens: A study of an Argentine industrial town, 1930-1950*, PhD Thesis, Yale University 1988
- F. D. Ragno, *Liberale o populista? Il radicalismo argentino*, Il Mulino, Bologna 2017
- J. Rainhorn, *Paris, New York : deux « Petites Italies » dans l'entre-deux-guerres : Éléments pour une comparaison transatlantique*, in A. Bechelloni - M.-C. Blanc-Chaléard - B. Deschamps - M. Dreyfus - É. Vial (dir.), *Les Petites Italies dans le monde*, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2015, pp. 45–55
- J. Rainhorn - C. Zalc, *Commerce à l'italienne: immigration et activité professionnelle à Paris dans l'entre-deux-guerres*, in «Le Mouvement Social», (2000), pp. 49–68
- K. Ramacciotti, *Diálogos transnacionales entre los saberes técnicos e institucionales en la legislación sobre accidentes de trabajo, primera mitad del siglo XX*, in «História, Ciências, Saúde – Manguinhos», 22 (2015), pp. 201–219
- K. I. Ramacciotti, *De la culpa al seguro. La Ley de Accidentes de Trabajo, Argentina (1915-1955)*, in «Mundos do Trabalho», 3 (2011), pp. 266–284
- K. I. Ramacciotti, *Influencias internacionales sobre la gestión de los accidentes de trabajo en Argentina. Primera mitad del Siglo XX*, in «e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos», 12 (2014), pp. 21-42
- K. I. Ramacciotti, *¿Soldados del trabajo o ciudadanos? La ley de accidentes de trabajo en la Argentina*, in M. Zaida Lobato - J. Suriano (dir.), *La sociedad del trabajo. Las instituciones laborales en la Argentina (1900-1055)*, Edhasa, Buenos Aires 2014, pp. 295-314



- T. Ramm, *Workers' Participation, the Representation of Labour and Special Labour Courts*, in B. Hepple (dir.), *The Making of Labour Law in Europe. A Comparative Study of Nine Countries up to 1945*, Mansell Publishing Ltd, London, New York 1986
- L. Rapone, *Les italiens en France, un problème pour la politique étrangère italienne, entre guerre fasciste et retour à la démocratie*, in P. Milza - Peschanski, Denis (dir.), *Exils et migrations. Italiens et espagnols en France 1938-1946*, L'Harmattan, Paris 1994, pp. 175–197
- M. Rapoport, *Argentina*, in L. Bethell - I. Roxborough (dir.), *Latin America between the Second World War and the Cold War 1944-1948*, Cambridge University Press, Cambridge ; New York, NY, USA 1992, pp. 92-121
- A. Rasmussen, *Introduction. Protéger la société de la guerre : de l'assistance aux "droits sur la nation"*, in «Revue d'histoire de la protection sociale», 9 (2016), pp. 9–24
- P. Raspadori, *Becoming Workers? Strikes by Hotel and Restaurant Staff in Italy (1902–1923)*, in «International Review of Social History», 60 (2015), pp. 379–411
- C. Rass, *Temporary Labour Migration and State-Run Recruitment of Foreign Workers in Europe, 1919–1975: A New Migration Regime?*, in «International Review of Social History», 57 (2012), pp. 191–224
- A. Rea - M. Tripier, *Sociologie de l'immigration*, La Découverte, Paris 2008
- D. Renard, *Assistance et assurance dans la constitution du système de protection sociale française*, in «Genèses», 18 (1995), pp. 30–46
- J. Revel (dir.), *Giochi di scala*, Viella, Roma 2011
- F. Ricciardi, *Les frontières de l'autorité au travail : études et controverses autour de la figure du contremaître (Europe et États-Unis, XIXe-XXe siècles)*, in N. Hatzfeld - M. Pigenet - X. Vigna (dir.), in *Travail, travailleurs et ouvriers d'Europe au XXe siècle*, Éditions Universitaires de Dijon, Dijon 2016, pp. 243-260
- J.-C. Richez - L. Strauss, *Généalogie des vacances ouvrières*, in «Le Mouvement social», (1990), pp. 3–18
- G. Rieucou, *Émigrants et salariés: deux catégories nouvelles en Italie et en Espagne (1861-1975)*, La Documentation française, Paris 1997
- R. Rogowski - A. Tooze, *Individuelle Arbeitskonfliktlösung und liberaler Korporatismus. Gewerbe und Arbeitgerichte in Frankreich, Großbritannien und Deutschland im historischen Vergleich*, in «Rechtsprechung. Materialien und Studien», Vorträge zur Justizforschung (1992), pp. 317–386
- P.-A. Rosental, *Géopolitique et État-providence*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 61e année (2006), pp. 99–134
- P.-A. Rosental, *Migrations, souveraineté, droits sociaux*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 66e année (2011), pp. 335–373
- P.-A. Rosental - C. Omnès (dir.), *Les maladies professionnelles : genèse d'une question sociale (XIXe-XXe s.)*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», 56 (2009)

- G. Rosoli, *Il “conflitto sanitario” tra Italia e Argentina del 1911*, in G. Rosoli - F. Devoto (dir.), *L’Italia nella società Argentina: contributi sull’emigrazione italiana in Argentina*, Centro Studi Emigrazione, Roma 1988, pp. 288–310
- G. Rosoli, *Ruolo delle missioni cattoliche italiane nel sud della Francia (1922-1934)*, in T. Vertone - E. Temime (dir.), *Gli italiani nella Francia del sud e in Corsica(1860-1980) - FrancoAngeli*, Franco Angeli, Milano 1988, pp. 42-67
- P. Rygiel, *Une impossible tâche? L’institut de droit international et la régulation des migrations internationales 1870-1920*, Thèse d'habilitation, Université Panthéon-Sorbonne, Paris 2011
- R. Salais, *La formation du chômage dans les années trente*, in «Economie et Statistique», 155 (1983), pp. 15–28
- N. I. Sánchez - R. J. Gelpi - J. Napoli, *Breve historia de la Cátedra de Patología (ex Anatomía Patológica) de la Facultad de Medicina (UBA)*, in «Médicos y Medicinas en la Historia», XIV (2019), pp. 3–13
- C. A. Sánchez Sañudo, *Mario Alberto Rivarola*, in «Anales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas», XVII (1988), pp. 647–655
- E. Scarzanella, *l fascismo italiano in Argentina: al servizio degli affari*, in *Fascisti in Sud America*, Le Lettere, Firenze 2005, pp. 111–174
- E. Scarzanella, *Italia y la emigración a América Latina: acuerdos bilaterales y participación en el CIME (1946-1957)*, in «Historia Unisinos», 22 (2018), pp. 195–208
- L. Schjolden, *Suing for Justice: Labor and the Courts in Argentina, 1900-1943*, PhD Thesis, University of California, Berkeley 2002
- L. Schjolden, *Sentencing the Social Question: Court-Made Labour Law in Cases of Occupational Accidents in Argentina, 1900-1915*, in «Journal of Latin American Studies», 41 (2009), pp. 91–120
- R. Schor, *Histoire de l’immigration en France de la fin du XIXème siècle à nos jours*, Armand Colin, Paris 1996
- P. Sergi, *Argentina, l’altro mondo calabrese. Un secolo di emigrazione*, in V. Cappelli - G. Masi - P. Sergi (dir.), in *Calabria Migrante. Un secolo di partenze verso altri mondi e nuovi destini*, Centro di Ricerca sulle Migrazioni, Arcavacata di Rende 2013
- P. Sergi, *Da Villa Regina a Villasboas. Progetti di colonizzazione in Sud America negli anni del primo fascismo*, in «Percorsi Storici», 1 (2013), pp. 1–13
- P. Sergi, *Chiesa e conflitto agrario nel feudo littorio di Villa Regina (Alta Valle del Rio Negro)*, in «Studi Emigrazione», LI (2014), pp. 663–691
- E. Serverin, *Sociologie du droit*, La Découverte, Paris 2000
- S. Sirot, *Les congés payés en France avant le Front Populaire : l’exemple des ouvriers parisiens de 1919 à 1935*, in «Vingtième Siècle. Revue d’histoire», 50 (1996), pp. 89–100

- S. Sirot, *Parcours de syndicalistes du bâtiment d'origine italienne en France dans l'Entre-deux-guerres*, in «Annales de Normandie», 31 (2001), pp. 177–185
- E. M. Smolensky - V. Jarach, *Tante voci, una storia: italiani ebrei in Argentina, 1938-1948*, Il Mulino, Bologna 1998
- V. L. Snitcofsky, *Villas de Buenos Aires: historia, experiencia y prácticas reivindicativas de sus habitantes (1958-1983)*, Tesis de Dottorato, Universidad de Buenos Aires, 2015
- E. Sori, *Emigrazione all'estero e migrazioni interne tra le due guerre*, in «Quaderni storici», 10 (1975), pp. 579–606
- E. Sori, *L'emigrazione italiana dall'Unità alla seconda guerra mondiale*, Il Mulino, Bologna 1979
- F. Soubiran, *Le recours à la justice dans les conflits du travail: histoire d'un détour (l'exemple de l'automobile)*, CESDIP, Paris 1987
- A. Stagnaro, *La Ley de accidentes del trabajo y los debates promovidos para la creación de un fuero laboral (Argentina, 1904-1946)*, in «Estudios Sociales», 50 (2016), pp. 111–143
- A. Stagnaro - L. G. Caruso, *Representantes y representaciones de Argentina en la Organización Internacional del Trabajo en la década de 1920*, in «Anuario del Instituto de Historia Argentina», 17 (2017), pp. 1-17
- A. Stanziani (dir.), *Dictionnaire historique de l'économie-droit: XVIIIe-XXe siècles*, LGDJ, Paris 2007
- A. Stanziani, *Bondage: Labor and Rights in Eurasia from the Sixteenth to the Early Twentieth Centuries*, Berghahn Books, Oxford - New York 2014
- A. Stanziani, *Sailors, Slaves, and Immigrants: Bondage in the Indian Ocean World, 1750-1914*, Palgrave Macmillan, London 2014
- A. Stanziani, *Labor on the Fringes of Empire: Voice, Exit and the Law*, Palgrave Macmillan, London 2018
- A. Stanziani, *Les métamorphoses du travail contraint. Une histoire globale XVIIe-XIXe siècle*, Les Presses de Sciences Po, Paris 2020
- W. Streeck, *Between Charity and Justice: Remarks on the Social Construction of Immigration Policy in Rich Democracies*, in «DaWS Working Papers», 5 (2018), pp. 1-17
- A. Supiot, *La contractualisation de la société*, in «Courrier de l'environnement de l'INRA», 43 (2001), pp.51-58
- A. Supiot, *Le droit du travail*, Presses Universitaires de France, Paris 2004
- J. Suriano, *Trabajadores, anarquismo y Estado represor: de la Ley de residencia a la Ley de defensa social (1902-1910)*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires 1988

- J. Suriano, *El mundo como un taller de observación. La creación del Departamento Nacional del trabajo y las influencias internacionales*, in «Revista de Indias», 73 (2013), pp. 107–130
- V. Tau Anzoátegui, *La jurisprudencia civil en la cultura jurídica argentina (s. XIX-XX)*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 40 (2011), pp. 53-110
- F. Teixeira da Silva, *The Brazilian and Italian Labor Courts: Comparative Notes*, in «International Review of Social History», 55 (2010), pp. 381–412
- E. Temime, *Les Italiens dans la région marseillaise pendant l'entre-deux-guerres*, in «Publications de l'École Française de Rome», 94 (1986), pp. 547–575
- G. de Terssac - J. Thoemmes - A. Flautre, *Régulation politique et régulation d'usage dans le temps de travail*, in «Le travail humain», Vol. 67 (2004), pp. 135–154
- L. Teulieres, *Perdus dans le paysage ? Le cas des Italiens du Sud-Ouest de la France*, in A. Bechelloni - M.-C. Blanc-Chaléard - B. Deschamps - M. Dreyfus - É. Vial (dir.), in *Les Petites Italies dans le monde*, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2015, pp. 185–196
- F. Thébaud, *Le mouvement nataliste dans la France de l'entre-deux-guerres : l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française*, in «Revue d'Histoire Moderne & Contemporaine», 32 (1985), pp. 276–301
- R. Thompson, *Trade Union Organisation: Some Forgotten Aspects*, in Adelman, Jeremy (dir.), *Essays in Argentine Labour History*, Macmillan 1992
- C. Topalov, *Naissance du chômeur: 1880-1910*, Albin Michel, Paris 1994
- R. Tosstorff, *The International Trade-Union Movement and the Founding of the International Labour Organization*, in «International Review of Social History», 50 (2005), pp. 399–433
- A. Tunc, *En quête de justice*, in M. Cappelletti (dir.), in *Accès à la justice et état-providence*, Economica 1984
- M. Valenzi, *Confesso che mi sono divertito*, Tullio Pironti, Napoli 2020
- J. van Daele, *Engineering Social Peace: Networks, Ideas, and the Founding of the International Labour Organization*, in «International Review of Social History», 50 (2005), pp. 435–466
- S. van Dyk - S. Graefe, *The reality of exclusive solidarity A response to Wolfgang Streeck's "Between Charity and Justice"*, in «Culture, Practice & Europeanization», 4 (2019), pp. 149-154
- V. Vecchioli, *Repertorios militantes y expertise jurídica en la defensa de la causa por los Derechos Humanos en la Argentina: el caso de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre*, in «Ensemble. Revista Electrónica de La Casa Argentina En París», [s.d.], URL [https://www.academia.edu/2063611/Repertorios\\_militantes\\_y\\_expertise\\_jur](https://www.academia.edu/2063611/Repertorios_militantes_y_expertise_jur)

%C3%ADdica\_en\_la\_defensa\_de\_la\_causa\_por\_los\_Derechos\_Humanos\_en\_la\_Argentina\_el\_caso\_de\_la\_Liga\_Argentina\_por\_los\_Derechos\_del\_Hombre

B. Veneziani, *The Evolution of the Contract of Employment*, in B. Hepple (dir.), *The Making of Labour Law in Europe. A Comparative Study of Nine Countries up to 1945*, Mansell Publishing Ltd, London, New York 1986

É. Vial, *Le Casellario Politico Centrale, source pour l'histoire de l'émigration politique*, in «Publications de l'École Française de Rome», 94 (1986), pp. 155–167

É. Vial, *Émigrés politiques, immigrés qui se politisent : quelques données tirées des dossiers du Casellario politico centrale (Rome)*, in «Publications de l'École Française de Rome», 146 (1991), pp. 73–93

E. Vial, *L'Union populaire italienne, 1937-1940: une organisation de masse du parti communiste italien en exil*, École Française de Rome, Rome; Paris 2007

X. Vigna, *Histoire des ouvriers en France au XXe siècle*, Perrin, Paris 2012

C. W. de Wenden, *Les immigrés et la politique : Cent cinquante ans d'évolution*, Presses de Sciences Po, Paris 1988

M. Werner - B. Zimmermann, *Penser l'histoire croisée : entre empirie et réflexivité*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 58 (2003), pp. 7–36

C. Wiegandt-Sakoun, *Le fascisme italien en France*, in «Publications de l'École Française de Rome», 94 (1986), pp. 431–469

C. Wiegandt-Sakoun, *Les missions catholiques italiennes dans l'entre-deux-guerres : l'exemple français*, in «Publications de l'École Française de Rome», 94 (1986), pp. 471–480

L. Willemez, *Quand les syndicats se saisissent du droit.*, in «Sociétés contemporaines», no 52 (2003), pp. 17–38

L. Willemez, *Les prud'hommes et la fabrique du droit du travail : contribution à une sociologie des rôles judiciaires*, in «Sociologie du Travail», 54 (2012), pp. 112–134

L. Willemez, *Les Conseils de Prud'hommes entre activité judiciaire et logiques syndicales. Histoire et sociologie d'une juridiction non-professionnelle (1806-2014)*, in «Les Cahiers de Justice», 2 (2015), pp. 157–170

M. Zaida Lobato, *De las huelgas a los cortes de ruta: la historiografía sobre la protesta social en Argentina*, in «Anuario de Estudios Americanos», 60 (2003), pp. 277-305

C. Zalc, *L'analyse d'une institution: Le Registre du commerce et les étrangers dans l'entre-deux-guerres*, in «Genèses. Sciences sociales et histoire», 31 (1998), pp. 99–118

C. Zalc, *Dénaturalisés. Les retraits de nationalité sous Vichy*, Le Seuil, Paris 2016

L. Zanatta, *Storia dell'America Latina contemporanea*, Laterza, Roma 2010

M. Zhou, *Segmented Assimilation: Issues, Controversies, and Recent Research on the New Second Generation*, in «The International Migration Review», 31 (1997), pp. 975–1008

E. Zimmermann, «*Un espíritu nuevo*»: *la cuestión social y el Derecho en la Argentina (1890-1930)*, in «*Revista de Indias*», 73 (2013), pp. 81–106

Y. Zoberman, *Histoire du chômage*, Éditions Perrin, Paris 2011

### **Voci enciclopediche**

C. F. Casula, *Cocchi Romano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Vol. 26, 1982;

D. Grason - G. Larue, *Panico Jean alias Gautier Jean [Pseudonyme : Jardin]*, in *Le Maitron en ligne*, s.d.

Frédéric Ieva, *Prato, Giuseppe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, V.85, 2016

*Pedriali Giuseppe*, nota biografica sul sito del Comune di Forlì, s.d., URL: [http://www.cultura.comune.forli.fc.it/upload/cultura/gestionedocumentale/biografia%20Pedriali\\_784\\_6207.pdf](http://www.cultura.comune.forli.fc.it/upload/cultura/gestionedocumentale/biografia%20Pedriali_784_6207.pdf)

*Pondrelli Roberto*, in *Storia e Memoria di Bologna*, s.d., URL: <https://www.storiaememoriadibologna.it/pondrelli-roberto-497426-persona>

*Trombetti Bruno*, in *Storia e Memoria di Bologna*, s.d., URL: <https://www.storiaememoriadibologna.it/trombetti-bruno-507120-persona>

Zavattero Domenico, *Dizionario biografico degli anarchici italiani*, Biblioteca Franco Serantini, URL: <https://www.bfscollezionidigitali.org/entita/14927-zavattero-domenico/>